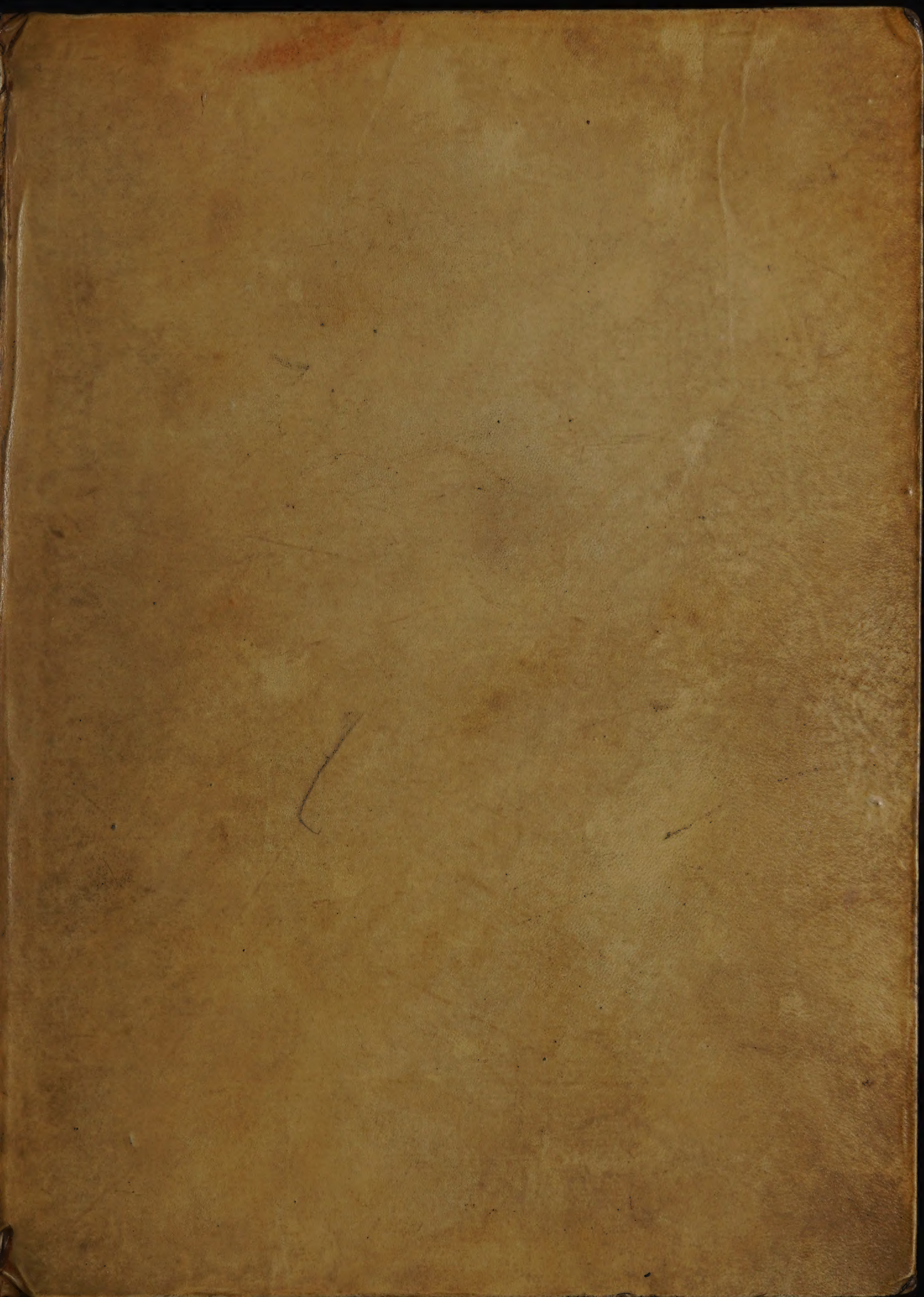


CENTORIO

DELLA PESTE

VENEZIA

1579







Seconda Reale Impressione
di Napoli scontrafatto dopo la peste
di Gio. Battista Valentino
Con l'agiunta di molte ottave con diligenza corretta
et alcuni sonetti dal stesso autore fatti in
diverse occorrenze e tempi —

Napoli 1674 —

I CINQVE LIBRI DEGL'AVVERTIMENTI, ORDINI, GRIDE, ET EDITTI:

FATTI, ET OSSERVATI IN MILANO, NE' TEMPI ſoſpettoſi della peſte; ne gli anni MDLXXVI. ET LXXVII. con molti Auuedimenti utili, e neceſſarij à tutte le Città d'Europa, che cadeſſero in ſimili infortunij, e calamità.

RACCOLTI DAL CAVAGLIERO ASCANIO CENTORIO de' Hortenſii, Commendatore di San Giacomo della Spata.

AL MOLTO ILLVSTRE S. GIROLAMO MONTIO, Regio Senatore dello Stato di Milano, e nel M D L X X V I. Preſidente della Sanità di tutto eſſo Stato.

CON PRIVILEGI.



IN VINEGIA, APPRESSO GIOVANNI, E GIO: PAOLO GIOLITI DE' FERRARI. M D L XXIX.



AL MOLTO ILLVSTRE SIGNORE, IL SIG. GIROLAMO MONTIO,

Regio Senatore di MILANO, e Presidente dell'Vfficio della Sanità di tutto esso Stato, nell' Anno MDLXXVI.



ASCANIO CENTORIO DE Hortensij, Commendator di S. Giacomo in Compostella.



OLEVA DIR SOCRATE, (*Molto Illustre Signor mio*) *che la Sanità era vn diuino, e soauissimo condimento della vita; e veramente non in vano: Imperoche niuna cosa si truoua esser fatta dal Sommo Motore di questo Mondo più perfetta, che l'Huomo, à* Sanità secondo Socrate, che cosa sia nell' huomo.

cui hà egli per ſuperiorità d'ogn'altra creatura conceſſo con il dominio della Terra, tanti bei doni, e tante belle Gratie, e Virtù; & in lui ſolo compartito le ſcienze diuine, & humane, per eſſere da lui ſolo adorato, conoſciuto, e venerato; ſendo perciò da' Greci chiamato Microcoſmos, quaſi vn'altro picciolo mondo. E nell'huomo non eſſere parimente Gemma alcuna più cara, nè più precioſa, che la Salute; per la conſeruatione della quale ſi ſono ſpinti à fiorire ne' paſſati tempi molti bei ſpiriti, e ſaui, e peregrini ingegni à ritrouare quei tanti ſalutiferi Rimedij, che da loro ſi ſono con tante fatiche, e ſtudi ritrouati; e tutto per mantenerlo più in vita, che ſi poteſſe; ſi come con mirabile Prouidenza Hippocrate, Galeno, Dioſcoride, Auerroe, Auicenna, & altri con non poca lode, e gloria ritruouarono. La onde, ſe per l'huomo il grande Iddio hà conceſſo il Theſoro delle ſue infinite virtù nl Mondo, quanto maggiormēte dobbiamo à lui render gratie, e cercando di mantenerſi in vita ſani, godere de' ſuoi larghiſſimi Doni? e maſſimamente ne' tempi ſoſpettoſi di Peſte, ne i quali ſi ueggono i più horrendi, & i più impenſati effetti, e caſi, che ſi poſſino immaginare, e penſare: Perciòche per fuggire queſta peſtifera infirmità (come vn'ira vera d'Iddio) il Padre fugge i Figliuoli e la Moglie; i Figliuoli il Padre, e la Madre, e le Sorelle, & i Fratelli, e Parenti; viduandoſi le Città, le Ville, e mancando gli Animali ne' Campi, e gli Vccelli nell'Aere; ſpettacolo in uero horrendiſſimo, e miſerando, e che dourebbe eſſer ſempre auan

Huomo; chiamato da' Greci Microcoſmos.

Medici, che per la ſalute humana s'affaticarono aſſai.

Horribili, e crudeli effetti del la peſte.

ti gli occhi di ciascuno, si come fu quello dell'Anno MDXXIIII. in Milano, & in molte parti d'Europa, che fù tale, che ridusse la Città tutta quasi herbosa, non truouandosi chi vi calcasse nelle strade l'Herbe, nè chi per ella caminasse; Per il che ne venne talmente abbandonata d'habitatori, che sembraua la desolata Sagonto. Ma sendo questa Città per benignità del Cielo, e fortunato Clima, posta, & edificata nel più bel sito, e nella più fertile parte di tutta la Lombardia, irrigata da diuersi Fiumi, Fonti, e Riui, cinta da fertilißime posseßioni, copiosa d'ogni generatione d'Arbori, e Viti, e Frutti, & ameni Boschi, abbondeuole di Formento, e d'ogni qualità, e sorte di seminati; honestata di varij Artefici, e Mercantie, colma di molta Nobiltà, e di ricchissime famiglie, e dotata con la salubrità dell'Aere, di tutte quelle Gratie, che mai Città honestare si suole: & oltre, aggrandita di belli, e pomposi Edificij, e di tanti Nobilissimi ingegni, e Preclarissimi Huomini ornata, & honorata dalla Maestà, e Grandezza di quel tanto, e Venerando Senato, e de' Magistrati, & Vfficij, ch'in essa sono, che la rendono tra tutte l'altre città d'Italia felicissima, e d'ogni honore, e veneratione degna; e massimamente per il continouo concorso di tante Genti, che d'ogni parte del Mondo ui uengono in tanta copia, che à mio giudicio parmi, che sia un'altra Roma, & vn Generale Mercato dell'Vniuerso. Perilche è ben ragione, che sia sotto l'auspicio, & ombra e grande Imperio del Vittoriosißimo, e Magnanimo Rè

Peste horrenda in Milano, nel 1524.

Doti, Virtù, e Grandezze della città di Milano.

Filippo,

Filippo, come per più eletta Gioia, conseruata, e per publico beneficio delle genti mantenuta con ogni diuturna diligenza sopra della Terra; & hoggi nel particolare della salute generale, gouernata da Voi Signor mio, che à similitudine d'un Fabio Massimo con matura Prouidenza, andate prouedendo alla lei vniuersale salule; vedendosi hauer' hauuto Mantoa da vn lato, infetta, e Venetia dal l'altro, pur infetta, e Castello Parluzzè sopra d'Arona, Voghera, e Castello Momo nel Nouarese, & molti altri luoghi conuicini, e da tutti questi lati essersi (mercè del suo buon gouerno, e prouedimento) assai meglio nella calamità di questi tempi guardata, e sostenuta co' suoi belli ordini, e Bandi; manco d'ogn'altra offesa. Per i quali tutta questa Città deue à Voi restare, (come la Iddio mercè dal suo buon Consiglio, e sapere da tanta influenza aiutata, e diffesa) con obligo infinito, e non mai del suo Nome, & Regimento immemore. Hauendo per chiarissimo esempio dimostrato al Mondo, quanto la patria debba essere più d'ogn'altra cosa cara all'huomo, & in protettione; e quanto sia glorioso Colui, che si rende di lei, e della sua Republica benemerito. Per la qual cosa desideroso, che i suoi stabilimenti del tempo del suo maneggio e gouerno, doppò tante orationi, e prieghi à Iddio fatti, siano eternamente conseruati; e se mai Tempo alcuno (che Iddio piaccia, che mai sia) pestifero accadesse, siano osseruati, e da quei Conseruatori della publica salute, che à quei tempi saranno essequiti, & abbracciati: acciò con loro gloria possano conseruare

Lodeuole portamento del Senator Girolamo Môtio nel têpo dlla peste in Milano.

Luoghi, e città, diposte contaminate.

Niuna cosa deue essere all'huomo più dlla sua patria cara.

seruare

ſeruare queſta Città, (per la terra tanto predicata) da ogni peſtilenza ſicura, & illeſa. Et à Voi rendere di loro quel debito honore, e gratie, che ſe gli deuono, e maſsimamente da coloro, che mai furono di tai beneficij immemori, nè di tanta Prouidenza, e uirtù ingrati, ſi come à Voi non ſarà giamai queſta felice, e per lei fortunata Città di Milano. A la quale Iddio ſempre benigno, e propitio ſia.

Di Milano, all'ultimo di Decembre.

M D L X X V I.



AL MOLTO MAGNIFICO SIGNORE, IL SIGNOR OTTAVIANO DE' MAGGI,



IL CAVAGLIERO ASCANIO Centorio de' Hortenſij.

OI CHE V.S. ſi è truouata in queſti peſtiferi, & infortunati tempi della calamità della Città di Milano in gran parte à uedere, e ſentire con molta pietà i lei trauagli; & hauendo ſempre deſiderato occaſione di moſtrar quel deſiderio grãde, ch'io uerſo di lei teneua; e di hauer'oggetto di poterla in quel modo honorare, che le ſue uniche,

che, & ſingolari uirtù meritauano. E'mmi hora, (come per fortunato dono del Cielo) auuenuto tutto ciò, che dall'animo mio s'andaua bramando; che ſendo finito il Libro de gli ordini oſſeruati, non ſolo in queſta città, ma in Venetia, in Roma, & in tutte l'altre Primarie d'Italia intorno alla cura loro contra la Peſte; e mandatolo ſotto il uenerando nome del Senat. Girolamo Montio, alla ſtampa d̄l uirtuoſo S. Giouāni Giolito de' Ferrari. Al quale dopò hò uoluto aggiungere il quinto libro, come neceſſario legamento di tutti gli altri, e come anco più biſogneuole per le molte coſe, e per i molti rimedij ſalutiferi, ch'in lui à uniuerſale beneficio ſi contengono. Mi è parſo conueniente d'indrizzarlo, e donarlo à V. S. come quella che è, non ſolo di lui, ma d'ogn'altra più lodata opra meriteuole, e degna, fiorendo nel Greco, nel Latino, e nel Thoſco Idioma, non meno d'un pretioſo Bembo, ò d'un grato Sanazzaro; e ſi come tutti i più Letterati d'Italia, che le hanno ſcritto Epiſtole, e uerſi Greci, e Latini e Volgari in ſua lode, ne poſſono fare indubbitato teſtimonio, oltre i libri ſuoi, e particolarmente quello del perfetto Ambaſciatore, che le ha partorito non poca gloria, e laude, come anco l'eſſer ſtato aggregato nelle due prime Accademie d'Italia, che ſon quelle di Pauia, e di Mantoa, e poſta nel numero de' loro Accademici,

mostrandosi in ogni humana attione non manco della sua patria degna, che quella dell'honorato suo Nome, e Nobilissima casa de' Maggi, proceduta da quella de gl'Illustri Maggi, ueri, & antichi Romani, de' quali ella in ogni splendida chiarezza non si mostra punto degenere. Per i quali effetti degnamente fù da Quella Serenissima Republica, non ostante i molti, & honorati carichi per adietro hauuti, mandata per suo Rappresentante in questo stato di Milano appresso di questo suo Eccellentissimo Gouernatore, oue ne ha riportato, e riporta non picciola lode; nella cui legatione fù nell'anno passato dall'istessa Serenissima Republica, per la gran stima, ch'ella di V. S. fece, e come del suo ualore, e prudenza benissimo instrutta, mãdata al Serenissimo Sig. Don Giouanni d'Austria à Piacenza, dalquale le furono fatte, tante cortesi, & istraordinarie Dimostrationi, che fù stupore à chi le uidde; sendo ben ragione, che dalla medesima Signoria per l'innanzi fusse in molti, & importanti maneggi adoperata appresso di grandissimi Prencipi: poi che ne gli lei affari è stata non solo dall'Illustriss. e Reuerendiss. Cardinale Borromeo, ma da questo Eccellentiss. e Valorosiss. Marchese d'Ayamonte, Gouernatore, e Capitano Generale per Sua Maestà Catholica nel Dominio, e Stato di Sua persona, ammirata, e uenerata, per i cui successi

cessi

cessi non può la sua Inclita Republica, e Patria, se non grandemente godersi, di hauer prodotto cosi raro, e generoso frutto; che per la sua soauità, e dolcezza rimane per ciascun lato publicata eterna e memoranda; si come V. S. in questa Città appresso d'ogni grande, e ualoroso animo per il suo saggio portamento, e prudentiss. procedere rimane, e rimarrà sempre; con che supplicandola quanto caldamente posso ad accettare questi miei pochi fioretti, & tenerli in quel modo, ch'io di lei ogni sua honorata attione tengo: le bacio le mani, e prego ogni felice, e fortunata salute. Di Milano, il XXV. di Giugno. M D L X X V I I.



TAVOLA DI TVTTE LE COSE PIV NOTABILI, CHE IN QVESTO VOLVME SI contengono, e che successero in Milano, & in altri luoghi nel tempo della Pestilenza del MDLXXVI. & LXXVII.



D

E

M

N

O

P

Q

R

S

T

IL FINE DELLA TAVOLA
delle cose più notabili.





AL MOLTO MAGNIFICO SIG. CAVAGLIERO, IL S. ASCANIO CENTORIO DE' HORTENSII.



GIROLAMO MONTIO.



IO HO SEMPRE SOMMAMENTE lodata la risolutione, e più l'opera, & industria di V.S. quando ho inteso, ch'ella si era posta à scriuer gli Ordini, & Prouisioni fatte ne' casi della peste, nell'anno MDLXXVI. & MDLXXVII. occorsi in questa Città, e Stato di Milano,

Milano ; giudicando tal fatica esser vtile, & necessaria : percioche anco Thucidide, Historico antichissimo, e lodatissimo, nel Libro II. della guerra Polopponnesiaca (doppò che ha narrato d'onde hebbe principio quella gran peste, che uenne ad Athene, e distrusse non solamente gli habitanti del territorio di detta Città, ma anco la Città istessa) scriue, ch'egli uuol riferire quello potrà; e quelle cose, per le quali, se nell'auenire accadesse calamità si fatta, il Lettore di detta historia si trouasse hauer imparata qualche special dottrina, cō la quale ne potesse poi recar giouamento à se stesso, & à gl'altri, e non restasse d'ogni cosa ignorante, ma sapesse qualche cosa più de gl'altri : perche esso haurebbe fatto manifesto quello, ch'egli ha patito, & ha ueduto patir à gl'altri. Quali ragioni, da così prudente historico scritte, c'insegnano quel che ciascuno per il beneficio publico debba fare, e quello che anco ne conuegna à noi di questa età operar' nelle cose, che sono occorse a' nostri tempi, e massime in casi di peste; ne' quali ogni bello, & eleuato ingegno s'è sì adoperato in dar rimedij ne' casi occorsi al suo tempo, quanto in scriuere à quelli che doppò loro seguiranno, quello debbano fare, sì in preseruare, e procurar che non accadano i casi di peste, quanto in dar rimedij, doppò che le persone saranno infette di tal male; e perciò

che

che lei, essendosi risoluta di scriuere ciò che ha ueduto in quest'anni, e ciò che stando in questa Città per fedeli relationi ha inteso; & i rimedij, che si son messi in pratica, (non dirò in toccar polsi, nè in macerar, ò tagliar buboni, ò dar medicine à infermi, (che ciò aspetta al Medico, come anco protesta il medesimo Thucidide, mentre dice di non uoler di essi parlare, & uolerlo lasciar trattar a' Medici) ma in metter ordine nelle persone, robbe, & a' luoghi, per ouuiare, & prohibire, che non si spargesse più oltre, donde già hauea hauuto principio; nè anco trappassasse in altre parti, che per innanzi fossero state nette, le quali prouisioni non meno che gl'istessi medicamenti giouano, e massime quando tal male di peste non procede da infettione di Aria, ò da mala dispositione de' luoghi, ma da contagione, alla quale (mediante l'aiuto diuino) con i rimedij delle quarantene, che altro non sono, che separationi; se gli può prouedere, come si è conosciuto per esperienza in questo tempo; i quali ordini, sì quando la peste entrò nello stato di Milano, quanto doppò che si estese in questa Città, si è conosciuto quanto di bene habbino operato.

E credo trouerannno, quelli che leggeranno li prefatti ordini, molte cose aggiunte à gl'ordini fatti nel M D X X I I I I. & publicati l'anno

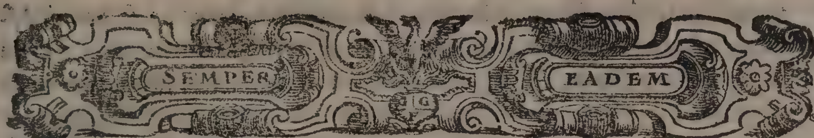
MD-

M D X X X I I I. sì perche la peste, come s'è inteso, non durò allhora tanto tempo nello Stato di Milano, quanto hà durato al presente; perche allhora uenne la peste, come un'impetuosa onda; la quale in poco spatio di tempo inondò il paese, & diede infinito guasto, nè diede commodità di poter à poco à poco prouedere, & pensar bene a' rimedij; dalche è nato in questo tempo, che molti si sono preseruati, i quali non si sono infirmati; & molti, doppò presa l'infirmità, ne sono guariti.

Mi è anco piacciuto, che questi Ordini restino più tosto scritti in lingua Volgare, come prima sono stati composti, che hauerli tradotti nella Latina; perche così possino esser meglio intesi da ogn'uno; e se Marsilio Ficino, huomo dottissimo, & nella lingua Latina essercitatissimo, per la medesima causa hà uoluto scriuer i rimedij Medicinali de la peste, & le cause (le quali se non per mano de' Medici, & esperti debbono esser trattati) in lingua Volgare; quanto meglio è stato hauer scritto in lingua Volgare questi Ordini, & Prouisioni; atteso che la essecutione di essi si haueua da fare per persone habili à ciò; ancora che non fossero letterati.

Nè si marauigliarà alcuno, se si uedranno spesse uolte fatte Gride, e qualche fiata uariati, & mu-

tati ordini; perche la qualità, & i diuersi acciden
ti di cotal male, come per esperientia si è conosciu
to, astringono spesso chi è in fatto, à uarie, & in-
finite mutationi d'Ordini, & à proueder in tal ma-
niera. Et cosi Dio guardi, & conserui V. S.
In Milano, alli XV. di Febraio.
M D L X X V I I.



AVVERTIMENTI ORDINI, GRIDE, ET EDITTI:

FATTI, ET OSSERVATI NE' TEMPI sospettosi di Peste, nell'anno MDLXXVI.

IN MILANO.

RACCOLTI DAL CAVAGLIERO ASCANIO CENTORIO DE' HORTENSII.



LIBRO PRIMO.



NON PER ALTRO DIPINSERO *gli Antichi Giano con tre Fronti, se non per dimostrare, che l'huomo saggio, & prudente, dal tempo passato, e dal presente potesse con ogni accorto, e maturo discorso antiuedere il Futuro: percioche da gli auuenimenti, dell'uno, & l'altro tempo, fossero i popoli, & le Republiche nell'auuenire ottimamente gouernate, con seruate, & prouiste di tutti quei buoni ordini, e proponimenti, che alla perpetua conseruatione di sue qualità, conditioni, & stati si richiedessero; con il cui mezo, Greci, Romani, & altri conseruarono lungamente l'Imperio delle loro Republiche, ag-* Perche da gli antichi si dipingesse Giano tri fronte.

grandirono le loro forze, e le Città si mantennero eterne, e se non di Effetto, almeno di Nome, e di Fama. Et in vero gran prudenza, e gran consiglio è necessario, che regni in colui, alquale si dà la somma del Regimento della sua Patria, ò della sua Republica. Imperoche gli bisogna (hauendo gli occhi d'Argo) preuedere così tutti quei beni, che la possono essaltare, come tutti quei mali, che la possono offendere, e ruinare; sendo sempre piu notato un picciolo errore in chi gouerna, che un grandissimo bene. E questo auuenire si uede per cagione dell'Inuidia, che è continua Emola dell'altrui gloria, & virtù. La onde per fuggire questi maligni, e cattiui effetti, e per rendersi grato, non solo nella Patria, (à cui tanto si deue) ma in ogni luogo, sarà necessario valersi di tutti quegli ordini, e proponimenti, che piu di sotto si diranno, e procurare, che siano inuiolabilmente essequiti, & ubiditi, aciò si renda ciascuno sicuro dall'inclemenza dell'Aere, e dalla corrottione della terra, e possa menare sicuramente la sua vita lieta, e tranquilla in ogni parte. E perche andaua vagando vna fama per ogni lato della grande infettione di Venetia, e di Mantoa, e del numero di coloro, che giornalmente in esse città moriuano, & auuenga che il male sotto varij colori fusse tenuto a' conuicini velato, nondimeno non si potè tanto ascondere, e cuoprire, che al fine non si dimmostrasse, e specialmente in Mantoa, ma molto piu in Venetia, oue di già nell'anno M D L X X V. haueua incomminciato à molestare quella città, & oue con il principio d'alcune febbri acute andò tanto pigliando piede, che diede di se largo segno, che piu non si pote tenere ascosto. E prima che si venga alla descrittione de i molti, & vtilissimi ordini, che in questo anno M D L X X V I. furono fatti in Milano, e seruati contra la malignità di questa peste, è necessario ch'io incomminci vn poco piu innanzi per descriuere l'origine di tanto male, per poter poi venire sino all'ultimo d'ogni suo successo.

Prudenza, che deue esser in colui che gouerna.

Inuidia è sẽpre Emola dell'altrui Gloria, & Virtù.

Peste à Venetia, & à Mantoa, grãde.

COMINCIÒ questa influenza nell'anno 1575. à incrudelire in Trento, in Verona, e tra' Suizzeri nel Torso, Zurico, e Belinzona, che tutte furono, come infette, da questo stato bandite, per le quali standosi in Milano con auuertenza, si deputarono guardie alle porte, che continouamente da Agosto sino al lui fine durarono, dubitandosi anco di Venetia, oue da Trento la Peste da Hebrei in Ghetto fu portata, faceua non poco danno. Et hauendosi nel detto tempo piu timore dalla parte di Belinzona, che d'altroue, per i varij, e pestiferi casi in essa auuenuti, Genoa, Turino, Vercelli, Bergomo, e Bressa, & altre città stando sù l'auiso, & per lettere intendendosi con i Conseruatori della Sanità

Trento, Verona, Torso, Zurico, e Belinzona bandite dallo stato di Milano per impestate.

nità di tutto lo Stato di Milano, s'incominciarono ad auisare insieme di ciò che alla giornata succedeua; e publicandosi nel fine del 1575. esser anco in Mantoa seminata da un'hebreo, che da Trento ci haueua portato robbe da uendere, & il S. Duca hauer fatto abbrusciare una casa per isradicarla, nè hauerla per ciò potuto diuertire, che non vi si annidasse, per cui s'udiuano, e riferiuansi gli accidenti in Milano, che sopra di lei di giorno in giorno auueniuano: per i quali il Senatore Gieronimo Montio Presidente con i conseruatori della Sanità, per chiarirsi del vero, e di ordine dell'Eccellentißimo Signore Marchese d'Aiamonte, Gouernatore del Re Filippo in tutto lo stato di Milano, à cui il medesimo fu scritto, mandò alli 7. di Gennaio un Medico dell'officio à Cremona, à ciò che con vn'altro medico, e spetiale di essa Città, andassero colà à cauarne il succo, che condottisi à Mantoa, & inuestigato con ogni diligenza il tutto, truouarono ella esser veramente contaminata di peste; E quantunque à detto S. Duca fosse persoaso non esser tal male, ma sola infirmità di testa con febbri violente, e fossero mandati in stampa libri d'un medico, che affermaua, che non solo nell'anno 1575. non saria stata peste in Mantoa, ma nè anco nel 1576. e mandatone di Febraio dell'istesso anno 76. dall'istesso S. Duca vn breue discorso all'officio della Sanità, ch'al fine per i succeßi, che dopò si viddero, ritruouoßi il contrario, e come dal medico colà mandato fu riferito, che dall'Ottobre sino al Decembre 75. ne erano in tre, ò quattro giorni mancati molti, & anco in vna medesima casa, di questa pestifera infermità, con Bugnoni, & Anguinaglie, in diuerse parti del corpo sparse, con stordimenti di testa, e d'altri sospetti segni, e come ne' libri, oue descriuensi i nomi de' morti, il molto loro numero uedere si poteua, facendosene di ciò da lui alli 20. di Gennaio 76. al suddetto officio piena relatione.

Intelligenza dell'officio della sanità cō molte città uicine per la salute.

Mantoa, in che modo fosse impestata.

Medici andati à Mantoa, per saper la uerità della peste.

Libri, e discorsi mandati in luce sopra il male di Mantoa.

ET andando in Venetia, & in Lombardia l'antidette cose nel modo, che si è narrato, hebbesi auiso dal medico, e deputati d'Arona, che à Paruzaro, & à sue Caßine, due miglia da Arona distanti, e di anime seicento, era la peste, e morti di tale infirmità in tre giorni vintidue; e visitato il luogo dal detto medico, fu ritrouato il male per i segni estrinseci pestifero, & vietato ad Arona il loro commercio, facendosi alle lei porte diligenti guardie, perche non vi entrasse alcuno Paruzarese, bandendosi il luogo dal suo territorio, e scriuendosi dall'officio a' suoi deputati, che douessero far serrare in Paruzaro le case infette, à ciò niuno ne vscisse, e l'istesso a' Deputati di Nouara, di Borgomainiero, d'Orta, e di Oleggio, come quelle che confinano al suddetto territorio di Paruzaro,

Paruzaro infettato di peste, e prouigioni fatte per sua salute.

Ordini dell'officio della sanità à diuersi luoghi uicini à Paruzaro.

ro, che facessero tutte quelle prouigioni vtili, & necessarie, perche non hauessero da vscire da quel luogo, nè dal suo territorio, nè uenire ad ammorbarli, se gli ordinò che gli hauessero à prouedere del viuere, & delle cose necessarie, sendo poi dall'officio tosto colà mandato il suo auditore con un medico alli 27. di Marzo, e poscia ad Arona con autorità di prouedere, e comandare come gli paresse, per rimediare, che'l male non si allargasse piu oltre, e di prohibire sotto pena della uita, che non douessero vscire de i loro confini, e facendosi la descrittione delle persone, e truouandosene sino à quel giorno morti nouantacinque, e quattrocento trentacinque uiui, furono gli ammalati tutti fatti vscire alle capanne à curarsi; e mandandosegli da Milano barbieri, e monati brutti, & netti (che sono sotterratori di morti, e purgatori di Case, & di robbe) furono prouisti, si del uiuere, come d'ogni medicamento necessario; Nel che la Città di Nouara dalle lettere dell'officio di Milano, e da altre relationi alzatasi in compagnia del sopradetto medico mandò suoi medici à chiarirsi della verità, a ciò (sendo il luogo cinto da spesse ville intorno) non distendesse il male in quelle, che lo ritruouarono tutto di peste contaminato, hauendo relatione essere proceduta da un Lenzuolo, in cui haueua dormito vno, che da Mantoa colà era venuto, che partendosi disse, che per causa d'vna trista rogna, che egli hauea, si douesse abbrusciare, perche non infettasse alcuno, la qual cosa non essendo dal patrone fatta, & toccato il Lenzuolo da vna putta, che morì con altri dieci di detta casa poco dopò, che l'usarono, fu principio della lui infettione, e si come per lettere delli 28. di Marzo s'intese; il cui successo pose nelle vicine ville tanto timore, che ciascuna di esse, che haueua il commercio con l'altre, schifaua il loro praticare, vietandosi a' patroni il lauorare de' campi, che eglino haueano dispersi per quelle; cosa che sarebbe stata causa di molta confusione, e discordia. Per il che fu con bandi dall'Auditore dell'officio, che iui si truouaua, ordinato, che conuersassero insieme, & ciascuno potesse lauorare il suo, fuggendosi la pratica di Paruzaro, à ciò non si hauessero ad infettare, e così acquietandogli, si attese con ogni diligenza à chiudere quel luogo, & à prouederlo di quanto gli facea mestiero.

Principio della peste di Castello Paruzaro, qual fosse.

Disordine rimediato nelle Ville uicine à Paruzaro.

IN questo tempo essendo auisato l'officio della Sanità dalli Deputati di Nouara, come à Castelletto Momo (quattro miglia lungi da Paruzaro) era la Peste, portata da un Chierico fuggitosi da detto luogo, & alloggiato in casa del Parrocchiano della uilla, & tra quattro giorni, nel tempo che quello era andato a Nouara al Concilio Diocesano,

Castelletto Momo infettao di peste, & per quale uia.

no,

no, morì con altri massari del prete, & vna donna; per il cui auuenimento fu tosto proueduto di Chirurgo il luogo, & serrato d'ogni intorno con guardia di sessanta huomini, e sequestrate nouanta persone infette, E crescendo tuttauia in Mantoa la pestilenza, e la mortalità delle genti, & ardendosi in questo instante da' monatti molte robbe infette in Paruzaro, per purgarlo, s'attese à curare gli infermi, & à purgar con ogni auuedutezza i sani, & à procurare, che non fuggisse alcuno; mettendosi parimente guardie alla Città di Milano, & ordinandosi, che niuno senza le debite bollette non ci entrasse dentro, fu commesso à tutte le ville intorno per renderle sicure, che facessero il simile, & il medesimo à tutti i porti de' fiumi, e paßi; e probibiti i Mercati, e banditi, scrocchi, furfanti, e simili gentaglie vagabonde, e liberato ogni luogo d'Inuotio, dopò la quarantena fatta, che era stato per la morte d'un putto sequestrato, nel qual tempo essendo state fatte à Paruzaro cento diciotto capanne, si misero in vna parte di esse i sani vsciti dalle case, in un'altra parte i sospetti, ma non infetti, nè ammalati al numero di cento cinquantasette: nella terza gli infermi, che erano da quaranta quattro, & nell'ultima gli altri, che erano rimasi nelle Caßine, che per essere fatte, come capanne, vi si lasciarono, che in tutto erano da quattrocento trentacinque, alla cui custodia si prouidde di Commissarij, di buone guardie, del viuere opportuno, di medici, & medicamenti bisogneuoli, facendosi dopò purgare tutte le loro case, à ciò finita la quarantena, potessero in esse ritornare sicuri.

Ordini osseruati in sanare Castello Paruzaro quali fussero.

Inuotio Castello, liberato dal sospetto di peste.

ET datisi i suddetti ordini, e continuandosi da' Paruzaresi la quarantena secondo gli ordini dello stato, non morendoui in essa alcuno, purgaronsi di nouo (lei finita) vn'altra volta le case, & gli huomini furono fatti ritornare in quelle, con commißione, che hauendo eglino fatto la brutta, douessero vn'altra volta fare la quarantena netta per liberarli, & concederli d'andare ouunque eglino hauessero uoluto, & si come finita che fu, gli fu dall'officio concessa la liberatione, con questa conditione però, che si astenessero anco per un mese di praticare co' suoi vicini, solamente per vedere se in quella Luna succedeua di loro altro motiuo, facendosi alli 22. di Giugno la somigliante cura à Castelletto Momo, curandosi tutti da vn solo medico, i quali dui luoghi furono poi in vn medesimo tempo liberati: nel cui tempo fu bandita Venetia con tutto il suo territorio per impestata: Scoprendosi poi à Voghera (terra nel passo di Genoua, e del Piemonte di vndeci mila anime in circa) la peste, in vn suo borgo chiamato di San Pietro, oue morì la madre, e

Paruzaro, e Castel Momo liberati dal Tribunale della Sanità, per cagione della peste.

Venetia bādita dallo stato per la peste.

Voghera, e Torre di Menapace impestate, e loro prouigioni.

là figliuola, con altri (di segni pestiferi) in quattro giorni, e poco dopò nacque il simile nella Villa della Torre di Menapace, nella quale morirono alquanti altri, doue à richiesta di quei di Voghera, che hebbero all'officio della Sanità ricorso, mandòßi il Cancelliero Souico del detto officio ad informarsi, & à prouederci, quale sequestrando i sospetti, & facendo serrare le loro case, & eßi andare alle capanne, prouidde sufficientissimamente al male, e l'istesso facendo nella Torre di Menapace, chiuse alquante hostarie, dalle quali per lo alloggiare di diuersi viandanti si suspicaua, che fosse uenuto il male, e ciò fatto, ritornoßi à Milano, nè partitosi di molto, fu di nouo alli 23. di Giugno auuisato l'officio, che la peste era ritornata à molestare Voghera nel medesimo borgo con morte di cinque persone con segni pestiferi, & il somigliante nella Torre di Menapace, oue erano mancati del medesimo male quattro altri, Instando che se gli mandasse un Commissario à prouedergli, che subito se gli inuiò, che scriuendo all'officio riferi tutto il di sopra; Il che dal Presidente, e Conseruatori uditosi, ci fu incontinente espedito l'Auditore Corte, che indi arriuato, e preso prima il Rollo di tutte le genti del borgo, prouidde alla liberatione di certi sequestrati, per essere finita la loro Quarantena, nè mortoci alcuno, sendo al numero di cento trentatre, diede anco prouisione à gli altri sospetti in numero di dodici, perche facessero la loro Quarantena. à gli vltimi, che erano ventitre, & poueri, che non haueuano terreni, nè cosa alcuna del suo per lauorare, ordinò, che per quaranta altri giorni stessero rinchiusi in casa, per vedere ciò che di loro succedeua, per potergli poi liberare affatto, e lasciarli andare à guadagnare il viuere; dando à gli altri tutti che stauano, quali per sanare, & quali in case sospette, prouedimento tale, che ciascuno si rese sicuro. e facendosi abbrusciare le robbe di quattro, che erano morti di peste nel borgo, che non si poteuano purgare, e mandando gli altri alle capanne, andò à visitare la Torre di Menapace, in cui erano mancati sino à quel giorno trentauno di infettione, sendone cento nouantauno sani, & sei ammalati, ch'incontinente si mandarono à far la quarantena alle capanne, acciò che con essa potessero conseguire la libertà.

Voghera, & Torre di Menapace, di nuouo molestate dalla peste.

Auditore de l'officio della sanità à Voghera, & alla Torre di Menapace, & suoi prouedimēti.

E t mentre che questo Auditore era à Voghera à far quanto si è raccontato, venne noua all'officio, che à Fortunago (Castello de i Marchesi Malaspina) erano morti quattordici persone di peste, causata dall'andata colà d'vno di quei della Torre di Menapace à battere della biada, per cui transferendosi al detto luogo, & visitandolo, vi fece l'opportune prouisioni, e così à Lauigio luogo di Montagna, vicino à Fortunago,

Fortunago Castello impestato, & in che modo.

che

che era molto infetto, & rimediati che furono questi dui luoghi, si estese a riuedere Chiestezzo, e Rauetta, che furono ritrouati sani, e dopò à Borgoratto, & à Zambedo, doue ritrouò essere morti doi di sospetto, & doue anco diede il suo necessario rimedio, e quanto per loro salute si conueniua. Castelli diuersi uisitati dall'Auditore dell'officio, della Sanità.

ET in tanto che l'auditore faceua ritorno à Milano, fu auertito l'officio, che in Marignano, terra à dieci miglia uicina à Milano, e diuisa in quattro parti, nel borgo di là dal Lambro fiume, di anime settecento, nel borgo della Fornace di persone cento cinquanta. Nella terra de seicento, & nel borgo di Milano di cento settantaquattro, erano morti, e ne moriuano molti di peste. Per il che ui fu tosto mandato un Commissario con il Catellano dell'officio Visitatore de' morti ad intendere & vedere i lei progressi, che con il Fisico della Terra trouarono essere morti da quattordici, de qualli alcuni furono visitati da medici: e perche pareua che il male non mostrasse anco segno di contagione, e riferito nella congregatione dell'officio, e dettosi non essere di sospetto, si stette sino alli 27. di Giuglio; ne quali si disse al fine, che in Marignano ne moriuano molti de segni pestiferi; Per il che di nuouo si ci rimandò il sudetto Comissario con il Cattellano, che con i deputati visitando gli infermi, trouarono, che gli nasceuano nella persona, alcune uißighete picciole, che crepando mandauano fuori acqua gialla, come se fossero state fuoco volatico, vedendosi il simile ne' morti dissotterrati. Per la qual cosa con un medico di Lodi, iui per questo effetto mandato, si conchiuse il male non essere pestilentiale, se bene questi ammalati erano stati per piu sicurezza della terra sequestrati in casa; & vdendosi dal Commissario, che il medico solito à stare nella terra si era allontanato da lei, & hauere detto a' mercanti, che non pigliassero danari da alcuno del luogo, delle robbe vendute, che prima non fossero lauati nell'aceto, atteso che per i morti dubbitaua che non vi fusse contagione, oltre la relatione d'un Prete, che confessando uno, fu pregato à dire à deputati, che mandassero per medici à Milano, atteso che dubbitaua d'hauere la peste; La onde per sapere la uerità, fece il commissario con gran pene citare detto medico, che comparse, & essaminato rispose prima circa alla sua assenza, allegando essere causata dal male, che egli si sentiua, che per curarsi, erasi ritirato à Castello di Setara, oue gli era stato parlato della morte de molti di Marignano, che furono altre volte da lui medicati, de quali nel borgo di milano era morta una donna, che hauea mandato fuori sotto il braccio un Carboncello nel mezo nero, man-

Marignano impestato, e sua descrittione.

Commissario, e Catelano mandato all'officio della Sanità à Marignano.

Relatione del medico di Marignano sopra la peste del loco.

cando quattro altri in un'altra casa, pur con segni morelli, addimandati da medici Exanthemata, & in vn'altra hosteria tre altri, in uno de quali, che haueua seruito infermi, si era iscoperto in una coscia vn tumore negro, Per ilche disse hauerne auuertito gli huomini à stare sopra di se, sì per la qualità de' tempi humidi con venti Australi, che rendeuano difficile il cognoscere del male, come per causa del successo di Mantoa, essortandoli alle guardie, poi che per quei tumori, che dauano fuori, non si poteua giudicare il male, se non pestifero, se ben l'Aere non era infetto, e tanto piu per hauere hauuto nell'Hostarie principio, allegando, che quando si bandì Mantoa erano alloggiati due Mantoani in Marignano, per cui d'Anguinaglie nelle coscie, e d'altri pestilenti tumori, ne erano morti poco dopò molti altri: questa relatione diede nel suo esamine il medico di Marignano, quale non vedendo farsi da Deputati quella prouigione, che si douea, e giudicando essere proceduto il male da vna Camicia portata dal famiglio dell'Hoste in casa di coloro, che erano morti; & auuenga che se ne ammalassero de gli altri, con segni de tumori, che non erano giudicati sospetti; sollecitaua nondimeno detto medico di Marignano il Commissario dell'officio à mandare à Milano per un'altro medico, perciochе egli volea allontanarsi sotto colore della sua indispositione, referendo il Commissario esserne morti dal primo del Giuglio sino alli 29. in poco tempo vinti uno, & alli 30. mancati tre altri di euidenti segni pestiferi, per li quali giudicaua il Commissario, che si douessero fare le Capanne, e mandaruisi tutti gli infermi, dicendo che il male era causato da un Carocciero Mantoano da quella Città partito, della cui venuta sendone l'Hoste auuisato di non alloggiarlo, & egli non ostante ciò alloggiandolo, fu cagione di detta Infettione, e per vn'Iod ch'in essa Hosteria seruiua à gli infermi, seminato il male dentro d'un'altra; là onde hauutasi tale relatione, fu risoluto dall'officio, che si andasse à far serrar questa terra, per essere per la vicinanza in non poco pericolo l'altre ville intorno di non infettarsi, & cosi vi andarono il Presidente Montio, e Guido Visconte vno de Conseruatori all'ultimo di Luglio cō un Medico, che subito arriuati, fecero serrar la terra di Marignano separatamente dal borgo di Milano, & in vn medesimo instante il sudetto Borgo dalla terra, con bādi à pena della forca, perche l'vno non ammorbasse l'altro, facendo rompere i Ponti sopra il fiume Lambro, s'ordinò che niuno ci passasse, nè con Barche, nè à sguazzo, nè in altro modo, e si facesse la descrittione de tutte l'anime della terra, per sapere il numero intero sì de ricchi, come de poueri, e di tutte le vettouaglie che ci erano, e che con guar-

Exanthemata, che cosa sia.

Origine della peste di Marignano onde si causasse.

Presidente Montio, e Guido Visconte ā Marignano, e loro effetti, & prouedimenti.

dia

dia di cinquanta sei huomini si fabricassero cinquanta capanne, ne quali alli 3. di Agosto si ci mandarono gli ammalati sospetti à fare la sua Quarantena, con le prouigioni del viuere, e con i medicamenti necessarij. l'istesso facendosi ne' sani rimasti nella terra. S'impose al Commissario ch'ogni dui, ò tre giorni facesse fare la risegna di tutti, per sapere quei, che mancauano, lasciandosi gli altri dui borghi liberi, per non essere di ciò cosa alcuna, e commandandosi alle ville à continuare con le parti sane il commercio, che di già si voleua rifiutare, e che haurebbe causato gran disturbo, lasciando detti Signori al Commissario con vn Catelano, e Monatti l'ordine di quanto egli hauea da fare, e che auuisasse d'ogni successo, si come egli poi deligentißimamente fece, se ne ritornarono à Milano, non morendo dalli 10. d'Agosto sino alli 11. de Settembre in tutti i Borghi, se non uinti persone, che erano senza sospetto, e dalli 11. in quà tra alcuni morti non se ne trouarono se non tre continconi, e tumori, e con tutto ciò (passata la Quarantena) il Commißario scrisse all'officio, che si poteua liberare la terra, nè essere piu in luogo alcuno morti, nè segni pestiferi, ma tutti ritrouarsi sani, sollicitando parimente vno de deputati di Marignano questa liberatione; Perilche l'officio ci mandò vn Medico à uisitare la terra, & i sudetti borghi, & à far purgare le case, e le robbe con il fuoco, che da lui fu fatto, e ritornando, riferì il tutto al Tribunale ritrouarsi la terra in stato tale, che con il borgo poteua essere liberata.

Ordini lasciati da far al Commissario di Marignano.

ET mentre che si trattaua questo, e nel tempo che si erano prohibiti i Mercati, e le Fere, fu significato all'officio, che à Monza continuaua il male, Terra mercantesca, e popolosa de diciotto mila anime, per il cui riporto, vennero i suo deputati all'officio negando esserci male, e che ci morissero Donne, pregando à leuare la prohibitione de' mercati per il solo rispetto della detta terra, perciochе senza di loro non poteua sostenersi, & à mandarci medici, à fine che dessero d'ogni cosa parte al Tribunale. e tra tanto che sopra di questo si uoleua prouedere, fu confirmato eßere accascati in eßa terra alcuni casi pestiferi, per i quali fu dall'officio risoluto di mandarui il suo medico, à ciò che d'ogni cosa si informaße, e prouedeße a' bisogni, quale condottosi, e fattasi per lui ogni diligenza, scriße non eßerci male contagioso, però per piu sicurezza hauere sequestrato alcune case, nè molto si stette, ch'al fine si iscoperse il male eßere pestilentiale, causato da una Donna, che da Mantoa haueа portato à Monza certi Coralli e robbe, & eßere morta con molte altre persone nell'isteßa casa; per la quale cosa se gli rimandò di nouo il Medico

Monza impestata.

Origine della peste di Monza.

Medico con l'Auditore del Tribunale, che arriuatici, trouarono il tutto eßer uero, onde facendo serrare in mezo il borgo di S. Biagio, & fabricare delle capanne, mandarono in eße tutti gli infetti, che erano da ottanta, con buone guardie, e poscia fecero purgare tutte le robbe, stando il resto della terra sanisſimo; ma non si stette molto in questo, che si iscuoperse in altri il male, e serraronsi nella terra quattro case, morendone molti, e sotterrandosene nascostamente molti altri, per i quali non si poteua sapere la uerità del fatto come paßaße. onde con ogni autorità, è diligenza poßibile, si trouò eßere impestata, e cosi fu bandita, contaminandosi tutto il borgo di S. Biagio, e nella terra cinquantasei case, morendone fino alli 19. di Luglio da cento cinquanta, Per ilche si fece fare la descrittione de ricchi, e de poueri, e delle vettouaglie, ordinandosi intorno al uiuere, e cura de gli infermi molte prouigioni salutifere, e buone.

Prouigioni dell'officio della Sanità sopra il male di Mōza.

DOPÒ i succeßi di Marignano, e di Monza, e de gli altri luoghi, che si sono raccontati, e nel ritorno del Presidente Montio, s'incorse in un'altra innouattione, nata alli 3 di Agosto nelle Caßine di Comino, lontane tre miglia da Milano, fatte de Massari, e de operarij, de quali da medici dell'officio visitati, ne furono trouati dui morti impestati, mancandone fino alli 28 di Settembre trentanoue, & altri sedici furono prima mandati à San Gregorio, sendo il luogo di ottantanoue anime, non hauendosi mai potuto sapere la uera origine del male, se non attribuirlo al cattiuo uiuere, all'acque poco buone, & al troppo mangiare de' frutti.

Caßine di Cōmino, infette di peste.

ET da queste Caßine poscia si diffuse il male nel Borgo de gli Ortolani, fuori di porta Comasca separato dalla Città, & d'numero di sei mila persone, da cui vsciuano ogni giorno molte persone ad essercitare diuerse arti di Milano, oltre i Giardini d'Herbaggi, che per publica commodità, & uso, si ci faceuano, oue ogni dì ne moriuano alcuni che erano giudicati sospetti di peste. E per quante prouigioni fussero fatte fare dal Presidente Montio, e Senatore Camillo Castiglione Luogotenente, e con mandare gli infermi tutti à San Gregorio, mai si possette isradicare, & che non ne mancassero tanto nel borgo, come in San Gregorio da dugento settantasei, senza gli altri morti, che non erano giudicati sospetti, Per il che continuando questo male, saltò fin dentro la Città di Milano, & prima nel borgo di S. Simpliciciano, come a lui piu uicino, per la pratica de gli Ortolani con quei di dentro, oue comminciò con poco, e poi finì con molto, dilatandosi il male nel Borgo di Santa Anna, uerso S. Marco,

Borgo de gli Ortolani ammorbato.

Città di Milano Impestata, & per qual uia.

nelle

nelle Parocchie de Santi Carpoforo, Marcellino, Tomaso, e Protasio, ne Carmini, nell'Incoronata, e sino al luogo detto il Corduso, e da questa parte nel borgo di Porta Romana, & al Laghetto, luogo oue fa capo la maggior parte delle barche, che dal Ticino à Milano portano Vini, legne, carboni, & altre robbe, & vettouaglie necessarie, per il sostentamento della Città, e da lui in altri luoghi di detta Porta, oue furono chiuse molte case di cinquanta, di settanta, e di cento anime l'una, morendone sino alli 17. di Settembre da ottocento, oltre quei che furono mandati à San Gregorio à curarsi, & imposto a' Commessarij, che di notte si portassero à sotterrare i morti à S. Gregorio, nel luogo aßignato per questo effetto, & cosi in altri per il medesimo ordinati, e quei che rimaneuano viui, & imputati di male sospettoso, à purgarsi à San Gregorio, & alcuni altri à stare per vintidui giorni serrati in casa, secondo gli ordini dello Stato per purgare la sospettione, ne' quali poi se altro non succedeua, erano liberati, prouedendo in questo di Monatti, (che altrimente sono detti purgatori, e sotterratori de morti) brutti, è netti, e cosi di Monatte per le Donne, de Medici, de Barbieri, e di medicamenti bisogneuoli, e l'istesso per la città, & ancora de dodici gentilhuomini, che hauessero cura del luogo di San Gregorio, per fargli somministrare ogni suo bisogno, & ogni conueneuole elemosina, & perche il numero de gli infermi, & de morti tuttauia andaua crescendo, ordinòßi che si facessero dugento capanne per porta, per non lasciare moltiplicare in S. Gregorio la gente infetta, ma starci solo quella, di cui era capace il luogo, e la souerchia fusse mandata da ogni porta alle sue capanne, à curarsi, & à fare la sua Quarantena, deputandosegli le sue guardie de soldati stipendiati dalla Communità di Milano, à ciò non si fuggissero, nè si hauessero à mescolare con i sani, & aummentandosi il male, era necessario di piu soccorsi, e di piu aiuti: fu dall'Eccellentißimo Gouernatore ordinato, che niuno gentil'huomo si potesse partire da Milano senza licenza dell'officio, e non potesse star fuori, se non quindici giorni, ma poi douesse ritornare à fare la sua parte de i carighi à beneficio della loro patria, mettendosi sei gentilhuomini alla cura del borgo de gli Ortolani, e dui altri per ciascuna Porta della Città, con ordine di referire all'officio tutti gli ammalati di sospetto, e parimente i morti, che di giorno in giorno mancauano, facendogli da medici, e da barbieri visitare, per sapere il numero de gli infetti, & i segni che mandauano fuori, & che ogni padre di famiglia manifestasse a' Deputati, ò à gli Antiani delle Parocchie i suoi infermi, e morti, & vltimamente fecesi un Commissario con molte

Prouedimenti diuersi fatti in Milano per causa de la peste, & quali fussero.

Gentilhuomini deputati à S. Gregorio.

Capanne ordinate da farsi per tutte le porte per curare gli impestati.

Ordine, che niuno gentil'huomo, potesse andare fuora della Città, perche si attendesse al lei beneficio, & loro deputatione alle porte.

molte Carrette, e con monatti, per condurre gli impestati alle capanne, & à San Gregorio, & i morti alle sue destinate sepolture, e le loro robbe à purgare, usandosi in ogni parte grandißima diligenza da' gentil'huomini deputati, che con ogni sorte d'humanità, e patienza han tolerato per seruire al publico ogni fatica, e disagio.

Seregno terra uicina à Milano impestata.

ET *esseguendosi il di sopra per la città; à Seregno, terra lungi da Milano dieci miglia, numerosa di cinque milia anime, e molto ricca di Arti, si iscoperse la peste, di che in due, & in tre giorni ne morirno molti con segni de Carboncelli, di Buboni, d'Anguinaglie, e d'altri pestiferi segni, che per non esser i lor Habitatori serrati, se ben ogni dì ne mancauano assai, la taceuano. hauendo hauuto principio da un Moretto garzatore di Lana, che andò nel Borgo de gli Ortolani, e da quello à questa terra, oue l'haueua insieme con il suo contorno seminata, ch'al fine conuenne per forza à Deputati del luogo iscoprirsi, e serrare molte case di famiglia in essa, nelle quali erano mancati molti di questo male, & à prouedere di ordine dell'officio di Capanne, per curare con i suoi debiti medicamenti gli ammalati, e si come fu fatto ne gli altri luoghi, ma non diede quì fine il male, Imperoche si diffuse in molti altri luoghi del Ducato di Milano, e con i medesimi accidenti, & in Milano proprio si distese à Porta Vercellina, à Porta Ticinese, à Porta Tosa, oue fece di graui progreßi, à Porta Orientale, & à Porta Nuoua, à tale che per liberarla da tanta inclemenza, & infettione, e come de i Sommarij de i Bandi, Editti, e delle Gride fatte piu largamente quì sotto si potrà vedere, non ui bisognò manco cura, e sollicitudine di quella, che si ci vsò, publicandosi per vltimo, e certißimo rimedio la vniuersale, e generale quarantena, che fu con ogni obbedienza dal popolo fatta. Questa narratione non si è fatta sin quì per altro, che per descriuere l'origine, e nascimento di tanto male in questo stato, e come per sette mesi sino al principio d'Agosto fusse difesa questa città da tale pestilenza, che ingrassandosi in Venetia, à Mantoa, e nel Mantoano con tanto accrescimento per tanti mesi che si possono chiamare anni, si dilatò, e come transcorresse in questa Città, la quale per molti anni ne era stata aliena, & anco per fare memoria di tutti gli ordini in questo anno 1576. secondo i tempi suoi fatti, à perpetua vtilità di questa inclita città, e d'ogn'altra, à cui tale disgratia accadesse (che Iddio nol permetta) à ciò per il lei beneficio, e salute di loro ad ogni suo piacere, e conseruamento valere.*

Rimedij fatti à Seregno per sua liberatione.

Peste diffusa per Milano & in quale parti.

Quarantena publicata generale, per beneficio di Milano.

Causa, per la quale si sia fatta la narratione, che si è fatta della peste.

TRAN-


TRANSCORRENDO *la malignità della peste per i tanti luoghi, che si sono narrati, e venendone la fama con la certezza à Milano, Il Senator Gieronimo Montio Presidente in questo Anno M D L X X V I. dell'officio della Sanità, con i Conseruatori di essa, comminciando à queste nuoue ad alzare la fronte, & à pensare di prouedere la Città, di tutte quelle cose, che erano alla publica salute, e sua conseruatione giudicate utili, e bisogneuoli per ischiuare ogni pericolo, e rendere nella Città il tutto saluteuole, sano, e purgato, fecero publicare alli 13. di Marzo. 1576. il sossequente bando, per il quale ordinossi la nettezza di Milano, si bandirono tutte le genti innutili, e dannose, come scrocchi, & altri, si co me in questo sottoscritto bando si contiene.*

M. D. L X X V I. Adi. X I I I. di Marzo.


VOLENDO *gli Illustri, e Molto Magnifici Sig. Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, rimouere quanto sia poßibile le cause, per le quali si possano indurre sporchezze, e cattiui odori, dalli quali spesso poi ne seguono maggiori mali, & anco contagiosi, e per conseruatione del la sanità di questa Città, sì per consiglio de' Signori Medici, come per osseruanza de i ben considerati Statuti, & ordini di essa Città, e fattane relatione del tutto nell'Eccellentißimo Senato, e considerandosi anco ad altre simili cride già per adietro fatte.*

Primo bando sopra la nettezza di Milano, & contra serocchi, e furfanti, & simili genti.

PER *tenore della presente crida si commanda à qualunche persona, di qual stato, grado, e conditione si uogli, ch'habbia immondezze, ò cose marcie, o puzzolenti in qual si uogli luogo di questa città, e de suoi borghi, che nel termine di quindeci giorni proßimi, dopò la publicatione di questa, debba far portar fuori della seconda fossa della città, distan te dalle uie maestre per sessanta piedi, si come dispongono gli ordini, & in modo che non rendano puzza, ò mal odore a' viandanti, e che in l'auuenire non tengano piu simili sporchezze, nè fosse piene di feccie di necessarij in alcuno luogo publico, ò priuato della Città, e borghi, non ostan te qualunque tolleranza di quà per adietro vsata.*

E così alli Posteri de graßi, à Formaggiari per le Casiere, à Pellicciari, Tintori, Pescatori, & Venditori di qualunche cose marcie, re-

mota

mota ogni causa, che eglino potessero addurre, habbiano fatto portare in detto termine, tali cose fetide, e puzzolenti, & anco le sporchezze delle dette fosse de' necessarij fuori della seconda fossa, come di sopra si è detto, distante dalle vie publiche per sessanta piedi, à ciò non portino mal odore a' passaggieri, nè a' vicini, ad effetto che non habbino causa di dolersi, sotto pena di quattro scuti, d'essere applicati per la metà all'accusatore, e per l'altra metà al Fisco Regio, à beneficio di questo officio.

E commandasi ancora, che niuno ardisca sotto pena d'un scuto per uolta, gittare dalle fenestre, ò porte alcuna quantità d'acqua puzzolente, nè orine, nè altre immondezze nelle strade publiche.

E commandasi à ciascuno, ch'hauerà animale alcuno da se morto, come sono Caualli, Muli, Asini, Boui, ò altri animali in questa città, e borghi, che subbito gli habbino à notificare à Battista, e Maßimiliano fratelli de' Ciocchini habitanti in Porta Vercellina, & à questa impresa deputati, ouero a' suoi Agenti, acciò siano condotti à gli luoghi aßignati e ch'alcuno di qual si uogli conditione non si intrometti à scorticare, nè à fare scorticare detti animali, sotto la pena di dieci fiorini di applicarsi ad eßi Ciocchini per la metà, e per l'altra all'accusatore, essendo ragioneuole, che hauendo eglino il carigo di condur fuori della città simili animali, sentano il commodo di dette scorticature, e chi notificarà uno de' detti animali, che sia in casa, hauerà una parpagliola da eßi Ciocchini secondo il solito.

CHE niuno ardisca gettare in luogo alcuno publico, nè priuato di questa città, Cani, ò Gatti morti, ma gli facciano portare fuori della seconda fossa, si come si è detto di sopra, ò uero à casa de detti Ciocchini, ò sotterrargli in modo, che non poßino rendere cattiuo odore, sotto la pena di mezo scuto à chi contrauenerà, da applicarsi come di sopra.

E perche si ueggono seguire molti disordini per colpa de' Nauacciari de' Necessarij, e de Cisterne, che uanno per la città con le nauazze, & utensilij rotti, spandendo l'Immondezze à posta per le strade, & entrando anco nella città fuori del tempo limitato per gli ordini, & essendo ritruouati per iscusarsi loro isteßi, attribuiscono il tutto a' suoi famegli, & operarij, non tenendo etiandio gli ordegni, e Nauazze alla misura, che dispongono gli ordini di questo officio. Perilche si comanda ad eßi Nauacciari, e Cisternieri, c'habbino ad osseruar i detti ordini, e cride altre uolte publicate, e che tengano detti ordegni alla misura contenuta ne gl'ordini, e non siano rotti, e non entrino in questa città, che non sia passata la prima hora di notte, conducendo come di sopra l'Immondezze fuor della seconda

fossa,

fossa, sotto la pena per le predette cause, che si contiene in eßi ordini, e cride, & essendo ritruouati, siano per ciascuno denontiati à questo officio in mano del nostro Segretario. Commandando à tutti nostri officiali, che siano diligenti in tenere la Città netta, aciò che per i mali odori non segua alcuno disordine, che possa causare danno al publico.

ET che non sia alcuno, ch'ardisca di ferire, battere, nè molestare i sudetti, nè i loro Carri, nè bestie, che non possano passare liberamente per tutte le strade, per fare le necessarie purgationi, sotto la pena de dui tratti di corda, ouero di dieci scuti da applicarsi alla Regia, e Ducale Camera per la metà, à beneficio di questo officio, e per l'altra metà al proprio accusatore, & perche questi disordini succedono di notte, e con difficoltà si possono hauere testimonij. Dichiarano eßi Signori, che si darà piena fede alli suddetti Nauacciari, & operarij con il loro giuramento, e non truouandosi perciò i malfattori, siano tenuti i patroni delle case, dalle quali seguirà il disordine per i famegli, ò altre persone in esse habitanti, per la pena pecuniaria, in caso che non consegnino il malfattore, quali pene siano tutte arbitrarie à detti Signori Illustri.

E perche s'intende ch'in questa Città sono molti Scrocchi, Mendichi, e persone uagabonde, che potrebbono causare gran disordine, e pericolo, e che uanno per la Città sotto diuersi pretesti d'essere infermi, non curandosi d'andare à gli Spedali. Però se gli commanda sotto pena di dui tratti di corda, ouero d'essere frustati all'arbitrio, come di sopra, considerata la qualità de casi, e persone, ch'in termine di sei giorni proßimi, dopò la publicatione s'habbino à partire di questa Città, nè alcuno ardisca d'alloggiarli sotto qual si uogli colore, senza speciale licenza di detti Illustri Signori, alla pena arbitraria, e come di sopra; commandando a' Facchini, Montanari, Cimere, & altre simili persone, ch'alloggiano in una sola Camera, e tengono diuersi loro drappi di lana onti, e non purgati, di donde nasce, e riesce un peßimo odore, che potrebbe causare un gran male, che non ardiscano nell'auuenire d'alloggiar piu di quattro persone per camera, e due persone sole per letto, e tengano dette camere ben purgate e nette, sotto la pena à ciascuno contrafaciente di scuti quattro all'arbitrio da applicarsi come di sopra, e nell'istessa pena incorrerãno ancora i locatori di esse Camere, non prohibendo, nè prouedendo à tali inconuenienti, ouero nol denontiando subito à questo officio nelle mani come di sopra, e mandaransi spesse uolte detti nostri officiali, per truouare i contrafacienti, per potergli dare il debito castigo, e per fare le debite inuentioni à gli inobedienti, in tutti i sopradetti casi. nè uogliano manca-

re dell'officio loro, per prouedere à tanti inconuenienti.

COMMANDASI ancora à tutti Ciarlattani, e simili persone, che non ardiscano di uendere medicamenti, ouero Ontioni, che potessero apportare danno al publico, senza speciale licenza in scritto, e con il parere de Signori Medici del detto officio, e contrauenendo, se gli farà fare subito l'essecutione, e chi in alcuna delle predette cose transgredirà, rigidamente, non ammettendosegli escusatione alcuna, sarà punito.

Montius Præses.

Eques Hieronimus Souicus.

Bolognesi p guardarsi da la peste di Venetia, e di Mantoa, fanno publicare diuersi ordini.



AL L' Intendere delqual Bando, i Signori Quaranta di Bologna, (se ben per l'assenza de luoghi siano le prouigioni differenti, e si ricerchino altre, e diuerse qualità per la differenza delle qualità, e stati) certificati del male di Venetia, e di Mantoa, (come à loro piu uicina) per diuerse altre uie, fecero per guardarsi ancora eßi publicare alli 17. di Marzo il sequente Bando.

BANDO SOPRA LA PESTE, PUBLIcato in Bologna, Alli XVII. di Marzo. M. D. L X X V I.



INTENDENDOSI essersi iscuoperta la Peste in diuersi luoghi, e però uolendo l'Illustrißimo, e Reuerendißimo Monsignor Gouernatore, e gli Illustriß. Signori del Reggimento fare quelle prouigioni, ch'in simili casi si sogliono per conseruare la Città, & suo Popolo, e Contado (mediante la gratia del Signore Iddio,) illesi, & sani di ogni contagione.

PER il presente Bando, di uolontà e consentimento delli Mag. & Eccelsi Sig. Antiani, Consoli, e Confaloniero di giustitia, e delli Sig. Quaranta del Reggimento di Bologna, si bandiscono tutti i luoghi sospetti di Peste; notificando, e commandando espressamente, che nessuna persona, che uenghi da detti luoghi à piedi, à cauallo, in barca, in Cocchio, ò Carrozza non ardisca, nè presuma per niun modo uenire à Bologna, nè sopra il Contado, durante la detta infettione sotto pena della uita.

CHE

CHE i Forestieri, che veneranno da' luoghi non sospetti, & haueranno fede di sanità in buona forma, nelle quali fedi siano chiaramente specificati i Nomi, i Cognomi, & patrie di ciascuno, non bastando il dire tanti compagni, siano rimeßi per entrare nella città alle tre infrascritte Porte, cioè à Stra maggiore, à S. Felice, & à Gallera.

CHE i Forestieri, che non haueranno le fedi come di sopra, ancora che venghino da luoghi non sospetti, non siano lasciati entrare, ma sgombrino sotto pena della vita il contado.

LE quali fedi di sanità non saranno ammesse, se non gli sarà il sigillo, ouero ricognitione delli guardiani posti alli paßi della Crocetta, Malalbergo, Molinella, Castel franco, Minerbio, Scala verso il poggio, ò altri paßi del Contado uerso i confini di questo territorio. Auuertendosi, che chi de predetti Forestieri, che uenerà da luoghi non sospetti, entrarà in questo territorio per uie transuersali, e per altre, che per le Strade, e paßi ordinarij, sarà sualigiato impunè.

CHE persona alcuna, di che Stato, grado, e preminenza esser si uoglia, Religiosa, ò Secolare, Forestiera, ò Terriera, ancora che di poco prima fusse partita di Bologna, & andata alla propria villa, nè con fede di sanità, nè senza, possa entrare nella città per altre porte, che di Strà Maggiore, di Galiera, ò di San Felice, sotto pena alli nobili d'essere banditi per venticinque anni, e di Scuti cinquecento, & à gli altri della Galera, e facendo insulto, ò uiolenza à i sudetti guardiani delle Porte, perche non lascino entrare i sopradetti sotto pena della vita.

CHE si permette alli Contadini, & habitanti del nostro contado, quali però siano conosciuti dalli detti Guardiani, di entrare per quelle porte, che gli sarà piu commodo, commandando all'isteßi guardiani, che non lascino entrare i sudetti, se non ne i modi detti di sopra, sotto le medesime pene.

CHE i Capitani dell'altre porte, ouero soprastanti & officiali di esse, rimettino i predetti Forestieri con fede legitime alle sudette porte di Strà maggiore, S. Felice, ò Galera.

CHE per la porta del Nauilio non entrino, se non le mercantie, e le persone uenute da Ferrara in barca con le sue fedi legitime, e riconosciute dal Guardiano per la Sanità à Malalbergo, sotto pena della Galera à i patroni, quando accettassero sù le loro Barche, ò Nauilij, persone, che non hauessero leuate di Ferrara con le sue fedi di Sanità.

CHE non si lascino entrare furfanti, vagabondi, soldati sbanditi, zingari, canta in banchi, ò Ciarlatani, con fede di Sanità, nè senza, an-

zi intimarli, che sotto pena della Galea, sgombrino tra dui dì da questo contado.

CHE i mercati dietro i confini, siano, & s'intendano prohibiti di farsi in modo alcuno.

CHE gli Hosti vicini alla città à tre miglia, serrino del tutto le loro hosterie, e non diano da mangiare, nè da bere, nè alloggiamento à Forastieri, a Terrieri, nè à Contadini, sotto pena della vita.

CHE gli hosti piu lontani delle tre miglia, non diano alloggiamento, se non per una notte, e da mangiare piu che per un pasto a'Forestieri, che habbino le fedi di Sanità de luoghi non sospetti, sopra le quali sia però la recognitione de i Guardiani de i nostri paßi uerso i confini, ò uero le fedi della Sanità di Bologna, alla pena di tre tratti di corda, ò della Galea.

CHE le Castellanze, & i Communi, & Ville de' Confini del Bolognese, non lascino entrare forestieri per uie transuersali dentro questo Contado, ma che gli rimettano a' Guardiani de' paßi ordinarij, e debbano obedire detti Guardiani in dar gli huomini, & ogn'altra cosa che gli ricercassero da parte nostra, ò del Signore Confaloniero di giustitia, & officiali della sanità.

CHE i Frati fuori della città non alloggino, nè diano da mangiare à Forestieri, nè à Bolognesi Secolari ò Regolari, che uenissero fuori di questo Contado, quali non hauessero fede di Sanità delle terre di doue uenissero, & approbate da' predetti Signori, ò signate con il loro sigillo, sotto pena di essergli chiusi i Monasterij, & d'essere scacciati da questo Territorio.

E perche le prouisioni ordinate per il sano uiuere, e sua conseruatione, e sicuro commercio non si abusino in specie per causa delli illeciti guadagni, si commanda sotto pena de tre tratti di corda, & altre corporali, e pecuniarie ad arbitrio di sua S. Reuerendiß. à tutti guardiani delle porte, de pasßi, ufficiali di Bollette, Hosti, ò altri, che per la consignatione, ò recettione di dette licenze, e bollette, non debbano dimandare, nè anco da quei, che glie lo uolessero dare, riceuere pagamento alcuno.

SI commanda à tutti detti uagabondi, & ad altri suiati, e mendicanti, che al presente si truouano nella Città, che fra tempo, e termine di tre giorni proßimi, debbano partirsi & essersi partiti di questa Città, e suo Contado, sotto pena alli Maschi di tre tratti di corda, & alle donne, e putti d'essere staffilati.

SI

Si commanda ancora à tutti gli Hosti, e Tauernieri, & altri, che alloggiano forestieri, così nella Città, come nel Contado, che non debbano accettare alcuno Forastiero, che uenga di viaggio fuori del Contado di Bologna, se non haueranno le fede di Sanità, ò licenza delli sopradetti Signori, sotto pena di cinquanta scuti d'oro per ciascuno, e ciascuna uolta, e quello che si dice delle persone, molto piu s'intende delle robbe, e mercantie.

Et per ouuiare à tutte le cose, che possano causare corrottione di aere, e mala contagione, si ordina, e commanda ad ogni, e qualunque persona, à tenere monde, & nette le strade d'ogni sorte d'immondezza sotto pena di cinquanta scuti d'oro.

E sotto le pene in altri casi soprascritti pecuniarie, e corporali, etiam della uita ad arbitrio di sua S. Reuerendiss. quali pene pecuniarie, si haueranno da applicare per un quarto all'accusatore, & il resto all'officio della Sanità.

Octauius pro Gubernat.

Franciscus. M. Casalius Vex. Iust.



Modona per timore della peste publica molti ordini, per conseruatione sua, e del suo paese.

MODONA, come Bologna, & Ferrara piu uicina, vdendo il tenore de i Bandi di Milano, & de i Bolognesi, & auuisata per la via di Ferrara del male di Mantoa, & di Venetia, & della mortalità de loro genti, secondo la qualità sua, & del suo Territorio, non volendo essere meno in prouedersi dell'altre città inferiore, tosto ordinò, che si publicassero per lei, e per tutta la sua giurisdittione, & paesi, li sottoscritti ordini.



ORDINI FATTI DALLI SIGNORI deputati della Sanità di Modona per il sospetto della peste, e per la conseruatione della Sanità de' suoi Cittadini, e luoghi.

Massari delle arti sono quei, che altroue si dicono Consoli delle Arti



SI COMMANDA alli Massari dell'arti de i Pellacani, ouero Calligari, Pellicciari, Stringari, et Guantari, ch'in termine di dui giorni proßimi, debbano far intendere à tutti gli huomini delle lor arti, & à tutti quei, che comprano ò conciano pelli di bestie grosse, ò minute sotto pena di cinquãta scuti d'oro, d'applicarsi per un terzo alla Ducale Camera, e per un'altro terzo al Lazaretto, & per l'altro terzo all'Inuentore, ò accusatore, che non debbano comprare pelli di sorte alcuna, così nella Città, come di fuori, nè quelle mettere in concia, senza espressa licenza di eßi Signori, in che presteraßi fede ad un testimonio solo degno di fede, con il suo giuramento, e s'alcuno di detta arte allegasse giusta ignoranza, si procederà contra detti Massari, come negligenti alla detta pena.

PARIMENTE che i Massari predetti, quanto prima debbano eleggere un luogo fuori della Città, di sotto di essa da farui i moltizzi, & altri essercitij pertinenti alla concia delle pelli di qual si uogli sorte, e subito darne notitia à i Signori, nè debbano procedere più oltre nel lauorare, sinche non saranno d'accordo del luogo con eßi Signori.

CHE gli Hebrei non alloggino senza licenza de i Signori alcuno Hebreo forastiero indifferentemente, nè con fede, nè senza, e se gli commanda che diano i nomi de gli Hebrei, e delle case de tutti quei che al presente habitano nella Città, & che parimente gli debbano denonciare all'officio, quando partiranno.

CHE le Guardie delle porte non lascino entrare Hebrei, nè loro robbe con fede, nè senza fede, senza espressa licenza de i Signori Presidenti, acciò che possano maturamente considerare le loro fede, & ouuiare alle loro fraudi.

SI prohibiscono affatto tutti i pesci morti, Rane, & Anguille, e tutti

tutti pesci salati, che siano stati salati morti, ò che participino un poco del rancido, i Pesci marinati, i frutti in Herba, le Verze, & gli Agrumi freschi.

Si probibisce il lasciare entrare dentro la Città Furbi, Cingari, Ghitti, Furfanti, Herbolari, Cantainbanco, Commedianti, Meretrici, e simili sorti de genti strauaganti con fede, nè senza, e secondo il bando altre volte fatto, e sotto l'istesse pene.

Si ordina che si faccino le sbarre à i Ponti Alto, e Basso, alle Porte della Città, alla Fossa alta, à Marzaia, alla Bastia, à Buon porto, à San Martino, & à gli altri luoghi de' Confini.

Che si scriua à Ferrara, à Bologna, à Reggio, à Carpi, à Sussuolo, alla Mirandola, & à tutti gli altri luoghi circonuicini per hauere à dare il modo sopra del fare le fede, che s'habbiano da confrontare, per leuare i sospetti, e pericoli, ne' quali per le falsificationi di essi si potria incorrere di leggieri.

Che siano posti officiali pagati, oltre i non pagati alle porte, al passo della Fossa alta, al passo di Marzaia, alli ponti alto e basso, alla Bastia, à Buon porto, alli Confini di Solera, sù la riua di Secchia, à San Martino, alli confini della Mirandola, con patenti, & autorità dell'Illustre Signor Gouernatore di potere commandare à tutti i Contadini scritti, e non scritti, & anco alli essenti per guardare i passi, e scacciare coloro, che gli uolessero usare uiolenza nel loro officio, & che questi tali sappiano leggere, e scriuere, & habbino il suo fermo, e conosciuto sigillo, da sigillare le fede di quei che passeranno con le loro fede d'altri paesi non uietati, senza le quali fedi sigillate, non potrà passare alcuno con robba, ò mercantia, nè senza.

Che si faccia un'officiale caualcante, & un'altro assistente nella città per seruire a' bisogni, cosi dentro, come fuori.

Che si visitino spesse uolte le case de gli Hebrei, e faccian si tenere nette, & le case de i poueri di San Pietro, e della Pomposa, & d'altri luoghi della Città.

Che si serrino affatto tutti i passi di Secchia, e di Panara, & i Burchielli si affondino, ouero s'inchiodino, in modo, che non si possino adoperare, eccetto gli passi di Marzaia, Ponte alto, e Ponte basso, & Buon porto, Sant'Ambrogio, & Nauicello, a' quali tutti passi saranno le guardie, come di sopra.

Che gli officiali delle uille da Basso facciano le fedi à quei del Paese, contorno, & Ville à loro deputate per uenire solamente alla Città, e non al-

troue, nè ad altri, e parimente gli altrci offiali deputati alle guardie di fuori, lasciando però alli Guardiani delle Porte della Città l'incontro delle loro lettere, e sigilli, le quali fede non si faccino se non per nomi, e cognomi, & quei che uorranno uscire del paese, uenghino à pigliarle à Modona, nè diano fede ad alcuno per potersele fare à suo piacere, ma le faccino gli officiali proprij.

CHE si faccia publica grida, che non si alloggino persone forastiere nelle ville, e che se ne dia copia à tutti Massari, ordinando, che si debbano publicare, & affiggere alle loro Chiese, e commandasi ad eßi Massari, che diano nota de tutti i suoi Contadini, i quali sono da un Mese in quà fuori del Paese, commandando alle loro habitationi, che senza licenza de i Signori, non siano accettati, accioche si possano riconoscere i sospetti.

E si commanda à tutti i Massari delle uille sotto pena de lire dieci d'applicarsi come di sopra, che non lascino scorticare bestie morte d'infirmità, ma che subito le facciano sotterrare con la pelle, e tanto à basso, che i cani non possano scoprirle, e dissoterrarle. dandole in nota alli Signori in termine di tre giorni dopò la morte, e debbano sotto la detta pena commandare à gli huomini delle loro uille, che subito, che gli muorirà alcuna bestia, gli la debbano denonciare.

CHE le guardie pagate si mutino giornalmente, secondo che parerà alli Signori da una porta all'altra.

CHE le guardie delle Porte, ò altre, non possano fare l'officio per interposita persona, essendo in ciò eletta l'Industria loro.

CHE le guardie non pagate stiano tutto il dì alle porte, senza pur andare à diginare, nè possano mettere sostituti, & che il Sabbato si raddoppino le guardie per causa della moltitudine delle persone.

CHE tutti i Postieri paßino, eccetto quei che uengono di luoghi sospetti, e da questi tali che uengono da' luoghi sospetti, si debbano pigliare le lettere sole, e non altro, e purgarle prima col fuoco, come si conuiene, facendo subito ritornare à dietro il Postiero, ouero Corriero sospetto, senza lasciarlo scaualcare, ò interessare con i nostri, e mandando il spaccio innanti per uno de i Postiglioni de' nostri Postieri, sino alla prima posta, e cosi seguendo per seruigio de' Principi.

CHE non si debbano in modo alcuno far fede à persone, che non si ueggano in uolto, eccettuando quelle, che si fanno per transito de fuori, le quali si possono fare, mostrando però prima le fede hauute ne i luoghi di donde uengono, e si faccino à loro similmente per transito di fuori,

fuori, dalli officiali pagati alle porte, ò se gli diano gratis.

Che tutte le fede siano sottoscritte da una sola mano, da uno de' nostri Cancellieri à ciò deputati.

Che gli officiali deputati alle guardie de i paßi, debbano tenere le guardie buone, cioè huomini, e non putti, bene armati; auuisando di quei, che non uorranno obedire, tenendo le guardie così la notte, come il giorno.

Che si faccia Grida, che niuno ardisca di uenire senza fede stampata, uolendosi anco, che le fede contengano nome proprio, e cognome di tutti coloro, che uorranno entrare; notificando à ciascuno, che per altra maniera, nè il principale descritto per nome proprio, nè i compagni saranno ammeßi, prohibendo espressamente le falsificationi delle fede, e riseruando a' Signori il modo del castigo, e di punire à loro arbitrio i delinquenti.

Che si dia a' Massari de i Speciali la lista delle Speciarie data da i Medici per la conseruatione della Sanità, e preseruatione della Peste, perche veggano se ce ne sono nella città, e che quantità, con i nomi de i Speciali, che l'hanno, & riferiscano, per prouedere, che non escano fuori, anzi non essendocene à bastanza, se ne faccia fare prouigione.

Che si prouegga, di Medico, di Barbiere, & d'altri, per ogni bisogno.

Che per le uille da buon porto in quà, insieme con gli altri Contadini circonuicini, coloro che saranno conosciuti dalle Guardie delle Porte essere di dette uille, siano ammeßi senza fede, e se non saranno conosciuti, siano ritenuti sin tanto, che dal patrone siano riconosciuti, pur che si sappia che'l patrone habbia terra nelle dette uille.

Che i gentilhuomini, e cittadini, che stanno, e uanno à stare in uilla, si debbano dare in nota all'officio, & che l'officio ne debba dar nota alle porte, à fine che eßi cittadini, e gentil'huomini poßino entrare senza fede, credendo al suo detto solo, ma occorrendo loro mandare suoi seruidori, ò altri per suoi seruigi, che debbano eßi fargli le fede sottoscritte de loro propria mano, e con il suo sigillo, il paragone de' quali debbano lasciare alle porte, acciò che da' nostri officiali possano essere riconosciuti, eccettuando però i Mercanti, & intendendo che questo si faccia, mentre che non siano andati in detto tempo fuori del distretto di Modona, perche in quel caso gli saranno necessarie le fede autentiche de i luoghi, oue saranno stati.

Che si leuino tutte l'Hosterie, che sono fuori della citta, eccetto

due uerso Bologna, che sono l'Hosteria della Fossa alta, e quella del Pozzo, alias San Giorgio. Et verso Reggio, quella del Bissone, & quella del Montone, & che gli Hosti dell'Hosterie, che si lasciano, debbano uenire all'officio, à pigliare l'ordine, con il quale si haueranno da gouernare.

CHE per publica grida sia prohibito il mercato delle Bestie solito farsi fuori della Città, sotto graui pene, e si facci à sapere a' Signori, e luoghi circonuicini, che faccino il medesimo, se à loro cosi parerà.

CHE nessuna persona, che uenga da' luoghi prohibiti, e sospetti, sia di che grado, ò conditione si uoglia possa passare ne' confini di Modona, con fede, nè senza fede, ma gli officiali deputati usino ogni diligenza, e studio sopra ciò, e bisognando ancora, usino la forza à farli ritornare à dietro, e similmente gli hosti, e contadini, & altri particolari non possano accettare, nè alloggiare simili persone, nè meretrici, ò altri prohibiti, che paßino senza fede, e quelle che haueranno la fede di luogo non sospetto, si alloggino per una notte, e per un giorno solamente, sotto la pena contenuta nella grida, & la medesima prouigione si seruarà alle porte della Città.

CHE la città tutta, & in ogni luogo si debba tenere netta di letami, & d'altre immonditie, e leuarli subito dalle strade, & dalle case dentro, e fuori, douendosi ogni Sabbato almeno far spazzare le strade tutte, & i portici.

CHE le fede si purghino con il fuoco, secondo gli ordini, e modi, che si diranno a' Guardiani.

SI commanda espressamente al Massaro de i Barcaruoli, sotto pena di scuti cinquanta d'applicarsi come di sopra, e di tre tratti di corda, che debba notificare à tutti gli huomini della sua arte, che non debbano ammettere nelle loro Barche, & Naui, alcuna persona, e robbe di qual si uogli sorte, che uengano da luoghi sospetti, ò hauuti per sospetti, & suoi territorij, con fede, nè senza, nè egli, ò gli altri Paroni debbano andare in detti luoghi sospetti, & à quei che uenendo da detti luoghi sospetti, quali uolessero sforzare dette sue naui, & come di sopra per uenire à Modona, ò suo territorio, debbano far forza parimente, e prohibire in tutti i modi, che non ui entrino, facendoli etiam precetti sotto le medesime pene, e subito uenire à denontiarli a' detti Signori, acciò che eßi gli possano fare le prouisioni opportune, e castigarli secondo le loro temeritadi, e parimente sotto dette pene non debba esso Massaro, ne gli altri come di sopra ammettere, nè accettare in dette loro Naui, e

Barche

Barche persona alcuna, nè debbano anco eßi mai andare, nè tornare da' luoghi sospetti senza le fede autentiche della Sanità, nè lasciare, che paßino le Naui, e barche, che condurranno nell'auuenire da Ferrara, il passo delli Molini nuoui, se prima non uerranno eßi auanti à darne nota à i Signori con tutte le fede in mano sì delle persone, come di tutte le robbe, che haueranno condotte, nè quei licentiare senza loro espressa licenza, & in questo caso s'intenderanno obligati i patroni per i loro Marinari. E debba esso Massaro quanto prima notificare à tutti i patroni, e barcaruoli di Modona, e del Modonese tutte le sopradette cose, e far precetti in persona à tutti, che debbano inuiolabilmente osseruare tutte le sudette ordinationi sotto le sudette pene, in modo che le dette cose paßino à notitia, e scienza di ciascuno di loro, nè in modo alcuno possa esso Massaro iscusarsi, e subito debba dare denontia all'officio, di detta diligenza.

Si commanda alli Stracciaruoli, che non conduchino dentro la città Stracci, & à Guardiani delle porte, che non gli lascino intrare, e che non ammettano anco pelli di sorte alcuna, senza licenza de' Sig.

Si commanda, che non si debbano tenere Porci, Bigattini, O che, Papari, & Anitre dentro la città, oltre alle gride publicate prima sopra la peste, e sotto le pene di esse gride.

Che si facci intendere à Signori Medici, & à Barbieri, che denoncino tutti quei che moriranno dentro, e fuori della città, sempre che loro paresse che fossero in qualche modo sospetti.

Si serreranno le aperture delle canalette, & opererasi con l'Illustriß. Sig. Gouernatore, che operi con sua altezza, che si ano restituite l'acque ordinarie alli canali della città, per così necessaria impresa, di lauare l'immondezze, principali cagioni di infettare l'aere.

Che niuno forestiere, con fede ò senza fede ardisca entrare nel territorio di questa città per altri luoghi, che per quei, nè quali sono le guardie ordinarie, sotto quella pena, etiam corporale, che parerà all'Illustrissimo Signor Gouernatore, à fine che gli officiali possano uedere le loro fedi, se saranno degne di essere accettate, & approuandole, possano lasciarli entrare, siggillando detti officiali loro le fedi con il proprio sigillo, il medesimo s'intenda de' terrieri, e contadini, sempre che escano di questo territorio.

Commandandosi à guardiani de' confini, & à Massari delle uille, che debbano fare diligente inquisitione de' disobedienti, e denontiarli allo officio di esßi Sig.

Che i predetti Capitoli debbano essere publici e notorij, oltre l'altre prouisioni, che i Sig. Presidenti riseruano ne i loro segreti, occorrendo, hauuta consideratione e matura diligenza sopra la natura del loro paese, cosi in uniuersale, come in particolare.

Che in tutti i Capitoli, doue non è espressa pena, s'intenda esserui posta pena di uinticinque scuti d'oro, da applicarsi sempre come di sopra, e quella maggiore, e minore, etiam corporale, che parerà a' Signori Presidenti, hauuta consideratione, cosi alle qualità delle persone, come de' fatti.

Si diano stampati tutti i presenti ordini a' detti Guardiani, & Officiali di tutti i luoghi, à gl'Hosti, & a' Massari delle Ville, & ad altri, che si giudicarà necessario.



Ottennesi in questo tempo per l'Illustrissimo Cardinale Borromeo dal Papa un Giubileo dell'Anno santo, per la Città di Milano, e si come di già si era concesso à Bologna, ad Ancona, à Venetia, & ad altre Città, ma assai piu d'ogn'altro fauoreuole, il quale al principio di Quadragesima publicato per tutto Milano, e con solenne, e generale processione; & con far portare in essa tutte le Reliquie della Città, fu posto al Domo, à San Lorenzo, à S. Ambrogio, & à San Simpliciano, alla deuotione del quale, per conseguire i celesti Thesori delle sue indulgenze, concorse tanta moltitudine di gente, sì della Città, e dello Stato, come di fuori di lui, che era un stupore; uenendo le terre, e uille con diuote processioni à queste quattro Chiese Sante, in numero di cinquecento, di settecento, e fino da mille anime per uolta, e tra l'altre la terra di Monza, con bellissimo ordine con dui stendardi, & un San Giouanni in mezo loro innanzi, in numero di ottomila persone, ui comparse, facendosi à tutti elemosina del mangiare, e bere in alcuni luoghi deputati, Lasso di dir di quel che di giorno in giorno si faceano di tutte le Parocchie, con tanta diuotione, che era gran marauiglia, chi in habito de Peregrini, e chi con sacchi, e chi in altri humilissimi uestiti, per la quale frequenza grande, temendo i Signori conseruatori della Sanità, che tra le genti, che ueninano à questa diuotione, non si mescolasse alcuno delle terre infette di Venetia, ò di Mantoa, ò d'altri luoghi sospetti, e che si trouauano al medesimo porto, ordinarono, che si moderassero queste Processioni, e si riducessero al numero di dieci, ò di dodici per luogo, e cosi participando eglino di questo consiglio con l'Eccellentissimo Gouernatore

Giubileo de l'Anno Santo, concesso dal Papa à Milano, a contemplatione del Cardinale Borromeo.

Monza, con che ordine andasse à Milano al Giubileo.

re dello Stato di Milano, Sig. Marchese d'Aiamonte, lo pregarono à far publicare una grida sopra ciò, che da sua Eccellenza fu tosto in questo modo alli 28. di Marzo fatta notificare à tutti.

M. D. LXXVI. Adi. XXVIII. di Marzo.



SSENDO questo Stato da ogni parte circondato da città, e luoghi infetti dal Morbo contagioso, e tremendo della Peste, & entrando il caldo dell'Estate, come fa, nel quale il detto Morbo, piu forza, & uigore acquista, è cosa chiara, che non si può usare così gran diligenza, che tutta non sia necessaria, & molto minore del bisogno à douer conseruare Milano, Città sì grande, e sì popolata. e doue (come prima) s'accendesse, potrebbe per l'essempio de' passati tempi, far grandißimo, & ineuitabile progresso. Però uolendo l'Illustrißimo, & Eccellentissimo Signor Don Antonio di Guzman, Marchese d'Aiamonte, del Consiglio secreto di sua Maestà, Gouernator di Milano, e suo Capitano generale in Italia, &c. Quanto il pericolo è maggiore, & piu imminente, tanto piu diligentemente esercitare l'autorità, e pietà sua à beneficio uniuersale di questo popolo, dal quale pare che dependa la salute di tutti gli altri per lo concorso, e commercio, che tutti gli altri ui hanno; oltre alle pie, e diuote orationi, & obblationi, che continuamente si fanno à Iddio dal Reuerendo Clero, e dall'altre humili, e deuote persone, per diligenza, e pastorale cura del Reuerendissimo Cardinale, & Arciuescouo. S. Eccellenza per la presente sua grida, ordina, e commanda sotto pena della confiscatione de tutti i beni, & altra corporale sino alla morte inclusiuamente, all'arbitrio suo riseruata, à tutti, e singoli, popoli, communi, & huomini in qual si uogli modo, sottoposti al gouerno, & autorità sua in questo Stato, che per niuna causa, nè sotto alcun colore, e pretesto, quantunque legitimo, e giustificato, nè etiam per causa del Santißimo Giubileo, ardiscano, ò presumano di mouersi dalle terre, e case loro per uenire à questa città, senza pigliare, e portare le debite, e solite bollette della Sanità dalli officiali di essa Sanità, deputati in ciascuno luogo à farle; E non entrino in questa città senza consignarsi, e presentare esse Bollette à gli altri officiali deputati à riceuerle alle porte, & altri paßi. Auuertendo ciascuno, che

Bando, che niun commune uenghi à Milano senza Bollette in piu numero di dieci, o dodici à pigliare il Giubileo.

che alla presente contrauenirà, ch'irremißibilmente sarà castigato nelle pene di sopra poste; e che si faranno essattißime inquisitioni contra Carroccieri, Coccieri, Postieri di Cauallo à nolo, Postiglioni, Condottieri, Guide, Barcaruoli, e simili, se condurranno persona in uolta contra il tenore della presente, e similmente contra gli officiali guardiani, & altri deputati alle dette porte, e paßi, per castigarli nelle medesime pene, se per negligenza, ò per malitia li riceueranno, e mancaranno punto della debita guardia, e cura à loro commessa, come huomini, sotto la cui uigilanza uiuendo gli altri, potranno meritamente essere chiamati rei, & colpeuoli del publico danno, e pernicie della loro patria, & di tutto questo Stato.

CONCEDE però sua Eccellenza tutte le medesime pene, che uolendo alcun commune uenire in proceßione à pigliare in questa città il detto Santißimo Giubileo, possa uenirui, ma non tutto insieme, ma diuiso, & repartito in numero di dieci, ò dodici persone, e non piu per uolta, consignandosi alli officiali della Sanità già detti, e portando l'opportune, e necessarie bollette, e non altramente, nè in altro modo ueruno.

E perche ogn'uno meglio si guardi d'incorrere nelle pene di sopra imposte, promette sua Eccellenza la terza parte di tutto quell'utile, che peruerrà in camera per causa di dette pene, e secretezza à qualunche persona, che accusarà alcuno transgressore, e giustificarà legitimamente l'accusa, e suo detto, l'altro terzo si applichi al fisco, & l'altro alla Sanità.

FINALMENTE commanda sua Eccellenza, à tutti gli officiali, & Potestà delle terre, e luoghi di questo Stato, etiam posti da' Feudatarij di esso, che sotto pena della priuatione de gli officij loro, & altra corporale ad arbitrio suo, subito faccino publicare, & affiggere in publico la presente grida in tutti i luoghi, e piccoli, e grandi delle loro giurisdittioni, & osseruarla inuiolabilmente. procedendo contra i deliquenti, secondo il solito alle sopradette pene, e prestando à gli officiali della Sanità, per l'essecutione di esse, e per ogn'altra cura, e diligenza circa à ciò necessaria, tutti quegli aiuti, e fauori, che da esse, ò mandati da esse saranno ricercati.

El Marques de Ayamonte.


A Communità di Milano desiderosa della salute de' suoi Cittadini, fece dare al Presidente della Sanità il sossequente memoriale, à ciò si desse presta prouisione à tutti i Capitoli, che ella proponeua, & à quel bisogno, che allhora il tempo, & la qualità de i successi richiedeua, che fu di questo tenore.


A CITTA' ha deliberato, per quanto tocca à lei, di aiutare à difendersi dalla peste, e conseruare la sanità quanto potrà, però ha risoluto, che di continouo stiano assistenti à li Portoni, dui gentil'huomini, ch'alla giornata si deputaranno, quali habbiano con diligenza da sopraudere, che i soldati stipendiati seruino gli ordini, che da V. S. e da cotesto ufficio gli saranno commandati, ma perche non ci habbino da andare in darno, e sappiano quello, che haueranno da fare, e gli ordini, che si hauranno da esseguire; è parso al Vicario, e Dodici di Prouigione raccordare à V. S. le infrascritte cose ancora per beneficio publico.

Memoriale della Communità di Milano sopra diuerse cose per salute della Città, date al Senatore Montio Presidente.

PRIMA, che V. S. sia auuertita di far rinouare tutte le gride, & bandi delle terre sospette, ò infette, e publicare anco un sommario di tutti gli ordini, che si hanno da seruare dalli Soldati, Portinari, Hosti, Barcaruoli, Communi, Consoli, Viandanti, & qual si uogli persona: de' quali ordini ne stiano le copie à tutte le Porte, a ciò che i gentil'huomini, che alla giornata ui andaranno, possano sommariamente informarsi di quello ch'haueranno da fare, e di esseguire tutto quello sarà ordinato, e di questo sommario di ordini, se ne facci publicare copia in stampa, e lasciarla in tutte le terre, luoghi, e uille dello stato, à ciò niuno possa pretendere ignoranza, e che per piu sicura conseruatione del corpo, si habbi cura, che non sia infettato alcun membro, ancora che picciolo.

E PERCHE il commandare, che le Bollette si faccino, e portinsi da' uiandanti, e non prouedere, che le Bollette si poßino conoscere per giuste, e non falsificate, si raccorda che per rispetto delle Bollette che s'hauranno da portare da quei, che uengono fuori dello stato, à ciò da' gentil'huomini possano essere conosciute, si mandino à tutte le porte li scontri delle terre circonuicine allo stato, e per rispetto di quelle dello stato, si proueda, che le bollette si faccino in stampa, nelle quali sia pur scritto in stampa il luogo, terra, ò uilla, doue si

farà

farà la bolletta, prouedendo ancora che tutte le terre faccino fare il suo segno ò sigillo, nel quale sia scolpito in lettere il nome del luogo, e dett- bollette siano bollate, & che da tutti i luoghi siano deputati una, ò due persone, che l'habbino da fare con sicurtà di farle fidelmente, scriuendoci il nome di tutti quei, che sono compresi nella bolletta: con commissione espressa di non far bolletta à niuno passaggiero, se non haurà la bolletta del luogo di donde uiene, che non sia bandito, ò sospetto, & a' passaggieri si facci la bolletta per transito, lasciando però, che detto Passaggiero porti seco la bolletta sua del luogo di donde uiene; altrimente si proueda, che alli porti non si lassi passare, e passando, non si lasci entrare nelle porte della Città, imponendo il castigo à chi l'hauerà lasciato passare contra questo ordine.

Si commandi, e si prohibischi à tutte l'Hosterie, Terre, & Ville, e luoghi dello Stato l'alloggiare, & riceuere persona alcuna senza bolletta, ancora che dicessero di uenire da luoghi non sospetti.

Si commandi à tutti i barcaruoli, di qual si uogli sorte, che non ardiscano di accettare in barca persona alcuna, che non habbia la bolletta del luogo non sospetto, e per rispetto de' Barcaruoli, che uengono dal Lago maggiore, si deputi persona à Sesto, oue si habbino da consignare, con carigo à detto deputato di Sesto, di non lasciare passare persona alcuna, che uenghi da' luoghi sospetti, ma à essi proueggano conforme a gli ordini. Et per rispetto de gli altri incerti, doue uengano, non si ammettano senza bollette; e perche non si possi far fraude per detti Barcaruoli con il sbarcare le persone due, ò tre miglia lontano da Milano, si prohibisca; che detti barcaruoli non sbarchino alcuno, massimamente i barcaruoli, che uengono dal Lago maggiore, se prima non haueranno dato notitia alli gentilhuomini delle porte, a ciò uisitino, e riconoscano le persone, che ui saranno, e le bollette, che haueranno, nè se gli ammettino escusationi, che siano usciti di barca per forza, se subito non daranno notitia a' detti gentil'huomini delle persone, che haueranno usato tal uiolenza.

Et perche molti uengono alla città senza bolletta, e per potere entrare dismontano dalle carroccie, ouero da caualli, lasciandogli con i Stiuali, e robbe nell'Hosteria, soste, ò case, ne' Borghi, entrando à questo modo nella città senza bolletta, accommodandosi come se uenissero da qualche suo giardino à diporto, ò per negotij. Si commandi à gli Hosti, sostieri, ò à qual si uogli altro particolare, che non ammetta, nè accetti in casa sua per qual si uoglia pretesto persona alcuna, se non ha-

uerà

uerà la bolletta, quale sia consignata a' Gentil'huomini della porta, & habbia hauuto da essi licenza d'alloggiarla sotto quelle graui pene, che à V. S. pareranno necessarie, sì contra quei ch'ardiranno di alloggiare, come contra quegli altri che osassero entrare nella città con simili fraudi; & alli carroccieri, che accettaranno nelle sue carroccie persone senza bolletta, e permetteranno che smontino nel suddetto modo per deffraudare le guardie, & ad esse non ne daranno notitia, se gli dechiarino le medesime pene, e castighi.

E perche dal canto della città si pensa di prouedere, che di notte non possa entrare alcuno per i lei muri, non sarebbe poi conueniente, che potessero entrare per le porte, si era pensato, che passate le due hore di notte, le chiaui si portassero à V. S. ò à chi lei hauesse deputato: lasciando solo la chiaue d'una porta in mano di persona fidata per li Corrieri, ma perche si è poi raccordato, che ci sono li Nauacciari, i quali per necessità hanno tutta la notte dentro, e fuori; bisognarà, che V. S. deputi à ciascuna delle porte, persona fidata, che non ammetta di notte per qual si uogli causa persona alcuna, saluo i Corrieri, quali habbino però la sua bolletta.

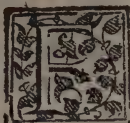
QVANTO poi à quel che tocca alla politezza della città; perche questi Nauacciari, a' quali è probibito entrare nelle Città, se non dopò passate le due hore di notte, si proueda, che i soldati non li lascino entrare prima di dette due hore, e diasi autorità ancora a' nostri officiali di potere far inuentione contra di loro, e di denonciarli all'officio della Sanità, a' quali diasi la parte delle condennationi, si come si fa dal nostro officio.

SI era ancora pensato, che fusse bene il probibire del mettere caualieri, ò bigatti nella Città: ma perche questa cosa sarebbe forse di molto danno, nè per gratia d'Iddio siamo in queste strettezze, saria bene almeno con un gagliardo prouedimento, ordinare, che tutti quei, che uorranno mettere caualieri, siano tenuti ogni giorno, ò uero ogni dui almeno, di far condurre fuori della città le sporchezze loro, à ciò non la habbino da ammorbare.

SARA' ancora non meno utile di leuare le conserue de' letami, che si fanno per la città per ingrassare le possessioni, e giardini, però in questo, e nel resto si rimette al prudentissimo giudicio di V. S. alla quale baciamo le mani, e ci offeriamo pronti per quello che tocca à noi di adoperarci quanto potremo in tutto quello, che da lei ne sarà raccordato esser espediente per seruigio publico, conforme à quanto si è da noi fatto per lo passato.

FVRONO

Deputatione di molti personaggi alla cura della salute di Milano.



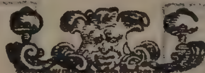
FVRONO dopò dato il sudetto Memoriale, eletti dui personaggi d'autorità per porta, e per Colonnelli di tutti gli altri gentil'huomini, con autorità di commandare, e di fare ciò che fosse stato utile alla publica salute; deputandosi quì li descritti Gentil'huomini alla guardia de tutte le porte di Milano, e sopra i soldati, che ci erano meßi dalla Communità, e con ordine di uedere, che le Bollette, che di fuori si faceuano, fussero buone, e non false, e non fidandosi in questo de' soldati, non lasciassero entrare niuno delle terre sospette, e fussero la sera presenti al compartire delle guardie per la muraglia della Città, aciò che niuno per esse (per non essere ancora finite, nè alzate al suo debito segno) entrasse nella Città. Imperoche oltre la deputatione de i sudetti, ogni sera Parocchia per Parocchia, si commandauano quaranta e cinquanta huomini de gli antigiani ben' armati à queste guardie per porta, che al suono dell' AVE MARIA si apprefentauano per gl'Antiani delle Parrochie auanti i due Deputati Gentil'huomini alla cura di quella porta, che gli compartiuano, oue era il bisogno, mutandosi tutti di giorno in giorno gli eletti, e nel modo, che quì sotto si leggerà, cioè.

NOMI



NOMI DE DIVERSI GENTIL'HVOMINI DI QVESTA INCLITA CITTA' DI MILANO.

Deputati perpetuamente à diuerse impreſe per la conſeruatione della Sanità di detta Città.



Colonnelli deputati à mandare i Gentilhuomini, & altre perſone alle Guardie delle Porte, da ſua Eccellenza eletti.

Colonnelli deputati alle Porte di Milano.

L'Illuſtriſſimi Signori.

A Porta Orientale.

Marcheſe Agoſtino Litta.
Aluigi Marliano.

A Porta Comaſca.

Gio. Battiſta Viſconte.
Cauagliero Girolamo viſcõte.

A Porta Romana.

Conte Lodouico Belgioioſo.
Marcheſe Rafael Triuultio.

A Porta Vercellina.

Conte Gio: Battiſta Borromeo.
Conte Lodouico Gallerate.

A Porta Nuoua.

Conte Sforza Morone.
Gio. Battiſta Carcano.

A Porta Ticineſe.

Conte di Valenza.
Giouanni Arcimboldo.

C DEPV-

DEPVTATI A FAR TENERE POlite, & nette le Contrade, e le Case, & à pigliare la notificatione de gli infermi per mano de gli Antiani delle Parocchie.

Alla cura de gli ufficiali della Sanità, che non si serrino le case, nè si conduchino gli ammalati à San Gregorio, se prima non sono uisitati da' Medici, & da' Barbieri.

Gentil'huomini deputati alla cura delle Porte di Milano.

I Molto Magnifici Sig.

A Porta Orientale.

Emilio Arrigone.
Filippo Pirouano.
Gio. Battista Serbellone.
Nicolò Mandello.
Fabritio Figino.
Lodouico Piola.
Dario Criuello.
Giulio Cesare Rozza.
Girolamo Lauagna.

A Porta Romana.

Pietro Antonio Grasso.
Castellano de Muggi.
Gio. Battista Arconate.
Guido Landriano.
Pauolo Antonio Amodei.
Pietro Pauolo Varesino.
Diomede Casteno.
Gioseppe Carauaggio.

A Porta Ticinese.

Coriolano Visconte.
Ercole Stampa.
Aluigi della Croce.
Aluigi Schiasenato.
Marcello Birago.
Filippo Visconte.
Gio. Pauolo Criuello.
Il Barone da Rhò.

A Porta Comasca.

Gio. Battista Fossano.
Filippo Canauesio.
Gio. Pietro Lodi.
Alessandro Abbiate.
Camillo Vimercato.
Gio. Iacomo Gagnola.
Antimaco Calco.
Carlo Sorrigone.

Cauagliero

Cauagliero Pietro Paulo Porro.
Bernardo Bosso.
Cauagliero Ascanio Centorio de' Hortensij.
Anniballe Contino.

A' Porta Vercellina.

Carlo Casteno.
Gio. Battista Ferraro.
Gio. Antonio Coiro.
Fabritio Criuello.
Conte Nicolò Rosate.
Cauagliero della Tela.
Federico Beolco.
Pietro Francesco Birago.

A Porta Nuoua.

Gio. Donato Giramo.
Francesco Rabbia.
Girolamo Visconte.
Francesco Caimo.
Gio. Ambrogio Fiorenza.
Francesco Lattuada.
Manfredo Gatico.
Oldrado Lampugnano.
Pietro Porro in Brera.
Gio. Andrea Pusterola.
Giulio Nouato.

Deputati alla guardia del Borgo de gli Ortolani.

Francesco Roma.
Theodoro d'Adda.

I Molto Magnifici Sig.

Pompeo Castiglione, & Scipione suo fratello.
Cauagliero Giringhello.
Fabritio Marliano.
Arcangelo Lattuada.
Lodouico Visconte.
Giulio Vignarca.

Deputati alla cura del detto Borgo de gli Ortolani.

Alberto Caimo.
Girolamo Legnano.
Carlo Antonio Brebbia.
Cauagliero Ottauio dugnano.
Lodouico Ghiringhello.
Baldassarre d'Adda.
Arcangelo Marauiglia.
Cesare Vimercato à Sant'Andrea.

Deputati alla cura del luogo di S. Gregorio.

Gio. Angelo Triuultio.
Alessandro Schiafenato.
Gio. Battista Pieno.
Girolamo Merate.
Girolamo Popolo.
Gio. Giacomo Capondago.
Gio. Battista Figino.
Siluio Gambaloita.
Gio. Paulo Rhò.
Giulio Cesare del Conte.
Francesco Bernardino Croce.
Gasparre Aliprando.

Gentil'huomini statuiti alla cura del Borgo, de gli ortolani, e sua guardia. Et alla cura di San Gregorio.

I quali tutti Gentil'huomini erano perpetuamente tenuti alla cura de tutte le sudette parti, à ciò con ogni amore, e sollicitudine, si come la Città confidaua in loro, hauessero ad esseguire quanto se gli era stato imposto.



Atta questa elettione, & deputatione, si diede a' soldati guardiani delle porte di Milano, che erano quattro per ogni porta, & à tutti i Custodi delli Porti, e paßi dello Stato di Milano, e suo Ducato alli 28. di Marzo la seguente instruttione, à ciò fussero auertiti di ciò che per conseruatione uniuersale douessero fare. la quale per ogni Porta, e per ogni passo del Ducato fu posta, & affissa.

INSTRUTTIONE ALLI SOLDATI *deputati alla custodia delle Porte di Milano, & anco alli Custodi sopra i fiumi.*

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani.

Instrottione data alli soldati delle porte di Milano, acciò secondo essa si gouernassero per la salute della Città.



Vuertiranno con diligenza essi vfficiali alle persone, e Robbe, che uorranno entrare in questa Magnifica Città, di non ammettere persone, ne robbe, che uenissero da Paesi infetti, ò sospetti si come si contiene nella allegata Crida in questo dì fatta, ne con fedi di Sanità, ne senza fedi, e questo sotto pene graui à loro custodi ad Arbitrio del Tribunale.

Le altre persone che veniranno da altre Città, terre, e luoghi Forastieri, e sudditi, hauendo con essi la buona fede della Sanità, si lasciaranno entrare, commettendo loro, che subito si uenghino à consignare, & à farle riconoscere all'vfficio della Sanità, à ciò posšino essere alloggiati, scriuendo essi alle spalle della sua bolletta il giorno, e l'hora che entrarono in Milano.

Il Medesimo si dice per l'altre Città, terre, e luoghi Forastieri, e

non hauendo la detta fede, si facciano ritornare à dietro senza alcun rispetto, che tale è la volontà de'superiori; ne si lascino corrompere per prezzo, ne per preghiere, ne per qual si vogli causa sotto la pena arbitraria alli prefati Illustrissimi Signori Presidente, e conseruatori, e sino alla morte secondo la qualità del caso.

NE abbandonino ancora di notte la guardia almeno un di loro à vicenda, ne lascino entrare Scrocchi, Furfanti, Puttane, Carettoni, ne cingari maschi, ne femine. Vsino ogni diligenza (occorrendo) s'alcuna persona, ò più non uolesse essere ammessa da uoi all'entrare in Milano per la uostra Porta, per sapere poi s'entrassero per altra uia, massimamente per li relassi della Muraglia, se pur ci sono, Ilche seguendo ne daranno subito auuiso al Segretario nostro, ad effetto, che si gli possa prouedere.

STIANO con ogni auuertenza attenti, e uigilanti à non lasciare entrare alcuno, etiam con robbe contra la forma di esse Gride. Essaminando diligentemente tutti i Forastieri per hauere la verità, & occorrendo sopra ciò dubbio alcuno, li faccino rimenare fuori con darne subito auuiso alli prefati Signori Conseruatori, quali prouederanno secondo gli parerà ispediente.

E s'habbino à tenere sopra le porte due chiaui, l'una delle quali darassi à voi, & l'altra alli Datiari, ne si posino aprire dette Porte passata la prima hora di notte.

AVVERTENDO ancora à quei ch'entraranno nella Città e uengono dalle Città vicine, che uogliano da qui auanti pigliare le bollette dalli luoghi di doue si partiranno, isprimendo il proprio luogo di donde si partiranno, altrimente non si lasciaranno da hora innanzi entrare, e questo sotto pena de tre tratti di Corda in publico, e maggiore all'arbitrio delli prefati Signori Conseruatori, secondo la qualita del fatto, e delle persone.

Ex officio Sanitatis Die 28. Martij M. D. LXXVI

Montius Præses.



DOPO laquale Instruttione, per fare che la Città fusse più purgata da ogni lordezza, e bruttezza, ne si mettessero à lauoro Bigatti, ouero vermi che fanno la seta, le cui Immondezze soleuano generare gran puzzore, e si rendesse sana, fù ordinata la publicatione di questa altra Grida alli 30. di Marzo & in essa notificato à tutti Communi all'elettione

Grida, che non si mettano uermi da far la seta, ne chi niuno possa entrare î Milano se non per la uia d elle Porte.

d'un sol'huomo Idoneo à fare le Bollette, per fuggire, che non se ne facesse mercantia, ne niuno potesse entrare nella Città per altra parte, che per quella delle Porte.

M.D. LXXVI. Alli. XXX. di Marzo in Milano.



SSENDO gia fatte alli giorni passati Gride per leuare quanto si può l'Immondezze, e cattiui odori da questa Città; che potriano causare gran danno in questi tempi; e conoscendo l'Illustrissimi, & molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che trà l'altre Immondezze, le quali portano tristissimi odori, e puzza perniciosa, è il mettere Bigatti, & Caualieri.

PER tanto si commanda, che niuna persona ardisca in questa Città e Borghi mettere Bigatti sotto la pena de uinticinque scuti, applicandi per la terza all'accusatore, & il restante alla Regia e Ducale Camera, à beneficio dell'ufficio della Sanità, all'arbitrio delli prefati Illustrissimi Signori Conseruatori, considerata la qualità del fatto, e delle persone.

E più, à fine che si prouegga all'inconueniente, che si è conosciuto essere nato per il tempo passato, cioè che molti in una Communitè toglieuano l'Impresa di fare bollette; à tale che quasi se ne faceua mercantia; però per tenore della presente si commanda à tutte le Communità del Ducato di Milano, che uogliano eleggere un solo, quale uenghi à detto ufficio à pigliare le bollette stampate, e bollate del bollo del glorioso Sant'Ambrogio, nuouamente fatto, e la instruttione, che si gli darà, in che modo s'habbiano da gouernare, e che non permettano, che niun'altro facci dette Bollette, à fine che non seguano le fraudi, che si sono truouate, fatte per il passato.

E perche s'intende anco farsi molte estorsioni nel fare di esse bollette, considerato il prezzo, che si è conuenuto con lo stampatore, e la fatica, che posi durare colui che le farà, si è stabilito che à quei, che potranno pagare, non si gli possa pigliare più di dui quattrini per bolletta, e che à gli Innhabili à pagare, non si gli possa pigliare cosa alcuna.

ET anco si commanda à ciascuno, che non ardisca di entrare da altre bande della Città, che per le Porte, ne anco passata la prima hora di notte, sotto pena di vinticinque scuti applicandi come di sopra, e sotto pena

na di tre tratti di Corda all'Arbitrio come di ſopra.

E nella medeſima pena incorreranno quelli che con diuerſe uie, dirette, & indirette inganneranno gli vfficiali, e Guardiani delle Porte, affirmando uenire da un luogo, e poi uenire da un'altro, e parimente intenderanſi eſſere incorſi nelle medeſime pene coloro, che daranno aiuto à fare tale fraude, & inganno.

Montius Præſes.



S'INTESE in queſto tempo la uera relatione della calamità peſtifera della Città di Mantoa, e del ſuo territorio, la quale (quantunque ſotto uarij colori, e diuerſe ſcritture publicate da alcuni, che uoleuano, che non fuſſe peſte, ſi teneſſe coperta, ſi come più largamente ſi è detto di ſopra) all'ultimo creſcendo, fece di ſe tal moſtra, à danno di quella Città; che i Conſeruatori della Sanità di Milano, per non incorrere nella medeſima ſorte, furono aſtretti (prouedendoci) à far publicare alli. vij. di Aprile la ſottoſcritta Grida. Mantoa bandità, e ſuo territorio da tutto il Dominio di Milano per cauſa di Peſte.

BANDO DELLA PROHIBITIONE di Mantoa, e ſuo territorio per la Peſte. M. D. LXXVI. Alli. VIII. di Aprile, in Milano.



HAVENDO Inteſo l'Illuſtriſſimi Signori Preſidente, e Molto Magnifici Signori Conſeruatori della Sanità di Milano, il progreſſo, che il Male contagioſo, già qualche giorni, e meſi, ha fatto nelle Città di Mantoa, & anco per diuerſi auuiſi certificati detta Città con il ſuo territorio eſſere bandita per ſoſpetto di peſte, & hauutaſi ſopra ciò matura delibberatione per prouedere ad ogni pericolo, che poteſſe occorrere, e per conſeruatione quanto ſi può della Sanità di queſto ſtato. Però per tenore della preſente ſi fà publica Grida, e commandamento, che niuna perſona di qual grado, ſtato, e conditione ſi uoglia, qual uenghi dalla Città di Mantoa, e ſuo territorio, non habbi ardire di entrare in queſto Dominio, ne con fedi di Sanità, ne con robbe, ne con animali di qual

sorte si uogli, sotto pena della forca, e confiscatione de'beni all'arbitrio di detto vfficio.

E più si probibisce à qualunche Hoste, & à qualunche altra persona, che non habbia ardire con fede, ne senza fede, alloggiare in casa sua persone, ne robbe quali uengano, ò siano portate da detta Città, e territorio, sotto pena della Galea, ò pecuniaria applicanda al Regio, e Ducale Fisco, à beneficio di detta Sanità, & all'Arbitrio, come di sopra.

E parimente sotto pena, come di sopra, si commanda à Postinari, & à custodi delle Porte, che non li lascino passare, ò entrare, & si ammonisce qualunche à non contrauenire alla presente Grida, perche altrimente se gli procederà contra inremissibilmente, e promettesi à ciascuno, che accusarà alcuno de detti Innobbedienti, la terza parte della pena pecuniaria.

Montius Præses.



SIGNORI Bolognesi, come più uicini à Mantoa, fatti anco loro certi del sinistro di quella Città, (se ben non la bandirono) non uolendo perdere tempo per rendersi sicuri da quella infettione, e fare che dal suo territorio si allontanasse affatto, oltre il deputare dui de primi suoi Gentil'huomini alle Porte necessarie, chiudendo l'altre, & auuertire gli hosti, Portinari, e tutti communi, e luoghi a là loro giurisdittione sottoposti; fecero tosto secondo la qualità del loro paese bandire, e publicare i seguenti ordini, e commandamenti.

Bando & ordini de Bolognesi publicati contra la peste.

BANDO SOPRA LA PESTE PVblicato in Bologna. Alli. VIII. d'Aprile. M. D. LXXVI.



NTENDENDOSI andare continouando & anco aummentando, li sospetti della Peste in diuersi luoghi; e però uolendo il Reuerendissimo Monsignor Ottauio Mirto Gouernatore, e gli Illustrissimi Signori del Regimento far quelle prouigioni, che in simili casi si sogliono, per conseruare la Città, suo Popolo, e Contado, mediante la gratia del Signore Iddio illesi, e sani da ogni contagione. Per il presente bando,

di

di uolontà, e consenso delli Magnifici, & Eccelsi Signori Antiani: Consoli, e Confaloniero di Giustitia, e delli Signori Quaranta del Regimento di Bologna, si bandiscono tutti i luoghi sospetti di Peste. Notificando, e commandando espressamente, che niuna persona, che venghi da detti luoghi à piedi, à cauallo, in Barca, in Cocchio, ò Carroccia, non ardisca, ne presuma per modo alcuno uenire à Bologna, ne Contado, durante la detta Infettatione, sotto pena della vita, e d'essergli abbrusciate le robbe.

CHE i Forastieri, che verranno da luoghi non sospetti, & haueranno fede di Sanità in buona forma, nelle quali fede siano specificate chiaramente, i Nomi, Cognomi, e Patrie, di ciascuno, non bastando il dire tanti compagni, siano rimessi per entrare nella Città alle trè infrascritte Porte, cioè, Strà maggiore, à San Felice, & à Galliera.

LEQVALI fedi di Sanità non saranno ammesse, se non li sarà il figgillo, ouero ricognitione delli Guardiani posti à passi della Crocetta, Mal'albergo, Molinella, Castel Franco, Minerbio, Budrio, Argile Poggio de Conti Lambertini, ò altri passi verso i Confini di questo territorio.

AVVERTENDO, che chi de predetti Forastieri, che venirà da luoghi non sospetti, & entrarà in questo territorio per vie transuersali, e per altre, che per le strade, e passi ordinarij, sarà sualigiato. Et anco uenendo da luoghi sospetti ammazzato impunè.

CHE i Forastieri, che non haueranno le fedi, come di sopra, ancora che venghino da luoghi non sospetti, non siano lasciati entrare, ma sgombrino il Contado, frà il termine d'otto hore sotto pena della vita.

CHE i Capitani dell'altre Porte, ouero soprastanti, & vfficiali di esse, rimettano i predetti Forastieri con fedi legitime alle sudette Porti di strà Maggiore, di San Felice, & di Galliera.

CHE per la Porta del Nauilio non entrino se non le Merci, e le persone uenute da Ferrara in Barca con le sue fedi legitime, e riconosciute per il Guardiano della Sanità à Mal'albergo. Sotto pena della Galea à Paroni, quando accettassino su le loro barche, e Naullij persone, che non hauessero leuati da Ferrara con le sue fedi, di Sanità.

CHE non si lascino entrare Furfanti, Vagabondi, soldati sbanditi, Cingari, Canta in banchi, ò ciarlattani con fedi di Sanità, ne senza anzi Intimarli, che sotto pena della Galea sgombrino trà dui dì da questo Contado.

CHE li terrieri, che sarãno veduti effettualmẽte vscire fuora da vna Porta, per andare in Villa, ritornino per la medesima Porta il dì Medesimo, ò il seguente, mà dimorandoui di più, non siano lasciati entra-

re

re nella Città senza la fede del Capellano, ò del Massaro della Villa.

CHE siano lasciati entrare i Contadini, & habitanti del nostro Contado, e che effettualmente uengono da lui, e che siano conosciuti dal sopraſtante, ò Capitano della Porta.

CHE i Mercati dietro i Confini siano, e s'intendano probibiti di farsi in modo alcuno.

CHE tutti gli Hosti, e Bettolieri intorno, e fuori della Città, arriuãdo sino alli luoghi infrascritti esclusiuamente, serrino del tutto le loro Hostarie, Bettole, e tauerne, con il leuare l'Insegne, e con il non dare à mangiare, ne bere, ne alloggiamento à Forastieri, à Terrazzani, ne à Contadini, sotto pena di Cento scuti d'applicarsi per un terzo all'accusatore, e per il resto all'vfficio della Sanità, & in oltra della Galea perpetua.

Fuori di strà maggiore, fino all'Hosteria dell'Idice.

Fuori di strà san Stefano fino all'Hosteria di sesto.

Fuori di saragozza, fino all'Hosteria di Pentecchio.

Fuori di Porta pia fino all'Hosteria del Ponte di Lauino di sopra.

Fuori di san Felice, fino all'Hosteria del Lauino.

Fuori delle Lamme fino all'Hosteria di Buonconuento.

Fuori del Nauilio fino all'Hosteria del Molino da Castagnuolo.

Fuori di Galliera fino all'Hosteria di Funo.

Fuori di strà san Vitale fino all'Hosteria di Castenaso.



CHE gli Hosti più lontani de i termini, e luoghi sospetti, non diano alloggiamento, che per una notte, e mangiare più che per un pasto à Forastieri, che habbino le fedi di Sanità de luoghi non sospetti sopra le quali però sia la recognitione de Guardiani de i nostri passi verso i Confini, ouero le fedi di Sanità di Bologna, sotto pena de tre tratti di corda, ò della Galea.

CHE le Castellanze, communi, e Ville del Bolognese, e suoi Confini, non lascino entrare Forastieri per vie transuersali dentro di questo Contado, mà che gli rimettano à Guardiani de passi ordinarij, e massimamente à quello della Crocetta da quella banda, & che esse vbbediscano detti Guardiani in darli huomini, & ogn'altra cosa, che li cõmettessero per parte nostra, ò delli Signori Confaloniero di Giustitia & officiali della Sanità.

CHE

CHE i Frati fuori della Città non alloggino ne diano mangiare à Forastieri à Bolognesi regolari, ò secolari, che uenessero fuori di questo Contado, quali non hauessero fedi di Sanità delle terre, di doue uenissero, quali fussero approuate da detti Signori, ò signate con il loro siggillo, o riconosciute, ò siggillate dal soprastante d'una delle dette tre Porte, sotto pena d'essergli chiusi i Monasterij, e d'esser scacciati da questo territorio.

ET perche le prouigioni ordinate per conseruatione del sano uiuere, e sicuro commercio non si abusino, in specie, per causa delli Illeciti guadagni. Si commanda sotto pena de tre tratti di corda, & altre corporali, e pecuniarie ad arbitrio di sua Signoria Reuerendissima à tutti Guardiani delle Porte, e passi, vfficiali di Bollette, Hosti, ò altri, che per la consignatione, ò recettione di dette licenze, non debbano dimandare, ne anco da quei, che uoleßero darli, riceuere pagamento alcuno.

SI commanda à tutti detti Vagabondi & ad altri suiati, e Mendicanti che al presente si trouuano in Bologna, che frà tempo e termine di tre giorni prossimi debbano partirsi, & essersi partiti da questa Città, e suo Contado, sotto pena alli Maschi di tre tratti di corda, ò della Galea, & alle Donne e putti d'essere staffilati.

SI commanda ancora à tutti gli Hosti e tauernieri, & ad altri, ch'alloggiano Forastieri nella Città, che non debbano accettare alcun Forastiero, che venga di viaggio fuori del Contado di Bologna, se non hauerà la fede di Sanità siggillata dal soprastante d'una delle tre Porte, o licenza delli sopradetti Signori; sotto pena di Cinquanta scuti d'oro per ciascuno, e ciascuna uolta, e di tenere serrata l'Hosteria per un'Anno; E quello che si dice delle persone, molto più s'intende delle robbe, e mercantie.

E per ouuiare à tutte le cose, che poßono causare corrottione d'Aere, e mala contagione, si ordina e commanda ad ogni, e qualunche persona à tenere monde, e nette le strade d'ogni sorte di Immondezze, sotto pena di Cinquanta scuti d'oro.

E sotto le pene ne gli altri casi soprascritti, pecuniarie, e corporali, etiã della vita ad arbitrio di sua Signoria Reuerendissima quali pene pecuniarie, si haueranno da applicare per un quarto all'accusatore, & il resto all'vfficio della Sanità.

Octauius pro Gubernator.

Franciscus M. Casalius. Vex. Inst.

A Ferrara


FERRARA nell'istesso tempo fu anco bandita Mantoa con tutto il Mantoano da Signori Conseruatori della Sanità di quella Città, e uietato ad Hosti, e Portinari l'alloggiare, e passare niuno di quel territorio, e come nel sottoscritto bando delli. viij. d'Aprile si legge.

Mantoa e Mãtoano bãdito per la Peste da Ferrara.

BANDO DI MANTOA, E MANTOANO.


AVENDO Inteso i Magnifici Signori Conseruatori della Sanità di questa Città di Ferrara, con non poca sua displicenza i successi sinistri, e mal stato della Città di Mantoa, & essendo di quelli per uarij auuisi, e relationi degne di fede à pieno giustificati; doppò l'hauere differito alcuni giorni, sperando, che tal male douesse cessare, poi ch'hanno inteso il progresso di quello, essersi più che mai ingagliardito; Constretti finalmente dalla necessita di procedere (con l'aiuto sempre del Signor Iddio) alla salute di questa Città di Ferrara, e suo territorio, per conseruar li sani, e sicuri da tal male. In uirtù di tutta quella maggiore autorità, & omnimoda potestà concessa ad essi Signori dal Serenissimo Principe Alfonso secondo per la Iddio gratia Duca di Ferrara, di Modona, di Reggio. &c. per questa loro publica Grida bandiscono la sudetta Città di Mantoa con tutto il Mantoano sino à Confini del Ferrarese, e sue pertinenze dall'uno, e l'altro lato, del Pò, discorrendo le Confine dell'uno, e l'altro stato. Commandando, che non sia persona alcuna di qual grado, stato, e conditione uoglia essere, ò sia, ancora che ecclesiastica, che uenghi della predetta Città di Mantoa, ò suo territorio, ò di qualunche altro luogo del Mantoano, mediatè, uel immediatè, soggetto à quella, non ardisca, ò senza robbe, ò con robbe, bestie, ò qual'altra cosa, etiam con fede di Sanità passare, e uenire per terra, ò per acqua per il territorio di Ferrara, e sue pertinenze, ne meno fermarsi, ò alloggiare in quello, ò quelle, come anco non entrare, ò alloggiare in questa Città di Ferrara senza speciale licenza dell'Illustre Signor Giudice de Dodici Saui, o delli Signori Conseruatori della Sanità ò alcuno di loro inscritto, sotto pena della Forca, e della Confiscatione de tutti suoi beni, quali hauesse in questa Citta di Ferrara, ò suo territorio, da essere applicati per la terza parte alla Ducale Camera,

vn terzo alla fabrica del Boschetto di san Rocco, & l'altro terzo all'accusatore, qual sarà tenuto segreto.

E perche sarebbe poco prohibire i Mantoani, ò habitanti in Mantoa, e Mantoano uenire à Ferrara, ò nel Ferrarese, se i Ferraresi, ò habitanti in Ferrara, ò suo territorio, e pertinenze potessero andare à Mantoa, ò sul Mantoano, & iui hauere commercio congli altri, e poi tornarsene à casa con poco riguardo della sua salute, e del publico. Si fà espresso Commandamento, e prohibitione, à ciascuno di qualunche grado, e conditione si sia, Ferrarese, ò habitante di poco, ouero di assai in questa Città di Ferrara, e suo territorio, e pertinenze, che non ardisca andare à Mantoa, ò sù il Mantoano per ritornare à casa, sotto le medesime pene dette di sopra.

COMMANDANDO anco à tutti Paroni, Nauaroli, Monari, Pescatori, e passatori de Fiumi, & à qualunche altra persona di qual grado, stato, e conditione si uoglia, che non ardisca di condurre, nelle loro Naui, e Burchielli, ò suo ò d'altri, in questa Città di Ferrara, ò suo Contado, ne passare dall'una, e l'altra Riua del Pò, alcuna persona, bestie, ò robbe che uenissero, ò fussero portate da Mantoa, e Mantoano, etiam con fede di Sanità, senza speciale licenza del prefato Signor Giudice de Saui, e de Signori Conseruatori, ò alcuno di loro in scritto, sotto le medesime pene da incorrere, & applicarsi come di sopra.

E parimente si commanda à tutti gli Hosti, tauernieri, Cameranti, & à ciascuna altra persona, di qualunche grado, e conditione si uoglia, anco che Ecclesiastica, così in questa Città, come suo Contado, e pertinenze qualunche uerso il Mantoano, che non ardisca di alloggiare, ne di dare recapito ad alcuna persona, robbe, ò Bestie, che uenghinò, ò siano condotte da Mantoa, ò Mantoano, sotto le pene predette da incorrere, e d'applicarsi come di sopra, si che ogn'uno si guardi dalla mala ventura.

Publicato in Ferrara alli. viij. di Aprile. M. D. LXXVI.



PERCHE nel bando che prohibiua il mettere à lauoro, i vermi che fanno la seta, era nata difficoltà, se tal prohibitione s'intendeua per Milano solo, ò per tutte l'altre Città, e terre del suo Ducato. Per leuare questo dubbio, fù con il presente bando alli. xiiij. d'Aprile, dichiarato intendersi per Milano, e suoi borghi soli, e non piu oltra.

D E-

BANDO CONTRA QVELLI CHE sono uenuti da' luoghi sospetti di Peste Publicato in Bologna Alli. xi. di Aprile. M. D. LXXVI.

Bido de' Bolognesi che tutti quei, che fussero uenuti da luoghi, sospetti, douessero in termine di tre hore sgombrar Bologna, e suo contado.



PER commissione di Monsignor Reuerendissimo Gouernatore con il consenso dell'Illustre Signor Confaloniero di Giustitia, e delli Magnifici Vfficiali della Sanità di Bologna.

SI commanda, che tutti quelli, siano di che qualità, sesso, e conditione essere si uoglino; che da otto dì in quà sono uenuti, ò passati da luoghi sospetti di Peste in questa Città, e sono entrati indirettamente, ò furtiuamente dentro di essa, debbano partirsene tra termine di tre hore, e per tutto hoggi hauere sgombrato il territorio di Bologna sotto pena della Forca, nella quale anco s'intendano cadute quelle persone, che gli hauessero condotti dentro, delle Porte, e sotto qualunche preteste gli hauessero aiutati, ò fauoriti nell'entrare dentro la Città furtiuamente; E parimente che gli hauessero dato, ò gli daranno ricetto, etiam che fussero attinenti, ò della propria fameglia, se trà il termine predetto di tre hore non gli denontiaranno, ò riueleranno à sua Signoria Reuerendissima. E di più di cinquecento scuti d'oro, d'applicarsi per un terzo all'accusatore, & per il resto all'ufficio della Sanità.

COMMANDANDOSI, che per l'auuenire niuno Forastiero, ò altro che partirà, ò passarà per luoghi sospetti di Peste, ardisca di uenire sù questo territorio, ne tam poco in la Città.

SOTTO pena, così ad essi, come à chi gli prestasse aiuto, ò fauore per entrarui, fraudolentemente, ò à chi li recettasse in casa, etiam che fussero della propria fameglia della Forca, & in oltre della pena pecuniaria, come di sopra.

Octauius Pro Gubernator.

Franciscus M. Casalius Vex. Iust.

VEDEN-


EDENDOSI poscia per i, Signori deputati della Sanità, che era necessario per più assicurare la Città di Milano, di prouedere, che ne Hosti, ne Alberghieri, ne Bettolieri, ne Camere locande, sostieri, e Fondachi non potessero alloggiare alcuno, ne riponere robbe, bestie, Mercantie, & altre cose de luoghi prohibiti, ò de loro vicini, senza sua espressa licenza, e dechiaratione di quei luoghi, che per questo gli sariano deputati, & à ciò ogn'uno fusse chiaro di questa loro mente, publicarono alli. xij. di Aprile gli Infrascritti ordini.

M. D. LXXVI. Alli. XII. di Aprile in Milano.


ENDO venuto à notitia dell'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità di questo stato, che nelli Borghi, e corpi Santi della presente Inclità Città di Milano, si commettono infiniti disordini, e da Forastieri, e da altri Viandanti, che vengono da diuerse parti, e si alloggiano ne' detti Borghi, riponendoui ancora le loro robbe, e vanno senza niun timore pur conuersando, e praticando, e gli Habitanti di detti Borghi gli accettano, e gli alloggiano. pigliando ancora in Gouerno le robbe, e merci, e bestie, & altre cose. da i quali inconuenienti si può facilmente causare infettione di Peste, e finalmente mortalità particolare, e generale in tutta questa Città, e suo Ducato. E uolendo, i prefati Signori ad ogni modo, e con ogni loro studio, e potere, ouuiare à tanti inconuenienti, e pericoli, e prohibire tutti i sospetti di tale pestifera contagione. hanno stabilito, che si facci publicare la presente Grida, per laquale, non recedendo però da alcuni altri ordini in simile materia publicati, immo aggiungendogli.

Ordini, che niuno Hoste, Alberghiero, bettoliero, e camere locande non possano alloggiare persone, ne robbe infette, con altri assai particolari.

SI commanda che niuno Hoste, Bettoliero, Padrone di Camere locande, sostaro, ne qual si uogli altra persona, che tenga casa, ò propria, ò à pigione, ò altrimente, ardisca di alloggiare, ne in qual si uogli modo accettare, ne per conto di parentado, ne di amicitia, ne per causa di Mercimonio, ne per qual si vogli altra pratica, causa, ò pretesto, ne dare da mangiare ad alcuna qual si vogli persona, che venghi à piedi, ò à cauallo, ò per naue, ò per terra, ò in carro, coccio, ò carroccia nelli Corpi Santi, ne anco ne i Borghi all'intorno di questa Inclita Città, se prima non hauranno

ranno consignate le sue bollette alle Guardie, e Gentil'huomini deputati alle dette Porte, & hauutane licenza di alloggiare loro, e sue robbe come di sopra, ò uerò dalli detti Illustrissimi Signori Conseruatori nella forma più da basso notata, ò come meglio ad essi Signori parerà sotto la pena di scuti cinquanta d'oro da essere applicati alla Regia, e Ducale Camera à beneficio della Sanità, per le due terze parti, e per l'altra all'accusatore, quale uolendo sarà tenuto segreto, e più di tre tratti di corda, & anco maggiore vsque ad mortem, secondo la qualità delli casi, e delle persone.

DI più si commanda, che non solo i sopranominati ardisca di accettare, ne lasciare riponere nelle case, & habitationi, soste, Botteghe, Corti ne in altra parte dentro la sua Porta alcuna sorte di Mercantia, vettouaglie, vestimenti, vtensilij, bestie ne qual si uogli altra sorte di robbe, e cose, che gli siano condotte ò portate per Naue, ò per terra, ò altrimente come di sopra, nelli detti Borghi, e Corpi Santi, se prima non si saranno consignati, & hauutane licenza, come si ordina qui à basso, sotto la pena soprascrittà arbitraria come di sopra.

E più si commanda che non solo i sopranominati non possano alloggiarli, ne in qual si uogli modo dargli ricapito, ma siano tenuti à denonciarli alli prefati Signori Conseruatori, quando non habbino Bollette, e se pur l'hauranno, non l'habbino consignate, & hauuta la licenza di alloggiare, nella forma come qui da basso sarà ordinato, sotto la medesima pena applicanda come di sopra.

E più si commanda che non sia Facchino alcuno, ò altra persona, che ardisca entrare nelle Barche, ò Nauetti Cuoperti per discaricare le robbe, ò per se, ò per altri, se prima non saranno uiste le Bollette, & ammessa la licenza di potere scaricare le robbe, e mercantie, che saranno in esse, sotto pena di scuti dieci, ouero di tre tratti di corda, & ancora maggiore all'arbitrio delli prefati Signori.

E si commanda à tutti quei che verranno alli detti Borghi, ò Corpi Santi, ancora che pretendino di uenire alla propria loro casa, & habitatione, che subito prima ch'entrino in alcuna casa, ò habitatione, anzi tosto che siano arriuati alli detti Corpi Santi, ò uerò à detti Borghi, vengano à presentare le loro persone, bestie, & altre robbe, e cose, come di sopra, con le debite Bollette alli Portoni particolari, e più uicini à detti Borghi, e Corpi Santi alli Gentil'huomini, & altre persone, che sono, ò saranno deputati alla custodia de detti Portoni dalli prefati Illustrissimi Signori Presidente, e Conseruatori, li quali Gentil'huomini, & altre persone deputa-

te come di sopra, ritruouando, che le Bollette siano legitime e fatte secondo gli ordini, scriueranno à tergo delle Bollette, che possino alloggiare, ò uerò le mandaranno all'vfficio della Sanità per prouedere come sarà conueniente, sotto la pena soprascritta.

DECHIARANDO, che ne i suddetti ordini siano ancora generalmente compresi tutti, i Mercanti, e negocianti, Barcaruoli, Cauallanti, Mulattieri, & altri qualunche condottieri, e qualunche particolari persone, quali conduranno, ò portaranno dalle parti, e luoghi fortunei alli detti Corpi Santi, ò Borghi, le proprie robbe, bestie, & altre sue cose particolari ò communi con altre persone, alle proprie case, ò habitationi, ò uerò d'altrui persone; perciochе ancora loro si hauranno da presentare, e consignare, come nel precedente prossimo Capitolo si contiene; E uenendo, ò conducendo per Naue, siano tenuti di auuisarne i sudetti eletti residenti alli Portoni, quali uerranno à riconoscere ogni cosa; e questo sotto la medesima pena.

E più si commanda à tutti gli Antiani de i sudetti Borghi, e Corpi Santi, & à ciascuno di loro respettiuamente, che ogni giorno, & anco la notte, siano uigilanti, e spesse uolte visitino le sudette Hosterie, soste, case, ò Camere locande, & qual si uogli altra habitatione, dandogli ancora autorità di chiamare in compagnia alcuni di quelli, che habitano ne detti Borghi, e Corpi Santi, che siano di maggiore bontà, e discretione, e tutti insieme uedano, & intendano se ui sono alloggiate alcune persone, ò reposte robbe, Mercantie, bestie, ò qual si uogli altra sorte di cose contra la forma della presente Grida, e trouando alcuno disordine, ò contrauentione, siano tenuti à notificare i contrafacienti (essendo di giorno) subito, & essendo di notte la mattina subito che sarà aperta la Porta; Et se per caso si truouassero alloggiate qualche persone sospette, ò che venissero da luoghi sospetti, & infetti, gli habbino da precedere, e serrargli in luogo sicuro, sino che possino darne notitia alli prefati Signori, e tutte queste cose sotto la pena soprascritta, & arbitraria come di sopra.

E più si commanda che non sia persona alcuna che habbi ardire di prestare alcuna sorte de panni, massimamente da Ortolano, ò da Contadino ad alcuna persona per trauestirsi, ne alcuna habbi da pigliare in prestito tali panni, ne trauestirsi per entrare nella Città senza Boletta, sotto la pena soprascritta, & arbitraria come di sopra.

E perche s'intende che sono alcuni tanto insolenti, che contra il beneficio publico, & honor di Iddio, & indispreggio della giustitia, hanno ardire doppò che sono serrate le Porte, con fuoco, ò altri insulti uiolentare

dette Porte, ò uerò non mancano di scalare le muraglie, e con corde procurare di entrarui, e di introdurui, robbe, mercantie, e uettouaglie, cosa che potrebbe portare grandissimo pregiudicio alla Conseruatione della Sanità. Pero si commanda che niuna persona ardisca far uiolenza à dette Porte in alcuna maniera, ne procurare di entrare contra la volontà delle Guardie, ne scalare le muraglie, ne introdurre alcuna sorte di robbe, mercantie, ò uettouaglie con corde, ò altri instromenti per dette muraglie, sotto la pena della Galea, ò Forca, e confiscatione delli Beni, ad arbitrio delli prefati Signori, nella quale incorreranno ancora quelli, quali daranno aiuto ò fauore à simili sorti de persone per tale introdottione, ò uerò quelli, in casa de quali fussero introdotte dette robbe.

Montius Præses.



ER la quale publicatione ciascuno andaua molto ritenuto, si nell'alloggiare, come nel prestare fede à Bollette, solendosi prima far'a mano, e non in stampa per il leuare di che, e per sapere quali fussero le buone dalle false, fù subito da detti Signori Conseruatori ordinato, che si stampassero tutte con i suoi segni sopra, per conoscere le Città, terre, e communi, oue fussero state fatte, e che ogni commune douesse eleggere, i suoi deputati alla cura della sua Sanità, e cosi al distribuire delle Bollette, & à non darle se non à coloro, che hauessero quelle di luogo in luogo donde si partiuano, e per doue passauano. ne si potesse sotterrare morto alcuno, che prima non fuße da Medici, ò da Chirurgi uisitato, ne che alcuno datiaro, ò portinaro potesse metter mano à robba alcuna, se prima non uedeuano le loro bollette, con altri assai ordini per mantenersi sani, facendo bandire alli. xij. di Aprile la sotto seguente Grida.

M. D. LXXVI. Adi. xij. di Aprile in Milano.

Grida che niuno possa alloggiare, alcuno che non habbia le bollette stampate cō i suoi bolli sopra, e nomi cognomi & altre cose assai.



OLENDO l'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità di questa Città, e stato in ogni modo prouedere per quanto à loro aspetta, la sudetta Città e tutte l'altre Città, terre, e ville, e quali si vogliano altri luoghi di questo Dominio, che siano riguardate, e conseruate in Sanità, e fuori d'ogni pericolo, e contagione, e sospetto di Peste, e parendogli giusta cosa di non hauere tanto riguardo

al capo,che non habbino ancora cura de i membri suoi. Pero hanno deliberato di fare publicare la presente Grida,per la quale commandano à tutte le Città, terre, ville, cassine,sottoposte à questo Dominio, Consoli, communi,& huomini, & à qual si uogli sorte di persone, etiam Feudatarij,& etiam priuilegiati, & massimamente à gli Hosti, Bettolieri, sostieri, & qual si uogli sorte di persone solite di alloggiare, che non ardiscano di alloggiare alcuna sorte de Forastieri, robbe, caualli, Carroccie, Naui, Mercantie, bestie, ne in qual si uogli modo dargli ricapito, quali non habbino le sue bollette legitime, e de luoghi non infetti, e non sospetti, e siano in stampa con i debiti bolli, & in esse siano scritti tutti, i nomi, cognomi, habitationi, caualli, robbe, e Mercantie con le sue quantità, e qualità, carroccie, bestie, Naui, e simili, anzi essendo persone, che uengano di fuori di questo Dominio,e non habbino le bollette come di sopra,siano tenuti à farli accompagnare fuori di esso Dominio, dandone notitia à Portinari,& à quei luoghi, che saranno uicini à confini, à ciò non gli lascino più entrare sotto pena di scuti cinquanta, da essere applicati per le due parti alla Regia,e Ducal Camera, per beneficio dell'vfficio della Sanità, e la terza all'accusatore quale sarà (uolendo) tenuto segreto,e di tre tratti di corda, & anco maggiore vsque ad mortem all'arbitrio delli prefati Signori, carigando in ciò i, Podestà,e Feudatarij,& altre persone principali, ch'in questo siano vigilanti, ne per ciò lascino fare aggrauio alcuno,ò estorsione ad alcuno viandante, cosi del paese,come Forastiero, per qualche particolare passione: à ciò niuno habbi giustamente da dolersi, e che sotto pretesto di fuggire i pericoli, ne uengano scandali, & inconuenienti in dishonore d'Iddio, e disseruigio publico.

E più commandano, ch'in tutte le Città,terre, e ville di questo stato, & à ciascuna di esse,che habbino più di cinquanta fuoghi,si habbino per dette terre, e come di sopra, à deputare dui, ò tre, ò quattro,ò più persone secondo la qualità de luoghi,che habbino cura particolare della conseruatione della sanità, e dell'osseruatione della presente Grida, e di dar'à noi auuiso di tutto quello che succederà in questo proposito, quale habbi bisogno di prouigione, e di guardare ancora detti luoghi, e perciò commandare le guardie à gli huomini particolari, cosi nelle terre, come ne uicini passi,e di giorno,e di notte, secondo che dal Podestà, e Deputati sarà giudicato espediente, sotto la pena de scuti cento applicandi come di sopra,e più,e meno all'arbitrio, e secondo la qualità de i luoghi, e casi.

E piu commandiamo alle sudette terre, ville,communi, consoli,e come di sopra, che habbino à deputare persone Idonee, e fidate, che sappiano

leggere, e scriuere, e che habbino ancora à dare sicurtà in mano delli Potestà delli sudetti luoghi, di fare l'ufficio suo conforme à gli ordini, quali persone habbino à far le bollette à tutti coloro habitanti nelle dette terre, e ville, e come di sopra, che si uorranno partire da detti luoghi respettiuamente, scriuendoui il nome, cognome, & habitatione de tutti quei, che si uorranno partire di quel luogo, e il giorno della partenza, il luogo doue uogliono andare, le caualcature, bestie e carroccie, e robbe con la qualità e quantità, e contrasegni, se sarà possibile, mercantie, e Naui; & il tutto distinto, & in maniera che non ci possa essere fraude. Et à ciò che le bollette non possano essere fraudate si commanda che tutte le terre di questo Ducato di Milano habbino à uenire à pigliare le bollette in Milano in questo nostro vfficio in stampa, con il bollo di Sant'Ambrogio da noi destinato, mandando per ciò le persone deputate, con una lettera del detto commune direttiua alli prefati Illustrissimi Signori, quale habbi da dare sigurtà in questo nostro vfficio come di sopra.

E per rispetto dell'altre ville dello Stato, commandiamo, che ò uerò uenghino à Milano, à pigliare le bollette à questo nostro vfficio, ò uerò alle Città nel territorio delle quali dette terre, e ville, saranno situate, nella forma che da i Deputati de dette Città sarà ordinato, con che detti Deputati delle ville e terre, e come sopra, consegnino al nostro vfficio, ò uerò à quello delle Città la loro deputatione, e la fede delle sigurtà, che haueranno date nelle mani di detti Potestà, ò Luogotenenti, riceuute per mano di publico Notario, di diportarsi bene, e di non fare estorsione alcuna, ne bolletta, e nell'atto del riceuere le bollette diano anco segurta à questo nostro, ò uerò all'vfficio dell'altre Città doue pigliaranno dette Bollette, di osseruare quanto di sopra.

E più si commanda, che non sia alcuno deputato à fare le bollette, ò altra persona quale ardisca di far bolletta ad alcun passaggiero, se egli non hauerà la bolletta del luogo di donde uiene, che non sia infetto, ne sospetto, sotto la pena contenuta nel primo capitolo, arbitraria, come di sopra.

Et hauendo la bolletta, nella sottoscrittione di quello se gli farà, gli metteranno queste parole per transito, e gli lasciaranno la prima bolletta, à ciò posino mostrare ancora quella.

Di più si commanda, che occorrendo nelle ville doue non sono Medici, morire qualche persona all'Improuiso, ò uerò in termine di quattro giorni, siano vbligati, se saranno uicini ad altri luoghi, doue siano Medici, di darne notitia alli deputati di tal luogo, à ciò mandino il Medico à uisitare il detto Morto, & essendoci caso infetto, ò sospetto, ò che habbi qualche

minimo

minimo dubbio, siano ubligati à darne notitia à questo nostro vfficio subito, ouero alli deputati delle Città piu vicine, à ciò se gli possano fare le debite prouigioni, & in tale caso commandiamo à tutti Medici di questo Dominio, che essendo ricercati in simili casi, non manchino posponere ogni cosa, e fare le debite uisite, e mandare i loro giudicij distinti con le sospettioni, segni, & altre qualità che ricercansi in simili casi, sotto pena de uinticinque scuti applicandi, come di sopra, e più all'arbitrio delli prefati Signori, nella quale incorreranno quelle communi, che haueranno Medici, e non ne daranno notitia, come di sopra.

E più commandiamo ancora à tutti Daciari, Posteri, trauersieri, e simili che non ardiscano di mettere mano ad alcune robbe, quali siano condotte da viandanti, Condottieri, Mercanti, ò d'altre persone se non haueranno le debite bollette, così delle persone, come delle robbe, e mercantie, come di sopra, mà per assicurarsi del loro datio, non hauendo i sudetti le bollette, potranno far riponere dette robbe in qualche luogo vicino, discosto però da luogo, che sia da alcuno habitato, sino che di ciò haueranno dato notitia à questo nostro ufficio, ò uerò alli Deputati delle Città, ò terre, grosse, à ciò restino chiari d'ogni sospetto, che ui possa essere in pregiudicio della Sanità, sotto la pena contenuta nel primo capitolo arbitraria come di sopra.

E perche tutte le diligenze sariano uane senza l'aiuto de Iddio nostro Signore, si raccorda ad ogn'uno, e massimamente à tutte le sudette Città, e terre, e ville, e come di sopra, à fare continoe orationi, e le processioni più frequenti, che si possono, massimamente nelle feste, à ciò che il detto Signor Nostro ci guardi tutti, e ne liberi dall'Ira sua, e da ogni pericolo di così pestifero Morbo.

Montius Præses.



ET à ciò che i Deputati delle Communi sapessero come Gouernarsi nella cura delle Bollette, fù loro mandata la sosseguente instruttione con la forma, e modo delle Bolette, che doueano fare, perche non si commetteße in esse alcuna fraude, ma passasse ogni cosa secondo si desideraua per beneficio vniuersale.

Instruttioni à Deputati delli communi sopra le bollette, & sopra il darle alle persone.

INSTRVTTIONE, E COMMISSIONE alli Deputati di fare le fedi di Sanità nelle communi del Ducato di Milano.



ESSENDO stato ordinato, che per euitare i pericoli, che potessero occorrere, per quei, che vengono à questa Magnifica Città, e sotto pretesto d'essere d'un luogo, e poi uenire da vn'altro luogo infetto, e sospetto, che causariano gran danno à sudditi di questo stato. Che qualunque uenirà à questa Città, habbia da portare seco la fede della Sanità, di quel luogo, di donde si partirà, Però essendo uoi stato elletto dal uostro commune, come appare per elettione appresso del nostro Segretario, ci è parso confermarui, con che habbiate da fare dette fedi per li habitanti, e circonuicini tanto, che haueranno da uenire à questa Città, quali in stampa, e bollate se ui consignaranno dal nostro segretario; e per ischiuare i pericoli, che potessero occorrere, starete auuertiti, che quelle persone, à le quali concederete dette fedi, non siano persone, che siano uenute, ò praticate all'hora, all'hora, ò poco inanzi à detto uostro commune, facendogli le debite interrogationi, & alla giornata se ui mandaranno gli ordini, quali similmente esseguirete; auuertendo sopra il tutto à non fare, ne confirmare fede ad alcuna persona fuori del uostro commune; Et in caso di contrauentione, incorrerete nella pena arbitraria à questo Illustrissimo Tribunale, dando notitia ad ogn'uno in quelle parti delle allegate Gride di sua Eccellenza, e nostre.

Montius Præses.



VEDEVASI tuttauia la Peste di Mantoa andarsi in lei, e nel suo territorio dilatando, I Signori Bolognesi, come per la sottosequente Grida delli xvi. di Aprile si uedra, sforzati per non sentire, questa calamità, mà conseruarsi con ogni studio, e potere liberi da lei, bandirono Mantoa, & ogni suo luogo infetto, non uolendo, che niuno che fusse passato per quella parte, entrasse nella loro Città, & contado, ma che schiuando tenesse altra strada.

BANDO

BANDO CONTRA QVELLI, CHE venissero da Mantoa, Publicato In Bologna Alli. XVI. di Aprile. M. D. LXXVI.



POI che la mala conditione de questi tempi ci fà uivere in continouo sospetto della contagione, ch'in diuersi luoghi, e terre d'Italia uà continouamente pullulando, & in particolare nella Città di Mantoa, e suo territorio con infinito nostro dispiacere. Per l'osseruanza, che portiamo all'Altezza del Signor Duca di quella, e per la mutua beniuolenza, che è sempre stata tra questa nostra, e quella Città, siamo sforzati da quelli oblighi, che non si posfino sciorre in alcun modo, contra nostra volontà bandire essa Città di Mantoa, e suo contado. Mantoa, e Mãtoano bãdito da Bolognesi.

PERO' noi Ottauiò Mirto Vescouo di Gaiazzo Gouernatore di Bologna, di consenso, e uolontà delli Magnifici Signori Antiani, Consoli, Illustrissimi Signori Confaloniero de giustitia, & delli Illustrissimi Signori Quaranta del Regimento di essa, e delli Signori Officiali della Sanità.

COMMANDIAMO, che alcuno, sia di qual si uogli stato, grado, preminenza, sesso, e qualità essersi vogli, Bolognese, ò Forastiero, Ecclesiastico ò secolare, non ardisca uenendo, ò passando da Mantoa, ò di qualunche luogo del territorio Mantoano, entrare direttamente, ò indirettamente su'l contado di Bologna, nè tampoco in questa Città.

SOTTO pena della forca, da essequirsi subito inremissibilmente, e sotto la medesima pena à chi furtiuamente gli aiutasse, ò fauorisse ad entrare nella detta Città, e contado, e parimente à chi desse loro ricapito.

E nel resto si osserui il Bando generale, e gli altri publicati del presente Mese d'Aprile sopra la Peste, & contra chi uenisse da luoghi sospetti & à chi gli albergasse, ò fauorisse.

Octauius pro Gubernator.

Franciscus. M. Casalius. Vex. Iust.


A questi Bandi, e dalle nuoue, che piu contrarie della Peste di Mantoa ogni giorno ueniuano à Milano, Il Presidente, con i Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, non uolendo mancare d'ogni sua debita prouigione, per mantenerla sicura, e libera; & à ciò che nell'entrare delle genti in Milano non si commettesse, si nelle Bollette, come ne soldati che guardauano le Porte qualche fraude, ne si lasciasse entrare qualche sospetto dentro, per prouedere à questo. Ordinò, che quei Gentil'huomini, che per ciascuna porta doueano andare alla sua Guardia, e che ricusauano questo peso, che ui douessero andare; Et alle Arti che ogni sera douessero mandare quella quantità di Gente, che si conoscesse basteuole, e di già à loro imposta (per esserne molti che fuggiuano l'andarci) per la guardia de i Muri della Città, attendendosi con ogni diligenza alle loro guardie, per uietare, che niuno entrasse per la sua uia, & cosi alli xvij. di Aprile fù publicato il presente Bando.

M. D. LXXVI. Alli. XVII. di Aprile in Milano.

Bando, & ordine à Gentil'huomini Deputati alle Porte di Milano che douessero andare alla guardia di quelle ogni uolta che dalla cõmunità fussero auuisati.


NTENDENDO l'Illustrissimo, & molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità di questa Città, e Dominio di Milano, che per li Imminenti pericoli della Peste, li Signori sessanta consiglio generale di questa Città con paterno zelo hanno statuito, che giorno, e notte ui siano sempre assistenti à ciascuna delle Porte di questa Città, & ad altri luoghi doue sarà giudicato espediente, dui Gentil'huomini, quali attendano à far'esseguire ciò che sarà ordinato alle Guardie dalli sudetti Signori Conseruatori, e che essi hanno dato principio à questa si degna, e necessaria impresa; Et che anco li Signori Vicario, e Dodici di Prouigione, hanno inuitato con doppij auuisi pieni di Carità, & amore, molti Gentil'huomini à fare la sua parte, e tutta uia li uanno inuitando conforme al bisogno, ma se bene molti, e de principali hanno accettato l'inuito, e fatto la parte sua con molta diligenza, & amore, pur ue ne sono anco di quei si poco amoreuoli della sua patria, che ardiscono di rifiutare questo poco peso, e non andarci, e se pur ci uanno, sono tardissimi, e si parteno ancora dalle Porte per molto spatio di tempo, ne ci uogliono stare di notte, ò uerò ci mandano sostituti giouani di poca esperienza, ò altre persone,

che

che non ſono della qualità, che ſi ricerca, dal che ne potrebbono naſcere molti Inconuenienti, in pregiuditio della ſalute di queſta cara Patria; Hanno delibberato (vedendo tanta renitenza, indegna ueramente de Gentil'huomini & de buoni Cittadini, quali douerebbono à gara concorrere à queſta Impreſa, ſenza aſpettare d'eſſere inuitati, & che, è, peggio, sforzati) prouedere de più aſpri rimedij; però hanno ordinato, che ſi facci la preſente Grida, da eſſere inuiolabilmente oſſeruata, con laquale.

Si commanda à tutti Gentil'huomini habitanti di queſta Città, & ſuo Ducato, di qual ſi vogli qualità, & ſtato, che ſiano, Mercanti, Artiggiani, Borghegiani, Contadini, & qual ſi vogli ſorti di perſone, che eſſendo auuiſati dalli detti Sig. Vicario, & Dodici di Prouigione, ò uerò dalli Gentil'huomini da eſsi ſopra ciò deputati, di aſsiſtere alle porte della Citta, ò uerò alli Raſtelli delli Borghi, & andare in ronda dì notte intorno alle Mura della Città, & à viſitare li Porti, paſsi, & altri luoghi, per iquali ſi entra in queſto Ducato, ò far'altra diligenza per conſeruatione della Sanità, che ſi giudicarà eſpediente, non mãcando di andarci in perſona, e non mandarci ſoſtituto, & ſtarci di continouo dì, e notte, & eſſeguire puntatamente tutto quello, che da eſsi Signori ſaranno auuiſati di fare, & che ſi contiene nelle noſtre Inſtrottioni. Sotto pena de ſcuti dugento da eſſere applicati alla Regia, & Ducal Camera, à beneficio dell'vfficio della Sanità, & in tutto, & di più all'Arbitrio di detti Signori Conſeruatori, allequali ſi procederà con ogni rigore contra gli Innobedienti, ſi come ſi lodaranno quelli, che ſaranno amoreuoli, & oſſequenti in beneficio della Patria ſua.

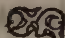
Montius Præſes.



PVBLICATO che fù queſto Bando, toſto ſi comminciò mandare ad eſſecutione, Inuiandoſi da parte della Communità di Milano alli Gentil'huomini, che erano giornalmente deputati alla cura delle Porte di Milano i ſottoſcritti commandamenti, per iquali, s'incomminciò da tutti attendere alla guardia, & conſeruatione della ſalute di tutta la Città con ogni ſtudio, & ſollecitudine.

VICA-

VICARIVS, ET XII. PROVISIONVM Mediolani, ac Deputati ab Eccellen. sua ad Infrascripta, & alia peragenda pro Peste arcenda &c.



Commandamento, & ordine à Gentil'huomini di andare alla cura delle Porte di Milano, & delle guardie delle mura.



ESSENDOSI giudicato necessario, che per gli Imminenti pericoli, la Città nostra proueda di persone honorate alle Porte, per uedere, & procurare, che gli Vfficiali stipendiati dalla Regia Camera esseguiscano compitamente l'ordine datogli dall'vfficio della Sanità, acciò che non entrino persone sospette di Peste, si è fatta elettione dell'honorata persona di V.S. laquale essortiamo, & preghiamo per quanto hauerà à caro la salute propria, & della Patria sua, à transferirsi alli xviiij. di Aprile per tempo al Rastello dell'Incoronata di Porta Comasca, & iui stare tutto il giorno, per vedere, che niuno entri nella Città senza le debite Bollette, & che si seruino minutamente tutti gli ordini stabiliti, & che si stabiliranno circa la Peste: & la sera nell'hora dell'Aue Maria si truouarono iui da trenta huomini commandati per guardia della notte intorno le Mura della Città trà Porta Comasca, & Porta nuoua, & doue bisognarà. V. S. adunque hauerà particolar cura di commandare à detti huomini per questo seruigio, & repartirli, che parte ne uada alla prima sentinella, parte alla seconda, & parte alla Diana, & che i muri siano ben guardati tutta la notte, auuertendogli, che non escedino il suo Quartiero, ma uadino uerso Porta Nuoua sino al Tombone, doue entrano nella Città le Barche, à ciò non si confondino con i Quartieri dell'altre Porte. E perche il tutto sia meglio esseguito secondo l'ordine dato da sua Eccellentia. V.S. attendendo continuamente à questa salutifera Impresa, andrà soprauedendo, se esseguiranno i detti commandamenti, & faranno il loro debito, non mancando d'ogni sollecitudine à ciò non sia tassata di poco amoreuole della sua Patria, & anco per non incorrere nella pena delli dugento scuti doro applicanda alla Regia, & Ducal Camera, à beneficio della Sanità

conforme

cōforme alle Gride fatte alli xvij. di Aprile presente. M. D. LXXVI.
& questo atteso che cosi è commissione di sua Eccell.

Ex officio prouisionum Mediolani die ut supra.

Al Sig. Cauagliero Ascanio Centorio de hortensii.

Al Sig. Gio. Pietro Lodi.



QVALI Gentil'huomini, & Deputati di dette Porte, fù mandata la sottoscritta Informatione, con il nome delle Terre sospette, à fine che meglio rimanessero Instrutti, & potessero fare il loro ufficio con ogni carità per salute della loro Patria, & anco per rendersi essi sicuri.

INSTRVTTIONE ALLI GENTIL'huomini deputati alla Guardia delle Porte, & conseruatione della Sanità di Milano.



TARANNO assistenti tutto il Giorno, & la notte anco à dette Porte, prouederanno che i soldati seruino gli ordini, & che non ammettino persona alcuna contra detti ordini per premio, ò per amicitia, ò per altra causa, ne tam poco faccino estorsione alcuna à Viandanti.

Instruttione à Gentil'huomini deputati alla cura delle Porte di Milano, di ciò che hanno da fare per salute della Città.

ET più che le Porte si serrino la sera (almeno) à un'hora di notte, ne più si aprino, sino che non sia il giorno chiaro, che si possano comprendere, i Viandanti, saluo se fusse necessario per causa di dar'essito alle Nauazze, quali purgano la Città, ò uerò per qualche ordine di sua Eccell. & in tal caso non introduchino persona alcuna di qual si uogli sorte, anco con la debita Boletta, eccetto i Corrieri, quali però non uenghino da luoghi sospetti, & habbiano le debite Bollette; & per maggiore sicurezza tenghino appresso di se le chiaui delle Porte.

PRO-

PROVEDERANNO che non entri persona, quale venghi da luoghi sospetti, è infetti, che si dichiararanno qui da basso, mà comparendo alcuno che uenghi da simili luoghi, li faccino accompagnare à S. Gregorio dalli soldati, ò uerò dalli soldati alli Antiani, ò da qual si uogli altra persona fidata, nelche diamo à V. S. ogni authorità di poter commandare à qualunque persona, come potremmo noi medesimi.

COMPARENDO alcuno con Bollette, quali non meritino d'essere ammesse, potranno scantonarle, & in tal caso non haueranno più da essere ammesse ad alcuna Porta.

VENENDO alcuno con Bolletta sola dalli luoghi uicini, procureranno de intendere se è habitante del luogo, oue gli è stata fatta la Bolletta, & se (vsata che haueranno ogni diligenza) truouaranno che venghi da luogo più lontano, non gli lasciaranno entrare, ma leuandogli la Bolletta lo tratteneranno, dandone notitia à questo nostro ufficio, à ciò poßiamo gastigarli, & uenendo persone da detti luoghi sospetti, li manderanno come di sopra à San Gregorio.

NON ammetteranno Bolletta, nella quale non sia espresso il Nome, & cognome, & l'habitatione del viandante, & se saranno molte persone, che siano espreßi tutti i nomi, & cognomi, & habitatione come di sopra, & se uerranno da luoghi lontani, che habbino le Bollette continouanti de i luoghi, per doue saranno passati, & che nelle medesime Bollette ci siano ancora espresse le caualcature, Carroccie, Naui, & Robbe, & le qualità, & quantità di esse, che saranno comprese sotto detta Bolletta.

NON permettino che alcuno datiaro, Borlandetto, ò altro tocchi, ò visiti le robbe che si conduranno, se prima non sarà ammessa la Bolletta.

QVELLI, i quali saranno à Porta ticinese, uisitaranno spesso la Riua del Nauilio, & maßimamente nell'hora, che sogliono arriuare le Barche, per uedere se uengono persone ò robbe da luoghi sospetti, & contra gli ordini. Parimente le Hosterie, soste, & luoghi doue sogliono alloggiare facchini, & simili, & truouandoui disordini, ne diano notitia al nostro vfficio, & essendoci cosa degna di presta prouigione, li diamo authorità di potere commandare à tutti i Borgheggiani, & à qual si uogli altra persona, che diano aiuto, & fauore, etiam per detenere, & scacciare le persone sospette sotto quelle pene pecuniarie, ò corporali, che gli pareranno espedienti; similmente quei, che haueranno cura de i Portoni di Porta Comasca, Orientale, Vercellina, & altre,

& altre, visitino i Borghi, & Hosterie, arriuando ancora sino alla cagnola, alli Rottoli, alla Madalena, alla Gambalotta, & simili, per uedere se iui sono alloggiate persone alcune contra gli ordini; auuertendo però che uno de detti Gentil'huomini non abbandoni mai la Porta, ma questi ufficij si faccino à uicenda, come trà loro conueniranno.

HAVERANNO da scriuere à Tergo alle Bollette presentate, se per inuiarle all'ufficio conuenerà notare qualche cosa.

FARANNO uenire i uiandanti alla presenza sua, & eßi medesimi gli parlaranno, & uedranno le Bollette, & sarà bene auanti si uEghino le Bollette d'intendere di doue uengono i viandanti, & uenendo da luoghi lontani, & incerti, riceueranno le Bollette in modo sicuro, cioè in cima d'una bacchetta, profumandole con Incenso, ò uerò facendole scaldare da ogni banda al fuoco, delquale ue ne deuerà essere sempre per questa causa qualche poco à dette guardie, lequali da soldati della guardia le saranno presentate, usando le sudette diligenze.

SARANNO al Rastello residenti, ò uerò alla Porta, doue sarà il passo ristretto.

SOPRA il tutto con eßattissima diligenza, auuertiranno alle Mercantie, e balle, se uengono da banda sospetta, & al numero, alle Marche, alle consegne de condottieri, & ordini, che hanno da rispondenti, à chi consignarle. Il tutto bene incontrando con le Bollette, per accertarne il uero, & in caso di dubbio, ò ne diano auuiso all'ufficio della Sanità, ò uerò le mandino à S.Gregorio.

VENENDO persone, robbe, ò Mercantie, ò bestie, quali uogliano alloggiare, ò riponersi ne' Borghi, ò Corpi Santi, perche li siano consignate le debite Bollette, potranno ammettergli, perche alloggino, paßandogli la licenza dietro alla bolletta, con la loro sottoscrittione.

ESSENDO auuisati da gli Antiani de' Borghi, & Corpi Santi, ò uerò da qual si uogli altra persona d'alcuno, ch'habbi contrauenuto alle Gride, & ordini, & maßimamente quando fussero persone di luoghi sospetti, ò infetti, haueranno con ogni diligenza un di loro d'andarui, & procurare di farli de tenere, facendosi aiutare da tutti i Borgheggiani, & Cittadini: Perilche gli diamo autorità in tali, & simili casi, di poter spendere il nome nostro, & commandare à tutti gli habitanti, che gli diano aiuto, & fauore, sotto quelle pene che gli pareranno, per l'osseruatione de i suddetti ordini, & per fuggire più che si può i pericoli, dando pero subito di tutto quello che sarà seguito, à noi ragua-

glio,

glio, & à questo nostro officio, à ciò posiamo fargli gli opportuni rimedij.

Montius Præses.

I LVOGHI SOSPETTI SONO GLI INFRASCRITTI.

Mantoa con il suo territorio. Verona. Trento. Vizza presso Trento sei miglia. Ranza presso quattro miglia à Vizza. Mezzo Todesco.	Tutte bandite.	Rouere de Luna. Herbeda appresso Belinzona. Belinzona. Torso. Suit, Ondraual de'Sig. Suizzeri. Zurico.



Progressi della Peste di Venetia.

RASI andato fino à questo tempo intertenendo il bandire Venetia, per causa della Peste, ch'in ella regnaua. Sentendosi, che hora quietaua, & hora cresceua, & affirmarsi da alcuni Medici non essere lei; al fine conuene cedere, Imperoche il male andò tanto serpendo, che dalla Plebbe al Popolo, e dal Popolo entrò nella Nobiltà con grande mortalità, nella quale nacque grande discordia, e disparere, percioche essa non uoleua altrimente andare al Lazzaretto, ne iui sepelirsi, ma curarsi nelle proprie case, & essere sotterrati nelle Chiese, e nelle sepolture de gli antichi loro, nelle quali contentioni il male s'andaua più per quella Città diffundendo. Perilche auuisato l'ufficio della Sanità, subito alli. XXII. di Giugno, fece questa probibitione di Venetia, di Murano, e Mestre, e d'altri luoghi.

BANDO

BANDO DELLA PROHIBITIONE di Venetia, & d'altri luoghi. Per la Peste. M. D. LXXVI. Alli. XXII. di Giugno in Milano.



SENDOSI già molti giorni e Mesi con gran dolore, e dispiacere nostro inteso, che il male della peste faceua gran danno nella Città di Venetia, e luoghi circonuicini, e sperando pur nella bontà diuina, e diligenza, che s'intendeua usarsi in essa, che tal contagione douesse prendere diminutione; e perciò essendosi tardato quanto si è potuto di uenire ad alcun bando. Nondimeno perche quasi da ogni banda sono uenuti spessi, e moltiplicati auuisi del gran progresso che anco fà in detta Città il Male, e temendo, che col portare innanzi più i soliti rimedij, non si scorresse in qualche subito, & euidente pericolo con grandissimo danno del Publico.

Venetia, Murano & Mestre con altri luoghi banditi dal Dominio di Milano.

PERO l'Illustrissimo Signor Presidente, e Molto Magnifici Signori Conseruatori della Sanità di Milano, hauuta sopra di ciò matura deliberatione, hanno ordinato, che si faccia publica Grida, e commandamento come per tenore della presente Grida si fà, che niuna persona di quale stato, grado, e conditione si uogli, che uenga da detta Città di Venetia, ò da Murano, e Mestre, e luoghi circonuicini di essa Città, ne con bolletta, ne senza bolletta, ne con robbe, ne senza robbe, ardisca di entrare in questo stato, e Dominio di Milano, ne condurre, ne far condurre, robbe, ò Mercantie dalla lor Città sotto pena della vita, e confiscatione de beni all'Arbitrio di detto vfficio.

E più si prohibisce à qualunque Hoste, & à qualunque altra persona, che non habbia ardire di alloggiare, ò ricettare in casa sua persone, ne robbe con fede, ne senza fede, che uengano, ò siano portate da detta Città, e luoghi circonuicini sotto pena della Galea, ò pecuniaria applicanda al Regio, e Ducale Fisco à beneficio dell'vfficio della Sanità, & all'arbitrio come di sopra.

PARIMENTE sotto pena come di sopra, si commanda alli portinari de i fiumi, e custodi delle porte, che tali quali uenghino come di sopra,

pra, non gli lascino passare, ò entrare ; e si ammonisce qualunque à non contrauenire alla presente Grida, perche altrimente se gli procederà contra inremissibilmente, e si promette à qualunque, che accusarà alcuno de detti Innobedienti la terza parte della pena pecuniaria, e sarà tenuto segreto, e questo sino che alla bontà diuina, e misericordia de Iddio uenga da detta Città, e come di sopra, miglior nuoua della liberatione di tal male.

E perche ogn'hora s'intende de molte fraudi commesse nel fare delle Bollette. Si fà sapere che non si ammetterà bolletta alcuna di persona, che uenga da altro luogo, che da quello doue si farà detta bolletta, se in essa non sarà espresso il luogo di doue primieramente de vno, de dui, di tre, e di quattro giorni sarà partito, scriuendosi in ella il giorno, & il luogo di doue sarà partito, e si commanda sotto la pena di sopra espressa.

E più commandasi à tutti Deputati sopra la Sanità soggetti di questo stato, che uogliano intimare à quei che fanno le bollette nel suo territorio, e pregasi, & essortasi i Signori Deputati sopra la Sanità fuori di questo Dominio di Milano, che per bene uicinare uogliano far intimare, & esseguire il sudetto Capitolo della soprascritta Grida.

Montius Præses.


OMANI che anco eglino non dormiuano, alzati dal Grido de Bandi fatti à Milano, à Ferrara, à Bologna, & in altre parti, non uolendo sentire la Calamità di tanta infettione, mà deputando soldati à tutte le sue porte, e dui Gentil'huomini per ciascuna di esse, e chiudendone per più asicurarsi alcune altre, e tanto più udendosi l'Infelicità di Palermo, di Messina, di Giorgiento, e di Trapani, e di molte terre di Calabria, nelle quali questa pestifera rabbia faceua de larghi progressi, mandandone ogni giorno infiniti alla sepoltura, fecero alli xxiij. di Giugno i sottoscritti ordini, e subito publicarli per tutta Roma, e per tutto lo stato Ecclesiastico.

BANDO

BANDO PER LA SANITA.



L'ILLVSTRISSIMO, & Reuerendissimo Monsignor il Signor Cardinale Camelengo, e l'Illustrissimi, Signori Conseruatori di questa alma Città, e Signori Deputati della Sanità: Considerando, che i romori della Peste, uanno tuttauia da ogni banda crescendo in tempo che men si credeua, à tal che si può dubbitare, che à tempo più pericoloso debba far maggior progresso, che à Iddio non piaccia, e perche il male per quanto si crede, non è proceduto ne procede da corrottione di Aere, mà da contagione causata dal commercio, che si è dato à persone, che sono uenute da luoghi infetti, & appestati, sperando, che mediante l'aiuto dell'omnipotente Iddio, con leuare, e uietare per l'auuenire detto commercio, con guardie diligentissime, si possa conseruare in questa alma Città, e suo distretto nella Sanità, nella quale, per la Iddio gratia, al presente si uiue: Di espressa commissione di N. S. hanno fatto gli infrascritti ordini, e prouigioni da osseruarsi inuiolabilmente da ogni sorte di persone, di qual si uoglia stato, ò preminenza, grado, e conditione, e tanto laici, come Clerici, sotto le pene in essi contenute, all'essecutione de quali si procederà inremissibilmente secondo richiede il negotio di cosi grande Importanza.

Romani bãdiscono Mãtoa Venetia, Sicilia e Calabria, per la Peste. E loro ordini intorno alla conseruatione della Sanità di Roma.

E prima ordinano, & espressamente commandano, che non solamente in Roma, mà per tutto il Contorno, e distretto suo si debbano in ogni luogo, Porto, Passo, tanto di Mare, quanto di terra tenere guardie diligentissime, e buone, che non lascino ne entrare, ne passare alcuna sorte di persone, che uengano da qual si voglia luogo, che non habbiano la fede di Sanità dal luogo primo di doue son partiti confirmata di mano in mano dalle guardie, e luoghi, che si sono truouati per la strada; Prohibendo espressamente, che quei, che verranno da luoghi sospetti, ò che saranno passati per luoghi sospetti, non si debbano in modo alcuno lasciare passare, etiandio che hauessero patenti, e fedi di Sanità, e la cura di esseguire quest'ordine, sia de gli vfficiali, Gouernatori, Rettori di detto distretto insolido, e Communità de luoghi, sotto la pena de mille scuti, da applicarsi à luoghi pij, & altre pene ad arbitrio de loro Signorie Illustrissime. Dechiarandosi, che caso che alcuno viandante, qual fosse

impedito, di entrare ò passare per non hauer fede, ò per uenire di luogo sospetto, volesse far uiolenza alla Guardia, possa detto Viandante essere offeso senza Incorso di niuna pena.

E perche potrebbe essere, tal uolta, che quelli, che fussero impediti dalle Guardie uscissero fuori di strada per passare altroue contra i presenti ordini, imperò i prefati Illustrissimi Signori commandano ad ogni sorte di persone, che uolendo alcun Viandante ò passaggiero andare fuori di strada, debbano ammonirlo à ritornare à dietro, notificandoli il presente ordine, con il quale si prohibisce espressamente, che quelli, che verranno da luoghi sospetti, ò che saranno passati per luoghi sospetti non possano uscire dalle strade publiche, ò maestre per far fraude alle guardie, sotto pena della vita, e non tornando in dietro, debba denontiarlo al più uicino Magistrato, ò Rettore del territorio, doue l'hauerà ammonito, e se detti Viandanti auuertiti non ubbediranno, posino offendersi impunè.

ORDINIAMO *ancora, che Furfanti, ciarlotti, e Vagabondi, non si lascino passare, ne entrare dentro alcun luogo murato di detto distretto, ne con fedi, ne senza sotto pena di dugento scuti da applicarsi come di sopra, nella quale pena incorreranno, non solo le Guardie, che gli lasciaranno entrare, ò passare, mà etiandio quei, che sotto qual si uoglia pretesto gli riceueranno, ò albergaranno, ò per premio, ò senza.*

PROHIBENDO *à Hospedali, Hosti, tauernieri, & Albergatori di Roma, e suo distretto, e tanto à quei che stanno dentro le terre, come à gli altri, che stanno di fuori, che non debbano alloggiare alcun forastiero, che non habbi la fede della Sanità riconosciuta dalli vfficiali del luogo doue habita, ò che le sia piu prossimo, & in nessuno modo posino alloggiare i detti Furfanti, ciarlotti, e Vagabondi, sotto pena come di sopra.*

ITEM *si commanda à gli vfficiali, e Communità de luoghi, doue sono Porti, che sotto pena de mille scuti da applicarsi come di sopra, debbano tenere guardie diligentissime, che non si lascino entrare Barche con Passaggieri, che non mostrino prima la fede di Sanità del luogo, doue si parteno con il numero, nomi, e Patria delli Passaggieri, ne lascino parimente entrare robba, ne mercantia di sorte alcuna, senza la medesima fede. Et in euento che fusse condotta robba da luoghi sospetti, sia lecito abbrusciarla.*

ITEM *che niuno ardisca di uenire senza fede di Sanità dalli luoghi donde si parteno, ne mutarsi nome sotto pena della forca. Dechiarando, che à coloro, che uorranno partire di Roma per li scribba senati del*

Popolo,

Popolo, quali resideranno in campidoglio sia data la fede gratis; Prohibendo, che niuna altra persona ardisca in Roma di qual si uoglia autorità far detta fede sotto pena della vita.

ITEM prohibiscono, che niun Marinaro possa pigliar terra, se non nelli luoghi, e Porti ordinarij, doue saranno le Guardie, sotto pena di confiscatione della barca con tutte sue robbe, essendo Patrone, e non essendo Patrone della Forca, e che sotto la medesima pena non possino con battelli dismontare Passaggieri, ò mercanti, se non ne i luoghi ordinarij come di sopra.

PARIMENTE per leuare uia tutte le sorti di fraudi, che si potessero far'alle Guardie di questa Città, & altri luoghi; ordiniamo espressamente, che si leghino tutte le Barchette delli passi del Fiume, tanto ordinarij, come estraordinarij, & ogn'altra sorte di Barche, etiam de Pescatori, sotto pena di sfondarle, & abbrusciarle, e di dugento scuti di applicarsi come di sopra, e che niuno Barcaiuolo, Pescatore, Marinaro, ò altri possino passare persona alcuna, tanto con fede, quanto senza, sotto la pena della Forca.

PROHIBISCONO ancora sotto pena della Forca, che non si lascino in modo alcuno entrare, ne passare alcuna sorte di Mercantia, ò robbe, che venghino da luoghi sospetti, & alli Marinari, Mulattieri, e Vetturali, che non possino sotto la medesima pena carigarle.

ITEM ordinano, prohibiscono, e commandano, che niuno Guardacasali, ò Guardastanze, Biffolco, Porcaro, Vignaruolo, Capannaro, Pescatore, Vaccari, Bufalari, ò altra sorte de contadini, Pastori, e Lauoratori, non possino alloggiare ne Casali, vigne, capanne, e Mandre alcun Forastiero, etiandio, che portasse qual si uogli fede, ò licenza, sotto pena della Forca.

IN oltre ordinano e commandano i sudetti Illustrissimi Signori, che ciascuna persona di qual si uogli stato, ò conditione, debba far tenere netto innanzi la sua casa, e sgombrare ogni sorte di letame, stabbio, ò altra sporcitia, e che due uolte la settimana debbano far spazzare tutte le strade, sotto pena de dieci scuti d'applicarsi come di sopra.

SI prohibisce ancora à tutte le Guardie, che non lascino passare, ne entrare alcuno hebreo, à ciò che in questa alma Città non accreschino piu numero, & à quei che di presente habitano in Roma, si commanda sotto pena d'essere scacciati, che debbano stare nelle loro habitationi nette, e politi sotto la pena della disgratia di N. S.

E uogliono che ne predetti casi sia lecito à ciascuno di accusare, e de-

 nonciare,

nonciare, e che oltre che l'accusatore (uolendo) sarà tenuto segreto, debba participare la terza parte delle pene pecuniarie, e doue uiene imposta pena corporale, saranno gli accusatori rimunerati da detti Illustrissimi Signori.

Aloysius Cor. Card. Camer.

Horat. Mutius Conser.

Stephanus Cres. Conser. *Baldasar Cincius Conser.*

LVOGHI INFETTI, E SOSPETTI, CHE PER il presente bando si bandiscono, tanto le Robbe, come le persone, & il Commercio, sono gli Infrascritti.

Trento, e suo distretto. Mantoa, suo Dominio e distretto. Verona, e suo distretto. Venetia, e suo Territorio e distretto.	Tutte bãdite.	Messina, e tutto il Regno di Sicilia. E quei luoghi in Calabria, che sono sospetti, e che si daranno poi in nota alli Custodi della Città.



QVANTVNQVE con amoreuoli essortamenti, e cortesi inuiti fusse ordinato, che per ciascuna porta andassero ogni giorno dui Gentil'huomini alla lei Guardia, e che quiui sopra sedessero, che per negligenza, ò per Impedimento, ò per altro particolare, o pur che non ui uolessero andare, e mancando di questo vfficio, facessero alle uolte in loro uece esseguirlo da alcuni loro sostituti, e tanto maggiormente essendo in questo proprio giorno arriuata l'altezza del Sig. Don Gio. d'Austria à Milano, e scopertasi la peste nel Borgho de gli Ortolani fuori di Porta Comasca; e gli Artiggiani anco loro mancare delle sue debite Guardie; per iquali inconuenienti fù subito dal Presidente, e Conseruatori della Sanità, ordinato sotto graue pena de danari, che tutti quei Gentil'huomini à quali fusse toccato di andare alla sudetta custodia, ci douessero andare personalmente, e non per sostituti, e fare ciò che nelle instrottioni passate, si conteneua. Et cosi parimente si fece contra degli Artiggiani, solo perche

Venuta del Signor Don Gio. d'Austria à Milano.

che haueſſero anco loro cura della ſua Patria: E perche niuno ſi poteſſe eſcuſare per ignoranza, ò per non eſſergli ſtato fatto à ſapere, ſi publicò toſto queſto Bando.

M. D. LXXVI. Alli xxvij. di Giugno in Milano.



NTENDENDO gl'Illuſtrisſimi, e molto Magnifici Signori Preſidente, e Conſeruatori della Sanità di queſta Città, e Dominio di Milano, che per gli imminenti pericoli della peſte, li Signori ſeſſanta Conſiglio Generale di queſta Città, &c.

Replicatione del Bando cõtra Gẽtil'huomini & Artiggiani che non andauano al la cura, e guardia del le Porte di Milano, che gia fù publicato alli. xvij. d'Aprile un'altra uolta.

E come nella Crida gia fatta alli xvij. di Aprile ſi contiene, che è queſta medeſima de hoggi xxvij. Giugno, nella quale non ci è altro di piu ſaluo nel fine aggiunteui queſte poche parole.

ET perche s'intende, che gli Anticiani delle Parrocchie, al biſogno di commandare le Guardie ſono negligenti, ò renitenti, e per queſto ſe gli commanda ſotto la pena della priuatione dell'vfficio, e maggior pena etiam corporale all'arbitrio dell'vfficio della Sanità, che non manchino di eſſeguire pontualmente, quanto gli ſarà giornalmente ordinato dalli Signori prefetti delle Porte, e particolarmente in commandare le Guardie, e che de tutti quei che ſaranno innobedienti à dette guardie, ne uengano à dare noticia à queſto vfficio ſotto la medeſima pena.

Montius Præſes.



NDAVA tuttauia aummentando la Calamità di Sicilia, e di Calabria, dubitandoſi non poco, che per uia di Mercantie non s'introduceſſe nelle parti di Lombardia, e ſpecialmente in Milano, oue fù fatto publicare il ſeguente Bando alli vij. di Luglio, e uietato à tutti il non potere piu portare alcuna Mercantia nel ſuo ſtato, & à gli Hoſti, Porti, e Paſſi, & ad ogn'altro Alberghieri, & hoſpedale à non alloggiare alcuno, ne à riceuere coſa che da quelle parti ueneſſe, ſotto grauisſime pene, e ſi come in eſſo ſi Contiene.

BANDO DI SICILIA, MESSINA, e d'alcuni luoghi della Calabria. M. D. LXXVI. Adi. VII. Luglio.

Sicilia, e Mesfina, & altri luoghi di Calabria banditi da Milano.



SSENDO l'Illustrisſimi, e Molto Magnifici Signori Preſidente, e Conſeruatori della Sanità dello ſtato di Milano, ſtati auuiſati da diuerſe parti, che la Peſte ua tuttauia creſcendo nel Regno di Sicilia, in Meſſina, e in alcuni luoghi della Calabria, ſi come poi ſi daranno in nota alli Cuſtodi di queſto vfficio. Pero de ordine de detti Illuſtrisſimi, Signori ſi bandiſcono i ſudetti luoghi, e terre, da queſto Regio, e Ducale Dominio, e che alcuna perſona di qual ſtato, preminenza, grado, e conditione ſi uoglia, non habbia ardire ſotto la pena della vita, e confiſcatione de ſuoi beni, all'arbitrio però ſempre delli prefati Illuſtrisſimi Signori, ſecondo richiederà il negotio di coſi grande importanza, quale venghi da dette parti, ne con bolletta, ne ſenza bolletta, ne con robba ne ſenza, di entrare in queſto ſtato, e Dominio Regio di Milano, ne condurre, ne far condurre robbe, ò Mercantie da eſſe Città, e terre bandite, e che per alcun modo non ſi laſcino anco paſſare, etiandio che haueſſero patenti, e fedi di Sanità come di ſopra.

PROHIBENDO, e commandando à gli Hoſti, tauernieri, Alberghieri, Hoſpidalieri, in qualunche luogo di queſto Dominio, non debbano alloggiare alcun Foraſtiero, che non habbia la buona fede di Sanità, & in niun modo posſino alloggiare ſcrocchi, Furſanti, ciarlattani, e ſimili perſone uagabonde, ſotto la pena predetta; ne alcuno ardiſca entrare in queſto Dominio ſenza la detta fede della Sanità dalli luoghi di donde prima ſi è partito, ne ſe habbia mutare il nome, ne meno comprare le bollette, e poi farli ſcriuere, o ſcriuere ſopra di eſſe tutto quello che gli piace, e queſto ſotto la pena per ciaſcuno di dugento ſcuti, & in caſo de innhabilità di tre tratti di corda, e maggiore corporale all'arbitrio, di detto vfficio; Non ſi laſci entrare, ne paſſare alcuna ſorte di Mercantie, ò robbe, che venghino da luoghi ſoſpetti, ſotto la pena come di ſopra.

ET alli Portinari, Barcaiuoli, Mulattieri, e Vetturali di qualunche ſorte, non posſino ſotto la ſudetta pena cargarle, ne meno condurle.

Comman-

Commandando à qualunche persona, etiam Contadini, Pensionanti, Lauoratori, Pescatori, Vaccari, & anco à simili persone, che non posino similmente alloggiare alcun Forastiero, etiandio che portasse qual si uogli fede di Sanità, ò licenza, sotto l'istessa pena, come di sopra. Essortando, e pregando qualunche Signori Deputati della Sanità, non sudditi à questo Regio, e Ducale Dominio, che principalmente per loro salute, e per uicinare bene, e per non incorrere in un tanto pericolo, non uogliano accettare, ne persone, ne robbe, che uengano, ò siano condotte da dette parti per noi bandite, ne farli alcuna fede di Sanità, ancora che andassero per transito, per la mutua beneuolenza, che è trà noi, percioche altrimente saranno isforzati per il debito dell'vfficio nostro, retirarsi con nostro dispiacere dal loro Commercio, mà speriamo che non debbano mancare.

COMMANDANDO di nuouo i sudetti Illustrissimi Signori, che ciascuna persona di qual si uogli stato, ò conditione debba far nettare l'Immondezze, non tanto in casa sua, quanto innanzi di essa, e sgombrare, e far condurre uia ogni sorte di Letame, ò altre sporchezze fuori della seconda fossa di questa Città, distante dalle vie publiche, almeno per sessanta piedi, come se contiene ne gli ordini.

ET in qualunche de i predetti casi sia lecito à ciascuno di accusare, e denonciare, e che l'accusatore (uolendo) sarà tenuto segreto, & hauerà la terza parte delle pene pecuniarie, e per la pena corporale saranno remunerati da detti Illustrissimi Signori, secondo la qualità delli casi.

Montius Præses.



RANO da gli Artiggiani, e da altri Meccanici ogni giorno, e dalle fenestre, e nelle strade auanti le loro habitationi, gettate à basso tutte l'Immondezze, e lordure di loro case, che rendeuano per la Città un cattiuissimo odore, e così parimente, i Bottegari de gli Herbaggi, de frutti, e de Macellari, e Postieri, e simili. Per prohibire, che ciò più non si facesse, mà che si mantenesse netta la Città, e limpida da queste sporchezze, e le lei strade fussero polite, e si portassero uia à i desegnati luoghi, e per mantenere etiandio la Città sempre fresca fù ordinato, che ogn'uno gettasse mattina, e sera auanti la sua casa copia d'acqua fresca, per la cui salubrità, & adacquatione l'huomo hauesse ne caldi, e nel lungo caminare à sentir giouamento, e l'aere per questa fre-

schezza

schezza à renderſi saluteuole à ciaſcuna. alli. iij. di Agoſto ſi fece per l'vfficio della Sanità publicare il preſente bando.



Rasi riſoluta in queſti giorni da Signori Venetiani ne ſuoi conſigli la ſequeſtratione delle perſone ſoſpette per quindeci giorni in caſa, per uedere di tagliare con queſta ſtrada al male la forza di più andarſi dilatando, e creſcendo in quella Città, nella quale da Signori Proueditori delle vettouaglie alli dui di Agoſto fù fatto publicare la ſequente Proclama, à fine, che ogn'uno s'haueſſe à prouedere delle uettouaglie neceſſarie per detto tempo, e delle acque dolci, e biſogneuoli per l'uſo di ciaſcuna, e ſi come in eſſa più largamente ſi contiene.

PROCLAMA DELLI CLARISSIMI Signori Proueditori Eletti dall' Eccellentiſſimo Senato ſopra le uettouaglie della Città. Adi. 11. di Agoſto M.D. LXXVI.

Proclama ſopra la ſequeſtratione de quindici giorni di tutte le contrade di Venetia.



Ovendosi dar'eſſecutione alla parte dell'Eccellentiſſimo Senato del Meſe paſſato, per la quale à publico beneficio per iſtirpatione di queſto male contagioſo, viene determinato di ſequeſtrare per quindici giorni le contrade di queſta Città, ſi che in queſto ſpatio l'una non poſſa hauere alcuna ſorte di Commercio, e pratica con l'altra; ne le perſone di vna contrada, per qual ſi uogli occaſione, ò biſogno poſſano paſſare nell'altra.

Li Clariſſimi Signori Proueditori ſopra le vettouaglie, eletti per tale occaſione, fanno intendere, e ſapere à ciaſcuno, coſi terriero, come foraſtiero, nobile, Cittadino, artiggiano, e di qual ſi uogli conditione, che habbi il modo, che per le forze ſue procuri di prouedere la caſa ſua, per ſe, e per la ſua fameglia, lauoranti, ò altri, che steſſero à ſue ſpeſe, in quanto ſia poſſibbile delle coſe neceſſarie al vitto, e particolarmente d'acqua ne ſuoi Pozzi per il tempo prefato delli quindeci giorni, e queſto ſia fatto per tutto ſabbato proſſimo.

COMME-

COMMETTONO parimente à tutti li Pistori, Fruttaroli, luganigari, & à tutti gli altri che uendono uettouaglie in questa Città, e parimente, oglio, fasſine, e legne, che debbano ſubito fornire tutte le loro botteghe di robba, e tenerle all'ordine del tutto abbondantemente, à ciò che posſino ſupplire al biſogno delle loro contrade.

SI fà parimente intendere di ordine di esſi Clarisſimi Proueditori à ciaſcuna perſona di qual conditione ſi uoglia, che uorrà andare à tor vettouaglie d'ogni ſorte, & à condurle in questa Città, che gli ſarà dato ogni fauore, & aiuto, e gli ſarà conceſſo, che le poſſa uendere liberamente in qual contrada li piaccrà, & à chi parerà à lui. Et à ciaſcuno ſia lecito di farſi condurre di fuori ogni uolta che uorrà ogni ſorte di vettouaglie.



AVVICINANDOSI il tempo della ſequestratione publicata de i quindeci giorni in Venetia, furono alli iij. de Agosto in Nome della Signoria dati fuori i ſotto ſcritti ordini, e dechiarationi di coloro, che doueano andare per la Città, e de gli altri, che haueuano da rimanere ſequestrati in caſa, e di tutto ciò che conueniua farſi per tutta Venetia, nel modo ch'in esſi ſi legge.

M. D. LXXVII. Adi. III. di Agosto in Collegio.

IL SERENISSIMO PRENCIPE fà à ſapere, & è per deliberatione, & autorità dell'Eccellentisſimo, Conſeglio de Pregadi.



CHE douendoſi attendere con ogni diligenza posſibile al liberare questa Città dal male contagioſo, tutte le perſone habitanti in eſſa, ſi uolgano con lo ſpirito alla Maestà del Signor Iddio, ſupplicandolo diuotamente con tutto il loro cuore, che ſi degni liberare questo ſuo Popolo, facendo continoue orationi, e digiuni.

CHE per giorni quindeci continoui, iquali col nome dello ſpirito Santo

to habbiano à comminciare Domenica prossima, che sarà alli Cinq; di questo Mese tutti stiano sequestrati nella sua contrada, si che alcuno, sia di che stato, grado, conditione, sesso, e qualità si uoglia, in pena della uita, non ardisca non solo vsciro di essa contrada, mà ne anco entrare in casa alcuna d'altra persona, fuori che nella sua, ancora che quella tale casa fusse nella propria contrada. Eccettuati tutti quelli dell'Eccellentissimo Collegio, li Clarissimi Signori Auogadori di commune, li Illustrissimi Signori Capi dell'Eccelso Conseglio di Dieci, i Clarissimi Signori Censori, quelli che entrano nel detto Eccelso Conseglio di Dieci, e Gionta, Quelli che entrano nell'Eccellentissimo Conseglio de Pregadi. Et i Signori Quaranta Criminali, per quel tempo, che occorrerà riddursi alli loro vfficij, Magistrati, e Consegli. E quelli Magistrati anco, che per li occorrenti, & vrgenti bisogni publici fussero necessarij.

Ordini, e dechiarationi sopra coloro che doueano nel tẽpo della sequestratione di Venetia andar'attorno, e degli altri che doueano stare serrati in casa.

ECCETTVATI anco i segretarij, i Notarij Ducali, e li Ministri di esso Collegio, Magistrati, e Consegli, liquali tutti solamente per li bisogni de loro vfficij, e carighi come di sopra, possino uscire della contrada per essercitare detti loro vfficij, e carighi.

CHE le persone pubbliche possino andare con i seruidori loro, mà che i Barcaruoli, sbarcati i Padroni fuori della contrada, non possino uscire di Barca, ne praticare di Barca in Barca, accettando altre persone nella sua, ò andando loro in quelle d'altri, sotto irremissibile pena di essere tolti per piccigamorti.

POSSANO, e debbano i Corrieri, e Portalettere continouare i loro uiaggi nel modo, che fanno al presente, senza entrare per modo alcuno nelle case, e portar fuori della Città robbe di sorte alcuna, che potessero patire contagione.

CHE li Mercanti, cosi venetiani, come d'altre nationi, e similmente i sensali de Cambij, possino con le loro fedi delli Pioùani, sottoscritte dalli Deputati delle contrade, andare uno per casa à Rialto per li loro negotij. Douendo per tal'effetto li banchi in Rialto sentare secondo il loro solito.

CHE li Datiari di questa Città, possino con dui delli loro ministri per cadauno, andare in barca, e non altrimente, per proueder'all'occorrenze, e bisogni de loro Datij.



EL Medesimo Giorno delli. iij. furono etiandio in stampa publicati assaissimi ordini per tutta Venetia, si intorno all'ufficio de Deputati de sestieri, come delle contrade, & similmente de sequestrati in casa, à ciò ciascuno sapesse come in detta sequestratione

tione gouernarsi, & reggersi, & come hauessero à prouedere alla cura vniuersale di tutti, che sono i sequenti, cioè.

M. D. LXXVI. Alli. III. di Agosto, In Collegio con Interuento, & ballottatione de' sopra Proueditori, & Proueditori, alla Sanità, hauendo authorità dal Conseglio de Pregadi, per deliberatione fatta da esso, sotto dì ultimo di Luglio prossimo passato.



ESSENDO stato deliberato nel Conseglio de Pregadi sotto l'vltimo dì del Mese passato, di leuare il commercio à tutte le contrade di questa Città per xv. giorni continoui; prohibendo sotto pena della vita, che alcuno non ardisca per detto tempo, nõ solo uscire della sua contrada; mà ne anco entrare in casa alcuna di altre persone, fuori che nella sua, ancorche della propria contrada. Et perche esso Conseglio hà uoluto dar carigo à questo Collegio, che deliberi, circa à tutte le Prouigioni, che potessero occorrere intorno l'essecutione di cose importanti, & à quel che s'istima, salutifera deliberatione; & non douendosi differire à farne seguire effetto. Sia con l'authorità el Senato attribuita à questo Collegio con Interuento, & ballottatione de sopra Proueditori, & Proueditori alla Sanità dechiarato.

Varij ordini fatti in Venetia intorno alla sequestratione delle gẽti per 15. giorni, & modi da osseruar si da Presidenti de sestieri, & da deputati delle contrade di tutta Venetia.

CHE i Deputati di tutte le contrade (ridotti prima al debito numero giusta la parte del Senato sopradetta) siano tutti chiamati in questo Collegio, & per il Sereniss. Prencipe essortati, & ammoniti ad attendere à questo carigo, per questo poco tempo con carità, & con tutta la diligenza possibile, come saprà ben dire sua Serenità.

ADESSI Deputati sia data authorità di metter'in opera per beneficio della sua contrada, se conosceranno hauer bisogno, quelle persone, che à loro pareranno, chiamando in aiuto qual si uoglia habitante in essa, & principalmente per le custodie della notte, douendo con alterne vigilie esser sempre guardate, & discorse da loro, & seruirsi anco dell'opera de gli huomini poueri, & mercennarij di essa contrada con il debito premio nell'occorrenze, che uenissero, hauendosi à credere, che tutti concorreranno ad un fine.

Le contrade tutte siano diuise con termini, & confini più notabili, che potranno, & più commodi al presente bisogno, & questo si facci d'accordo frà li Deputati delle contrade con Carità, & amore dell'uno uerso dell'altro; & se pur nascesse sopra ciò alcuna differenza, quella sia immediate decisa da i Presidenti di quel sestiere, nel quale si trouaranno quelle contrade, al parere, & decisione de'quali ogn'uno resti quieto:

A' li confini di tutte le contrade, così da parte di Terra, come del Mare, ui siano continoui custodi di notte, & di giorno; iquali non lascino passare, così per l'andare, come per il uenire, se non quelli, che haueranno libertà di farlo, & per ogni confine vi siano Custodi delle dette, ò più contrade, che fussero confinanti, da iquali siano immediate denontiati i contrafattori ad uno delli Deputati, perche si possi procedere contra di loro, secondo che meritarà la loro dissubidienza.

Se auuenisse, che contra la uolontà de Padroni alcun fameglio, ò Massara ardisse accettare robbe, ò persone in casa del Padrone, ò far atto d'Innobedienza, da che ne seguisce pericolo alla uita, ò alla casa del predetto Padrone, debba esso denontiarlo à i Deputati, quali debbano far quella essecutione (citra prænam sanguinis) contra detti Innobedienti, che à loro parerà per giustitia.

Per i casi della pratica per le contrade delle persone sospette, auanti, & dopò li sequestri, siano dalli Deputati delle contrade, fatte diligenti inquisitioni, & procesși, perche siano castigati i Delinquenti, & ouuiato a'scandali.

Ad ogni contrada sia proueduto da i Presidenti de i Sestieri, di Medico, Fisico, & di Barbiero, ò Chirurgo, per riconoscere, uisitare, medicare, & sequestrare gli infermi di quella; Et se non si truouassero tanti Medici, ò Chirurgi, che potessero in numero supplire à tutte le contrade, ad uno per contrada, siano compartiti in modo, che ogni contrada in caso di bisogno, possi essere soccorsa dall'opera di questi.

Che i sopra Proueditori, & Proueditori della Sanità, assegnino à Præsidenti de i sestieri, quel numero de piccigamorti, che si truouano al presente hauer'in essere, à ciò che gli distribuiscano di presente per tutte le contrade della Città; asignando loro quelle barche, che giudicheranno necessarie, & li diuidano in modo, che ogni contrada possa hauer'egualmente quel seruitio, che si potrà maggiore.

Habbino oltre di ciò i Deputati per le contrade cura diligentissima di prouedersi da se stessi di piccigamorti, iquali non li possano

essere

essere leuati per modo alcuno, se loro uolontariamente non li uolessero dare non si douendo però dubitare, che in occasione di bisogno, le contrade, che saranno sufficientemente prouiste, ò che non haueranno occasione di adoperarli, non siano per accommodare quelle, che patissero per questo conto.

E perche in una così fatta restrittione, che si farà della pratica di tutto questo popolo, necessariamente si uenirà in cognitione certa de molti huomini uagabondi, & tristi, che non hanno habitatione alcuna, & sono atti, & usi solamente al mal fare; debbano questi, tali essere ritenuti, & constituiti, alla presenza de i Deputati di quella contrada, doue saranno truouati, & eßi con li constituti, e pruoue, che si haueranno contra di loro rimeßi à i presidenti de i sestieri, iquali hauuta la uerità, che siano uagabondi, li debano condennare ad essere piccigamorti per quel tempo, che gli parerà, & possano anco uenire à maggior pena, secondo il loro demerito, potendo castigare tutti gli altri malfatori, & Innobbedienti di pena di galea, e di bando, e uenire à quell'altre pene, che à loro parerà (citra pœnam Sanguinis) douendo rimettere alli sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità, quei casi, che meritassero maggior pena, pertinenti alla materia della Sanità, e gli altri casi à suoi Giudici competenti.

Et intendendosi, che di questi piccigamorti ne muoiono assai, per la gran fatica che fanno, sia statuito, che quelli, che haueranno à seruire per piccigamorti nelle contrade, non siano tenuti ad altro, che al leuare i Corpi, e le robbe delle case, e nettare esse case, & in somma fare tutto quello, che da Deputati sarà loro commandato nella contrada, ma condotti i corpi alli Lazaretti, non siano astretti à restare in eßi, per occasione che posßi seguire, ne impedito il loro subito, ritorno nella sua contrada. E per l'effetto di sepelire i corpi, siano Deputate altre persone da i sopra Proueditori, e Proueditori della sanità, e fatte tutte quelle altre prouigioni circa ciò, che à loro pareranno.

Per ogni sestiero sia da i Presidenti retrouata una, ò più case, doue siano alloggiati, gouernati, e custoditi eßi piccigamorti la notte, per poter hauere quel presto, e buon seruitio, che farà bisogno. Et à tutti siano dati quei preseruatiui, che si potranno hauere, alli quali anco sia da i sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità, aßignato un capo con quegli ordini, e conditioni, e prouigioni, che loro giudicaranno al proposito, & ispediente.

La cura Principale de i Deputati, oltre la custodia della pratica della

la loro contrada, sia di riconoscere di giorno in giorno con i debiti modi, le case di essa. E ritrouando infermi di male contagioso, faccino loro applicare quanto prima, & in quel migliore modo, che potranno, quei rimedij, che poßino essere gioueuoli, e salutari, & inuiarli di subito al Lazaretto uecchio, per esser curati secondo il solito.

MEDESIMAMENTE *siano mandati i morti di questo male, per essere sepolti, e con eßi insieme quelle robbe, che saranno state immediate ad uso di detto Morto, & infermi, & che sono solite di essere abbrusciate.*

LE *altre robbe, & huomini sani delle case infette, che uoranno andare, ò che sarà necessario, che siano mandati fuori, della contrada, siano separatamente condotte alli luoghi, che hora sono, e da mò saranno à questo Deputati, secondo che sino ad hora si è costumato di fare.*

AVVERTENDO *sopra il tutto, che alli detti huomini di case infette (immediatè, occorso qualche accidente nella loro casa) sia prouisto de preseruatiui, e d'aiuti necessarij.*

FACENDO *usare in tutto questo negotio, quella maggior diligenza che sarà loro poßibile, perche le case siano di subito nettate, e liberate dalle Infettioni, che elle haueßero.*

LI *sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità debbano espresamente commettere alli Priori delli Lazaretti, & d'altri luoghi à ciò Deputati, che debbano riceuere tutte le robbe e persone, che se gli presenteranno, accompagnate con i mandati delli Deputati delle contrade, non douendo in alcun modo rifiutarle, ne rimandare à dietro cosa alcuna.*

E POSSANO *i detti Deputati delle contrade far tutti quei, mandati alli detti Priori, de i Lazaretti, & alli guardiani, e custodi de gli altri luoghi, che loro occorerà di fare, e saranno necessarij per accompagnare le persone, e robbe, come si è detto douendo hauere tal forza, come se eßi mandati fussero de i Proprij sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità.*

E SE *per occasione delle cose predette, facesse bisogno alli Deputati delle contrade alcuna cosa, habbino riccorso dalli Presidenti del loro sestiero, iquali gli faccino prouedere col mezo de i sopra Proueditori, & Proueditori alla Sanità, ò li prouedano da loro isteßi, se potranno. Si che se sia poßibile, non habbino à desiderare cosa alcuna.*

AVANTI *che sia finito il giorno di Domenica proßimo, li Deputati di tutte le Contrade habbino fatta particolare descrittione à testa per testa, di tutte le persone delle loro contrade, e s'informino dello stato, e*

qualità

qualità d'ogn'uno per saperſi meglio regolare nel negotio, e per ogni occaſione, che poteſſe uenire; e di queſta deſcrittione ne mandino nota in queſto Collegio, e mandino anco inſieme nota della quantità di tutte le caſe della loro contrada, & in particolare di quelle, che ſono ſequeſtrate, e da parte di quelle, che ſono vuote, & abbandonate dalli loro Padroni.

MOLTI del Popolo ſaranno ſoliti con la loro induſtria guadagnarſi il uiuere, iquali ſtando coſi ſequeſtrati, non haueranno per queſto tempo il modo di farlo, ſe non ſaranno aiutati. Però ſiano da i Deputati accordati i barcaruoli della loro contrada à quel pretio, che ſara giuſto per il tempo, che ſaranno adoperati; e queſti habino principalmente carigo di rimorchiare le barche de i Corpi morti, e delle robbe alli Lazaretti, e luoghi Deputati, della maniera, che gran parte, e quaſi tutti loro fanno al preſente.

GLI altri huomini poueri ſiano adoperati per cuſtodi di giorno, e di notte nelli confini delle contrade, e per altri biſogni, per il commune ſeruitio della contrada, in quel modo, che parerà alli Deputati, e con debito premio.

A quelli, che non ſaranno tolti ad alcun carigo, & all'altre genti inutili, e pouere, e biſognoſe, ſia per i Deputati ſomminiſtrato quell'aiuto più, e meno, ſecondo che da loro ſarà conoſciuto lo ſtato, e biſogno di eſſe pouere genti, non potendo eccedere la ſomma di ſoldi ſei per teſta, e queſto ſi facci di dì in dì, ò di dui in dui giorni per minor fatica, delle elemoſine, che ſi truouaranno in contrada dalli huomini comodi, habitanti in eſſa, e del danaro, che per i Preſidenti de i ſeſtieri ſarà conſignato alli Deputati delle contrade, e la diſpenſatione ſia fatta per polizze ſottoſcritte da vno delli Deputati della contrada, e dal Piouano, ò altro che ſarà in ſuo luogo, nelle quali ſia notato il nome del capo di caſa col numero delle perſone, e delle quantità del danaro, le quali ſiano pagate dal Casſiero della contrada, & infilzate tutte, à ciò che ſi poſſano reincontrare.

ALLE perſone ſequeſtrate pouere, ſin tanto che ſiano mandati uia, ſia ſomminiſtrato il uiuere come di ſopra, ò in danari, ò in uiuere, ſecondo che ricercarà il biſogno, & à quelli ſequeſtrati, che haueranno da reſtare, nelle contrade, non ſia mancato dalli Deputati di quella contrada doue ſaranno, di quei prouedimenti, e ſeruitii, che haueranno di biſogno.

IL danaro, che ſarà neceſſario per ſoſtentatione de poueri, e per le altre ſpeſe occorrenti, ſia dato à i Preſidenti de i ſeſtieri, li quali habbino

carigo di darlo à parte à parte alli Deputati delle contrade, secondo, che essi uederanno il bisogno.

CONSEGNANDO esso danaro per ogni contrada à quel Deputato, che à loro parerà piu Idoneo di tenere la Cassa del danaro, che gli sarà consegnato per bisogno, e per seruitio della sua contrada, della quale deba tenere buon conto, e distribuirlo con quel riguardo, che si richiede, cosi nelle elemosine, come nell'altre spese, che occorreranno di farsi.

I detti Presidenti de sestieri siano tenuti di compartire frà di loro il suo sestiero, & ogni giorno tutti essi uadano à uisitare quelle contrade, che nella parte del detto sestiero gli saranno toccate, riuedendo, e sopra intendendo quanto si farà di giorno in giorno.

ET ad essi Presidenti de sestieri sia dato dalli Deputati delle contrade ogni giorno nota di tutti i successi di esse contrade, cosi di quanto opereranno nel mandare alli Lazaretti, e luoghi Deputati, i Corpi, e robbe, come de i bisogni de i danari, e d'altro, e di quella per essi Presidenti sia mandata copia di dì in dì alli sopra Proueditori, & Proueditori alla Sanità, à ciò siano informati d'ogni cosa, e si possi loro prouedere opportunamente.

LA formatione de Processi, e tutti gli altri carighi, alli presenti non repugnanti, siano delli Deputati delli sestieri, iquali di più habino carigo di prouedere alli disordini, che nascessero per le contrade.

SIA Intimato pena la vita alli Barcaruoli di Marghera, di Lizzafusina, Fossetta, e Mirano, Pioue, Porto, e d'altri luoghi di terra ferma, che uolendo continouare il seruitio delli loro Traietti, non debano vscire delle loro barche mai per tutto questo tempo; mà Guadagnando, e conducendo sù, e giù le persone, che portaranno uiueri, & altri che ueniranno per loro affari in questa Città, siano astretti à stare in quelle, e se alcuno non si contentasse, si riduca nella sua contrada, douendo stare alla conditione de gli altri. E non essendo Barche à supplimento di questo traietto, sia prouisto da i tre Proueditori, vltimamente eletti sopra i viueri, di barche d'altri traietti, che andaranno uolontieri à Guadagnare con la conditione predetta del stare per questi quindeci giorni sempre in barca.

SE alcuno Forastiero, ò altra persona, uenirà frà questo tempo nella Città, resti alla conditione de gli altri, sequestrato in quella contrada, doue sarà la casa, nella quale prima sarà entrato, mà se non entrarà in casa alcuna, possa liberamente tornarsene, oue li piacerà.

POSSANO


OSSANO, e debano li Corrieri, e portalettere, continouare i loro viaggi nel modo, che fanno al presente, senza entrare per modo alcuno nelle case, e portare fuori della Città robbe di sorte alcuna, che portassero contagione.

BANDO CHE SI TENGANO NETte le Contrade della Città, e si portino uia l'Immondezze. M. D. LXXVI. Adi. III. di Agosto in Milano.


ENDOSI fatta gran lamentatione da particolari di questa Città (come Amatori della salute, e del ben publico) auanti l'Illustrissimi Signori Presidente, e Molto Magnifici Signori Conseruatori della Sanità nello stato di Milano, come che la maggior parte de Bottegari ardiscano senza niuna errubescenza, ne timore di tralasciare auanti alle loro Botteghe ogni sorte de immondezze, e putrefattioni senza curare che sia innanzi di quelle ben nettato, adacquato, e spazzato, dimandando che s'habbi da prouedere ad un tanto scandalo, & inconueniente, il quale si potrebbe far maggiore, se non se gli facessero le debite prouigioni.

Bando che la Città di Milano si tēga netta & i bottegari purghino le loro case d'ogni sporcitia, e immōdezza.

PER tanto detto Illustrissimo Signor Presidente, e Signori Conseruatori per ouuiare à gli inconuenienti, che per ciò potrebero causarsi, hanno deliberato di far fare publica Grida, e Bando, come per tenore della presente si fà, che qualunque persona, di qual si uoglia stato, grado, e conditione si sia, tanto Gentil'huomo, quanto Bottegari, & artiggiani, etiandio ecclesiastici, si nella presente Città, come ne suoi Borghi, che giornalmente ogni mattina, à un'hora di giorno, si di festa, quanto di lauoro, habbino fatto spazzare, e nettare, & adacquare per tutte le contrade ogn'uno, tanto quanto dureranno le Botteghe, e case loro, e dopò fatto questo, far'anco leuare l'immondezze, facendole condurre fuori della presente Città, però questo ne i giorni solamente di lauoro, sotto la pena de scuti dieci d'oro da essere applicati à beneficio di quest'vfficio, e più graue all'arbitrio de detti Illustrissimi Signori.

E perche di notte in alcune parti di questa Città ci sono alcuni che senza niuna errubescenza gettano dalle loro fenestre nelle contrade vasi pieni d'orina, & altre sorti de puzzori, fassi intendere alli patroni delle case, che doue si truouaranno fatti tali inconuenienti, si procederà contra di loro alla pena sopradetta, ne lascino spandere alcune Nauazze per la Città sotto la detta pena.

Il medesimo, e sotto la detta pena si commanda alli Nauacciari, e di più di tre tratti di corda in publico, che non ardischino sotto qual si uogli colore entrare in questa Città à condurre fuori l'Immondezze, se prima non sarà sonata la campana delle due hore di notte, e passate le sei hore non habino ardire di entrar più per quella notte in questa Città, e per tale effetto, sotto la medesima pena.

Di più si commanda sotto la detta pena à tutti Bottegari, Fruttaroli, Pollaroli, Melonari, Hortolani, Formaggiari, che fanno delle Candele, & ogn'altra Mercantia, che habino da tener'netti tutti i luoghi, doue teneranno Mercantie, Frutti, candele, herbe, Meloni, & ogn'altra cosa, sotto la detta pena, e di più che gli Herbaruoli, non possino uendere alcuna uerdura, se non per tutto il giorno, che sarà introdotta, la quale habia da essere mondificata ne i medesimi Campi, ò Giardini doue si leuarà, senza introdurle con fogliazzi inutili, & altro.

Castilioneus. L. P.



DVBITAVASI ancora, che per cause d'alcune Fere, e Mercati, e che di Agosto, e di Settembre si soleuano fare nello stato di Milano, non s'incorresse per il concorso delle genti, che da ogni lato ni discendeuano, nel pericolo della Peste, e che dal Venetiano, e Mantoano, ò da altri luoghi sospetti non potesse per il commercio delle persone, uenire alcuno ad ammorbarne, fù determinato, che si bandissero, e cosi fù fatto alli. vij. d'Agosto, e publicato questo bando per tutto.



PROGI-

PROHIBITIONE DE' MERCATI. M. D. LXXVI. Adi. VII. di Agosto in Milano.



OLENDO l'Illustrissimi, e molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità nello stato di Milano, prouedere à gli inconuenienti, che potrebono nascere dalla gran moltitudine di persone di diuerse sorti, che suole uenire tanto alle Fiere che si fanno in questo Regio stato, quanto sopra i Mercati publici: maggiormente sendogli significato, che molti dalle parti Venetiane, & altre doue regna il Male contagioso si parteno da quelle bande, e per uie indirette se ne passano in questo nostro Dominio, dalche si potrebe causare gran danno, non ostante la diligenza, e buone guardie, che di continouo si fanno in questo stato. Prohibitione delle Fere, e mercati che si soleuano fare nello stato di Milano.

PER tanto hanno ordinato di far fare publica grida, e bando, come per la presente si fà, che niuna persona di qual si uoglia stato, grado, e conditione si sia, ardischi d'andare ne mandare alcuno à qual si uoglia Città, Borgo, e terre di questo Regio, e Ducale Dominio, doue si sogliono fare dette Fere, e Mercati, sotto pena della vita, e confiscatione de loro beni, di essere applicati à beneficio di questo vfficio, ne con robbe, ne senza robbe, ne Caualli, ne altri bestiami, ne con bollette, ne senza, e massime sopra la Fera di San Fermo, che si suole fare alli. viiij. del presente Mese, ogni anno, la quale in tutto, e per tutto si prohibisce.

NELLA medesima pena incorreranno tutti quelli, nelli quali luoghi permetteranno che si faccino le dette Fiere, e Mercati, e qual si uogli altra congregatione, & questo inherendo all'altre Gride, sopra la prohibitione de Mercati.

NELLA medesima pena incorreranno quelli, che andaranno à Carauagio, & alla Chiesa di Nostra Signora alli xiiij. & xv. & xvi. del presente.

ANCORA à qualunque persona si commanda sotto le dette pene, che per il termine de quattro Mesi auuenire, non habbino ardire di comprare robbe alcune vsate, si di biancaria, quanto si uoglia d'altra sorte,

ne comprate introdurle nella presente Città, e chi le uenderà, incorrerà nelle medesime pene.

E di più, perche sono alcuni, che d'ogn'hora s'intertengono sopra la piazza del Duomo di questa Città, & altri luoghi di essa, vendendo diuerse sorti de panni vsati, spade, & altre sorte d'armi, se gli commanda sotto la detta pena, che non habbino ardire di uendere più tal sorte di Robbe, e di più che non habbino ardire di fermarsi in congregatione, come sino al presente han fatto, sopra la detta Piazza, Verzaro, & altri luoghi di essa Città.

INTENDENDO però, che tal prohibitione non sia fatta per i Patteri descritti, à quali però si prohibisce sotto le soprascritte pene, che nel sudetto termine non possano comprare alcuna sorte di robbe usate da persone estrane, e non conosciute, e comprandone da persone nostrane, siano vbligati sotto la medesima pena tener conto del nome, e cognome.

Castilioneus. L. P.



TRA tutte le buone Prouigioni, che furono per il passato fatte, & ordinate in Milano, per renderlo sicuro da ogni mala infettione, si fecero anco queste altre, che niuno potesse mutare casa, mà che ciascuno stesse oue staua, à ciò che per questa mutatione non s'impestassero le case buone, ne si seminasse il male per la Città, e che tutte le ville intorno usassero per loro sicurezza i Rastelli all'entrate, ne in Milano si potessero per dui Mesi acconciare corami, per ischiuare il loro puzzore. E che i Medici, e Chirurghi andassero à visitare gli infermi. E gli Antiani delle Parrochie gli manifestaßero all'ufficio della Sanità, ne si ammettessero dentro facchini Forastieri; ne uendere vettouaglie, ne frutti, che non fussero più, che maturi; ne à San Gregorio per uolere uisitare, i sospetti di peste, si potesse usare contra Guardiani insolenza alcuna; bandendosi Besenzone, come impestato, e probibendosi il suo Commercio, e come nella qui sotto Grida del li xviij. d'Agosto si legge.

Varij, e diuersi ordini per la Sanità di Milano.

M. D.

M. D. LXXVI. Adi. VIII. di Agosto in Milano.



ONOSCENDO l'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che'l mutare casa, e'l transportare robbe di casa, in casa quale si suol fare in questa Città nella festà di San Michele, potrebe causare gran danno al Publico, però per ouuiare à questo, & ad altri inconuenienti, hannò deliberato di far fare la presente Grida, per la quale si commanda che alcuna persona, di qual grado, stato, e conditione si uoglia, non ardisca di mutar casa in questa Città, e transportar robbe per mutar casa per vn'anno prossimo à venire, dechiarando, che le locationi delle case in questa Città s'intendano essere rinuouate per un'anno prossimo à venire, e questo sotto la pena alli Patroni delle case, che molestaranno i Pensionanti, della perdita della pensione, & altro tanto alli Pensionanti, se si muoueranno dalle case oue habitano, di esser'applicate all'vfficio della Sanità, e più, e meno all'arbitrio di detti Signori.

Grida, che non si possi mutar casa, che si faccino Rastelli alle uille, non si conci no corami, & altri ordini.

E di più si commanda, che tutti, i communi de fuoghi cinquanta, faccino fare i Rastelli alle loro terre, e l'opportune Guardie, conforme alle Gride già publicate, & hauendo strade conuenienti da potere inuiare i Forastieri fuori delle loro terre, lo faccino, e questo sotto la pena de scuti dugento per ciascuno commune Innobediente da essere applicati come di sopra.

IN oltre, che in questa Città di Milano per dui Mesi prossimi non si possino acconciare corami alcuni, mà si debano acconciare fuori di questa Città sotto la pena de scuti dugento per ciascun contrafaciente, e di più all'arbitrio delli prefati Signori.

E perche in questi tempi sospettosi occorre, che le persone, quali s'infermano, non sono da Medici visitate, e perciò in breue muoiono per non essergli prouisto à tempo de gli opportuni rimedij, ilche forsi non accascarebe, se fussero in tal caso soccorse, & i Signori Medici dubitan di non essere sequestrati, lascino de uisitare i detti ammalati, ilche causa grandissimo danno, però detti Illustrissimi, & Molto Magnifici Signori hanno determinato, anco secondo gli ordini di detto vfficio, che i Signori Medici con la conueniente loro sicurezza, andando à uisitare gli infermi,

mi, siano tenuti à inuestigare diligentemente, se il detto infermo è ammalato d'infirmità sospettosa di Peste, ò no; e se conosceranno, ò dubitaranno egli essere di tal male infetto, che non restino di fargli fare quella Prouigione, che sarà possibile, per portargli aiuto, e poscia denontiandolo all'ufficio della Sanità nelle mani del loro Cancelliero, non restino per questo di uisitarlo, non toccandolo però innanzi la quarta del suo accesso, ne dopò sin'à tanto, che conoscerà esso infermo non essere di tal male sospetto; Auuertendo essi Signori Medici à non esser troppo compiaceuoli, e remessi nel fare tali giudicij per troppa amoreuolezza, ò uerò à compiacenza de parenti, e d'amici de simili infermi, mà ad ogni modo facciano i loro giudicij secondo la mera, e pura verità.

IL medesimo si osserui per i Chirurgi, Barbieri, & altri loro aiutanti, sotto la pena de scuti cinquanta, e più all'arbitrio, come di sopra.

ET che tutti i Capi di casa Maschi, ò femine, che si truouaranno hauere ammalati in casa in questa Città, siano vbligati sotto la pena della vita, e confiscatione de suoi beni denontiare all'Antiano della Parocchia loro detti infermi, e l'Antiano subito sia vbligato denontiarli al sudetto vfficio, e denontiar'il primo giorno, che si saranno ammalati.

COMMANDANDO à ciascuno Antiano, che sia tenuto auuisare ciascuna famiglia della sua Parrocchia di questo ordine, e far la relatione di esso auuiso in mano del sudetto Cancellieri, sotto la pena di tre tratti di corda.

E di più che per l'auuenire non si debano ammettere in questa Città alcuni altri facchini, sotto la pena, ad essi che entraranno, e à quei, che gli alloggiaranno di ducati vinticinque, e di tre tratti di corda all'arbitrio di essi Illustrissimi, & molto Magnifici Signori.

E perche s'intende che si usano molte insolenze al luogo di San Gregorio, e che alcuni hanno ardimento di assaltare con armi, & ingiuriare i Guardiani di detto luogo si di dentro, come di fuori. Per tanto si commanda che niuno ardisca sotto pena di tre tratti di corda, e di dui anni alla Galea, secondo la qualità de fatti all'arbitrio delli prefati Signori, di molestare, ne de ingiuriare in alcun modo i Deputati alla Custodia, ò guardia di esso luogo, ò altro vfficiale Deputato al detto luogo.

SI prohibisce ancora, che non si portino, ne si uendano uettouaglie di qualunque sorte in questa Città, che non siano ben conditionate, per non causare infirmità, e danno al publico, altrimente incorrano nella pena della perdita della robba, e maggior pena, all'arbitrio delli prefati

fati Illustrisſimi Signori, e mandaranſi gli vfficiali à ſoprauedere, per dare il debito caſtigo alli contrafacienti, come di ſopra.

E piu hauendo inteſo esſi Illuſtrisſimi Signori, come la peſte fà progreſſo in Biſenzone, coſa che ha portato gran moleſtia; Pero de ordine come di ſopra, ſi bandiſce la detta terra di Beſſenzone da queſto Regio, e Ducal Dominio, che alcuna perſona di qual grado e conditione ſi uoglia, non ardiſca di entrare in queſto Dominio, ſotto qual ſi uogli colore, ne meno alcuno ſuddito di queſto ſtato andarli ſotto la pena della uita, e confiſcatione de beni; & in la medeſima pena incorrerà chi gli darà aiuto, ò fauore, in qualunque modo, da eſſere applicate le pene pecuniarie, per un terzo all'accuſatore, & il reſtante alla Regia, e Ducale Camera à beneficio di queſto vfficio. Beſenzone bandito dal Dominio di Milano per Impeſtato.

Montius Præſes.



ON tutte queſte Probibitioni, non ſi poteuano frenare alcuni, che non portaſſero uia robbe de gli infetti, che poteuano ammorbare molti, fù ordinato per una Grida del li xxv. di Agoſto, che più ciò non ſi faceſſe, & à ſoldati commandati alle porte, per loro guardia, che ogni di alle. xxiij. hore ſe ci truouaſſero, & à tutti capi di caſa, che doueſſero notificare i loro infermi à gli Antiani, & il ſimile alle ville d'intorno, che ſi notificaſſero à Conſoli, ò à Curati, & à facchini che erano in Milano, che non poteſſero di loro portature pigliare più del ſolito, à latteri, Hoſti, e Camere locande, che non poteſſero comprare robba niuna ſenza ordine dell'ufficio della Sanità per non impeſtarſi; E che la mutatione delle caſe non s'intenda ſe non per Milano, e ſuoi Borghi ſoli. Et vltimamente che à ſei miglia intorno di Milano, non ſi faceſſero Balli, ne trebbie, e tutto ciò per ſchiuare il pericolo della peſte, e rendere ciaſcuno da tanta calamità ſano, ch'in uero queſto ordine fu da tutti giudicato prudentisſimo. Sommario de gli ordini publicati alli. 25. di Agoſto contra diuerſi.

M. D.

M. D. LXXV. Adi. XXV. d'Agosto in Milano.

Grida, & ordini, che niuno pigli robba da sequestrati di San Gregorio, e soldati stiano assidui alle guardie del le Porte con altre particolarità assai.



SSENDO uenuto all'orecchie delli Illustrissimi, & Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che molti senza alcun risguardo, hanno ardire di portar robba nascostamente alli sequestrati nel Lazzaretto di San Gregorio, e da essi riceuere ancora robbe, che potrebono causare gran danno. Però per la presente si fà publica Grida, bando, e commandamento, che alcuna persona di qual si uoglia stato, e conditione nell'auuenire, sotto pena della vita, e confiscatione de beni all'arbitrio di detti Signori, habbia ardire di sporgere, ne di riceuere alcuna cosa da essi sequestrati, ne meno de interrogarli, e dimandargli dalle fenestre, saluo se alcuni per pietà gli uolesse porgere qualche Elemosina, che uadano alla porta maestra, oue saranno persone Deputate di buona qualità, che gli accompagnaranno senza incorrere in pericolo, & alla presenza loro saranno consignate le dette Elemosine, à chi essi uorranno.

OLTRE di ciò commandano à tutti i soldati, e Guardie, che saranno commandate di andare alle porte, che iui si truouino alle xxiij. hore, e che stiano assistenti, ne uadino per le campagne, ne altroue, à dar danno ad alcuna persona, sotto la pena de dui tratti di corda, e maggior pena, all'arbitrio delli prefati Signori, secondo la qualità del fatto.

DECHIARANDO di nuouo, che tutti i Padri di Famiglia, ò uerò Capi delle case, di qualunque stato, e grado saranno, siano tenuti il primo giorno, che accaderà ammalarsi alcuna persona in le sue case, di denontiarla nell'istesso all'ufficio, ò all'Antiano loro, sotto la pena contenuta nell'altre Gride sopra ciò publicate.

ET il medesimo siano ubligati gli Capi delle case nelle ville di questo Regio Ducato, di denontiarlo alli consoli, ò uerò alli Medici, e Barbieri, essendo uicini, ò al curato, iquali hauendo qualche dubio di contagione, mandino subito à denontiarlo à quest'vfficio, sotto la pena de scuti uinticinque alli delinquenti, d'essere applicata à questo ufficio per li dui terzi, e l'altro terzo all'accusatore, e uolendo sarà tenuto secreto.

E perche à quest'ufficio si è fatta lamentatione da molti, che per essere fatta una Grida, che non si habbino admettere piu facchini nell'auuenire,

re, par che questi che sono nella Città habbino pigliato orgoglio, e con publico danno dimandano prezzo eccessiuo di loro portature; in modo che sarà di mestiero di cacciarli fuori della Città, si per la detta causa, quanto per la loro sporcitia, però se gli commanda alla pena della fustigatione alli contrafacienti, che dimandaranno prezzo non conueneuole, ò uerò non si teneranno netti, e politi, massimamente oue habitano, e crederassi ad un testimonio con il suo giuramento, & inremissibilmente saranno Gastigati.

COMMANDANDO à tutti i Latteri descritti, che portino in mano dell'infrascritto nostro Segretario il bollo de tutti quei, che saranno descritti, & che non comprino robbe usate, se prima non saranno ben'informati, che quelle siano di persone non sospette, ne portate in questa Città, da luoghi infetti, ne comportino, che altri di qualunque sorte comprino ne uendino simili robbe sotto la pena contenuta nell'altre Gride.

E che alcun'Hoste, ne camere locande, ne altre persone, comprino simili robbe usate, ne meno le piglino in pagamento, sotto la pena come di sopra, per euitare i pericoli, che potessero occorrere, ne alloggiare persone alcune, ancora chi dicessero di stare in questa Città, se non haueranno la debità fede della Sanità, e la fede del patrone di donde partiranno perciò che sotto tal pretesto si commetteno molte fraudi.

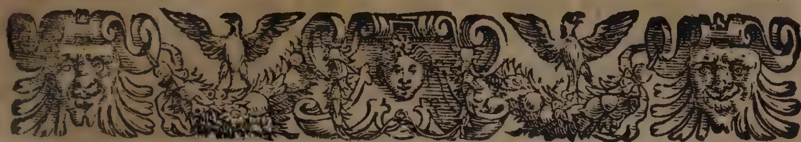
E perche si è dubitato, che nella Grida delle mutationi delle case, nõ s'intenda se non per la Città, e che le botteghe non siano comprese, però si dechiara, che s'intendano etiam li Borghi, e botteghe, & s'alcuno contrauenerà, incorrerà nella pena della Grida sopra ciò publicata.

COMMANDANDO ancora sotto pena de scuti cento, ò uerò della fustigatione, non hauendo il modo, che niuna persona di qual si uoglia grado appresso à questa Città per sei miglia, stando la qualità del tempo, che hora stà, ardisca à far trebbia, ne ballare in publico sotto la pena predetta, all'arbitrio come di sopra, che cosi conuiene far'in questi tempi per seruitio vniuersale.

Montius Præses.

Eques Hieronymus Souicus.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.



DELLI AVVERTIMENTI, ORDINI, GRIDE, ET EDITTI FATTI,

E SERVATI NE TEMPI sospettosi di Peste nell'Anno. M. D. LXXVI. in Milano.



LIBRO SECONDO.



ON E' PROVEDIMENTO ALCVNO *tanto saggio, ne sicurezza alcuna in vna Città tanto eccessiua, che non possa al fine essere in qualche parte contaminata; Imperoche sopra questo ben disse Dauit il uero, che se Iddio non Guardaua lui la Città, in uano haueria uegliato colui, che la guarda. Non si mancaua in Milano dal Senatore Gieronimo Montio Presidente, ne da Conseruatori della Sanità di usare à beneficio della Città ogni accorta, e ben consigliata prouigione, e riparare con ogni Prudenza, che nel lei giro non entrasse scintilla alcuna di Peste, e sicura ui uesse, & aliena dal suo timore. Mà l'inuidiosa Fortuna, nemica à prudenti rimedij de detti Signori, non uolse permetter tanto bene; mà che s'infettasse Marignano, luogo lontano à dieci miglia da Milano, e da cui poi (secondo però si ragionaua) per uia d'alcuni Molinari, saltando il male nelle* Detto di Dauit sopra la Custodia d'una Città.

Casſine di Comino,(ſi come già piu à dietro ſi diſſe) diſtanti pur dalla Città, tre, ò quattro miglia, ſcorreſſe nel Borgo de gli Ortolani, fuori di Porta Comaſca, uerſo il Settentrione, & all'incontro del Caſtello; Ilqual Borgo era talmente popolato, che le ſue anime paſſauano il numero di ſei milia. Oue appreſſo à Sant'Ambrogio ad Nemus Incarnandoſi il male tanto, e dilatandoſi per le lui caſe, generò una mortalità ne i lui habitatori, di non poca importanza, per la quale (ſendoſi di già riparato il luogo di San Gregorio) ogni giorno erano mandati de i ſuoi infermi à queſto luogo, molti à curarſi, & à medicarſi, oue molti ancora laſciauano la vita. Perilche non giouando rimedio alcuno alli xviij. di Agoſto i ſudetti Signori fecero ſerrare tutto queſto Borgo de Ortolani, e metterci buoniſſime Guardie intorno, perche niuno ne poteſſe fuggire, ne uſcendo fuori, ſeminare ne gli altri il male. Prouedendoſi ottimamente il luogo, di ciò che gli faceua dibiſogno del uiuere, de Medici, di Chirurgi, e ſimili, à ciò medicandoli gli haueſſero à procurare la ſalute: E ſe ben i capi di quegli Ortolani non ſentiſſero queſta ſerrata di buon'animo, ne la riceueſſero per bene. Nondimeno dal timore di peggio (ſe ben ne erano di già uia fuggiti molti) s'accontentarono di queſta ſorte, & atteſero con le prouigioni dategli à ſcacciare uia quella peſtifera contagione, che trà loro andaua ogni dì piu creſcendo.

Borgo de gli Ortolani ſerrato con guardie intorno.

Prouigioni diuerſe fatte in S. Gregorio per ſalute delli Infermi.

ILCHE fatto eſſendo anco in Milano, (non oſtante la già fatto Grida) gran copia de Furfanti, Scrocchi, e Mendicanti, che haueriano facilmente con il loro conuerſare potuto cauſare qualche mala infettione, & anco per il loro ſporco uiuere, e ueſtire; per euuitare queſto pericolo, e per prouedere che non andaſſero più mendicando, ne meſcolandoſi per la Città, fù toſto ordinato à gli Antiani delle Parocchie, che riceueſſero il nome de tutti, ſi d'huomini come di donne, e putti, e ſi deſſero in mano de dui Gentil'huomini, che furono à ciò per porta deputati, perche gli haueſſero poi à portare all'ufficio della Sanità, per dar'ordine alla loro qualità, e ſuo ſoſtentamento del viuere, come nella qui ſotto Grida delli xxvij. di Agoſto ſi uede.

BANDO

BANDO DE MENDICANTI, E Scrocchi. M. D. LXXVI. Adi. XXVII. di Agosto in Milano.



ONOSCENDO l'Illustrissimo Signor Presidente, e Molto Magnifici Signori Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, di quanta importanza sia il tenere netta, e purgata la Città, non solamente delle Immondezze de fanghi, e letami, ma ancora di persone, che non stiano nette, si de uestimenti, come del corpo, dalla quale nettezza ne risulta la Sanità. Hanno giudicato, che quei, che uanno mendicando per le loro malatie, e sordidezze, potrebbono generare danno à loro, & à tutta la Città, e tanto più se non fussero soccorsi, e curati, si nel uiuere, quanto nelle infirmità, à ciò che di fame, e di disaggio non muoiano. E perciò uolendosi quanto più per loro Signorie si potrà, à questo prouedere; Per tenore della presente si commanda à qual si uoglia persona in casa de quali alloggiano, ò uerò di giorno, ò di notte si fermano qualche de detti Mendicanti, ò Scrocchi, alla pena corporale arbitraria à essi Signori, e de scuti cinquanta da essere applicato al tribunale della detta Sanità, che subito gli habbino à notificare al Cancelliero del detto vfficio, dandogli i Nomi, e cognomi, & anco la patria di quelli in scritto: Di più si commanda à qualunque persona, che uada mendicando, per le Chiese, e per le strade, ò per le case, che da qua innanzi sotto la pena della fustigatione, ò della Galea, all'arbitrio delli prefati Signori, secondo la qualità del fatto, e delle persone, non uadi più mendicando; mà che uadino à dare il loro nome in scritto in termine de quattro giorni in mano de gli Antiani delle loro parrocchie, con i suoi cognomi, nomi, & età de tutti quei della sua famiglia, destinguendo i Maschi dalle femine, e daranno particolarmente ogni cosa in nota; perche se gli prouederà, si alla pouertà, quanto alle infirmità di tutto quello sarà possibile. E passato detto termine, chi non si sarà notificato, non conseguirà il detto beneficio, anzi ritruouandosi alcuno de sudetti, che vada cercando per la Città, ò suoi Borghi, sara inremissibilmente come di sopra punito, e castigato; Alli Antiani si commanda alla pena de scuti cinquanta, da essere applicati alla detta

Furfanti, scrocchi, & mendicanti uietati di andar mendicando per Milano, e loro prouedimenti.

Sanità,& ancora della priuatione dell'ufficio, che di giorno in giorno diano nota in scritto di tutte le sudette persone, che à loro si notificaranno, e la daranno nelle mani ciascuno di loro, di quei Gentil'huomini che han cura per la nettezza di quella porta, nella quale sono poste le loro parrocchie; I nomi de quali Gentil'huomini si metteranno quà da basso. E perche si è conosciuto, che douendo portare gli Antiani, come si era ordinato in mano del Cancelliero di esso vfficio le notificationi de quelli, quali alla giornata si ammalano, potria causare danno, Pero essi Signori Commandano alli Antiani sotto la pena altre uolte à loro comminata, che facciano le dette notificationi nelle mani de i sudetti Gentil'huomini.

NOMI DELLI SIG. DEPVTATI ALLE PORTE.

A Porta Orientale. Signori: Emilio Arrigone. Filippo Pirouano.	Signori Deputati.	*Porta Vercellina.* Gio. Battista Ferrari. Carlo Castèno.
Porta Romana. Ottauiano Rozza. Agostino Panigarola.		*Porta Comasca.* Francesco Roma. Theodoro d'Adda.
Porta Ticinese. Coriolano Visconte. Hercole Stampa.		*Porta nuoua.* Francesco Rabbia.

Montius Præses.

SI partiuano à più potere i Gentil'huomini cõ le loro famiglie da Milano, andando à stantiare alle loro ville, onde la Città per questo era per rimanere ueduata di Gente. Perilche l'Eccellentissimo Signor Marchese d'Ayamonte Gouernatore dello stato di Milano, parendole indignità grande di quei, che abbandouano

uano in così trauagliati tempi la loro patria, e uolendo prouedere à questo inconueniente, e fermare tutti gli altri Gentil'huomini, che ci erano rimasti, e far ritornare, i uia partiti fece all'vltimo di Agosto publicare il sequente Bando.

Indignità di coloro che ne' trauagliati tēpi abbandonano la loro Patria.

M. D. LXXVI. Adi. vltimo di Agosto.



SSENDO stato riferito all'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese di Ayamonte Gouernatore dello stato di Milano, e Capitan Generale per sua Maestà in Italia, &c. Che alcuni Gentil'huomini di questa Città, ancora che siano soliti di vscire fuori ogni anno alle ville, Hora pare, che anticipando il tempo, si diano maggior fretta in assentarsi, il che dalla maggior parte del Popolo sinistramente interpretandosi, è attribuito à sospettione di Peste, e per consequente uiene à causare nel medesimo popolo senza proposito, non poca paura, e mala sodisfattione in Generale; E sapendo sua Eccellenza di certo, come informato di tutto quello che fin qui è successo, che per gratia de Iddio, e mediante le buone diligenze usate, non ui è alcuno ragioneuole sospetto di tal contagione. Per rimediare à questo inconueniente, & à ciò, ch'in ogni caso i Gentil'huomini si truouino pronti in tutto quello, che farà bisogno l'opera loro per beneficio della Città, e per seruitio di sua Maestà, gli è parso conueniente di fare publicare la presente Grida.

Bando contra tutti i Gentil'huomini che p timore della peste si uoleuano partire di Milano.

PER la quale sua Eccellenza ordina, e commanda à tutti i Gentil'huomini, di qual si uoglia stato, preminenza, e grado, che hanno casa propria, ò affitto in Milano, che sotto pena de scuti mille d'oro, e maggiore, ò minore all'arbitrio di sua Eccellenza, da essere applicata à questa Regia, e ducale Camera, non ardiscano di partirsi senza licenza di sua Eccellenza, ò di chi sarà da lei deputato per questo effetto.

E sotto la medesima pena commanda à gli Assenti, che ritornino in termine di sei giorni, dopò la publicatione di questa.

DECHIARANDO però ch'in essa s'intendano solamente compresi i capi di casa, & che ad essi sia lecito tenere, e mandar fuori della Città le loro Donne, e figliuoli, e quella parte della fameglia che gli parerà.

E à coloro, che haueranno giusta causa di assentarsi, sua Eccellenza,

ò uerò la persona che sarà da lei nominata come di sopra concederà grata licenza.

E per essecutione di tutto questo, sarà cura de gli Antiani di tutte le Parrocchie, d'Informarsi, quali saranno i disubbedienti, e di riferirlo passati i detti sei giorni, sotto la pena de scuti uinticinque, ò di tre tratti di corda, daessergli dati irremissibilmente.

El Marques de Ayamonte.



ON il qual Bando si prouide al disordine, che nimno hebbe ardire di più partirsi, e molti per timore della pena ritornarono, Et in uero parse à tutti grandissimo mancamento, che i Nobili che doueano essere i primi à pigliare cura della salute della sua Patria, fussero primi à partirsene, & ad abbandonarla, lasciando, che i Forastieri con non poca loro taccia facessero quello, che per loro si douea fare, gli uni acquistando nome di desertori della sua patria, e gli altri di ueri amatori, e diffensori della sua salute. Per la qual cosa alli xxxi. di Ottobre fù fatto il sequente Decreto, quale non seruando in questo solo particolare l'ordine de tempi, ma solo del soggetto della materia ho uoluto mettere qui da basso, se ben fu fatto alquanti giorni dopò.

DECRETVM CIVITATIS MEDIOLANI Die. XXXI. Octobris. M.D.LXXVI.

Decreto della Città di Milano contra coloro che abbandonarono la sua Patria nel tempo della peste.



VI Pestilentiæ morbo laboranti Patriæ, tàm calamitosissimo tempore adfuere, & studio indefesso, peruigili industria, opem, auxiliumque prestitere, hi pietatis titulo, pientissimi animi fortitudine, & constantia fortissimi Patriæ altricis filij legitimi, & Generositatis hæredes, participesque iudicati sunto. Qui uero Pietatis erga Patriam Immemores, tali tempore eam dereliquerunt; procul ab ea se se subduxerunt, nec uocati adesse uoluerunt, sed se uelut in latebras occulta uere, quos uti degeneres timor argueret, ac non ut ipsius Ciuitatis Naturales, sed ut suppofititij, uel adulterini Partus, omnis Nobi-

litatis

litatis Mediolanensis, Generositatisque ac fortitudinis expertes, abdicati sunto, neque ut proprij, sed tanquam Alienigenæ habentor, & existimantor, Iusque id perpetuum esto: Hæcque nota, non ipsis tantum, sed posteris Inusta sit. Hæc ut ita dictata, scriptauè essent, vniuersa decreuit Ciuitas, vnanimes statuere Decuriones, Concors comprobauit Populus: Sicut ex Comminatione Interitus filij uera cognoscitur Mater, ex Iudicio Solomonis. Ita ex Interitu Matris, cognoscitur filius legitimus, ex Decreto Mediolanensi, &c.



ATTASI adunque la probibitione del più non potersi partire da Milano, ne andare alle ville senza licenza, e massimamente per il tempo dell'Autunno, per i vini, e raccolti, che si sogliono fare in esso, molti Gentil'huomini si doleuano, che per stare nella Città, andassero le loro case in rouina; La onde per prouedere à questo, fù fatto un'altro bando in nome dell'Eccellentissimo Gouernatore, per il quale dauasi autorità al Presidente, della Sanità, al Conte Pietro Antonio Lonate, & al Senatore Brugora, di dare à ciascuno licenza per dieci giorni di poter stare in villa, come nella qui sotto Grida delli. iij. di Settembre appare.

DON ANTONIO DI GVZMAN,

Marchese d'Ayamonte, del Conseglio secreto di sua Maestà, Gouernatore dello stato di Milano, e suo Generale Capitano In Italia, &c.



ER tenore della presente concediamo Autorità bastante al Presidente della Sanità, al Conte Pietro Antonio Lonato, del Conseglio segreto, & al Senatore Brugora di poter dare licenza à quei Gentil'buomini di questa Città, che hauranno giusta causa di assentarsi, conforme all'Intentione nostra, specificata nella Grida, publicata all'ultimo di Agosto prossimo passato; Dechiarando, che la detta licenza, habbi da essere limitata per otto, ò dieci giorni, e che dopò concessa una uolta, non si pro-

Autorita cõcessa dal'Eccellẽtissimo Gouernatore di dar licẽza â quei che uoleano andare fuori, di Milano.

roghi, se la persona, che l'haura ottenuta, al ritorno non si sarà fermata in Milano per quindeci Giorni. Vogliamo di più che si conceda in scritto, e che sia firmata dalli sopradetti, ò almeno da dui di loro, iquali auertiranno di prouedere, che l'espeditione si facci gratis, e prontamente. Data In Milano sotto fede di nostra mano, e del nostro siggillo à 3. di Settembre. 1577.

El Marques de Ayamonte.



VBBITAVASI dall'ufficio della Sanità, che alle uolte per l'alloggiare de' Forastieri, e de genti Incognite, e non solite ad albergare, si causasse qualche sinistro, & il simile per causa delle scuole d'Humanità, oue per imparare concorreuano i fanciulli in assai quantità, & anco per ammettersi nella Città Bigolotte, cioè quei che uanno con le cauagne uendendo stringhe, bindelli, e uarie altre cose di donne, e lasciare uendere i Fonghi, e riuocando ogni licenza concessa dalla Communità al Borgo de gli Ortolani, Intorno al praticare, e uenire à Milano, si uietò à ciascuno di non accettare in casa alcuno di quel Borgo, e commandòssi che tutti Ortolani douessero stare in casa sua, sotto le pene contenute nella qui sotto scritta Grida delli. vi. di Settembre.

M. D. LXXVI. Adi. VI. di Settembre di Milano.



OLENDO l'Illustrissimo Signor Presidente, & Molto Magnifici Signori Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, ouuiare à tutto loro potere alli inconuenienti, che potessero occorrere, però di ordine predetto si commanda à qualunque persona, di qualunque stato, grado, e conditione si uoglia, non habbia ardire di alloggiare in casa sua alcuna persona non solita ad albergare in detta sua casa, e che non si faccino più scuole d'Humanità, ne si ammettano più per l'auuenire li Bigolotti, ne si lascino più portare in questa Città Fonghi d'alcuna sorte.

Grida che non si alloggino persone insolite che si leuino le scuole de i putti, con altri assai ordini.

ET più ex nunc, si leuino tutte le licenze concesse dalli Agenti della Magnifica Communità, ò da altri quouis modo alli habitanti del Borgo de gli Ortolani. Commandando, che alcuna persona non accetti, ne in casa, ne altramente alcuno del Borgo de gli Ortolani, ne quei del detto Borgo

eschino da detto Borgo, ne uadino in altra casa, sotto la pena della Forca; Et per gli altri capi sopradetti, sotto pena de scuti cento da applicarsi à questo vfficio della Sanità, & etiam corporale al'Arbitrio di questo tribunale: Auuertendo ogn'uno, che contra gli Innobbedienti si procederà irremissibilmente.

Montius Præses.



ONTINOVANDO in Porta Comasca il Male, e seguitando il Signor Vicario, e Dodici di Prouigione di Milano, l'ordine del Bando gia fatto alli xxv. di Agosto, commisero in conformità, che si osseruassero i seguenti ordini, che furono à tutti Gentil'huomini, e gia Deputati alle Prrte della Città publicati, à ciò ciascuno con più feruore douesse attendere al suo carigo, che alli xi. di Settembre furono publicamente per Milano, banditi.

Illustri, & molto Magnifici Signori.



I Illustri Signori Gio. Battista Capra Iureconsulto Vicario, e Dodici di Prouigione di Milano, cosi ancora de ordine delli Illustri Signori Sessanta della Città, e delli Illustri Signori Conseruatori della Sanità, Hanno fatto elettione (debitamente referendo delle V. S. Illust.) quali habbino cura insieme con gli infrascritti Illust. Signori della sua Porta Comasca, Compartendosi uicendeuolmente à fare ogn'uno la sua parte, almeno dui per settimana, di fare, che le strade di questa Città siano nette, e polite, & anco di visitare le case, stalli, stalle, Hosterie, Camere locande, & ogn'altro luogo, à ciò che ogn'uno stia polito per casa, e dia recapito alle Immondezze, e procurino ancora con quei modi, che gli pareranno conueneuoli, che stiano rari per gli alloggiamenti.

Ordini mandati à Gentil'huomini deputati delle porte sopra ciò che da essi si deura fare nel tēpo del suo carigo.

DI più perche l'Illustrissimo Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità, hanno fatto far'una Grida sotto. xxv. del Mese di Agosto, che tutti i Padri di Famiglia, ò capi della casa di qualunque stato, ò grado, siano tenuti il primo giorno, che occorrerà ammalarsi alcuna persona nelle sue case, in quello istesso giorno, che si ammalaranno à denonciarli all'Antiano loro, sotto la pena contenuta nelle Gride sopra ciò publicate,

&

& che essi Antiani siano tenuti à notificarli all'ufficio della Sanità sotto le pene come di sopra. Però saranno contenti pigliare la cura di accetare le notificationi de detti infermi giornalmente per la sua Porta Comasca, e con ogni amoreuolezza, e Carità, informarsi subito della qualità di tale infirmità. E trouando qualche cosa, che sia di consideratione, cioè pericolosa di male contagioso, subito darne notitia alli detti Illustrissimi Signori Conseruatori della Sanità; quali subito prouederanno.

ET à questo effetto faranno à se chiamare tutti gli Antiani della loro Porta, e gli commetteranno in nome ancora de detti Illustrissimi Signori, che uogliano fare dette denontie nelle loro mani: Altrimente Incorreranno nelle pene in esse Gride contenute. Et essendo bisogno, si seruino delli Cancellieri dell'ufficio di Prouigione, e del Caualiero di detto ufficio, e qualunque altri fanti, per fare l'essecutione contra gli Innobbedienti.

DI più conoscendo, che le cose, & imprese, che si fanno da persone, che seruono per salario, e mercede, spesse uolte non si fanno con quella Carità, & amoreuolezza che conuiene, e meritano tali imprese, e massimamente nel uisitare, e dar'ordine à gli Infermi, seguendone per questo infiniti disordini, anco alle uolte inreparabili. Et perciò di questo ne è stato similmente trattato nella Congregatione delli Illustrissimi Signori Sessanta, doue anco si e conchiuso con participatione delli prefati Illustrissimi Signori Conseruatori della Sanità, che le V. S. Illustrissime insieme con i sudetti Signori eletti, come sopra, e come più sopra, siano contente di sopraintendere quello, che si fà da detti vfficiali della loro Porta, e procurare, che si seruino con quella Carità, & amoreuolezza, che conuiene, operando, che non conducano ammalati alcuni à San Gregorio, ne si serri alcuna casa, prima che non sia fatto il Giudicio in scritto dal Medico, e Chirurgo, che per questo si deputaranno, ò uerò almeno con participatione di uno di essi Signori Medici, & uno delle. S. S. V. V. deputate à questa Impresa, à fine che non si dia molestia à detti infermi, fuori di proposito, vsando ogni diligenza, che per fuggire di Pericoli, esse visite, e giudicij si faccino con ogni celerità possibile.

SARANNO ancora Contente intendere quando si faranno gli Inuentarij delle robbe di quei Particolari, che occorreranno Condursi à San Gregorio, ò che altrimente ueneranno à molti sospetti di male contagioso, che si faccino fidelmente, e che si faccino estimare, e tenere conto appresso di chi se consignaranno, e di quello, che si farà di dette robbe, insieme con la qualità, e facoltà delle persone.

PARIMENTE à quei, che restaranno serrati nelle case, sia prouisto

visto del viuere, e à suoi bisogni, dal Thesoriero della Sanità, ò uerò di Elemosine à quei, che si potranno procurare, con quella uia, che gli parerà più espediente, dalli vicini della medesima Parrocchia, doue saranno serrate le case per i poueri bisognosi, à ciò non patiscano, ne muorano in necessità.

Ex officio Prouisionum Mediolani die xi. Settembris. M. D. LXXVI.

Illustri, & Molto Magnifici Signori.

Gio. Battista Fossano. Filippo Caneuesio. Camillo Lampugnano. Gio. Pietro Lodi. Alessandro Abbiate. Camillo Vimercato. Bernardo Bosso. Cauagliero Ascanio Cento-	*Porta Comasca.*	rio de Hortensij. Gio. Giacomo Cagnola. Gio. Donato Giramo ò suo Fratello. Entimaco Calco. Carlo Sorrigono. Cauagliero Pietro Pauolo Porro.



QUALI Deputati fù anco mandata la sottoscritta Instruttione delli xi. del sudetto Mese, con ordine, che si ammazzassero Cani, Gatti, e Polli, e che i Commissarij douessero essere vigilanti in uedere, che le case, e strade fussero tenute nette, e che non si sotterrassero Morti, senza interuenimento di essi Deputati, e non sia fatto di loro i conueneuoli Giudicij, e che i Poueri non hauessero à patire, ne à fare vnione per le case, ne donne, ne putti andare tanto uagando per le strade, come andauano, ne si uendessero Carni, ne altre vettouaglie, che fussero Giuste, ne si tenesse per le habitationi giuoco, e che facchini, e ciauattini fussero mandati uia, si come in essa Grida si contiene; dandosi à Commissarij un'altra Instruttione da parte sopra quanto si douea fare per essi, che sarà pur qui sotto posta.

Instrottione à Deputati delle porte sopra la salute della Città, Infermi, e Morti.

INSRVT-

INSTRVTTIONE CHE SI HA DA dare alli Gentil'huomini Eletti Alle Porte di questa Magnifica Communità.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



Apendo noi l'ottima elettione che ha fatta questa Magnifica Communità delle S.V. per le prouigioni, ch'ogn'hora occorreranno farsi, per rimediare à questi gran sospetti di Peste, e sapendo anco quanto siano amatori della loro Patria, e del Beneficio vniuersale; Però non ci estenderemo molto in darli Instruttione, se non pregarli, che ogni giorno uenghino à questo nostro Tribunale insieme con i Commissarij per noi Eletti à seguire le S.V. per fare quanto gli sarà ordinato. V. S. faranno relatione in scritto di quanto haueranno trouato nella loro Porta, per poterli poi dare quell'ordine, che à noi parerà conueneuole: E perche sono stati eletti in ciascuna porta, Fisici, Barbieri, & altri con iquali le. S. V. haueranno da Conferire, e far fare i Giudicij di qual male saranno ammalati, ò Morti.

E trouando, che Iddio nol uoglia, che fusse mal contagioso, ne daranno subito notitia, facendo serrare quella casa, e separare le persone, che non habbiano à praticare insieme, e doue saranno morte le persone di tal contagione, farli serrare, che non si tocchino, ne maneggino le robbe, sino se gli mandarà i Monatti à purgare dette robbe, & à nettare le case, e delle persone se gli darà poi ordine alla giornata di quanto s'hauerà da fare.

Fare ch'in dette case si ammazzino, Cani, Gatti, e sino alli Polli, che potrebbono causare gran nuocimento in quelle case di sospetto.

FARE che gli Antiani siano ogni dì pronti à dar'auiso alle S. V. di quanto occorrerà in questa materia.

E similmente che il detto Commissario sia vigilante di giorno, e di notte, per inuestigare se in quella porta, gli bisogna alcuna prouigione, e se gli sono persone ammalate, ò sospette, ò infette, e se gli sono alloggiate persone non solite à star'in quelle case, e di donde sono uenute massimamente

da terre infette, ò sospette, ò uerò dal Borgo de gli Ortolani, e subito, subito darne auuiso, & intendere se si osseruano le gride, ò nò, si nell'alloggiare, quanto in ordinare e uedere per le case, che si tengano nette, e se gli sono ammalati, e se ci è morta alcuna persona all'improuiso, ne lasciare sepelire alcuno, che prima non sia fatto il giudicio alla presenza delle S. V. & auuertire che i detti Commissarij, & Antiani, ne altra persona faccia estorsione alcuna, e conoscendo che il Commissario faceße impertinenze, e non fusse atto, ne darà auuiso, che subito si prouederà d'un'altro.

E Sarà ragioneuole sopra il tutto prouedere in quella sua Porta, che i Poueri non patiscano, ne del uiuere, ne di Medicine, à fine che per tal causa non periscano, perche potrebbe causare infettatione d'Aere.

E Prouedere che non si facci unione di Persone, e commandare nelle Case, che le Donne, e fanciulli non uadino tanto in uolta, che per loro causa si uede seguire gran disordine.

E perche si troua, che si uendono carni, & altre uettouaglie putrefatte, bestie morte da loro stesse, & altre uettouaglie Guaste, e contrafatte, che causano graui Infirmità nelle persone. Però per salute predetta gli auuertiranno con diligenza, e trouandogli faranno subito quelle prouigioni, che gli pareranno essere saluteuoli alli mali tempi, che hora corrono.

Et innhibire ancora che non si tengano trebbie ne giuochi, ne più di due Meretrici in una casa, perche gli concorreno molte persone; E rimediare che li Facchini, e ciauattini, e simili persone, che senza alcun freno, e timore per la cupidità del guadagno, uanno in tutti, i luoghi pericolosi, che questi tali siano cacciati fuori della Città, ò uerò che diano sigurtà de stare nè i termini, e seruare quanto gli sarà imposto dalle S. V. e farne fare, una nota de tutti, e sapere se portano robbe di sospetto, ò uerò se ne hanno portato fuori del Borgo, de gli Ortolani, ò da Monza, ò uerò da altre terre infette per nasconderle, e ciò Inuestigare diligentemente. Dat. ex officio Sanitatis Mediolani die xi. Septembris. M. D. LXXVI.

Montius Præses.

INSTRVT-

INSTRVTTIONE ALLI COMMISsarij, oltra quello che già gli è stato Commesso.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani.

Instruttione à tutti Commissarij delle Porte di Milano.



HE I COMMISSARII DI TVTTE le Porte, quando mandano alcuna persona à San Gregorio, sotto pena della perdita del loro salario, e maggior pena all'arbitrio dell'Illustrißimo Tribunale della Sanità, diano nota in scritto al Cancelliero deputato in San Gregorio, de Nomi, e cognomi, e parentela, Porta, e parrochia di tali persone.

E PIV sotto la medesima pena daranno in nota in scritto, de nomi, e cognomi, e parentele di tutti quei che moriranno di male contagioso ogni giorno al Cancelliero de morti M. Christoforo Zumale.

ET nella pena medesima incorreranno, e maggior pena, se ogni giorno non daranno in Nota in scritto, e sottoscritta di loro mano, di tutte le case, che saranno sequestrate, e che alla giornata si sequestreranno in mano del Cancelliere Gieronimo Souico nostro Segretario.



VMENTANDOSI tuttauia il Male, e bisognando, che i Monatti, ò uerò Beccamorti andassero con le Carrette à ciò deputate, à leuare coloro che erano morti de sospettione di Peste. Onde nel passare erano da Fanciuli, e da altri, che non erano soliti à uedere questi spettacoli, Ingiuriati, e serrandosi le case sospette, i Vicini ne haueano poca cura ne si guardauano di conuersare con quei, che ui erano rimasi dentro, ne di ammettere persone, uagabonde; Per laqual cosa tosto il Presidente, e Conseruatori, della Sanità, ci presero rimedio facendo alli xij. di Settembre publicare il soßequente Editto.

M. D.

M. D. LXXVI. Adi. XII. di Settembre in Milano.



OLENDO L'ILLVSTRISSIMO Signor Presidente, e Molto Magnifici Signori Conservatori della Sanità dello stato di Milano, far prouigioni, e leuare tutti gli inconuenienti, che ogn'hora seguono, per il poco auuertimento, & insolenze delle persone, & maßimamente de figliuoli, piccioli, e donne, & altre persone; quali quando incontrano, ò ueggono i Monatti, si in carretta, quando altrimente, se gli uogliono accostare, & auuicinare. Et altri insolenti gli tirano ancora de i saßi, usandogli molte insolenze con gridi, che potrebbono causare gran nocumento al publico. Per tanto si fa publica Grida, bando, e commandamento, che alcuna persona di qual grado, stato, e conditione si uoglia, non ardisca sotto pena di tre tratti di Corda approßimarsi à detti tali Monatti, hauendo le carrette, e non hauendole, quanto altrimente; ne di far'alcun'atto insolente, anzi che ogn'uno stia retirato nelle sue case, à fine, che questi tali possano far l'ufficio loro, e questo sotto la medesima pena di tre tratti di corda, ò della Galea ad arbitrio di eßi Signori, considerata la qualità del fatto.

Prohibitione che non si desse fasti dio à monatti, ne si ammetressero persone Vagabonde ne si conuersasse insieme.

E piu occorrendo, che si sequestrino, ò si serrino case d'alcuni infetti, ò sospetti, che i vicini loro siano vbligati per gli obligbi della vicinanza, e per leuare tanti inconuenienti à far custodire dette case de Sequestrati, che non faccino fuga, ne si partano da esse, ne meno ammettano alcuna altra persona in loro, ne faccino trasfugare da dette case le robbe fuori di esse, & questo sotto pena della vita, e confiscatione de suoi beni. Etiam all'arbitrio sempre delli prefati Illustrißimi Signori, e che detti vicini per la carità Christiana, prouedino, ò faccino far prouigione, che sapendo, ò uenendo in cognitione che alcuni de sequestrati non hauessero il modo di mantenersi per il uiuer loro, non potendosi essercitare ne suoi soliti Essercitij, e che per tal causa fussero ridotti à neceßità, di non mancarli di uiuere, à fine che non siano causa di lasciarli morire per neceßità, il che non si crede; Conoscendo la gran Carità, che ordinariamente regna in questa nostra Città, e cosi si spera. Per tanto non gli uogliano mancare di souuentione in questi tempi di tanta Importanza al beneficio di questa Città. Et essendo per sorte la vicinanza pouera,

uera, riccorreranno alli luoghi pij, dandone auuiso à questo Illustrißimo Tribunale.

Et Auuertire ancora nelle loro Parrocchie, che non si ammettano persone alcune uagabonde, ne si uadi à praticare con genti infette, ò sospette, ne si ammettano nelle loro case: e che passato le due hore di notte, si trouino alle loro case, ne habbino à riuscire sino alla mattina seguente, e questo per leuare ogni sospettione, che potesse occorrere.

Montius Præses.


I sparse per Milano una fama, che erano alcuni incogniti, che andauano ongendo i cadenacci, e ferri delle porte delle case, di ontioni pestifere, si come ne furono trouati molti, e dubitandosi, che ciò non procedesse da qualche fursante, che desiderasse di mantenere il male nella Città, per arricchirsi delle spoglie de Morti. l'Eccellentissimo Signor Gouernatore con il sottoscritto bando delli. xij. di Settembre subito operò in Modo, che più non si senti tal cosa.

M. D. LXXVI. Adi. XII. di Settembre.

Grida contra coloro che andauano ongendo per Milano le porte, e li cadenacci.


Ssendo venuto à notitia dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese di Ayamonte, del Conseglio segreto di sua Maestà, suo Gouernatore nello stato di Milano, E Capitano Generale In Italia, &c. che alcune persone con poco zelo, di Carità, e per mettere terrore, e spauento al Popolo, & à gli habitatori di questa Città di Milano, e per eccitarli à qualche tumulto vanno vngendo con onti, che dicono pestiferi, e contagiosi le Porte, & i Cadenacci delle Case, e le cantonate delle contrade di detta Città, & altri luoghi dello stato, sotto pretesto di portare la peste al priuato, & al Publico, dalche risultano molti inconuenienti, e non poca alteratione trà le genti, maggiormente à quei che facilmente si persuadeno à credere tali cose. E uedendo sua Eccellenza essere necessario di prouedere di rimedio per il publico beneficio, ha deliberato, che si publichi la presente Grida.

Per laquale si fa intendere per parte sua à ciascuna persona di

qual

qual si uoglia qualità, stato, grado, e conditione, che nel termine di quaranta giorni prossimi da uenire, dopò la publicatione della presente, metterà in chiaro la persona, ò le persone, ch'hanno fauorito, aiutato, ò dato il mandato, ò recettato, ò participato, ò saputo di tale Insolenza, se gli daranno cinquecento scuti, iquali si deponeranno subito per la Regia, e Ducale Camera. E che tal notificanti possa liberare dui Banditi, L'uno di Animo deliberato, e l'altro di caso puro, essendoui però ne i detti due casi la remissione della parte, & sarà tenuto segreto.

El Marques de Ayamonte.



EL medesimo giorno l'Eccellentissimo Senato di Milano per la detta causa, e per euitare il sospetto della Peste, per la moltitudine de litiganti che da ogni parte ueniuano à sollicitare, & à diffendere le cause, che erano auanti di lui; sospese per publici Editti, tutte le liti, e cause, così Ciuili, come Criminali per dui Mesi futuri, comminciando da questo di xij. di Settembre sino alli. xij. di Nouembre prossimo; facendo etiandio liberare i Carcerati, che erano solamente per debiti ciuili Impregionati, e come in essi dui ampiamente si legge.

M. D. LXXVI. Die Mercurij. XII. Septembris.



CVM pestifera, & contagiosa lues; quæ altero ab hine Anno aliquot Italiæ Vrbes uastauit; in Agrum Mediolanensem tandem inuaserit; mox etiam in vrbem ipsam irrepserit. Operæ pretium visum est Senatui Excellentissimo, ad eam diligentiam; quam vigilantissimi Sanitatis Præfecti ad illam auertendam adhibuerunt, in diesque, & in horas adhibent; aliquid etiam addere. Itaque cum nimius hominum concursus, qui maximè ad Iudicum Tribunalia ob causarum, & litium multitudinem fit; in causa facilè esse posit, vt contagio hæc ab uno ad alium euolet; optimum factu Iudicauit is ordo, ut ab huiusmodi frequentia aliquandiu superſedeatur. Sospensione fatta dal Senato di Milano di tutte le cause per dui mesi futuri.

PROINDE hac sanctione, & Decreto Senatus causas, & lites

omnes, tàm ſummarias, quàm ordinarias corâm quibuſcunque Iudicibus, tàm mediatis, quà m Immediatis Ciuitatis, & Ducatus Mediolani, cœptas, earumque Inſtantias, vbi nondum lapſæ ſint, ſuſpendit, & in ſuſpenſo manere debere Iubet à Die publicationis ſanctionis, & Decreti præſentis, uſque ad Menſes duos proximè futuros.



XCIPIVNTVR cauſæ mercantiles, & Cambij ueri, & realis, & cauſæ ficti ſimplicis, & alimentorum, ac miſerabilium perſonarum; quas, quàm breuiſſimè fieri queat, terminari mandat.

Annibal Cruceius.

M. D. LXXVI. Die. XII. Septembris.

Decreto del Senato di Milano, che ſi liberino tutti i carcerati per debiti ciuili.



VM maximè expedire uideatur ad auertendum Imminens Epidimiæ periculum operam dare, ut minor quàm fieri poſſit, carceratorum numerus reddatur, Senatus, auditis Iudicibus, ad quos ea res pertinet, ac habita omnium matura conſideratione. Cenſuit, omnes Debitores ex cauſa merè priuata (exceptis tamen cauſis Cambij ueri, & realis, & ficti ſimplicis, ac pecuniarum penes Mercatores, ac capſores publicos, uerè, ac realiter depoſitatarum) dimittendos eſſe è carcere, nec eſſe moleſtandos ob cauſas prædictas hinc ad Menſes duos proximè futuros: nec intra dictum tempus alios carceri mancepandos, exceptis tamen dictis cauſis.

Annibal Cruceius.



VRONO molti Gentil'huomini, che per non ſtare in Milano, procurauano dall'uffìcio della Sanità ordini, e commiſsioni di potere regolare le ville, doue eglino haueano da fare, con la quale occaſione non ſi curauano di più tornare alla Città, laqual coſa uenuta ad orecchie del Preſidente, e Conſeruatori, Incontinente con il qui inſerto bando alli.

alli. xiiij. di Settembre, fù in maniera prouisto, che tutti tornarono à far parte di loro debito nella cura di Milano, & à non starsi più à piacere in quelle.

M. D. LXXVI. Adi. XIIII. di Settembre in Milano.



ERCHE l'Illustrissimo, e Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, sono uenuti in cognitione, che tanti Gentil'huomini si sono fatti espedire con patenti dal detto ufficio, acciò possino far prouigioni nelle terre, e mettere ordini circa il sospetto della Peste, e perciò si credano di essere eccettuati dalla Grida di sua Eccellenza, qual commanda, che i Gentil'huomini capi di casa, non si partano da Milano, donde si causa danno di non leggiera Importanza à questa Città.

Bando che tutti Gentil'huomini che stauano in uilla sotto colore de gouernarle, douessero tornare à Milano alla sua cura.

PERCIO' non desiderando i prefati Illustrissimi Signori altro che il beneficio publico; per tenore della presente si fà publica Grida, bando, e commandamento, che niuna persona di qual stato, grado, e conditione si uoglia soura il sopradetto pretesto delle dette patenti, pensino di stare continouamente in Villa, e contrauenire alla Grida di sua Eccellenza, perche detta escusatione non si ammetterà. Dichiarando però, che nella presente Grida non s'intenda preiudicare alle licenze delli prefati Illustrissimi Signori, fatte d'andare in Villa.

Montius Præses.



ON Cessaua per questo la turba de Mendicanti d'infestare la Città, & ogni sua contrada; la onde per nettarla da simili generationi, gli fù subito deputato fuori di Milano à otto miglia lontano l'hospedale della Vittoria, oue tutti ui si ci douessero raccogliere, & oue sariano stati prouisti d'Alimenti, e del uiuer loro, e che gli hosti hauessero da alloggiare i Passaggieri con le debite Bollette, vietandosi il commercio d'alcune Ville nel Bergamasco, e che nell'ufficio della Sanità niuno potesse, se non coloro che doueano, passare le sue sbarre, ma starsi da lontano, come nella Grida delli xvij. di Settembre si uede.

Bando, che tutti poueri mendicanti uadano al l'hospedale della Vittoria, oue saranno alimentati tutti.

M. D. LXXVI. Adi. XVII. di Settembre in Milano.



HAVENDO l'Illustrissimo Signor Presidente, e Molto, Magnifici, Signori Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, alli giorni passati fatto diuersi ordini, e Gride sopra i Mendicanti, per tenere netta e purgata la Città, come s'appartiene à quest'ufficio, e uedendo che queste prouigioni non sono à bastanza. Hanno deliberato de far la presente Grida, commandando à tutti i sudetti Mendicanti, Frontatori, Scrocchi, e simili persone, che frà termine de sei giorni proßimi auuenire, habbiano con effetto à partirsi di questa Città, per andarsene all'Hospedale della Vittoria, nuouamente deputato à tal'effetto, quale è trà questa, Città, e Melegnano, mà prima uadino à presentarsi alla fontana di Porta tosa dietro à Bastioni Sabbato proßimo la mattina su la piazza auanti al Signor Giouan Ambrogio Pecchio, qual è in luogo del protofisico, che insieme ancora gli sarà un Chirurgo, che esseguiranno la loro Instrottione, e secondo essa debitamente prouederanno. Dechiarando in Virtù della presente, che tutti i contrafacienti incorreranno nella pena della fustigatione, e Galea all'arbitrio, delli prefati Illustrissimi Signori.

OLTRA commandiamo à tutti gli hosti fuori di questa Città, che habbino allogiare, e dar da uiuere à tutti quei, che ueneranno à questa Città, maßimamente con uettouaglie, hauendo però le sue debite Fedi della Sanità, sotto la pena de cinquanta scuti per uolta, ò uerò di tre tratti di corda à chi contrauenirà, e maggior pena all'arbitrio come di sopra.

Bergamo e bergamasco bandito da Milano.

E perche s'intende che nel Bergamasco gli sono molte Terre Infette, che potrebbono causare gran danno à questo Regio Dominio. Però per la presente si bandisce detta Città di Bergamo con tutto il Bergamasco da questo Regio Dominio, come di sopra, sotto pena della vità, e confiscatione de loro beni, si à quei che gli uerranno, quanto à quei che gli alloggiaranno, e gli daranno aiuto, ò fauore.

E si commanda ancora per il Gran concorso delle Genti, e negocianti, che ogn'hora sono all'vfficio della Sanità, che causa gran disturbo, e confusione, à detto Vfficio, che per l'Innanzi niuno ardisca entrare dentro le sbarre, che sono fatte à questo fine, se non saranno addimandati,

stati, & uolendo sporgere alcun memoriale, gli consignaranno al Portiero di detto vfficio, che gli distribuirà à questo Illustrissimo tribunale, e secondo sarà di mestiero, se gli farà la prouigione, e saranno dimandati altrimennte Incorreranno nella pena arbitraria de detti Illustrissimi Signori.

PREGANDO gli Signori Deputati delle porte che si accontentino subito gionti, andare nella prima Camera, doue si fanno le fedi della Sanità à sedere, sino che saranno espedite le prime relationi da quei Signori, che prima saranno Introdotti, e sino che saranno chiamati, e faccino le loro relationi in scritto, acciò non si confondano le dette Relationi.

Montius Præses.



RA necessario per finire le dugento Capanne, che per ciascuna Porta di Milano si faceuano, hauere chi portasse i legnami, & altre cose necessarie per finirle, e ricusando i Facchini, d'andare à seruir à questa opera, subito gli fù commandato con il presente bando delli xvij. di Settembre, che ricercati, e chiamati, ci douessero andare prestamente, seruendo, & aiutando, oue il bisogno faceua.

M. D. LXXVI. Adi. XII. Settemb. in Milano.



SSENDOSI alli giorni passati, publicata Grida di ordine dell'Illustrißimo, e molto Magnifico Sig. Presidente, e Conseruatori dello Stato di Milano, che ogni Porta di quest'Inclita Città, habbi da fare Dugento Capanne per beneficio Publico, Per il che per esseguire detta Grida, si sono Eletti Gentil'huomini alla detta Impresa, quali non ponno esseguire quanto uorrebbono per l'espeditione delle dette Capanne, percioche i Facchini di questa Città ricusano portar la materia, e prestare le opere loro atte per fabricare dette Capanne, ancor che siano honestamente pagati, cosa che cede in Grandissimo danno di questa Città.

Grida contra facchini che non uoleuano aiutare alla edificatione delle Capane fuori delle Porte di Milano.

PERO uolendo i prefati Illustr. e molto Magnifici Signori Presidenti, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, prouedere à tali inconuenienti, & acciò che dette Capanne quanto prima si edifichino,

Per tenore delle presenti, si fa publica Grida, bando, e commandamento, che essendo dimandati i detti facchini, à portar robbe alli luoghi, doue si fabricaranno le Capanne, ò uerò in prestare l'opera loro in construerle, ò uero edificarle in nome de detti Signori Deputati alla cura delle sudette Capanne, ci habbino d'andare senza niuna eccettione per il prezzo di soldi diciotto il giorno, e più all'arbitrio de detti Signori, quali uedendo le fatiche che faranno, gli daranno, di più secondo che conosceranno meritare, e questo sotto la pena di essere frustati per Milano, ò uero banditi per tre anni da questo Regio, e Ducale Dominio.

Montius Præses.



ESIDERANDO pur l'Eccellentißimo Signor Gouernatore di Milano di hauer luce, chi fussero coloro, ch' andauano ongendo per Milano le Porte, si come dopò la publicatione del primo bando ne furono onte molte, fece publicare ancora. Il sequente bando con promesse de danari, e liberatione de banditi conforme al bando fatto alli xij. di questo, deputandosi per giudici sopra questo Particolare il Senatore Galeazzo Brugora, e Don Alfonso Taboada, e come in essa Grida delli.xviij.si lege.

M. D. LXXVI. Adi. XIX. di Settembre.

Replicatione del bando contra quei che andauano ongendo i Cadenacci per Milano, per saperne la uerità.



ESIDERANDO l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte, Gouernatore dello stato di Milano, e Capitano Generale per sua Maestà In Italia, &c. che si uenga in cognitione di coloro, che hanno hauuto ardire di ongere diuersi cadenacci, e cantonate di questa Città, conforme alla Grida publicata alli. xij. di questo Mese. Fà intendere ad ogn'uno che il Premio de i cinquecento scuti in essa promesso, è gia depositato appresso del Tesoriero Generale di questo stato, per darlo subito à chi metterà in chiaro il detto delitto, oltre la liberatione delli dui Banditi, Promette anco sua Eccellentia l'Impunità ad uno de i Complici, mentre non sia il Principale, e che di più possa guadagnarsi la metà del detto premio pecuniario.

E dichiara, che sono deputati per Giudici di questo negocio il Magnifi-

to Senatore Brugora, & il spettabile Dottore Taboada, uno de' Maestri del Magistrato ordinario, e che ad essi, ò uero à Gerardo Gandino Cancelliero deputato à questa causa, haueriano da riccorrere coloro, che denontiaranno il detto Delitto.

El Marques de Ayamonte.



EDENDOSI che fuori, dello Stato andauano quasi tutte le cose di grascia come sono ogli, buttiri, formagi, salumi, e simili, e la Città di Milano patirne assai uolse l'Eccellentissimo Signore Gouernatore, prouedere, à questo Inconueniente, & operare, che rimanessero nel Milanese, à ciò si mantenessero i lui Paesi, e Città; fece publicare alli xxij. questo Editto.

M. D. LXXVI. Adi. XXII. di Settembre.

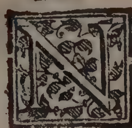


ER BENEFICIO PVBLICO commanda l'Illustrissimo & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte Gouernatore dello Stato di Milano, e Capitano Generale per sua Maestà in Italia, &c. che da questo giorno Innanzi non sia lecito ad alcuno di potere estraere da questo Stato alcuna sorte di Graßine, cioè ogli, butiri, formaggi, Pollami, Vitelli, & altri Mantenimenti simili compresi sotto questo nome di Grassine, sotto pena à ciascun contrafaciente dell'Eßilio perpetuo da tutto lo stato, e della confiscatione de beni.

Editto che niuno possa mãdare fuori dello stato grassine.

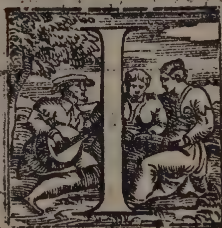
E la presente stampata ordina sua Eccellentia che senza altra monitione sia publicata in tutte le Città, terre, e luoghi dello stato da i Giudici ordinarij, e che da loro, e Capitani, & officiali del Deuieto si vsi essattissima, e straordinaria diligenza per far custodire i pasṡi, e per inuestigare, & intendere quali saranno i transgressori; contra de quali sua Eccellenza uuole, & espressamente commanda, che si proceda rigorosamente; dandogli notitia della publicatione della presente Grida, e de i casi, che occorreranno. Nel che niuno manchi per quanto gli è carà la gratia di sua Maestà.

El Marques de Ayamonte.


ON possendo l'ufficio della Sanità sapere interamente il numero di coloro che moriuano di sospettione di Peste, e desiderando di saperlo minutamente nel sudetto giorno delli xxij. fece publicare quest'ordine per tutto, ordinando à gli Hospedali, Antiani, commissarij, e sotterratori, à portargli nota di tutti quei, che giornalmente di tal male muoriuano, e per hauere i giudicij delli morti di quelli; per potere secondo il male prouedere, à quanto si conueniua.

M. D. LXXVI. Adi. XXII. di Settemb. in Milano.

Bando sopra la notificatione de morti sospettosi del male contra Antiani, sotterratori, e Commissarij.


INTENDENDO l'Illustrissimo, e Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, i disordini che nascono alla giornata non di poca importanza, In questa Città, e Corpi Santi; procedendo il tutto per diffetto, e mancamento, delli Antiani, Sotterratori, e Nuoui Commissarij, che non portano i giudicij de i Defonti in mano del Caualliero de i morti, sopra ciò deputato all'ufficio della Sanità, e specialmente di quei che muoiono sospetti di Peste, per laqual cosa difficilmente si può comprendere come passano le cose sopra tali sospetti. Però uolendo gli Prefati Molto Illustrissimi Signori ouuiare à questi tali inconuenienti, che non sono di poca consideratione.

PER tenore della presente commandano à questi tali sopranominati, che per l'auuenire non manchino di portare i giudicij di tali morti, e sospetti di Peste, e non sospetti in mano dell'Infrascritto Cancelliero, ne tan poco permettere che sia mosso corpo alcuno, prima che non sia fatto il giudicio, e portato per il Commissario della porta, ò uerò per l'Antiano della Parrocchia, in mano del prefato Cancelliero, come di sopra, à ciò si possa registrare, e considerare la loro infirmità, e morte, & il numero di quanti ne muoiono alla giornata, e questo sotto la pena di dugento scuti d'oro da essere applicati alla Camera del prefato vfficio. e maggior corporale, & etiam della priuatione delli loro vfficij, à chi contrafara al presente nostro ordine.

COMMANDANDO ancora alli sopranominati, che parimente habbino da portare in mano dell'infrascritto Cancelliero il nome, e cognome di quelli tali che sono morti di sospetto di Peste, dal principio, che è causato

ſtato tal male, ſino all'hora preſente, e che gli può hauere uiſitati, con il giorno preciſo, che ſono morti, ancora che ſiano ſtati portati à ſepelire à San Gregorio, ò altroue, e queſto ſotto le ſopradette pene. Il medeſimo ſi commanda, che habbino da eſſequire quel preſente ordine quei che ſono deputati alla cura di queſti tali, che ſono morti à San Gregorio, ſi per il paſſato, quanto ancora per l'auuenire, che Iddio non uoglia.

PARIMENTE uogliono gli prefati Illuſtriſsimi Signori, e commandano, che per l'auuenire, tutti quei che moriranno alli Hoſpedali Grandi, & altri luoghi pij della preſente Città, e Monaſterij, ſiano portati i giudicij ogni giorno auanti che ſi ſepeliſcano, in mano del prefato Cancelliero, e queſto ſotto le pene contenute ne gli ordini, à chi contrafarà alla preſente, laquale irremiſsibilmente ſi eſſeguirà.

Montius Præſes.



'ALZARONO le ville d'intorno à Milano per il ſoſpetto, ch'intendeuano, che ci regnaua, non uolendo accettare, ne alloggiare, ne dar paſſo, non ſolo à proprij Milaneſi, mà ne anco à quei che dall'iſteſſa Città ueniuano. Et i Gentil'huomini, che ſtauano, & haueano in eſſe caſe, e poſſeſsioni, & altri popolari congionti, non uoleuano, che i loro Maſſari, e villani portaſſero uettouaglie alla Città, mà quaſi, come contrarij alla loro patria le riteneuano; minacciando quei, che le haueſſero mandate ò portate; per laquale temerità. I Conſeruatori della Sanità de ordine dell'Eccellentiſsimo Signor Gouernatore con bandi ſotto li XXVI. di Settembre eſtirparono beniſsimo queſto Abuſo, dandoſeli la norma di tutte le bollette, che per l'auuenire ſi doueano fare.

M. D. LXXVI. Adi. XXVI. di Settembre.



AVENDO gli Illuſtriſsimi & Molto Magnifici Signori Preſidenti, e Conſeruatori della Sanità dello Stato di Milano, conoſciuto, e tuttauia conoſcendo quanto danno apporti alla preſente Città di Milano, la difficoltà del commercio dell' altre terre del Ducato, con eſſa poi che molti uſurpandoſi la giuriſdittione, che à loro non ſpetta, hanno ardire di contraporſi all'autorità de ſuoi Superiori, e di ricuſare di ammettere

Bando contra le Ville che non uoleuano alloggiare alcuno, e quelle che non laſciauano uenire à Milano le uettouaglie.

tere quelli, che con le debite bollette partono dalla presente Città per altri luoghi, quali si uogliano del sudetto Ducato. riducendo essa Città à estrema necessità del uiuere. E uolendo dall'altro canto prouedere à tutta quella cautione, e pericolo, che si può de detti altri luoghi, e terre. La salute de quali non è meno à cuore à detti Signori di quello che sia la propria della medesima Città. Con participatione, & ordine ancora dell'Illustrissimo, & Eccellentißimo Sig. il Signor Marchese de Ayamonte luogotenente, e Capitano Generale di sua Maestà, han uoluto che si notifichi, e publichi il presente ordine, à ciò paßi generalmente à notitia di ciascuno, e senza niuna eccettione sia Inuiolabilmente osseruato sotto la pena alle communità de scuti Cinquecento, & à particolari di scuti dugento, & altra etiam corporale all'arbitrio di sua Eccellenza, ò del detto vfficio della Sanità applicandi alla Regia Camera, à beneficio di detto vfficio della Sanità, à chi ardirà di contrauenirli accertando ogn'uno, che contra di eßi si procederà in tutti i modi ragioneuoli, etiandio per uia d'inquisitione, e d'ogni altro miglior modo. Dichiarando però, che per questo non s'intende rimessa la pena di coloro, iquali sino hora haueranno contrauenuto à gli ordini, la pena de quali si riserba à tempo.

Si ordina adunque, che à tutti quei che occorrera passare per qual si uoglia Borgo, terra, ò Villa (hauendo però la debita bolletta del tribunale) del presente Ducato, habbiano libero passo, e transito per essa terra, luogo, ò Villa e le bollette siano della forma, che altre uolte si e ordinato, è da basso si metterà, e questo quando dette terre non habbino apparecchiato, e commodo transito à passaggieri fuori del corpo di esse, con commodità di poterui hauere alloggiamento, e Vitto, secondo l'occorrenza, e bisogno d'eßi Passaggieri.

Secondo che niuna Terra, Villa, Borgo, e luogo come di sopra possa negare commerciò ò habitatione à niuna persona, laquale habbia habitatione, casa, ò beni in detti luoghi, hauendo però la debita bolletta come di sopra.

Terzo, che tutti coloro iquali non hauendo habitatione casa, ò beni in detti luoghi, à quali però occorrerà per suoi particolari bisogni hauere da negociare, conuersare, ò trattare in alcuno de detti luoghi, siano iui ammesßi, & accettati senza niuna eccettione, con questo però che oltre la bollettà, come di sopra, habbino patente del predetto tribunale. Ilquale auertirà di non farle, se non à chi ragioneuolmente si deuranno fare, per quei negocij, e tempi, che detti Signori giudicaranno essere conueneuoli.

QVARTO

QVARTO perche s'intende che nelle Ville, e Terre del medesimo Ducato, gli habitanti in esse probibiscono quei che uogliono condurre uettouaglie à Milano, che non le conduchino, minacciando loro di non lasciarli ritornare più in esse Terre, e di dargli delle percosse, e d'ammazzarli, Ilche cede in grandissimo danno e deseruitio, del Publico. Per tanto in nome anco di sua Eccellenza si commanda à tutti eßi habitanti di dette Terre, di qualunque stato, grado e conditione si uogliano, che non ardiscano in niun modo probibire detti Conducenti, e che uorranno condurre dette vettouaglie, ne con fatti, ne con parole, ne con minaccie, anzi che gli diano aiuto, fauore, àciòche possano condurre dette vettouaglie alla presente Città, e questo sotto le medesime pene di sopra contenute, & applicande come di sopra.

QVINTO, si ordina à tutti cauallanti, e Carratori di dette Terre, che essendo ricercati da coloro, iquali hauranno da far condurre alla presente Città uettouaglie, che sotto la pena di scuti cinquanta, ò di tre tratti di corda, debbano senza niuna eccettione ubidire, & condurre dette vettouaglie.


LE Eletti à segnare le dette Bollette, hauranno da Intendere il nome, & cognome di colui, che dimandarà la detta bolletta, & informarsi bene che sia della Parrocchia data in cura à eßi Eletti, & informarsi ancora della sua sanità, e se ha conuersato con persona infetta, ò sospetta, e trouando le cose in buon termine, potranno Segnare le dette bollette. Mettendogli dentro il nome, e cognome, della persona, à chi si farà la detta bolletta con l'essercitio che fa con qualche segno esteriore, per ilquale si possa riconoscere uisibilmente, come saria se e rosso, ò habbia barba nera, ò simili segni, & insieme dir il luogo doue uà, & per qual causa uà, se è à piedi, ò à Cauallo, ò in Cocchio, ò come in effetto sarà. Verbi gratia.



PRAE.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani.



I PARTE da questa Città di Milano per la Dio gratia libero d'ogni sospetto di peste Giouan Pauolo de Roßi, di Porta Romana, Parrochia di San Satiro, con la barba rossa, Maestro di legname per andar à Lodi à comprar tela, à piedi, ex officio Sanitatis, &c.

AVVERTENDO di non far alcune bollette à persone Forastiere, e che non siano delle Parocchie, de quali ne è data cura ad eßi Eletti, e terranno registro di tutto quello che scriueranno à mano sopra ciascuna bolletta, lequali se gli consegnaranno à numero, à ciò ne possano dar conto. Montius Præses.

Galeatius Brugora.



ELL'ISTESSO Giorno di xxvi. per leuare quanto si poteua la conuersatione, e commercio trà le persone, fù ordinato per detto Vfficio, che tutte le Donne, e Putti da quindeci Anni in giù, si contenessero serrate, e serrati in casa, e questo per fare che elle fuggissero (per le loro pratiche, e visite) il Male, dandosi licenza à chi volesse andare fuori della Città à suoi Poderi, e deputandosi con alquanti Gentil'huomini molti Popolari, e di bassamano per le Parrocchie à ciò che hauessero prouisto le pouere donne, e poueri putti, di quanti gli saria occorso di bisogno, e come in questa crida si contiene.

M. D. LXXVI. Adi. XXVI. di Settembre.

Grida che putti, e donne stiano serrate in casa, e deputatione de Molti à prouedere à loro bisogni.



AVENDO gli Illustrisßimi, & molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano; hauuto consideratione sopra tutte quelle cose, che di presente potessero portare maggior utile, e beneficio, per finire d'estirpare breuemente il principio della contagione di Peste, che da alcuni giorni in quà ha comminciato à pullulare, in questa Città, nella quale però, per la Iddio gratia, si uede manifesto

nifesto miglioramento. Conferito prima ogni cosa particolarmente, conforme al debito loro con l'Illustrißimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte, Gouernatore dello Stato di Milano, e Capitano Generale per sua Maestà in Italia, &c. ilquale ha uoluto, che tutto si sia trattato, e discusso maturamente nell'Eccelso Consiglio, Senato, per quello che si è uisto per pruoua da poco tempo in qua, in Sicilia maßimamente, & in altri luoghi, attenta anco la frequentia del Popolo di questa Città, è stata trà tutte giudicata utilißima, e necessarißima quella del restringere la pratica quanto più commodamente si può delle persone, e maßimamente di Donne, & di figliuoli picciolini. Però per tenore della presente, di ordine preciso di sua Eccellenza del conseglio Segreto, & Senato; commandiamo à tutte le Donne di questa Città di qual si uogli stato, grado, e conditione, & età che siano, & à tutti, i putti Maschi, di età di quindeci anni à basso, che comminciando dal giorno di San Michele inclusiuè, che sarà sabbato à. 29. del presente Innanzi. Si contenghino dentro della porta della loro propria casa, o habitatione, debitamente referendo, ciò è ciascuno, ò ciascuna nella sua casa per otto giorni, e notti continoue, più, e meno, secondo che à gli sudetti Signori piacerà, iquali in questo si riseruano autorita Innanzi al sudetto termine di dechiarare la uolontà sua con publica Grida, e bando; nè ardiscano nel sudetto tempo uscire, ò andar fuori delle dette sue case, con qual si uoglia pretesto, colore, occasione, ò causa, sotto pena à tutti gli huomini capi di casa, che haueranno Donne, ò putti sotto il loro gouerno, di trecento scuti d'oro hauendo il modo di pagarli, da essere applicati al Regio fisco à beneficio dell'vfficio della Sanità, & à quelli, che non haueranno il modo di tre tratti di Corda, se non faranno osseruare la presente Grida, & ordine. Et à quelle Donne, che non haueranno huomini in casa pur sotto la medesima pena di trecento scuti hauendo il modo de pagarli, se non della fustigatione in persona loro, e de dissubbidienti, alle quali pene si procederà inremißibilmente.

E quelle Donne che non haueranno per essere uedoue huomini in casa ò uerò per l'assenza de suoi mariti, ò per qual si uogli altra causa, faccianno ricorso à ciascuno dell'infrascritti Gentil'huomini, ciascuna nella sua parrocchia, che eßi gli daranno opportuno rimedio di prouedersi delle cose, che le faranno dibisogno.

INTENDENDO però, che nel presente ordine, e bando non siano comprese se non quelle Donne, ch'hanno casa, ò habitatione in questa Città, ò suoi Borghi, è perciò dichiarando che quelle, che uengono di

Villa per portare Oua, polli, ò altre cose mangiatiue, à uendere nella Città à i luoghi soliti, possano liberamente uenire, & ritornare senza Impedimento ueruno.



CONCEDENDO anco licenza à tutte quelle Donne, e Putti, che uorranno uscire di Milano, per il sudetto tempo, che lo possano fare liberamente innanzi il giorno deputato, come di sopra, à restringersi in casa. Et à quelle poi, che dopò il detto giorno haueranno occasione di uscire di Milano per qual si uogli causa, facendo riccorso da ciascuno de gli infrascritti Gentil'huomini, le sarà data licenza con la forma, che haueranno da tenere, iquali prouederanno anco à i casi, che potessero occorrere, oue facesse dibisogno dell'opera delle Commadri, ò altro accidente necessario.

ELETTI DELLE PARROCCHIE alla cura delle Donne, & de' Putti.

Porta Orientale.		
Parrocchia di S. Babilla di dentro. Gio. Giacomo Vismara. Gio. Stefano Molteno.	I Molto Magnifici Sig.	S. Vito in Pasquirolo, & S. Zeno. Gio. Antonio Bizozero. Aluigi Montignana.
S. Babilla di fuori. Gio. Antonio Bernareggio. Gio. Pietro dinalle.		S. Giorgio al Pozzo bianco. Christoforo Piasenza. Gio. Ferrari della Gatta.
S. Pietro l'orto. Eubaldo di —— Gio. Battista Albrigono.		S. Maria Passarola, & S. Gio. Laterano. Policreto Lauagna. Gio. Pauolo Cataneo.

Gio.

Gio. Battista Beluiso.

S. Calimero.

Lodouico Visconte.
Cesare Caurino.
Gio. Ambrogio Germignano.

S. Stefano.

Agosto Fagnano.
Gio. Battista Mazza.

S. Eufemia.

Gio. Battista Resta.
Camillo Piantanida.

S. Satiro.

M. Marcello Rincio Dottore.
Gio. Ambrogio Cinisello.
Gio. Battista Maggio.
Cesare Sempreri.
Gio. Battista Pontio.
Agosto Medicina.
Gieronimo Magni.
Pietro Pauolo Guissano.
Bernardo Louino.

S. Lorenzo dentro la parte del Corso uerso. S. Lorenzo.

I Molto Magnifici Sig.

Lutio Cauenago.
Bartolomeo della Piazza.
Francesco, Bernardino Cittadino.
Francesco Rodello.

S. Sebastiano.

Bartolomeo Sacco.
Marco Antonio Turriano.
Merchion de Nobili di Cairo.
Gieronimo Riua.

S. Ambrogio Solariolo.

Flaminio Piatte Dottore.
Matteo de gli Orsi.
Gio. Giacomo Homodeo.
Gio. Giacomo Vertuà.
Gio. Antonio Rancato.

S. Pauolo in Compito.

Gieronimo Corrente.
Rodomonte Marcellini.

S. Simplicianino.

Gasparre Visconte.
Battista, & Ascanio Preda.

S. Rafaello.

Agosto da Rhò.

Melchior Besana.

S. Saluatore.

Gio. Antonio Sermanno.
Bernardo Porro.

S. Stefano di dentro.

Baldassar Pelarato.
Gioseppe Varese.

S. Stefano di fuori.

Francesco Pozzo.
Dionisio Benzono.
Carlo Rotula.
Gio. Battista setam.
Gieronimo Pagnano.
Gio. Battista Chiesa.
Francesco Conte.

S. Stefanino in Borgogna.

Anniballe Vistarino.
Sebastiano Portis.

S. Martino in Compito.

Nicola Ciocca.
Camillo Castel Franco.

Porta Romana.

S. Tecla.

I Molto Magnifici Sig.

Christoforo Valotto.
Bartolomeo Riua.
Gio. Andrea Cornago.

S. Giouanni in Conca.

Pauolo Antonio Amadeo.
Gio. Battista Liscato.

S. Nazario.

Gio. Battista Carato.
Gio. Battista Bianco.
Diomede Casteno.
Gieronimo Frotta.
Anniballe Landriano.

S. Michele sotto il Domo, e
S. Michele muro rotto.

Francesco Brambilla.
Hercole Castiono.

Porta Ticinese.

S. Pietro in Caminadella.

Gio. Antonio Bocca grossa.
Gio. Ambrogio Reina.
Gio. Ambrogio Lesna.

S. Maria Cerchio.

Caradosso Foppa dottore.

Gio.

Gio. Battista Locate.
Antonio della Chiesa.
Gio. Giacomo Casato.
Gio. Battista Filatore.

S. Sisto.

Marco Antonio Figino.
Lorenzo Pozzo.
Gio. Ambrogio Corbetta.

S. Michele la chiusa, & S. Fermo.

Paulo Antonio Pontio.
Gio. Paulo Gallerato.
Battista Coiate.
Gio. Antonio da Monte.

S. Lorenzo di dentro, prendendo la parte uerso il corso di Sant'Ambrogio.
S. Giorgio in Palazzo.

Gio. Matteo Terzago Dottore.
Gieronimo Galliano con l'aiuto che gli sarà dato dalla Compagnia del corpus Domini.

S. Vito.

Gio. Battista Cataneo Medico.
Gio. Pietro Gira.

I Molto Magnifici Sig.

Gio. Giacomo Filippo Angiera.
Federico Rusca.
Bernardo de Villani.

S. Alessandro in Zebedia.

Paulo Camillo Lamagna.
Giacomo Filippo Birago.
Rocco della Piazza.
Gio. Andrea Santo Agostino.

S. Pietro in Campo Lodegiano dentro, e fuori.

Melchion Grasso.
Gio. Alberto Maganza.
Andrea Borghino
Gieronimo Codebò:

S. Vincenzo di dentro.

Battista Grasso.
Alessandro Cittadino.
Gio. Battista Cittadino.

S. Maurilio.

Paulo Camillo Bollam.
Gio. Stefano Borso.
Gio. Battista Bertazzo.

S. Vincenzo de fuori.

Gio. Giacomo lauorator d'oro.
Gio. Andrea Borghino.

S. Lorenzo di fuori.

Gio. Stefano Oltrona.
Cristoforo de Cassani.
Gio. Pietro Calusco.
Pietro Pauolo Tintore.

S. Eufemia.

Gio. Martino Visconte.
Sebastiano Ferrari.

S. Gottardo fuori dietro il Nauiglio.

Tomaso Salice.
Francesco Cislago Carcano.
Gio. Pietro Carcano.

Borgo della Trinità, Corso di Pauia.

Dioniso Castoldo.
Gio. Battista Mangiarotto.
Pauolo de ——
Francesco della Chiesa.

S. Maria Beltramme.

Francesco Bernardino Pecchio.

I Molto Magnifici Sig.

Alessandro Cambiago.
Gio. Battista Mauro.
Aluigi Sacco, & altre otto persone per aiutanti.

Porta Vercellina.

S. Pietro la Vigna.

Gio. Ambrogio Chellio.
Gieronimo Biremio.
Gieronimo Osio.

S. Lorenzino.

Amadeo Resta.
Giacomo Filippo Resta.

S. Nazario Preda Santa.

Gio. Battista Cerronetto.
Carlo Maraueglia.

S. Maria Segreta.

Cesare Cassina.
Gio. Francesco Sauioli.

S. Vittore à Trenno.

Gio. Pauolo d'Adda.
Gio. Ambrogio Sirtori.
Gieronimo Canobio, ò uno de suoi figliuoli.

S. Matteo

S. Matteo in Monetà.

Gio. Battista Cesato.
Giulio Marinono.

S. Michele al Gallo.

Pompeo Bonbello.
Gio. Ambrogio de Rozzi.

S. Martino al Corpo.

Secondo Biancardo.
Cesare Visconte, ò suo fratello.

S. Nicolò di dentro.

Marco Antonio Pecchio.
Gio. Francesco Giussano.

S. Nicolò di fuori.

Giulio Brugora.
Christoforo Moneta.

S. Vitale, e S. Pietro sopra Il dosso.

Gio. Paulo Meleghino.
Leandro Visconte.

S. Maria Pedone.

I Molto Magnifici Sig.

Gio. Ambrogio Besozzo.
Gaspar Porrone.

S. Gio. sopra il Muro.

Gio. Battista Resta.
Gio. Pauolo Carcano.

S. Pietro Linti.

Gieronimo Aliprando.
Lancillotta Beacqua, ò suo figliuolo.

S. Maria Porta.

Nicolò, & fratelli Berigocci.
Gieronimo Sansonne.
Gio. Andrea Gallina.

S. Vincenzo Monasterio Nuouo.

Gio. Stefano Maraueglia.
Giulio, e fratelli Panze.

S. Pietro in Caminadella.

Gieronimo Fagnano.
Bernardo Chiesa.

Porta Comasca.

S. Carpoforo.

Felice Spagnuolo Forrè.
Gio. Stefano Castoldo.
Dionisio Varro.

S. Prorasio di dentro.

Francesco de Giudici.
Gieronimo Licinbardo.
Francesco Perego per aiuto.

S. Marcellino.

Lodouico Castiglione.
Ottauiano Varese.

S. Protasio ad Monacos.

Bassan Porrone.
Gaspar Aliprando.

S. Cipriano.

Gio. Antonio Procuratore.
Isacco Maldurra.

S. Michele al Gallo.

Gio. Riua mercante di Seta.
Gio. Antonio de Antonij.

S. Simpliciano, & un pezzo de San Protasio di fuori.

I Molto Magnifici Sig.

Cesare Starono.
Pietro Cisaro, Correzzero.

S. Tomaso in terra Amara.

Giulio Buzzo.
Gio. Angelo Saceo.

S. Maria Segreta.

Gio. Angelo Crippa, mercante di panno.
Clemente Cataneo.

S. Nazario Preda Santa.

Carlo Maraueglia.
Gio. Battista Cerronetto, & in sua assenza uno de Signori Ficini suoi Cognati.

S. Gio. Quattro Faccie, & S. Lorenzino.

Francesco Pirola con l'aiuto del Reuerend. Rettore.

Porta Nuoua.

S. Bartolomeo di dentro.

Francesco Besozzo.
Alessandro Anzauerta.

Gio.

Gio. Battista Tauro.
Donato Lampugnano.

S. Primo.

Filippo balduino.
Pietro Bono.

S. Andrea.

Marco Antonio Mariana.
Gio. Battista Bernareggio.

S. Domino la Mazza.

Alessandro Castiono.
Gio. Antonio Sola.

S. Vittore. 40. Martiri.

Lelio Giudiciano.
Ambrogio Cassina.
Vincenzo Dinale Medico.

S. Stefanino Nosiggia.

Bernardo Pagliaro.

S. Martino Nosiggia.

Gio. Antonio Tauola.

S. Pietro Cornaredo.

I Molto Magnifici Sig.

Battista Riua Filatore.
Bartolomeo de Brici.

S. Benedetto.

Bartolomeo Scaccabarozzo.
Galdino de Chierici.

S. Fidele.

Gio. Dominico Bonfante.
Gio. Pietro, e Gio. Antonio fratelli de vituli.
Gio. Battista di Mariano.

S. Eusebio.

Gieronimo Pelizzono.
Agosto Aliprando.

S. Siluestro.

Gio. Battista bianco.
Gio. Andrea Lomazzo.

S. Cosmo, e Damiano.

Cesare Alifante.
Gio. Pauolo Poccio.

S. Protasio ad Monacos, & S. Margarita.

Gio. Battista Pecchio.

Galeazzo Caccia.	I Molto Magnifici Sig.	Caualiero Casato.	
S. Bartolomeo di fuori.		Prospero Visconte.	
		Anniballe di Corte.	
		Ambrogio d'adda.	



NCOMMINCIAVASI in Milano à patire di Vettouaglie, per causa della fama diuolgata, che ci era la Peste dentro, onde il Signor Gouernatore uolendo rimediare à questo inconueniente, e bisogno, ordinò alli. xxviij. di Settembre per publichi bandi, che tutti i grani di Lomellina, del Nouarese, Aleßandrino, Tortonese, e d'altre parti fussero condotti à Milano, deputandosegli le strade, & i luoghi, per doue doueano uenire; Commandando à Carratori, ad Asinari, & à Nauaruoli, che ricercati, douessero guidarli à Milano, si come poi eglino fecero.

M. D. LXXVI. Adi. XXVIII. di Settembre.

Ordine, e Grida che tutti i grani di Lomellina, & d'altri luoghi si conducessero à Milano.



SSENDO, che per beneficio publico, e per prouedere alle necessità vrgenti di questa Città, l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese di Ayamonte Gouernatore dello stato di Milano, e Capitano Generale per sua Maestà in Italia, &c. con participatione del Tribunale della Prouigione, ha ordinato che si faccino diuerse prouigioni, e frà l'altre, che tutti li grani, che s'hanno da leuare da Lomellina, dal Nouarese, e dall'Alessandrino, e Tortonesse, & dal Pauese, per uia di quei Mercanti, ò Commissarij, che haueranno Patente da sua Eccellenza si conducano conforme al solito, cioè quelli che si leuano con i carri, uadano sino à Vegeuano, nella Sostra, chiamata la Piacchetta, à questo destinata fuori della Città dal quale luogo s'haueranno poi da mandarsi con altri carri alla uolta di Abbiate grasso, per imbarcargli nel Nauilio, e quei che si leuano con gli Asini, facciano parimente il solito viaggio per Cilauegna, Graualona, e vespolato, e d'indi si conducano sopra li medesimi, ò altri Asini per la uia delli Porti del Falcone, di Vegenano, e di Para-

Parasaco alla Riua del Nauilio appresso di Abbiate Grasso. Et che iui siano riposti in vna casa destinata per iscarigarli, e riponergli in altri sacchi, con iquali s'haueranno poi da imbarcare, & inuiare à questa Città dalle persone, che à questo saranno deputate, e che assisteranno continouamente nella detta casa: E per rispetto de gli altri grani, che dal medesimo Paese di Lomellina si conducono per barche, venendo per il Pò fino al Pissarello, secondo il solito, s'haueranno da carigare nel detto luogo del Pissarello sopra i carri, e condursi à Bereguardo, parimente sopra la Riua del Nauilio, & iui consignarli alla persona, che sarà deputata per riceuerli, & imbarcali come si è detto, che si ha da fare in Abbiate Grasso, insaccando lo di nuouo, e rimettendolo in altre barche, per condurlo à questa Città. Però à fine che tutto si essequisca prontamente, sua Eccellenza ha ordinato che si publichi il presente bando.

PER ilquale si ordina, e commanda à tutti i Gouernatori, Podestà, Capitani, e soldati, così da piedi, come da cauallo, & altri consoli, communi, & huomini delle Città terre, & Ville, e luoghi sottoposti al suo Gouerno, alli Portinari, & alle Guardie de i Passi, Ponti, e Porti, doue alli Mercanti, e condottieri sopradetti occorrerà passare, che non gli diano molestia, ne impedimento alcuno, così nell'andare, come nel ritornare, sotto pena di Cinquecento scuti d'oro, e per chi non hauerà modo di Pagare, di quattro anni alla Galea, e più, e meno all'arbitrio di sua Eccellenza anzi che sendo richiesti, prestino loro ogni aiuto, e fauore necessario.

DI più commanda sua Eccellenza sotto la medesima pena alli detti Condottieri, Asinari, Carratori, e barcaiuoli, & altri che sono soliti à condurre biade in qual si uoglia modo, che mediante la solita, e debita mercede, non manchino di seruire circa la sudetta condotta con i carri, e bestie, e barche loro, e con le proprie persone, non solamente alli Mercanti, & altri Agenti di questa Magnifica Communità, che haueranno patenti firmata da sua Eccellenza come di sopra, mà à qual si uoglia altra particolare persona, che uoglia far condurre grani fino al detto luogo di Abbiate Grasso.

ORDINA finalmente sua Eccellenza che la presente stampata sia publicata ne i Paesi di Lomellina, dell'Alessandrino, Tortonese, Nouarese, Vegeuenasco, & in tutti quei luoghi, che il trombetta di questa Communità hauerà impositione di publicarla. Ne sia chi gli impedisca il passo nella publicatione, per quanto stima la gratia di sua Maestà, & di sua Eccellenza.

El Marques de Ayamonte.

ECESI Intendere all'ufficio della Sanità, la poca cura, e diligenza, che si usaua nella guardia de i Porti da coloro de quali erano; perciòche attendendo à riscuoterne l'entrate, non si curauano di custodirli più che tanto, lasciando passare chiunque uoleua. Perilche nel sudetto giorno de xxviij. ui si prouidde con il presente Editto; Commandando, che si notificassero l'entrate, e mostrassensi i loro Priuilegij, & alle Communità, à manifestare à chi de i detti Porti pagassero i redditi, che se ne cauauano.

M. D. LXXVI. Adi. XXVIII. di Settembre.

Editto sopra la cura de Porti, e notificatione delle loro entrate.

SSENDO uenuto à notitia dell'Illustrissimi, & Molto Magnifici Signori li Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità di questo Ducale Dominio, che diuerse Communità, e particolari persone hanno speciali Redditi, & entrate sopra i Porti del detto Ducale Dominio, iquali redditi sono particolarmente Deputati, & assignati alla Custodia, e guardia di essi Porti à tempi di Peste, & altri simili, & nondimeno si uanno trattenendo detti redditi, & entrate senza debitamente custodire i detti Porti, & mantenerui sopra le debite Guardie. Però, uolendo à questo inconueniente Prouedere, e similmente alla salute de sudditi di esso Dominio, specialmente in questi tempi sospetti, ne iquali si deue usare essatissima diligenza sopra detti Porti.

COMMVNICATO ancora il tutto con l'Illustrissimo & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte, luogotenente, e Capitano Generale, di sua Maestà, e di sua speciale commissione, si fa publica Grida, bando, e commandamento, che tutte, e qualunque communità, e persone particolari di qual si uoglia grado, e conditione, etiam priuilegiate, le quali possedono entrate, ò redditi in qual si uogli modo sopra detti Porti, ò per cagione di essi, ch'in termine de giorni dieci, doppò la publicatione di questa debbano hauere prodotto i suoi Priuilegij, e ragioni, se saranno i Porti nel Ducato della presente Città, In mano del Signor Gio. Battista Souico nostro collega, & essendo fuori del Ducato, in mano del medesimo, ò delli Refferendarij delle Città, nel distretto de quali saranno i Porti, e questo sotto la pena della perdita di esse ragioni, e priuilegij; Dechiarando però à detta Esshibitione non essere tenuti co-

loro,

loro, iquali hanno ne gli anni prossimi passati comperati dalla Regia, e Ducale Camera l'additione, ò duplicatione de i Pagamenti di essi Porti.

SI commanda ancora ad ogni, e qualunque persona, e communità, la quale paghi simili entrate, ò redditi à qual si uogli persona etiam priuilegiata, come di sopra, che nell'istesso termine di giorni dieci, debba hauere notificato à cui paghi detta entrata, & in quali tempi, e per qual cagione, e questo in mano del predetto nostro Collega, e sotto la pena alle Communità di scuti cento d'oro, & à qualunque particolare di scuti diece, d'oro applicandi alla Regia Camera à beneficio dell'ufficio della Sanità sopradetto.

Montius Præses.

Pietro Antonio Lonato.

G. Brugora.



IEDESI relatione al Tribunale della Sanità, che quei Gentil'huomini, à quali di già furono concesse patenti, per proueder, le terre, e Ville, oue stauano, perche si mantenessero salue, le usauano sinistramente, e più contra la loro Patria, che à suo fauore; onde subito con questa Grida delli xxviij. furono riuocate tutte, & ordinate che si appresentassero all'ufficio, e commesso alli Communi che più non gli hauessero da vbedire, mà da loro medesimi guardarsi con Rastelli, si come poi elle fecero.

M. D. LXXVI. Adi. XXVIII. di Settembre.



SSENDO uenuto à notitia all'Illustrisimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità di questo stato di Milano, che ui sono alcuni Gentil'huomini, & altri Particolari, quali sotto pretesto di hauer lettere patenti dalli prefati Illustri Signori di far alcune prouigioni nelle terre sottoposte à questo Ducato sopra il sospetto della contagione Pestifera, usano sinistramente tali ordini in fare le prouigioni à tale sospetto, & non ubbediscano à quello che

Ordini contra coloro che finistramente usauano le patenti à danno di Milano, & à communi circa il guardarsi.

il

il Tribunale loro commanda: Però uolendo ouuiare à questi inconuenienti, hanno li prefati Illustri Signori deliberato, che si publichi il presente ordine.

PER tenore del quale uogliono, che dette lettere patenti concesse come di sopra, siano annullate, e riuocate ipso iure, & facto da hoggi innanzi, e che nell'auuenire non possano usare le dette lettere patenti concesse utsupra, e questo sotto pena de scuti cinquecento d'oro da essere applicati al Regio Fisco, à beneficio di questo vfficio della Sanità, e più all'arbitrio de detti Illustri Signori.

E sotto la pena medesima si commanda alle communi che nongli ubidiscano più da qui innanzi, se non haueranno altro ordine dalli sudetti Signori.

VOLENDO ancora, che da hoggi innanzi, tutte le communi sotto poste utsupra, habbino autorità, e siano tenute à far Rastelli, & altre prouigioni per custodia delle loro terre, nel modo, e forma contenute nelle Gride sopra ciò publicate sotto la pena contenuta in esse.

OLTRA di ciò commandano ancora, che detti Commissarij, à quali sono state concesse dette lettere patenti come di sopra, che nel termine di giorni tre doppò la publicatione della presente, habbino da consignarsi all'ufficio della Sanità, à una con le loro patenti, à fine, che si sappia, che siano pronti à fare le sue fattioni, & questo sotto la medesima pena contenuta di sopra.

Montius Præses.

Pietro Antonio Lonato.

G. Brugora.



A VENETIA in questo tempo furono publicati i sottosequenti ordini, per isradicare la Peste da lei, nella quale dal Senato, e si come dianzi si scrisse, furono gli habitatori sequestrati in casa per alquanti giorni, solo per attendere alla loro uniuersale salute. Et per essere detti ordini di qualche consideratione si sono notati insieme con gli altri fatti in Milano.



CAPI-

CAPITOLI AGGIVNTI A QVELli di. XX. di Giugno Prossimamente passato.



ONOSCENDO i Clarissimi Signori sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità di quanto beneficio sarà al seruitio publico nelli presenti tempi di sospetto di male contagioso, l'esseguire inuiolabilmente gli ordini già publicati sotto dì. xx. Giugno prossimamente passato: Hanno deliberato ad intelligenza d'ogn'uno, fare quelli di nuouo publicare con quelli aggiunti, che à sue Signorie Eccellentissime sono parsi necessarij, per prouedere quanto più si può alli morti inconuenienti, e disordini, che seguono ordinariamente, & anco, à ciò che alcuno innobbediente non possa iscusarsi d'ignoranza per essere passato certo tempo da quel giorno in poi: però inherendosi à gli altri ordini, commandamenti, & Proclami, fanno publicamente sapere.

Capitoli de Venetiani sopra la salute di Venetia, & il modo, che si deueua usare da tutti per sanarsi.

CHE occorrendo si ammali alcuno in una casa d'ogni qualità di Malatia, e sia quanto minima esser si uoglia, siano quelli di casa, ubligati darlo in nota al Parrocchiano ne possi alcuno di quella casa doue sara l'ammalato uscire di essa per giorni tre, ò uerò prima che dalli Medici non sarà giudicata essa malatia non essere di sospetto sotto pena di Galea, corda, bando, & altre pene, che pareranno à sue Clarissime Signorie. E chi accusara alcuno innobediente, guadagni lire dugento de piccoli delli beni del delinquente, se ne saranno, se non delli danari dell'ufficio. E chi questo sapesse, e non lo manifestasse caschi nella pena similmente, del Bando, Galea, & altro come di sopra.

CHI uscirà ueramente delle case, che fussero date di sospetto, ò di rispetto, sotto pretesto d'essersi ritrouato fuori di casa auanti la Malatia, caschi nelle pene sopradette, e maggiori. come ad essi sopra Proueditori, e Proueditori parerà. E non giustificando alli Presidenti del suo sestiero alcuno essere uscito di casa auanti si scoprisse l'infirmità per quattro giorni innanzi, debba essere astretto dalli Deputati della sua contrada à ritornare in essa casa, dato che ella fusse di rispetto, ò di sospetto, e non uolendo entrarui, sia sequestrato nella casa, doue sarà stato, per detti quattro giorni insieme con tutti di essa casa, doue hauessero praticato.

CHE

CHE dalli Deputati di ciascuna Contrada, sia trà loro diuisa essa contrada in due, ò tre, ò più parti si come à loro parerà secondo la sua grandezza per poter più facilmente ciascuno hauere particolar cura di quella parte, che gli sarà toccata per gli effetti infrascritti, e sia ubligato ciascuno di loro di tor'in nota casa per casa, à persona per persona, tutti quelli che saranno in ciascuna casa. Et occorrendo che alcuna di esse sia sequestrata, far di nuouo la reuisione delle persone, che hauerà prima tolto in nota, e mancandone alcuna, debba farla ritrouare, e sequestrare, dandone notitia alli loro Presidenti, iquali debbano castigarli con quella autorità, che hanno, ma essendo pena di sangue, rimettano à i sopra Proueditori, e Proueditori predetti.

CHE almeno una uolta il Giorno ciascuno Deputato nella portione, che gli toccarà à riuedere nella sua contrada, visiti, le case così sane, come Inferme à lui commesse ad una ad una, uedendo le persone, ò facendosi dare conto di esse, per sapere se ne sarà alcuna d'inferme. E scoperta la casa infetta, debbino i Deputati far leuare i Feriti, e mandarli al Lazzaretto uecchio, ò ad altri luoghi destinati, à quali non uolendo andare, sia fatta intimatione, che ubediscano in pena della uita, e non uolendo ubedire, siano impiccati per la gola.

LI sani ueramente di esse case infette, siano mandati al Lazzaretto nuouo, ò uerò à San Rasmo, ò in Barca à fare le loro contumacie, e non uolendo andare, se gli intimi, che uadino in pena di seruire al Lazzaretto uecchio, durante il presente Morbo, e stando pertinaci, & innobbedienti, immediate sia esseguito, e mandati à seruire al detto Lazzaretto, e le robbe infette di esse case, siano mandate alli luoghi ordinarij per brusciare, e similmente le sane per sborrarle, secondo l'uso dell'ufficio predetto della Sanità; auuertendo essi Deputati, che non lascino, che un giorno sopragiunga all'altro, in espedire quanto è detto di sopra.

CHE quelli che sino hora si sono medicati di male contagioso in casa, debbano darsi in nota alli Deputati della loro Contrada, à ciò si possa far quello, che sarà espediente alla loro salute, & questo in termine di giorni tre, sotto quelle maggiori pene, che parerà all'vfficio, le robbe del li quali, se ben guarissero, siano sottoposte al sborare, cioè alla purgatione, secondo l'uso dell'vfficio, & de cetero non ardisca qual si uogli Medico, Fisico, ò Chirurgo, ò Barbiero, ò altra sorte di persone, così huomini, come donne, che hauessero scienza, pratica, ò uerò segreto alcuno contra tal male contagioso, medicarsi, ò medicare alcuna altra persona di casa sua in qual si uoglia modo in questa Città, sotto pena pecuniaria,

bando,

bando, prigione, Galea, & etiam della vita secondo che meritarà il delitto, mà debbano andare se uorranno medicare, altri, ò farsi medicare, alli luoghi destinati; li quali al presente sono cosi Regolati, ch'ogn'uno può sicuramente andare, che per le prouigioni fatte, sarà ben gouernato, restando in libertà delli Clarissimi Signori sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità di dare licenza à chi gli paresse in vniuersale, ò uerò alli Presidenti de sestieri per la maggior parte, e non altrimente di medicarsi, ò di farsi medicare; come gli parerà conuenirsi, stando però separati con tutte le conditioni ordinarie.

E quelli che contra facessero, possano essere accusati da ciascuno, e guadagni chi li accusarà, lire dugento delli loro beni per ciascuno, che fusse accusato essendo à ciò sottoposti così li beni della persona, che hauerà prestato il medicamento, come della persona medicata.

E perche è conueniente, che li Signori Deputati nelle contrade siano vbediti, concedino sue Signorie Clarißime autorità alli predetti, che poßino in eßecutione delle parti dell'Eccellentißimo Senato in questa materia, e delli ordini dell'vfficio sopradetto, mettere alli dissubidienti tutte quelle pene che à loro pareranno; & immediate non essendo ubediti, andare per l'eßecutione di eße alli Presidenti del sestiero in quelle cose però, che spettassero ad eßi, e quelle che non fussero comprese nell'autorità di detti Presidenti, debbano mandare all'vfficio della Sanità.

CHE le uisite de gli Ammalati, s'intendano nell'auuenire leuate tutte affatto, si che qual si uoglia persona non possa uisitare un'ammalato, se non passato quel termine, che li Medici habbiano conosciuto il male non eßere di pericolo; ma ben'essendo alcuna casa sequestrata, ò da sequestrare; possa ogn'uno, se uorra, andarui dentro per gouerno delli Infermi con la licenza delli Deputati, restando sequestrati, della quale, ò delle quali poi non possano vscire, se non alli debiti tempi delle sue contumacie, Iustà alli ordini intorno à ciò disponenti; E similmente le adunanze sopra i Campi, nelle strade, nelle Corti, nelli Magazeni, nelle Barche, & altri luoghi non possano esser fatte in qual si uoglia modo sotto tutte quelle pene, che pareranno alli Clarißimi sopra Proueditori, e Proueditori predetti.

CHE per ogni Contrada li Presidenti del Sestiero, deputino una persona, che à loro parera Idonea la quale sia vbligata senza pagamento di far'inquisitione diligentissima alle case, che fussero date di sospetto, interrogando quelli di esse, e li uicini delle Pratiche hauute dui, ò tre giorni, che fussero ammalati, con qual si uoglia uicino, parente, ò uero Amico.

co. Delle visite faccia il medesimo, e così delle Robbe di qual si voglia sorte, che hauessero dato fuori di casa, ò tolte in casa, e d'ogn'altra cosa, che occorresse, cercando la causa di esso male per potere prouedere, e rimediare alli disordini che potessero seguire, e castigare chi meritasse, formando processo per ogn'una di esse case sospette, e sequestrando subito tutte le pratiche ritrouate, e che esſi Deputati giudicassero necessarie. Et ciascuno che sarà Eletto à tal carigo nella sua contrada, e sara assente, sia ubligato di uenirui ad attendere per dui mesi immediate che sarà accusato da esſi Deputati, ò dalli suoi, sotto pena de Ducati dugento applicandi all'ufficio della Sanità, e non hauendo il modo di pagare essa pena, resti bandito di Venetia, e distretto per anni dui continoui, e sia fatta elettione in luogo delli innobedienti, da essere ancora loro sottoposti alla pena sudetta, si che ne sia vno per contrada per l'ufficio sopradetto.

CHE se alcuno si accostarà alle case sequestrate, e non starà lontano da quelle, ò metterà le mani in esse case, caschi in quelle pene, che alli Clarisſimi Presidenti de sestieri li pareranno conuenirsi.

CHE in questa Città non si possano sborrare robbe di sorte alcuna senza, espressa licenza in scrittura di esso vfficio della Sanità, Iusta la parte del Senato.

CHE nelle case nelle quali sarà morto alcuno che sia dato di rispetto, sia seguito l'ordine sin'hora dall'ufficio osseruato, ma se occorresse, ch'in essa casa morisse il secondo in termine del sequestro, s'intenda senz'altro, essa casa essere di sospetto, ancora che i Medici la giudicassero di rispetto solamente, e sia poi osseruato, così nelle persone che restassero, come nelle Robbe, quello, che si osserua per esso sospetto.

SE si trouarà Parrocchiano, ò altro Sacerdote, Medico, Fisico, Chirurgo, ò Barbiero, che nelle loro depositioni usino qualche falsità, ò commettessero qual si uoglia fraude nelle relationi delle Malatie, ò Morte, accordandosi malitiosamente con qualche persona, caschino immediate in tutte quelle pene, e censure che saranno giudicate da i Signori Presidenti, riseruata sempre l'autorità dell'ufficio.

Siano tutti i Medici, Fisici, Chirurgi, e li Barbieri ancora ubligati in termine de giorni sei dopò la publicatione, se fussero fuori della Città, di ritornare quà subito, sotto tutte quelle pene di bando, e pecuniaria che similmente à sue Signorie Clarisſime pareranno.

SE alcuno, che farà la contumacia, horà uno, ò dui per casa, però solamente secondo la quantità delle robbe, andare à sborrare, cioè à purgare le proprie sue, durante essa contumacia delli quaranta giorni, sia in

suo

ſuo arbitrio di poterui andare nelli luoghi, che ſaranno per queſto effetto Deputati.


EDENDOSI il Beneficio, che per l'eſſerſi riſerrate le Donne, e putti in caſa, la Città riceueua, di nuouo fù ordinato alli xxviiij. di Settembre, che per altro tanto tempo ſi doueſſero contenere ſino ad altro ordine in caſa.

M. D. LXXVI. Adì. XXIX. di Settembre.

Grida di prorogatione intorno alla ſequeſtratione delle Donne, & Putti in caſa.


AVENDO l'Illuſtrisſimi, & Molto Magnifici Signori Preſidente, e Conſeruatori della Sanità dello ſtato di Milano, fatto pubblicare di participatione, & ordine di ſua Eccellenza una Grida ſotto il di xxvi. del preſente Meſe, con la quale, per i riſpetti dechiarati in eſſa, commandauano alle Donne, e putti da xv. anni à baſſo, che dal giorno d'hoggi incluſiuè innanzi ſi conteneſſero nelle loro caſe, come più ampiamente in eſſa Grida ſi contiene.

HORA moſſi da degni, e conuenienti riſpetti; e principalmente perche in queſti dui giorni di feſta poſſano le ſudette perſone attendere alli diuini officij, & pregare ſua Diuina Maeſtà per la ſalute della preſente Città; hanno deliberato di prolungare la eſſecutione di eſſa ſino à lunedì à mattina, che ſarà il dì primo di Ottobre prosſimo; Et in uirtù della preſente concedono libera pratica come prima per queſti dui giorni d'hoggi, e dimani, che ſara Domenica, à tutte le perſone compreſe in eſſa Grida. La quale uogliono però, e dechiarano ch'inuiolabilmente ſi commincì ad eſſequire il lunedi prosſimo come di ſopra. Mediolani Die. xxix. Septembris. M. D. LXXVI.

Montius Præſes.

G. Brugora.

A VENE-


VENETIA. I Clarissimi Proueditori della Sanità fecero anco loro in alcune parti di quà dal Canale della Città, chiamate San Marco, Castello, e Canareggio, che niuna persona potesse per otto giorni uscire di casa, solo per fare ogni sforzo de scacciare uia il male pestifero, ch'in esse regnaua, e per questa sequestratione leuare ogni occasione à Cittadini d'infettarsi, che alli. iij. di Ottobre fù per tutta la Città di Venetia publicata.

M.D.LXXVI. Adi. III. di Ottobre.

Sequestratione delle parti di San Marco, Castello, e Canareggio in Venetia per estirpare la Peste.


DOVENDOSI dar'essecutione alla parte dell'Eccellentissimo Senato di xi. del Mese passato, per la quale à publico beneficio, per estirpatione di questo male contagioso, uien determinato di sequestrare per otto giorni i tre sestieri, de quà dal canale, cioè San Marco, Castello, e Canareggio, si che in questo spatio le persone di essi non possano uscire delle loro case. Però li Clarissimi Signori Proueditori sopra le vettouaglie eletti per tale occasione, fanno intendere, e sapere à ciascuno, così terriero, come forastiero nobile, Cittadino, artesano, e di qual si uoglia conditione, che habbia il modo, che per le forze sue procuri di prouedere à casa sua per se, per la sua fameglia, lauoranti, ò altri che stessero à sue spese in quanto sia possibile delle cose necessarie al vitto per il prefato tempo delli giorni otto, e questo sia fatto per tutta Domenica prossima. Commettemo parimente à tutti li Pistori, Fruttaruoli, Luganegheri, & à tutti gli altri, che uendono uettouaglie nelli detti tre sestieri, e parimente oglio, fascine, e legne, che debbano fornire tutte le loro botteghe di robba, e tenerle all'ordine abbondantemente, à ciòche possino supplire al bisogno delle loro contrade: Si fà parimente intendere di ordine di essi Clarissimi Proueditori à ciascuna persona, che uorrà andare à pigliare vettouaglie per condurle in questa Città, che le potranno uendere in ogni contrada di essa à suo beneplacito, & à ciascuno sia lecito di farsi condurre di fuori (ogni uolta che uorrà) ogni sorte di uettouaglie.

CRESCEVANO


RESCEVANO tanto gli inconuenienti, che si causauano nel passar de Monatti, ò de morti di sospetto, che huomini, e putti correuano ad auuicinarsi à loro per ueder'i morti, ò infermi; per il probibire di che, e far che ciascuno se ne retirasse, e che monatti andassero per mezzo delle strade, fù publicata alli iiij. di Ottobre la sequente Grida.

M. D. LXXVI. Adi. IIII. di Ottobre.


ONOSCENDO l'Illustrissimi, & Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, gli inconuenienti, che seguono, e che ponno seguire dal concorso, che si uede far dalle genti, oue si fermano, ò passano carri, ò Carrette de'morti, ò de' Ammalati, ò altrimente s'habbia da condurre, ò si conduca alcuno alle Capanne, ò à San Gregorio, ò altroue, ò pur se si uisitano, morti, ò uiui, ò ancora se si serrino case, ò botteghe per Gentil'huomini, Commissarij, & altri Deputati à simili vfficij, ò essi facciano sue Guardie à case, ò botteghe, ò prendano, ò uogliano far prendere persone, ò finalmente in qual si uoglia modo essercitano il suo vfficio pertinente, à casi di Peste.

Grida, che nel passare de Monatti con le carrette di morti, niuno ui si approssimasse, & à monatti che douessero caminare per mezo delle strade.

PER la Presente Grida, & Bando, commandano à qualunque persona, di qualunq; grado, e conditione, sesso, ò età si sia, che tosto, che uedranno farsi alcuno de sopradetti atti, non ui concorrano, in modo alcuno, anzi passino oltre senza fermarsi per la loro uià, e che i vicini si riducano nelle loro case, ò Botteghe, ò altre Stationi, se non in quanto hauessero da andare per sue facende ad altre parti, nel qual caso continuino il suo uiaggio, come di sopra, prendendo altra strada, quando commodamente lo possono fare, non induggiando punto, oue saranno detti Gentil'huomini, Commissarij, & altri Ministri, & vfficiali. Et à Monatti si commanda che debbano tenere per mezzo le strade per non accostarsi, ne Infettare alcuno, e questo sotto la pena di scuti cinquanta, ò di tre tratti di corda, ò della fustigatione, all'arbitrio delli prefati Signori, la qual pena sarà quanto prima messa in essecutione, senza remissione alcuna.

Montius Præses. G.Brugora.


I Teneuano in Milano per l'assenza de Gentil'huomini; e de Mercanti, che si erano allontanati dalla Città, e per fuggire il sospetto del Male andati alle ville; le Porte, e tutte le Botteghe delle case serrate, in guisa tale, che Milano pareua in tutto, e per tutto uiduato di Genti, il che Parendo al Signor Presidente e Conseruatori della Sanità, cosa indegna, ch'una tanta Città, si uedesse in questa forma abbandonata, subito nell'istesso giorno delli. iiij. di Ottobre sotto le pene contenute nel sotto scritto Editto, ordinarono, che si aprissero, & à bottegari à uendere le loro robbe come prima, il che sendo fatto, parue, che la Città respirasse tutta.

M. D. LXXVI. Adi. IIII. di Ottobre.

Editto che si tenessero Porte, e botteghe aperte per Milano.


AVENDO l'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano hauuto matura consideratione, che molti Gentil'huomini, & altri habitatori della presente Città, e suoi Borghi, presenti, & assenti che siano, tengono le porte delle loro Case, e botteghe serrate, come se non fussero habitate, ò fussero appestate, ò altrimente derelitte: il che cedendo in gran desformità di essa Città, dà facilmente à credere al popolo, & à forastieri, che tali case siano serrate per ordine de i Ministri deputati soprà la peste, (quantunque nel uero poche ue ne siano di esse) la onde molti vicini addotti (benche leggiermente) da così fatto spettacolo, quanto più possono, sforzano di toglierci il Commercio loro, in grandissimo danno del Publico. Et uolendo à questo male prender conueneuol rimedio; per la presente Grida, e Bando, & ancora di speciale ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte, Gouernatore dello Stato di Milano, e capitano generale per sua Maestà, in Italia, &c.

SI commanda à qualunque habitatore di qual si uoglia casa, ò Bottega, situata nella presente Città e suoi Borghi, assente, ò presente, la quale però non habbia da stare serrata di ordine dell'Illustrissimo Tribunale di essi Signori, ò de suoi Ministri; cioè à presenti per tutto hoggi, & assenti in termine di quattro giorni, doppò la publicatione della presente, debbiano aprire, e tenere aperte le loro case, e porte di esse all'hore

re debite, e come à migliori tempi si faceua, senza altra Cauillatione, ò eccettione, che sia; e questo sotto la pena di dugento scuti d'oro, e più, e meno all'arbitrio di detti Signori, secondo la qualità de gli innobbedienti, per ogn'uno, che contrafarà, applicandi al detto vfficio senza niuna remißione; Dechiarando però intendersi questo delle porte Maestre solamente, le quali sono vicine alla strada, che in quanto alla pusterola, sarà in arbitrio di chi si uoglia à quello appartenga tenere serrate à suo beneplacito.

Montius Præses.

G.Brugora.



ENIVA all'vfficio della Sanità tanto numero di coloro, che addimandauano le Bollette, che era un stupore, perciò che alcuni, prendendole, e fingendo poi non hauerle prese, commetteuano sopra di eße molte fraudi, seruendone altri, Onde per l'ischifare ciò, e perche non si faceßero à persone incognite, ma solo per le proprie della Città, e per più diligente inquisitione, cosa che per la moltitudine de i ricercatori delle bollette non si poteua fare da Cancellieri dell'ufficio, Fu da Signori Conseruatori per prouedimento di questo, tumulto, e per render ciascuno contento, ordinati alli. v. di Ottobre, che tutte le Parrocchie haueßero vno, che faceße le bollette per i proprij Milanesi à quali si dette poi vna instruttione particolare, à ciò che non erraßero, nel farle; & à Scrittori poi dell'vfficio diedesi il peso di farle solamente à forastieri, con la cui prouigione si diede à fine tanta confusione.



M. D. LXXVI. Adi. V. di Ottobre.

Præſes, & Conſeruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



ESIDERANDO Noi ſommamente, che le fedi della Sanità delle perſone Particolari, le quali ſi eſpediſcono ſotto nome noſtro, che uolgarmente ſi chiamano Bollette, ſiano fatte con ogni matura conſideratione, & eſquiſita diligenza, aciò che le Terre, e luoghi, oue eſſe perſone haueranno da capitare, non reſtino ingannati ſotto la fede publica; e noi ſicuri, che quei che le otteneranno, ſiano ueramente ſani, e ſenza neſſun ſoſpetto, poſsino liberamente commandare, e sforzare ciaſcuna Terra, e luogo, oue gli occorrerà d'andare, à riceuerli, & ammetterli ſenza niuna eccettione; Et hauendo alli giorni paſſati uiſto per eſperienza, che nelle bollette, che s'iſpediuano da noſtri ſcrittori in queſto vfficio, per la moltiplicatione delle genti, che ui concorreuano, non ſi poteua uſare la debita diligenza, faceſsi Elettione d'alcune perſone, vna per Parrocchia, ſecondo la nominatione del Vicario, e Dodici di Prouigione, ordinandogli, che conforme à una Inſtruttione datagli iſpediſſero le dette Bollette, à caſa ſua, delle quali perſone hauendo comminciate à farle, alcuni di loro hanno doppò rinontiato, altri ſenza farne motto con danno de particolari, hanno laſciato di iſpedirle; Però uolendo noi in coſa tanto neceſſaria rimediare in quanto ſi può, à ſudetti Inconuenienti. Habbiamo determinato di far nuoua prouigione, & habbiamo eletto la perſona voſtra per la Parrocchia, che qua ſarà, ſotto ſcritta, come quella, che hauendo d'ordine del vicario, e xij. di Prouigione fatto la deſcrittione delle perſone contenute in eſſa, crediamo, che ne hauerete più notitia, e cognitione d'ogn'altra; e coſi con la preſente ui preghiamo, per beneficio, della uoſtra Patria, ad accettare la ſudetta cura, & eſſeguirla con ogni diligenza, come ſperiamo da uoi, non penſando à replica, ò ſcuſa ueruna, che non ſaranno ammeſſe, e non ne dando occaſione di commandaruelo, come ſaremo isforzati per vtile publico.

Ordine à deputati delle Parrocchie ſopra il fare delle bollette à quelli della ꝓpria Città.

AVVER-

AVVERTENDO principalmente à non concedere le sudette Bollette, se non à persone habitanti nella uostra Parrocchia, e che conoscerete uoi medesimo, ò uero, che da persone degne di fede, si ui darà, tal notitia di loro, che ne potrete restare sodisfatto, e saprete chiaramente esser sani, e non hauere praticato in casa niuna sospetta; in che procederete con ogni sorte di rigore, essendo uostra intentione, che più tosto si lasci di concederla, à quattro sani, che concederla ad un sospetto; & hauuta prima la sudetta informatione, u'informarete poi da loro, doue uogliono andare, e perche causa, e se hanno ne luoghi doue vanno case, e terreni suoi proprij, ò uero se uanno per qualche negotio particolare, e se stanno con altri, ò se sono mandati da altri, e tutto nominarete su la bolletta, insieme con l'età della persona à chi si concederà, & alcuni segni della statura, e faccia loro, & se vanno à cauallo, ò à piedi, ò in carroccia, ò in barca, e non sapendo allegare causa legitima, non glie la concederete; perche questo non ne par tempo, che i vagabondi debbano andare à solazzo, e terrete questa instruttione in luogo, oue ciascuno la possi uedere per discarico uostro, e se ui capitarà qualche insolente che non uoglia star quieto à sudetti ordini nostri, ne lo farete intendere, che ci faremo rigorosa prouisione.

ESSEMPIO DELLE BOLLETTE.

SI parte da questa Città &c. Pietro Buzzo, di statura mediocre, con un poco di Barba nera, d'età di. xxv. anni à Cauallo per andare à Muggenta, oue ha casa sua propria. Ouero.

SI parte, &c. Gio. Riccardi, grande di statura, senza barba d'età d'anni.xxviij. Seruidore del Signor Francesco Mugno à piedi per andar à Varese à comprare vino.

Montius Præses.

G. Brugora.



ECIO' fatto, si diede la sequente Instruttione à tutti i sudetti deputati delle Parrocchie con la forma delle bollette che doueano fare à gli habitatori proprij di Milano, e di quanto haueano da esseguire Intorno à dette bollette, e come qui sotto si vede.

INSTRVTTIONE ALLI ELETTI per le Parrocchie à far segnare le bollette della Sanità, per quei che partono dalla Città di Milano.

Instruttione alli eletti delle Parrocchie sopra il fare delle bollette à suoi cõmessi in Cura.



ETTI Eletti haueranno de intendere il nome, e cognome, di quel che dimandarà detta Bolletta, & informarsi bene, che sia della Parrocchia data in cura à essi eletti, & informarsi ancora della sua Sanità, e se ha conuersato con persona infetta, ò sospetta, ò no, e trouando le cose in buon termine, potranno segnare detta Bolletta, mettendoli dentro il nome, e cognome della persona, à chi si farà detta Bolletta, con l'essercitio che fà, con qualche segno esteriore, per il quale si possa riconoscere visibilmente, come saria, se è rosso, ò habbia barba nera, ò simili segni, & insieme dire il luogo doue uà, e per qual causa uà, e se è à piedi, ò à cauallo, ò in Coccio, è come in effetto sarà, verbi gratia.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



I parte da questà Città di Milano, per la Dio gratia, libero da ogni sospetto di Peste, Gio. Paulo de Roßi, di porta Romana, Parrochia di San Satiro con la barba rossa, Maestro di legname, per andare à Lodi à comprar tela à piedi, Ex officio Sanitatis. Die. v. Ottobris. 1577.

AVVERTENDO di non fare bolletta alcuna à persone forastiere, e che non siano delle Parrocchie, de quali si è data cura, ad eßi Eletti.

DATOSI per l'ufficio della Sanità l'ordine delle bollette, si mandò il dì dapoi à tutti gli Eletti delle Parrochie quest'altra instruttione, à ciò sapeßero l'ordine, che doueano tenere intorno al uisitare de gli infermi, & del fare licenza à quelli, à quali era uietato l'andare fuori di casa per Milano, che fu di questo tenore.

INSTRVT-

INSTRVTTIONE DELL'ILLVstrissimi Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità Alli Deputati delle Parrocchie à visitare gli Infermi, intorno il far le licenze à quelli, à quali è permesso per le Gride di vscire di Casa.



ER l'autorità à uoi concessa di fare la licenza à quelli, à quali è permesso uscire di casa per gli ordini nostri già publicati ui dicemo, che uogliate seruare l'ordine infrascritto. Instruttione sopra ciò che si ha da fare intorno à sequestrati delle Parocchie, e Facchini, & d'altri.

PRIMA à quelli, quali uorrano mandare à comprare il suo bisogno per il uiuere, li farete la licenza di uolta in uolta, scriuendo in essa la Parrocchia doue habita, & il luogo doue uole andare, & bastarà farla per una uolta sola il giorno, saluo in caso di necessità, & anchora dourebbe bastare una uolta la settimana, mà se pur sarà bisogno, si potrà concedere per due uolte; auuertendo ancora à non concederla indistintamente ad ogni, persona, ne per ogni picciola cosa, e più tosto cercare, che i Ministri dell'Elemosina, ò qualche altro della Parrocchia, che sia persona sicura, e per la bontà, e per la Sanità, attenda à seruire per i bisogni de i Vicari, e maßimamente della gente più bassa.

AVVERTENDO ancora à non permettere, che essendo in una casa molte famiglie, che ciascuna di eße posi mandar uno à comprare da viuere, ma tra tutti si elegga una persona sola.

AVVERTIRANNO che la persona, che andarà, sia di descretione tale, che non vadi vagando per la Città, ne entri in alcuna casa, ne in alcun modo ponga se in pericolo, e tutta la famiglia insieme; e non essendo la persona di tal qualità; non li concederete licenza. Ricordandoui ancora, che essendosi alli Compiti, Beccarie, Fondeghi, e Prestini vicini le vettouaglie che bisognano, à non darli licenza d'andare lontano per comprar dette vettouaglie, respettiuamente.

A questo effetto ui mandiamo una forma di licenza stampata, nella quale ui sono li spatij per ponerci il nome della uostra Parrocchia, il luogo, doue uole andare quello à chi si farà la licenza, il giorno, e l'hora del-

la licenza, e la uostra sottoscrittione. Et perche ui sono molti Fondaghieri, Pristinari, Farinari, Beccari, Venditori di Graßine, di Pesci salati, de olij & d'altre vettouaglie, Cauallanti, Asinari, Facchini, Brentatori, à quali è permesso per gli ordini sudetti di uscire di casa, e della Città ancora, e ritornarui, e sarebbe grande il trauaglio del fargli licenza ogni giorno, bastarà che gli facciate fede dell'Eßercitio loro, e della casa doue habitano, e doue hanno, la bottegha, àciòche con essa seruando il resto de gli ordini, non possano eßer molestati, e di queste ue ne mandiamo anco molte stampate con li spatij, quali compirete nel modo poco più di sopra dettoui, intorno à dette fedi.

AVVERTENDOVI, che i Sudetti non potranno poi andare à uolta, se le fedi non saranno segnate dal Signor Vicario di prouigione, ò Giudice di vettouaglie, ò Giudice delle legna, per rispetto alle legna, ò uerò da uno delli Signori Dodici della sua porta, ò uerò dalli Sindici dell'inclita Communità di Milano.



RANO in Milano, e fuori molti Mercanti, che andauano per guadagnare in ogni parte comprando Boui, Manzi, Vacche, Vitelli, Salami, Buttiri, & altre uettouaglie, e cose di grassa, sotto pretesto di condurli à Milano, e poi li mandauano fuori dello stato, per li quale cose patiuasi assai, onde il vicario, e xij. di Prouigione uolendo à ciò prouedere. Prohibirono con questo Editto delli. vi. di Ottobre, che niuno potesse più condurre simili animali, e grasse fuori dello stato, mà che si conduceßero à Milano, & che niuno le potesse comprare per riuenderle, e ciò per fuggire l'accrescimento del Valore, e perche fussero à meglio mercato, ordinandosi à Guardiani de Porti, Ponti, e Paßi, che non douessero lasciarli uscir fuori di questo stato, annullando ogni licenza sopra ciò data, e come in esso Editto si uede.

M. D.

M. D. LXXVI. Adi. VI. di Ottobre.



INTENDENDO l'Illustrißimo & Molto Magnifico Signor Giouan Battista Capra Iur. Consul. Vicario, e Dodici dell'ufficio della Prouigione dell'Inclità communità di Milano, che molte persone comprano, & in uarij modi contrattano, si in questa Città, quanto di fuori nel Ducato, e Dominio d'essa, delle bestie Bouine, Vitelli, Porci, & altre sorti di bestie commestibili, Buttiri, Mascarpe, seui, candele, olij, formaggi, carni salate, Polli, ceruellati, mortadelle, & altre sorti de salami, Vini, oua, & altre sorti di Graßi, e vettouaglie, e poi le conducono fuori di questa Città, e suo Ducato, il che porta grandißimo danno al publico beneficio, per la penuria, e carestia, che da ciò ne segue. E uolendo eßi Signori prouedere in questi tempi sospettosi à tali dissordini, e far, che la Città abbondi d'ogni sorti di vettouaglie, e maßimamente in questi giorni contagiosi, e turbulenti. Di ordine ancora, & in nome di sua Eccellenza.

Bando della Communità di Milano, che niuna bestia Bouina ne uettouaglia si meni fuori della Città, e suo Ducato.

FANNO fare publica Grida, bando, e commandamento, che non sia alcuna persona di qual si uoglia stato, grado, e conditione, che ardisca appellare, comprare, ne altrimente contrattare per se, ne per altri alcuna bestia Bouina, vitelli, Porci, ne altra sorte di bestie commestibili, buttiri, Mascarpe, seui, candele, olij, formaggi, Carni salate, Ceruellati, Mortadelle, ne altre sorti de Salami, Vini, oua, polli, & altre sorti di Graßi, e vettouaglie nella presente Città, e suo Ducato, per condurle, ò farle condurre fuori di detta Città, e suo Ducato, come di sopra; ne in effetto condurre tali cose, ne qual si uoglia etiam minima quantità d'alcuni di loro, fuori di essa Città, e Ducato, sotto la pena di scuti cinquanta d'oro per qualunque uolta e per qualunque bestia, e qualunque di tali vettouaglie, e qualunque Contrafaciente, applicanda per la metà alla prefata inclità Communità di Milano, e per l'altra metà all'accusatore, & anco sotto pena di tre tratti di corda, da esserli dati in publico, & oltre della perdita de tali bestie, & altra sorte de vettouaglie, e graßi, e delle bestie, e d'altri instromenti con iquali, e sopra iquali si conducessero tali cose, e nella medesima pena incorreranno quelli, che uenderanno alcune di tali bestie, graßi, e uettouaglie sopra

nominate,

nominate, ad alcuno che gli conduchi fuori di questa Città, e suo Ducato, debitamente referendo.

DI più si commanda à qualunque custode, guardiano, ò altro vfficiale deputato alla guardia e custodia delle porte di questa Città, & anco alli portinari deputati alli Porti sopra i Fiumi, & à qualunque altro luogo di transito, che non ardiscano di passare, ne permettere, che paßino alcune persone, quali conduchino, ò portino seco alcune di tali Bestie, e vettouaglie come di sopra, & in specie, Candele, olio; e che usino ogni debita diligenza per non lasciare passare alcuna delle sunnarrate bestie, e vettouaglie, e specialmente candele & oli; come di sopra, sotto la medesima pena, applicanda come di sopra.

ANNULLANDO per uirtù delle presenti ogni altra Grida & ordine per adietro fatto, e che contenesse cosa alcuna contraria alla presente Grida.

E perche s'intende, che molti comprano bestie große, e vitelli nel Ducato di Milano, per riuendere, il che causa augumento grandißimo di pretio, alle dette vettouaglie, e consequentemente carestia d'eße. Però si commanda come di sopra, che niuno di qual si uoglia stato, grado, e conditione ardisca comprare dette bestie, ò contrattare per riuenderle sotto pena della perdita di dette bestie, e di scuti cinquanta d'oro da eßere applicati per la metà all'accusatore, à quale sarà creduto con un testimonio degno di fede, e maggior pena etiam corporale all'arbitrio delli prefati Signori, secondo la qualità delle persone, e casi, nella quale però prohibitione non si comprendano i Beccari della presente Città, & altri del Ducato, iquali possano comprare di dette bestie per riuenderle alle sue botteghe, e non altrimente.

Vicarius, & Duodecim prouisionum Mediolani.

Chiodo di Christo Sãtissimo portato per tutto Milano con solenne processione.



NEL medesimo Giorno delli. vi. di Ottobre l'Illustrissimo, e Reuerendißimo Cardinalle Borromeo Arciuescouo di Milano, portò per tutta la Città nel mezo à una Croce di legno a questo effetto fabricata; il Santißimo Chiodo con che fù il nostro Signor GIESV CHRISTO inchiodato nella Santa Croce, accompagnato da tutto il Clero, e da molte altre Santißime Reliquie, che con solenne proceßione si portarono

rono per la Città, pregando Iddio à liberarla del Male, in che si uedeua posta, sendo accompagnato dall'Eccellentissimo Gouernatore, Senato, da tutti i Magistrati, e da tutto il popolo, e dopò ritornato in Domo, fù iui publicamente lasciato, à ciò fuße da ciascuno riuerito, e pregato Iddio per la publica salute: Del cui Chiodo ne parla assai Sant'Ambrogio nell'oratione, che egli fà nella morte di Theodosio, e Fra Leandro nella descrittione d'Italia assai largamente.



L'VFFICIO della Sanità, uedendo che dalla conuersatione, e pratica delle genti insieme questo male di contagione andaua pigliando aummento, per isradicarlo pensò tosto alla sequestratione delle persone, e primieramente alli. vij. del suddetto Mese, ordinò anco per publico Bando, che le Donne & i putti si doueßero ancora contenere in casa per altri otto giorni, per beneficio della general salute della Città che tosto fù ubidito, e fatto.

M. D. LXXVI. Adì. V I I. di Ottobre.



HAVENDO l'Illustrißimo, e Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, uisto per esperienza, che l'essere stato questi pochi giorni ritirate le Donne, & i putti di questa Città, ha portato notabile giouamento alla salute publica, e particolare; credendo che alle medesime Donne, e figliuoli non le debba eßere graue per beneficio suo priuato, e publico della Città, di contener si ancora qualche altri pochi giorni. Hanno deliberato di prolungare la Grida publicata sopra di ciò per altri otto giorni proßimi, dopò la fine de i primi otto; e così in uirtù della presente la prolungano, e dichiarà che s'habbi per prolungata, come di sopra, sotto le medesime pene, contenute in essa crida, alla quale in tutto, e per tutto, si referisca.

Sequestratione delle Donne, e fanciulli p otto di in casa prolungata di nouo.

Montius Præses.

G. Brugora.

COM-



OMMINCIARONO i Monatti, e Monatte, che sotterrauano gli huomini, e le Donne che moriuano di male pestifero, à uendere delle robbe tolte à coloro che mancauano, per uile prezzo, oue succedeua che molti per rispetto di queste compre s'impestauanno: per la qual cosa fù loro probibito sotto graui pene di più uenderle, & à gli altri di comprarle alli. xv. di Ottobre.

M. D. LXXVI. Adi. XV. di Ottobre.

Grida che niũ Monatto, ò Monatta potesse uẽdere robbe de Impestati, ne altri di comprarle.



SSENDO uenuto à notitia alli Molto Illustrissimi, e Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità di Milano, e suo stato, che molti Monatti, si brutti, come netti, uendono diuerse robbe di quelle, che sono stati de gli infermi sospetti di peste, e che non mancano persone, che le comprano, tirate più dal buon mercato che si suole hauere di simili robbe, che spauentati dal rischio della contagione: da che ne segue, ne i Monatti la gola, & ardimento di andar rubbando gli Infermi, e nella Città manifesto pericolo di allargamento d'Infettione. Per ouuiare adunque à questi mali, che tutti sono Importanti. Per parte de i sudetti Molto Illustrissimi Signori si fà pubblica grida, bando, e commandamento, che non sia alcun Monatto, ò Monatta che ardisca uendere, ne di dar uia alcuna sorte di robba, ne sua ne d'altri, ne donatagli, ne altrimente in loro peruenuta, ne di poca, ne di molta importanza; Parimente che niuna persona di qual conditione si sia, ardisca di comprare alcuna cosa, poca, ne assai, ne cara, ne di buon mercato, ne altrimente pigliare da alcun Monatto, ò Monatta sotto uerun pretesto, sotto pena à qualunque contrafaciente della uita, e confiscatione de beni, à seruitio dell'ufficio della Sanità di Milano, all'arbitrio però sempre de i detti molto Illustrissimi Signori Presidente, e Conseruatori, secondo la qualità de i casi, e delle persone. Auuertendo che si procederà contra i delinquenti irremißibilmente.

Montius Præses.

G. Brugora.

POI



OR che altro non poteua meglio liberare Milano dalla Peste, che in lui era di già incarnata, che il fare della Quarantena, nell'istesso giorno delli. xv. l'Eccellentissimo Gouernatore fece prestamente publicare per tutta la Città, la Quarantena, ordinando à ciascuno, che douesse prouedere la sua casa d'ogni viuere necessario per quaranta giorni, e come nella qui sequente Grida si contiene.

M. D. LXXVI. Adi. XV. di Ottobre.



CONSIDERANDO l'Illustrissimo, & Eccellentißimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte del Consiglio segreto di sua Maestà, Gouernatore dello Stato di Milano, e suo Capitano Generale in Italia, &c. che la contagione della peste principiata in questa Città di Milano, uà tutta uia facendo progresso, con tutto che non si sia mancato d'ogni opera, per ouuiare, che il male non s'estendeße, & poi che con le publiche orationi, & Elemosine si è pregato per ogni parte la Diuina Maestà si degni per sua Infinita misericordia liberare questa inclita Città da tanta tribulatione, conuiene ancora con ogni humano rimedio procurare, e prouedere, che il male non paßi più innanzi; e doppò d'hauer prouisto al uiuere de' poueri, che per la intermißione de gli Essercitij sono ridotti à neceßità, e di hauer anco prouisto à gli infermi, che alla giornata si sono ammalati, & à gli sospetti, non solo con le prouigioni fatte all'hospitale di San Gregorio, mà anco alle capanne, che si sono fatte per ogni porta fuori della Città per maggior commodità di salute, & altre prouigioni di mondare, e purgare le case, e robbe infette; Non uolendo mancar sua Eccellenza d'ogni rimedio, che humanamente si poßi considerare, e fare, col parere dell'Eccelso Consiglio segreto, ha deliberato che si facci una uniuersale, generale, e particolare quarantena, con la quale si spera con la gratia di nostro Signore Iddio, che questa Città si debba liberare da questo morbo, ò almeno in modo alleggerire, che si possa aßicurare di liberarsi tutti in breue, poi che il presente male, non da Aria infetta, ne celeste constellatione, mà da pura contagione, e per non guardarsi le persone dal commercio dell'infetti, che per non hauere la debbita cura, e circonspettione di se, che conuiene, è proceduta.

Quarantena intimata da farsi generalmẽte in Milano, e sue pticolarità.

PER

PER tanto sua Eccellenza auuertisce, e commanda ad ogni persona di qual si uoglia sorte, e conditione sottoposta al suo Gouerno, ch'in termine di dieci giorni prossimi futuri, comminciando il giorno immediate sequente dal dì, che la presente Grida sarà publicata, debbano agguardarsi, e finire le case loro di uettouaglia per quaranta giorni, quali comminciaranno doppò subito passati gli detti Dieci giorni, nel qual tempo, che durerà detta quarantena, niuna persona ardischi, ne presumi uscire di casa, mà ogn'uno stia in essa, e separate da ogni commercio d'altre persone, e piu che sij possibile, uiuendo moderatamente. Si eccettuano però da queste, quelli che per uso necessario del uiuere, ò altro caso urgente saranno astretti di uscire di casa, ò uero andar'alli luoghi destinati per portare, ò far le cose à loro necessarie, iquali saranno descritti dalli uisitatori deputati per ogni Parrocchia, & haueranno la licenza in scritto da loro, secondo la forma che da noi gli è stata ordinata; e questo sotto pena della forca a chi contrauenirà. E parimente si eccetuano i Ministri à quali sua Eccellenza ha commesso diuerse cose in seruitio publico.

DI più commanda, che per detto tempo, ogn'uno tenghi serrate le botteghe, e porte delle case, saluo quelle che saranno deputate per uso del uiuere, sotto pena di scuti cinquecento, e più e meno all'arbitrio di sua Eccellenza, applicandi alla Sanità, ò uero di tre tratti di corda.

AVVERTENDO ogn'uno, che si manderanno genti pagate per la Città per tutte le strade per detener quelli, che si trouaranno contrauenire, quali saranno irremissibilmente puniti. Permette però sua Eccellenza, e concede, che qualunque uorrà uscire dalla Città, e starsene per questo, ò maggior tempo, lo possa fare à piacer suo, Essortando ogn'uno, si come essorta, stando fuori à prouedere di Elemosina per sussidio di tanti poueri che sono in questa Città con che però passata la quarantena, e purgata la Città, non possino ritornare se non nel modo, che sarà stabilito. Eccettua però sua Eccellenza tutti quelli che saranno ricercati, e commandati à stare nella Città per seruitio publico, e per prouedere alli bisogni occorrenti, si del uiuere vniuersale, e specialmente de poueri, come all'infermi, & alla cura della Sanità, e politezza della Città, quali habbiano da essere residenti continoui per detto tempo, e con ogni studio, e diligenza di attendere alle loro Imprese per seruitio di N. S. Iddio, e della Patria loro. Parimente si eccettuano tutti coloro, che portaranno uettouaglie.

ET à ciò che ogn'uno sappia, che precipuamente sua Eccellenza ha à cuo-

à cuore i Poueri bisognosi, de quali si troua in questa Città grandißimo numero, si fà à sapere che à questi sarà prouisto di pane, e danari à sufficienza per il uiuer loro, e che si sono deputati Gentil'huomini particolari per ogni Parrocchia, che prouederanno al bisogno loro, conforme all'ordine dato, mentre stiano in casa, & osseruino la Quarantena.

Di più si sono deputati altri Gentil'huomini per dette Parrocchie che uisitaranno ogni giorno tutte le case, per sapere se ui saranno alcuni infermi, ò sospetti per prouedere loro, e far nettare le case conforme al bisogno, e per intendere ancora se à gli detti Poueri saranno somministrate le Elemosine ordinate; E si auuertisce ogn'uno, che fidelmente secondo la mera uerità, debba propalare e manifestare alli Deputati gli infermi, ò morti, e le robbe infette, ò sospette, che ueramente si trouaranno nelle case loro, sotto pena della vita, e confiscatione de beni à chi occultarà direttamente, ò indirettamente alcun morto, ò infermo, ò robba di qual si uoglia sorte, che sia infetta, ò sospetta, poi che questo non è altro, che eßere homicida di molti; e proditori della Patria.

Si fà ancora sapere, che per maggior commodità d'ogn'uno, & à ciòche si fugga il Commercio più che sia poßibile, sua Eccellenza ha prouisto che in detto tempo, non solamente i prestini di pane bianco soliti, e di mistura teneranno le loro botteghe sempre fornite, & aperte, mà per molti altri luoghi della Città, si teneranno bianchi, e poste fornite di pane d'ogni sorte, e di più l'altre botteghe, e poste che uendono uettouaglie, e beccarie staranno fornite, & aperte in modo, che non mancarà ad ogn'uno da prouedersi secondo il bisogno, e che sua Eccellenza ha Deputati Gentil'huomini, àciòche particolarmente prouedino che questo non manchi.

Si commanda, & ammonisce ancora ogn'uno, che in detto tempo, che staranno in casa, debbano stare continenti, & in frequenti orationi pregando Nostro Signore con ogni affetto, che ci habbi misericordia, & ci liberi da questa tribulatione.

El Marques de Ayamonte.



ERANO di già molti giorni auanti fatte fare dall'ufficio della Sanità fuori di tutte le Porte di Milano da dugento Capanne per Porta, per poterci mettere gli ammalati dentro per nettar la Città d'ammorbati, à quali tosto che si scopriua ad alcuno il male, ui era mandato à curarsi, onde ne nascena che molti che ci doueano andare, mandauano

asco-

ascostamente le sue robbe in casa de gli amici, e parenti à conseruare, e da questa transmutatione ne procedeua, maggior infettione. Per il che notificatasi all'vfficio, tosto ci fù alli. xvij. di Ottobre con il presente bando prouisto.

M. D. LXXVI. Adi. XVII. di Ottobre.



Bando contra coloro, che strafugano le robbe sospette, & che ciascuno manifesti i Morti, & infermi.

SSENDO *uenuto à notitia all'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, che non ostante le molte prouigioni, ch'ogn'hora si fanno per estirpare questa pestifera contagione, quale ha dato principio in questa Inclita Città; nondimeno molti per uie indirette, hanno ardire di strafugar le robbe, d'una casa all'altra, e maßime di notte, quatunque siano desequestrati per mal contagioso, laqual cosa, ha causato, e causa in molte case, e Ville danno irreparabile, cosa che sommamente è dispiaciuto, e dispiace à detti Illustrissimi Signori.*

PER *rimediare adunque à questo inconueniente, senza pregiudicio però delle pene incorse. Si fà publica Grida, bando, e commandamento, che nell'auuenire niuno ardisca mouere, ne flugattare robbe d'alcuna sorte, che siano di persone sospette di contagione, ò de luoghi sequestrati, ne à dare in ciò aiuto, ne fauore per uia retta, ne indiretta, sotto la pena della Vita, e confiscatione de beni, à qualunque innobediente da essere applicata detta pena per li dui terzi al detto vfficio, e l'altro terzo all'accusatore, qual uolendo sarà tenuto segreto, & il simile si commanda à qualunque persona, che haurà alcune di dette robbe, oue siano capitate sin'ad hora: chi gli ha dato aiuto, e fauore, parimente lo uoglia notificare ad esso vfficio, e quei tali guadagnaranno la detta terza parte come di sopra, e uolendo, saranno tenuti segreti.*

E *più perche s'intende, che molti muoiono, senza che si sia saputa cosa alcuna della loro infirmità, laquale si giudica essere impossibile essere stata nascosta, poi che per Peste non si muore così all'improuiso, che non si habbia notitia, dell'infirmità precedente, senza pregiudicio però delle pene già incorse.*

SI *commanda à qualunque padre di famiglia, e capo di casa, inherendo all'altre Gride sopra ciò publicate, uogliano il primo giorno che si*

ammala-

ammalarà alcuno nelle loro case, darne subito auiso all'Antiano, qual poi gli habbi à denuntiare in scritto all'vfficio sotto la pena contenuta in dette altre Gride, e maggior pena all'arbitrio però sempre delli prefati Illustri Signori.

OLTRA, perche i Signori Deputati sopra le Capanne, e gli Commissarij delle Porte si lamentano, che hanno trouato, che molti sospetti, & infetti vanno da loro istessi, senza alcuna licenza delli prefati Signori Deputati, e Commissarij alle Capanne predette, la qual cosa causa gran confusione, ne si può dare il debito conto, come si ricerca per gli ordini. Però si commanda à questi tali, che nell'auuenire non habbiano ardire senza licenza delli suddetti Signori Presidenti, e Conseruatori, andare, ne mandare à dette Capanne sotto la pena di scuti dugento, & maggior pena etiam corporale all'arbitrio delli prefati Illustrissimi Signori utsupra, e contra gli innobedienti si procederà irremissibilmente, ne si ammetterà escusatione alcuna, perche così ricerca la presente mala qualità de tempi.

Montius Præses.

G.Brugora.



RANSI fatte molte essecutioni da Commissarij in ogni parte, contra coloro, che non teneuano nette le loro case, e strade, onde ne ueniuano sopra di ciò molti lamenti all'vfficio della Sanità per la qual cosa alli. xix. del sudetto mese fù ordinato, che ciascuno andasse à notificare all'vfficio i danari, e pegni dati per simil causa, per rimediarci, e fare che niuno s'hauesse à dolere.

M. D. LXXVI. Adi. XIX. di Ottobre.



SSENDO uenute molte querele à questo nostro vfficio, da diuerse persone, alle quali sono state fatte ne Mesi passati essecutioni per causa delle immondezze, letami, e ruti, & altre simili sorti sporchezze, Dalli Commissarij à questo Deputati, e per causa di dette essecutioni sono stati pagati, ò depositati diuersi pegni, come danari, anelli, gioie & altre robbe nelle mani de medesimi Commissarij, ò altre

Grida contra commissarij per le inuentioni fatte sopra le sporcitie della Città, e per la notificatione delli dinari pagati.

persone di loro ordine; e uolendo eßi Illustrissimi Signori prouedere, che alcuno non habbia giust a causa di dolersi.

Si commanda à qualunque persona, alle quali sono state fatte tali essecutioni, che uogliano in termine di otto giorni proßimi notificare all'vfficio nostro tutti li danari, che haueranno esborsati, ò depositati, con la qualità, e ualore di eßi, à ciò se li possa far fare la debita restitutione, e ministrare la conueneuole giustitia.

Montius Preses.

G. Brugora.



Perche in San Gregorio erano molti sospetti, che temerariamente s'andauano il di, e la notte mescolando con gli altri meno di loro infetti, commettendo diuersi errori, & à ciò non si douessero partire da i luoghi loro aßignati, ma starsi in eßi, & anco à Monatti sotto pena della forca à non far furti, ma à riuelare i danari, gioie, e robbe di coloro, che in detto luogo morißero, e consignarli à Deputati fù ordinato nel detto giorno delli. xix. contra transgressori il sequente Editto.

M. D. LXXVI. Adi. XIX. di Ottobre.



Editto che niuno sospetto pratichi con gli infetti in S. Gregorio, & cōtra Monatti, che non rubbino, mà cōsegnino à Deputati ogni cosa.

Intendendo l'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, li molti eccesßi, e disordini, che sono causati per la gran de audacia, & auaritia di molti, che sono sequestrati nel luogo di San Gregorio, per causa di Contagione, quali benche siano aßegnati loro luoghi particolari, oue hanno à stare; stando separati li sospetti da gli infetti: nondimeno uogliono andare, e praticare insieme, maßimamente di notte, e uiolentare gli ostacoli, e commettere diuerse insolenze, e farsi altri delitti. Ilche ha causato grandissimi danni à molti: però essendo di suo vfficio prouedere per tutte quelle uie, che sono più espedienti à gli inconuenienti che seguono.

Hanno deliberato di far publicare la presente Grida, bando, e commandamento di effetto, che niuna persona di qual stato si uoglia, che

che resiede in detto luogo, non habbia ardire per qual si uoglia causa retta, ne indiretta, ne sotto alcun pretesto, e colore, di partirsi da suoi luoghi aßignatigli da Signori Deputati di detto luogo, si de notte, quanto di giorno, ne li netti, ò uerò sospetti uadano, ne pratichino, con gli infetti, ne ancora commettere alcun'altro eccesso contra gli ordini che gli sono dati, e se gli daranno alla giornata dalli Reggenti di detto luogo. Et questo sotto la pena, oltre la confiscatione de suoi beni, della Forca, quale ex nunc à questo effetto si è fatta mettere nel mezzo di detto luogo per più facilitare l'eßecutione di questo ordine; qual uogliamo ch'inuiolabilmente sia osseruato, non ammettendosi alcuna escusatione in contrario; in che non si farà processo, mà sommariamente si procederà all'eßecutione predetta.

E più si commanda à qualunque Monatto, & ad ogn'altra persona che commetterà furto, ò uero che non notificarà incontinente alli detti Signori Deputati di detto luogo li danari, gioie, & altre robbe di qualunque sorte, e che in qualunque modo gli perueniranno alle mani, etiam nascoste, ouero sotterrate per detti delinquenti, ancora che allegassero, che gli fußero state donate, incorrerà nella sudetta pena della Forca, ipso facto, oltre la confiscatione de suoi beni.

Et à qualunque accusatore delle predette cose, se gli darà la terza parte di tutto quello peruenirà à questo nostro vfficio, per causa di detta sua notificatione, e sarà tenuto segreto.

Montius Preses.

G. Brugora.

FV data licenza in questo mezo alle Donne per una Grida delli xxiij. di Ottobre, che potessero andare alle Chiese à confessarsi & à communicarsi, sino che la Quarantena s'incomminciasse, e che da sua Eccellenza fusse à tutto il popolo per publico bando notificata.

M. D. LXXVI. Adi. XXIII. di Ottobre.



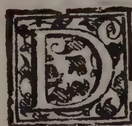
HAVENDO l'Illustrisßimo, & Eccellentißimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte, Gouernatore dello stato di Milano, e Capitano Generale per sua Maestà in Italia, fatto publicare grida alli giorni passati, per la quale si commanda la Generale Quarantena, & durando tra tanto la probibitione dell'andar le Donne, & i figliuoli à

Licenza cõcessa alle Donne, & à figliuoli d'andar per Milano sino, che la Quarantena s'incominciasse.

torno, à tale che uiene à mancar loro la commodità di poter prouedere alle loro cose, e bisogni, e specialmente di potersi confessare, e communicare, alla qual cosa uolendo gli Illustrissimi Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità di questa Città e stato, prouedere d'ordine ancora di sua Eccellenza hanno uoluto far publicare la presente grida, per la quale si da notitia, che dalla publicatione d'essa presente insino al principio di detta Quarantena, la quale si hà qualche notitia, che sarà per alquanto da sua Eccellenza prorogata, ò insino che altro sarà ordinato. Sarà lecito à ciascuna Donna di andar liberamente fuori di casa per la Città, e fuori doue uorrà, per l'effetto sudetto di prepararsi si temporalmente, come spiritualmente alla Quarantena; Non si uuole già però che esse Donne uadano mescolandosi fuori di proposito, ne in uisite non necessarie, e uane, ne in altro, che si possa risparmiare. Il medesimo si permette ancora alli figliuoli, se haueranno da andare per cosa necessaria, mà non già per andare à spasso, ò à giocare, ò altra uanità; per che in questi casi incorreranno nella pena della probibitione già publicata, si dette Donne, come Putti, e Putte.

Montius Præses.

G.Brugora.



ELIBERATO, che fù in Consiglio segreto, che per tutto Milano si facesse una Generale Quarantena, furono con interuento del Presidente della Sanità, Vicario, e Dodici di Prouigione, Deputati per ogni porta Senatori, che hauessero, ciascuno cura della sua Porta; e capi di Principali, & alcuni altri Gentil'huomini sopraintendenti, e molti altri di bassa mano Deputati nelle Parrocchie, & altra cura delle Elemosine della communità destinati, à Poueri con l'instruttione di quanto haueano da fare, & di quanto per il loro carigo erano ubligati ad esseguire, che alli xxiiij. di Ottobre in questo modo fù per tutta la Città publicata.

M. D. LXXVI. Adi. XXIIII. di Ottobre.



SSENDOSI ordinato per la Grida publicata alli. xv. di questo mese, che per rimedio, della Contagione, si faccia una generale, e particolare quarantena, e conuenendo per tutto il tempo, che ella durrerà, e per quello di più che sarà necessario, si prouegga al uiuere de Poueri, che sono in gran numero, per essere cessati gli eßercitij, soliti, e che ogni giorno siano uisitate tutte le case, per sapere se ui saranno alcuni morti, ò infermi, e prouedere che i uiui siano mandati alle Capanne, & essendo sospetti, ò infetti, & i Morti alla sepoltura, e che le case, e robbe loro siano purgate. Per questo l'Illustrissimo, & Eccellentissimo, Signor il Signor Marchese de Ayamonte Gouernatore dello Stato di Milano, e Generale Capitano per sua Maesta in Italia, precedendo le debite diligenze, ha fatto Elettione delle persone infra nominate, che per ogni parrocchia habbiano da attendere, prouedere, e uisitare aßiduamente, secondo l'instruttione, che sarà loro data in scritto, da che sarà per sua Eccellenza deputato à questo effetto.

Quarantena intimata à tutto Milano, e deputatione de Senatori, & d'altri capiprincipali sopra le porte del la Città.

DI più si sono Eletti l'Infrascritti Senatori, e Caualieri per ogni porta àciòche habbino da sopraintendere, e uedere quello che dalli detti Deputati per le Parrocchie si andrà facendo, per rimediare à tutte le cose che occorreranno, si come à loro parerà espediente.

LI medesimi prouederanno particolarmente, che le Elemosine siano somministrate dirittamente alle persone ueramente bisognose.

CHE gli Ammalati siano mandati alle Capanne; che le case siano in effetto purgate fedelmente, che le robbe non siano mandate in sinistro; Prouederanno ancora all'insolenze, e rubbarie de Monatti, de gli altri Deputati, à seruire in questa occasione, & à tutti gli altri eccessi, inconuenienti, e dissordini, che potranno occorrere alla giornata, si per colpa de sopradetti, come d'altri Insolenti, e delinquenti in qual si uoglia modo.

E per poter fare tutto questo; sappia ogn'uno, che alli detti Senatori Eletti, come di sopra, sua Eccellenza, ha concesso autorità, e facoltà bastante, come in detto, per uirtù di questo publico Editto. La concede di poter correggere, e castigare chi si sia per qualunque sorte di pe-

na corporale, etiam fin'alla morte inclusiue, e pecuniaria da applicarsi al Fisco Regio, ò uerò à beneficio della Sanità, senza farne relatione al Senato quando il caso ricerchi breue risolutione, e quando sia tale, che si possa differire, l'essecutione, la communicaranno con il Senato, ò col detto Tribunale della Sanità, come si giudicarà espediente; Ilche si è determinato, e risoluto, e perche è intentione di sua Eccellenza, che ogn'uno stia ne termini, e che questi Deputati siano respettati, e temuti, e da tutti vbediti, non meno che la sua propria persona.

HA' insieme sua Eccellenza deputato altri Commissarij Nobili, che parimente saranno da basso nominati; iquali unitamente con il Vicario, e co'l luogotenente della Prouigione, haueranno particolare cura di prouedere, che ogni giorno, ò uerò come à loro parerà più commodo, sia dato, & aßignato il pane, e l'altre cose ordinate per il uiuere de Poueri, alli Deputati delle Parrocchie, àciòche tutto si distribuisca secondo il stabilimento fatto.

SI sono anco Deputati altri Nobili per la, prouigione de grani, e dell'altre vettouaglie, e per prouedere à quei Poueri, che saranno ridotti alle Capanne, e nel Hospitale di San Gregorio.

E perche si è inteso che alcuni Fisici del Collegio di questa Città, iquali saranno da basso nominati; mostrando poca Carità, e poco Amore alla Patria loro propria, non uogliono uisitare, ne far l'vfficio loro come sono tenuti, e come altri fanno, di che sua Eccellenza, ha sentito dispiacere, e molestia grande. Vole adunque per questo il detto Illustrisſimo, & Eccellentisſimo Signore, anzi espressamente commanda per uirtù del presente bando, che tutti li detti Fisici che non hanno seruito, ne fatte le fattioni debite, durante il tempo della Quarantena almeno, stiano nella Città, e quelli che saranno assenti, ritornino subito, & stiano tutti sempre aßistenti, & attendano in effetto all'vfficio loro, non mancando ogni medico di uisitare gli Ammalati, e di toccare conforme à gli ordini, sotto pena di eßere priuati d'ogni honore, dignità, e prerogatiua, che eßi medesimi, e loro figliuoli, e descendenti potessero hauere, ò pretendere in questa Città, oltre che pagaranno cinquecento scuti à beneficio della prouigione, che si fà per la Sanità, senza speranza di gratia, ò di remißione alcuna; mà se per qualche importante, & vrgente bisogno occorrese ad alcuno di loro à partirsene, in tal caso hauuta informatione del uero sua Eccellenza, ò chi hauerà autorità da lei, concederà l'opportuna licenza.

ORDINA di più sua Eccellenza, e commanda che i Senatori Deputati,

tati, come di sopra facciano diligente inquisitione di tutti quelli, che saranno contumaci, ò non ubediranno per castigarli irremissibilmente, e senza rispetto ueruno. Et acioche questo uenga à notitia d'ogn'uno, ne si possa alcuno escusare, ò altrimente pretendere ignoranza, se ne fà publica Grida, e si statuisce quattro giorni di tempo, à gli assenti per uenirsene; Ilche s'intenda perentoriamente, e questo basti per qualunque auiso, che si potesse, ò douesse dare; E sappiano i detti Gentil'huomini infra notati, che mancando di uenire, ò di non attendere alli seruigij, à quali sono stati Eletti, come di sopra, incorreranno, anzi fin addesso si dechiarano condennati nella pena di mille scuti, e più, ò meno quello che sarà uolontà di sua Eccellenza, la quale risserua à se la facoltà di commutarla in corporale à chi non hauerà modo di pagare.

NOTA DELLI SOPRAINTENDENTI all'Infrascritti Deputati Delle Parrocchie.

GLI SENATORI, E CAVALIERI, CHE HAVERANNO da sopraintendere, & prouedere come di sotto.

Gli Illustri Sig.

In Porta Orientale.

Il Senatore Odescalco.
Gabrio Serbellone.
Il Conte Giorgio Triuultio.

In Porta Romana.

Il Senatore Muggenta.
Il Conte Lodouico Belgioioso.
Il Barone Sfondrato.

In Porta Ticinese.

Il Senatore Bellone.
Nicolo Posterla.
Gio. Arcimboldo.

In Porta Vercellina.

Il Senat. Camillo Castiglione.
Il Conte Giouan Battista Borromeo.
Gio. Battista Castiglione.

Senatori, e Caualieri Deputati p sopraintendenti de tutti Deputati.

In Porta Comasca.

Il Senator Brugora.
Hermes Visconte.
Francesco Roma.

In Porta Nuoua.

Il Senatore Simonetta.
Il Caualier Visconte.
Gio. Battista Carcano.

NOTA DEI GENTILHVOMINI, E Cittadini, che nelle Parrocchie haueranno d'intendere, all'infrascritti seruigij, per tutta la Quarantena.

Gentilhuomini deputati per le Parrocchie di Milano.

Per la distributtione delle Elemosine.

Per la visita delle case, & infermi.

Li Magnifici Signori.

Porta Orientale.

Parrocchia Santa Babilla di dentro.

Giouan Battista Brugora Dottore.
Bernardo Carpano, ouero.
Ambrogio suo fratello.
Bartholomeo Moresino.
Gio. Stefano Molteno.
Philippo Pirouano.
Caualier Cattaneo,
Marsilio Fossato,
Giulio Cesare Rozza.

Nella Parrocchia di Santa Babilla di fuori.

Camillo Riuolta.
Francesco Velate, ò suo figliuolo.
Melchion, ò Antonio fratelli Balbi.
Gio. Pietro Dinale.

Antonio Bernareggio.
Emilio Arrigone.
Alessandro Aleprando.
Gioseppe Castel nouate.
Galeazzo Marchi, ò Hercole suo figliuolo.

Nella Parrocchia S. Pietro l'orto.

Thomaso di Adda.
Alessandro Bibbiena.
Dario Criuello.
Gieronimo Lauagna.

Parrocchia. S. Vito in Pasquirolo, e S. Zeno.

Gio. Antonio Bizozzero.
Aluigi Montignana.
Pietro Maria Rancato.
Gio. Pauolo Panigarola.
Bernardo Landriano.
Giouan Pauolo, e fratelli Lomeni.

Per la distributtione delle Elemosine.

Per

Per la uiſita delle caſe, & infermi.

Parrocchia di S. Giorgio al Pozzo bianco.

Chriſtoforo Piaſenza.
Gio. Ferrari della Gatta.
Illario Creſpi.
Camillo figliuolo del Signor Franceſco Pugnano.

Parrocchia di Santa Maria Paſſarella.

Gio. Giacomo Vertuà.
Gio. Antonio Rancato.
Gio. Battiſta Serbellone.
Bartolomeo Caſati.

Parrocchia di S. Pauolo in Compito.

Gieronimo Corrente.
Rodomonte Marcellino.
Gieronimo Caſtel Franco.
Fabritio del Bene.

Parrocchia di S. Simplicianino.

Gaſpar Viſconte.
Battiſta, & Aſcanio Preda.
Giacomo Briuio Dottore.
Philippo Archinto Dottore.

Li Magnifici Sig.

Parrocchia di S. Rafaello

Agoſto da Rhò.
Melchion Beſana.
Gio. Ambrogio Galarà.
Li Sudetti Dottori.
Franceſco Rabbia.

Parrocchia di S. Saluatore in Senodochio.

Dionigi Oldono.
Bernardo Porrò.
Fauſtino Ragnoldo.
Vno delli Figliuoli del Signor Gottardo Reyna.

Parrocchia di San Stefano dentro.

Gio. Pauolo Marino.
Aleſſandro ò Fratello di Pietra negra.
Rugieri ò Gio. Antonio Taſſo.
Gabrio Rhò, ò ſuo figliuolo.
Lodouico Casſina.

Per la diſtributtione delle Elemoſine.

Per la uiſita delle caſe, & infermi.

Parrocchia di S. Stefano di fuori.

Fran-

Francesco Pozzo.
Celso Coyro.
Gieronimo Pagnano.
Dionisio Benzone.
Francesco Corte.
Gio. Battista Chiesa.
Gio. Battista Setala.
Lucio Castelnouato.

Parrocchia di S. Stefano in Bergogna.

Annibal Vestarino.
Sebastiano Portis.
Gieronimo Caluo di M. Gio. Ambrogio.
Tiburtio Naua.

Porta Romana.

Parrocchia di S. Calimero.

Lodouico Visconte.
Gio. Ambrogio Germignano.
Cesare Caurino.
Rafaello Brunello.
Vespasiano Marino.
Cesare Cremona.

Parrocchia di S. Nazario.

Gio. Battista Carrati.
Gio. Battista Bianco.
Diomede Castano.
Gieronimo Frotta.

Li Magnifici Sig.

Francesco Visino.
Francesco Fidele.
Vespasiano Marino.
Tomaso Confaloniero.
Pompeo Tasso.
Cesare Foppa Nepote del gia S. Agosto.

P. R. Parrocchia S. Stefano dentro.

Agosto Fugnano.
Gio. Battista Monza.

Parrocchia S. Gio. Itolano.

Policreto Lauagna.
Gio. Pauolo Cattaneo.
Gio. Battista Beluiso.
Gio. Battista Castello Dottore.
Giulio Dardanone.
Gioseppe ò Camillo Scarauaggio.

Parrocchia S. Michele sotto il Domo S. Michele Muro rotto, & ancora per P. Orient.

Francesco Brambilla.
Hercole Castione.
Lodouico del Sole.
Giacomo legnano del Signor Francesco.

Marco Antonio Arluno.

Parrocchia di San Satiro.

Gio. Ambrogio Cinisello.
Gio. Battista Maggio.
Cesare Sempreri,
Gio. Battista Pontio.
Marco Marcello Rincio Dottore,
Qual sopra intenderà all'Elemosina ancora.
Nicolò Campino.

Parrocchia di S. Tecla etiam per. P. Orient.

Bartolomeo Riua.
Gio. Andrea Colnago.
Bernardo speciale.
Bartolomeo Porro.
Bartolomeo Brasca Dottore, ò uno de fratelli.
Bartolomeo Alessandro, ò uno de Fratelli.

Porta Ticinese.

Parrocchia S. Lorenzo dentro uerso Sãt'Ambrogio.

Agosto Medicina.
Gieronimo Magno.
P. Pauolo Giussano.
Bernardo Louino.

Li Magnifici Sig.

Parrocchia S. Lorenzo uerso la Chiesa di dentro.

Bartolomeo della Piazza.
Francesco Bernardino Cittadino.
Alessandro Rodello.
Danese Criuello.
Lucio Cauenago.
Marco Antonio Locarno.

Parrocchia San Lorenzo di fuori.

Gio. Stefano Oltrona.
Christoforo de Cassani.
Gio. Pietro Calasco.
Pietro Pauolo Tentore.

Per la distributtione delle Elemosine.

Per la uisita delle case, & infermi.

Parrocchia di San Sisto.

Marco Antonio Figino.
Lorenzo Porro.
Gio. Ambrogio Corbetta.
Coriolano Visconte.
Giulio Cesare Schiafenato.
Gio. Giacomo Trecco, ò il Caualier suo figliuolo.

Parroc-

Parrocchia di San Vito.

Gio. Battista, ouero Giacomo Filippo, e Giacomo Maria Stampa.
Cattaneo Vaiano.
Bernardo de Villani.
Gio. Pietro Gira.
Giacomo Filippo Angela.
Federico Rusca.
Caualier Caccia.
Marcello Birago.

Parrocchia S. Giorgio in Palazzo.

Matteo Terzago Dottore.
Gieronimo Galliano.
Gio. Battista Caldarino.
Nicolò Bicchiero.
Pietro Francesco Annone Dottore.
Marco Antonio Roma.
Gio. Battista Pozobonello.
Francesco Bernardino Grasso.
Gio. Battista Gallina.

Parrocchia S. Alessandro in zebedia.

Rocco della Piazza.
Gio. Andrea Sant'Agostino.
Pietro Camillo Lauagna.
Barone da Rhò.
Giulio Cesare Maggi.

Li Magnifici Sig.

Flaminio, ò Ferrante Melzi.

Parrocchia S. Vincenzo dentro.

Alessandro Cittadino.
Gio. Battista Cittadino.
Battista Grasso.
Hippolito Balbo.
Gio. Battista Grata.

Parrocchia S. Vincenzo di fuori.

Gio. Andrea Borghino.
Gio. Giacomo che fà lauori d'oro.
Cristoforo Pusterla.
Gio. Battista Croce.
Flaminio Serone.

Parrocchia San Maurilio.

Glie poco bisogno d'elemosina, gli contra scrittori supliranno al tutto.
Sasso Risio.
Gio. Stefano Borsio.
Gio. Battista Bertazzo.

Parrocchia S. Ambrosino solarolo.

Flaminio Piatto Dottore.
Matteo de gli Orsi.

Gio.

Gio. Giacomo Homodeo.
Valerio Villano.

Parrocchia Santa Maria cerchio.

Gio. Battista Holorate.
Ottauiano del Conte.
Lancillotto Bosso.
Caualier Castiglioneo del q. S. Branda.
Galeotto Arluno.
Giacomo Casale.

Parrocchia S. Pietro campo todesano dentro, e fuori.

Melchion Grasso.
Gio. Alberto Maganza.
Andrea Borghino.
Gieronimo Codebò.
Gio. Pauolo Piatto, ò suo figliuolo.
Cesare Melzo.

Parrocchia San Fermo.

Non ui sono Poueri.
Giacomo Auogadro.
Cesare Torre.

Parrocchia S. Eufemia etiam Por. Rom.

Gio. Martino Visconte.

Li Magnifici Sig.

Sebastiano Ferraro.
Gio. Battista Resta.
Camillo Piantauida.
Filippo Visconte.
Scipione Legnano.
Hettore Centurio.
Gio. Francesco Laudiano del Signor Secretario.
Francesco Panigarola Dottore, ouero Agostino suo fratello.

Parrocchia San Michele la Chiusa.

Per la distributtione delle Elemosine.

Per la uisita delle case, & infermi.

Pauolo Antonio Pontio.
Gio. Pauolo Gallarà.
Gio. Antonio de Monte.
Michele Appiano.
Gio. Giacomo Criuello Senior Procuratore.
Hercole Vittudone.

Parrocchia Santi Gio. in Concha Vittore alla Crocetta, e Zenone per Por. Rom.

Fabritio Zumal Dottore.
Ascanio Basgape.

Pietro

Pietro Pauolo Varesino.
Gio. Battista Porro.

Parrocchia.S. Pietro in Caminella etiam per Porta Vercellina, quali seruiranno, e anderanno per. San Bartolomeo iui vicino.

Gio. Ambrogio Reina.
Pietro Pauolo Gambarella.
Gieronimo Fagnano.
Bernardo del Conte.
Gio. Francesco Pinottino.

Parrocchia S. Sebastiano.

Melchion de Nobili.
Gieronimo Riua.
Giacomo Filippo Coyro, e fratelli.
Bartolomeo Sacco.
Marco Antonio Torriano.

Parrocchia Santa Maria Beltrade.

Francesco Bernardino Pecchio.
Alessandro Cambiago.
Gio. Battista Maurilio.
Gaspar Baretta.
Gieronimo Cantono.
Aloysio Sacco.

Li Magnifici Sig.

Porta Vercellina.

Parrocchia San Pietro la Vigna.

Gio. Ambrogio Cheio.
Gieronimo Biunio.
Gieronimo Osio.
Federico Beolco.
Giacomo Filippo Suganappi.

Parrocchia S. Laurentino.

Non ui sono Poueri.
Amadeo Resta.
Giacomo Filippo Besta.

Parrocchia S. Nazario Pietrasanta etiam per Por. Comasina.

Carlo Marraueglia.
Gio. Angelo Carpano.
Gio. Pauolo Figino.
Cauagliero Porro.

Parrocchia S. Maria secreta etiam per Por. Comasina.

Cesare Casfina.
Gio. Francesco Sauiolo.
Clemente Cattaneo.
Gio. Angelo Crippa.
Lodouico Lodi Dottore.

Gio.

Gio. Antonio Canauese Dottore, ò il Caualier suo fratello.
Benedetto bella Bocca.

Parrocchia S. Vittore à Treno.

Gio. Ambrogio Sirtori.
Gieronimo Canobio, ò uno de suoi figliuoli.
Gio. Pauolo d'Adda.
Gio. Battista Purisello, ò suo figliuolo.

Parrocchia S. Matteo moneta.

Gio. Battista Cisate.
Giuliano Marinono.
Alessandro Piola. Dottore.
Ottauiano Bolà, ò Gio. Battista fratello.
Gio. Battista Chiringhello.

Parrocchia San Michele al Gallo etiam per Por. Comasina, & Ticinese.

Gio. Cellario.
Pompeo Bombello.
Gio. Riua.
Gio. Battista Cauriano.
Antonio de Antonij.

Li Magnifici Sig.

Per la distributtione delle Elemosine.

Per la uisita delle case, & infermi.

Parrocchia San Martino al Corpo.

Secondo Biancardo.
Cesare Visconte ò suo fratello.
Attilio Lampugnano.
Caualier della Tela.
Gio. Battista Lampugnano.

Parrocchia S. Nicolao dentro, e fuori.

Marc'Antonio Pecchio.
Gio. Henrico Pecchio.
Giulio Brugora.
Gio. Francesco Pagnano.
Griciuallo Bolla.
Marc'Antonio Raynero.

Parrocchia. S. Vitale, e Pietro sul dosso.

Pompeo Coyro.
Gio. Pauolo Mereghino.
Conte Nicola de Rosa.
Gio. Antonio Coyro.

Parrocchia Santa Maria Pedone.

Gaspar Porrone.
Aloigio Magno.
Capitano Pompeo Lombardo, ò suo fratello.
Theofrasto Rizzo.

Parrocchia S. Gio. sopra il Muro.

Gio. Battista Resta.
Gio. Pauolo Carcano.
Gio. Battista Farrè, ò Hercole suo figliuolo.
Gio. Pauolo Carcano.

Parrocchia S. Pietro Linto.

Non ui son Poueri.
Francesco Codega Dottore.
Cesare Beacqua.

Parrocchia S. Maria Porta.

Gieronimo Sansono.
Gio. Andrea Gallina.
Nicolo, e fratelli Birigozzi.
Tiburtio Legnano.
Gio. Antonio Rasino.
Gio. Pauolo Zauattaro.

Parrocchia. S. Vincenzo Monasterio Nuouo.

Lodouico Panze.
Gio. Stefano Maraueglia.

Li Magnifici Sig.

Pomponio Castione Dottore.
Gio. Battista Criuello.

Porta Nuoua.

Parrocchia. S. Bartolomeo di dentro.

Clemente Arsago.
Gio. Antonio Diano.
Donato Lampugnano.
Pietro Emilio Paragallo.
Filippo Gaffurro.
Alessandro Romelo.
Francesco Caymo.
Donatoi Griemo.
Caualier Criuello.
Giulio Cesare del Conte, ò suoi fratelli.

Parrochia. S. Bartolomeo di fuori.

Prospero Visconte.
Annibal Corte.
Ambrogio d'Adda.
Pietro Barbolo.
Caualier Cornino, aliàs Casato.

Parrocchia. S. Primo.

Filippo Balduino.
Pietro Porro.
Marc'Antonio Gallerà.

Fabritio

Fabritio Dugnano.

Parrocchia.S.Andrea.

Marc'Antonio Marliano.
Alessandro Pastrono.
Gio. Pauolo Settala.
Manfredo Landriano.
Cesare Vimercato.

Parrocchia, S. Domina la Mazza.

Per la distributtione delle Elemosine.

Per la uisita delle case, & infermi.

Alessandro Castione.
Gio. Antonio Sola.
Alessandro Scariene.
Alfonso Mozzone.

Parrocchia San Vittore. xl. Martiri.

Lelio Iudiciano.
Ambrogio Cassina.
Vincenzo Dinale Medico.
Comitetacio Mandello ò suo fratello.
Nicolo Secco de Marchi.

Parrocchia S. Stefano Nosigia.

Li Magnifici Sig.

Soccino Secco Dottore.
Bernardo Palazza.
Gioseppe Bianco Dottore.
Pietr'Antonio Lattuada.

Parrocchia S. Martino Nosigia.

Gio. Antonio Tauola.
Alessandro Porro.
Alessandro Visconte.

Parrocchia S.Pietro Cornaredo.

Antonio Vinearca.
Gieronimo Borsano.
Bartolomeo Brigi.
Marc'Antonio Lattuada.
Guido Antonio Balsamo.

Parrocchia San Benedetto.

Bartolomeo Scaccabarozzo.
Galdino de Chierici.
Vincenzo mala grida.
Camillo Panigarola.

Parrocchia San Fidele.

Gio. Dominico Buonfante.
Gio. Pietro, & Antonio Vitali fratelli.
Gio. Battista Mariano.
Benedetto Lamagna.

Ottauiano Castelletto.
Figliuolo del Sig. Antonio Panzano.

Parrocchia. S. Eusebio.

Gio. Pauolo Pirouano.
Gio. Giacomo Rotula.
Pietro Porro.
Pietro Paulo Castello. S. Pietro.

Parrocchia. S. Siluestro.

Gio. Battista Bianco.
Gio. Andrea Lomazzo.
Francesco Giussano Dottore.
Ambrogio Fiorenza.

Parrocchia. S. Cosmo, e Damiano.

Cesare Alifante.
Gio. Pauolo Cotio.
Carlo Partelano.
Pietro Antonio Marino.
Caualier Sacotto.

Per la distributtione delle Elemosine.

Per la visita delle case, & infermi.

Li Magnifici Sig.

Porta Comasina.

Parrocchia. S. Protasio ad Monachos con S. Margarita, ancora per Por. Comasina.

Gio. Pecchio.
Galeazzo Caccia.
Baßano Porrone.
Gaspar Aliprando.
Scipione Balsamo.
Gio. Giacomo Spagnoletto.
Caualier Dugnano.

Parrocchia S. Protasio alla Piazza.

Gieronimo Licimbardo.
Francesco Perego.
Gio. Giacomo Cagnola.
Francesco Fauagrossa, che sopraintenda anco all'elemosina.

Parrocchia. S. Simpliciano con parte di S. Protasio di fuori.

Cattellano Gallerate.
Gio. Pietro Cisaro Corezzero.
Gio. Pauolo Soregno.
Matteo Turà.
Pietro Antonio Caciniga.
Cesare Starono.

Gieronimo

Gieronimo Mentegazza.
Maßimiliano Valletta.
Gio. Battista Lodi.
Francesco Confalonero.
Gioseppe Mariano.

Parrocchia S. Gio. quattro faccie, & S. Lorentino.

Vi sono pochi Poueri.
Antonio Visconte.
Gio. Pauolo Brigo.

Parrocchia S. Carpoforo.

Gio. Stefano Castoldo.
Dionigio Varro.
Cesare Dugnano.
Felice Orietto.
Francesco Mazza.
Annibal Contino.

Parrocchia S. Marcellino.

Li Magnifici Sig.

Lodouico Castiono.
Gioseppo Brioſco.
Acuto de———
Ottauiano Vareſe.
Luca Franceſco Conago.

Parrocchia S. Cipriano.

Gio. Annone Procuratore.
Isacco Maldura.
Il Figliuolo Maggior del Sig. Luigi Melzo.
Gio. Ambrogio Roſſo.

Parrocchia S. Tomasa in terra Amara.

Giulio Buzzo.
Gio. Angelo Sacco.
Camillo Vinearca.
Gio. Angelo Foſſano.

Deputati alla Prouigione Generale de' Poueri.

Porta Orientale.

Gio. Battista Litta Thesoriero.
Gio. Battista Serbellone.
Dario Criuello.

Li Magnifici Sig.

Porta Romana.

Gio. Pauolo Cusano.
Ottauiano Rozza.
Ceſare Foppa.

Porta Ticinese.

Coriolano Visconte.
Aluigi Croce all'olmo.
Theodoro Terzago.

Porta Vercellina.

Gio. Ambrogio Cheio.
Filippo Moresino.
Gieronimo Sansone.

Porta Nuoua.

Alessandro Alfero.
Alberto Caimo.
Marco Antonio Lattuada.

Porta Comasina.

Francesco Roma.
Gio. Filippo Caneuese.
Sinodoro Lauezaro con l'assistenza del S. Alfonso Gallerà luogotenente dell'ufficio di Prouigione.

Per la Prouigione de' grani.

Alfonso Gallerà luogotenẽte.
Gio. Arcimboldo.
Battista Visconte.
Ottauiano Roccio.

Li Magnifici Sig.

Marchese Agostino Litta.
Gieronimo Chiringhello.
Cesare preda Santa.

Per la Prouigione delle vettouaglie del Lodigiano.

Gio. Marco Fagnano Giudice delle uettouaglie.
Ferrante Brasca.
Aurelio Capra.

Per la Prouigione delle vettouaglie che si conduranno dal Pauese à Binasco, staranno residenti in Binasco.

Gieronimo } Scaccabarozzi.
Giulio

A' Pascere li Poueri delle Capanne.

Porta Orientale.

Alessandro Schiasenato.
Egidio Bosso.

Porta Romana.

Annibal Landriano.
Scipione Tasso.
Gio. Battista Liscato.

Porto

Porta Ticinese.

P. Camillo Bollà.

Porta Vercellina.

Carlo Castano.
Cesare Coyro.

Porta Comasina.

Prospero Criuello.
Nicolò Cigalino.
Matteo Cusano.
Francesco Fauagrossa.

Porta Nuoua.

Gieronimo de Vecchi.
Pauolo Sormamo.

Alla cura di San Gregorio.

Gio. Angelo Triuultio.
Gio. Battista Figino.
Gio. Battista Pieno.
Gieronimo Merate Thesoriero.
Siliuio Gambaloità.
Gaspar Aliprando.
Gio. Giacomo Caponago.
Gio. Pauolo Rhò.

I Molto Magnifici Sig.

Alla cura del Borgo de gli Ortolani per pascere.

Gieronimo Legnano.
Lodouico Chiringhello.
Cesare Vimercato.
Carlo Antonio Brebbia.
Baldassar d'Adda.
Caualier Ottauiano Dugnano.
Arcangelo Maraueglia.

Alla guardia delle Capãne.

Porta Orientale.

Agostino Schiafenato.

Porta Ticinese.

Hercole stampa.

Porta Nuoua.

Alessandro d'Adda.

Porta Romana.

Castellano de Maggi.

Porta Vercellina.

Francesco Panigarola.

Porta Comasina.

Gio. Battista Fossano.

Al Borgo de gli Ortolani, e Capanne.

Caualier Chiringhello.

Li Magnifici Signori.

NOTA DE I MEDICI CHE NON VOGLIONO VISITARE NE FAR SUE OPPORTUNE FATTIONI.

Francesco Pugnano.
Alessandro Cattaneo.
Gieronimo Gennaro.
Aurelio Pugnano.
Fabio Allouzzo.
Gio. Antonio Merato.
Gieronimo Mandello.



VRONO in questi istessi tempi publicati à Venetia i sottosequenti ordini per la salute di quella Città, e per istirpare da lei ogni pestifera contagione, iquali parendomi buoni, e di qualche vtilità al mondo, gli ho uoluti inserire in questo libro de gli ordini di Milano, à ciò de uarij fiori, ciascuno possa in simil tempo eleggere, e scegliere i migliori.



ESIDERANDO i Clarissimi Signori sopra Prouveditori, e Proueditori alla Sanità, si come per il passato, con ogni loro spirito, hanno procurato di operare, che questa Città sia libera, d'ogni sospetto di male contagioso, cosi per l'auuenire con nuoui ordini, e pene più seuere da essere irremissibilmente esseguite contra i transgressori, & con promettere gli beneficij infrascritti peruenire in luce delle male operationi commesse per cadauno ministro, del suo vfficio, ò altro di qualunque grado, e conditione si uoglia, si contra gli ordini suoi, come altrimente, in questo proposito di male contagioso prouedere talmente, che con l'aiuto del sommo Iddio in breue tempo si possi restar liberi di tale sospetto. Innherendosi però à gli altri ordini, commandamenti, e Proclami per sue SS. Clarissime fatte fare, hanno deliberato ad intelligenza di tutti, fare per publico proclama sapere.

Ordini diuersi delli Signori Venetiani per la salute, e beneficio della loro Città, & estirpatione della peste da essa.

CHE chi accusarà in termine de giorni sei prossimi all'vfficio di sue Sig. Clarissime quelli scelerati, che per il passato, ò nel termine predetto

to di sei giorni, haueßero rubbato, rubbaßero, ò asportaßero Robbe dalli Lazzaretti, ò altri luoghi sequestrati, ò hauessero nascosto, ò per l'auuenire nel detto termine nascondessero, ò custodissero malitiosamente, così in Venetia, come per viaggio, o nelli Lazzaretti, ò altri luoghi, essendo l'accusato, e delinquente ministro di qualunque sorte dell'vfficio di sue Signorie Clarissime ouero altro ministro publico, puniti, e castigati i Rei, & hauuti nelle forze della Giustitia, consequisca esso denuntiante beneficio. In essecutione della parte dell'Illustrissimo Conseglio de Dieci, e Gionta delli xx. di Giugno fatto, liberare un bandito di questa Città, e de tutte le terre, e luoghi del Dominio nostro, Nauilij Armati, e dissarmati, non ostante, che non hauessero i Requisiti dalle leggi, eccettuando i Banditi per esso Illustrissimo Conseglio, & habbi oltre di ciò lire cinquecento de piccioli, delli beni del Delinquente, se ne saranno, se non delli danari deputati alle taglie, e se vn compagno accusarà l'altro, e quello darà nelle forze della Giustitia, conuento, e punito il delinquente, ò delinquenti, habbia impunità d'ogni participatione, e complicità che hauesse hauuto nel detto caso, oltra li beneficij predetti, che si concedeno à ciascadun'altro, che denuntiasse, vt supra è sarà tenuto segretissimo, iquali beneficij saranno medesimamente concessi à quello, ò à quelli, che manifestaranno coloro, che andassero spargendo, ò seminando, ò per il passato hauessero sparso, e seminato robbe sospette per la Città, e questo in essecutione di detta parte dell'Illustrissimo Conseglio di Dieci, e Gionta. E se sarà accusato alcun ministro ordinario dell'vfficio della Sanità, di qualunque grado si sia, che sia incorso nelle cose premesse: oltre i beneficij predetti tutti, conuento e punito esso ministro, entri esso denuntiante nell'afficio, che esso ministro possedesse. Quello ò quelli ueramente, che denuntiassero alcuna persona, che non fusse ministro publico, che per il passato hauesse rubbato, ò nel termine predetto rubbasse robbe fuori delli Lazzaretti, ò altri luoghi sequestrati, hauerà in essecutione della detta parte dell'Illustrissimo Conseglio di Dieci, e Gionta, facoltà di assoluere un bandito di questa Città, e di tutte le terre, e luoghi del Dominio nostro. Nauilij armati, e dissarmati, mà che habbino però i requisiti dalle leggi nostre, e che non siano banditi per esso Illustrissimo Conseglio.

QVELLI, che denuntiassero Patroni di robbe, ò altri famigliari di casa, che essendo sequestrati, essi, ò le case loro per il passato, hauessero dato fuori, ò uenduto, sepellito, ò in qual si uoglia modo occultato, ò che per l'auuenire dessero fuori, uendessero, ò in qual altro si uoglia modo trabalzassero robbe, ò le sepelissero in qualche luogo, ò in altra qual

si uoglia maniera malitiosamente l'occultassero habbi in essecutione della sudetta parte dell'Illustrissimo Conseglio di Dieci, e Gionta, facolta di liberare un bandito di homicidio puro.

QVELLI che denuntiassero alcuno che uscisse fuori delli Lazzaretti, ò delle case, ò altri luoghi sequestrati, sotto qual si uoglia preteslo, ouero ch'essendosi trouato in dette case, ò luoghi al tempo del sequestro, ò essendoui entrato al tempo del sequestro, ò essendoui entrato doppo fatto il sequestro, fusse uscito, habbi facolta di liberar'un bandito per homicidio puro, vtsupra in essecutione della detta parte, li quali tutti beneficij saranno dati per detti Clarissimi Signori Sopraproueditori, e Proueditori alla Sanità, quando per le denuntie date si uenga in luce della Verità, e che li Rei si habbino nelle mani, e siano puniti di pena Capitale, e non altrimente.

QVELLI che sapranno d'alcun delinquente delle cose premesse, e che non uenirà à manifestarlo, immediate incorri in quelle più seuere pene, che à sue Signorie Clarissime pareranno che habbi meritato l'innobbedienza loro, etiam della uita, se la qualità del caso parerà à sue Signorie Clarissime meritare, con dare à quelli denuntiaranno essi, che conscij non siano uenuti à manifestare, tutti li beneficij predetti, de danari però, & impunità, ma non delli banditi, quali beneficij de banditi si concedono solamente alli principali denuntianti nelli casi di sopra espressi.

ORDINI DA ESSERE OSSERVATI da ogn'uno sotto le pene in essi contenute, e li beneficij, che conseguiranno quei che denuntiaranno i transgressori.



CHE tutti quelli che haueranno ammalati in casa, debbano immediate darli in nota alla Chiesa, e Piouano della sua contrada, sotto quelle più seuere pene, che pareranno à sue Signorie Clarissime dare alli transgressori. Non possi alcuno di quella casa, oue sarà ammalato, ò ammalati di qualunque sorte, mutarsi di essa casa, ne permettere, che altri, che fussero ò habitassero in essa, partire, per andar'ad habitare in altro luogo di questa Città, ouero di fuori, ne mandare qual si uogli sorte

di

di robbe fuori di essa casa, senza mandato espresso dell'ufficio di sue Signorie Clarissime sotto quelle più seuere pene, che à sue Signorie Clarissime pareranno meritare i transgressori, considerata la qualità dell'innobbedienza, etiam della vita.

SIA del tutto prohibita la visita de gli ammalati di qualunq; sorte per tutto il mese di Luglio futuro, eccetto delli Preti, Medici, Barbieri Padre, Madre, fratelli, sorelle, cognati, e cognate, e germani, à niun'altro sia lecito uisitare, ne praticare sotto le pene sopradette, e beneficio à chi accusarà de danari delli transgressori, come à sue Signorie Clarissime parerà terminare per l'Innobbedienza loro.

CHE se alcuno si hauerà dato in nota al Piouano della contrada per ammalato, e risanato di quella malattia, ritornasse ad ammalarsi, e non fusse da quelli di casa di nouo dato in nota, incorrino in pena di Galea, prigione, danari, bando, tratti di corda, & altro come meglio parerà alle loro Clarissime Signorie essendo tenuti cosi gli ammalati, come li capi di casa, subito risanati, andar dal Piouano, e far cassare la nota della malattia, con far notare il giorno che si cancella essa nota, nella quale si dica, cassata à di tanti per essere risanato.

CHE tutti quelli che habitassero nelle case, oue saranno ammalati di qualunque sorte, debbano con uerità, quando dalli Parrocchiani, e Deputati con il Medico saranno dimandati della qualità del male, che fusse in essa casa, hauere dechiarato tutti essi particolari, de quali alla presenza de Deputati, e Medico, per esso Piouano sopra un libro à questo deputato sia fatta nota particolare di quelli, che saranno stati dimandati della qualità del male, & altri accidenti necessarij à dechiararsi per instrottione del Medico, notando il giorno, e l'hora di tale operatione, & cui, presente, àciòche s'in alcun tempo si discuoprirà, che sia stata occultata alcuna cosa, e taciuta la verità, si possa seuerißimamente punire quelli, che di ciò ne hauessero colpa, e fußero stati transgressori dell'ordine presente, come à sue Signorie Clarißime parerà, e di pena della vita, se così la qualità del caso ricercaße, douendo mostrare l'orine de gli ammalati, che non siano in alcun modo vitiate, ne mutate sotto le pene predette, con beneficio à chi accusaße alcun transgressore dell'ordine presente, de danari delli delinquenti, come parerà à sue Signorie Clarißime, di terminare.

CHE nella casa, ouero luogo che sarà morto alcuno, che non sia stato ammalato piu de giorni quattro, se ben sarà stato licentiato, dall'ufficio di sue Signorie Clarissime, non poßi alcuno entrare, oltre gli ordinarij

nary in quella casa per giorni otto, doppò che sarà stato sepolto. Ne quei di casa del morto per giorni otto, poßino, praticare in casa alcuna, sotto le più seuere pene, che pareranno à sue Signorie. Non poßino dar fuori di casa qual si uogli robba, che al tempo di eßa morte si ritrouasse in casa per giorni. xx. ne con fede di Parrocchiani, ne altrimente.

SE sarà alcuno si ardito, che hauendo il male, non si hauerà immediate denuntiato, mà caminarà, ouero ammetterà alcuna pratica, sia immediate irremissibilmente impiccato per la gola, con beneficio à chi quello accusarà di liberar'un bandito di questa Città, e de tutte le Città, terre, e luoghi del Dominio nostro, in eßecutione della parte sudetta dell'Illustrißimo, Conseglio di Dieci, e Gionta, & se dalla sua praticà alcuno riceuerà danno di qualunque sorte si uogli, tutti, e Cadauni beni di esso delinquente, ò de altro che haueße hauuto notitia di tal fatto, e non haueße denuntiato, siano ubligati, & hippotecati alla refettione particolarmente de danni, che per tal causa fuße alcuno per patire, come sarà terminato per sue Signorie Clarissime. E quei che di cio ne hauessero alcuna scienza, e non lo facessero immediate sapere, incorrino etiam in pena della uita, se cosi parerà à sue Signorie Clarissime con beneficio à chi accusarà quelli che lo sapessero, e non uenissero à manifestare de lire dugento de piccioli de beni delli delinquenti, se non delli danari deputati alle taglie, Siano tenuti à star'in casa sequestrati, nel modo, che si sequestrano quelli di sospetto di male contagioso; tutti quelli che hauessero tumori di dietro l'orecchie, sotto li scagli, & alle coscie, Bruschi, ò carboni per la vita, sino ad altro ordine dell'ufficio di sue Signorie Clarissime ouero del Medico, Piouano, e Deputati della contrada in scrittura, sotto quelle maggiori pene, che parerà di dare à transgressori.

CHE alcuno di qual conditione, stato, grado esser si uoglia habitante in questa Città, non ardisca ne con robbe, ne senza, mutarsi di casa senza una fede del Piouano della sua contrada, sottoscritta da uno delli Deputati, Nobile, ò Cittadino, sotto quelle più seuere pene, che pareranno à loro Signorie. Essendo tenuto il Piouano di contrada, e Parrocchiani, hauuto di tal'innobbedienza auiso, darne subito notitia all'ufficio di sue Signorie Clarissime.

CHE sotto pena della vita da eßere immediate inrremissibilmente esseguita contra li transgressori, alcuno, e sia chi esser si uoglia, non ardisca tuor di terra, ò d'altro luogo, ò acqua, robbe di sorte alcuna che sia atta alla contagione, mà quelle uedute, debba immediate farlo à sapere al Piouano, e Deputati di quella contrada, oue fussero trouate dette robbe,

quali

quali siano tenuti subito à far sapere ciò all'vfficio di sue Signorie Clarissime, e chi accusarà alcuno de transgressori, sarà tenuto segretissimo, & hauerà lire trecento de piccioli de beni del delinquente, se ne sarà, se non delli danari deputati alle taglie.

CHE delle case che saranno sequestrate, alcuno non possa vscire di esse, sotto pena della vita, ne sotto pene grauissime possa alcuno in esse case, dapoi sequestrate, entrare, e se ui entrasse, restarà sequestrato sotto la detta pena di vita, potendo essere punito per l'innobbedienza, di esserui entrato sotto l'istessa pena della vita quali sequestrati non possano per qual si uogli modo dar fuori robba di sorte alcuna, ne quelle malitiosamente in parte alcuna occultare, ò nascondere, mà debbano il tutto sinceramente, e liberamente lassare come erano innanti il sequestro, hauendo sospetto di esser sequestrati per giorni quattro innanti, saranno stati così sfacciati, che hauessero nascosto, strabalzato, ò altrimente occultato, ò portato fuori di casa di qualunque sorte di robbe, se immediate sequestrati non lo manifestaranno, incorrino immediate in pena della vita, e chi accusarà alcuno delinquente delle transgressioni dell'ordine presente, habbi in essecutione della parte dell'Illustrissimo Conseglio di Dieci, e Gionta facoltà di liberare un bandito per homicidio puro, e conseguisca impunità se sara complice, e participatore delle cose premesse, & oltre di ciò hauerà lire quattrocento de beni delli delinquenti, se ne saranno, se non delli danari deputati alle taglie. Se alcuno hauera notitia d'alcuno delinquente, e transgressore dell'ordine predetto, e non uenerà immediate a manifestare, incorri in quelle più seuere pene, che pareranno à sue Signorie Clarissime di darli, etiam della vita, se così la qualità del caso ricercarà, con beneficio al denuntiante di lire quattrocento predette, e della impunità solamente.

CHE tutti quelli che sono stati serrati in casa per lo passato, ouero stati alli Lazzaretti à quali mancassero alcune sorti di robbe di qual si uoglia sorte, debbano in termine di giorni sei prossimi hauere il tutto denuntiato all'ufficio di sue Signorie Clarissime con dar lume particolarmente di quanto sapessero ouero hauessero hauuto in notitia, circa le sue robbe, che gli mancassero, sotto pena di prigione, Galea, danari, e perpetuo bando, secondo che la qualità del caso ricercasse per l'innobbedienza sua, quali anco se uorranno, saranno tenuti segretissimi, & il nome loro sarà solamente manifesto à essi Signori sopra Proueditori, e Proueditori, quando così ricercaranno, saranno accusati, che habbino saputo di mancamento di sue robbe, ò altro in tale proposito, saranno puniti nel modo predet-

to

to seuerisſimamente, e chi gli accuſarà, hauerà lire dugento de beni de transgreſſori, e ſarà tenuto ſegretisſimo.

CHE quelli che ſono ſequeſtrati nelle caſe, e che ſi ſentiſſero qual ſi uoglia male, e non lo faceſſero intendere all'ufficio, ouero Piouano, e Deputati di Contrada, ſe ſarà di ſoſpetto, ſaranno immediate mandati al Lazzaretto vecchio, oue dapoi guariti ſiano ubligati à ſeruire per ſeruitori, ò maſſare in eſſo per meſi ſei, e quel più, che parerà alle loro Signorie alla medeſima pena incorrino quelle che fuſſero in eſſa caſa, e non lo denuntiaſſero, ouero conſiderata la qualità delle perſone, in quelle più ſeuere pene, che pareranno à ſue Signorie Clarisſime di darli, e ſe il male non ſarà di ſoſpetto, ſtiano per altro tanto tempo ſequeſtrati, di quello porta l'ordinario dell'ufficio, oltre l'altre pene predette.

CHE non ſia alcuno ardito, che douendo andare ad alcuno delli Lazzaretti, ardiſchi di aſcondere, trabalzare, ò malitioſamente quomodocunque occultare, ò ſepellire, robba di qual ſi uoglia ſorte, in pena della vita, con beneficio à chi accuſarà, di liberare un bandito per homicidio puro, e queſto in eſſecutione della detta parte dell'Illuſtrisſimo Conſeglio de Dieci, habbi l'impunità, e beneficio predetto uno, che fuſſe participe, che lo manifeſtaſſe; chi ne hauerà notitia, e non accuſarà, incorri in tutte le pene dette di ſopra, di quelli che occultaſſero robbe doppò ſequeſtrati, con il beneficio al denuntiante, come in eſſo capitolo di ſopra è dechiarato.

CHE ſotto la pena della uita, tutti quei, che ſi trouano ſequeſtrati, e che per l'auuenire ſi ſequeſtreranno, ſiano ubligati dar'in nota, le robbe, che haueſſero date fuori di caſa per giorni otto auanti che fuſſero ſequeſtrati, & alla iſteſſa pena incorrino quei che haueſſero haute robbe da coloro, che ſaranno ſequeſtrati in termine di otto giorni dapoi, che l'haueſſero riceuute, ſiano in ſaluo, impreſtito, comprate, ò altrimente per qual ſi uogli modo, ò uia che immaginar ſi poſſa, ſotto quelle più ſeuere pene, che pareranno à ſue Signorie di dargli, à ciaſcuno de tranſgreſſori, con quel beneficio de danari, à chi accuſarà i detti tranſgreſſori, quomodocunque che parerà à ſue Signorie Clarisſime diterminare che meriti delli beni di esſi tranſgreſſori.

Proclama contra coloro che non denuntiaſſero la cauſa del lorò male di Peſte in Venetia.

CHE ritrouandoſi nell'auuenire in alcuna caſa noua il male contagioſo, e fatta diligente inquiſitione per i miniſtri dell'ufficio della Sanità, eſſaminando quelle di eſſa, da che ſia cauſato in eſſa il ſudetto male contagioſo, ſe per robbe di ſoſpetto, ò per pratica d'alcuno, che fuſſe ſequeſtrato, ò altrimente ferito di eſſo male, e non ſi potendo hauere da loro la verità, ſia immediate per eſſo miniſtro dell'ufficio predetto, fatto intendere

à tutti

à tutti, che si trouaranno in essa casa, e di ciò ne sia fatta nota particolare, che manifestandosi loro medesimi da che causi esso male contagioso, ò di robbe, ò pratica, se ben per li proclami incorreno in pena di uita, debbano manifestarsi, perche saranno puniti di minor pena, come parerà à sue Signorie, mà non lo manifestando, immediate, sarà publicato un proclamà in quel luogo, del tenore infrascritto, quale si debba leggere à tutti di essa casa, e letto se gli debba dire, e ciò notare, che hanno tempo innanti il publicare, di manifestarsi, come è detto, da che causi essa contagione, e saranno puniti di minor pena della uita, se saranno stati transgressori dell'ordine delli Signori sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità, mà publicato esso proclama, non sono più in tempo di denuntiarsi, ma se saranno denuntiati, saranno irremissibilmente impiccati per le canne della gola.

IL TENORE DEL PROCLAMA CHE sarà fatto appresso le stanze delle case noue contagiose.



ESSENDO di nouo infettata di male contagioso la casa del . . . . . . ne hauendosi per diligente inquisitione fatta dalli Signori sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità, potuto sapere da che habbi hauuto origine la infettione fatta in detta casa: Per tenore del presente publico proclama, si fà à sapere, che chi accusarà in termine di giorni tre all'hora prossimi all'ufficio di loro Signorie Clarissime se essa casa, & habitanti in essa, è stata infettata per robbe rubbate, ò trabalzate, da case sequestrate, ò dalli Lazzaretti, ò per pratica, che habbino hauuto con alcuno sequestrato in casa, ò altramente; hauerà facoltà, se sarà col mezo d'alcun ministro della Sanità, stata trabalzata robba, & infettata essa casa, di liberare un bandito di quella Città, e di tutte altre terre, e luoghi, Nauilij armati, e disarmati, eccetto li banditi dall'Illustrissimo Conseglio di Dieci, e che non hauessero i requisiti dalle leggi, se ueramente sarà stata infettata per robbe rubbate da case sequestrate, ouero dalli Lazzaretti, ò d'altri luoghi sequestrati, hauerà facoltà di liberare un bandito di Venetia, e dal destretto, e da tutte terre, e luoghi del Dominio, Nauilij armati, e disarmati, ma che habbino i requisiti dalle leggi, eccetto i banditi

diti dell'Illustrissimo Consiglio de Dieci, iusta la parte gia presa in esso Illustrissimo Conseglio, e Gionta. Li quali beneficij habbino à conseguire, puniti i delinquenti di pena capitale. Il qual proclama, & intimatione, da esser fatta come di sopra è detto, sia fatto in quei casi solamente, che pareranno à sue Signorie Clarissime, mentre innanti essa requisitione, & intimatione non sia dato alcun lume all'vfficio predetto, da che uenghi essa contagione, nel quale caso si hauera da continouare la formatione del processo per deuenire alle pene predette contenute ne i presenti ordini contra i transgressori.

CHE per l'auuenire non possa alcuna persona di qual sorte, grado, e conditione esser si uoglia, portare, ne far portare robbe di qualunque sorte si sia da casa à casa. Intendosi di robbe atte à pigliare contagione, in pene come parerà à sue Signorie, se prima non hauerà dato al Piouano, ouero à uno de Deputati nota della robba, e dechiarato particolarmente quello che si porta fuori di casa. Il qual Piouano ò curato ne debba di ciò tenere nota della qualità, e quantità di essa robba, e del giorno che sarà stata portata fuori di casa, & à cui da essere consignata, non potendosi portare in alcun modo robba fuori d'alcuna casa di alcuno amalato quomodocunque, senza espressa licenza, e mandato di sue Signorie Clarissime.

SE alcuno uorrà per bisogno preualersi d'alcun mobile suo, per impegnare ad alcun suo amico; debba il tutto dar'in nota al Piouano della contrada, con dui almeno Deputati quali siano tenuti à uedere esse robbe, e tolte informationi che siano robbe di casa di colui, che uorrà impegnare, ne habbia à far nota della qualità, & quantità particolarmente con siggillarle del siggillo di vno di loro, togliendo in nota à cui saranno date, & in che contrada habita colui, che le riceuerà, & del giorno che saranno state portate. Se per l'auuenire sarà trouato in barca alcuna, ò altrimente per uiaggio in questa Città, robba alcuna usata, senza il bolettino del Piouano della contrada, ò delli Deputati: chi quelle condurrà, sarà condennato à seruire dieci anni in Galea de condennati, e le robbe saranno per se, & uendute, & il danaro dispensato al Lazzaretto, oltre quelle più seuere pene, che pareranno à sue Signorie Clarissime di dare à transgressori: Non si possa da hore. xxiij. in dietro, ne con bolettino, ne senza portar robbe di ciascuna sorte usate, ne per acqua, ne per terra, sotto le dette pene; & se sarà trouato alcun bolettino falso, incorra nelle pene, come gli parerà, etiam della uita.

CHE li fornari sotto pena di tre tratti di corda, ò di seruire in Galea, & altre pene, che pareranno à sue Signorie Clarissime di darli, non

debbano entrare in alcuna casa di qual si uogli persona, ne per pigliare, ne per portare il pane, ma siano portati per quei di casa sopra le porte della strada, togliendo solamente il cesto del pane, e non alcuna altra sorte di cosa sopra, e sia che cosa si uoglia, eccetto il puro concolo e pane, sotto pena à quelli delle case, che contra facessero, di prigione, & altro, come gli parerà; & alle massare, ò famegli, di essere posti immediate in berlina, e frustati à torno la contrada.

CHE li mendicanti, che uanno cercando per questa Città, non possano sotto le più seuere pene, contenute nelle proclami di sue Signorie Clarissime cioè prigion, berlina, e galea, & altre pene che gli pareranno gia publicate, andar mendicando nelli luoghi probibiti per essi proclami, ne possano stare sopra i ponti, ò strade publiche, mà per souentione sua debbano darsi in nota alli Piouani, e Deputati delle contrade, che habitassero.

CHE li guardiani mandati dall'ufficio di sue Signorie Clarissime siano tenuti à custodire le case à loro commesse, ne partirsi di quel luogo, mentre che ui sarà robba di contagione in esse, senza che gli soprauenghi altro guardiano in suo luogo, in pena di dieci anni di galea, ouero prigion forte, & etiam della uita, se cosi parerà che'l caso meriti per l'innobedienza sua.

CHE se per l'auuenire sarà alcuno si ardito, che li basti l'animo di partirsi di questa Città senza fede, cada in quelle più seuere pene, che pareranno à sue Signorie, & etiam della uita, se la qualità del caso lo meritasse, & se alcuno partirà con fede fatta in altro nome del suo, ò altrimente falsificata, incorra immediate in pena di essere impiccato, e se alcuno con fede in nome d'altri partirà, incorri in pena della galea, ò di prigione, come più à sue Signorie parerà; & chi quello accusarà, habbi lire quattrocento de piccioli del delinquente, se non delli danari deputati alle taglie, e sarà tenuto segretissimo.

CHE da qui innanti alcuna persona cosi huomini come donne, non ardiscano di tenere scola de putti, ne di putte, sotto pena di essere banditi di questa Città, e di non poter tenere più scola, e sotto tutte quell'altre pene che gli pareranno.

CHE da qui innanti cordelleaghi di sorte alcuna, strazzari, e strazzaferri non possano andare per la Città, ne quelli che comprano robbe uecchie di qual sorte si uoglia, ne fusi per scarpe rotte, ad essercitare dette sue arti, sotto pena di stare un mese in prigione, e di pagar lire cinquanta à chi gli accusarà, e la robba, che gli sarà trouata, sara persa.

CHE non sia alcuno si ardito, che gli basti l'animo buttare spazzatu-

re di casa, ouero mondezze giù de balconi, ò per altra uia sù le strade, sotto pena di essere frustati per la contrada, & altre pene ad arbitrio di sue Signorie Clarissime, & sia ciascuno ubligato à tenere nette le strade innanti le sue case, e li facchini i campi, sotto le sopradette pene.

Che quei che hanno cura di far netti li gatoli, in pena di tre tratti di corda, debbano far nette tutte l'immondezze della Città auanti giorno, & il simile quelli che hanno cura delle spazzature di casa, hauendo fatto, & espedito il suo essercitio auanti la marangona della mattina sotto pena, vt supra.

Che i facchini de tutti i campi siano ubligati in pena di seruire in galea, far netti tutti i pozzi de i campi della Città.

Che per uia d'Altino, Campalto, Bessola San Martin di sera, Bottenigo, & altri luoghi iui uicini, che non passano per le palificate, non sia alcuno che ardisca, ne portare, ne esportare dentro, ò fuori di questa Città, robba di sorte alcuna, eccetto quelle che nascono in detti luoghi, mà uolendo uenire, uenghino per li rastelli, e palificate ordinarie, sotto pena alli barcaruoli di stare mesi diciotto in Galea, & d'essergli abrusciata la barca con le robbe, che saranno in essa, e di pagare al denuntiante lire cento de piccioli. Li patroni ueramente, oltre che perderanno le robbe come di sopra, siano condennati in ducati cinquanta applicati al denuntiante, & à quelle maggiori pene, che meritasse l'eccesso, che pareranno à sue Signorie Clarissime, & all'istessa pena di Galea, e de lire cento caschino quelli, che fussero in detta barca, e quelli di quei luoghi, che gli dessero ricapito in qual si uoglia modo, e se alcuno de complici accusarà l'altro, si che si uenghi in cognitione, sia assoluto, e guadagni la pena predetta.

Che non sia persona alcuna che ardisca di conciare, ò far conciare Chiesa, ò scuola di qual si uoglia sorte, in occasione di feste, ò solennità, con altre spalliere, ò tapezzarie di quelle, che ordinariamente sogliono stare in essi luoghi per ornamento di quella, sotto pena à quelli, che contrauenerranno al presente ordine di essere seuerissimamente castigati, si come parerà à sue Signorie Clarissime, e questo per tutto Luglio futuro.

Che persona alcuna non ardisca uendere, ne comprar robbe di sorte alcuna, che siano usate nella piazza, ne sopra i campi, ne sopra mercati, ò in altro luogo publico, ò priuato; restando del tutto probibito il potere far mercati in modo alcuno, sotto alle maggiori pene, che pareranno à sue Signore, e questo duraturo come di sopra.

Che li botteghari, e circonuicini, sia chi esser si uoglia, oue occorrerà far qual si uoglia operatione per l'ufficio della Sanità, siano ubligati

ti immediate, che da ministri dell'ufficio sarà loro commesso, ritirarsi nelle botteghe, e case sue, serrando le uedriate, sino che haueranno fatto quello, che sarà da fare, e similmente niuno si fermi sù le strade per qual si uoglia occasione, facendo adunatione di persone, sotto quelle pene, che pareranno à sue Signorie Clarissime, & in questo sia creduta la semplice parola de Deputati di contrada, ò ministro.

CHE se ui sarà alcuno così presentuoso, che ardisca accostarsi, ò appoggiarsi, ò mettere le mani dentro delle tauole delle case serrate, inuiolabilmente caschi alla pena di stare mesi diciotto in Galea, essendo huomini, & essendo donne di stare un mese in prigione serrate, e de lire cinquanta al denuntiante, qual sia tenuto segreto.

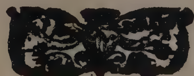
CHE niuno, sia chi esser si uoglia, non ardisca di uendere, ne far uendere robbe di sorte alcuna di vettouaglie, che siano cattiue, putrefatte, ò marcie, e non buone da mangiare, ne altre cose prohibite per l'ufficio della Sanità sotto le maggiori pene che pareranno à sue Signorie Clarissime.

CHE alcuna persona, che tiene magazeni da beuere, ò furattole, ò simili bettole, redutti da giuocare, da mangiare, ò beuere, ò magazeni, ò alcun luogo, per simile causa, non ardisca di accettare in casa sua, ò in altro luogo persona alcuna, di qual sorte si uoglia per giocare, mangiare, e beuere, ne pigliar pegni d'alcuna qualità, per dar uino, ò altre cose, di qual sorte si uoglino, sotto à quelle maggiori pene, che pareranno à sue Signorie Clarissime alle quali soggiaceranno tutti coloro, che si trouaranno in simili luoghi.

CHE li Frati, e Monache mendicanti, non possano entrare in casa alcuna, ma dimandino, e togliano l'elemosine, ò altri suoi bisogni, stando fuori delle porte, sotto quelle pene, così quei, che l'accettassero in casa, come gli altri che contrauenissero alli presenti ordini, che pareranno à loro Signorie Clarissime.



ALLI xxv. di Ottobre era stato ordinato che se incomminciasse la quarantena in Milano, che poi per degni rispetti, e perche le genti hauessero più tempo di prouedersi, fù allungata sino alli xxix. in questo modo.



M. D. LXXVI. Adi. XXV. di Ottobre.



SSENDO alli giorni passati stata publicata una Grida in nome dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte Gouernatore dello stato di Milano, e Capitano Generale per sua Maestà in Italia, che s'habbia da fare una Generale, e particolare quarantena, incomminciando hoggi che sono li xxv. di Ottobre: mà non essendosi poi potuta effettuare in detto tempo per alcuni degni rispetti, non hauendosi hormai più à differire di principiarla; Però à fine che passi in notitia à qualunque persona, quando deurà essa quarantena principiare; e prepararsi le cose necessarie, e contenersi in casa sua, & finalmente esseguire quanto in detta grida sopra ciò fatta si contiene; In nome delli Illustri Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità di questa Città, e stato, e di ordine di sua Eccellenza si fà publico bando, per il quale si notifica, che detta quarantena hauerà da comminciare lunedi prossimo, che sarà il xxix. del presente mese, certificando ogn'uno, che contra gli innobedienti, si procederà con tutti i rigori alle pene nella sopradetta grida contenute.

Dechiaratione, che la Quarantena s'incomminci, alli uintinoue di Ottobre in Milano.

Montius Præses.

G. Brugora.



A Quarantena finalmente per sua Eccellenza fù fatta alli xxvij. del sudetto Mese solennemente publicare per ogni luogo di Milano, & in essa specificati molti auuertimenti, e probibitioni, con l'ordine da incomminciare il lunedi prossimo xxix. di Ottobre, ordinandosi il medesimo dall'Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale Borromeo à tutto il Clero, nel cui giorno da tutti fù comminciata.



M. D.

M. D. LXXVI. Adi. XXVII. di Ottobre.



AVENDO l'Illustrisſimo, & Eccellentisſimo Signor il Signor Marcheſe de Ayamonte Gouernatore per ſua Maeſtà, e Capitano Generale in queſto ſtato, deliberato, ch'in ogni modo, doppò hauere procurati tutti gli aiuti ſpirituali, che ſi ſono giudicati conuenienti, di procurare ancora quei rimedij temporali, che posſino leuare, & eſtirpare queſta contagione, e perciò ordinato che ſi facci in queſta Città vna quarantena generale, in maniera, che ogn'uno ſtia reſerrato dentro della caſa di ſua habitatione. Ha ancora giudicata neceſſaria la elettione di perſone honorate, e geloſe del ben publico, e del ſeruitio di ſua Maeſtà, quali con ogni ſollecitudine procuraſſero di remediare à tutte le coſe, che per queſta cauſa haueſſero biſogno di Prouigione, fra quali ha uoluto far'elettione delle perſone loro, confidato nella ſua integrità, e ualore, acciòche nella ſua Parrocchia eſſeguiſſero quanto da noi in una inſtruttione particolare gli fuſſe ordinato; Noi adunque per eſſeguire la mente di ſua Eccellenza diciamo à V. S. che à ſuo carigo ſarà l'eſſecutione di quanto ſi dirà à baſſo.

Inſtruttione à Senatori, e capi principali delle Porte da eſſeguire nel tempo della Quarantena in Milano.

PRIMA ſi contentaranno ſubito il primo giorno della quarantena far la deſcrittione di tutti gli habitanti della ſua Parrocchia, à caſa per caſa ſcriuendo tutte le perſone, l'età, & il ſeſſo, e ſe in una caſa ſaranno più famiglie, deſtingueranno le famiglie l'una dall'altra, notando ancora ſe nella medeſima caſa tutte le famiglie ſi ſerueno d'un medeſimo pozzo, delle medeſime ſcale, neceſſarij, e ſe hanno altri luoghi in communione, e per far queſta deſcrittione ſe gli parerà, potranno ualerſi della deſcrittione gia fatta da deputati alla elemoſina, quali ne ſeruiranno uolentieri, non laſciando pero di farne una noua, facendo nota particolare di tutte le caſe ſerrate per ſoſpetto di peſte, deſcriuendo le perſone, che ui ſono dentro, e la cauſa perche ſono ſerrate, e ſe ſono ſerrate perche ui ſia morta alcuna perſona dentro della caſa, ouero che alcuno habitante di eſſa caſa ſia ſtato condotto come infetto à San Gregorio, ouero alle capanne, e cercaranno d'intendere ſe il morto, ò infetto era della famiglia delli ſerrati, ouero ſe per cauſa di affinità, ò communione de pozzi, e d'altri luoghi come di ſopra, poteuano ueriſimilmente hauere hauuto com-

mercio gli serrati con il morto, ò infetto: scriueranno parimente il tempo, & il giorno preciso, quando dette case furono serrate, e se doppò che sono state serrate ui sono morte persone dentro, ouero condotti alli soprascritti luoghi, & quante persone, parimente scriueranno tutte le case infette, che sono uacue d'habitatori, e che non sono ancora state purgate, e di tutto questo che si contiene nel presente capitolo ne faranno relatione all'infrascritto Signor Senatore prefetto della sua porta, quale darà l'ordine che sarà conueniente, perche subito da V. S. sia essequito.

FARANNO ogni giorno la risegna de tutti gli habitanti, ò almeno ogni due giorni, e trouandoui qualche infermo, procuraranno, che subito sia uisitato, ò dal Medico, che sarà deputato per la sua porta, ò da qual si uogli altro Medico, che hauerà più pronto, poi che tutti haueranno obligo di seruire in questo tempo di quarantena; e trouandosi l'infermo sospetto, procureranno subito, che sia condotto à San Gregorio, e gli altri della famiglia alle capanne, nella parte delli infermi, in maniera, che stia separato da gli altri di sua famiglia, e se per la descrittione già fatta, si trouarà, che gli altri habitanti della casa, per l'affinità, & altre cose di sopra dette, possino hauere hauuto commercio con l'infermo, ò morto, si che siano grauemente sospetti, li doueranno anco essi far condurre alle capanne, ò almeno consultarne con il detto Signor Senatore, quale darà l'ordine conueniente.

AVVERTENDO ch'in ogni modo se sarà possibile, che quelli, quali si conduranno alle capanne come sospetti, si lauino auanti che ci entrino, e si mutino de panni, & à questo effetto il commissario della porta deurà essere pronto ad esseguire quanto da uoi gli sarà ordinato: Ilche non facendo, ne auisarete subito il Signor Senatore Deputato, che gli prouederà, come anco farà, caso che alcuno mora di male contagioso, quando subito auisato il Commissario, non lo faccia leuare, e portare alla sepoltura, e dar'ordine alla famiglia, si come di sopra si è detto.

SOLLICITARANNO in questo tempo, che tutte le case infette di sua Parrocchia, siano purgate, e non essendoui i patroni, quali possino essere assistenti all'inuentario delle robbe, conforme à gli ordini, ui attenderanno loro, ò uno di loro, ò qualche parente del morto, ò uicino da essere deputato da uoi, che sia de integrità; il quale per questo effetto con uostra licenza in scritto, potrà uscire di casa, ritirandosi poi doppò hauere espedito detto inuentario, & essendo renitente il faccino commissario deputato à farle purgare, ne daranno auiso, al Signor Senatore, come di sopra.

SARANNO

SARANNO *auuertiti, che niuno della sua Parrocchia eschi di casa, se non quelli, quali per gli ordini haueranno faccoltà di poter'uscire, ouero che haueranno licenza in scritto dalli deputati dell'elemosina, per quel seruitio, che essi ordinaranno, & uscendo di casa contra la forma predetta, lo sforzaranno à ritirarsi in casa, nel che se sarà renitente, ne daranno auiso, ouero lo faranno dare dall'Antiano al Signor Capitano di giustitia, ò ad altri giudici, che haueranno più pronti, perche essi reprimeranno l'insolenza di tale innobediente.*

AVVERTIRANNO *i suoi uicini della Parrocchia, à star netti per casa, & anco nelle persone loro, più che potranno, e le sporchezze di casa, gettarle in un montone in strada, perche si procurerà, di fare, che siano deputate persone, che tengano nette le strade, e portino uia l'immondezze.*

DEPVTARANNO *persone di Carità, quali siano atti à seruire alli bisogni de suoi Vicini, à ciò à niuno manchi il suo bisogno, & à questi faranno la licenza in scritto prouedendo, che per niun modo entrino in alcuna casa serrata, quali somministrino i loro bisogni, stando però sempre di fuori.*

LE *raccordiamo, & ordiniamo, che eschino manco della sua Parrocchia, che sia possibile, e saluo in caso di necessità, e delli seruitij attinenti all'impresa sua, si perche è bene à fuggire quanto si può, il commercio delli altri si perche possino esser pronti alla prouigione de casi, che potessero occorrere nella sua Parrocchia.*

Montius Præses.

G. Brugora.



V parimente publicata una instruttione à Gentil'huomini di tutte le sei Porte di Milano, Deputati sopra la Elemosina, de Poueri alli. xxvi. di Ottobre, perche sapessero, come gouernarsi, e dispensare à seruitio d'Iddio, quel tanto che dalla Communità, e da altri particolari gli saria stato mandato, che ad essi in questa guisa fù inuiata.



INSTRVTTIONE DELLI SIGNORI Proueditori per la Pouertà di Milano, alli Signori Deputati à distribuire l'Elemosina per ciascuna Parrocchia.

Instruttioni alli Deputati della pouertà di Milano di quã to intorno lei doueano fare.



AVENDO sua Eccellenza stabilito, che in ogni modo per estirpare questa contagione, che ci soprastà, si facci una quarantena generale, quale comminciarà alli. xxviij. del presente Mese, per il che ciascuno hauera da stare riserrato in casa sua. Resta à carigo nostro di prouedere al bisogno de Poueri quanto sia poßibile, e per tutto quello, si estendano le forze nostre, e di quest'Inclità Città, e luoghi py. Però hauendo l'Illustrißimo, & Eccellentißimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte Gouernatore, e Capitano generale per sua Maestà in questo Stato, fatto elettione delle honorate persone loro, à ciò che con la Carità che si ricerca, e si spera della pietà loro, destribuiscano à Poueri la Elemosina, che da noi per questo effetto le sarà somministrata, le dicemo, che per hora si siamo risoluti, stando la molta strettezza del dannaro, nella quale si trouiamo, di dar à ciascuna bocca de Poueri della sua Parrocchia, cosi picciola, come grande, conforme alla descrittione, che ci è stata consignata, e reuista, diligentemente da noi, meza mità di riso bianco, un'oncia di sale, & una parpagliola per comprare un puoco di legna, ò carbone, ò carbonina, quale hauerà da seruire per giorni dieci, comminciando il detto giorno xxviij. e tanto grano quanto importano sei quattrini per bocca il giorno, cioè stara tre formento e cinque di segala per moggio, ragionando il formento à lire. xiij. e soldi cinque il moggio, e la segala à lire. viiij. e soldi cinque il moggio, con darli ancora l'eßentione della macina, con il che si fà conto, che potranno supplire al bisogno de loro Poueri, facendogli far il pane con quel maggiore auuantaggio, & in quella maggior forma, che giudicaranno eßere espediente à seruitio loro, nel che si rimettiamo à loro discrettione, però faranno ricapito à gli infranotati, per riceuere le infrascritte quantità di Riso, Sale, Grano, e danari, à ciascuno de quali faranno la confessione

ſione del riceuuto; Queſta elemoſina la deſtribuiranno in quel tempo, & in più volte, ò in vna, come giudicaranno eſſere maggior ſeruitio de Poueri: auuertendoli, che per eſſere li Poueri ſerrati, gli haueranuo da ſomminiſtrare il pane, e legna, ò carbone, non il danaro.

DEPVTARANNO *trà loro un Recettore delli danari, e robbe, e nel diſpenſarle, ſi trouaranno almeno dui de loro preſenti, de quali uno deſtribuiſca la elemoſina, e l'altro ne faccia ſcrittura in libro particolare, deſtinato à queſto. Il quale ſia diſtinto in maniera, che ad ogni noſtra requiſitione, ne poſſiamo uedere il conto, nel quale anco ſi faccia nota de quelli, quali mancaranno, o per morte, che Iddio nol uoglia, ò per eſſere condotti alle capanne, à ciò ceſſi quella elemoſina, hauendo dato ordine il Signor Vicario, e Dodici, di che iui ſiano paſciuti, e ſe il numero loro non ſarà baſtante à ſupplire à detta diſtributtione, ò uero che per qualche legitima cauſa, ò impedimento alcuno non vi poſſi attendere, ſi che conuenghi ſurrogare un'altro, potranno riccorrere da uno de gli infraſcritti Signori Proueditori della ſua Porta, con portarli nota di quelli, che ſaranno atti, & accetturanno uolentieri tal carigo, perche egli ſupplirà ſecondo il biſogno.*

E perche ſi ſiamo riſoluti, che piacendo à N. Signore, queſta elemoſina perſeueri per tutta la quarantena, potranno à ſuo tempo far recapito alli medeſimi Signori Proueditori della Porta, facendogli uedere il quinternetto del diſpenſato, à ciò diano ordine di tempo in tempo, ſecondo il biſogno.

POTRANNO *Proue dederſi di numero ſufficiente de miniſtri, che aiutino à diſtribuire la Elemoſina, quali ſiano perſone di diſcrettione, & timorati di Dio, e della giuſtitia, li quali non haueranno per modo alcuno d'entrare in niuna caſa, mà deſtribuiranno la Elemoſina ſtando fuori, e li riſerrati la riceueranno dalle feneſtre, ſe ſarà poßibile, con corde, e ceſti, ouero non potendola riceuere da altro luogo, che dalla Porta, ſe li darà con tal cautione, che non poßi ſeguire per queſta cauſa alcuna contagione. Auuertendo à non permettere che detti Miniſtri, doppò che hauerranno ſeruito à queſta deſtributtione, ſi transferiſchino in altra parte, ne ſtiano per le contrade, ma ſi ritirino in caſa ſua, ne in alcun tempo eſcano dalla Parrocchia, ſe non quanto ſarà neceſſario per qualche neceßità, ò del uiuere, ò d'altro per detti Poueri, ò altri riſerrati; nel qual caſo doueranno hauer la licenza in ſcritto di uno di uoi Signori Deputati, nella quale ſia dritto il luogo doue egli deuerà andare, poi che è mente di ſuperiori, che il commerciò ſi leui quanto ſia poßibi-*

le, e per questo effetto si deputeranno banchi publichi, in tutti li Ponti, doue si poßi prouedere di vettouaglie, à ciò per questo non habbino (durante la quarantena) da entrare in casa sua, ne d'altra casa habitata, giudichiamo, che sarà di molto giouamento.

AVVERTIRANNO che i Prestinari deputati à far'il pane, lo facciano bene conditionate, à ciò che li poueri non patiscano, & occorrendo intorno à ciò qualche inconueniente potranno dar'auiso al Signor Vicario e Dodici di prouigione, che faranno à questo la debita prouigione, come ancora faranno, quando detti banchi, beccarie, Poste, & altri luoghi destinati à eßere forniti di vettouaglie, non haueßero il suo compimento.

SARANNO cauti, & auuertiti, che la Elemosina non sia destribuita se non alli ueramente bisognosi, e che d'eßi non se ne lasi alcuno da parte, & auuertiscano, che le Elemosina sia talmente distribuita che non sia in potere di alcun Padre, ò altro di famiglia di mangiarsela tutta per, se facendo patire la Moglie, e figliuoli, come già ne hauemo notitia, che alcuni empij, & homicidiali del proprio sangue l'han fatto.

TENERANNO à memoria quello che già se gli raccordò nell'altra instruttione, circa i soldati rollati, & altri che hanno salario da Patroni, ò in qualche altra maniera ponno souuenire, se, & sua famiglia.

SOLLICITERANNO con ogni feruore i vicini, à ciò souenghino di qualche Elemosina, per poter dare qualche ristauro di più alli poueri, di quello poßiamo dar noi, auuertendogli, che tutta la Elemosina, che eßi uorranno fare, non paßi per altra mano, che delli deputati, nel qual caso le raccordiamo à tenere memoria particolare de poueri vecchi, delle donne che allattano, dell'infermi per dargli qualche sussidio, ò di pane, di formento, ò di vino, ò qualche altra cosa di maggior ristauro, poiche à questi non sarà inconueniente, quando delle Elemosine particolari, se gli desse qualche auantaggio, ò uero se gli faceße qualche altra differenza.

OCCORRENDOGLI, che doppò la distributtione, alcuno cascasse in maggior Pouertà, in maniera, che non ui fusse altra forma di solleuarlo, ouero nascesse qualche cosa degna di consideratione, per causa de i sudetti Poueri, e mantenimento loro, potranno far ricapito ad uno de gli infrascritti Signori Deputati della sua porta, perche essi haueranno cura, ò di prouedergli, ò di trattarlo insieme con tutti noi, perche

posßiamo

posſiamo prouedergli, come giudicaremo eſſere eſpediente.

E perche gli altri Gentil'huomini Deputati nella ſua Parrocchia, haueranno forſe per l'eſſecutione di quanto haueranno in commisſione da ſuperiori, di uedere la deſcrittione de gli habitanti della ſua Parrocchia, non mancheranno di eßere inſieme con loro, e dargli chiarezza di quanto ſarà in mano ſua, il tutto paſſi con buona intelligenza, e con l'ordine, che ſi ricerca, in caſo di tanta importanza; Il che tutto ci è parſo di reccordargli, non ſolo per il debito noſtro, mà anco per l'ordine, che di ciò teniamo da ſuperiori, che così commandano eſpreſſamente ſi eſſeguiſca.

Dal Pio luogo della Miſericordia adi xxvii. di Ottobre. M. D. LXXVI.



PROVE-

PROVEDITORI PER LA POVERTÀ DI MILANO.

Nomi de Proueditori Deputati alla cura della Pouertà di Milano.

Li Magnifici Sig.

Porta Orientale.

Gio. Battista Litta.
Gio. Battista Serbellone.
Dario Criuello.

Porta Vercellina.

Carlo Moresino.
Hieronimo Sansonno.
Gio. Ambrogio Cheio.

Porta Romana.

Gio. Pauolo Cusano.
Ottauiano Rozza.
Cesare Foppa.

Porta Nuoua.

Aleßandro Alfero.
Alberto Caimo.
Marc'Antonio Lattuada.

Porta Ticinese.

Coriolano Visconte.
Aluigi della Croce all'olmo.
Theodoro Terzago.

Porta Cumana.

Francesco Roma.
Gio. Filippo Caneuesio.
Sinodoro Lanezzuro.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.



DELLI AVVERTIMENTI, ORDINI, GRIDE, ET EDITTI FATTI,

E SERVATI NE TEMPI sospettosi di Peste nell'Anno. M. D. LXXVI. in Milano.



LIBRO TERZO.



QVANTO SIA GRANDE L'INFINITA *Bontà, e Clemenza d'Iddio verso di noi mortali, l'essempio de' Niniuiti chiaramente ne lo dimostra; iquali conoscendo di douere essere in breue percossi dalla seuera mano dell'ira d'Iddio, per i loro graui peccati commessi; riccorrendo tosto alla penitenza, al digiuno, & alle orationi, tanto potero, che placata la Diuina Maestà, ottennero per questa loro vsata humiltà, gratia, & perdono. Così si è uisto auuenire à Milano, che per suoi peccati, tocco dalla Pestifera Contagione, riccorrendo doppò con diuotione alla penitenza, & alle asidue orationi, che per ogni strada, e luogo continouamente con humilissime sommissioni à Iddio, notte, e giorno, da homini, e da donne, da putti, e putte si faceuano, e così etiandio per opera, e commissione dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale Borromeo Arciuescouo, da tutto il*

Penitenza, Orationi, e digiuno potenti à placar' Iddio.

il Clero, che con esso lui per tutte le Chiese senza intermissione di tempo oraua, & al Cielo mandaua pietosissimi prieghi, ha conseguito il Thesoro della Sanità, à similitudine di Gierusalemme al tempo di Dauit, che percossa da horribile pestilenza, meritò per il mezo di Dauit, di ottenere liberatione, e salute, nel che ueramente questa Città deue hauere alla celeste Misericordia, mediante l'intercessione del Glorioso Martire San Sebastiano, à cui ella si è uotata ogn'anno di venerare la sua festa, grandissimo obligo, e veneratione, poi che contra l'humana aspettatione si può più dire, che miracolosamente, che con gli ordini scritti, e da scriuersi, habbia acquistata quella liberatione, che di tanta asprissima infettione si e conseguità, nel che ritornando alla descrittione, e continouatione de gli ordini fatti. Attendeuasi da tutto il Popolo con somma vbedienza à osseruare la quarantena, e da Signori Conseruatori della Sanita à cercare di estirpare quanto prima si poteua questa Venenosa Peste, che tutto quasi lo tormentaua. Per la qual cosa stabiliti tutti quegli ordini, che per à dietro si sono detti; publicòssi vna dechiaratione sopra la quarantena, e sopra tutto ciòche si douea fare per tutta la Città, con vna instruttione della communita à Postieri, & ad altri venditori, e notificato à condottieri di vino, à Molinari, & ad altri molti, come si douessero gouernare nella detta quarantena, si come in essa delli xxvij. di Ottobre ampiamente si legge.

M. D. LXXVI. Adi. XXVIII. di Ottobre.

DECHIARATIONE SOPRA LA GRIDA DELLA QVARANTENA.

Dichlaratione di quello che si ha da fare sopra la Grida fatta della quarantena.



CONOSCENDOSI che le Gride già fatte sopra la Quarantena, ricercano di molte dechiarationi, Pero l'Illustrissimo, & molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, informati della mente di sua Eccellenza, e di suo ordine hanno deliberato far fare la presente Grida, per la quale si dechiara come da basso.

CHE li Conduttieri di Vino, ò in Bonza, ò in pelli, possino entrare nella Città,

ne tocchino alcuno di casa, mà di lungo uadino à uuotare il Vino; Il medesimo si dice delli facchini, per il portare il vino dalle Barche, ò altro, e questi non tocchino alcuno di casa sotto pena della Galea, e che niuno possi far discaricare dalli facchini, se non ha licenza dalli Signori deputati delle Parrocchie.

Il Medesimo si dice quanto alli Molinari, che condurranno farine alli Pristinari, ò alle case priuate.

Il Medesimo di tutti gli altri, che condurranno uettouaglie, come oglio, oua, buttiro, Polli, legne; & altre cose per uiuere; e s'auuertisce ogn'uno de questi condottieri, che doppò che haueranno discaricato la robba, ritornino per la medesima strada, ne uadino uagando per la Città in alcun luogo, sotto pena di tre tratti di corda; & alli predetti, che entraranno, segli darà alla Porta della Città un bollettino, con il quale potranno andare sicuramente à condurre le robbe doue saranno destinati, & haueranno al ritorno da reconsignare il sudetto bollettino alla predetta Porta, e detti Bollettini segli daranno gratis.

Che li Prestinari casalenghi poßino andare per le case à pigliare il pane da cuocere, e riceuerlo; Si auuertiscano però i Patroni delle case, che uadino circonspetti, e quando daranno la pasta, e riceueranno il pane cotto, facciano in modo, che il fornaro non tocchi alcuna persona, ne manco pani di Casa.

Che li Pristinari di pan bianco, poßino riuscire per comprare grani, e far macinare, e per altri bisogni per il loro eßercitio.

Che gli altri, che condurranno uettouaglie per il publico da uenderle, poßino condurle alli ponti delle Porte, per le quali entraranno, e doue si sogliono uendere le uettouaglie. E per rispetto del Pesce, lo poßino condurre alla Piazza del uerzaro, secondo il solito, e uadino dirittamente alli detti luoghi senza toccare altro luogo: e quando si partiranno, medesimamente habbino da ritornare dirittamente per la isteßa strada, sotto pena di tre tratti di Corda, e più, e meno all'arbitrio della Sanità.

Alli Beccari sarà lecito andare à cercare bestie per fornire le loro botteghe, e condurle ad ammazzare, & haueranno da tener fornite le loro botteghe secondo il solito; Auuertendogli però che uadino circonspetti, sì nel comprare le Bestie, e nel condurle, come ancora nel uendere, e pigliare danari.

Che li Farinari tengano fornite le loro botteghe, e poßino andare

dalle loro case alle botteghe, e riceuere le farine dalli Molinari nel modo sopradetto.

Il Medesimo si dice delli Pristinari di pan bianco, auuertendo tutti questi che nel pigliare danari, uadino cautamente, tenendo un vaso d'aceto, ò d'acqua Calda per purgarli.

Li Fondaghari, e Speciali potranno tenere aperte le loro botteghe, e non hauendo la casa contingua alle loro botteghe, poßino uscir di casa & andare alle botteghe.

Li Medici parimente potranno andare alle loro pratiche, à loro piacere, e le Commare similmente alli bisogni, doue saranno ricercate, e potrà ogn'uno con la debita licenza andar à ricercarle.

Li Proueditori Generali, e Deputati à distribuire l'elemosine, & à farle visite delle case, vfficiali, & altri sopra ciò deputati, potranno andare per la Città, per l'eßecutione delli loro vffiicij, & auuertiscano à non condurre seruitori, ò almeno manco numero che si può.

Li Datiari, e suoi vfficiali, potranno parimente andare alli suoi Datij, e li Regolatori à riueder li libri secondo il solito, con le limitationi, che se gli daranno dal Magistrato ordinario, e dal Vicario di prouigione respettiuamente.

Che alli Patroni di casa, che hanno grossa famiglia, sia lecito deputare vno, quale habbia da andare à comprare il viuere per l'uso quotidiano, vna uolta, ò due al più la settimana, e con licenza delli Deputati della Parrocchia.

Che niuno delli predetti sopranominati, à chi si permette uscire di casa; poßino uscire di casa senza licenza in scritto, sottoscritta dalli Deputati delle Parrocchie sotto la pena contenuta nelle Gride publicate alli. xv. del presente.

Che negli altri casi, che occorreranno, oltre i sopradetti Signori, Senatori deputati sopra le Porte, poßino prouedere, come à loro parerà conueniente, & espediente.

Montius Præses.

G.Brugora.



GRIDA

GRIDA, ET ORDINE ALLI POstieri di tutte le Porte di Milano, & à Facchini, e Portatori di Robbe in essa Città.

M. D. LXXVI. Adi. XXX. di Ottobre.



HAVENDO l'Illustrissimo, e Molto Magnifico Signor Giouan Battista Capra Vicario, e Dodici del l'vfficio di prouigione dell'Inclita Communità di Milano, inteso li molti disordini, e pericoli, che seguono dal Commercio, che fanno le persone con i venditori delle vettouaglie, quali escono di casa la mattina per tempo, e la sera al tardo per comprare le vettouaglie necessarie al loro uiuere, uolendo prouedere à tal disordine. De commißione di sua Eccellenza.

Ordini à Postieri, à Facchini, e portatori da osseruare durante la Quarantena.

FANNO fare publica Grida, e commandamento, che non sia alcuno Postiero, ò Riuenditore di qual si uoglia sorte di vettouaglie di questa Città, che ardisca aprire le botteghe, ne uendere alcuna vettouaglia la mattina, prima che sia sonato il Campanone picciolo, e la sera debbano cessare di uendere, e serrare le botteghe passate le hore. xxiij. sotto pena de scuti dugento, e di tre tratti di corda per ciascuno contrafaciente, e ciascuna uolta, e la pena pecuniaria si applicara, per la metà all'inclità communità di Milano, e per l'altra metà all'accusatore.

MEDESIMAMENTE si commanda alli Portatori, e Facchini, che stiano residenti alle Piazze, e luoghi soliti di questa Città, e si rendano pronti al seruitio di quelli che li ricercaranno per farli portare, ne altrimente, se non prima richiesti si partano da detti luoghi, ne refutino di seruire ad ogn'uno per la debita, e loro moderata mercede, stando però diuisi, e separati l'uno dall'altro, non toccando niuna persona, ne robba, ne le case doue andaranno, e non mangiando, ne beuendo in casa d'alcuno, e nel resto seruando la forma della Grida sopra ciò fatta, sotto la medesima pena, come di sopra.

Vicarius, & Duodecim Prouisionum Mediolani.

INTORNO


NTORNO à questi medesimi tempi faceuasi non meno, che in Milano, la quarantena in Venetia, scelta, & eletta da quei Clarissimi Proueditori, come per unico rimedio di quella Città, nella quale durißimamente, e con gran strage andaua la Peste vagando, per il isradicare della quale, furono fatti da detti Signori molti belli, & utilissimi ordini, iquali à commune beneficio di ciascuna Città, ò Prouincia, ho uoluto descriuere, e porli insieme con quei di Milano, si come ho fatto di molti altri, à ciò dalla loro lettura si ueggà con quanta prudenza, e uigilanza si sia da ogni parte proceduto per liberarsi da tanto grauoso Incendio, e pestifera contagione, e specialmente in Milano per opera de gli Illustri Conseruatori della cui Sanità, ch'in questo fatto si sono coronati d'eterna gloria.

SENDO Venetia diuisa in sei Parti, chiamate Sestieri, fù per ogni Sestiero deputato vn capo Principale di tutta la sua parte, e dopò per ogni contrada un presidente con vn Proueditore, & vn sotto Proueditore, per prouedere à bisogni de tutti i serrati, & infetti, & sospetti di Peste di ciò, che gli faceua dibisogno.

FATTA questa deputatione, fù per ogni contrada deputata una casa per i Pizzigamorti, ouer Monatti, netti, e Brutti, con due Gondole, vna per menare i morti alla sepoltura, l'altra per condurre gli infermi alli Lazzaretti, & i Monatti netti per purgare le robbe alle lauandarie, e nettare le case, che bisognassero mondare d'ogni lordezza.

Prouedimēti diuersi fatti in Venetia.

ORDINOSSI oltre il di sopra, che ogni sera fussero eletti dieci, ò dodici homini per contrada di coloro, che non erano infetti, ne sospetti, e più, e meno secondo la lunghezza della contrada, che sotto un capo doueßero ogni notte la metà far guardia sino alla meza notte, e l'altra metà sino al giorno, à ciò niuno poteße uscire di casa, ne transfugare robbe da un luogo all'altro, ne asconderle, ò mandarle altroue, à ciò per esse il male non si andaße più per la Città incarnando, publicandosi appresso di queste prouigioni, i seguenti ordini.



IL SERENISSIMO PRINCIPE fà sapere, & è per deliberatione fatta nell'Eccellentissimo Senato, del Mese presente.



CHE col nome del Spirito Santo, tutti, gli habitanti nelli tre Sestieri di qua dal Canale, San Marco, Castello, e Canaregio, siano sequestrati nelle proprie case doue habitano per giorni otto prossimi, quali habbiano à principiare, quando parerà all'Eccellentissimo Collegio. E ne gli altri tre Sestieri, si debbano essequire, per i loro Presidenti, e Deputati per le contrade tutti gli ordini dati, e che si daranno con quella maggior cura, e diligenza che sarà possibile. Ordini publicati in venetia, per la sequestratione delli infetti in casa p otto giorni.

CHE quelli delli tre Sestieri, che non saranno sequestrati, non possano sotto pena della vita passare ne gli altri Sestieri tre sequestrati.

CHE per tutto il tempo delli giorni otto, non possa alcuno delli sopradetti, per qual si uogli causa, ne sotto qual si uogli pretesto, uscire fuori della porta della sua casa, nella quale si truouarà habitare nel giorno della publicatione del sequestro eccetto quegli del Collegio nostro, Auogadori di commune, Capi del Consiglio de Dieci, Censori, quei che entraranno nel Conseglio di Dieci, e Gionta, e nel Conseglio de Pregadi, li Quaranta Criminali per quel tempo, che occorrera di ridursi alli loro vfficij, e Consegli; E quegli altri Magistrati, che per gli occorrenti, & urgenti bisogni publichi, fussero necessarij, eccettuati anco i segretarij, e Notarij Ducali, li Ministri del publico Collegio, Magistrati, e consegli; li quali tutti Nobili, & altri Ministri solamente per i bisogni delli loro ufficij, e carighi, possino uscire per causa de detti loro ufficij, e carighi publici; Et possa anco essere data licenza di vscire à confessori, à Notarij, per scriuere testamenti, à Medici, à Chirurgi, à Barbieri, à commadri, che attendano à donne di parto, e simili genti per urgente bisogno della salute dell'anima, e del corpo di alcuno. Non douendo i Deputati dalle contrade dare tal licenza, se non in caso d'urgente necessità, & in scrittura sotto debito di sagramento.

CHE possino anco vscire fra questo tempo di casa li Presidenti delli Sestieri, deputati per le contrade per i seruitij, e bisogni necessarij di esse, non potendo per alcuno delli detti essere data licenza ad alcuno di uscir

fuori di casa sotto pretesto di ministro, senza urgente, e necessario bisogno.

CHE possano le persone publiche andare con i seruidori loro, mà i Barcaruoli (sbarcati i Padroni fuori della contrada) non possano vscire di barca, ne praticare di barca in barca, accettando altre persone nella sua, ò andando loro in quelle d'altri, sotto pena irremissibile di esser tolti per pizzigamorti.

CHE possano, e debbano i Corrieri, e porta lettere continouare i loro viaggi nel modo, che fanno al presente, senza entrare per modo alcuno nelle case, ne portare fuori della Città robbe di sorte alcuna, che potessero patire contagione.

CHE tutti quei che hanno il modo, debbano subito, publicati gli ordini presenti, prouedersi per le case loro delle cose pertinenti al viuere, e altro, secondo il loro bisogno, per tutto il publico tempo de gli otto giorni: E quelli che saranno in tanta pouertà, che non possono prouedersi da se medesimi, saranno souuenuti con li danari della Signoria nostra, iusta la deliberatione dell'Eccellentissimo Senato.

CHE i deputati delle contrade habbino cura d'informarsi, e riuedere di giorno in giorno le contrade, per sapere quelli, che saranno mancati di vita, ò stati mandati fuori, a ciò che il danaro non sia innutilmente speso.

CHE li Deputati delle contrade habbino carico di far comprare alli poueri con i danari, che saranno loro distribuiti, quel tanto, che gli farà bisogno, e se per auuenturà essi non potessero supplire, debbano deputare tre, ò quattro per contrada, che gli pareranno più atti per essequire questo carigo, li quali siano tenuti à farlo con assidua diligenza, sotto quelle pene contrafacendo, che pareranno alli Proueditori sopra la dispensa del danaro.

CHE i Proueditori eletti sopra le vettouaglie, faranno prouigione abbondante di uiuere, per ogni contrada delli sopradetti tre sestieri, che si sequestraranno, e metteranno quegli ordini, che saranno necessarij.

CHE per la Serenissima Signoria, e poi per l'Eccellentissimo Collegio, sarà fatta, doue cognosceranno ricercare il bisogno, elettione di honoreuoli Nobili, cosi in Presidenti de Sestieri, come in Deputati delle contrade, e quei, che saranno eletti, e mancaranno di venire immediate ad essercitare i loro carighi, incorreranno in priuatione de anni cinque di tutti gli vfficij, Consegli, e Reggimenti, e del Maggiore Conseglio, ne alcuno si potra escusare, se non per infirmità uera, & importante della persona, ò di sequestro legitimo, e sincero. E se alcuno defraudasse con false escusationi, sarà commesso alli Auogadori di Commune, e se si trouarà

rà colpeuole, cascarà in pena di ducati cinquecento, e bando di questa Città per anni dieci, e priuatione de tutti gli vfficij, e Reggimenti,& altri carighi per il medesimo tempo.

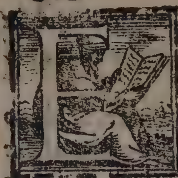
CHE li Presidenti delli Sestieri, e Deputati delle contrade, debbano attendere con ogni cura, e diligenza à tutti quei carighi, à quali al presente sono ubligati, douendo prouedere à mandar uia i morti, feriti, e sani delle case infette, e le robbe secondo gli ordini, che hanno, & haueranno dalli sopra Proueditori, e Proueditori nostri alla Sanità, e quanto è stato loro commesso per le delliberationi dell'Eccellentissimo Senato.

CHE li Deputati delle contrade siano tenuti, fatta che sarà la publicatione generale del presente sequestro, farne una particolare nelle loro contrade, che sotto le pene, che qui appresso saranno dechiarate, niuno durante il soprascritto sequestro, ardisca di vscire della sua casa, facendo in ciò ogni esquisita diligenza per sapere se alcuno di giorno, ò di notte contrafacesse à questo ordine.

CHE essi Deputati per le contrade siano tenuti, ritrouando alcuno contrafaciente, formarne immediate un sommario Processo, facendogli ritenere, e mandando esso processo immediate formato, alli dui Proueditori eletti sopra il criminale, li quali saranno tenuti di uedere subito essi processi, e conosciuta la transgressione di questi ordini, puniranno i delinquenti (breui manu) con non minor pena delle sotto scritte.

SE alcuno vscirà di casa sana, ne di alcuna contagione sospetta, e sia persona di qualità tale, che habbia modo di pagar la pena, sia condennato in ducati cinquecento per il meno, e quel di più, che paresse ad essi Proueditori sopra il Criminale, essendo tenuto di pagarla in termine de giorni otto. E quei che non lo pagassero in detto termine, ouerò non hauessero commodità di pagarla, se saranno persone habili da seruire alla catena, siano posti à uogare nelle Galee de condennati per anni dieci, e non essendo buoni da Galea, siano banditi da questa Città, e distretto perpetuamente. Se ueramente vscirà di casainfetta ò sospetta, huomo ò donna alcuna, siano immediate appicati irremissibilmente per la gola nelle istesse contrade, nelle quali hauessero contrafatto; E se vscissero donne di case infette potendo pagar'in danari le pene sopradette, debbano pagarle, e non hauendo il modo, star, debbano per anni cinq; finiti nelle prigioni serrate.

CHE frà tanto, che si metta in essecutione il presente sequestro, non debbano restare i sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità, li Presidenti delli Sestieri, e Deputati per le contrade di operare intorno alli loro carighi quanto conosceranno esser necessario.



PERCHE erano intorno di Milano, e fuori del suo ducato molte terre, e ville contaminate di Peste, & à ciò che esse parimente cercassero con la quarantena la loro salute, e contenendosi ne i loro territorij, stessero guardati di non praticare con alcuno, ne mescolarsi l'uno con altro fù alli xxviij. di Ottobre publicato il sossequente Editto, e bandite tutte le sudette terre, e ville.

M. D. LXXVI. Adi. XXXVIII. di Ottobre.



LA speranza che si hà nella Diuina Bontà, e misericordia, e nell'vtilità di questo rimedio della quarantena già publicata, che si habbia à fare in questa Città di Milano, fa che anco si giudichi espediente, & vtile, che nel resto delle terre, ò ville di questo stato, nelle quali si troua essere accascato qualche caso di questo male contagioso, si facci anco in esse la quarantena.

Quarantena ordinata che si facci dalle uille infette intorno à Milano.

PERO' gli Illustrissimi, & molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, di mente dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Marchese d'Ayamonte Gouernatore nello stato di Milano, e Capitano Generale per sua Maestà in Italia, e di suo ordine hanno fatto la presente Grida, e commandamento, che qualunque persona di dette terre, e ville, non ardisca in modo alcuno di vscire de suoi termini, e territorij; e di più in esse terre, e suo territorio, habbia à schiuare quanto potrà il commercio dell'altro, e che quelli d'una casa non habbiano à praticare, ò mescolarsi con quelli dell'altra; ma che ogn'uno attenda alle sue facende, che haueranno à fare in casa; quanto per quelle, che haueranno da far'in campagna, e che quando gli occorrerà andare fuori di casa, & incontrarsi con altri, debbia ciascuno per questi quaranta giorni schiuare, e non toccare quello che incontrarà: e per rispetto alli lauoratori, e braccianti, quale per sostentatione della loro uita, e sua famiglia; andaranno à lauorare, e seruire à chi gli ricercarà, & habbia ciascuno à far'il suo lauoro senza mescolarsi con alcun'altro, à tale che quando occorrera ad alcuno andare per sue facende, e gli accaderà incontrare qualche persona, non habbia ad auuicinarsegli per spatio di tre braccia.

LE TERRE, O' VILLE, NELLE QVALI SI HA da far la quarantena, come di sopra sono le infrascritte.

Monza.	Voghera.	Casfine de Comini.
Vedano.	Torre dimenapace.	Nouate.
Lentà.	Gorgonzola.	Lurago.
Meda.	Inzago.	Appiano.
Seregno.	Gessate.	Rhò.
Serono.	Marcallo.	Gambarono.
Abbia Guazzono.	Mazenta.	Oricolo.
Varè.	Casteno.	Bruno.

Montius Præses. *G. Brugora.*

Terre, e Ville commandate à far la Quarantena.



CON tutte le prohibitioni, che si faceuano in Milano strettissime, e con ogni diligenza, perche ciascuno nella quarantena si doueße contenere in casa sua; ne uscire fuori di lei, ne mescolarsi con gli altri, per non infettarsi, non erano sufficienti, ne ordini ne prieghi, ne essortationi, che come transcurati uoleuano ostinatamente uscendo fuori, praticare con chi gli pareuà, e sotto colore d'hauer licenza da Deputati per andar à fare qualche seruigio, transcorreuano in altre parti, facendone un'altro, à tale che fù l'vfficio con consenso dell'Eccellentissimo Senato astretto à riuocare le licenze affatto, & à prohibire con la soßenquente Grida publicata alli. iiij. di Nouembre, la pratica, e la conuersatione insieme, e sotto graui pene auuertire ciascuno à starsi serrato in casa sino al fine della incomminciata quarantena.

M. D. LXXVI. Adì. IIII. di Ottobre.



CONOSCENDO l'Eccellentissimo, e Regio Senato di Milano, che quantunque si sia stabilita, e commandata una Generale, e particolare quarantena con principale consideratione, e fine, che tutte le persone stiano piu separate l'una dall'altra, che sia poßibile, per leuare quanto più si può quel toccarsi l'uno, e l'altro, dal quale nasce la Contagione & attaccasi la peste di persona in persona, questa buona intentio-

ne, e dißegno è però in uarij modi deluso, e defraudato; per la qual cosa ha ordinato, che si facci la presente Grida, bando, e commandamento, per cui si ordina come di sotto.

PER parte adunque dell'Illustrisſimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, e di espressa Commißione del sudetto Eccellentisſimo Senato, si reuocano prima, e dechiaransi reuocate, & annullate tutte le licenze concesse à qual si uoglia persona, di potere uscire di casa, oue dette persone non siano de Deputati alla osseruatione di detta quarantena, secondo le Gride sopra ciò publicate, ò dette licenze non siano conceße dall'Illustrisſimo Tribunale della Sanità, ò dalli Illustrißimi, & Molto Magnifici Senatori, & altri sopraintendenti delle Porte, come nella Grida publicata alli. xxiiij. di Ottobre proßimo passato, ò da eßi approbbate, ò ancora dal Molto Magnifico Signor Vicario, e Luogotenente di Prouigione, nelle cose concernenti il loro vfficio, e le commißioni, che tengono da sua Eccellenza ò dall'Eccellentisſimo Senato.

Bando che niuno potesse andare attorno con licenze per Milano, mà stesse separato per non infettarsi, ne uscir di casa.

NOTIFICANDO à tutti li Magnifici visitatori delle Parrocchie, che quanto prima si truouino insieme col Signor Senatore, respettiuamente alle loro Porte Deputate, il quale certificarà loro di quello, che si conuenga à fare d'intorno alla conceßione di tali licenze.

DI più si ordina, che niuna persona, di qual si uogli età, o sesso, non ardisca per qual si uogli caso, uscire fuori della porta di sua casa, ne anco, per udir la meßa, la quale chi la potrà udire, ò uedere, l'oda, e ueda dalle porte ò dalle fenestre, e non in strada, ò nelle Piazze: similmente si prohibiscono coloro, i quali uanno per le strade uendendo le vettouaglie.

PIV' oltre, perche si è uisto l'Abuso, che molti procurando il proprio male, si procacciano di prouedersi di qualche sorte di facenda per andare in publico; si commanda espressamente, che per conto di far conciare, ò uestire altari, ò Sacerdoti, niuno come di sopra ardisca, ne presuma uscire della sua porta in niun modo, douendo à questo bastare il venerando Sacerdote, vn Chierico, & al più un'altro Deputato da esso Venerando Sacerdote in scritto con suo bollettino d'essergli fatto à volta per volta, che si hauerà da dir la meßa.

SI commanda ancora, che tutte le fameglie, le quali si trouano essere in una medesima casa, ò stallo, stiano separate l'una dall'altra, non mescolandosi insieme, e specialmente uenendo alla visita, à pigliare la Elemosina, ilche si può fare à famiglia per famiglià, altrimente saranno

no priuati di detta Elemosina, di qual si uogli sorte; eßendo intentione de' predetti Signori, che anco ogni particolar persona si mescoli, e pratichi meno che sia possibile con qual si uogli altra persona, ancor che fusse della medesima famiglia, per ischiuare la contagione.

E tutto questo sotto la pena della vita à chi contrafarà, all'arbitrio però del prefato Illustrissimo Tribunale, il quale in niuna maniera permetterà, che gli transgressori non siano seueramente puniti.

Montius Præses.

G. Brugora.

NON potendosi uedere quel si presto miglioramento, che si desideraua, & à ciò per causa de litiganti il male col mescolamento delle persone non pigliasse augumento. L'Eccellentissimo Senato, per leuar uia questa sospettione di nuouo prorogò le cause sino dalli xij. del presente mese, sino al primo di Genaro.

M. D. LXXVI. Die. VI. Nouembris.



SPERABAT Senatus Excellentissimus fore, vt in tempora suspensionis causarum ob Epidimiæ contagionem in hanc vrbem illapsam factæ sub die. xij. Septembris proximi superioris contagio ipsa extirpari posset; sed malo quodam facto secus euenit; quo circa ut subditorum indemnitati, quantum fieri potest, prouisum esse posit. Seconda sospentione delle cause dell' Eccellẽtissimo Senato fino al primo di gẽnaro. 1577.

SENATVS suspensionis ipsam finituram die. xij. Mensis præsentis ab ea die prorogauit, & prorogat vsque ad Calendas Mensis Ianuarij proximè uenturi, eo modo, qui in ea continetur, eo addito, ut comprehendat etiam causas aliarum Ciuitatum, & locorum coràm se àd mutuas supplicationes, & responsiones pendentes, quas propter alia longè grauiora impedimenta Senatus ipse hactenus expedire non potuit, nec in præsentia potest.

Annibal Cruceius.



L timore di non essere serrato in casa, ne d'essere mandato alle capanne, causaua trà gli huomini, che ancora, che hauessero nelle loro case infermi dal male assai aggrauati, mai gli manifestauano (secondo le Gride fatte) alli Antiani, ne à Deputati delle loro Porte, e Parrocchie, non potendosi perciò mai sapere il loro numero compito; onde per questo abuso, molti per non hauere i conueneuoli medicamenti, ne potendo essere uisitati, e prouisti di ciò che gli faceua de mestieri, se ne moriuano; Perilche il Presidente, e Conseruatori della Sanità fecero fare alli vij. di Nouembre il sottoscritto bando, à ciò dal timore della pena, si potesse hauere da tutti la vera chiarezza de gli infermi, e parimente di coloro che mancauano, gli vni per fargli curare, e gli altri per far gli portare alle loro destinate sepolture, e per nettare la Città d'ogni contagione.

M. D. LXXVI. Adi. VII. di Nouembre.



AVENDO inteso gli Illustrisſimi, e molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che poco, ò nulla è stato osseruato il capo del douere denuntiare gli infermi il primo giorno, che si amalano, il quale fù publicato, e replicato alli giorni passati. Et uolendo pur, ch'in ogni modo sia osseruato, per importare estremamente al bene, e seruitio publico, e priuato; poi che facendosi tal denuntia, si rimediarà, che la persona appestata si curi, e risani, ò almeno che'l male finisca in lei. E non facendosi, resta l'ammalato con poca, ò forse niuna cura, & il male uà spargendosi ne gli altri della famiglia, e poi per la Città. Però uolendo in ogni modo prouedere à questo; hanno determinato di far di nuouo publicare il presente ordine. Per il quale inherendo all'altre Gride sopra ciò publicate, & etiandio quelle ampliando, e dechiarando in nome, e per parte de i detti Signori, si commanda à tutti capi di casa, maschi, ò femine, che siano, quali si trouaranno, ò essere ammalati esſi, ò hauere alcuno ammalato in casa, in questa Città, e suoi borghi, che debbano sotto pena della vita, e della confiscatione de tutti i suoi beni denuntiare, ò far denuntiare l'istesso giorno, che si ammalaranno, la sua infirmità, ouero de i suoi di casa distintamente, col

nome di ciascuno, all'antiano della sua Parrocchia, & in defetto dell'antiano, alli deputati dell'istessa sua Parrocchia: Iquali antiani sotto pena de scuti cinquanta, & iquali deputati sotto pena de scuti dugento per ciascuno d'essi, siano ubligati subito à portare tali denuntie all'ufficio de detti Signori in Milano, esprimendo il giorno nel quale si saranno ammalati: Et à ciò che non possa nascere difficultà nella intelligenza se ui è capo, ò nò; in alcuna casa, ò di chi habbia da essere inteso per capo, si dechiara, doue fusse una persona sola, quella s'intenda essere ubligata alla sudetta denuntia, come di sopra. E doue fussero più persone, e che non si potesse euidentemente dire, che alcuna d'esse fusse il capo, s'intenda che tutte siano ubligate in solidum: Auisando che si procederà contra gli innobedienti irremissibilmente.

Commandamento à tutti i capi di casa à denuntiare gli infermi, e morti loro

Montius Præses.

G. Brugora.



PER non essere l'ufficio della Sanità defraudato del uero numero di coloro, che alla giornata moriuano, fù fatto il presente sottoscritto commandamento à tutti antiani delle Parrocchie, e Commissarij delle capanne di ciascuna porta, solo perche sollecitati dal timore della pena, hauessero à denuntiare ueramente il numero intero de i loro morti, che fu poi da ogni lato inuiolabilmente osseruato.



ANTIANO della Parrocchia di San Sempliciano di porta Comasca, portarete in scritto à M. Carlo Francesco Carauaggio da noi à ciò per modo di Prouigione deputato, e residente nel nostro ufficio della Sanità, nota ogni giorno de i morti della detta uostra Parrocchia della giornata precedente, distinguendo i loro nomi, e cognomi, sesso, etadi, & essercitij, e quanti saranno gli infetti, ouero sospetti di Peste, e quanti nò; non mancando in alcuna maniera, sotto pena di cinquanta scuti d'oro da essere applicati à questo nostro ufficio, ouero de tratti tre di corda, in caso d'inhabilita. Data in Milano nel detto nostro ufficio alli vij. di Nouembre. M. D. LXXVI.

Ordine all'antiano delle Parrocchie à portare alla Sanità i nomi de morti.

Montius Præses.

G. Brugora.

COMMIS-



OMMISSARIO delle capanne di porta Comasca portarete in scritto à M. Carlo Francesco Carauaggio, da noi à ciò per modo di Prouigione deputato, residente nel nostro ufficio della Sanità, ogni giorno la nota de i morti del quartiero di uostra cura, della giornata precedente, distinguendo in essa i nomi, e cognomi, sesso, etadi, & essercitij, e quanti saranno gli infetti, ouero sospetti di peste, e quanti nò; e non mancarete per maniera alcuna sotto la pena della perdità del uostro ufficio, e salario, e maggiore al nostro arbitrio. Data in Milano alli. vij. di Nouembre. M. D. LXXVI.

Commandamẽto à Cõmissarij delle capãne di portare al l'ufficio del la Sanità il numero de' loro morti.

Montius Præses.

G. Brugora.



ENDO fatta gran lamentatione all'ufficio della Sanità, come i Commissarij, e loro soldati, e Monatti salariati del publico estorceuano segretamente da ciascuno danari, e presenti per sepellire i morti, e mandare delle genti alle capanne, e per non essergli alle uolte dati questi premij, lasciauano di far l'uno, e l'altro effetto, che era un scandolo, & un'oggetto da far mormorare ogni uno; à che prouedendosici con la infrascritta Grida delli xiij. di Nouembre, fù loro uietato l'accettare più cosa alcuna, & impostogli à fare sinceramente il loro ufficio sotto pena della uita.

M. D. LXXVI. Adi. XIII. di Nouembre.



NCORA che piu uolte sia stato ordinato, che i Commissarij, e Monatti, e soldati, & altri deputati per questa Città sopra le cose della peste, non accettino danari, ò altro da qual si uogli persona, per rispetto de gli vfficij loro, eccetto i loro accordati salarij. Intendendo nondimeno gli Illustrissimi, e molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, con molto loro dispiacere, che molti di essi commetteno diuerse estorsioni, differendo di far'i loro vfficij, ò facendo gli malamente, con uolere, che i particolari, ò in un modo ò in un'altro, intendano di hauere à loro à dar danari, ò altra cosa. A che uolendo in ogni

Grida che per sepelire i morti, ò mandar gẽti alle capãne, niuno cõmissario, Monatto, e soldato pigli cosa alcuna.

modo

modo essi Illustrissimi Signori prouedere, inherendo all'altre Gride, & ordini sin qui fatti, in nome, e per parte loro si fà publica Grida, bando, e commandamento, Che niun Commissario, Monatto, soldato, ò altro deputato, come di sopra, ardisca in alcun modo ne palesamente, ne ascostamente, ne per diretta, ne per indirretta uia, sotto alcun colore, ò pretesto, ne anco à spontè dantibus, dimandare, ne exgere, ne accettare danari, ò altra qual si uoglia cosa, per poca, e minima che sia, da ueruna persona, per rispetto dell'essecutione de i loro vfficij. Saluo solamente i loro accordati salarij; come di sopra, e molto meno ardiscano di transfugare robbe, ò nasconderle. E questo sotto pena della vita, e confiscatione de suoi beni. Auuertendo ogn'uno che dette pene si eßeguiranno irremißibilmente; e che stante la qualità del fatto, ilquale non si suole commettere alla presentia de testimonij, si crederà, & hauerà per pruoua piena la depositione di colui, che darà detti danari, e robbe col suo giuramento, & un testimonio fide degno. E si uuole che la presente sia publicata alle Capanne, à San Gregorio, & in tutti i luoghi soliti della Città, à ciò che niuno possa pretendere ignoranza.

Montius Præses.

G. Brugora.



PERCHE si erano in uarie terre, e luoghi fuori di Milano, deputati la loro cura, varij vfficiali, i quali in cambio di aiutare la Città in questi frangenti di Fortuna faceuano tutto il contrario, probibendo il uenire delle vettouaglie, robbe, & altre cose per beneficio vniuersale di essa non uolendo tampoco ammettere in quelle alcuno che ueniße da Milano, ma rompendo il commercio, vsare temerariamente dell'autorità Regia; Per il che si dechiarorno coloro, che usauano questi tali atti, debitori per la sudetta causa d'ogni danno, & intereße, che poteßero, ò hauessero patito coloro, che per loro difetto non haueßero potuto condurre le robbe à Milano, & à sudetti vfficiali vietato l'usare più di simili Imperiosità sotto le pene contenute nella qui sotto grida delli. xiij. del sudetto mese, e come in essa si esprime.

D. M.

M. D. LXXVI. Adi. XIII. di Nouembre.



ESSENDO venuto à notitia dell'Illustrissimo, e molto Magnifico Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che molti vfficiali, & altri hanno impedito, in uary modi, & impediscono il libero commercio della Città di Milano, ilche ha causato, e causa gran danno à detta Città con non poco dispiacere di essi Illustrissimi Signori, li quali conoscendo questa essere cosa molto indebita, e desiderando sommamente per l'utile publico di prouederle, à ciò che detta Città sia più che si può, di vettouaglie, & d'altre cose necessarie copiosa, & abondante, hanno deliberato, che si publichi la presente Grida.

Bando contra le terre, & ufficiali deputati in esse, che nõ lasciauano uenire à Milano robbe, e uettouaglie destinate all'uso di detta Città.

PER la quale in nome, e per parte loro, si commanda à qualunque persona di qual si uoglia stato, grado e conditione, che nell'auuenire non habbia in modo alcun ardire, sotto uerun pretesto, di impedire alcuna sorte di persone, e robbe, che siano per uenire à Milano, sotto pena de cinquecento scuti d'oro per ciascun'innobediente, e per ciascuna uolta da essere applicati all'vfficio della Sanità di Milano, quali irremissibilmente se gli faranno pagare, & in caso d'inhabilità, sotto pena di tre tratti di corda, e più, e meno all'arbitrio di detti Signori Illustrissimi. E questo oltre il danno, che particolarmente se gli farà pagare alle persone priuate, & à quelli, che l'haueranno patito.

NELLA quale pena incorreranno etiandio coloro, che uietaranno ò impediranno in alcuna maniera ciascuna persona, che da Milano uada in quelle parti, à ciò non habbia libero commercio per comprare robbe per uso di essa Città di Milano, e quei che parimente non uorranno alloggiarli, e dargli conueniente ricapito, portando però essi, presentando la debita fede, della Sanità; e questo oltre l'altre pene nell'altre Gride contenute. Percioche uogliono in ogni modo essi Illustrissimi Signori, che mediante le debite fedi di Sanità, resti libero il commercio di venire à Milano.

DECHIARANO in oltre essi Illustrissimi Signori, per tenore della presente, che quelle persone, si vfficiali, come altre, le quali per lo adietro hanno posto alcuno impedimento in qual si uogli maniera alle persone, ò robbe, che haueranno à uenire à Milano, lo habbiano fatto indebita-

debitamente; e perciò ſono tenuti à i danni di chi ne ha patito, & alle pene di ragione. E per miniſtrare la conueniente giuſtitia al Fiſco & à particolari, ſi fà intendere à tutti quelli, à quali ſin qui (ancora che haueſſero le debite fedi della Sanità) ſia ſtato uietato, ò impedito il commercio fra dette parti di Milano, che uogliano darne conueniente notitia al detto loro vfficio della Sanità, perche gli ſarà fatta compita ragione.

Montius Præſes.

C. Brugora.



VVENNE, che in queſti tempi mancando alcuni di peſte, i cui parenti non uoleuano che i loro morti, ò perche fuſſero giudicati ſoſpetti, ò che le pareſſe indegnità, che con gli altri fuſſero portati alle loro deſtinate ſepolture, mà nelle chieſe ne ſepolcri de ſuoi antichi, per il cui particolare ſi chiamauano per honorarli i Conuenti de frati, ad accompagnarli, per iquali funerali ſe infettarono molti Monaſterij de Frati, tra quali furono l'Incoronata, San Marco, i Carmini, e Sant'Ambrogio; la onde per fare in queſti, e ne gli altri Conuenti non penetraſſe il male fù ordinato dall'vfficio alli. xij. di Nouembre che non ſi chiamaſſero più, & à gli antiani, che non gli chiamaſſero ſenza licenza di quel Senatore, à cui era commeſſa la cura della porta, nella quale ſi ſarebbe truouato il morto, e come in eſſa ſi legge.

Ordine alli Antiani che non chiamino più conuenti de frati à funerali de morti.

Præſes, & Conſeruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



ER ouuiare à gli inconuenienti, che ſono ſeguiti, e poſſono ſeguire in queſti tempi ſoſpettoſi di Peſte, nell'interuenire à i funerali de i Defunti, alcun Conuento de Frati. Commandiamo anco di eſpreſſo ordine dell'Eccellentiſſimo Senato, à tutti gli Antiani di queſta Città e ſuoi Borghi, & in diffetto loro, à qualunque altro che per loro farà l'vfficio, che non dimandino, ne inuitino à funerali di alcun Defunto, conuento niuno de Frati, ſenza licenza del Senatore, à cui è commeſſa

la

la cura di quella Porta, nella quale accaderà celebrarsi tal funerale; E questo sotto pena à qualunque contrafaciente, e per qualunque uolta di dui squaßi di Corda. E della presentatione di questo commandamento, si darà fede ad uno de gli apparitori dell'ufficio nostro. Data in Milano alli.xij. di Nouembre. M. D. LXXVI.

Montius Præses.

G.Brugora.



I Deputarono diuersi Commissarij & vfficiali per le terre dello stato di Milano, per farle guardare dal sospetto della Peste, & operare che fußero ben custodite, e guardate, secondo che loro conosceuano il bisogno, e che la neceßità richiedeua, la cui forma sarà qui sotto, con l'ordine delle Bollette di Milano, perche conosceßero ueramente i sani da gli altri sospetti.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



ONSIDERANDO, *che per disgratia de tempi presenti, questo stato di Milano si truoua uicinare con molte terre, che con nostro grandißimo dolore ne viene riferitto eßere mal trattate dalla contagione di Peste, & intendendo anco che dentro del presente Dominio sono in diuersi luoghi occorsi alcuni casi di sospetto. Habbiamo giudicato conuenirsi al debito, & vfficio nostro prouedere, che da qui innanti si attenda alle Guardie, e custodie già ordinate da noi, così nelle Città, e terre, come nelle ville, e luoghi con maggiore diligenza di quella che si è fatto per lo passato; e conoscendo per esperienza, che gli ordini non si metteno in eßecutione, se non si deputa, e constituisce capo principale che sopra intenda, e prouegga castigando i disubedienti, Confidati perciò nel valore, e diligenza de i molto Magnifici Signori Caualier' Ascanio Centorio de Hortensii, e Gio. Pietro Lodi, gli habbiamo eletti, constituisti, e Deputati, si come per la presente gli eleggiamo, constituamo, e Deputiamo in luogo nostro à far hauere buona cura, e custodia all'infrascritte terre,*

Deputatione de Commissarij nelle terre intorno à Milano p guardarle sicure dalla peste.

facendo

facendo eßeguire diligentemente tutti gli ordini dati ſopra di queſto, e che ſi daranno. E percio gli concediamo autorità, poteſtà, e forza di potere procedere con precetti penali, come gli parerà conuenire; con queſto però che diano à noi giornalmente auiſo di quanto ſuccederà coſi circa alli diſubedienti, come alle ſoſpettioni, che ſuccederanno nel territorio delle ſudette, & infraſcritte terre, conforme all'inſtruttione, che haueranno da noi, nelle quali coſe carighiamo la conſcienza, e fede de i ſudetti Signori, ſendo la coſa dell'importanza, che è al ſeruitio de Iddio, e di ſua Maeſtà, e della Generale ſalute di queſto Stato, per la quale ciaſcuno, è tenuto à dimoſtrarſi più pronto, e curioſo, e ſollicito per conſeguire quell'honorata memoria che di loro ſi tenerà ſempre. In quorum fidem præſentes fieri Iusſimus, noſtriquè Sigilli Impresſione Muniri. Dat. ex officio Sanitatis Mediolani die.xiij. Nouembris. M. D. LXXVI.

Montius Præſes. *G.Brugora.*

ORDINE, INSRVSTTIONE A' COMMISSARII *deputati nelle Città terre, e ville intorno di Milano, e dello Stato, & alli Eletti delle Parrocchie ſopra le bollette, & il reccettare di coloro, che le portaranno, con la ſua forma, & ordine, che non ſi faccino ſe non à proprij habitatori di Milano.*

Præſes, & Conſeruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



ESSENDO *venuto à notitia di queſto Illuſtrisſimo Tribunale per infinite querele de viandanti, che la maggior parte delle Città, terre, ville, luoghi, e Borghi di queſto Regio, e Ducale Dominio, quando vengono alle terre loro perſone con robba, ò ſenza, che ben che habbino ſue fedi di Sanità, e uenghino da buon luogo, Città, ò terre, di queſto Stato per uenire alla preſente Città di Milano, ſotto preteſto, che per uenire à queſta Città, vengano da luogo ſoſpetto, gli uietano, sì nell'andare, come nel tornare l'entrata di ſue Città, Borghi, e terre; il medeſimo fanno di quelli che partono da queſta Città per andar à qualche terra ſopra lo Stato, ò fuori, che gionti che ſiano alle loro Città, ò altra Cit-*

Ordine à deputati ditutte le Città, e terre dello ſtato che riceuano ciaſcuno con la bolletta buona di Sanità.

tà terre, benche habbino ſue buone fedi di Milano, e terre dello ſtato, gli ricuſano l'entrata, e gli fanno ritornar à dietro, coſa che cede in gran danno d'ogn'uno, e che molto ne è ſpiaciuta, per eßere (per Iddio gratia) queſta Città di Milano in tale ſtato di Sanità, che non merita d'eßere ricuſata; e quando accaſcaße (che Dio nol uoglia) in caſo che ſi doueße ſchiuare, non mancariano i Deputati al detto vfficio, di auiſare ogn'uno dell'eßere, nel quale ſi ritruouaße fedelmente. Però uolendo noi prouedere à queſti inconuenienti per beneficio publico, per tenore delle preſente commandiamo à ogni, e qualunque Conſeruatori, Deputati, Conſoli, Communi, & huomini, & eletti ſopra la Sanità di qual ſi uoglia Città, terre, Borghi, e ville di queſto Regio, e Ducale Dominio, che debbano permettere li detti paſſaggieri per le ſue terre, e come di ſopra, mentre habbino le ſue buone fedi di Sanità, e uenghino da buon luogo con ſuoi Caualli, e robbe. E queſto ſotto la pena della vita, e confiſcatione de loro beni, irremisſibilmente da eßere contra ciaſcuno innobediente eßegnita. E della intimatione delle preſenti, ſi darà piena fede à ciaſcun nuntio. E à fine che ſi ſappia quanta diligenza ſi uſa in far le bollette nella preſente Città, à ciò non vada à torno niuna perſona, della quale ſi poſſa hauere ragioneuole ſoſpetto, ſi ſottogionge copia dell'ordine fatto da noi ſopra il fare di eße bollette, perche nel riconoſcerle, ſe gli poſſa uſare la debita conſideratione, Mediolani ex officio Sanitatis Die.xiiij. Menſis Nouembris. M. D. LXXVI. Montius Præſes.

INSRVTTIONE ALLI ELETTI per le Parocchie à far ſignare le bollette della Sanità per quei, che partono da Milano.

Inſtruttione alli eletti delle Parocchie ſopra le bollette di quei che partono da Milano.



DETTI Eletti haueranno da intendere il nome, e cognome di quello, che addimandarà detta Bolletta, & informarſi bene, che ſia della Parocchia à esſi Eletti data in cura, & informarſi ancora della ſua Sanità, e ſe ha pratticata con perſona infetta, ò ſoſpetta, ò nò, e trouando le coſe in buon termine, potranno ſegnare detta bolletta, mettendogli dentro il nome, e cognome della perſona, à chi ſi farà detta bolletta, con l'eßercitio che fà, con qualche ſegno eſteriore, per il quale ſi poſſa riconoſcere

noscere uisibilmente; come sarià se è rosso, ò habbia Barba nera, ò simili segni, & insieme dire il luogo doue uà è per qual causa ci uà, e se, à piedi ò à cauallo, ò in coccio, ò in effetto come sarà. Verbi gratia.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



I Parte da questa Città di Milano (per la Iddio gratia) libero da ogni sospetto di peste, Gio. Pauolo de rossi, di Porta romana, Parrocchia di San Satiro, con la barba rossa, maestro di legname, per andar à Lodi à comprare tela à piedi; ex officio Sanitatis. Die. xiiij. Nouembris. 1576.

AVVERTENDO à non fare alcune bollette à persone forastiere, e che non siano nelle Parrocchie, de quali si è data cura à eßi eletti, tenendo registro di tutto quello, che scriuerete à mano sopra di ciascuna bolletta, le quali vi seranno consignate à numero, à ciò ne poßiate dar conto.



ON si poteua riparare tanto per l'ufficio della Sanità, che bastasse, in prohibire che niuno prendeße, ò rubbaße le robbe de gli impestati, per timore, che con la loro uia, e mezo non s'infettaßero i sani, e non si ammorbaßero le case, e con uendergli nascostamente per un niente, à forastieri; per il fuggire del quale inconueniente fecesi publicare alli.xxi. di Nouembre la sequente grida, ordinandosi ch'in termine di tre giorni, ciascuno che ne haueße, ò l'aueße date altroue in conserua, ò rubbate, e le teneße in qual si uoglia modo, ò sapeße che altri n'haueße, doueße consignarle à Deputati delle Parrocchie, ò delle Porte, & à loro notificarle, ò à quei di San Gregorio, & anco che niuno impestato, che si trouaße in San Gregorio sequestrato, ò alle Capanne, ò in casa sua, non haueße à praticare, ne à conuersare, con alcun sano, ne partirsi da luoghi aßignatigli senza licenza, e sotto le pene, che in essa Grida si contengono.

M. D. LXXVI. Adi. XXI. di Nouembre.



Bando contra coloro, che hauessero robbe impestate à cõsegnarli à Deputati, e che gli ĩfetti nõ si habbino à mescolare con i Sani.

ESSENDOSI per ragione, e per isperienza conosciuto, che ogni diligenza insino hora usata, e che tutta uia si usa per istirpare questa maligna, e pestifera contagione, nulla giouarebbe, oue non si leuasse del tutto il commercio, e la pratica delle persone sospette, e non si purgassero quelle robbe, dal le quali può derriuare detta contagione; anzi essere questo il più importante capo in cotale consideratione, poi che non è dubio, che l'infettione delle robbe dura in maniera in esse anni & anni, che non essendo affatto nette, può detto morbo rinouando più uolte, pur troppo lungamente continouare; Per tanto hauendo gli Illustrissimi, & molto magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanita dello Stato di Milano, hauuto sopra ciò maturo discorso, quantunque per altre Gride, & ordini sia fuori sufficientemente à questo caso prouisto; giudicando nondimeno, che niuna prouigione possa giamai in cosa tanto importante essere superflua trattatone prima al lungo nell'Eccellentissimo Senato. Di sua Commissione, e di espresso ordine ancora di sua Eccellenza hanno deliberato, senza però pregiudicare à gli altri ordini, anzi à quelli inherendo, & aggiungendo che si faccia, e publichi la presente grida; Per la quale si commanda à qualunque persona, di qual si uoglia grado, conditione, e sesso, alle mani di cui medatamente, ò immediatamente siano peruenuti panni, danari, ò robbe di qual si uogli sorte, le quali siano state di persone infette, ò sospette di tal contagione; ò che ragioneuolmente si doueßero pensare, ò sospettare per tali; ouero anco, che non si sapeßero di chi fußero, ò da qual parte uenißero, non essendo debitamente purgate, che debbano fra il termine, di tre giorni, doppo la publicatione della presente, notificarle ad alcuno de i Deputati della sua parrocchia, ò eßendo alle Capanne, ò Santo Gregorio, ad alcuno de suoi Deputati, sotto pena della vita, e confiscatione de beni, come ad homicidi de suoi prossimi, e della patria, da essere applicati eßi beni per la metà all'vfficio della Sanità di Milano, & per l'altra metà all'accusatore.

ET il medesimo, s'intenda per tutte quelle persone, che haueßero rubbato, ò nascosto, in qual si uogli maniera nelle loro case, ò altroue, robbe come di sopra, ò danari, ò gioie, & in somma qual si uogli cosa, che

che possa riceuere contagione, ancora che fuße loro propria; Nella quale pena si dechiara, che incorreranno parimente tutti i partecipi, e consciј, che non riueleranno (come di sopra) nel sudetto termine.

E perche la paura della pena non faccia ritrarre alcuno da si buona, e saluteuole opera, si concede per la presente ampia, e larga impunità à tutti coloro, iquali sono insino adesso caduti ne i detti delitti, di hauere nascosto, ò rubbato, ò non notificato dette robbe, e danari, & altro come di sopra, o ne siano stati partecipi, ò consapeuoli, purche nel termine sopradetto notifichino nel sudetto modo, oltre che guadagnaranno la metà della pena nel caso sopradetto.

DECHIARANDO, che per la grauità del delitto, si procederà ne' casi sudetti in tutti i più rigorosi modi di procedere; e non solo durante il presente tempo di peste; mà sempre, e perpetuamente, senza hauer consideratione ad alcuna prescrittione, ò prefinitione di tempo.

E perche questo nascondere di robbe, come di sopra, nasce per il più, dal non sapere molti, ò dal non pensare, che con tutto, che tali robbe siano nascoste, possano nondimeno ritenere, come in effetto ritengono quasi sempre l'infettione, di donde poi segue il pericolo sopradetto; Però è parso conueniente di darne notitia à ciascuno, come con la presente si dà, à fine che per ignoranza, non s'incorra nel detto errore, e per conseguente nella detta pena. Perciochе quando che sia, & in qual luogo, & persona si sia, che accada alcune robbe, come di sopra, mandar fuori l'impressa loro contagione, essa contagione istessa, sarà l'accusatrice di chi le hauerà nascoste, e contra quei tali si procederà, senza ammettere alcuna escusatione d'ignoranza ò d'altro.

APPRESSO si ordina, e commanda, che niuno appestato, ò infetto, ò sospetto, che sia alle Capanne, ò à San Gregorio, ò in altra parte sequestrato, ardisca in qual si uogli modo, praticare, ò conuersare con altri porti in altre Capanne, ò camere, lontane, ò uicine, ne in somma partirsi senza licenza de suoi superiori punto, da i luoghi loro aßignati, e conceßi. E questo sotto pena parimente della vita, e confiscatione de i beni, da eßere applicati come di sopra, oltre che si fà intendere ad ogn'uno, che non si darà libertà ad alcuno de sequestrati, ò posti in Capanne, ò à San Gregorio, ò doue si sia per quarantena, che allegassero, di hauer fatta, se non si hauerà sicurezza che non habbiano tenuta pratica, ò conuersatione d'altri.

Montius Præses.

G. Brugora.



ASCEVANO molte querele d'arrobamenti, e di perdite di robbe, che si faceuano, nel leuarle fuori delle case da Monatti per purgarle, ò per condurle à San Gregorio, onde per prouedere à questi accidenti, e fare, che ciascuno sapesse la distributione, e purgatione del suo, ne gli fusse di lui cosa alcuna, strafugata, si ordinò à Monatti, purgatori delle robbe, e case, che doueßero portar fuori ogni cosa alla presenza de gentil'huomini deputati, senza muouere, ne aprire, ne toccare ueruna cosa; da quali per un notario dell'istessa porta, se ne faceße fare lealißimo inuentario, con autorità (bisognando abrusciarne alcuna) che la potessero far abrusciare, & oltre di fare, che tutti i danari, ori, argenti, e gioie, che si trouassero, fussero consignati in potere del Thesoriero della Communità di Milano, per l'esseguire di che alli. xxij. di Nouembre, furono mandati à tutti Deputati le qui sotto scritte instruttioni.

INSRVTTIONE DA ESSERE SERuata, e fatta seruare dalli Gentil'huomini Deputati per le Parrocchie di Milano, quando occorrerà di far uotare una casa per purgar'essa, e sue robbe.

Instrottione, contra Monatti à deputati delle Parrocchie sopra il purgar le case, & robbe.



HE i Monatti subito, e senza dilatione, per la prima cosa che facciano, portino fuori, ò sotto la Porta, ò in strada, in assai ragioneuole ueduta, tutte le casse, vestieri, & Armarij, che da essi potranno essere portati, dentro à quali possa esser robba, non gli apprendo poco ne assai, se non dapoi portati in uista di detti Gentil'huomini.

QVEI cassoni; vestieri, ò altro, che da essi Monatti non potranno essere portati, fuori, non gli muouano da i loro luoghi, ne menogli aprano, mà ne diano subito notitia à detti Gentil'huomini; iquali mandino à cercare uno de i Religiosi, che à questo saranno Deputati, e uenuto lo facciano entrare in casa con i Monatti, & esso alla sua presenza gli fac-

cia aprire detti Cassoni, ò quello che sarà, e cautamente, e portare fedelmente fuori ciò, che gli sarà dentro.

PORTINO poi essi Monatti fuori di detta casa affatto tutte l'altre robbe, & essi Gentil'huomini del tutto facciano far compito inuentario, per mano de uno de i notari, che à ciò per le porte saranno Deputati.

I Danari, le cose d'oro, e d'argento, e le gioie, ch'occorreranno trouarsi, siano subito alla presenza de i detti Gentil'huomini purgate, poi che la purgatione loro è facile, e presta, poi se ne faccia dal notaro destinta nota, e diasene una copia à uno de i detti Gentil'huomini, & un'altra all'Antiano, poi si consegnino esse tutte cose al Gentil'huomo, che ne hauerà hauuta la nota, & esso subito le porti al Signor Giouan Francesco Homate Thesoriero dell'inclita Communità di Milano in Deposito, e Gouerno, facendosene far riceuuta, e uedendo egli proprio farne nota distinta da esso Signor Thesoriero.

L'ALTRE robbe siano col parere de i detti Gentil'huomini essaminate, e se ue ne sarà, che loro paia meglio di darle al fuoco, senza farui altra spesa, queste tali siano subito abrusciate, ò nella corte dell'istessa casa, se ella però sarà capace da poterui far questo senza pericolo; ò nella piazza, ò strada larga, che sarà piu à detta casa vicina; Dell'altre robbe si consideri, se i Letti, vtensilij, ò altre cose si potrano con ragioneuole commodità purgare nell'istessa casa, & iui si purghino, se non & esse & il rimanente tutto, sia subito fatto portare alla lauandaria di quella porta, con farne, e farne fare le debite note, e scritture.

Montius Præses.

G. Brugora.



HAVENDO la Communità di Casal maggiore usato un'atto di Pietosa Carità uerso la Città di Milano, per hauere inteso il suo infortunio, e calamità per causa di peste in lei nata, mandò à donarle cento carra di uino, che erano da circa ottocento brente, condotte à sue spese sino à Confini, per la cui gratitudine & amoreuolezza; non uolendo detta Communità essere à tanta dimostratione ingrata, ne di così humanissimo atto immemore, uerso Casal Maggiore, ordinò, che con la sequente notificatione, si facesse intendere per il Ducato, à ciò da questo singolarissimo essempio suegliate l'altre terre, hauessero elle ancora secondo il loro potere ad aiutare questa Città nella spesa, che giornalmente si fa-

Casal Maggiore dona alla Città di Milano Cento Carra di uino p soccorso de' poueri sequestrati.

ceua per Milano, alle capanne, & à San Gregorio uerso de i poueri di mille, e cinquecento ducati al dì, & souuenirla in questa tanto caritatiua, e misericordiosa opera, che sotto li. xxiij. di Nouembre fù notificata.

NOBILI, CONSOLI, E COMMVNE & huomini di Triuicio, &c.

Notificatione della cõmunità di Milano alle terre del ducato per essere aiutata nella sostentatione del uiuere de poueri per causa di peste.



IA passano quattro mesi, che la Città nostra è stranamente danneggiata dalla Peste, si che oltre la morte di molte persone, e destruttione d'assai fameglie, la maggior parte di quelle persone, che si guadagnauano il uiuere alla giornata con le loro fatiche, per eßere cessate tutte l'arti, & eßercitij, e mercantie, sono ridotte à tanta pouertà, e miseria, che pur non hanno onde prouedersi di pane. Di modo che per non lasciarle morire di fame; è isforzata la Communità nostra à pascerle con quel migliore modo, che si può essendo il numero loro appresso à cinquantamilia. Et eßendo la Communità per altre infinite spese, e grauezze del tutto essausta, e spendendo, per questa causa già molti di sono, libre ottomilla cinquecento al giorno, e più, & iscuoprendosi ancora ogni giorno più numero di persone pouere; non si uede in qual maniera si possa mantenere à tanta spesa; per causa della quale hà uenduto quanta entrata haueua, e consumato già il danaro cauatone, oltre l'hauere quasi speso ancora quello, che ha cauato delle uendite, ch'ha fatto in cambio dell'entrate, che le sono state per questo effetto dall'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Marchese d'Ayamonte Gouernatore nostro per sua Maestà, con molta pietà aßignato, di quello della Regia Camera; e benche si speri, che la benignità, e Clemenza di sua Maestà Catholica, auisata di tanta neceßità, non ci sia per mancare del suo pietoso aiuto. Nondimeno per essere la Maestà sua lontana da quei, e per essere i passaggi hora difficili, l'aiuto suo non potrà eßere à tempo di così urgente bisogno. Essendo adunque le cose ridotte à si duro passo, che il bisogno sia presente, e l'aiuto lontano, non pare esserci altro rimedio, che quello che ci può mandare il Signor Iddio, e le bontà, e Carità uostre, che sete pur parte, e membri di questa Città, le quali non poßiamo credere, che

che quando ſappiamo l'eſtrema neceßità de tanti poueri, & il preſentaneo mancamento del uiuere, e prouigione loro, non ſiano per porgere ogni loro poßibile aiuto; potendo molto bene conoſcere; che eſſendo queſta Città capo, e loro membri, non potrà la rouina del Capo eſſere ſenza quella de i Membri, non potendo i membri da ſe ſenza il capo ſoſtenerſi, più che il capo mantenerſi ſenza di loro.

CREDIAMO ancora, quando altro, non le doueſſe muouere à ſoccorrere à queſti poueri, le debbia mouere l'eſſempio della Communità di Caſal Maggiore, la quale con tutto, che ſia d'un altro territorio, e molto da queſta noſtra lontana, & habbia ancora una lite di non poca importanza con la Communità noſtra, è nondimeno ſtata di animo tanto Generoſo, e pio, che uedendo queſta tanta necesſità, ha uoluto in qualche parte ſoccorrere à queſti noſtri poueri, hauendogli donato cento carra di uino, conſignato à ſue ſpeſe à noſtri confini. Noi adunque con la ſperanza, e buona opinione che habbiamo dell'amoreuolezza, pietà, e Carità uoſtra, e credendo certo, che non uorrete eſſer vinti di corteſia, ne di pietà, ne d'affettione uerſo queſta Città di Caſal Maggiore. Habbiamo uoluto rappreſentarui l'infelice ſtato, nel quale ſi truouano queſti poueri; molti de quali deuono pur eſſer parte di noi ſtesſi, cioè uenuti dalla terra uoſtra ad habitare in queſta Città, & patiſcono fame, ſete, freddo, & altri diſaggi, & eſſortarui, e pregarui ad eſſempio di Caſal Maggiore (non potendo de Danari) à ſoccorrergli di qualche altra coſa più che da uoi ſi potrà, come ſarià di grano, vino, legna, grasſi, legumi, & altre ſimili prouigioni, che di tutte le ſouuentioni, che ui piacerà di fare; oltre che i Cittadini uoſtri tutti, non che esſi poueri, ue ne reſtaranno eternamente ubligati, ſe ne tenerà quella memoria, che debitamente di sì notabile, e pio ſoccorſo, s'hauerà da tenere, & à migliori tempi non mancarà anche la Città noſtra, ſoccorrere alli biſogni, che à uoi ponno occorrere, da quali però Iddio ui guardi, e ue dia quella Sanità, e contento, che deſideramo per noi medeſimi. Di Milano alli. xxiij. di Nouembre. M. D. LXXVI.

Vicarius, & duodecim Prouiſionum ac Prouiſores Paupertatis Mediolani, &c.




ANTA era l'incontinenza delle Genti di Milano, che per non stare rinchiusi in casa, cercauano da Deputati mille licenze sotto diuersi colori per caminare per la Città, & andare à casa de gli Amici, e d'altri; à tale che non si poteua far la quarantena come si doueua, onde per dare forma à queste incontinenze, e perche tutti stessero serrati in casa, si riuocarono tutte l'autorità de Deputati in far licenze, e dichiarossi solo farsi dall'vfficio della Sanità, ouero da Senatori deputati delle Porte, si come nella qui sotto Grida dalli. xxvij. di Nouembre si uede.

Riuocatione di tutte le licenze p la quarantena fatta in Milano, & la loro causa.

M. D. LXXVI. Adi. XXVII. di Nouembre.


NTENDENDO l'Eccellentissimo Senato molti disordini, e l'ardire d'alcuni in contento delle gride fatte sopra l'osseruanza della quarantena, e di contenersi ogn'uno in casa, e che nondimeno alcuni per loro ardire, altri con pretesto di hauere licenze dalli Deputati delle Porte, uanno uagando per la Città, e non curano di osseruare gli ordini predetti; per ciò col parere di sua Eccellenza si riuocano per la presente Grida tutte le licenze, e si ordina, che più non si concedano, se non per urgente necessità, ò dall'vfficio della Sanità, ouero comparere à i Senatori Deputati nelle porte, e truouandosi alcuno disubediente, sia punito irremissibilmente nella pena comminuta in dette Gride.

Facius.


ATTASI questa Grida, fù dato tosto l'ordine delle bollette, che si haueano à fare, che furono à tutti vfficiali, e particolari, nelle sossequenti guise statuite.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.


I Fà fede à qualunque leggerà la presente qualmente l'infrascritto, è vfficiale, che per interesse dal suo officio ha da andare per la Città per non essere delli compresi à stare in casa, ne ha da seruare la quarantena conforme alle Gride, & ordini già publicati per l'Illustrissimo

Forma di diuerse licenze concesse nel tempo della quarantena.

mo Tribunale della Sanità sotto di. xxvij. di Nouembre. M. D. LXXVI.
E per fede, &c. Ex officio Sanitatis Die. xxviij. Mensis utsupra.

Montius Præses.

Adi. XXVIII. di Nouembre. M. D. LXXVI.



SI Da licenza per la presente al Magnifico Signor Giouan Antonio Falciono. Parrocchia di Santo Marcellino in porta Comasca habitante in ciuassetto, di potere, andare la mattina del Martedi, e del sabbato per Milano à prouedere, la sua famiglia delle cose necessarie per sostentamento, con questo però, che non uadi uagando per altre parti, ne in casa di sospetto, ne d'Infetto alcuno, ma subito espeditosi, se ne ritorni à sua casa per la medesima strada, auuertendo nel ragionare, e comprare, di star'in modo, che non possa essere da alcuno infettato.

Montius Præses. G.Brugora.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



DI Ordine di questo Tribunale voi Magnifico Signor Caualier'Ascanio Centorio, non Mancarete con i Medici e Barbieri ordinati di uisitare, & attendere per otto giorni prossimi (comminciando alli. xxviij. di Nouembre alla uisita della uostra Porta Comasca, con quella diligenza, che si spera, con farne giornalmente relatione doppò il disinare al nostro Tribunale di quanto accaderà, non mancando in questo, perche saremmo isforzati condennarla senza altro auiso, ò eccettione nella pena di dugento scuti applicati à questo vfficio, la quale si esseguirà alla casa senza remissione. Dall'vfficio della Sanità adi. xxvij. di Nouembre, M. D. LXXVI.

Montius Præses:

G.Brugora.

SIGNOR

SIGNOR PIETRO FRANCESCO VISCONTE.



ARA' contenta vostra Signoria attendere alla visita della vostra Parrocchia di San Pietro Linto di Porta Vercellina per giorni otto prossimi, che comminciaranno alli. xxi. di Nouembre presente con quella cura, e diligenza che da lei si promettiamo, & ne farà giornalmente al nostro vfficio relatione di tutto ciò, che in essa Parrocchia acascarà, nel che la non mancarà, perche mancando saremmo isforzati condennarla senz'altro auiso, ò eccettione nella pena di dugento scuti da essere applicati à questo nostro vfficio della Sanità, la quale irremissibilmente sarà in ogni suo hauere esseguita. Ex officio Sanitatis Die. 18. Nouembris. 1577.

Montius Præses.

G. Brugora.



NCOMMINCIANDO à guarire molta quantità de infermi di Peste, che desiderauano di ritornare alle loro case, le quali era necessario, che con le robbe si purgaßero per non tornare ad ammorbarsi un'altra uolta; E perche ne nasceua spesa intollerabile, si à poueri, come à Ricchi, e non poca perdita di robbe, furono date le presenti considerationi in scritto intorno alle loro purgationi, perche i patroni non fußero deffraudati del suo, ne del pagamento di eße purgationi; etiamdio, la norma del costo, e spesa de Commissarij, Monatti, lauandare, legne, alimenti, Carri, e d'altre cose à quelle necessarie, e che si doueano far' à publica utilità, che giudicandole degni di scrittura, le ho uoluto qui sotto largamente descriuere, e farne mentione.



PROPO-

PROPONIMENTI, E CONSIDERAtioni del Signor Giacomo Filippo Gierardino.



ER la tassa delle Purgationi, si dice, ch'in tutta la Città, e per tutte le lauandarie, ella deuerebbe essere uniforme, si per non mostrare, che la Città sia diuisa, e si perche ciascuno particolare habbià, ò à dolersene, ò à lodarsene, à un medesimo modo. Et per far questo, la più sicura uia sarebbe il tornare à far una consideratione al Tribunale della Sanità, come si fece già nel particolare del Facino, e farui essere, & esso Facino, & il Signor Giouan Arcimboldo, & altri, che si giudicassero al proposito. Et calculare le spese del mangiare, beuere, carri, Caualli, salari de Commissarij, lauandieri, Monatti, & altri, & il costo delle Lauandarie, e suoi vtensilij, e di tutte le materie, con che si fanno le purgationi, delle case, e robbe; stabilire un certo prezzo il giorno, qual si possa, e debba far pagare da i particolari per ciascuna persona, che si adoperarà all'istesso atto della Purgatione.

Discorsi, e cōsiderationi del Girardino intorno alle purgationi delle case, e robbe di Milano.

POI ordinare, che a ciascun fine di purgatione di robba, e casa, ò di robba solamente, ò di casa solamente, sia fatta da qual Lauandaria si uoglia. Il Commissario che hauerà cura di ciò, e che per Consequente saprà quante persone ui sono impiegate, & quanti giorni, senza aspettare, che i Particolari, à cui attengono le robbe, e case, comparessero da lui, andasse subito al Senatore di quella Porta, & iui formassero d'accordo una lettera diretta al Tribunale della Sanità, come faceua il Facino; nella quale succintamente dicessero. Si è purgata la casa, e robba, ouero la casa senza robba, ouero la robba senza la casa del Signor Lorenzo Homodei. Parrocchia San Nazario di Porta Romana, con l'opera di quattro persone per dui giorni, ò quello che fusse. E fusse fermato questo auiso dal Senatore, à ciò che egli habbia d'hauere maggior stimolo di cauarne il proprio uero dal Commissario. E se paresse troppo fastidio l'andare à formare tali auisi alla presenza del Senatore; Esso Senatore medesimo potrebbe poi dare quella sicura forma, che gli paresse, pur che l'auiso fusse da lui sottoscritto. Auuertendo che il Commissario non sia preuenuto, e che dia la giusta quantità delle persone, e de i giorni.

POI

Poi fussero subito mandati tali auisi per messo à posta al Tribunale della Sanità in mano di chi esso Tribunale eleggesse. Dal qual'Eletto tutti i particolari siano di qual si uoglia porta, hauessero poi à uenire, & à lui essortare l'Importanza della purgatione, secondo la tassa di già dal Tribunale formata, e pigliarne riceuuta, con una Clausula che dicesse. Atteso il qual pagamento, il Commissario, che ha in cura esse robbe, le rilasserà à chi gli constarà legitimamente poterle riceuere, con la qual poliza i particolari consignandola senza altro à i Commissarij, potessero ricuperare le robbe loro, & esso eletto dal Tribunale hauesse poi da portare tutti i danari detti al Signor Thesoriero della Communità, e farsene far riceuuta.

Con la forma, che sopra si dice sarà sicuro il prezzo, poi che sarà uentillato nel Tribunale con assistenza de Intelligenti, e pratichi.

Sara' sicuro l'auiso quanto sia possibile, poi che sarà fatto senza istanza del particolare, in che consiste la corrottione del Commissario, & alla presenza del Senatore, ò almeno con la sua ferma, che vsarà diligenza, perche il tutto passi giustamente.

Sara' etiamdio presta la ispeditione del particolare, poi che egli non hauerà da andare se non dall'Eletto ad esborsargli i danari, e dal Commissario à leuar le robbe.

Cauto anco il negotiare dell'Eletto, poi che egli non hauerà alcuno arbitrio, sendogli dal Tribunale limitato il prezzo, e dal Commissario il numero delle persone, e de i giorni.

Sicura parimente la quantità del danaro, poi che le confessioni, che saranno in mano de i Commissarij, faranno l'vfficio del contrascrittore.

E ben ricapitato ultimamente esso danaro, poi che l'Eletto l'hauera da portare tutto in mano del Signor Thesoriero della Communità.

Viene horà qui in consequenza la consideratione delle purgationi; sopra le quali troppo sconueneuole cosa pare che sarebbe, che uno hauesse una opinione, & un altro un'altra, con libertà, di far ciascuno pruoua della sua, per ciò che se questo si ammettesse, oltre alla diuisione della Città, che è cosa incomprensibile, hauendo essa da riputare, che così sia suo membro Porta Comasca, come Porta Romana, ne potrebbono uscire molti Inconuenienti, e trà gli altri questo, che non potrebbe il Publico assicurarsi di cotali purgationi, sendo fatte à opinione de particolari; & si correrebbe rischio, che quando si fusse fatta una intollerabile spesa per purgare, conuenisse al fine, ò purgar di nuouo, ò abrusciare

le

le robbe, come già e seguito, che sarebbe troppo danno per lo publico, e per lo priuato. Si deurebbe adunque, & in primo luogo far'una congregatione al tribunale della Sanità, ò doue si fusse, di quelle persone, che in questo sono esperte, si medici, come altri, e stabilire una forma, si per le case come per le robbe, ancora che per le robbe ella fuße un poco lunga la quale per la prima fusse sicura; poi quanto più fusse facile, e possibile, di poco costo, & presta, auuertendo bene, che niuna di queste tre vltime Conditioni fusse per pregiudicare alla sicurezza, la quale Innanzi, e sopra tutte le cose, conuiene tener salda.

STABILITA la qual forma, conuerrebbe commandare ancora sotto qualche pena, se si giudicasse espediente, che tutti la seruassero, e che niuna persona, sia chi si uoglia, l'alterasse, ò facesse alterare, dando copia, & instruttione del tutto, à chiunque facesse bisogno.

LAQVALE uniformità, dourebbe essere anco seruata, fatta seruare, nel uotare le case da purgarsi, come se ne è fatta stampare l'instruttione nel concedere i luoghi fuori delle Capanne da far le quarantene, nel liberare dalle quarantene, nel tassare, e far pagare le spese di Capanne, Medicine, cibarij, nella quantità, e qualità, e salarij, se possibil fusse, de gli vfficiali, Commissarij, soldati, lauandieri, e Monatti di ciascuna Porta, lauandaria, e quartiero di Capanne, & in somma in tutte le presenti occorrenze. Di modo che tanto ne hauesse uno, à essere d'una Porta, come d'un'altra, percioche questo causarebbe una uniuersale pace, e quiete di questa Città, e troncarebbe ogni occasione di mormorare, e le cose riuscirebbono meglio, più sicure, & manco dispendiose.



ESSENDO per causa della gran spesa del purgare le case ritiratisi molti, che le haueano Infette per non poterla tollerare, lasciando di purgarle, e se pur le purgauano, non ci faceuano quella diligenza, ne quella spesa, degli incensi, e storaci & altri profumi che ci andauano, à tale che le habitationi rimaneuano non mondate, ne liberate, e causauasi maggior danno. Perilche molti Medici, & altri che desiderauano la salute de tutti, ritruouarono questo modo facilissimo, e di puoca spesa per iscacciare da quelle ogni pestifera infettione, e come qui sotto si legge.

MODO

MODO FACILISSIMO DI purgare con poca spesa le case.

Modo primo di purgare le case, e robbe cō poca spesa.



AVENDO l'Illustrissimo Tribunale della Sanità inteso dalli Signori Ficisi assistenti, che le purgationi delle case si possono fare sicuramente, ancora senza storace, e con poca quantità di incenso, e senza l'Aceto; pigliando in luogo dell'Aceto la Liscia fatta con la Calcina, & in luogo del storace, e dell'incenso, la pece, ò la Ragia di pino, aggionta una libra di incenso per ogni uenti libre di Pece, ò di Ragia. Per tanto ha ordinato il sudetto Tribunale, che le purgationi delle case, si faccino nell'auuenire con la Pece, ò raggia di Pino, aggionto l'incenso alla proportione sudetta, e con la Lescia fatta con la calcina per non multiplicare le spese senza necessità; Si raccorda anco per essere cosa, vtilissima, l'imbiancatura con la calcina delle case, doue si può far la spesa per gli ubligati alla purgatione. Ex officio Sanitatis Mediolani die. xxix. Nouembris M. D. LXXVII.

Montius Præses.

G. Brugora.



NASCEVANO sopra del purgare le case, e robbe, e sopra l'abrusciare delle lordezze Infette, molte contrarietà, percioche chi uoleua in un modo, e chi in un'altro si faceßero le purgationi, e chi acconsentiua l'abrusciare delle lordezze Impestate sotto pretesto, che il fuoco consumasse ogni contagione, e purificaße ogni cosa, & altri lo dannauano, con dire, che il fumo di quelle cose ontuose, e grasse, che si tosto non si risoluono, haueria potuto infettare le case uicine più di quello che erano; ma che uolendosi far questo, che si douessero mandare le dette robbe fuori della Città in luogo aperto, oue si ardessero, sopra le quali difficultà fù all'ufficio presentato il sossequente consulto del Medico Boniporti.



INSTVT-

INSTRUTTIONE CIRCA IL purgare, & abrusciare le robbe, all'Illustrisſimo Tribunale della Sanità di Milano, &c.

MOLTO ILLUSTRI SIGNORI.



IL MOLTO Magnifico, e ſollecito, & amoreuole nella ſua patria, Signor Baldaſſar d'Adda, à nome delle S. V. Illuſtri mi ha commeſſo, che debba ſcriuerle il modo di nettar la robba del Borgo de gli Ortolani, à me commeſſo per ordine ſuo: Alche douendo io ubedire, e ſcriuere quanto mi ſento; dirò bene, ch'all'Illuſtrisſimo Tribunale ſuo riſedeno Medici d'altro ualore, e ſaggio del mio, pur come ubediente, non mancarò dirle il parere mio, quale uoglio ſia giudicato corretto, e determinato, per il ſaldo giudicio loro, à cui mi rapporto, & accettandolo per molto auueduto, deſiderò ſi determini ſecondo l'ordine ſuo, e non ſecondo il mio, coſi ſeguendo l'ordine delli capitoli à me dati per eſſo Signor d'Adda.

Conſiglio del Medico Boniporto, ſopra il purgare, le caſe, e robbe, & ogni altra coſa.

CIRCA il mondare della Paglia, fieno, ſtrame, e ſimili, baſterà ſecondo il mio uoto, leuare con i raſtelli le ſole parti ſuperficiali, e tutte le moſtre ſino al fermo, & quelle leuate, abruſciarle in luogo ampio, e conueneuole.

CIRCA il Lino, sì fatto, come da fare, (quale però ſia ſtato prima nell'acqua) dubio non è che tenerlo nell'acqua corrente, come ſi deue, ſi netterà bene, mà perche non habbiamo giornate conuenienti, che ſubito ſolo dall'acqua ſi poſſi aſciugare, porta dubio del guaſtarſi; Però ſe tal lino ſi trouarà in caſa ſoſpetta ſolamente, uolendo il patrone far la ſpeſa di profumarlo, e ſuffumigarlo ſopra al uapore di aceto potente, quale ſi alleui gettato ſopra pietre ardenti, credo che ſi nettarà ancora in tale maniera: Auuertendo che tutti i lini Moſſi, ſopra quali ſia dubio, che qual che Monatto, ò altro infetto habbia riposato, debbano darſi al fuoco, e medeſimamente quelli, quali ſi teneranno per molto infetti.

CIRCA le caſſe, uſci, e legnami, & altri conſimili, il fuoco le leſcie bollenti, e gagliarde le nettaranno.

CIRCA

CIRCA i Stagni ò Peltri, Rami, ferramenti, e ſimili altri, il rimedio ſudetto gli conuenira.

CIRCA li Grani groſsi, memidali, lemmi, àglio, cipolle, maggiorane, e ſomiglianti materie, credo che baſteria di abruſciarle ſuperficialmente, & poi sbruffargli con l'aceto caldo, e macerato nell'aſſentio.

CIRCA la piuma delli letti, credo conuenirà metterla in una camera, e sbatterla, e poi pigliare quattro, ò cinque piette affuogate, & honeſtamente groſſe, e metterle in diuerſe parti di detta camera, e poſcia sbruffarle d'aceto, e con forche, & altri ordegni, gettarle nell'altro, acciò poſsi il fumo dell'aceto penetrare per tutte le parti della piuma.

CIRCA li panni di lino, di lana, e conſimili, credo baſtarà il lauarli al ſolito, uero e che ſaria bene hauere delli battitori, che quando ſono tirati alla rouina dell'acque, ſi mettano ſopra le pietre larghe, liſe, e batterli bene; con tali battitori ſi caccia ogni ſorte d'immondezza ſi auertiſcano poi le S. V. Illuſtri, come un'altra uolta le diſsi al tribunale, che queſti lauandieri ſiano ueramente netti, perche le feci à ſapere, come i lauandieri di quà quali erano tenuti per netti, e faceuano l'ufficio netto, ſiue erano dedicati al netto, erano appeſtati, e coſi anco morirono di tal male.

CIRCA le Pelliccie, & altre robbe di poco valore, ſporche, & infette, ſi debbano abruſciare, ò ſotterrare. Pero circa l'abruſciare robbe ſoſpette ſono di parere, ſi debba andare molto auuertito, perciòche queſte robbe, ſe hanno ſeco onto, graſſo, & altre ſporchezze uiſcoſe, come ſi deue tenere, (per hauere patito più la gente baſſa, e di uile Plebbe, che altri) è dubio, che Abruſciate non cauſino del male. Per cognitione di queſto, ſi debbano fare certi ſuppoſiti: Il primo, che la putrefattione peſtilente, è di fomento uiſcoſo, e lento; Il ſecondo, che il fumo corriſponde alla natura delle coſe abruſciate; Il terzo, che per ſpatio di tempo, e per lungo uiaggio ne i fiumi groſsi, e uiſcoſi, ſi mantiene, e perſeuera la qualità eleuata. L'ultimo, che detta qualità laſciata, & attaccata, tanto à ſoſtanze ſenſibili, come inſenſibili gli dona, & imprime l'iſteſſa natura, e qualità, quale ha pigliato dalla coſa abruſciata.

CIRCA il primo dico, che l'eſſordio produttiuo, e primo naſcimento della Peſte, è una putrefattione notabilisſima, la quale oltre l'altre, arriua ad un termine, che ueduto l'effetto ſuo di tal uiolenza, e di uagatione implacabile, abbaglia l'intelletto humano à trouarne la uera cagione, ma ueduto il ſucceſſo ſi ferma, e conchiude eſſer'un termine, un col-

mo tale, che più oltre non si può passare, & in ciò si considerano due mali, & estremi successi; uno, che tanto subito, & alla isproueduta opera in questa spoglia humana; l'altro che perseueri tanto, e con tanti ripari, che bisogna fargli resistenza uedendosi questo si riccorre alla natura dell'attione, uedendo che ella è subita, per necessità si deue conchiudere, che sia spirituale, come è per l'introduttione del calore istrano. Veduta la perseueranza, si camina alla sostanza, quale conserua tale contagione per molto tempo, e conchiudesi che sia di fomento uiscoso, e lento, ragunato di parti grosse per l'attione uiolenta del calore, quale con gran forza operando in materia lenta, e uiscosa, e più agile, riuoltando l'una si mescola con l'altra. In questo modo facendosi la putrefattione, si risolue che non sia superficiaria, ne meno euaporatiua l'attione sua; che per attione, che facci il detto calore in quella materia putrida, si risoluino le parti di essa, una incaminasi tanto intimamente, che fà, che non si partiscano ne meno asshalmo parti alcune; mà dentro rinchiusse, e serrate si nutriscono compitamente, agitate da quel calore putredinale, che à foggia d'introduttione conuinta non esshala, mà fà una mistione molto potente commista, e ridotta fino alle minime, con una qualità lenta, e uiscosa, fomite serua; e gouerna per spatio di tempo la sua malignità.

CHE il fumo corrisponda alla natura delle cose abrusciate, non mi par cosa da prouare con molti argomenti, perche l'effetto accompagnato dalla ragione, ne dà certa scienza. Da questo i Dottori nostri uolendo con i fumi più, ò meno essiccare, scaldare, e confortare, & esseguire altre intentioni à loro designate, fanno scelta, hora d'un medicamento, & hora d'un'altro, sapendo che per il fumo da loro elleuato, si cauarà, e goderà quella qualità, che risiede nella cosa abrusciata.

CIRCA il terzo, se bene si potesse dire, che da una medesima causa, sempre succeda un medesimo effetto, e così dal fuoco sempre debba succedere la destruttione delle sostanze, nelle quali opera: A questo si risponde, che sempre succedera l'istesso effetto, quando sono eguali le cause, mà per la loro inegualità non sempre succede il medesimo effetto. Onde si uede per cosa certa, che dalle parti rare, porose, & aperte, facilmente, e per ogni leggiera attione, si risolueno le contenute sostanze: per il contrario dalle grosse, lente, e nuuilaginose non si cacciano saluo, che per attione gagliarda, e quantunque gagliarda si sia, per esser soggetto innhabile alla recettione, resiste, e resistendo conserua per quel tempo, che può la qualità sua: Questo è per l'istessa ragione della natura delle

cose. Hora si dirà del soggetto, che riceue, e non delle cause, quali ope-ranno, perche già si è supposto, che l'agente è il fuoco; Agente sempre d'una natura potente, e ualorosa. Niuno è che negasse, che il fuo-co non habbi forza d'abrusciare, non abruscia però egli il tutto, ne meno quello che abruscia, e qualmente, e così presto tutte le cose consuma, perche gli sono delle materie, quali subito sono arse dal fuoco, altre non possono ardersi, & altre si consumano con stento, & con tempo han fine. La Cagione di ciò non è per altro, saluo che per quella attitudine, qua-le ha contrattato la materia combustibile, dalla natura sua, ò dall'arte, ouero dal tempo, per la quale ritiene facilmente, ò resiste à tale attione, mentre fà resistenza, resiste con la qualità, e natura sua, onde durando tal resistenza, dura ancora la natura del patiente. Questo fuoco adun-que trouando quei panni pieni di tanta uiscosità, è cosa certa, che non gli può superare, saluo che col tempo. Dura adunque la qualità di quei panni pestilenti per qualche tempo, onde si uedeno elleuare fumi grossi, & oscuri, quali tal uolta restano tanto uniti, che ascenderanno all'alto per un gran miro, si neri come oscuri; Mentre sono tali, è cosa certa che uiue anco in essi la qualità della cosa abbrusciata, se non in tutto alme-no in buona parte; restando tal qualità unita, se succedessero venti, quando si abrusciano simili robbe, che portassero tal fumo alle mura, porte, fenestre, ò ad altre sostanze. Credo che da tal'apportamento si caderia in grandissimo dubio di una nuoua contagione, e di ciò ne ha-uemo una Istoria recitata da Zapulone di Borgo mamero, quale, è ch'in Francia, essendo stata appestata una terra per certo tempo, ridotta al fine, fù opinione d'alcunni terrieri di abrusciare alquanti corpi morti in un Borgo dentro d'un giardino grande, & abrusciandosi i detti Corpi, leuossi un vento, che soffiando uerso la terra, attaccò alle mura quel fu-mo, e rinuouò in manierà la peste, che fù più intensa della prima. Da questa Historia, e dalle ragioni addottesi proua l'ultimo supposito, qual'è, che per tal soffio de uenti si possi attaccare, & attaccato lasciare, e la-sciato produrre nuoua contagione: perche essendo tal fumo di sostanza agglutinosa, con la quale uiene ancora la qualità mala, e pestilente ele-uata da panni, e da altre materie di qualità lenta, e uiscosa, si può fa-cilmente attaccarsi, cacciata dal fuoco ogni sostanza contingua, e pene-trare per ogni picciola cauità. Il che sarebbe un nuouo Germine di con-tagione; ilquale tanto più dubioso ne uiene, come è la materia pestilente è uiscosa, e lenta, laquale si mantiene, e perseuera per qualche spatio di tempo. Hora circa tal soggetto, credo che si potranno pigliare queste

Historia del Zapulone, intorno l'ardere de corpi morti, e cose appestate nelle terre.

con-

conclusioni. Le robbe da doue si conosce una Eleuatione di fumo grosso, e uiscoso, non abrusciarle nella Città, ne meno nelli Borghi, mà sotterrargli tanto profondamente, che si resti sicuro, che niuno le possi pigliare, ouero uolendole abrusciare, portarle alla Campagna, che sia tanto discosta da gli alloggiamenti, che si resti sicuro, che tal fumo si disperga, e manchi auanti che possa essere portato da qual si uogli sorte di vento à piedi de Muri, ne d'altri alberghi, ouero uolendosi abrusciare nella Città, e Borghi, pigliarà tanta poca quantità de panni, e mettergli tanta Paglia, e legna secca, che possi in poco tempo abrusciarle; L'altra conchiusione è, che la robba asciutta, e di sostanza rara, dalla quale si speri fumo sottile, e dissipabile, sia ordinato che d'ogni intorno della Città siano abrusciate, anzi sono sicuro, che l'abrusciarle per la Città, e suoi Borghi, non apportara se non giouamento, & utile, perche facendosi fuoco in diuerse parti, si uerrà à ratificare l'aria, se credere si deue all'Historia de Hyppocrate. Ho detto il parer mio con protesta, che egli è commandato. Hora lo diano alli Eccellenti fisici, e faranno quanto le parerà. Così Nostro Signore n'insegni il debito Gouerno del tutto. Di casa li xxv. di Nouembre. 1576.

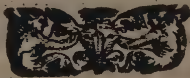
Delle S. V. molto Illustrissime.

Affettionatissimo seruidore.

Lanfranco Boniporti Fisico.



RANDISSIMO danno si causaua nel purgare per Milano le case appestate, & infette, perche oltre la purgatione delle buone robbe, si abrusciauano bombaci, sete, lane, & altri mobili di casa con non poco detrimento de Patroni. La onde per trouare à si dannosi effetti rimedio, fù imposto à Medici, che con i Consoli delle Arti si consigliassero del modo, che si douea tenere in purgare ogni sorte di robbe, à ciò non si ardessero tante diuersità di cose, che per ogni lato s'ardeuano, iquali uentillando benissimo il tutto, e riferendo al Tribunale della Sanità la loro determinatione, fù all'ultimo di Nouembre publicata la seguente instruttione, con la quale si diede poi nell'auuenire rimedio à tanto guastamento di robbe.



INSTRVTTIONE GENERALE per purgare ogni ſorte di robba, tanto per la Città di Milano, quanto per ogn'altro luogo.



ONSIDERANDO l'Illuſtriſsimo Tribunale della Sanità di Milano, che ogni diligenza, fatica, impreſa, e ſpeſa fatta, e che ſi farà per l'auuenire, per liberare queſta Città, e le terre à lei ſottopoſte dalla Peſte, ſarebbe di poco frutto, & il miglioramento hauuto (la Iddio mercè ſin qui) reſtarebbe imperfetto, e ſenza ſicurezza, ſe la contagione reſtante nelle robbe delle caſe infette, non ſi leuaſſe con le ſufficienti, e ſicure Prouigioni, che ſi ricercano, in una tale, e tanta impreſa. E uolendo dall'altro canto far queſto con quel minor danno, e detrimento delle robbe, che ſi può; Et hauendo perciò molte uolte, e con gran diligenza tenuto ragionamento ſopra il modo di purgare le robbe delle caſe infette: aggiuntoui inſiemi il parere de molti Eccellenti Fiſici del collegio di queſta Città, circa alla ſicurezza della Purgatione; Et udito etiandio il parere de molti Mercanti, & Artefici periti, circa i modi delle purgationi, e circa il detrimento, che può ſeguire alle robbe da ciaſcun modo; & eſſaminato maturamente, non ſolo quello, che in tal materia ſi truoua ſcritto, nel libro de gli ordini laſciati dall'Eccellentisſimo, di felice memoria il Duca Franceſco ſecondo, mà quello ancora, che da molte parti ci è uenuto alle mani. Ha ordinato che nella purgatione delle robbe delle caſe infette, tanto in queſta Città, quanto in ogni terra ſottopoſta à queſto Tribunale, ſi proceda nel modo, che ſeguita.

Modi diuerſi per purgare ogni ſorte di ſeta, & di robbe ſoſpette.

DOVERANNO adunque i primi Purgatori, che Brutti ſi chiamano, Innanzi ad ogn'altra coſa, ſeparare le coſe, che ſi hauranno da purgare, ſecondo che queſte coſe ricercano diuerſo modo di purgatione; di maniera che le coſe di ſeta (uerbi gratia) ſiano ripoſte in una parte, le coſe di Lino, ò di canepe, in un'altra, le Pelliccie in un'altra, le Piume in un'altra, facendo il medeſimo d'ogni altra coſa, la quale ricerchi modo di purgatione proprio, e ſeparato, ſi come chiaramente ſi conoſcerà da i modi delle Purgationi, le quali hora diſtintamente ſaranno notate.

LA ſeta non fatta, & in Gallette; perche non può tollerare l'acqua, ne

ne fredda, ne calda, se non in quell'atto, quando si fà; e far non si può sicuramente da persone nette, se prima non sono purgate le Gallette, si douerà purgare col profumo, e questo si farà prima dalli Purgatori brutti, distendendo le Gallette sopra le Grate, e mettendoui sotto il fuoco de carbone accesi, nel quale sia posto dell'incenso, della Ragia di pino, e della pece greca, uoltando le Gallette di continouo sotto sopra, con le uerghe, mentre che il fuoco ui sia sotto, e tenendo chiuso il luogo d'ogni intorno, à ciò che il fumo caldo operi più ualorosamente; finito questo, daransi le Gallette in mano de secondi Purgatori, che si chiamano netti, iquali poi che di nuouo hauranno le sudette Gallette nel medesimo modo profumate, le portaranno al Sole, ouero all'Aria, oue si lasciaranno per quattro, ò cinque giorni, uoltandole ogni dì due, ò tre uolte con le uerghe, il che si potrà fare per persone nette. Et sono da notare qui dui Auuertimenti, che saranno poi communi à tutte l'altre cose ancora, le quali si purgharanno con profumi. L'uno è, che per la compositione, che si hauerà da usare in profumare qualunque sorte di robbe; si potranno pigliare cinque libre di ragia di pino & altre tante di pece Greca, & una libra d'incenso, e quando non ui fuße la pece Greca, si potrà in luogo di lei pigliare la pece Nauale. E ben uero, che circa le cose delicate, si potranno poi all'ultimo della purgatione, per dare loro buon'odore, vsare etiandio altre sorti de profumi, fatti di cose ben'odorate; ma perche questo non appartiene alla purgatione, non fà mestiero, che più oltre se ne parli; L'altro Auuertimento è che quando il carbone, col quale si ha da fare la bragia per lo profumo, si potesse hauere di legna dura, come di Quercia, ò di Cerro, ò di Faggio, sarà la forza del profumo tanto più efficace.

La seta fatta, perche comporta l'acqua, e calda, e fredda, & è atta à seruare, gagliardamente la contagione; si come si è uisto in questa presente Peste, per la morte de molti, perciò si deurà purgare in prima dalli brutti, gettandola prima nell'acqua bollente, & appresso im mergendola, & agitandola nell'acqua fredda. Et essendo quest'acqua corrente, sarà meglio. Fatto questo si darà à Purgatori netti, iquali poi, che hauranno, similmente immersa la seta nell'acqua calda, & poi lauata con diligenza nella fredda, & ancora corrente, doue si potrà hauere; la portaranno al sole, ò all'Aria, & tutto il resto poi si potra fare sicuramente per persone nette.

E tutto quello, che si è detto della seta, si ha da seruare nel Filicello, di seta.

ALLI Drappi di seta in pezza; perche questi non possono comportar'acqua senza grandissimo danno, onde facendo altrimenti, ne seguirebbe la rouina de Mercanti; bastarà la purgatione fatta con i profumi; atteso ancora, che questi drappi per non eßer'usati, e perche si tengono rinchiusi ne i suoi Guarnieri; non sono per lo più esposti al pericolo di pigliar la contagione; Questi adunque si purgaranno, col profume, spiegando il Drappo à parte, à parte, e distendendolo sopra le pertiche, e poi facendoui sotto il profumo, nel modo sudetto, imprima per li Purgatori brutti, e poi parimente per gli netti; e poi tenendogli al Sole, ò all'Aria come si è detto di sopra; Auuertendo, che circa i Velluti, si deue usare maggior diligenza per eßere drappi di pelo; & percio sarà bene dargli il profumo con maggior spatio di tempo, e tenergli più lungamente al Sole, ò all'Aria.

IL medesimo si farà circa à i lauori, e bindelli di seta semplice in pezza.

I Vestimenti, & altre cose di seta, si purgaranno à questo modo; imprima si discusciranno, e se ui saranno fodre, ò guarnimenti d'altra materia, come di lana, ò di Lino, ò di pelliccia, si leuaranno uia tutte queste cose, e si riporranno ciascuna nel suo luogo, da eßere, poi ò purgate, ò abrusciate: fatto questo si profumaranno i vestimenti, ò altre cose di seta nel modo, che sopra si è detto, circa alla purgatione de i drappi di seta in pezza; In prima per gli purgatori brutti, e poi per gli netti, e profumati dalli netti si portaranno al Sole, ò all'Aria, doue si teneranno come di sopra è stato raccordato; Ecci un'altro modo ancora da purgare queste cose di seta per uia del Sabbione; facendo sopra il terreno un suolo di Sabbione uiuo, asciuto, alto sei deta, e poi distendendo sopra esso un lenzuolo mondo, e poi mettendo sopra questo lenzuolo una mano de i drappi, che si hanno da purgare, e poi cuoprendo essi drappi con un'altro lenzuolo mondo, e sopra questo secondo lenzuolo facendo di nuouo, un'altro suolo di Sabbione; & lasciando poi stare questi drappi frà i detti dui suoli di Sabbione (Sabbione, e l'arena, che si raccoglie ne fiumi, e ne Nauilij) per quattro giorni, e quattro notti, e leuati che saranno fuori, terransi all'Aria per quattro altri giorni: ma perche non mostrarà la ragione, che tanta sia la forza del Sabbione in destruggere la pestiferà contagione, che se ne possa la persona assicurare; perciò à noi pare che il primo modo, che si fà col fuoco, e col profumo, si debba anteporre à quest'altro.

E perche dal lauare alcuni uestimenti, ò altri drappi di seta, già usati,

ti, non può seguire la rouina delle case, come può seguire la rouina de Mercanti, quando si lauaßero, i loro drappi di seta in pezza, per questo si i padroni delle robbe si accontentassero di far lauare questi drappi, sarebbe questo modo, di purgatione grandemente da commendare, come quello, che ha in se, un'esquisito compimento di sicurrezza, & all'hora si deurebbono lauare totali drappi nel modo dato di sopra, circa alla purgatione della seta fatta.

LAVORI di seta, & oro, ò di seta, e d'argento in pezza, e non usati, perche, non comportano l'acqua, si purgaranno col profumo dato in prima da Purgatori brutti, e poi da netti, auuertendo, che siano prima spiegati, e ben distesi; e fatto questo, si teneranno all'aria per cinque, ò sei giorni; Et quando alcuno uolesse anteporre l'esquisita sicurezza alla perdita della seta, e della fattura di questi lauori, si potrebbono abrusciare.

GLI ori, & argenti filati, & i lauori fatti di esi senza altra mistura di seta, perche si possono sicuramente purgare, immergendoli per due uolte in l'acqua bollente per gli Brutti, e poi nella fredda per i netti purgatori, e da questo modo ne uiene, à i Mercanti minor danno, che dall'abrusciarli, percio si concede, che non uolendo i Mercanti abrusciargli si possano purgare nel detto modo; auuertendo, che si riducano, cosi gli filati, come gli Lauori in accie grandi distese, e simili à quelle del filo, prima che siano attuffate nell'acqua, ma le accie non uogliono essere molto grosse; e per ischiuare i ritorti, che sogliono fare gli Ori filati, sarà sicuro modo, il tirargli sopra biccocchini, ouer detti altramente Naspi, & attuffargli nell'acqua sopra i detti biccocchini;

IL Bombacio, ò sia in falda non usato, ò sia usato, si purgarà con l'acqua bollente, e poi con la fredda, & in prima da i brutti, e poi da netti Monatti. Auuertendo che l'usato, come è quello de Matarazzi, sia disfatto bene, e battuto, con le uerghe prima che si laui, lauato, si metterà al Sole, ò all'Aria da Purgatori netti, oue si lasciarà per cinque ò sei giorni, uoltandolo sotto sopra con le verghe, il che faràsi per persone nette.

LE cose fatte di Bombacio, come sono le uesti, che Bombacine si chiamano, e le fodre de letti, si lauaranno con l'acqua calda, e poi con la fredda nel modo sudetto.

LA Lana non filata, ne pettinata, e che ancora non ha riceuuto l'olio, si purgarà parimente con l'acqua calda, e fredda, nel modo che si è detto del Bombacio vsato.

La Lana non filata, mà pettinata, e che già ha riceuuto l'olio, perche non comporta l'acqua, douendo uenire alla filatura, & alla tessitura, si deuerà prima battere con le verghe, e separare di modo, che si riduca in parti manco grosse, che si può, e poi si profumerà nel modo, che di sopra si disse, ragionandosi della purgatione de i velluti; lasciandola poi al Sole, ò all'Aria per quindeci giorni, ma se fusse in poca quantità, di modo, che si potesse lauare, senza gran danno del Mercante, per seruirsene poi in altro uso, come sarebbe in fare de Matarazzi; questo modo sarebbe più da lodare, come piu sicuro, & in tal caso si deurebbe lauare nel modo, che si è detto della Lana non pettinata.

La Lana filata, perche parimente non comporta l'acqua, douendo andare alla tessitura, si allargarà quanto si può più, e poi si profumarà, e si purgarà nel modo che si e detto della Lana non filata, pettinata. E quando fusse in poca quantità, & conseguentemente di non molto valore sarebbe meglio il Mercante, se ò la facesse abrusciare, ò la facesse lauare.

I Drappi di lana in pezza, si grezzi, come tinti, si purgaranno con l'acqua calda, & poi fredda, e prima da Purgatori brutti, & poi da Netti; essendo prima spiegati à parte à parte, & all'vltimo portati al Sole, ò all'Aria da purgatori netti, oue si lascieranno per dieci giorni, e se il tenergli prima in acqua fredda può fare, che il colore de i tinti patischi manco, si lascieranno stare un poco nell'acqua fredda prima, che si gettino nella calda; E nel resto si farà come si è detto.

Qvanto à i vestimenti, & altre cose di lana, prima si discusciranno, & hauendo fodre, ò ornamenti d'altra materia, si riporanno esse fodre, & ornamenti ne suoi luoghi, come si disse di sopra de i vestimenti di seta; facendo circa à queste cose quella purgatione, che ciascuna di esse ricerca, secondo gli ordini dati, e che si daranno. Et poi si lauaranno, e purgaranno i sudetti drappi di lana, nel modo, che si è detto della purgatione de drappi di lana in pezza; auuertendo tuttauia che nella purgatione di questi drappi, deuono i Purgatori usare quella maggior diligenza, che si può; perche il bisogno cosi ricerca, per la qualità del drappo, si perche questi drappi molte uolte sono stati usati, mentre che i Padroni loro erano appestati; ilche per lo più non auuiene delli drappi in pezza: E perciò sarà bene uoltargli, e riuoltargli sotto sopra bene, mentre staranno nell'acqua Calda. Et lasciarueli stare un poco più. Per questa causa ancora non ci pare, che in questa parte si debba alcuno fidare della purgatione fatta solamente col Sabbione.

Il Lino, e canape, non fatto, si purgarà, lasciandolo per tre ò quat-

tro giorni nell'acqua fredda, e doue la Corrente si potrà hauere, sarà tanto meglio.

IL Lino, e canape fatto, si purgarà col profumo, fatto nel modo detto di sopra, prima da purgatori brutti, e poi da netti, essendo prima spiegato, & allargato, e posto sopra le Grate, e profumato da Netti, si metterà all'aria, oue si lasciarà per dieci giorni, si potrebbe purgare ancora posto nell'acqua fredda, e specialmente corrente, doue questa sarà alla mano, lasciatoui un giorno, & una notte, quando si hauesse sole da poterlo asciugare subito che fuße leuato dall'acqua; e questo modo di purgatione, ancora che sia alquanto dispendioso, perche farebbe Stoppa assai; tutta uia perche, è più gagliardo, sarebbe anco più da usare, quando il padrone se ne contentaße; E' da auuertire ancora che, e nell'un modo, e nell'altro deurà il lino, e canape eßere allargato, più che si può.

IL Filo, & il Refè, ò sia di Lino, ò sia di Canape, si purgarà prima con l'acqua bollente, poi con la fredda, e prima da Purgatori brutti, e poi da Netti, auuertendo di uoltarlo sotto sopra con i bastoncelli, e di lasciarlo poi all'aria per quatro, ò cinque giorni.

I Vestimenti, & altri drappi di Lino, ò canape, si purgaranno nel medesimo modo, lasciandoli all'Aria per dieci giorni.

LE Corde prima si bolliranno, e poi si lascieranno nell'acqua fredda per doi giorni, e nell'acqua corrente, doue si potrà hauere.

QVANTO alle Pelli, se saranno preciose, e delicate, come sono i Zebellini, e Martore, e Foini, gli Armellini, & altri simili, ò che siano mesſi in opera, ò non si deuranno di nuouo purgare, con quel medesimo modo, con il quale si sogliono acconciare communemente, prima che siano mesſi in opera; & il modo, è questo. Che si piglia una certa quantità di Gieso ridotto in poluere, e di crusca, e mischiata, l'una, e l'altra cosa insieme si mette dentro una macchina di legno rotonda, la quale chiamano Burlone, perche in acconciare le pelli si burla, cioè si raggira intorno, e poi sopra questa compositione si mette una padella piena di bragia, e chiusa la macchina molto bene, à ciò che il calore non respiri fuori, ui si lascia il fuoco per un poco di tempo, tanto che, e la compositione, e la macchina sia riscaldata molto bene, e poi leuata fuori la padella, ui si mette dentro una certa quantità di dette pelli, accomodate con alcuni legni, di modo che restano separate, e di poi chiusa di nuouo la macchina, si muoue, e si girà intorno, per spatio d'un certo tempo. Et à questo modo, parte per la forza del fuoco, e parte per la siccità del Giesso, & astersione della crusca, si caccia fuori la poluere del Giesso, e della crusca,

ſta, col batterli molto bene leuate che ſono fuori della macchina, con verghe, rimanendo in queſta guiſa purgate. Tutto queſto adunque ſi farà per la purgatione delle pelli precioſe, laſciandole poi ſtar all'aria per quindeci giorni; Et è da auuertire, che le pelli, ſi metteranno dentro la Macchina da i Purgatori brutti, e ſi leuaranno fuori da i netti. Il reſto tutto ſi farà per mano de Pellicciari netti; Et è da auuertire ancora, che ſe le pelli ſaranno meſſe in opera, ſi deuranno diſcuſcire, e le fodre, è guarnimenti ſi deuranno leuar uia à ciò che ciaſcuna di queſte coſe ſi poſſa purgare appartamente nel modo conueniente, ſi come già due altre uolta di ſopra è ſtato raccordato, parlandoſi delle ueſti di ſeta, e di Lana.

Le pelli che non ſono, ne molto precioſe, ne delicate, ò che ſiano meſſe in opera, & uſate, ò nò, ſi deuranno abruſciare, ò di nuouo ridurre al molticcio, quando queſto piaccia à i Padroni, eſſendo meſſe nella tina del molticcio da purgatori brutti, e nel reſto poi acconciate da Pellicciari netti.

I Peli mesſi per empire le ſelle, coſcini, Materazzi, & altre coſe, deonſi abruſciare, purgando le fodre in quel modo, che à ciaſcuna di loro è ſtabilito.

I Corami, ò che ſiano mesſi in opera, ò nò, ſi poſſono purgare ò con la ſpongia immerſa nell'aceto, ò col profumo, & alcuni ſolo etiandio toccandole con la paglia acceſa, per tranſito, e ciaſcuno di queſti modi, è ſufficiente; e masſimamente laſciandoli poi all'aria per otto, ò dieci giorni; E tuttauia e da auuertire, che ſe à i Corami mesſi in opera, ſarà aggiunta altra materia, la quale habbia biſogno d'altra purgatione, ſi deurà queſtamateria ſeparare da i Corami, e poi conuerrà, ò abruſciar la: ò purgarla ſecondo il modo già asſignatole.

La piuma de letti, che ſia già meſſa in opera, ſi purgarà à queſto modo in prima ſi cauarà la piuma fuori delle fodre, e le fodre ſi purgaranno ſecondo il modo à loro conueniente, dato di ſopra: mà la piuma in prima ſi criuellarà con diligenza per gli purgatori brutti, oſſeruando, mentre che queſto ſi fà, di mouere la piuma ſpeſſo con la mano, per cacciar fuori la poluere, e per rimuouere dalla piuma ogn'altra coſa, che in quella ſi trouaſſe. E più ancora per disfare, e ſeparare quella piuma, la quale ſarà unità sì, ma non tanto, che non ſi poſſa diſunire, al muouimento della mano; queſta, e l'altra, che ſarà da ſe ſeparata, ſi hauerà da conſeruare; mà ſe per caſo ſe ne truouaſſe di quella (come ſouente ſi truoua) laquale fuſſe fortemente aggropita, di modo che col muouimento della mano, non ſi posſi ſeparare; tutta queſta ſi deurà abruſciare; criuellata poi, e monda-

ta la piuma à questo modo, si distenderà sopra le grate sospese in alto, e sotto se li farà il profumo di sopra ordinato, muouendo la piuma con le uerghe per tutto il tempo che durarà il profumo; fatto questo, darassi nelle mani de Purgatori netti, iquali di nuouo (restando tuttauia la piuma distessa sopra le dette Grate) le faranno vn'altro profumo con le pietre uiue affuocate, & bagnate di fortissimo aceto; auuertendo che le pietre siano große, e siano moltiplicate di modo, che tutte le parti delle Grate riceuano gagliardamente il fumo, che da loro ascenderà. Fatta questa seconda suffumigatione, si distenderà la piuma sopra il suolo della Camera, il quale sia stato prima molto ben con una scopa mondato, e sbruffato di forte aceto, & iui si lasciarà, per dieci giorni, lasciando le fenestre aperte, e muouendo con bastoncelli lunghi ogni giorno la piuma, il che si farà dalle persone di casa.

La piuma nuoua, e non messa in opera, si purgarà nel medesimo modo, saluo che non sarà fuori di bisogno di Criuellarla, non essendo aggroppita.

I Libri, e le scritture de Mercanti, perche sono ogni giorno maneggiati da loro, hanno bisogno d'una diligente purgatione; quale è quella che si dà dalla constitutione Ducale; laquale e questa, che i libri siano da i brutti purgatori discusciti, & i fili Siano abrusciati. I corami se ne ne saranno, siano purgati con la spongia attuffatta nell'aceto, e le carte siano profumate; e fatto questo stiano poi all'Aria per otto, ò dieci giorni. Circa à questi adunque si oßeruarà questa diligenza.

Circa i libri, e scritture, che sono nelle botteghe de i librari, e ne studij de Dottori, ò de Notari, e procuratori, ò di altre persone letterate, si hauerà da fare questa consideratione, e distintione, che se il luogo, oue sono essi libri, e scritture, sarà stato tenuto serrato, di modo che niuna persona infetta ui habbi praticato; In questo caso non uj sarà bisogno d'alcuna purgatione; bastarà solamente di lasciare aperte le fenestre per cinque, ò sei giorni, bastarà la medesima prouigione parimente, se nel detto luogo fuße alcuna uolta entrata qualche persona sospetta, per fare, ò pigliare qualche cosa, senza hauere toccati i libri, ò le scritture, come uediamo, che ogni giorno si suol far nelle case; mà se i libri, ò le scritture saranno state maneggiate da persone infette, ò uero se persona infetta hauerà dormito nel luogo, oue saranno i libri, ò le scritture; nel qual caso deurà hauere luogo parimente tutta la prouigione detta di sopra, circa i libri, e scritture de i Mercanti.

I Mettalli, come sono, oro, argento, ferro, stagno, rame, & altri

tri si purgaranno per gli purgatori netti, con la sponga, ò stoppa attuffata nell'aceto.

I Grani, e le farine, se saranno in sacchi, si leuaranno fuori de i sacchi da i Purgatori brutti, & i sacchi si purgaranno col modo à loro conueniente detto di sopra, & i grani si gettaranno con i ventillatori, e le farine si allargaranno, e distenderasi da i Purgatori netti, due, ò tre uolte sopra il suolo del Granaio, ò d'altro luogo, il quale sia stato prima ben scopato, poi cosi allargati, e distesi, si lasciaranno all'aria, stando le fenestre aperte; mà se saranno i grani, e le farine sopra terra, ò in casse, à questi basterà l'opera de i purgatori netti, i quali gli allargaranno, e distendaranno nel modo sudetto.

LE Piante, e l'herbe, si esporranno al Sole, & all'Aria, da purgatori netti.

IL medesimo si farà circa i frutti, come sono vue, pomi, pere, & altri simili A li Agli, Cepolle, & altre radici, bastarà la medesima prouigione.

LA Paglia, & il Fieno, se niuna persona infetta ui sarà giaciuta sopra, si distenderà per persone nette con le forche, e lasciarassi all'aria; ma se qualche persona infetta ui hauesse dormito, ò giacciuto sopra; essendo di poca quantità, abrusciaràssi tutta; & essendo di gran quantità, si abrusciarà quella parte, che sarà in superficie, e quella ancora, che è di sotto à questa per un braccio; il resto si distenderà, e lasciaràssi all'Aria.

LE Casse, Tauole, e Scabelli, lettiere, & altri legnami, se saranno di poco Valore, si abrusceranno, altrimenti, si laueranno da purgatori brutti con liscia fatta con la Calcina; & le cose più delicate, si purgaranno con la sponga, e con l'Aceto; lasciando poi per cinque ò sei giorni all'aria tutto quello, che di tali cose sarà stato purgato.

I Vasi di pietra, di Vetro, ò di Cristallo, si purgaranno con la Liscia fatta con la cenere, ò con la sponga, ò con la stoppa, & aceto per mano de purgatori netti.

I Quadri di pittura si profumaranno da purgatori netti, e poi si suspenderanno ne i luoghi purgati, lasciando le fenestre aperte.

A gli instromenti di musica, se non saranno state tocche da persone infette, come molte uolte accade, bastarà il profume seco, di sopra descritto, mà se saranno stati tocchi da simili persone, prima si monderanno con la sponga, e l'aceto poi si profumaranno; e tutto si farà per mano di purgatori netti.

I Ca-

I Caualli, Buoui, & altre bestie, leuate uia le briglie, e cauezze, si faranno sguazzare due ò tre uolte in acqua tant'alta, che tutto il corpo si bagni; e quando non ci sia la commodità de tali acque si fregaranno molto bene con la stoppa, ò col fieno bagnato nella liscia fatta con la cenere, nella quale, si aggiunghi una sesta parte di aceto forte; e questo si farà da purgatori brutti;

Il Formaggio si rasperà prima molto bene, di modo che la superficie resti tutta netta, e polita; poi si fregarà con la stoppa, ò spunga bagnata nell'aceto forte, e poi si lasciarà all'Aria per quattro, ò cinque giorni.

L'Olio, il buttiro, & altri grassi si riporranno in altri uasi netti, e poi si lasciaranno all'aria per quattro, ò cinque giorni.

Alla Mercantia del transito, uenuta da luogo senza sospetto, e passata per luoghi sospetti, si leueranno uia per i purgatori brutti l'inuoglie, le coperte, e le Corde; e poi si profumaranno le balle col profumo secco sudetto, per persone nette; & appresso si rilegheranno da persone parimente nette, ò con le proprie inuoglie e coperte, e corde prima purgate da purgatori brutti, secondo il modo dato di sopra, ò con altre nette.

E tutte queste purgationi, saranno tanto più gioueuoli e sicure, quando saranno accompagnate dal fauore, & aiuto di Nostro Signore Iddio, Autore d'ogni politezza, e d'ogni salute il quale sia sempre lodato, in Milano alli. xiiij. di Decembre M. D. LXXVI.

Montius Præses.

G. Brugora.



NON meno andauano i Signori Proueditori Venetiani accurati nella purgatione delle robbe de gli appestati, che si faceßero in Milano i Signori Conseruatori della Sanita del suo Stato: perciochè, ritruouando diuersi modi di purgationi per liberare Venetia da tanta contagione, ordinarono, che fußero inuiolabilmente eßeguiti, e per trattarsi generalmente della qualità di eße, non curando di seruare gli ordini de tempi, gli ho uoluto mettere tutti soßequenti gli vni, e l'altri, insieme; & così quei delli. viiij. Nouembre, come qui sotto si leggerà.

Purgatione determinate, & esleguite in Venetia nell'acqua salsa.

M. D.

M. D. LXXVI. Adi. IX. di Nouembre.



ESSENDO stato proposto alli Clarissimi Signori sopra proueditori, e Proueditori alla Sanità, il modo di nettare le robbe infette nell'acqua salsa à purgarsi, come dalle loro S. Clarissime è stato terminato. Ad intelligenza d'ogn'uno fanno sapere, che hanno concesso à Felice brunello, che possi con le conditioni, e modi infrascritti mettere le robbe in acqua nelli suoi cassoni, da tutti quelli, da quali sarà ricercato.

CHE niuno sia, chi esser si uoglia, non possa mettere, ne far mettere robbe di sorte alcuna in acqua, i cassoni, ò in altri edificij fatti, nel modo che saranno quelli di esso Brunello, mà ben possino mettere, e far mettere le loro robbe in acqua in altri instromenti, e modi.

CHE tutti quelli, che metteranno le Robbe nelli sudetti casonni, che pagaranno fitti di case da ducati quindeci in giù, siano tenuti dar al detto Brunello lire due, & soldi otto per ogni cassa ordinaria di robba, con dechiaratione, che se fussero diuerse famiglie che habitassero in una sola casa, che pagasse maggior'affitto, mà che però ciascuna fameglia da per se pagasse manco delli ducati quindeci, pagar debbino ad esso Brunello nel modo sopradetto, e non più, douendo portare una fede del parrocchiano della sua contrada, sottoscritta dalli Deputati, con giuramento dell'affitto, che pagano, à ciò non si possi usare alcuna fraude, ò inganno à maleficio di esso Brunello.

CHE tutti quelli che pagaranno affitto de ducati quindeci in sù, debbano dare à lui Brunello cinque lire per ogni cassa ordinaria de robba.

CHE ciascuno indifferentemente per ogni coltra, schiauina, felzada, & altra coperta di letto, che saranno, fuori delle casse, dar li debbano soldi quattro per ciascaduna, e per un capezzale, & un cuscino pieni di lana, ò d'altro, frà tutti dui soldi quattro, e per ogni stramazzo lira una; douendo però li stramazzi essere disfatti, e posta la lana ne cassoni, separata dall'altre robbe.

CHE non possino riceuere robbe d'alcuno, se non per inuentario, e nell'istesso modo consignarle, sotto pena de ducati uinticinque per cassa, ò fagotto.

CHE detto Brunello non possi restituire le robbe ad alcuno, se non saranno

saranno state per giorni cinque continui, in aqua, come di sopra, sotto pena di pagare ducati dieci per ogni cassa di robba, che hauesse restituito, e che non fusse stata in acqua li giorni cinque, da essergli tolti irremissibilmente, & dati al denuntiante, il quale volendo, sara tenuto segreto.

CHE quelli che lasciassero le robbe loro più di giorni cinque, nelli Cassoni, pagar debbano à esso Brunello à portione de giorni; saluo però iusto impedimento de cattiui tempi, & s'anderanno il sesto giorno à leuarle, non siano tenuti à pagare cosa alcuna.

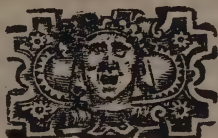
CHE debba far'i suddetti cassoni in canale de Marrani, in luogo più propinquo però, che si potrà al monasterio di Sant'Andrea della certosa; doue l'acqua habbia suo corso, à tutte sue spese.

CHE tutte le robbe, ch'al presente si truouano à Sant'Andrea della certosa, non poßino esser messe in acqua à purgarsi, saluo che nelli cassoni sopradetti, essendo però lui vbligato a tenere tanti cassoni, che supplischano ò tutte le suddette robbe, le quali anco posino essere in altro modo sborrate.

CHE alcuno non poßi portar via le sue robbe, se non hauerà prima sodisfatto esso brunello, nel modo sopradetto.

CHE tutte le robbe siano condotte al luogo doue saranno li cassoni, e scarigare sopra le Zattare, ouero nelle Burghielle, & dopò state li giorni cinque in acqua come di sopra, siano leuate, e condotte uia senza spesa, ne interesse alcuno di esso Brunello.

CHE tutte l'altre spese, si del fare i Cassoni, come d'ogn'altra sorte di spesa, che occorrerà per tal'effetto, siano fatte per il detto Brunello, senza alcuno interesse, nè publico, nè particolare.



COL NOME DE IDDIO.

Modi, & ordini, che s'hanno da tenere in sborrare ogni sorte di robbe infette, e suspette facilmente, & sicuramente in Venetia.

M. D. LXXVI. Adi. IX. di Nouembre.



VOLENDO i Clariß. Sig. Sopraproueditori, & Proueditori alla Sanità dar facile, e sicura strada à ciascuna persona, di potere nettar ciascuna & ogni sorte di robba, che per occasione della presente contagione fussero infette, ò sospette; manifestano con l'autorità del Senato, à commune utilità gli infrascritti modi, raccordati senza alcun premio ammoreuolmente da M. Marc'Antonio Lancia Quadrio da Voltolina, da douersi tener nel purgare, & liberare da ogni sospetto d'infettione, tutte le qualità di robbe, che si uogliono far monde, & dalle loro S. Clariß. dopò fattane esquisita & diligente isperienza, si come modi conosciuti gioueuoli, & ottimi; & mandati già da douere essere esseguiti da i S. Presidenti de tutti i Sestieri di questa Città, e prima.

Modi di Profumare le case.

Modo di profumare le case infette à Venetia.

SI fanno profumi di Rasa di Pino, di Pece, Incenso, storace, Mirrha, & cose simili, ancora che la semplice Rasa con l'Incenso operi assai, con i quai profumi si nettano le case, scritture, & libri.

LE case, messe da parte tutte le robbe infette, si fanno diligentemente scopare da huomini, & donne Netticini, che si tengono sequestrate, douendosi in ciò hauere molta cura, perche non resti in nissuna parte alcuna minima immondezza, ne poluere, ne altro, & in questo modo nettata benissimo la casa, si serrano dapoi le fenestre tutte, & le porte, & si mette in alcuna stanza fuoco de carboni accesi, sopra quali si mette il detto Profume, con che si continoua un dì, & una notte, & il seguente giorno si torna ad aprire in modo, che l'aere penetri in ogni luogo, bagnando ancora per tutto con acqua & aceto, dapoi si fà imbiancare, ouero si piglia calcina uiua, & si fa mettere per le stanze in

fuoco,

fuoco, aciò che anco con essa si facci profumo, & così l'habitatione uiene à restar netta, & sicura.

LIBRI, e scritture si nettano con i sopradetti profumi; i libri aperti largamente, & spogliati d'ogni coperta, ch'hauessero intorno, & similmente le scritture, lequali hanno da eßere infilzate in Rame, & dapoi per un giorno si tengano all'aere, & così riescono monde & sicure.

LA piuma si caua dell'intima da Nettazini sospetti, e si batte con uerghe, leuandone la poluere, stracci, inuolgi, & altre sporchezze, poi si stende per la stanza, & intorno si metteno catini con fuoco, sopra quali sia del detto profume, poi si spruzzi con aceto forte essa piuma tre ò quattro uolte, restarà netta.

Modo di Bollire con l'acqua.

SI nettano con questo bollire tele, lane, coperte da letti, intime de stramazzi & di letti, panni di lana, vesti di poco prezzo; Auuertendo che la lana sia senza inuoglio, & le uesti sfodrate & senza pieghe, mettendo dette robbe in buone Caldare piene di acqua, & farle bollire, mescolandole con bastoni, & lasciandole tanto, che l'acqua habbia leuato quattro bolli almeno, poi da persone nette siano cauate, e gettate in acqua fredda, poi si spremono, & asciugano, e restano nette. Modo di purgar le robbe con l'acqua.

Modo di nettare le robbe d'Importanza col Sabbione.

SI metteno le robbe che si uogliono nettare in luogo iscuoperto, ouero al coperto, sopra terreno che sia fresco, uicino à pozzo, ouero in Magazeni freschi, facendo in detti luoghi un suolo di Sabbione asciutto alto sei deta, e sopra da persone infette si stenda un lenzuolo mondo, sopra quale ui si mette una mano di dette robbe, le quali poi si cuoprono con un'altro lenzuolo, e come di sopra di mano in mano si uanno accrescendo i suoli secondo la quantità delle robbe; le quali stiano nel detto Sabbione quattro giorni, e quattro notti continoue; poi da persone nette siano leuate fuori, & si mettano à star all'aria per altri quattro giorni, e restaranno nette, e sicure. In questo modo si nettano velluti, rasi, sete, recami, tappeti, Razzi, uesti, & ogn'altra sorte di robba di prezzo, pellami, e fodre d'Importanza, douendosi auuertire, che le uesti prima, che siano poste nel Sabbione, disfoderate, ne habbino alcuna cresspatura, ò piega. Le pelli s'hanno da mettere col pelo in giù, e quelle di prezzo, come Zibellini, Ceruieri, Martori, Doßi, e simili s'hanno da mettere tra lenzuoli nel modo sopradetto, ma le pelliccie di pecore, & d'altri animali simili, si mettono nel Sabbione senza lenzuolo, pur col pelo in giù. Purgatione di robbe col Sabbione à Venetia, & in che modo.

Modo di nettar le robbe con l'acqua salsa.

SI piglia, panni di lino, & altri di poco prezzo, coltre, schiauine, felzade, intime da letti, stramazzi, & altre robbe di non molta importanza, e si mettono in alcuna cosa, che l'acqua salsa ui possa entrare, & uscire col suo libero corso, auuertendo, che non siano maneggiate in questo principio da huomini mondi, e non sospetti, perche si guasteriano: poste le robbe nelle dette cose, si mettano nell'acqua salsa ne i luoghi deputati à ciascuno sestiere, e la si lascino per cinque giorni, e cinque notti continoue; poi da persone nette, e libere siano leuate, e poste in acqua dolce, doue bene indolcite, e spremute, e poi asciugate, si possono sicuramente adoperare; Li stramazzi, e letti di piuma, siano disfatti del tutto; le lane siano prima allargate, e battute, con uerghe, poi mosse, ò uero à bollire nell'acqua salsa, ouero nella sabbia, come è detto di sopra; Nella piuma s'osserui il modo detto di sopra, le intime siano, ò poste nell'acqua, ò uero bollite ne' modi sopradetti, e potransi poi adoperare sicuramente.

Modo dinettar le robbe con l'acqua salsa.

SI deue auuertire, che nel fare le dette operationi, fanno bisogno due mani de huomini discreti, e fedeli. L'una delle quali potrà essere d'huomini sospetti, & l'altra uole essere de netti; i sospetti maneggiaranno le robbe nel principio, e le metteranno à nettare, i netti poi le cauaranno fuori, e le asciugaranno, e le gouernaranno nel modo, come si è detto.



RA tanta la dissubedienza di coloro, che erano sequestrati nelle case per sospettione di Peste, che non ostante le prohibitioni, e pene, uoleuano andar uagando per le strade, e praticare, e parlare con i sani, e netti di sospettione, ne contenersi secondo, che commandauano gli ordini, serrati in casa. Per laqual cosa l'ufficio della Sanità uolendoci dar prouigione, e truouare strada che tutti i sospettosi di peste stessero rinchiusi nelle loro habitationi; ordino à Deputati alle Parrocchie, e parte, che à tutte le case sequestrate facessero mettere i catenacci di ferro, e serrature alle porte di fuori, e chiudergli con questa forma dentro, tenendo poi le chiaui appresso di loro, con pene ch'non si hauessero à muouere, e come nel bando delli. iij. di Decembre si uede.

M. D. LXXVI. Adi. III. di Decembre.



EDENDOSI, che non baſtano gli ordini ſin qui fatti, perche i ſequeſtrati per cauſa della peſte, ſtiano dentro delle caſe loro, con le porte ſerrate, ma che non oſtante quelli, ardiſcono molti, non ſolo aprire eſſe porte, ma ancora uſcir fuori nelle ſtrade; dalche oltre il mal'eſempio di diſſubedienza, e temerità, che pongono; ne uiene anco à ſopraſtare pericolo di attaccarſi qualche contagione di eſſo male à quelli, che per le loro neceſſità uanno innanzi, & indietro per le ſtrade, non ſapendo, che quei tali diſſubedienti ſiano ſoſpetti, e ſequeſtrati. Però uolendoſi prouedere à queſto diſordine, Per parte dell'Illuſtriſſimo, e molto Magnifico Signor Preſidente, e Conſeruatori della Sanità dello Stato di Milano, e di eſpreſſa Commiſſione dell'Eccellentiſſimo Senato, ſi fà intendere à ciaſcuna perſona, che ſi faranno ſerrare tutte le porte delle caſe di queſta Città, infette, ò ſoſpette, ancor che dentro ci ſia chi le habiti, e ſi faranno loro mettere alla parte di fuori cadenacci di ferro con ſue chiaui, le quali haueranno à reſtar'appreſſo à i deputati delle Parrocchie, debitamente, e reſpettiuamente referendo. E queſto à ſpeſe delli Padroni e de gli habitatori di eſſe caſe. E ſin da hora per la preſente ſi commanda à eſſi Deputati, che facciano ſerrare, e mettere detti cadenacci come di ſopra, e coſi eſſeguiſcano, e facciano eſſeguire, e ſeruare. E più ſi commanda à qualunque altra perſona, ſia di qual grado, e conditione ſi uoglia, che ſotto pena della uita, e confiſcatione de i beni, non ardiſca muouere detti cadenacci, poi che ſaranno meſſi, ne impedir'alcun modo, che ſi mettano, coſi come di ſopra.

Bando che à tutte le caſe ſequeſtrate ſi mettano cadenacci, e ſerrature alle porte, perche nõ poſſano uſcire gli infettati.

Montius Præſes. G. Brugora.



ENESI à notitia del Tribunale della Sanità, che i cani, o di caccia, ò Maſtini, ò delle Caſſine, e uille intorno, ueneſſero la notte alli Cimiterij, oue ſi ſotterrauano gli Ammorbati, e ſcauandone i corpi gli mangiauano, laqual coſa parendo à tutti mala commiſe che ſi doueſſero ammazzare, ò mandar uia in lontane parti, ò legarli talmen

te, che più non si uedessero per le strade; ordinandosi à Borgamini, & ad ogn'uno, che conducesse vettouaglia à Milano, che non douesse menar seco Cani, per euitare, che non si vsasse simile horridezza, come nella grida delli iiij. di Decembre si legge.

M. D. LXXVI. Adi. IIII. di Decembre.

Grida, che s'amazzino ò si leghino, ò si mãdino uia i cani, perche non uadano à disfoterar'i Morti ne cimiterij.



AVENDO inteso gli Illust. & molto Mag. Sign. Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, che diuersi cani sono andati à i luoghi fuori della Città, doue nella presente occasione di peste sono sepolti i Morti; & hanno con le zampe discuoperto de i corpi humani, e cominciatogli à mangiare, e ciò sendo loro paruto, non meno horribile, che pericoloso, e sapendo, che non poßono essere stati, se non de i cani non molto fuori della Città discosti. Hanno determinato, che si facci la presente Grida.

PER la quale in nome loro, si commanda à qualunque persona di qual grado, e conditione si uoglia, laquale si truoui hauer cani, si da caccia, come altri, di qual si sia sorte, intorno à questa Citta per due miglia fuori dell'ultime mura, debba fra un giorno, doppo la publicatione della presente, hauere, ò ammazzati, ò mandati in parte lontane, ò fatti legare diligentemente dentro nelle case loro, tutti i loro cani, d'ogni sorte come di sopra, si che non se ne vegga più alcuno in libertà. Altrimenti truouandosene dentro al distretto di dette dua miglia alcuno fuori della sua propria casa, si dà licenza ad ogni persona di potergli ammazzare tutti, siano di chi si uoglia, & di che sorte si uoglia. Et in oltre, i loro padroni, singolarmente intendendo, incorreranno ciascuna uolta, & per ciascun cane nella pena de scuti cinquanta, da essere per loro irremißibilmente pagati all'ufficio della Sanità di Milano, ouero in caso de innhabilita, di tre trati di corda.

PARIMENTE si commanda ad ogni persona, Borgamini, ò altri, che si uogliano, che uenendo, dà di fuori à Milano, ne per condurre vettouaglie, ne per qual si uogli altra causa, non debbano condurre alcun cane (come di sopra) dentro al sudetto distretto di due miglia, & questo sotto la sudetta istessa pena.

Montius Præses. *G. Brugora.*

ERAS I



RASI fatta in Venetia la sequestratione de molti giorni de i Sestieri infetti, & la quarantena, per conseguire la liberatione affatto, & discacciare uia questa pestifera contagione, che molto tempo gli haueua oppreßi; & conoscendo, che la transmutatione delle robbe da luogo à luogo; e loro cõdotta, poteua generare più tosto pericolo alla Città, che speranza di salute, per leuare uia ogni oggetto, che potesse impedire il corso della sanità, che tuttauia si uedeua crescere ne gli lei habitatori, fecero alli v. di Decembre gli sequenti ordini, che per tutta Venetia furono publicamente notificati.

Ordini de Venetiani, sopra le robbe transportate da luogo à luogo, & sopra altre cose.

ORDINE DELLI CLARISSIMI SIG. Sopraproueditori, è Proueditori alla Sanità.

M. D. LXXVI. Adi. V. di Decembre.



ORA per la gratia del Signor'Iddio la Città è ridotta in cosi buon termine di salute, che si può sperare (non mancandosi delle debite prouigioni) la presta, e totale sua liberatione. Per proueder, che le robbe, che fußero condotte in eßa, da coloro, che giornalmente ritornano, non habbiano à causare nuouo disordine nel male contagioso. I Clarissimi Signori Sopraproueditori, Proueditori alla Sanità, hanno terminato, e per le presenti publicano la terminatione loro da eßere uniuersalmente eßeguita, sotto le pene statuite, e come di sotto si dirà; e prima.

NON possano per quarantacinque Giorni prossimi eßere condotte robbe, ne uestimenti di sorte alcuna, da qual si uoglia luogo, ne sotto qual si uoglia pretesto in questa Città, ma debbano uenire le persone solamente con le solite fedi della Sanità da i luoghi, di donde saranno partiti, con i soliti uestimenti, che haueranno indosso.

DEBBANO tutti gli habitanti di questa Città, che uorranno (passato il termine sudetto) condur robbe, portare le fedi di hauerle fatte sborrare, ancora che il luogo, e la casa di donde uenißero, non haueße hauuta alcuna infettione, ne alcun sospetto.

TUTTI quelli che ueniranno in questa Città, gionti in essa, debbano

no stare sequestrati, con tutte le loro case doue entraranno, per giorni dieci, sotto pena à i Nobili di eßere banditi per dui anni del nostro maggior Consiglio; & altri cittadini di eßere banditi dui anni da questa Città, suo distretto; & à gli altri, secondo la qualità delle persone, di essere, ò posti dui anni in Galea, ò condennati in prigione, oltre quelle pene de danari, che pareranno alli Clarissimi Signori Sopraproueditori, & Proueditori predetti.

NE s'intenda comminciare la contumacia de i dieci giorni sopradetti, se non dal di, che haueranno dato notitia dell'arriuo loro alli Deputati di quelle contrade, doue habitaßero. I quali (passati i dieci giorni comminciati come di sopra, e non prima) debbano licentiarli, hauuta però giustificatione che per quel tempo siano stati tutti sani, sotto pena à i Deputati, che mancaßero, e che non uenißero ogni giorno all'ufficio della Sanità à dare in nota i uenuti di fuori: perche si possa far quel di più che fuße di bisogno quando venuti fußero e partiti da luogo sospetto, di ducati Cento per cadauna uolta; & à quei delle case, che occultaßero le malattie, de ducati cento medesimamente, da eßere dati liberalmente al denuntiante, da eßer tenuto segreto.

QVELLI, che conduranno vettouaglie semplicemente, e niuna altra cosa, e li Corrieri che portaranno lettere sole senza trameßi sottoposti à contagione, non siano compresi nelle prohibitioni sopradette, ma in questa Città, & in ogni altro luogo, habbiano transito libero.

SIANO da i Ministri à questo deputati, ritenute à i paßi le fedi di quelli che uengono à questa Città, e Registrata nota particolare delle contrade, doue tali interrogati affermaranno di venire à fermarsi; sotto pena ad essi Guardiani, se lasciaranno portare alcuna sorte di robba à chi si sia, ò non teneranno diligentemente la nota sopradetta, di eßere condennati alla Galea, ò impiccati per la gola, come meglio parerà ad essi Clarissimi Signori Sopraproueditori, e Proueditori predetti.



A Communità di Milano in questo istesso tempo aggrauata da non poca spesa per mantenere i poueri, & infermi in ogni parte, e fuori della Città, hauendo fino hora consumato da cento mila ducati in mantenerli, e mancando il neruo principale, che è il danaro, per sostenerli nell'auuenire, insino fuße isradicato il male da Milano, prese espediente de imponere dui perticati, & alla rata à dieci per Cento uendere il restante rimaso dell'entrate del Datio annuale del vino, e così à Communità vicine,

cine, & à Gentil'huomini facultuosi è ricchi fù mandato il sosequente ordine, perche ciascuno haueße secondo la sua qualità à soccorrere essa communità in cosi opera pia che alli. iiij. di Decembre fù publicato.

A VOI CONSOLI, COMMVNE, ET Huomini di Abbiate Grasso, &c.



SSENDOSI stabilito ancora di ordine di sua Eccellenza, e dell'Eccellentissimo Senato, che per prouedere à gli vrgentissimi bisogni, uenuti per causa della peste, & alle molte spese, che per istirparla ogn'hora si fanno, & anco per pascere i poueri, ch'infiniti sono in questa Città, oltre i cento milia scuti di capitale cauati già dalle uendite di tanta parte del Datio del vino; che si sono quasi à quest'hora consumati, se ben le spese tuttauia crescono con speranza però di salute, si proueda di nuoua somma de danari per non mancare quanto si può à tutte le spese necessarie per nutrire, e prouedere à bisogni di detti Poueri, sino, che sua Maesta auisata di tanto danno, proueda à un tanto bisogno, e ristori le spese fatte, come si spera da si pietoso Rè, e Signore. E che questa prouigione si facci, uendendo tanta parte di più del detto Datio, e trouandosi hora con difficultà altri compratori, si sia conchiuso, che ciascuna persona di qual si uoglia conditione, ancora priuilegiata, & Essente per titolo oneroso, ouero inserto nel corpo di ragione, ouero nelli statuti, ò nuoue constitutioni, quale poßeda beni ciuili in questo Ducato, habbia da comprarne tanta parte del detto Datio, quanto importa il prezzo del suo doppio perticato ciuile sudetto, à conto di Dieci per cento di cauata l'anno con patto di redimere in perpetuo.

Vendita del Datio del uino, e perticati doppij imposte dalla Communità di Milano per alimentare i poueri nella quarantena che si faceua.

PER tanto se ui commanda, che da quà alli xxij. del presente mese di Decembre, debbiate hauer pagato l'importanza del uostro perticato dupplicato, nel modo come di sopra, in mano del nobile, Misier Gio. Francesco Giussano; commissario à questo deputato, ò de chi per lui sarà sostituito. Quale farà la sua residenza sopra il Palazzo grande, situato doue si suole render ragione, nel Broletto vecchio di Milano, per rispetto di quelli, che uorranno fare i suoi pagamenti nella Città di Milano, per loro commodità. E per rispetto de gli altri particolari che si truoueranno fuori di Milano, per fuggire il commercio, e pericoli, e per

maggior commodità, si sono eletti per detto Commissario, de ordine però delli prefati Illustri Signori, gli infrascritti altri commißarij, nelli luoghi infrascritti, à quali ogn'uno potrà far detti suoi pagamenti, doue gli sarà piu suo maggior commodo. Quali commißarij hauranno ciascuno di loro tutti i libri di tutta l'impresa, di modo, che ancora, che tali particolari possedano beni in diuersi luoghi, potranno far'i pagamenti per tutti essi luoghi, in vn solo luogo, e nelle mani d'un solo commissario, e far' acconciare l'opportune scritture, di piu hauerete ancora da pagare denari tre imperiali per lira di tutto il uostro debito pagando nel termine soprascritto, che saranno per mercede, salario, e spese del prefato commissario, ò commissarij, o sostituti come di sopra, mà se non pagarete in tempo, come di sopra hauerete da pagare denari sei imperiali per lira de detto vostro doppio perticato, che saranno non solo per le spese, e prouigione del prefato commissario, e come di sopra, mà ancora per li danari, che saranno per la contumacia, oltre che non haurete d'hauere uendita alcuna sopra detto Datio: Per tanto ciascuno d'essi debitori si auuertisca di pagare innanzi il detto termine, per non patire il danno soprascritto, oltre l'infrascritto soldo per libra, che haueranno da pagar quelli, à quali si faranno l'essecutioni, & à ciò non habbiate à patir spesa de instrumenti, e ui si auisa che del danaro, che pagarete, ne facciate fare le confessioni dal commissario, ò commissarij infrascritti, & le presentarete à misier Lodouico Gandino, Ragionato della Communità, quale ui farà creditore alli libri della Magnifica Communità, di tanta entrata, à conto sodetto de dieci per cento; con patto di redimere in perpetuo, come di sopra, e conforme all'ordine che sopra ciò da noi sarà dato al detto Ragionato, mettendoui nella tauola di detto Datio Gratis: perche tali confessioni registrate come di sopra haueranno forza de instromento, per rispetto del capitale, che haurete pagato, le quali confessioni ui bastarà presentarle come di sopra nel termine di Mesi quattro prossimi. Auuertendoui ancora, che non hauendo commodità de danari si pigliaranno in pagamento tanti grani, che siano buoni, & mercanteschi alli prezzi infrascritti, consignandolo nella Città di Milano alli infrascritti recettori, dalli quali pigliarete la riceuuta della quantità, & qualità di eßi grani; quale receuuta consignarete al detto commissario, ò commißarij, che ui faranno la confeßione del pagamento, lasciando nelle sue mani la suddetta riceuuta, e ui regolaranno il formento consignato, alli detti infrascritti Recettori à Milano, come di sopra à lire 13. e soldi 10. il Moggio; la segale à lire 9. e soldi 10. il Moggio. Il miglio uecchio dell'anno

1575.

1575. à lire 8. il Moggio. Il nuouo dell'anno presente, à lire 7. e sol di 10. il Moggio. Il riso bianco à lire 11. il Moggio, consignato come di sopra, che siano mercanteschi, & di debito peso, debitamente referendo.

ET essortasi ogn'uno, come buono cittadino, che uoglia fare tali pagamenti auanti il termine soprascritto, per esser cosa, che concerne il beneficio de Poueri in Generale, & in particolare della Città, è Ducato di Milano, e che non patisce alcuna dilatione, oltre che i danari, che pagaranno, saranno bene impiegati, altrimente passato il detto termine si procederà rigosoramente per ogni uia di essecutione contra di ciascuno d'eßi debitori, etiam insolidum, & in un solo luogo per il debito, che si hauerà in altri luoghi, & ancora alla detentione di eßi debitori, & non seruato alcuno solito, ne ordini fatti circa il fare dette essecutioni; perche la qualità del tempo così richiede.

NON saranno però molestati quelli, che si truouaranno hauer pagati in termine le loro portioni di tale suo debito, quando si faranno l'essecutioni, mostrando però le loro confeßioni, ouero il non molestetur de suoi pagamenti nel medesimo atto se gli uoranno fare le dette essecutioni.

AVVERTENDO à fare, che il Console, ò Postiero si truouino à casa, ò altra persona Idonea per loro, à ciò che uenendo iui gli vfficiali per fare l'essecutione, gli habbino da condurre à casa delli ueri debitori, ò altro, à chi occorrerà uolersi fare l'essecutione; altrimente gli vfficiali saranno tenuti parimente à fare l'essecutione à voi Consoli, & anco alli Sindici, & Postieri, che saranno eletti, per tutto il restante debite di esso Commune, laquale essecutione in tal caso cederà à danno de debitori di quel uostro Commune.

E tutte le sudette essecutioni si potranno fare ancora alli Fittabili, Massari, Pensionarij, Molinari, Parciari, & à qualunque Reddituarij de detti debitori, etiam che tali debitori habitassero altroue; & etiam per i beni, che i suoi Padroni debitori hauessero in altro commune, & luogo, per la detta essattione.

PER le quali essecutioni, che se gli faranno, hauranno da pagare soldò uno Imperiale per libra del loro debito. Et essendo fatta una essecutione à un solo particolare in un commune, tutti gli altri debitori d'esso Commune saranno tenuti al pagamento del soldo sottoscritto.

HAVERETE però ancora auuertenza, che non siano molestate alcune persone ecclesiastice, ne i luoghi pij per detta essatione, ne suoi

huomini per conto de beni Ecclesiastici, ouero de luoghi pij, perciòche si hanno da preseruare essenti nella sudetta compra.

E se alcuna persona Ecclesiastica per detti beni, come di sopra, fusse aggrauata per causa della sudetta essattione, si prouederà all'Indennità sua Gratis, e senza altra spesa.

E non sarete tenuti à pagare alcuna cosa per uedere conti, ne per confeßioni, & pagamenti, ne per hauere relaßi, saluo però soldi dui Imperiali per ogni commandamento essecutiuo, che occorrerà concedersi di potere riponere altre bestie, ò pegni in luogo delli già pignorati.

AVVERTERITE ancora di non pagare danari, ne per capo soldo, ne per altro in mano de gli Essecutori, perche saranno mal pagati.

E perche à molti parerà strano il venire alla Città in questi tempi calamitosi, si raccorda, che sarà molto à proposito, & i superiori lo desiderano, che tutti quelli, che posséderanno beni in un Commune, elegga no una persona sola trà loro, che venghi ad isborsare il danaro per tutti, facendosi però fare le confeßioni particolari di ciascuna persona, che pagarà; Et in quel caso potranno dare carico ancora alla sudetta persona, di pagare anco per altri beni, che eßi hauessero in altro Commune, ò terra.

E per leuare tutte le liti, & dispute, che potessero occorrere; si dechiara che quelli che pagano liuelli ò altri animali redditi à persone ecclesiastiche, ò à luoghi Pij, ò ad altri Essenti, ouero ancora à persone laiche, non potranno ritenersi cosa alcuna; ne in questo la prefata Magnifica Communità gli farà ristauro alcuno; perche i Padroni di eßi non sono tenuti ad alcuna compensa, atteso che se gli da riccompensa in luogo del Pagamento.

E si fà ancora à sapere, che quei che uoranno pagare in tanti grani, lo potranno fare, pur che diano i grani condotti à Milano, & che quei che gli daranno condotti per terra, gli habbino à consignare nel Broletto nuouo in Milano in mano di M. Battista Guenzato Recettore à questo deputato. E quei che gli daranno condotti per il Nauilio grande, li faranno consignare in sostra in mano di M. Francesco Cislago; che eßi haueranno ordine di fargli le riceuute, per potere poi far fare le confeßioni del Commissario, ò Commissarij, & acconciare li libri, come di sopra.



LI COMMISSARII, E LVOGHI DEputati per detta scossa fuori de Milano, sono gli infrascritti, cioè.

D. Giacomo Filippo Coiro in Milano.

D. Camillo Longono in Trocazzano, Plebe de Corneliano.

D. Pietro Giorgio Pietrasanta in Robecco Plebe di corbetta.

D. Gio. Paulo Longono in Gabiate, Plebe di Marliano.

D. Thadeo d'Adda in Siciano Vicariato di Binasco.

D. Gio. Angelo Borro, in Veuiano di sotto, Plebe di Appiano.

Le quali cose hanno fatto, e fanno gli prefati Illust. Signori Vicario, & Dodici con le solite proteste e riserue delle ragione dell'inclita Communità di Milano, quale non è tenuta alle spese sudette contra la Regia Camera in ampia forma, conforme alle sudette ordinationi, e lettere dell'Eccellent. Senato, e non altrimenti. Ex officio prouisionum Mediolani die iiij. Decembris 1576. Vicarius, & duodecim prouisionum Mediolani.



RESCENDO il numero de sospetti, e uedendosi il uerno asprißimo in campo, e gli ammalati patire aßai, per esso nelle capanne, quali erano hormai tutte piene, che non ne poteuano più riceuere, ne San Gregorio hauer luogo da ricouerarli; à ciò non haueßero à sentire l'inclemenza del tempo, ma il giouamento della Sanità per causa de i luoghi buoni. Fù ordinato, che dalle case si leuaßero solamente gli appestati, e rimaneßero tutti gli altri notati di sospettione nelle loro camere sane sino al fine della quarantena, e del tempo statuito, nel quale poi se per auuentura si fuße ammalato alcuno, notificandosi si sarià mandato oue all'vfficio fuße paruto di mandarlo. E perche detti sospetti del male si haueßero à conseruare salui in casa, ne si haueßero con le pratiche e conuersationi ad infettare, che sariano chiusi con cadenacci dentro, e come per il bando delli. v. di Decembre appare.

M. D. LXXVI. Adi. V. di Decembre.

Bando che tutti gli appestati siano mandati uia à suoi luoghi, e gli altri sospetti, e sani douessero rimanere nelle medesime case, ma in altre stanze nette.



EDENDO il molto Illustrissimo Tribunale della Sanità, che l'albergare nelle Capanne al presente porta, non solamente disaggi grandi, ma pericolo ancora euidente di perder la uita à chi ui alberga, per l'asperità delle conditioni portate dalla Stagione del verno; e che in San Gregorio pochissime persone si possono mandare, per essere il luogo quasi pieno; e che ne Monasteri, ne altri luoghi publichi si possono hauere per albergo delle persone infette, ò sospette, quantunque molte uolte, e con grande instanza siano Stati ricercati. Per tanto mosso da quella paterna Carità, che sempre ha hauuta nel cuore, per tutto il tempo di questa calamità alla conseruatione della vita delle persone infette, e sospette; e uolendo per ciò prouedere quanto più si può à danni, e pericoli loro. Doppò fatta una matura, e diligente consulta, ha ordinato, & ordina, che occorrendo che alcuna persona, si appesti per il tempo à uenire, (Il che Iddio per sua misericordia non uoglia) in alcuna famiglia di questa Città, s'habbino da mandar fuori della casa, nella quale la detta famiglia albergarà, quelle persone solamente, che si truouaranno appestate, restando in casa tutti gli altri, che si truouaranno all'hora esser sani. E questo non si facci però in ogni casa, ma in quelle solamente, le quali hanno tanto numero di Camare, che alle persone sane non manchino camere nette, nelle quali si possano ritirare fuori delle camere appestate. Perche nelle camere già infette non è cosa conueniente, che ui resti persona alcuna, ne sana, ne inferma; E commanda che il sudetto ordine sia esseguito, e seruato per tutto il tempo, che durarà la Stagione del presente verno, ouero sino che non si darà altro ordine in contrario; ordinando insieme, che le porte delle case, nelle quali resteranno queste persone, stiano serrate di fuori con un forte cadenaccio, ne si possano aprire senza speciale licenza, ò di esso Molto Illustrissimo Tribunale, ò dell'Illustrissimo Signor Senatore della Porta, e che i Signori Deputati della Parrocchia, prouedano per tutto questo tempo à bisogni di quei che staranno in queste case, serrate; Auuertendo tutta uia, che s'alcuno de questi per caso poi s'infermasse, e fusse giudicata l'infirmità contagiosa; sia costui di subito leuato fuori di casa, e mandato fuori della

Città,

Città, nel luogo che gli ſarà ordinato, ò dal ſudetto Tribunale, ò dal Senatore della ſua Porta; Quanto poi alla purgatione delle ſudette caſe, ſe ne darà ſpeciale ordine al debito tempo.

Montius Præſes.

G. Brugora.



OLTI *Impeſtati, che per curargli del male, erano ſtati mandati à San Gregorio, & alle Capanne, portauano ſeco, ò per ſuoi biſogni, ò per non hauere di chi fidarſi, tutti i danari, ori, argenti, e coſe migliori, che ſi truouauano, de quali (muorendone aſſai) non ſe ne ritruoua doppo loro poco, ò niente, non ſapendoſi à chi poi doueßero per ragione andare: onde in Conformità d'un decreto del Senato, l'vfficio della Sanità ordinò, che ogni coſa ſi doueſſe dopò loro morte conſeruare, e darla à loro figliuoli; ò ad altri ſuoi heredi, ò uero à chi eglino l'haueßero laſciata; e ſuccedendo ſopra di queſto alcuna controuerſia, che al Vicario di Prouigione ſpettaße la cognitione, ſi come in queſta Grida delli. vi. di Decembre ſi vede, fu nel modo ch'in eſſa ſi leggerà diffinità.*

GLI ILLVSRISSIMI, ET MOLTO Magnifici Signori Preſidenti, e Conſeruatori della Sanità dello Stato di Milano.



EDVTO *il Senato conſulto alli dui del preſente, nella materia, di che appreſſo ſi tratta, e quello maturamente ponderato.*

Grida che tutti gli ori & argenti, e robbe de morti di peſte, ſi doueſſero riuelare, e notificare p darli à chi di ragione andauano.

HANNO *ordinato, & ordinano, ſecondo anco il tenore del medeſimo ſenato conſulto che tutti i danari, e tutte le coſe, quali, ſin qui è accaduto, ò nell'auuenire accaderà truouarſi preſſo coloro, che per ſoſpettione di peſte ſono ſtati mandati, ò ſi mandaranno all'hoſpitale di San Gregorio, ouero alle Capanne, ſi di legno, come di paglia à queſto effetto fabricate, fuori delle mura di queſta Città; debbano ſenza ueruna controuerſia eßere reſtituite à i medeſimi, appreſſo*

de

de iquali sono state truouate, ò si truouaranno, eßi danari, e cose, ouero se esßi saranno morti, alli loro figliuoli, se ue ne sarà. E questo sempre salua la dispositione d'un'altra ordinatione fatta di mente ancora dell'Eccellentisßimo Senato nell'istessa presente materia di nouembre prossimo passato. Se poi non ui saranno figliuoli, & accada sopra cotali danari, ò cose hauersi à disputare; che questo si facci innanzi al Magnifico Vicario di prouigione di Milano, il quale però sia tenuto farne parola con l'Illustrisßimo Senatore, alla cui cura sarà stata commessa la porta, nella quale soleua habitare colui, de i beni del quale si disputarà Data in Milano nel loro vfficio della Sanità alli. vi. di Decembre M. D. LXXVI.

Montius Præses:

G.Brugora.



L Giouamento grande, che per la quarantena passata si uide succedere ne gli infermi, fù causa che à uniuersale beneficio si prorogaße ad altri quindeci giorni, che doueano finire alli. xxij. di Decembre, à ciò si estirpaße il male affatto dalle persone; & i purgatori delle robbe e case, haueßero tempo à nettarle, & à purgarle, acciò che ritornandoui gli risanati, non si haueßero di nuouo ad appestare: Perilche l'Eccellentisßimo Gouernatore, col parere del Consiglio, e Senato, fece alli. vi. publicare questa sotto scritta prorogatione, perche fuße da tutti osseruata.

M. D. LXXVI. Adi. VI. di Decembre.

Prorògatione dellaquarantena ad altri giorni quindeci sutari.



ERCHE si uede euidentemente di quanto giouamento sia ad istirpare la presente contagione, la separatione delle persone, & euietare il commercio, e quanto buono effetto habbi apportato la quarantena fino all'hora presente, che per gratia di Nostro Signor'Iddio, il male è molto sminuito; Et eßendo già la detta quarantena al fine, e non eßendosi in tutto potuto purgare la Città, e case infette, come è necessario, e ricerca il bisogno publico, e priuato, & eßeguire altre cose neces-

sarie

ſarie per l'iſtirpatione di queſta peſte, durando detta quarantena. Volendo l'Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signor Don Antonio de Guzman, Marcheſe d'Ayamonte del Conſeglio ſegreto di ſua Maeſtà, Gouernatore dello Stato di Milano, e Capitano generale in Italia, &c. con ogni ſtudio, e rimedio poſſibile, prouedere alla ſalute di queſta Città, alla quale non remira meno, che alla propria; ha giudicato con il parere ancora del Conſiglio, e Senato, eſſere iſpediente, anzi neceſſario, che detta quarantena ſi proroghi ancora à quindeci giorni, dal giorno che finirà la già comminciata, ſia ancora prorogata per altri quindeci giorni che finiranno alli. xxij. del preſente, e che in detto tempo ogn'uno ſtij ſeparato da tutti, e da ogni commercio nel modo ſtabilito, & ordinato nella preſente quarantena ſotto le pene contenute nella precedente Grida; nel quale tempo con l'aiuto de noſtro Signor Iddio, ſi poſſi perſeuerare, e ſe poſſibile ſarà, finire di purgare, e diſmorbare la Città, e celebrarſi poi con ogni ſpirituale, & humana conſolatione, purgati anco da ogni peccato & offeſa diuina la Santiſſima feſta della Natiuità di noſtro Signore Iddio, quale per ſua Infinita bontà, e miſericordia ſi degni liberare da queſta tribulatione

El Marcheſe de Ayamonte.



PVRGANDOSI le caſe di Milanó, per nettar la Città d'ogni infettione di peſte, Molti ſotto l'ombra d'eſſere Monatti, andauano à nettarle, rubbando, e tranſportando robbe di non poco momento in altre ſtanze; onde ne ſuccedeua che ogni giorno ſi ſentiua qualche caſa appeſtata; à tal che ſaputaſi la cauſa, fù ſubito da ſua Eccellenza alli.vij. di Decembre con queſta Grida prouiſto, dechiarando che coloro, che haueano in caſa, ò altruoue per ripoſitione, ò per furto, ò per altra qualità di effetto, qualunque ſorti di robbe tolte, dalle caſe appeſtate, le doueſſero notificare all'vfficio della Sanità, concedendoſi impunità à tutti quei, che ci haueſſero tenute le mani, ò rubbato, pur che notificaſſero gli altri Malfattori, & i luoghi, doue fuſſero ſimili robbe; Et che per ſei meſi futuri non ſi poteſſe uendere alcuna ſorte di robba uſata, incorrendo nelle medeſime pene, tanto i uenditori, quanto i compratori.



M. D. LXXVI. Adi. VII. di Decembre.

Grida contra coloro che haueano robbe de appestati, per furto, ò per qual si uoglialtra uia che non le manifestauano.



NTENDENDOSI che in questo aduerso tempo di pestilenza, molti per l'auidità di conseruare le proprie robbe mobili, cioè, panni di seta, di lana, lino, pelli d'ogni sorte, tapezzarie, & ogn'altra sorte di robbe, che riceueno, e seruano questa pestifera contagione; e molti altri, alle cui mani ne sono peruenute, si con scienza de Padroni, come per qualche altra cagione; & che è peggio, molti altri, non solo Monatti, ma d'altra conditione, hanno furtiuamente contratto, & isportato di tali robbe in gran quantità, non solo nelle proprie case de Padroni di esse, che si truouauano uacue di persone, che la guardassero, ma con colore di spazzare, e di nettar le case, leuar morti, e purgar i panni come Monatti introdotti per questo effetto: dalche, oltre il delitto graue del furto notabile, che ne segue; ne segue grauissimo, e peggiore, che dette robbe infette ammorbano le genti, e la Città, di donde ne segueno morti d'infiniti, e distruttione di casate integre, e finalmente di tutta la Città. Alche come cosa più pestifera, che l'istessa peste, e degna principalmente d'ogni seuero castigo.

VOLENDO l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Sig. Don Antonio de Guzman, Marchese de Ayamõte, Capitano Generale per sua Maestà in Italia, e Gouernatore dello stato di Milano prouedere col parere del Senato. Per la presente Grida ordina, e commanda, che qual si uogli persona, di qualunque grado, stato conditione, che habbi tal sorte di robbe infette, ouero sospette presso di se, o in gouerno delli Padroni, ò per qual si uogli altra causa; debbi fra il termine di tre giorni denuntiarle, e manifestarle all'Vfficio della Sanità, dal quale sarà subito prouisto di farle purgare col miglior modo, e manco dispendio de Padroni, che si potrà. E di più che ogn'uno, che saprà, e sospicarà, che appresso d'altri siano di tali robbe, debbi parimente denuntiarle al detto Magistrato, nominando la persona, & il luogo, oue saranno dette robbe, non solo nella Città, mà fuori; sotto la pena d'essergli tagliata la testa, e confiscatione de beni, a chi non notificarà, come di sopra, alla quale si procederà per inquisitione, & con qualunque sorte d'Indicij, ancor che debili, trattandosi di delitto occulto, e di tanto pregiudicio all'humana Generatione.

Appresso

Appresso sua Eccellenza concede l'Impunità à tutti quelli, che hauessero rubbato, ò contrattato, ò fussero stati partecipi, ò scienti di dette robbe, e furti, quali notificaranno al detto vfficio, ò per altra uia, per laquale si possi uenire in cognitione di robbe infette, e sospette; mentre che prima della notificatione l'ufficio predetto non ne hauesse notitia, e parimente concede sua Eccellenza à quelli che non sono colpeuoli de tali delitti, ma che le notificaranno, e chiariranno in modo, che si possi uenire in cognitione delle robbe infette, premio d'un bandito di caso gratiabile, hauendo la debita remissione; E di più de scuti uinticinque, che se gli daranno dall'ufficio della Sanità.

Di più sua Eccellenza col detto panno ordina, e commanda, che in questa Città, e suo Ducato, per il termine de sei mesi prossimi, non si possino uendere panni per uestire di qual si uogli sorte, usati, ò refatti, ne qualunque sorte di mobilia usata, & atta à riceuere contagione, e questo non solo in publico alle botteghe, de Puttieri, stracciaruoli, sarti, e merciari, mà ne anco al publico incanto alla piazza, & in qualunque altro luogo, e passati detti sei mesi, non possino parimente uendere di dette robbe, senza licenza del detto ufficio della Sanità. E che tutti i pattieri, & altri che uendono dette robbe usate, debbano frà il termine di quattro giorni prossimi, notificare all'ufficio tali robbe, & i luoghi, oue le hanno, sotto pena di perdere dette robbe à beneficio dell'ufficio della Sanità, e di tre anni alla Galea.

Dechiara anco sua Eccellenza che nella medesima pena incorreranno, non solo i uenditori di esse robbe, ma ancora i compratori, e qualunque altra persona, che accettarà in dono, ouero in deposito, ouero in gouerno tali robbe infette, ò sospette, senza notificarle: Auuertendo ogn'uno che non contrauenghi, & vbedischi, perche altrimente saranno irremissibilmente castigati.

E vuole sua Eccellenza che l'essecutione della presente grida sia del capitano di giustitia, Potestà, & altri giudici ordinarij con l'interuento dell'auditore dell'ufficio della Sanità, ò altro deputato dal detto ufficio, di maggior qualità.

El Marques de Ayamonte.

Per iquali inconuenienti, che ogni giorno nasceuano tra gli infermi che erano per tutte le Capanne fuori di Milano, fù l'ufficio della Sanità isforzato, per isradicarli da quelle, à far'alli. xiij. di Decembre il sottoscritto Editto, prohibendo, che niuno potesse te-

nere armi nelle Capanne, ne biastemmasse, ne dicesse ingiuria, ò uillania, mà facendosi questioni, si douessero le parti accordare à contemplatione de i Deputati, ne gli Infermi si dolessero sopra le parti del uiuere, ne à pigliar pane, ne altro di più del suo bisogno, e non si douesse fare hosteria, ne uendere cosa alcuna senza licenza, e che i Guardiani delle Capanne douessero attendere bene alla loro cura, & à fare che gli infermi hauessero le medicine, e cose necessarie à suo tempo, & à gli infermi che debbano rispettare i suoi Guardiani, e che niuno commettesse fornicatione, ò adulterio, & ciascuno à segni statuiti dell'oratione, douesse stare diuoto, e dirla piamente, e come in esso Editto si espone.

M. D. LXXVI. Adì XIII. di Decembre.

Editto, che nelle capanne niuno potesse tener armi, ne far risse, ne biastemare, ne giuocare con altri assai ordini.



AVENDO gli Illust. e molto Mag. Sig. Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, nel discorrere con i Deputati delle Capanne, giudicato, che per lo buon gouerno de i sequestrati in esse Capanne, e di tutti quelli, che attendono alla cura, e seruitij loro, siano conuenienti appresso à i fatti sin qui, qualche altri nuoui ordini, à ciò che si ueda pur con l'aiuto diuino, di trarne quel caro fine, che tanto da tutti si desidera, cioè la compita liberatione del male contagioso, che da alcuni mesi in quà in questa Città, ha fatto qualche progresso, alla quale tuttauia liberatione si vede per gratia, e bontà del nostro Signor'Iddio, che andiamo di buon passo auuicinandosi; hanno determinato, che per parte, & in nome loro; e per la Città, & alle dette Capanne si publichi la presente Grida; Per laquale inherendo à gli altri ordini sin qui fatti, si commanda, che niuno de i sequestrati alle Capanne, huomo, donna, ò fanciullo, che sia, esca del suo quartiero senza licenza de i deputati, ò del commissario, ne robbi, ò leui cosa alcuna, contra la uolontà del Padrone, e tutto ciò sotto pena della forca.

CHE niuno (come di sopra) tenga alcuna sorte d'armi, e chi ne ha, sia ubligato fra un'hora, doppò la publicatione della presente, consignarle tutte in mano, ò de i Deputati, ò del Commissario, sotto pena à gli huomini di tratti tre di corda, & alle donne, e fanciulli della scopa.

CHE niuno (come di sopra) biastemmi Iddio, ò suoi Santi, sotto pena

per

per la prima uolta di tre tratti di corda; ò della ſcopa, e la ſeconda uolta d'eſſergli tagliata la lingua.

Che niuno (come di ſopra) dichi uillania, ò mentiſchi per la gola, ò batta alcuna perſona, ſotto pena per ciaſcuna uolta d'eſſer priuato d'alloggiamento, e di vino, e tenuto nel quartiero alla iſcuoperta, e maggiore, e minore, all'arbitrio de i Deputati, ſecondo i caſi.

Che accadendo frà qualch'uno qualche riſſa, ò contentione, ò altre differenze, ſiano ubligate le parti à un minimo cenno de i Deputati di far pace, & accordarſi ſenza ueruna replica ſotto pena à qualunque, che ſarà renitente, di tratti tre di corda, da eſſergli dati ſenza altro referire.

Che niuno (come di ſopra) nel riceuere le portioni del viuere, ſtia à gridare, ò à lamentarſi, ma ſe qualch'uno penſerà di hauer giuſta cauſa, ne faccia querela modeſtamente con i deputati, iquali daranno ordine, perche in tutto ſi ſerui la debita diſcretione.

Che niuno pigli pane, ne altro più del ſuo biſogno, ſotto pena di pagarlo, e di ſtar'alla catena per un giorno intero ſenza fuoco.

Che niuno faccia hoſtaria, ne uenda robba cotta, ne legna alle Capanne, ſenza licenza de i Deputati, ſe non alli prezzi, che esſi limitaranno.

Che i Guardiani delle file, curino fedelmente, che gli ammalati ſiano reficiati con la carne, ò peſtate, che ſi daranno loro, e che habbino le ſue medicine à tempo, & in ſomma che ſia fatto à loro il douere. E che i ſani habbino ſolamente il pane, & il uino neceſſario. E tutto faccino con carità, alzando il penſiero al grande premio, che da Iddio, ne haueranno, diportandoſi bene, e ſeruendo con fedeltà, & amore, oltre che ſempre ſarà uſata loro qualche ageuolezza da i deputati.

Ch'ogn'uno nelle ſue fila porti i debiti reſpetti à ſuoi guardiani, accuſandogli però à i deputati, ſe mancaranno del loro conueniente ufficio.

Che niuno, di qual ſorte ſi uogli, commetta adulterio, fornicatione, ò altra ſporcitia di carne, ſotto pena della forca.

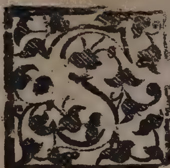
Ch'ogn'uno s'inginocchi all'oratione, quando ſe ne darà col campanello ſegno, ſotto pena à ciaſcun diſſubediente, e per ciaſcuna uolta, di non hauere uino per una giornata intera, ſtiano però tutti lontani l'uno dall'altro.

Occorrendo qualch'altra occaſione, non preueduta in queſta grida, e biſognoſa di rimedio, che i Deputati poſſano prouederci ſubito, participandone però quanto prima, ò col Senatore della Porta, ò col tribunale della Sanità.

E ſappia ciaſcuno, che nelle ſudette coſe ſi procederà ſenza forma di Proceſſo, ma ſolo con le ſommarie informationi.

Montius Præſes.

G.Brugora.



I Ordinarono parimente in queſti giorni à Venetia da i Clariſſimi Proueditori della Sanità, per ſalute vniuerſale alli. xviij. di Decembre ſopra il riſpetto de Morti, delle robbe infette, de ſequeſtratti in caſa, e della purgatione delle caſe tutti i ſeguenti ordini; i quali parendomi prudenti, & al publico, e priuato d'infinito giouamento, gli ho uoluto porere qui da baſſo.

ORDINI PRESI NELL'ECCELlentiſſimo Conſeglio de pregadi in materia della Sanità di Venetia.

Adi. XVIII. di Decembre. M. D. LXXVI.



Ordini de Veneriani ſopra la Sanità di Venetia.

ONOSCENDOSI i molti inconuenienti, che occorrono in queſta Città nel male contagioſo per cauſa del dare de riſpetto i Morti, e non douendoſi laſciare di procurare per ogni uia, di rimediare in quanto ſi può, coſi à queſta; come à tutte l'altre coſe, che cauſano, che non ſi poßi ancora iſtirpar del tutto il male contagioſo ſi è preſo.

CHE i letti, ſopra i quali, ſaranno ſtati quelli che moriranno, e ſaranno dati di riſpetto, ſiano con i fornimenti di eßi per li deputati delle contrade, ſubito leuati i corpi, mandati à i luoghi ſoliti, doue habbiano da eßer netati, iuſta gli ordini dell'vfficio della Sanità.

CHE tutte l'altre robbe delle ſudette caſe, date di riſpetto da un meſe in quà, e che per l'auuenire ſi daranno, ſiano sborrate, come ſe fuſſero di ſoſpetto; E ſe i Sopraproueditori, e Proueditori alla Sanità, intenderanno eſſerui caſe di queſta ſorte, che non ſiano ſtate nettate; poſſano dar quegli ordini, che loro pareranno.

CHE

CHE tutte le case, doue sia morto alcuno in manco de giorni cinque, ancora che il morto fusse giudicato libero da Medici; stiano però sequestrati per giorni vintidui, nel qual tempo quelli di esse case siano ubligati, nettare, e sborrare continouamente le robbe loro.

CHE non si possa nettare, ne sborrare robba di sospetto, di sorte alcuna nelle case in questa Città, senza espressa licenza in scrittura dell'vfficio della Sanità, secondo la deliberatione del Senato de. xviij. di Luglio prossimo passato, e con sottoscrittione della maggior parte, de i Sopraproueditori, e Proueditori.

CHE sia per il Collegio nostro commesso à i Deputati di cadauna contrada, che in termine de giorni otto prossimi, habbiano fatto euacuare, e nettare tutte le case delle loro contrade; sotto pena à i Nobili di essere banditi per un'anno del nostro maggior Conseglio; alli Cittadini, & à gli altri un'anno di questa Città, e destretto; facendo che le robbe siano condotte alli luoghi deputati, e per il sudetto Collegio sia dato quel danaro, che sarà bisogno per tale effetto. Douendo etiam i Sopraproueditori, e Proueditori alla Sanità, assignar loro quel numero di Piccicamorti, che sarà bisogno per tal'essecutione, & in capo di essi giorni otto, debbano i Presidenti, de i Sestieri andare personalmente per tutte le contrade, de i loro Sestieri, e con ogni diligenza Inuestigare, e uedere se da i sopradetti Deputati sarà stato esseguito quanto si è detto, e riferire ogni cosa in esso Collegio.

CHE i sani delle case Infette, così di sospetto, come di rispetto, siano mandati al Lazzaretto nuouo, à far la contumacia secondo gli ordini dell'vfficio della Sanità; potendo però quelli sani, che uolessero entrare in una casa netta, mutati di drappi, far'in quella giorni uintidui di contumacia, iquali passati, e restando le persone sane, siano licentiate.

CHE non possano essere messe robbe di sorte alcuna à nettar'in acqua in altri luoghi, che nell'acque correnti ne i luoghi deputati per l'vfficio predetto della Sanità, le quali robbe siano messe in vieri, e non in altro, e quelle, che al presente si truouassero in altri luoghi, ò in altro modo, debbano essere fatte leuare subito da i Deputati delle contrade, e condotte à i luoghi sopradetti.

CHE nel licentiare le robbe, che si purgano, si ne i luoghi deputati, come nelle case in questa Città, in acqua, & in ogn'altro luogo, e modo, siano in tutto, e per tutto osseruati essi ordini della Sanità.

CHE alcuno non possa andare per la Città per nettar robbe in qual si uoglia modo se prima non hauerà licenza in scrittura dall'vfficio della Sani

tà sottoscritta per la maggior parte de i Sopraproueditori, e Proueditori.

CHE nelle case, doue per l'auuenire morirà, ò si ferirà alcuno dal male, non essendo in termine de giorni otto principiato, per li patroni di esse, ò altri per loro nome, à far mandare le robbe, con licenza però del l'ufficio della Sanità secondo gli ordini sopradetti, debbano i Deputati delle contrade, quelle Immediate far condurre à Sant'Andrea dalla certosa, ò altri luoghi deputati.

CHE i Deputati delle contrade, non debbano mandar uia alcun corpo, se non sarà prima visto da Medici, potendo per tal causa mettere quelle pene à ciascuno Medico, che à loro pareranno, à ciò che i corpi siano ueduti da essi Medici. I quali siano ubligati far la depositione in scrittura; e se alcuno commetterà fraude, ò si lasciarà sobornare in questo giudicare de Corpi; sia seueramente castigato.



IL Desiderio infinito di coloro, che gouernauano la Città di Milano di uederla fuori del male della Peste, e liberata d'ogni suo sospetto, per il beneficio, che per la intimata quarantena si uedeua nascere per tutto; fù causa che l'Eccellentissimo Gouernatore ordinasse, che fusse prorogata sino alli. vij. di Gennaio futuro, 1577. e data licenza per vicinità delle feste di Natale, à capi di casa di potere andare nella vigilia à far per le loro case le prouigioni necessarie, e come in esso bando delli. xix. Decembre si legge.

M. D. LXXVI. Adi. XIX. di Decembre.

Quarta prorogatione, della quarantena de giorni xx. fino alli 7. di Gennaro. 1577.



PERCHE già sono le feste della Natiuità di Nostro Signore, nelle quali si deue attendere solo allo spirito, e laudare la diuina Maestà, della misericordia, che mostra uerso di noi, hauendone fatta gratia, che le prouigioni humane, che ci ha impartito di fare per remediare à questa peste habbiano apportato euidente miglioramento, e datoci speranza di passare di bene in meglio, e che in questo tempo cosi accetabile conuiene, & è solito di lasciare ogni cura, & essercitio. Ha pensato lo Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte, Capitano Generale di sua Maestà in Italia, e suo Gouernato-

re

re dello stato di Milano, che sia bene, in queste feste, che si stià ancora separato più che sia possibile, e che ogn'uno stia in sua casa nel modo che si è fatto, dal principio della quarantena sin'horà.

PER tanto sua Eccellenza col parere ancora del Senato, ordina, e commanda, che in dette feste ogni persona di qualunque grado, stià separato in sua casa, nel modo, e forma ordinata, nella prima grida della quarantena, le quali feste s'intendano durare siano al Giorno settimo de Gennaro prossimo futuro Inclusiuè, sotto le medesime gride contenute in detta grida. Concede però sua Eccellentia che la uigilia di Natale solamente possano i Capi di casa descritti, e licentiati dalli Deputati delle Parrocchie, andare, ò mandare persona parimente descritta come di sopra alle botteghe, & ad altri luoghi à prouedersi per il uiuere, & altri bisogni; & che in questo giorno solo si possano tenere aperte le botteghe di quelli, che uendono le cose necessarie, al uiuere, e uestito, mentre però non siano serrati per contagione, ò sospettione.

El Marques d'Ayamonte.



VEDENDOSI in questo tempo il miglioramento della Peste di Milano, furono dal Tribunale della Sanità, à ciò il medesimo succedeße nelle terre, e uille intorno della Città, deputati molti gentil'huomini, che uisitandole, e secondo la seguente Instrottione, haueßero à prouedere alla loro salute, e conseruatione.

INSTRVTTIONE ALLI ILLVSRISsimi Signori Deputati à riconoscere le terre, e luoghi intorno di Milano, e del suo Ducato.



PRIMA subito che saranno gionti, far dimandare i Deputati sopra la Sanità in detta Terra, e quelli che fanno le bollette, e Guardie, & informarsi da loro in qual stato si ritruouano gli habitatori di detta terra, ò sani, ò infermi, e che prouigione sia fatta à gli infermi, e chi gli soprastà à uisitargli, e prouedergli si del uiuere, come de Medici, medeicine, e quanto tempo è, che ui è comminciato il male, e quanti

Instruttione à Gentil' huomini deputati à uisitare le terre, e Ville intorno di Milano, e suo Ducato.

ne ſono Morti, e doue habbia hauuto origine il Male, e quanti ne ſiano infermi, e tutto ciò farlo ſcriuere, & anco intendere il numero delle perſone, che ſi truouano in detta terra, sì de Terrieri, come di Foraſtieri; e ſe ui è modo da uiuere ò no, & intendere non ſolamente per il preſente, ma per l'auuenire, à fine poi che quà ſi posſi far conſideratione ſopra il tutto, e ſe in detta terra ui è medico, & il nome del Medico; e ſe non ui è, quanto lontano da li ue ne stà, e ſe ui è ſpeciale ò nò, & anco ſcriuere il nome di quelli Deputati.

NON eſſendoui Deputato alcuno ſopra la Sanità, intendere chi è in detta terra, qual ſia perſona di giudicio, e diſcretione, e di autorità, e farla adimandare, e ſe ui ſarà fatta prouigione per i biſogni di detta terra, e per la guardia, à ciò non ſe infetti, eſſortandogli à mantenere quello che hanno incomminciato à fare, e ſe non è comminciato, dargli quell'ordine, che ſarà iſpediente.

HAVVTA detta informatione, uiſitare la terra, e uedere ſe ella è ò nò, in pericolo di qualche male, ò per la uicinanza d'altre terre infette, ò ſoſpette, ò per il Commercio, & in tal caſo fargli quella prouigione, con la quale ſi poſſi occorrere al male, che haueſſe à uenire.

ESSENDOVI caſe infette, ò Capanne, ò infetti, fare ſcriuere la quantità, e la qualità delle porſone, e l'eſſercitio, ò poueri, ò ricchi, che ſaranno, per poter più pienamente ſapere il tutto.

SE ſi truouarà qualche perſona inſolente, ò temerario, come ſpeſſo accade, che non uoglia ubedire alli commandamenti, che ſi fanno per iſchiuare il male, ò gli ordini, che ſi danno, che tollendone ſommarie informationi, gli poſſano far carcerare, e ſcriuere quà all'vfficio, à fine che ſe gli dia quel caſtigo, che parerà, che ſia conueniente.

RITRVOVANDOSI Capanne, ò infetti, far ſcriuere il numero, e la conditione delle perſone, e l'eſſercitio, ò poueri, ò ricchi che ſaranno, & andare à uederle con quella circonſpettione, e cautione, che la prudenza delle S. V. gli moſtrarà, e ueder quello, che ſarà di biſogno per aiutare gli infetti, & anco prouederʼ alli ſoſpeti.

INVITARE, & eſſortare con quella deſtrezza, che ſaperanno, gli ſani, e ſenza ſoſpetti, à ſoccorrere gli poueri ammalati & infetti, con quella Carità criſtiana, che conuiene, e ſe non baſtaſſe quello, che la terra (doue habitano) gli poteſſe ſomminiſtrare, eſſortare le terre uicine à ſoccorergli, & ad aiutarli.

SE accaſcaſſe ſerrare qualche terra; far deſcriuere il numero delle perſone, la quantità delle vettouaglie, che ui ſono; far fare le Capan-

ne di fuori, nelle quali si mandaßero gli ammalati. Deputare Guardie perche non escano dalle Capanne, prouedergli del uiuere, e d'altre cose necessarie, deputandogli persone, che à questo si giudicaßero al proposito.

Montius Præses.

G. Brugora.



VENVTA *la vigilia di Natale, fù conceßa à capi di casa licenza di andar per Milano à prouedere le loro case delle cose necessarie; e per la moltitudine poco ui mancò, che non se rinforzaße il male. La onde per rimediare à questo, fù ordinato, che si limittaßero à Deputati delle elemosine le licenze, con le hore aßignate à tal'effetto, & à gli altri, che fußero isforzati de andar fuori, per qualche suo bisogno, se gli statuißero quelle hore, che bastaßero, all'andare, e tornare: Che ogni famiglia steße separata dall'altre, che nella medesima casa si truouassero, per conseruarsi sana, e come nella grida delli. xxvij. di Decembre si legge.*

M. D. LXXVI. Adi. XXVII. di Decembre.



ESSENDOSI *conosciuto, che la grida fatta pochi giorni fanno, per ordine di sua Eccellenza nella quale si conceße, che la vigilia di Natale poteßero i Signori Deputati delle Parrocchie dar licenza à capi di casa, di andare per la Città à prouedere à suoi bisogni, fù male intesa. Lo onde si sono ueduti uscir tanti nelle contrade, che ha fatto dubitare, che non ne haueßero à nascere qualche inconueniente, con disturbo grande delle tante buone opere già incomminciate; talche sia stato necessario, à pensar pur qualche rimedio al gran numero di quelli, che usciuano, cosa che hà anco generata confusione in darsi licenza à quelli, che hanno da portar la Elemosina alle case. E desiderandosi pur il compimento di quel miglioramento, che con l'aiuto, d'Iddio, e con le buone, e molte prouigioni, e specialmente con la quarantena, si uede eßere incomminciato.*

Limitatione delle licenze à coloro dell'elemosine, & à gli altri che hauerãno da andare per Milano.

E' parso alli Illustrisſimi, & molto Magnifici Signori Presidenti, e

Con-

Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano con la presente grida ordinare, e dechiarare, che i prefati Deputati delle Parrocchie, possano dar licenza per tre, ò quattro giorni alla uolta à quelli, che hanno da seruire in portare le Elemosine alli sequestrati in casa; e per certe limitate hore solamente, secondo la qualità de i fatti, delle persone, à gli altri, che haueranno di bisogno d'andare per qualche sua necessità. Auuertendogli à concederne quanto manco potranno, e doue il fatto lo comporti. Limitando à ciascuno le strade, & i viaggi, si che non si uadi uagando per la Città.

Di più commandano i sudetti Illustri Signori, doue in una casa sono più famiglie, che l'una non si mescoli con l'altra, & essortano anco, che le persone d'una istessa famiglia, stiano infra di loro più che si può separate, a fine che quel beneficio, che con la gratia del Signor Iddio (come si è detto) si à comminciato à sentire dalla quarantena, con fatiga, e spesa grandissima, e con lungo tempo, non si habbia in un tratto à perdere, ò per troppa facilità di concedere licenze, ò in consideratione di conuersare fuori di proposito.

Montius Præses. G. Brugora.


ER più purgare, e nettar le case di Milano da ogni contaminatione di Peste, fù per publico bando alli. xxviij. di Decembre ordinato, che oltre tutte l'altre purgationi, si doueßero imbiancare tutte, e pagarsi la spesa da Patroni, ò da pigionanti, di eße case, non potendo gli uni, e gli altri, dalla communità di Milano, con riserua de rimborsarsi il pagamento da coloro, à quali toccaße il pagare di detta Imbiancatura.

M. D. LXXVI. Adi. XXVIII. di Decembre.

Ordine che tutte le case infette di Milano si debbano imbiancare, oltre il profumo datoli.


AVENDO l'Illustrissimo Tribunale della Sanità dello Stato di Milano, Stabilito, che per maggiore sicurezza, oltre il profumo, si dia ancora il bianco à i luoghi tutti, che dall'infettione contagiosa si uorrano purgare. Et intendendo, che molta difficoltà, e renitenza si truoua in riscuotere il prezzo, che importa il detto dar'il bianco, il che causa gran dilatione, e per conseguente, gran danno all'vniuersale.

HA'

HA' determinato, esso Tribunale per modo di Prouigione, che i Deputati sopra ciò, facciano esborsare tal'ammontare, ò da i Pigionanti, ò da i Padroni delle case, secondo che uedranno di potere più commodamente, e più tosto ispedirsene, e se non ultimamente dall'inclità communità di Milano. Con riserua di conoscere poi à chi cotale spesa tocchi, & à suo tempo farne fare prontamente i giuridichi ristauramenti à chi andaranno. In Milano nell'vfficio di esso Illustre Tribunale alli. xx. di Decembre. M. D. LXXVI.

Montius Præses.

G. Brugora.



N questo tempo douendosi anco allungare la quarantena per tutto Gennaro. 1577. Il Senato fece anco lui la prorogatione delle cause fino à quel tempo delli.xxviiij.di Decembre, hauendo riguardo, e rispetto alla salute de negotianti, e de forastieri, che sariano stati isfuorzati (tenendosi ragione) à venirci.

M. D. LXXVI. Die. XXIX. Decembris.



VIA Prorogatio suspensionis causarum facta die xij. Septembris, proximi superioris, non omnem fructum, qui sperabatur, attulit.

SENATVS Indemnitati subditorum huius Ducatus prouisum esse cupiens, eam suspensionem semel prorogatam, iterum prorogauit, & prorogat usque ad Calendas Februarij proximè Venturi eo modo, quo in ea continetur, eo etiam addito, ut comprehendat causas aliarum Ciuitatum, & locorum, coràm se ad mutuas supplicationes, & responsiones pendentes, Quas Senatus ipse alijs grauioribus impedimentis occupatus, hactenus expedire non potuit, neque in præsentia potest.

Prorogatione delle cause del Senato fino al primo di Febraro futuro.1577.

Annibal Cruceius.

IL FINE DEL TERZO LIBRO.



DELLI AVVERTIMENTI, ORDINI, GRIDE, ET EDITTI FATTI,

E SERVATI NE TEMPI sospettosi di Peste nell'Anno. M. D. LXXVI. in Milano.



I COME SVOLE LA TERRA *percossa da graue turbine de venti, e di tempeste al ritornar del Sole rischiarirsi, & allegrarsi tutta: così la Città di Milano, cessando il male, che molti, e molti giorni per cossa l'hauea, e ritornando la salute in campo, diuenne più che prima lieta, e gioiosa, non parendo mai, per la frequenza de gli huomini, ch'in lei fiorire si uede, che da pestifera rabbia fusse stata afflitta, douendosi veramente di tanta gratia rendere à Iddio i deuuti honori, che piegato dal l'orationi del miserando Popolo, habbi à tanto flagello tagliata la strada; Percioche in quest'aspro frangente di fortuna, oltre la gran diligenza usata dal Presidente Montio, e da gli altri Conseruatori della Sanità circa alla salute, e conseruatione de corpi, grandissima fù ancora quella dell'Illustrissimo Cardinale Borromeo intorno à quella dell'anime, che con molta pietà, e Carità, mai, ne di sacre orationi, ne di celebrationi di messe per tutte le strade della Città, à quali egli hauea quasi tutti i sacerdoti impiegati, ne di elemosine, ne di visite, e confeßori per i sequestrati mancò, andando egli in persona consolando (come Christiano, e Santissimo Arciuescouo) il suo Gregge per ogni lato, pregando Iddio à liberarlo tosto dalla calamità in che egli lo uedeua. Per iquali effetti, e si come alla bontà diuina piacque, annul-*

Ardente Carità del Cardinale Borromeo in Milano uerso il suo popolo, e suoi effetti.

losi

losi tanto il male, che nel principio di questo anno. M. D. LXXVII, poco più per la Città se ne sentiua, nella quale con ogni cura, e caldissima sollecitudine attendeuasi à dar fine alla purgatione delle case, e delle robbe, per farui ritornare coloro, che con le quarantene fatte, erano nelle capanne giudicati sani, e liberi d'ogni cattiua infettione, entrando in luogo del Senatore Montio (per hauere egli finito il suo tempo.) Il Signor Galeazzo Brugora Regio Senatore di Milano in Presidente di detto ufficio della Sanità, con ilquale l'Eccellentissimo Gouernatore, e Senato uolse, che anco esso Senatore Montio continouasse l'usata fatica seco, onde con pari animo, e pari concordia con gli altri nouelli Conseruatori incomminciarono più che mai caldi ad aspirare alla totale salute della loro patria, che come più sotto uedrassi, diedero di se larghissimo segno di uirtù, di prudenza, e d'ogni ben maturo, e considerato ordine.

Galeazzo Brugora Senatore, e fatto Presidente della Sanità di Milano.



ERASI quasi peruenuto al fine della quarantena, e uistosi per la sequestratione delle persone in casa, il grande giouamento che la Città di Milano riceueua, sendo in essa quasi mancata affatto la Peste, e per assicurarsi affatto della vniuersale salute, e che di fuori, da coloro, che ne erano partiti, ò da altri esterni non fusse più introdotta dentro, il Presidente, e Conseruatori della Sanità operarono che l'Eccellentissimo Gouernatore di Milano facesse fare alli. v. di Gennaio. M. D. LXXVII. il sottoscritto Editto, che niuno di quegli, che auanti, e doppò la quarantena si erano partiti da Milano, ci potesse ritornare senza licenza del Signore Gabrio Serbellone, e così ogn'altro forastiero, e portatore di vettouaglie, eccetto se non ueneua da luoghi liberi, e non sospetti, ne infetti con le debite licenze, & bollette, annullandosi poscia ogni licenza sopra ciò fatta, e quando fusse entrato alcuno per uigore di quelle, che si potesse far'uscire fuori, e ritornare à dietro, & chi prestaße braccio in uolerne far entrare alcuno dentro incorrese nella pena contenuta nel sottoscritto Editto.

M.D.LXXVII. Adi. V. di Gennaro in Milano.

Editto, che niuno di coloro, che erano parti ti auanti, e doppò la quarantena, di Milano, ci potessero uenire, ne entrare.



Essendo piaciuto all'infinita bontà, e Misericordia di Nostro Signor'Iddio, di leuare in gran parte il flagello della Peste, che per i peccati nostri, e tante offese fatte à sua diuina Maestà, era da alcuni mesi in quà nella Città di Milano, la quale pare, che miracolosamente sia quasi del tutto risanata, e si spera, che mediante l'emendatione di tutti, e la buona diligenza, ch'in ciò si usa, debba sua diuina Maestà, risguardandoci con l'occhio dell'infinita sua clemenza, e misericordia donarci la pristina salute. Et intendendo l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Don Antonio di Guzman, Marchese de Ayamonte, del Conseglio segreto di sua Maestà, Gouernatore dello stato di Milano, e Capitano Generale in Italia, che molte persone, così Milanesi, come altrimente, solite ad habitare in detta Città di Milano, le quali prima, che s'incomminciasse à farui la quarantena generale, e doppò l'essere comminciata, si erano assentate da essa Città; hora procurano di ritornarui, e similmente molte altre persone forastiere, che alla giornata concorrono da diuerse parti per entrare in detta Città, ò per starui, ò per altri loro negotij, Ilche quando senza altra consideratione, e prouigione si permettesse, potria causare per il frequente commercio (che Iddio non lo uoglia) qualche nuoui accidenti di male contagioso, essendo le tali persone sparse, ò uenendo per quel, che s'intende da parti, e luoghi, doue facilmente potrà esser stato, ò esserui anco di presente il detto male, ò il sospetto di esso: Però uolendo sua Eccellentia come gelosa del seruigio de Iddio, e di quello della Maestà del Re Nostro Signore, e del beneficio, e conseruatione uniuersale di questa Città, e stato di Milano, prouedere per tutte le uie, e modi possibili, che più non seguano simili disordini, ma che mediante il diuino aiuto, si procuri, come fin qui si è fatto, con ogni isquisita diligenza, d'istirpare del tutto il detto male contagioso dalla Città di Milano, e di conseruare la salute nel restante di questo stato, che per gratia de Iddio è sano, ha ordinato, ch'in nome di sua Eccellentia si publichi la presente grida.

Per laquale ordina, e commanda, che alcuna persona di qual si uoglia, grado, dignità, qualità, e conditione, solita di habitare nella Città di Milano, che si assentò da essa auanti, ò di poi d'essersi comminciato à

farui

farui la detta generale quarantena,e similmente tutte l'altre persone,che ueniranno alla detta Città,massimamente uenendo da alcuna parte,ò luogo doue ui sia stato, ò al presente ui sia il detto male, ò il sospetto di esso, ancora che tenghino,ò portino le debite bollette della Sanità, non ardiscano,ne poßano diretto , ne per indiretto entrare in detta Città di Milano , senza speciale licenza in scritto firmata di mano , e nome del Signor Gabrio Serbellone, e non d'altro , e siggillata del suo siggillo,alquale s'incarica,& ordina, che tenga la mano à non concedere licenza , ne permettere, che ui entri persona alcuna, se non sarà caso molto preciso,e d'importanza , il quale consultarà in prima con sua Eccellentia essendo necessario,tenendo però consideratione à quelle persone, che portano, e conducano vettouaglie, e prouigioni ad essa Città, conforme à gli ordini dati, & à quelli ancora , che ueniranno, à seruire all'imprese, alle quali sono deputati per sua Eccellentia , e per la Communità di Milano , per il beneficio , ò ufficio publico , portando però le debite cautele , & bollette della Sanità , sotto pena à chi contrafarà alla presente Grida , per ogni uolta, di cinquecento scuti d'oro da essere applicati per la metà all'ufficio della Sanità di Milano,e l'altra metà all'accusatore, ilquale sarà tenuto segreto . Auuertendo che si ammetterà qual sorte di pruoua,per laquale possa costare della transgressione , e non hauendo la persona, che contrauenirà il modo (come di sopra) di pagare i detti cinquecento scuti ; essendo huomo incorra nella pena di dui anni alla Galea, ò più , ò meno all'arbitrio di sua Eccellenza considerata la qualità del caso , e della persona , Et essendo donna , nella pena di publica fustigatione ; E nelle medesime pene uuole , e dechiara sua Eccellenza , che s'intendano essere incorse le Guardie , che stanno alle porte , & ad altri luoghi di detta Città , e tutte l'altre persone , che prestassero , ò hauessero prestato aiuto , ò fauore in qual si uoglia modo , à far'entrare alcuno senza detta licenza. Oltre di ciò ordina sua Eccellenza, e commanda, che se già alcuna persona fusse entrata in detta Città , auanti la publicatione di questa Grida , e contra il tenore di essa, si possano constringere à partirsi da detta Città,all'essecutione delle quali pene , uuole sua Eccellenza che si proceda con ogni rigore contra i trasgressori , non ammettendosi escusatione alcuna , e che gli essecutori di esse siano il Capitano di Giustitia, il Podestà, & altri Giudici ordinarij di Milano.

El Marques de Ayamonte.

Non



ON si erano potute finire à tempo del fine della quarantena, di purgare le case di Milano, ne le suc robbe da Monatti, ond'era necessario prr dargli compimento, di prorogarla ancora, à ciò per la frequenza de Monatti purgatori non si tornasßero le genti ad appestare. Per ilche l'Eccellentissimo Gouernatore, per il bando delli. vi. di Gennaro, ordinò che si allungaße per tutto il detto mese, e perche le persone più si conteneßero in casa, riuocò tutte le licenze da questo giorno à dietro conceße, e come in eßo bando s'isprime.

M. D. LXXVII. Adi. VI. di Gennaro, in Milano.



SSENDO l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Don Antonio di Guzman, Marchese de Ayamonte, del Conseglio segreto di sua Maestà, Gouernatore dello Stato di Milano, e Capitano Generale in Italia, &c. In questo principio d'anno uenuto à questa Inclità Città, con il solito amore paterno, per uisitarla, e consolarla, e porgergli ogni aiuto, & opera sua, come fin qui non ha mancato per istirpare questa pestifera contagione. E poi che già si uede euidentemente di quanto giouamento sia per questo effetto la separatione delle persone, & il ischiuare quanto più si può i commercij, e conuersationi, Anzi che quasi ogn'altra fatica, e prouigione poco gioua à paragone di questa; E considerando sua Eccellenza, che quantunque per gratia de Nostro Signor'Iddio, sin'hora le cose della salute siano assai migliorate, che in probabile speranza di presta salute, tuttauia non essere ancora in tal stato, che l'infirmità non possi fa[illegible]mente ripululare, se con ogni maggior diligenza possibile, & ogni studio, più hora, che mai, non si attende à guardarsi, & à finire d'istirparla. Tanto più non essendo anco perfetta la euacuatione, e purgatione delle case, e robbe infette, da quali sua Eccellenza intende esserne ancora piene diuerse case, e le lauandarie, & esser necessario, che per la Città uadino anco i Monatti brutti, che facilmente possono contaminare quelli che uanno inuolta. Hà giudicato essere necessario, per beneficio uniuersale, e particolare di questa Città, oltre l'altre prouigioni che si fanno, che per qualche giorno ancora si stia separato più che sia possibile, e si procedi nel modo, che si è fatto dal principio della

Quinta prorogatione della quarantena per tutto il mese di Gennaro.

qua-

quarantena sin'hora; tanto più essendogli ancora sopra ciò fatta instanza à nome della detta Città.

Per tanto sua Eccellenza col parere ancora del Conseglio, segreto, e Senato, ordina, e commanda, che per tutto il presente mese di Gennarò, tutte le persone di qual si uoglia stato, stiano appartate, e separate in sua casa, e non eschino da quelle, ne uadino per la Città, nel modo, e forma, che per sua Eccellenza fù già ordinato, e stabilito nella prima grida della quarantena, sotto le medesime pene in essa contenute; Riuocando in uirtù di questa tutte le licenze concesse per il passato, per qual si uogli persona, auertendo ogn'uno à ubedire, e a non preterire punto, perche saranno irremissibilmente gastigati.

El Marques de Ayamonte.



Desiderandosi pur l'acquisto della salute per uia della quarantena, e uedendosi con tutte le probibitioni fatte che le genti, non uoleuano star punto serrate in casa, secondo gli ordini, onde l'ufficio della Sanità rinouò alli. xiiij. di Gennaro la presente grida, ordinando ch'ogn'uno stesse chiuso nelle sue stanze, sino al fine dell'ultima prorogatione della quarantena per conseruatione della Sanità, e tra tanto si purgassero le case, e come in essa si contiene.

M. D. LXXVII. Adi. XIIII. di Gennaro.



Vedendo l'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che la grida già per parte di sua Eccellenza sino sotto li. xv. di Ottobre passato publicata, di douersi in questa Città, e suoi borghi far'una Generale quarantena, nel modo, e forma, ch'in essa si contiene, è malissimo osseruata, e peggio hora che mai, quando propriamente si deurebbe far'il contrario. Perciòche truouandosi noi in un medesimo tempo con la gratia del Signor Iddio, uicini a ne delle purgationi delle case, della liberatione del passato pestifero male, e dell'ultima prorogatione di detta quarantena, deurebbe ciascuno con singolare isforzo guardarsi essattissimamente

Commandamento, che la quarãtena s'osserui, & ogn'uno stia serrato in casa, ne si posfino aprire le botteghe.

T da

da tutte quelle cose, che possono hauere, non pur euidenza di douere, ma ombra di poter'impedire, ò differire un tanto desiderato bene. Fra queste inosseruanze, quella è speciale del non contenersi le persone dentro delle case loro, con le porte chiuse, e del non tener serrate affatto, affatto le botteghe, non permesse di aprirsi. Vedendosi in questo, e più da alcuni pochi giorni in quà, pur troppo apertamente contrauenirsi al uolere di sua Eccellenza. Alche dunque considerando essi Signori, e desiderando prouedere in nome loro con la presente Grida, la memoria del commandamento di sua Eccellenza, & à quello inherendo, si fà intendere à qualunque persona di qual si uoglia grado, e conditione si sia, che debbano durante questa prorogatione di essa quarantena, osseruare ad unguem la detta prima Grida, e massimamente in contenersi ciascuno nella sua casa, senza uscirne, ò andar'attorno in alcun luogo, se non per mera necessità, ò con la legitima licenza, & in tener serrate tutte le Botteghe, saluo quelle, che per prouedere al vitto necessario sono concesse di potersi aprire; e questo sotto pena, come in detta Grida si dice, che è della forca à chi uscirà di casa, e di scuti cinquecento, ò di tratti tre di corda, à chi aprirà bottega; Auuertendo, che come il fatto in quest'ultimo, e di maggior'importanza, che così si esequiranno esse pene irremissibilmente.

G. Brugora Præses.

Voto della Città di Milano à San Sebastiano per conseguire la liberatione della peste.



RASI fatto dalla Città di Milano uoto di andar'ogni anno per tanto tempo con torci accesi à San Sebastiano nella sua festa, se intercedeua da Iddio gratia, che fusse liberata dalla Peste. E così uedendosi il miglioramento, nel suo giorno il Cardinale Borromeo con tutto il Clero, il Gouernatore di Milano, il Senato, il Vicario, e Dodici di Prouigioni, e deputati delle porte processionalmente, partendosi dal Duomo andarono nella sua vigilia alli. xix. di Gennaro, à sodisfare per il primo anno il uoto; & à ciò che per la moltitudine non si hauesse à generare qualche inconueniente, fù con la presente Grida prohibito, che niuno hauesse nel detto giorno à uscire di casa, ne andare per la Città, se non quei, che erano à tal'effetto destinati.



M. D.

M. D. LXXVII. Adi. XVIII. di Gennaro.

Grida che nella Vigilia di San Sebastiano niuno eschi di casa.



OVENDOSI dimani, che sarà la vigilia del Glorioso San Sebastiano, far processione alla sua Chiesa, conforme al voto col consenso di sua Eccellenza fatto da questa inclita Città di Milano, & essendo cosa molto pericolosa l'vnirsi, & il conuenire insieme in questi tempi sospettosi di peste, moltitudine di persone, stando, che i pochi, ch'anderanno, rappresentaranno tutta la Città. Et è da sperare, che Nostro Signore, che non ricusa le diligenze humane, pur che siano subordinate alla Maestà sua debba cosi risguardare la buona uolontà di quelli, che restaranno, come il pio peregrinaggio, de gli altri che andaranno. Per parte dell'Illustrissimo, e molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano con participatione ancora dell'Eccellentissimo Senato, si fà publica Grida, bando, e commandamento, che per tutta la giornata di dimani, niuna persona di qual grado, e conditione si sia, ò che habbi licenza ò no, non eschi fuori di sua casa, saluo gli inuitati à cotale processione, e saluo quelli, che ò per necessità, ò per conuenienza de gli vfficij loro, hanno da interuenirui, sotto pena à qualunque contrafaciente di scuti trecento, da essere applicati all'ufficio di detta Sanità, ouero di tratti tre di corda all'arbitrio de prefati Signori.

G. Brugora Præses.



ERCHE molti de i Commissarij, e deputati, & altri vfficiali, e soldati, che seruiuano in ogni parte di Milano, con speranza di premio, s'andauano dolendo, che non fussero accontentati della loro seruitù. Et auenga che per la camera, e Communità si dessero à commissarij, & ad altri, danari per sodisfarli. Per laqual cosa l'ufficio della Sanità alli. xxiiij. di Gennaro, fece fare il presente bando, per sapere donde procedeua il male, e per rimediarli, & anco per intendere da soldati, e da altri l'attioni delle loro cure, come passauano, & erano esseguite.

M. D. LXXVII. Adi. XXIIII. di Gennaro.

Bando che tutti i commissarij deputati, soldati, & altri, debbano comparire all'ufficio della Sanità.



ESSENDO conueniente, e necessario di dar'ordine, e di disponere tutto quello, che in occasione della passata peste resta imperfetto, e merita prouigione. Per parte de i molto Illustrissimi Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, si commanda con la presente Grida, à qualunque Commissario, Deputato, soldato, Cancelliero, & vfficiale, di che titolo si sia, che serua, ò habbia seruito in detta occasione di peste nella presente Città, e suoi Borghi, & ancò alle capanne, & à San Gregorio, & alle lauandarie, con hauere, ò hauer'hauuto, ò sperare d'hauer salario, ò mercede, che debbano tutti personalmente, comparere dentro di quattro giorni prossimi, all'ufficio di detti Signori à dar nota compitamante di tutto quello, & in quel modo, che loro sarà dimandato da Gio. Filippo Gerardini Ragionato di esso vfficio, dal quale doueranno far capo, perche alle hore debite egli sempre ui si ci trouarà; sotto pena à ciascuno contrafaciente di scuti cento d'oro da essere applicati al detto ufficio; E più, e meno all'arbitrio di essi Signori. Si publichi questa Grida à i luoghi soliti, e di più sopra tutti i corsi. In tutti i Borghi. In ogni quartiero delle Capanne, à tutte le lauandarie, à San Gregorio, à San Dionigi.

G. Brugora.

H. Montius.



L'ECCELLENTISSIMO Senato per non impedire il fine delle purgationi delle case, e della nettezza della Città, e ritorno di coloro, che con la quarantena si erano liberati, alle sue habitationi fece alli.xxvi. Gennaro un'altra prorogatione delle liti, e cause fino al primo di Marzo.



M. D.

M. D. LXXVII. Die. XXVI. Ianuarij.


T si magna ex parte depulsa uidetur ab hac urbe pestifera,& contagiosa lues, quæ in eam aliquot ab hinc Menses irrepserat, attamen quia paucæ adhuc illius reliquiæ supersunt, quibus extirpandis necessarium est omninò incumbere; presertim cum Domus, in quibus contagio huiusmodi grassata est, non omnes adhuc expurgatæ sint, optimum visum est à causis ciuilibus aliquandiu etiam supersedere. Ne autem ex hac supersedentia damnum creetur iis, qui lites aliquas hac in ciuitate, eiusue ducatu habent.

Terza prorogatione, delle cause dell'Eccellentissimo Senato fino al primo di Marzo.

SENATVS earum causarum suspensionem bis tum prorogatam, iterum prorogauit, & prorogat usque ad Calendas Martij proximè uenturi, cum eo, ut comprehendat etiam causas aliarum ciuitatum, & locorum coràm se ad mutuas supplicationes, & responsiones pendentes, quas Senatus ipse aliis grauioribus impedimentis occupatus, nondum expedire potuit, neque in præsentia potest.

Annibal Cruceius.


ER isradicare affatto il male da Milano, si era pensato di prolongare ancora per qualche tempo la sequestratione delle genti in casa, & per hauer modo nelle Elemosine, la Communità ordinò il pagamento dupplicato de pertigati, & à Cittadini la compra del Datio del uino, secondo la qualità de terreni, che possedeuano alli. xxviij. di Gennaro, e come qui sotto si uede.

M. D. LXXVII. Adi. XXVIII. di Gennaro.


AVENDO sua Eccellenza col parere dell'Eccelso Consiglio in ogni modo risoluto, che si attenda quanto sia posibile à tutte le prouigioni necessarie per istirpar affatto questo morbo; e per prouedere al bisogno de' poueri. E che perciò si facci buona prouigione de danari, facendo anco nuoue uendite, con hauerne anco aiutato di qualche entrate di nuouo della Regia Camera. Et essendosi giudicato, e dall'Eccellentis-

Duplicato perticato, e uendita del datio del Vino della Cõmunità di Milano per sostentamẽto de' poueri nella quarantena.

ſimo Senato, e dalli Signori ſeſſanta, coſa conueniente, che ciaſcuno concorra à queſta prouigione, e che fra Cittadini ſi ſerui egualità, ne ui ſia eccettione di perſone: Però uedendo gli Illuſtri Signori Vicario, e dodici di prouigione, che molti ancor che con grandisſimo incommodo ſuo, ſi ſono isforzati di comprare tanta parte del Datio del uino, quanto importa il loro doppio perticato, conforme all'ordine dato, & altri, ò ſotto preteſto di eſſentione, ancora titolo oneroſo, ouero inſerta nel corpo di ragione, ouero imaginandoſi, che non ui ſiano più biſogno de danari, non ſolo non pagano, ma uanno ancora ſeminando, che non ſi habbi à paſſare più auanti, altri dubitano, che eſſendo paſſati tutti i termini, e pagando hora, non habbino d'hauere più uendite, come ſe gli è comminato, e ſarebbe conueniente, atteſo la contumacia loro, che non uengono à far la parte ſua: E perciò potrebbono mancare le prouigioni neceſſarie con molta querella de gli ubedienti, & in grandisſimo pregiudicio di queſto popolo. Hanno deliberato di leuare da ciaſcuno queſta loro ſiniſtra credenza, e certificargli, che non ſarà ammeſſa alcuna delle ſopraſcritte eſcuſationi, ma che ad ogni modo intendeno, che ciaſcuno di qual ſi uoglia grado, e ſtato, quale poſſeda perticati, ciuili, etiam eſſente con qual ſi uoglia priuilegio, etiam oneroſo, & etiam inſerto nel corpo di ragione, ſia tenuto Conforme all'ordinato di già, comprare tanta parte di detto Datio, quanto importa il ſuo doppio perticato. Auuertendogli che per compatire à queſta loro fragile credenza, ſi contentano, che pagando per tutto il giorno Dieci di Febraro, habbino d'hauere la uendita, non oſtante la contrauentione, e quelli ancora che già hanno pagato; mà paſſati i termini, & auanti alla preſente prorogatione, godino del beneficio di eſſa, pagando ſolamente queſti la doppia prouigione del Commiſſario, al quale non ſi può pregiudicare, altrimente paſſato detto termine, ſi procederà à eſſecutioni rigoroſe, & inſolite, ne ſe gli farà più uendita alcuna, non ammettendo alcuna ſorte di eſcuſatione, ò comparitioni fatte, ò che ſi posſino fare; e per leuare ogni ſcropolo à detti Eſſenti, così de ordine delli Signori Seſſanta, dechiarano detti Signori, che non intendeno, che con queſto pagamento ſia fatto pregiudicio alcuno alle Eſſentioni ſudette, ma che elle rimanghino nello Stato, e grado come erano di prima.

Vicarius, & Duodecim Prouiſionum Mediolani.

ORDINOSSI


RDINOSSI parimente nel ſudetto Giorno dall'vfficio della Sanità à tutti gli Eletti, e Deputati delle Parrocchie con la ſeguente inſtruttione, ciò che nella loro cura ſi doueua fare à fine che per la ſalute generale ogni coſa gli fuſſe notificata, e paſſaſſe, bene.

IL PRESIDENTE, E CONSERVAtori della Sanità dello Stato di Milano, &c.


ANCORA, che per le Gride già publicate, ſpecialmente ſotto il. xv. &. xxvij. di Ottobre paſſato, e per le inſtruttioni, che ogn'uno di uoi in Particolare ha hauuto, debbiate ſapere quali coſe ſiano commeſſe à uoſtro carico, tanto per le viſite, che ſi deuono fare di tutti gli habitanti nella uoſtra Parrocchia, per prouedere à loro biſogni, e ſpecialmente del uiuere, quanto per ſapere dello ſtato loro, e di quello darne compita notitia all'vfficio noſtro, & per altro, come più ampiamente ſi contiene in dette Gride, & inſtruttioni, quali ſi rimettiamo. Vedendo noi nondimeno, che alcuni di quà à dietro, non hanno ſodisfatto al debito della cura, à loro impoſta, e che da queſto mancamento ſon nati tal uolta molti diſordini d'importanza; e deſiderando, che nell'auuenire ogn'uno facci quel che deue, e ſi leuino tutte l'occaſioni di nuoui diſordini, i quali tanto più ſariano per apportare diſpiacere à tutti, oltre il danno, che ne ſeguirebbe, quanto à miglior porto andiamo riducendoſi col riuſcire à poco, à poco, dalle paſſate calamità con l'aiuto di Noſtro Signore, habbiamo giudicato eſſere bene con la preſente auuertenza ridurui a memoria, quel che è di uoſtra cura, & che è neceſſario di farſi in queſti tempi più che mai.

Ordine, & instruttione à deputati delle porte, e delle parocchie di ciò, che haueano da fare intorno alla loro cura.

A uoi adunque Signor Caualier'Aſcanio Centorio Deputato nella Parrocchia di San Simpliciano, e di Porta Comaſca di Milano, piacerà, riuedute prima le dette Gride, & inſtruttioni, e da quelle pigliando la forma di attendere tuttauia à ciò, che per eſſe ui ſi è commeſſo; laſciando però da parte quei particolari, che uedrete non eſſere più oltre biſogneuoli: mà ſopra tutto ui piacerà primieramente far quanto prima una nuoua raſſegna, ò deſcrittione di tutte le caſe, e perſone della Parrocchia

T iiij uoſtra,

uostra, come fù fatto al principio della quarantena, à ciò che sappiate in che stato di presente si truouano le cose, e qual mutatione habbino fatto dall'hora, in poi; e di tutto ciò che truouarete; ui piacerà di darcene subito notitia: dapoi sarete contento di attendere con ogni diligenza, almeno una uolta ogni dui giorni alla visita di detti habitanti nella uostra Parrocchia, à ciò che tempo per tempo sappiate lo stato loro. Et occorrendo, che alcuno s'infermi, benche leggiermente, ne pigliarete nota in scritto col nome loro, e cognome, & etiam di quel tale, e con l'altre circonstanze opportune, e di tutto quel che alla giornata succederà di nuouo, ci auisarete subito, con uenir uoi istessi da noi à questo effetto. Perciochè così giudichiamo per molti rispetti, essere il meglio, così facendo, non pur farete opera lodeuole, e degna di uoi, mà cosa gratissima à noi per il desiderio che habbiamo della salute publica. Dio ui guardi, Di Milano dall'vfficio della Sanità li. xxviij. di Gennaro. M. D. LXXVII.

G.Brugora Præses.

H. Montius.



OTTO varij colori, molti che non poteuanno entrare in Milano, si isforzauano con fraudi di licenze di entrarui, deludendo coloro à quali era data la cura del fare per questo le licenze, onde l'Eccellentissimo Gouernatore uolendo rimediare à questo fece la presente riuocatione in parte dell'autorità concessa al Signor Gabrio Serbellone di suo consenso, riseruando in lui solamente questa autorita, e nel resto rimanendo il Serbellone come prima, e come in essa Grida il sudetto giorno si uede.

M. D. LXXVII. Adi. XXVIII. di Gennaro.

Riuocatione dell'autorità del far licenze à coloro, che sendo fuori di Milano ci uoleuano ritornare.



AVENDO l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese de Ayamonte, Gouernatore dello Stato di Milano, e Capitano Generale di sua Maestà in Italia, fatto publicare vna Grida, per la quale si commandaua, che alcuno di quelli, che innanzi la quarantena Generale, erano già usciti della Città di Milano, non poteßero ritornare, ne fussero ammessi senza licenza speciale del Signor Gabrio

Serbel-

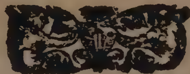
Serbellone, ma entraſsero ſolamente quelli, che conduceſsero vettouaglie, ò fuſsero chiamati, e deputati per qualche cura particolare dell'iſteſſa Città. Hora intendendoſi, che non oſtante la detta Grida, e limitatione, molti ſono entrati, e riuſciti per diuerſe vie, e con diuerſi mezzi, e che per queſta cauſa ſono ſucceſsi alcuni inconuenienti, e diſordini in pregiudicio della Sanità della detta Città, e d'altri luoghi al contorno; Sua Eccellenza per prouedere opportunamente à queſti ecceſsi, ha riſoluto che ſi publichi di nuouo il preſente bando.

PER il quale ordina, & eſpreſſamente commanda, che non ſia lecito ad alcuno, di qual ſi voglia ſtato, qualità, autorità, e preminenza ſi ſia, ne manco all'iſteſſo Signor Gabrio Serbellone, di concedere licenza à perſona ueruna per entrare nella detta Città, eccetto ne i caſi di ſopra dechiarati per coloro, che condurranno uettouaglie, e che ſaranno commandati per ſeruitio publico, e non altrimente, ò uero ſe non haueranno licenza particolare di ſua Eccellenza in ſcritto, ſotto le pene nella detta Grida gia publicata contenute.

El Marques de Ayamonte.



SIGNORI Conſeruatori della Sanità per prouedere alli molti inconuenienti, che ſuccedeuano alle Capanne, ordinarono à tutti coloro, che ſi leuauano da eſse Capanne brutte, e ſi metteuano nelle nette, che non poteſsero portare ſeco, ne accettare robba alcuna, ſe non quel tanto, che da Commiſſarij gli ſarebbe ſtato permeſſo; e ſimilmente che niuno ſi poteſse à quelle approſsimare, ne etiandio doue ſi andauano à lauare le perſone, & à gli altri che ſi doueano partire da quelle, per ritornare à caſa loro, doueſsero moſtrare à Commiſſarij ogni coſa, che haueſſero uoluto portar ſeco; & à ciaſcuno ch'haueſse uoluto andar'alle Capanne, che fuſse tenuto à notificare i danari, i Depoſiti de danari, ſcritture, inſtromenti, e teſtamenti, e ſimili, che fuſsero appreſſo di loro, per beneficio di quegli, à quali fuſsero di ragione deuuti; Et ultimamente, che non fuſse lecito ad alcuno di ardere, ò di far'ardere le Capanne, ſotto le pene contenute nella ſeguente norma del ſudetto giorno.



M. D. LXXVII. Adi. XXVIII. di Gennaro.

Bando sopra coloro che erano alle capanne appestati, e che preuaricauano ne gli ordini contenuti in esso.



NTENDENDO gli Illustrissimi, e Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano i molti disordini, che seguono alla giornata fra quegli, che sono alle Capanne, l'innauertenza de quali, ò troppa licenza, che si pigliano, apporta euidente danno à se medesimi, & à molti altri insieme. E desiderando essi Signori di leuare in quanto sia possibile, non solo tutti i disordini, ma le origini, e cause di essi. Hanno determinato di far publicare la seguente Grida, con la quale in suo nome si commanda à qual si uoglia persona che sia ridotta alle Capanne, di qualunque Porta, che doppò che sarà lauata per entrare nelle Capanne nette, quali si chiamano cinte, non ardisca sotto pretesto alcuno di portar seco alcuna sorte di robbe, uestimenti, vtensilij, ne in somma niuna cosa, fuori che quei, che se gli concederà di poter portare da uno de i Deputati à quella cura, ò dal suo Commissario, sotto pena di tre tratti di corda, ò di essere fustigato, e maggiore all'arbitrio di detti Signori, oltre la qual pena si dechiara che i disubedienti sosteneranno, questa ancora di far da capo un'altra quarantena, comminciando da quell'istesso dì che si saprà, che si sia contrauenuto al presente ordine.

E nella medesima pena si dichiara, che incorreranno quelli ancora, quali essendo dentro di dette Capanne nette, accettaranno sorte alcuna di robbe senza licenza come di sopra, se bene le robbe fussero sue proprie, e di poco rilieuo da quelli, che sono, ò saranno nelle Capanne brutte, come uc incorreranno ancora quelli delle Capanne brutte, che ardissero di uenire à tal'atto contra la forma presente.

DI più si commanda sotto la medesima pena, che niuno di quelli, che sono fuori di dette Capanne nette, habbia ardire di accostarsi per sei braccia uicino alla siepe di esse, ne per ragionare, ne per far'altro, senza licenza come di sopra.

PARIMENTE sotto le medesime pene si commanda, che niuno ardisca, ne con licenza, ne senza, auicinarsi al luogo oue si lauano le persone, per entrare poi in dette Capanne nette per braccia trenta almeno.

SI commanda ancora, che tutti quelli, che doueranno partirsi dalle

Capanne

Capanne per ritornarſene alle loro caſe, auanti che ſi partano, ſiano tenuti di moſtrare al Commiſſario, ò deputato ſopradetto, il fagotto, ò fagotti, che portaranno ſeco, à fine che ſi poſſa uedere, ſe u'hanno dentro altre robbe, che le ſue: percioche in niun modo ſi uuole, che alcuno poſſa accettare robbe altrui, ne per queſto effetto, ne per altro. E ſe alcuno contrauenirà, ſarà punito irremisſibilmente come di ſopra.

E per la notificatione delli contrafacienti, debitamente referendo, ſi dichiara, che ſi ſtarà al teſtimonio d'un ſolo di quelli, che ſono deputati alle Guardie di quei luoghi, col ſuo giuramento; e ſe non ſarà di quelli, deurà eſſere accompagnata la teſtificatione di quel tale teſtimonio d'un'altro degno di fede, ſimilmente col giuramento, & all'uno, & all'altro ſi daranno in premio di qualunque notificatione, che faranno per qual ſi uoglia caſo delli ſopradetti, e per qualunque perſona, dui ſcuti d'oro per ciaſcuna uolta.

VOGLIONO di più i detti Signori, e così commandano ad ogn'uno, che ſia di preſente ò che per l'auuenire uenga alle Capanne, che nel termine di dui giorni doppò la publicatione della preſente Grida per riſpetto di quelli, che già ui ſono, & per riſpetto di quelli, che ui uerranno in termine ſimilmente di dui giorni, doppo che ui ſaranno entrati; ſia tenuto à notificare al Commiſſario, ò Deputato, ſopradetto, ſe egli hauerà appreſſo di ſe alcun Depoſito di danari altrui, ò d'altra coſa, e ſe hauerà da ſe iſteſſo naſcoſtamente tolto danari, ſcritture, ò qual ſi uoglia altra coſa à pregiudicio del terzo, e ſimilmente ſe ſi ſarà truouato preſente ad alcun teſtamento per teſtimonio, ò ſe l'haurà ſcritto, ò altrimente n'haurà notitia, ò ſe ſarà conſapeuole d'altra ſimil ſorte di ſcritture, cioè d'inſtromenti, & obligationi d'ogni ſorte; de quali per diſcarico di ſue conſcienze fuſſe biſogno far cotale notificatione, ò diſgrauio anco, & à beneficio de gli altri intereſſati, e queſto ſotto la pena di ſcuti cinquanta applicandi utſupra, ò di dui tratti di corda in caſo d'innhabilità. Auuertendo ogn'uno, che ſi procederà irremisſibilmente all'eſſatione delle pene antedette, quando ſi uenga in cognitione, che alcuno ricuſi di ſodisfare à queſti commandamenti, tanto più, quanto più deuriano esſi per far opera degna di buon Chriſtiano ſodisfarci da ſe ſtesſi ſenza aſpettare alcun riccordo d'altri.

COMMANDANO finalmente i detti Signori, che niuno ardiſca di andare, ne mai dare ad abruſciare niuna di quelle Capanne, delle quali hora, per gratia de Iddio non ſi ha biſogno, & anco niuna altra, ſe auuerrà, come ſi ſpera, che altre ſi uotino, ne da quelle rimuouere, ne paglia, ne

legne,

legne, ne altra cosa, mà s'habbino à lasciare nello stato, in che hora sono, & ciò sotto pena di cento scuti d'oro, ò di tre tratti di corda, e maggior'al l'arbitrio di essi Signori in caso di contrauentione, auisando quei, che ni sono uicini, che uogliano intorno à questo porre cura particolare, percioche se succederà niun disordine, & essi non pongono in chiaro i malfatto ri, deuranno essi darne conto, e pagare tutto il danno, che se ne sentirà, oltre le pene sopradette, nelle qnali si dechiara, ch'nell'uno, e l'altro caso in correranno.

ET à ciò che le predette cose peruenghino à notitia d'ogn'uno, e possano essere più uiue nella memoria sua hanno determinato i detti Signori, che della presente Grida si lasci una copia affissa per ciascun luogo, oue siano le Capanne, ancora che siano vuote, e questo oltre la publicatione, che di essa si farà in ciascuno di detti luoghi.

G. Brugora Præses.

H. Montius.



OMINCIANDO à mancare per Milano il male, e le cose della Sanità ridursi à desiderato fine, allargòssi la mano in concedere licenza à capi di famiglie di potere andare per Milano, & in commandare che le botteghe si aprißero tutte, ne si facessero mascarate, ne conuiti, ò trebbie, e per rendere la Città piu sicura, e libera, che le case delle meretrici, e di coloro, che si truouauano sequestrati per sospetto di peste, fussero serrate, e ciò tutto, perche dalla loro pratica non ritornasse più la contagione in piedi, si come dalla seguente grida del primo di Febraro si specifica.

M. D. LXXVII. Adi primo di Febraro.

Grida che i capi di famiglia possano andar per Milano che non si faccino feste, ne mascare, e si aprano tutte le botteghe di Milano.



A' che con l'aiuto de Iddio, e con le molte diligenze usate, e particolarmente con quella della quarantena, e sue prorogationi, si ueggiono in questa Città ridotte le cose della Peste poco men che in sicuro, inchinaua molto l'animo del Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Sig. Marchese d'Ayamonte, Gouernatore dello Stato di Milano, e suo Capitano Generale in Italia, à douere con altra nuoua prorogatione passar'auan-

far'auanti fino all'intiera perfettione della ficurezza; Mà penfando dall'altro canto, come è pieno di Prudenza, e di compasfione, al lungo rincrefcimento di questo Popolo, alla tanta paufa de Negocij, & à gli accumulati bifogni di quafi tutte le famiglie, compatendo, e condefcendendo al commune defiderio della Città confidato nella fedeltà, e diligenza de i Miniftri, e Deputati, ch'in cotale materia di pefte, hanno, & haueranno da fopraintendere, prouedere; & adoperarfi con participatione del Confeglio Segreto, e del Senato, e già che farà fempre in mano fua di tornare à ftringere, quando ò la difubedienza, ò altro cafo le ne darà occafione fi è contentata, e fi contenta fua Eccellenza di allargare alquanto la fequeftratione delle perfone, e la claufura delle botteghe, ch'in detta quarantena, e prorogationi fono commandate.

PER parte dunque di detta fua Eccellenza fi fà intendere per la prefente Grida à ogni perfona, che da hoggi auanti, fino che à fua Eccellenza parera, farà lecito à ogni capo di famiglia ufcire di fua cafa, & andare doue gli farà bifogno per la Città, faluo come fotto, con che da Deputati alla uifita della fua Parrocchia egli ottenga primo in fcritto, dichiaratione, che egli fia il capo, ò concesfione di feruire per capo, cafo che il uero capo fuffe innhabile à i feruitij. In che esfi Deputati haueranno auuertenza prima, doue in qualche famiglia fi trouaffe qualch'uno, che ò per effere ufficiale, ò per altra caufa, o uia, haueffe già facoltà di andare attorno, esfi non gli faccino altra dichiaratione, ne concesfione di capo, che uada. E fe quella famiglia pretenderà hauer bifogno di più, ricorra dal Tribunale della Sanità di Milano, che prouederà conuenientemente intefa la fua necesfità, & il medefimo fe qualche famiglia grande prefupponeffe di hauer bifogno piu d'uno, che haueffe licenza d'andare attorno. Auuertiranno poi in fecondo luogo esfi Deputati di non ammetter per capo, fe non perfone di qualche auedere, à ciò non andaffero per le ftrade fpenfieratamente, e fenza propofito, & in terzo di fcriuere, fi à i ueri capi, come à i permesfi, il nome, il cognome, e la età, e fiano ubligati i detti tali capi, di hauere fempre feco quando efcono di cafa la detta fcrittura de i loro Deputati, per poterla moftrare doue farà bifogno ne la pofsino impreftare ad altri, ne alcuno fi poffa feruire fe non della propria fua.

COMMANDA nondimeno fua Eccellenza che fi fuggano, non pur fi ifchiuino i non neceffarij commercij, le vifite, le fefte, i Banchetti, e l'intrar'uno in cafa d'un'altro, & in oltre raccorda, & efforta, che non fi uada attorno, fe non, ò per necesfità, ò per molta buona conuenienza, e che all'hora fi uada cautamente, e con buon riguardo.

E più

E più commanda, che non si faccino Mascare di ueruna sorte, non essendo questo tempo da mascare, ma da ringratiare Iddio di così presta liberatione, e da pregarlo che non si lasci ricadere, e che niuno uada attorno doppò un'hora di notte, saluo gli ufficiali con suoi seruidori. E per che non si habbi da errare, uuole sua Eccellenza che à un'hora di notte si soni il solito segno della campana del Broletto per honesto spatio, doppò il quale ciascuno habbi à ritruouarsi in sua casa.

SARA' appresso nel sudetto tempo lecito à ciascuno di aprire, e far' aprire le loro botteghe, & in esse lauorare, & far lauorare, e comprare, e uendere le Mercantie, ch'in dette botteghe si ritrouaranno, senza pigliarle da altre botteghe, ne d'altra parte, e tenere in esse quelle persone, che uorranno, che possano uenirui senza passare per alcuna strada, con questa però moderatione, che non uuole sua Eccellenza che alcuno stia fuori della dritta linea del suo muro, ne ui ponga alcuna Mercantia, banco, ò cosa, ma che tutti tengano, e loro istessi, il tutto ritirato dentro di essa linea, si perche la strada resti più libera, & sì perche il contrattare possa essere più distrigato, e sicuro, e che tutti ancora proueggano, ò con sbarra, ò con altro, che le persone non possano entrare nelle botteghe, e che niuno uenda, se non uede, e niuno compri, se non mostra la facoltà, ò licenza sua in scritto da potere andare attorno, & che i danari si riceuano con lauarli prima nell'aceto. E se per euidente necessità delle Botteghe, che si uorranno aprire, haueranno i patroni di esse bisogno de Garzoni, ò lauoranti, che habitino altroue, riccorreranno dalli Deputati delle visite, delle Parrocchie di detti Patroni. I quali Deputati in scritto faranno loro quelle licenze, che saranno opportune, percioche per la presente à cotal solo seruitio, & suo ne concede loro sua Eccellenza facoltà, & autorità. Auuertendogli, se uedranno che possibile sia, di fargli passare auanti, così senza altri, se non con un solo, e con quel manco che si potrà.

TVTTE l'altre persone commanda sua Eccellenza, che si trattenghino dentro delle loro case con le porte serrate, in tutto, secondo la forma della prima quarantena, saluo i Ministri di sua Maestà, e gli vfficiali publici, e tutti quelli de i Tribunali della Sanità, e della Prouigione.

SOPRA le porte delle case sospette, e sopra le botteghe sospette, che seruono, ò possano seruire per transito, commanda sua Eccellenza che si pongano, non ui essendo, buoni cadenacci da di fuori con serrature, e chiaui, e che non s'intenda leuata la loro sospettione, sin che non se ne ottenga in scritto dal Tribunale della Sanità la solita legitima, & assoluta

liberatio-

liberatione, la quale sia à manco spesa che sia possibile de sudditi.

PARIMENTE, commanda sua Eccellenza che in tutto come di sopra, si pongano i cadennacci sopra le Porte delle Meretrici, tenendole continouamente serrate, sin che altro non si ordini in contrario, e che le chiaui di detti cadennaci di fuori, si delle porte di dette Meretrici, come di quelle delle case, e botteghe sospette, si consegnino alli Deputati delle visite delle Parrocchie, & appresso di loro restino, à quali raccorda molto sua Eccellenza che curino bene, l'eßecutione di questo uoler suo.

NE i casi, & alle persone non comprese di sopra, il Presidente della Sanità con l'auuertenza, e riguardo conueniente, concederà le conueneuoli licenze, oue ne appaia necessità, e sarà auuertito di tenere in ciò la mano stretta quanto potrà. E sin da hora reuoca sua Eccellenza, & annulla, non pur tutte le licenze già date, ma le autorità, ancora che i Deputati delle Parrocchie n'haueßero da darne ad altri, poi che andando uno per casa, non se ne hauerà più di bisogno; Salua però l'autorità data di sopra per la presente, E potrà anco il Tribunale della Prouigione dare anco esso tali licenze, ma solamente ne casi di andare à comprare, ò uendere uettouaglie per uso, & per beneficio publico.

ALLI Deputati delle Elemosine, & alli suoi aitanti necessarij, non intende sua Eccellenza che questa Grida pregiudichi, quanto sia per le persone loro: racorda bene, che con esquisita diligenza si procuri di far questa Carità con quel manco, numero di persone che sia possibile.

QVALVNQVE contrauenirà à questa Grida, & in qualunque de i sudetti casi doue è ispresso, il uolere, ouero il commandamento di sua Eccellenza, & per qualunque uolta, uuole, & commanda sua Eccellenza che egli incorra nella pena di pagare scuti cento d'oro all'vfficio della Sanità di Milano, & più e meno, & anco in pena corporale all'arbitrio del Tribunale di detta Sanità. Ma chi leuarà i Cadenacci, ò le serrature dalle Porte delle Meretrici, ò dalle porte, ò botteghe sospette. Commanda sua Eccellenza e uuole, che incorra nella pena della Galea per cinque anni.

E per meglio esseguire, e far' esseguire questi ordini, & altri così fatti, come che occorressero farsi, vuole sua Eccellenza che si deputi per ciascuna porta, uno de i Fiscali Regij, ilquale insieme con un Gentil'huomo da essere eletto dal Tribunale della Sanità con participatione del Senato, sopraintenda con diligenza, e curi il tutto eßattamente si osserui con pigliare informationi, e processare contra i delinquenti, & innobedienti, facendone

cendone poi di mano in mano relatione al detto Tribunale della Sanità, il quale habbia à prouedere, e gastigare, come sarà conueniente.

El Marques de Ayamonte.



ATASI licenza, & allargatasi la mano per Milano, che ogni capo di fameglia poteße andare per la Città per le cose necessarie di sua casa, con le licenze ordinate de Deputati, per ischiuare che elle non si facessero da altri, e falsamente si usaßerò, ordinossi dal Tribunale della Sanità, che niuno poteße andare attorno, che non haueße la licenza deputata dall'vfficio, e segnata con il Bollo di Sant'Ambrogio, e come in essa delli. vi. di Febraro, si uede.

Giubileo publicato dal Cardinale Borromeo, in Milano. & suo successo.

IN questo giorno l'Illustrissimo Cardinal Borromeo, hauendo publicato un solennissimo Giubileo da sua Santità à questa Città concesso per pregare Iddio per la liberatione della Peste, accompagnato da tutto il Clero, e da gran numero di popolo, portando un Crocifisso, & andando discalzo, si condusse à Santo Ambrogio, & così il uenerdì alli otto, accompagnato dal Senato, e popolo, con il medesimo ordine à San Nazario, & il sabbato alli. 9. à San Simpliciano, nelle quali Chiese predicando diße messa, e fece assai altre orationi.

M. D. LXXVII. Adi. VI. di Febraro.

Grida sopra le licēze, lequali douessero nell'auuenire essere col suggello di santo Ambrogio, e del tenore di nuouo ordinato.



AVENDO inteso gli Illustrissimi, & Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, i molti disordini che seguono nel concedersi le licenze dell'andare attorno; si per prenderși diuerse persone delle autorità, che loro non si conuengono; Et si perche ogn'uno può farsele da per se, poi che gli vfficiali non conoscono, ne conoscer possono le mani di tutti quei, che hanno le legitime facoltà, & però sendosi introdotto di farle in stampa. Ma in questo ancora facendosi molte inconuenienze, truouandosi molti stampatori, che ne stampano, o di loro uolontà, ò di commissione de diuersi, di modo che ne seguono garbugli, & innosseruanze euidenti de gli ordini di sua Eccellenza: Alche per prouedere; Per la presente Grida in no-

me

me di detti Signori, si dichiarano per nulle tutte le licenze date, e che si daranno per i Deputati delle Parrocchie, che non siano stampate da M. Gio. Battista Pontio col siggillo in stampa di Sant'Ambrogio, al quale stampatore si commanda, che tutte le tali licenze, che stamparà, & ha stampate, le consegni al Tribunale di detti Signori in mano di chi essi ordinaranno, il quale le farà poi hauere secondo i bisogni à detti Deputati. E più si commanda ad ogn'altro stampatore, che per niuna maniera, stampi alcuna sorte di licenza, ò bolletta di Sanità, sotto pena de scuti cento d'oro da essere applicati all'vfficio di essa Sanità, e sotto la medesima pena al Pontio, se si truouarà hauer data alcuna di dette licenze ad altra persona, che al detto Tribunale, ne per premio, ne altrimente; Parimente si commanda à, gli vfficiali che non credano, ne ammettano altra sorte di licenza, se non le sudette del sudetto Pontio col sudetto siggillo.

G. Brugora Præses.



ODISFATTO che si fù nel dare licenza à capi di Fameglie di potere andar negotiando le sue facende per Milano. Le Donne, & i putti presero la medesima autorità da se stesse, & istesi, di camminare per tutto; per la qual cosa l'vfficio della Sanità, à ciò da questa pratica non ritornasse il male in campo, uietò per publico bando alli. xi. di Febraro, che ne donne, ne putti potessero uscire di casa, e moderò le licenze in modo, che si poteua star sicuro, che il male non haurebbe più offeso.

M. D. LXXVII. Adi. XI. Febraro.



EDENDO gli Illustrissimi, e Molto Magnifici Si nori Presidenti, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, che non ostante le gride in fin qui publicate, tanto di ordine di sua Eccellenza quanto di essi; la Maggior parte delle Donne, e de Fanciulli; à quali tutti si è commandato, che in niun modo ardiscano di uscir di casa insino ad altra prouigione in contrario, escono nondimeno, e uanno uagando per la Città, e nell'altrui case immischiandosi insieme l'uno con l'altro, come à lo-

Bando che putti, e donne non possano andare fuori di casa, & altre moderationi di licenze.

ro più piace, posponendo ogni timore, e riuerenza, non istimando punto le pene, che gli sono minacciate, & cotale sua licenza troppo essorbitante, e pericolosa iscusandosi tutti, chi in una guisa, e chi in un'altra, & hor sotto colore di necessità, hor'in un modo, hor'in un'altro, dalla qual cosa si uede à quanti pericoli siamo tuttauia sottoposti tutti; e uolendo in ogni modo che gli ordini, & Gride predette siano pontalmente, come giacciono, da tutti osseruate; hanno ordinato, che la presente Grida, e bando sia hora publicato, per il quale commandando il medesimo, che tante altre uolte, è stato ordinato; dichiarano, che non sia lecito sotto colore, ò iscusa, ò cagione alcuna, per necessaria che sia, ad alcuna Donna, ne figliuolo de anni quindeci in giù, di qual si uogli grado, e conditione si sia, non di poter andar uagando, come molti, e molti uanno per la Città, e nell altrui case, mà ne anco uscire dal limitare di sua porta, e chiunque contrauenirà; si dichiara, ch'incorra nella pena della frusta tante uolte, quanto contrauenirà, e sarà subito irremissibilmente punito; ouero pagarà scuti cinquanta d'oro per ogni uolta à beneficio di questo vfficio della Sanità, ne saranno ammeße escusationi di niuna sorte contra la forma del presente bando; percioche uogliono, & ispressamente commandano, che ogni uno stia in regola secondo la forma gia data, & osserui i commandamenti in sin qui fatti con tutto il riguardo possibile. E per conto del pagare le pene pecuniarie, si dichiara, che sarà tenuto il Patrone, e capo di Fameglia per ogn'uno della sua Fameglia, comprendendoui anco i seruidori, e le seruenti, e contra di loro si procederà all'eßattione, senza niuna accettatione di persone.

E se auuerà, che ad alcuno de predetti faccia dibisogno per qualche occorrente caso, ò necessità di andar fuori di casa per andar'altroue, deuranno chiedere da essi Signori, e non da altri l'opportuna licenza, che secondo la qualità de casi, e delle persone, non mancaranno di prouedere, opportunamente, e tra tanto sotto le medesime pene si tratteranno dentro di casa percioche riuscendo da essa, non hauendo le debite licenze da mostrare, saranno ben presi, e condotti prigioni, e puniti, come di sopra.

E perche si è inteso, che anco molti huomini, à quali si è data licenza d'andar'attorno; come à capi di casa, ò Garzoni, ò Lauoranti, con tutto, che le licenze siano limitate, abusando di eße, uanno uagando tutto il giorno con grandissimo scandolo, e pericolo de tutti, con la presente si auuertiscono tutti, che da questo punto innanzi debbano usare di detta sua licenza per i capi solamente, per quali gli è stata concessa, che sono in somma i casi solo di necessità per il uiuere della Famiglia, per andar à

lauorare alle botteghe, ò cose simili; e ui pongano tutto il riguardo possibile, come sono da esse licenze minutamente auuertiti, altrimente siano certi, che saranno puniti conforme alle Gride, non meno, che se non hauessero niuna licenza; Et si fà sapere à tutti, che il Barigello, e gli altri suoi vfficiali haueranno commissione ispressa di esseguire le pene subito ch'alcuno sarà fatto prigione, ancora senza darne, ò auiso notitia ad essi Signori.

G. Brugora Præses.



ATTOSI il sudetto bando, ò Grida, furono stabilite le forme che delle licenze si doueano dare à capi di casa, & à lauoranti, & così etiandio à tutte le porte per coloro, che portauano uettouaglie, & altre robbe nella Città, à ciò sapeßero nell'andare per Milano come gouernarsi. Fù ancò ordinato à tutti Antiani delle Parrocchie, che d'ogni caso che nella loro cura occorreße, tosto ne doueßero dare auiso, e nota all'ufficio della Sanità, e cosi delle robbe nascoste, e loro purgamenti, come qui sotto ampiamente si legge.

LICENZA PER I CAPI DI CASA. M. D. LXXVII. Adi. XX. di Febraro.

NELLA nostra Parrocchia di San Simpliciano, porta Comasca di Milano si ammette per capo. M. Aldo Cardano spitiale, habitante in la piazza di detto San Simpliciano, huomo di 35. anni, di statura grande, di barba nera, mà rara, uestito di panni neri. E si auuertisce, che non uada attorno per uisite, ò per piacere, ma solo per necessità, tornato subito à casa, e sempre per la più breue; Ne si accompagni con altri, e schiui di toccare, e d'essere toccato, e specialmente fugga molto i concorsi delle gente, e le calche. Vada à Messa uicino à casa sua: E tenga serrata la sua porta, e tutti i suoi dentro, altrimenti incorrerà nelle pene della Grida.

Licenza de capi di famiglie per andare per loro necessità per Milano.

Massimiliano Manetta Deputato della sudetta parrocchia mano propria.

LICENZA PER GARZONI, E LAuoranti. M. D. LXXVII. Adi. XX. di Febraro.

Forma di licenze per lauoranti, e Garzoni p andar per Milano à loro esserciii.

Si concede licenza à Mastro Christoforo caligaro, ouero calzolaio di età di anni. 27. in circa, di statura mediocre, uestito con saione, & baretta, e cappa nera, e calze bianche, con un segno nelle guancie di andare nella contrada di borsinari à lauorare, e pigliare lauori di scarpe per portare à casa sua nella Parrocchia di San Carpoforo di Porta Comasca di Milano, e di tornare à casa la sera à hora debita, mentre però che tenghi la più diritta uia, e non uada uagando altruoue, altrimente incorrerà nelle pene delle gride.

LICENZA PER COLORO CHE uengono à Milano con uettouaglie. M. D. LXXVII. Adi. XX. di Febraro.

Licenza per coloro che uengono cõ uettouaglie à Milano.

E' intrato per il portello della porta dell'incoronata di porta Comasca Gio. Ambrogio Borsano da Riguarda, di persona alta, con barba nera uestito alla usanza de Massari con un Gabbano di panno lionato, ò uero tane con un cauagno di oue, & un groppo de capponi, & una soma di legna, quali ha da condurre à casa del Caualier Ascanio Centorio de Hortensii, però non sia impedito, conforme alle Gride publicate, il quale sarà ubligato ritornare il presente bolettino, nelle mani dell'infrascritto Cancelliero, con il riceuuto del detto Caualiere di esse uettouaglie, e conducendole al Broletto nuouo, porti il ritorno da buoni pertico iui deputato, & il medesimo conducendosi alla balla, pigli il ritorno dal Deputato in esso luogo, e non habbia d'alloggiare la notte nella Città, andando per le uie diritte. E conducendo uettouaglie à uentura, le habbino da condurre alli carobbij delle porte doue entrano, & da iui non partano per andar'à uenderle altroue.

Gio. Lorenzo Deputato della porta dell'incoronata di Porta Comasca.

ORDINE

ORDINE ALLI ANTIANI DELle Parrocchie di portar'all'ufficio della Sanità la nota de tutti i casi, che occorreranno, e robbe nascoste, o rubbate.



VOI Antiano della Parrocchia di San Simpliciano di porta Comasca, non mancarete per beneficio publico di tutti i casi, che occorreranno in quella uostra Parrocchia ogni giorno, di portare la nota à questo vfficio, & intendere diligentemente di doue haueranno hauuto origine tali casi, & ancora usarete diligenza per sapere se in essa Parrocchia siano state ascoste robbe infette, ò sospette: ouero che con qualche tributo non siano state purgate debitamente, ò che gli habbiano uoluto lauare da loro posta, che non possano essere ben sicure, ne darete auiso come di sopra, che della condennatione pecuniaria, che seguirà contra essi delinquenti, ne hauerete quella parte che si contiene nelli ordini.

Ordine alli Antiani delle Parrocchie à portar la nota de casi occorrenti in esse, e de nascondimenti, e furti di robbe.

G. Brugora Præses.



DATASI prouigione à donne, & à fanciulli, e forma alle licenze, i Conseruatori della Sanità la diedero ancora à Monatti, che per fare, che per loro causa non si infettasse più niuno, ordinarono, che non potessero andare da casa à casa, ne per la Città, se non con una bacchetta lunga, & un campanino perche fussero conosciuti per tutto, che erano Monatti. E che niuno facchino, che non hauea fatto la quarantena in Milano, ui potesse stare, ne entrare; Et à gli Antiani, che portassero nota d'ogni caso, che occorreua nella sua parrocchia, & ad ogn'uno che douesse notificare le robbe infette, e come in questa grida delli xij. si contiene.



M. D. LXXVII. Adi. XII. di Febraro.



Grida contra Monatti che non uadino per la Città se non con i segni stabiliti, e contra Facchini, ch'non han fatto la quarantena in Milano.

ER andar'accompagnando la singolarissima gratia, che Nostro Signore fà à questa Città della liberatione dal male contagioso, che poco manca à potersi chiamare perfetta, con quelle humane prouigioni, che il medesimo Signore, ne dà à conoscere, che siano opportune. Commandano per la presente Grida gli Illustrissimi, & molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che non ardisca alcun Monatto, e da ueruna hora, ne per ueruna causa, andare in alcuna parte di questa Città, e suoi Borghi, ne fuori di essa, doue sono le case, senza una assai lunga bacchetta in mano, & un'aßai gagliardo campanino, che possa eßere ben sentito per ciascuno d'essi, e sempre in compagnia del loro commissario, sotto pena à ciascuno contrafaciente, e per ciascuna uolta, della fustigatione, e maggiore all'arbitrio di detti Signori, e di potere essere bastonati nell'atto istesso da qual si uogli persona, senza che incorra in alcuna pena.

BANDISCONO *appresso da questa Città, e Ducato, tutti i Facchini, & altri tali di uile, & infimo essercitio, che non hanno fatto qui la prima Quarantena. Commandando, che se alcuno uiene, e nel termine d'un giorno (doppo la publicatione della presente) che si debba partire, ne esso, ne gli altri ardiscano tornarui più, sin che altro non si ordinarà in contrario. Et à i Padroni delle case, & altri fittaiuoli doue si truouano, che frà un giorno come di sopra gli notifichino all'ufficio di detti Signori, & à i Deputati, e Soldati delle Porte, e Pasſi di questa Città, che non ne lascino più entrare alcuno. E tutto ciò sotto pena della vita, e della confiscatione de beni à uso del detto loro vfficio, saluo però sempre l'arbitrio di detti Signori.*

COMMANDIAMO *anco à gli Antiani, che occorrendo casi nuoui pestilentiali nelle Parrocchie loro, che Iddio nol uoglia, debbano subito con ogni diligenza, si nella propria casa, come da i circonuicini inuestigarne la causa, il principio, e l'origine, portandone relatione in scritto al detto vfficio di detti Signori, sotto pena della priuatione dell'Antianaria, e maggior'all'arbitrio di detti Signori.*

E per dare maggior'animo alle persone, che sanno, ò alle quali oc-

correrà sapere, doue siano qualche robbe infette, nascoste, ò rubbate, di notificarle, si come per altre Gride è stato commandato, che si notifichino, doue già si è promessa la metà di cotali robbe à i notificatori. Hora per la presente innherendo alle dette Gride, sopra ciò fatte si, sà intendere, che le guadagnaranno tutte, e tutte saranno sue.

G. Brugora Præses.



DALLA licenza de capi di Famiglie, e de Lauoranti, allettati i poueri mendicanti di Milano, & altri simili, comminciarono ad andare per la Città, e per le Chiese chiedendo per Dio. La onde per ischiuare, che per loro uia non si turbaße la salute vniuersale del popolo fù alli.xviij.di Febraro, ordinato che steßero in casa. Et à Facchini, che non haueano fatto in Milano la quarantena, che s'andaßero con Dio, & à venditori, e compratori di robbe, e uettouaglie, che non riceueßero danari, che prima non fußero purgati nell'aceto.

M. D. LXXVII. Adi. XVIII. di Febraro.



SAPENDO gli Illustrissimi, e Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che importante cosa sia ne' tempi Pestilentiali la nettezza, sì per ischiuare, come per liberarsi dal male contagioso. E giudicando che i Mendicanti, e per la Pouertà, e per le Malattie siano molto habili à generar mal, & à loro, & à gli altri potendo liberamente andare attorno. Però per parte de detti Signori si commanda à ciascun pouero, ò cieco, ò altrimente, che sia solito ad andare mendicando, che nel termine d'un giorno doppò la publicatione della presente, debba contenersi dentro di sua casa, ancora che, ò come capo di casa, ò altrimente haueße già ottenuto qualche licenza, e questo sotto pena per ciascuna uolta, della fustigatione, ò della Galea all'arbitrio di detti Signori. E questo medesimo s'intenda, & habbia luogo per altri Scrocchi, che senza hauer che fare, si ueggiono speße uolte per le piazze.

Prohibitione, che i Poueri mēdicāti nō uadano per Milano, ne che cani stiano attorno della Città, & i dinari si purghino, nell'aceto.

PIV uedendo detti Signori esser male osseruata la Grida, che per

parte loro è già stata fatta, di non lasciare andar'attorno Cani appresso la Città per un certo spatio di nuouo strettamente tornano à commandare il medesimo; ordinando, che parimente frà un giorno, doppò la publicatione della presente, debba ciascuno, che si truoua hauere Cani nel distretto di tre miglia, ò ammazzarli, ò mandarli in parte lontana, ò onninamente tenerli dentro le sue habitationi, si che alcuno non se ne uegga in libertà, sotto pena per ciascuna uolta de scuti cinquanta destinati al nostro vfficio, d'eßere pagati da i Padroni di detti cani, & in caso de inhabilità, sotto pena di tratti tre di corda, & in oltre, che tutti i cani, che si truouaranno in libertà dentro dal detto distretto di tre miglia, possano impune essere ammazzati da ciascuna persona, siano eßi cani di chi si uoglia, e di qual sorte si uoglia, e giuntamente sotto le medesime pene si commanda à ogni persona, ò bergamino, ò Massaro, ò altra che si sia, che uenendo da di fuori à Milano, non conducano seco dentro del sudetto distretto alcuna sorte di cani.

APPRESSO Intendendo, che l'ordine di sua Eccellenza di riceuere i danari bagnandogli prima nell'aceto non si serua. Commandano detti Signori inherendo al detto ordine di sua Eccellenza che niuno ardisca di riceuere danari altrimente, che come sua Eccellenza, ha commandato, sotto le pene dalla medesima sua Eccellenza comminate. Et in oltre della perdita di cotali danari, e delle robbe, che per essi danari si saranno contrattate, à danno tutto ciò de i contrafacienti, e dàssi libertà à ciascuno di poter far'inuentione sopra ciò, con hauersi à credere al Delatore con il suo giuramento, e con un testimonio degno di fede, applicando detti danari, e robbe per gli dui terzi al nostro vfficio, e per un terzo alli delatori singolarmente, e debitamente referendo.

G. Brugora Præses.


LA gran frequenza dell'andare de Capi di famiglia, e d'vfficiali & altri per la Città, fece assai dubitare il Tribunale della Sanità, che per ella, e per il mescolamento de gli uni, con gli altri, non si generaße qualche nuouo accidente, à che meglio per conseruare, la salute ne gli habitatori, commandò per publico bando alli. xxij. di Febraro, che niun capo di Fameglia andasse uagando per la Città, ma solo per quella neceßità, ò negocio, per il quale egli caminaua, e le licenze non si istendeßero più oltre. E che le donne, e fanciulli steßero dentro di loro case,

ne né uscißero in atto alcuno fuori. Et à Deputati delle Parrocchie, che uisitaßero le case sottoposte alla loro cura, per sapere quai fußero i transgressori de gli ordini publicati per gastigarli secondo la loro continenza, e secondo loro falli.

M. D. LXXVII. Adi. XXII. di Febraro.



EDENDO gli Illustrissimi, e Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, quanto siano mal osseruate le Gride, sì di sua Eccellenza come le loro, circa all'andar'attorno, & al contenersi dentro delle case, & altro pertinente alla publica salute; E sapendo che à loro tocca particolarmente di prouedere, perche s'osseruino, non solo per compimento del uolere di sua Eccellenza, che ispressamente ha fatto loro intendere, ma per ischiuare anco ogni pericoloso incontro, che poteße, ò ritardare, ò impedire (che Iddio nol uoglia) quella uniuersale liberatione, alla quale sì uicina col diuino aiuto questa nostra Città si truoua; hanno deliberato à fine, e che non resti luogo, anchor che minimo, à ueruna scusa, di far di nuouo in nome loro publicare la presente Grida, per laquale inherendo all'altre in tal materia son fatte. Si commanda à ciascuna persona di qual grado, Stato, e conditione si uoglia, che eßattamente debbano oßeruare, & esseguire quanto sin qui per le Gride, e di sua Eccellenza, & di detti Signori è stato commandato, & ordinato, e questo sotto l'istesse pene debitamente referendo, che già sono state comminate.

Bando, che niuno capo di fameglia uada uagando per Milano, e la loro licenza non sia se non per urgenti bisogni, e le dõne, e fanciulli stiano in casa, e si notifichino le robbe sospette, & infette.

E specialmente si commanda à quelli, che hanno ottenuta, e che otteneranno licenza, ò per capi di fameglia, ò per lauoranti, ò come si sia, e da chi si sia, che ne habbi autorità legitima, e che di quella non si seruano, se non puntualmente in quel modo, e con quelle conditioni, e per quei tempi, e cause, ch'in eße licenze sono; e saranno espreße, e particolarmente di non mettersi in unione di persone. Et à quelli che non hanno, ne haueranno alcuna licenza, ò altra facoltà legitima d'andare attorno, che si contengano dentro delle Porte loro, senza pur mettere piedi fuori di esse. Et à gli vfficiali di Mercantie, Dogane, & altre imprese, & vfficij, che non uadano attorno sotto pretesto dell'eßere vfficiali, in altro luogo, ne per altra causa, se non doue, e per causa propria della

la sua impresa. E tutto ciò sotto pena à ciascuno, e per ciascuna uolta de scuti cento d'oro, da essere immediatamente pagati all'vfficio loro della Sanità; & in caso de inhabilità sotto pena à gli huomini di tratti tre di corda, & alle donne della frustra dechiarando, che per li putti, e putte, oltre al douer'essi essere staffilati, incorreranno nelle sudette pene i Padri, e la madri loro, ò i loro padroni, quelli in somma, alla cui cura si trouaranno, e più, e meno sempre all'arbitrio di detti Signori.

E perche molti non si curano d'ubedire sotto pretesto, che contra di loro non si debba procedere, se non sono presi infragrante però per la presente si fa intendere à ciascuno, che si procederà per uia d'inquisitione, & accusatione contra i transgressori, e crederassi à gli accusatori con il loro giuramento, e con un testimonio degno di fede.

E per meglio potere uenire in luce de i transgressori, circa all'andar'attorno si ordina, & incarica i Signori Deputati alle uisite Parrocchiali, che per quanto hanno cara la publica salute, non uogliano mancare di uisitare almeno due uolte la settimana in dui giorni diuersi tutte le case delle loro Parrocchie, e questo all'improuiso, e quando compitamente, e quando interrottamente, come à detti Signori Deputati parerà, che meglio sia, per cogliere i transgressori, & oltre alle diligenze raccordate loro, siano auertiti de interrogare, & intendere chi è solito di andar fuori di casa per ciascuna fameglia, e particolarmente, chi si truoua fuori di casa in quel punto della uisita. E truouando che alcuno esca, ò sia uscito senza facoltà, e licenza legitima, ò non serui le conditioni delle licenze, uogliano notificarli al Tribunale de detti Signori, sì li putti, e le putte, come le donne, e gli huomini.

G. Brugora Præses.


RA' questi tempi molte Città terre, e uille del Dominio di Milano, per sospetto della peste, non uoleuano ammettere in loro, ne dar passo à ueruno che uolesse andare, ò condurre uettouaglie, e robbe, ò senza alla Città di Milano, rompendo le strade, & usando à viandanti diuerse stranezze. Per la qual cosa l'ufficio della Sanità alli. xxiij. di Febraro rinuouò il presente commandamento che già alli. xxviij. di Agosto. 1576. passato fù da Signori Conseruatori ordinato, & contra tutte quelle Città, terre, e uille, che usauano cotali inconuenienti esseguito, à fine che à ciascuno fusse con le debite fedi aperta la strada, e le uettouaglie abbondassero, e le strade si accomodassero, ne fusse al uenire interrotto ad alcuno il camino.

ILLVSTRIS-

ILLVSTRISSIMVS, & Multum Magnificus D. Præſes, & Conſeruatores Sanitatis Status Mediolani, Quibus per multos expoſitum fuit, cum multorum quærela, ſicuti nonnulli Conſules, communia, & homines, ac particulares perſonæ terrarum, ac Burgorum Dominij Mediolani, auſi fuerint abſquè aliqua autoritate illis à nobis atributa, prohibere, & inhiberi facere quibuſdam habentibus fides debitas Sanitatis, uenientibus ad hanc Ciuitatem, tàm cum Annona, quàm aliter, ne ad hanc Ciuitatem uenirent, acceſſum, & ingreſſum terrarum, & Burgorum, ac iter ſolitum prohibendo in damnum publicum, & vlterius auſi etiam fuerint conſtruere, ſeu conſtrui facere uias publicas, taliter quod Viatores ſupraſcripti, & alij coguntur longiora itinera pati cum maximo eorum incommodo, & publicæ vtilitatis damno. Propterea pro eorum officij debito mandant omnibus, & quibuſcunquè communitatibus terrarum, & burgorum huius Mediolani Ducatus, & earum Deputatis, & particularibus etiam perſonis quibuſcunquè, quatenus ſub pœna vitæ, & confiſcationis bonorum, & rebellionis, non audeant directè, nec per indirectum inhibere, nec prohibere aliquibus debitas fides Sanitatis habentibus, uenire ad hanc Ciuitatem, & ulterius ſub eadem pœna uelint, & vtſupra, ſtatim habito præſenti præcepto, reducere, ſeu reduci facere uias publicas in priſtinum iam per eos obturatas, & vtſupra deuaſtatas, aliter, &c. & de præſenti intimatione relationi cuiuſcunq; ad id delegati ſtabitur, & plena dabitur fides. Dat. Mediolani die xxiij. Februarij. M. D. LXVII.

Commandamento cõtra le terre, e uille ch' impediuano à uiandanti, & à uettouaglie ch' ueniuano à Milano il paſſo.

G. Brugora Præſes.

H. Montius.



OLLE la contraria fortuna, che in queſti iſteſſi giorni ſi iſcuopriſſe, e ſi publicaſſe la Città di Breſcia per appeſtata. Coſa che à Signori Conſeruatori della Sanità, per la vicinanza dell'uno, e l'altro territorio, diſpiacque infinitamente, e tanto più, quanto ſapeuano le buone guardie, che da Signori Breſſani ſi teneuano per mantenerſi ſalui, non potendoſi penſare in che modo fuſſe ſtata quella Città da cotal male inueſcata. La onde per debito del loro ufficio, e per più Conſeruatione della ſalute della Città di Milano, che ſi truouaua già quaſi affatto riſanata di ſimile infettione, alli. xxvi. di Febraro la bandirono nel modo che ſegue.

M. D.

M. D. LXXVII. Adi. XXVI. di Febraro.

Brescia bandita per esser appestata da tutto lo stato di Milano.



ANNO inteso, e con loro dispiacere ne sono stati certificati i Molto Illustrissimi, & Magnifici Signori Presidente, e Conservatori della Sanità dello stato di Milano, che la Città di Brescia per diversi casi seguiti in più persone, e case di quella, si è iscuoperta appestata perche toccando à detti Signori la consideratione, e cura della preservatione da i pericoli contagiosi, scrittone già à sua Eccellenza, e con sua ispressa participatione, e dell'Eccellentissimo Senato, sono uenuti in Parere, che non bastino l'auuertenze, e custodie ordinate per uia d'auisi, ma essere conueniente per publica grida farne auuertiti tutti i sudditi dello stato. Per la presente dunque, per parte de i detti Signori, e con participatione di sua Eccellenza, & dell'Eccellentissimo Senato, come di sopra, si bandisce da tutto lo stato di Milano, e da tutti i confini di quello, la detta Città di Brescia con tutte le persone, mercantie, e robbe, animali, e cose di quella, sotto pena à chi uenisse, ò ne portasse, ò conducesse, ò facesse uenirne, portarne, e condurne, come à chi le riceuesse, alloggiasse, ò ricapitasse, e sia qual si uogli forastiero, come à qual si uogli di questo stato, della uita, e confiscatione de beni, destinati all'ufficio della Sanità de prefati Signori. E questo non ostante, che hauessero le bollette della Sanità, e nella medesima pena dechiarano essi Signori, che incorreranno tutti quelli, che in ciò dessero aiuto, consigliassero, ò tenessero mano. E sotto la medesima pena commandano, che ciascuno, che hauerà notitia di qualche transgressione di essa presente, debbano fra giorni tre all'hora prossimi, notificare al detto loro ufficio la qualità della transgressione, il nome de transgressori, & il luogo doue sarà seguito.



OLORO, che per timore della peste si erano ridotti à star fuori di Milano, commincianano à patire de uettouaglie, e sotto uarij colori mandauano à fornirsene alla Città. Ilche saputosi dal Vicario di Prouigione alli. xxvij. di Febraro, fù uietato à tutti il poter più portare fuori di Milano sorte alcuna di uettouaglia, e ciò per tenere in questi tempi la Città fornita, & abbondante.

M. D.

M. D. LXXVII. Adi. XXVII. di Febraro.



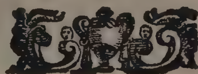
NTENDENDO l'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Alfonso Gallerato Iureconsulto Vicario, & xij. dell'ufficio della Prouigione dell'inclita Communità di Milano, che molte persone comprano, & in uarij modi contrattano in questa Città uettouaglie, e poi le conducono fuori di essa, ilche porta grandissimo danno al publico beneficio, per la penuria, & accrescimento de prezzi, che di ciò ne segue. E uolendo essi Signori prouedere à tali disordini, e che la Città abbondi d'ogni sorte di vettouaglia, massime in questi tempi contagiosi, e torbulenti; d'ordine ancora di detti Signori fanno far publica grida, bando, e commandamento, che non sia alcuna persona di qual uoglia stato, grado, e conditione, che ardisca comprare, appellare, ne altrimente contrattare per se, ne per altri alcuna sorte di uettouaglie nella presente Città, per condurle, ò farle condurre fuori di essa Città, sotto pena di scuti cinquanta d'oro, e della perdita di tali uettouaglie, applicati per la metà alla prefata inclita Communità, e per l'altra all'accusatore, nella qual pena incorreranno i custodi delle porte, se lasciaranno uscire niuna sorte di uettouaglie, e si commanda alli contrascrittori deputati alle porte, che auuertiscano alle fraudi, & del tutto darne nota al prefato ufficio di prouigione.

Grida della Cõmunità, di Milano che niuno possa portar' fuori della Città vettouaglia alcuna.

Vicarius, & xij. Prouisionum inclita Communitatis Mediolani.



ER la poca osseruanza della quarantena fù astretto l'Eccellentissimo Gouernatore di Milano à rinouare il bando publicato al primo di Febraro, alli. xxvi. di detto, nella quale rinnouatione non ci fù aggionto altro, che il capitolo della prorogatione della quarantena per tutto li xv. di marzo futuro, quale (lasciando gli altri capitoli, per essere gia in quel giorno notati) ho uoluto solo descriuere, e mettere tutto ciò, ch'in esso si contiene.



M. D.

M. D. LXXVII. Adi. XXVI. di Febraro.



AVENDO l'Illustrissimo, & Eccellentiss. Signor Don Antonio de Guzman Marchese d'Ayamonte, del Conseglio segreto di sua Maestà, Gouernatore dello stato di Milano, e Capitan Generale in Italia, fatto publicare la grida del tenore seguente Adi primo di Febraro. M. D. LXXVII. &c. Il seguimento di questa grida si leghi nella publicatione della grida fatta come di sopra. Adi primo di Febraro. &c.



Rinouatione della grida del primo di Febraro, e prorogationi, della quarantena per xv. giorni.

ORA sua Eccellenza mossa dalle medesime cause, e rispetti, come desiderosa del bene uniuersale, e salute della Città, e stato di Milano, e che mediante la gratia del Nostro Signore Iddio, del tutto si istirpi il male contagioso, il quale s'intende, che quasi resta estinto, & à fine che le cose si riduchino in totale sicurezza hà giudicato essere ispediente, di prorogare la preinserta grida, come in uirtù della presente la proroga insino alli quindeci del Mese di Marzo prossimo auuenire, e sotto le pene in essa contenute da esser' irremissibilmente esseguite contra gli disubedienti, e commanda che sia puntalmente osseruata.

El Marques de Ayamonte.



L'ECCELLENTISSIMO Senato prorogò all'vltimo di Febraro la sospensione di tutte le cause auanti di lui in conformità della rinouatione della Grida di sua Eccellenza, & prorogatione della quarantena sino alli. xv. di Marzo futuro, ne quali ella ueniua à finire, & come in essa si specifica.



M. D.

M. D. LXXVII. Die ultimo Februarij.



VIA pauca adhuc superesse uidentur contagiosæ luis reliquiæ; quas spes breui tempore extirpatum iri; & ne interea ob aliquem temporis lapsum damnum afferatur iis, qui hac in ciuitate, aut eius Ducatu lites habent, aut causas ciuiles. SENATVS earum causarum ciuiliũ suspensionem, ter iam prorogatam, denuo prorogauit, & prorogaturuſqu è ad dies quindecim proximè futuros, ita ut comprehendat etiam causas aliarum Ciuitatum, & locorum, coràm se ad mutuas supplicationes, & responsiones pendentes, quæ ob uarias ordinis eius occupationes terminari adhuc non potuerunt, neque in præsentia possunt.

Prorogatione della sospensione delle cause del Senato per giorni xv. futuri.

Annibal Cruceius.



DISORDINI grandi che per tutte le Capanne vagauano per causa de' conualescenti, e d'infermi di Contagione, per uolersi mescolare (uisitando) l'uno con l'altro, e trappassare da l'uno all'altro quartiero, causarono, che il Tribunale della Sanità fece all'vltimo di Febraro la sottosequente Grida per la quale si probibì questa mescolanza, e che alcuno non poteße eßere rimesso da un quartiero all'altro senza licenza, ma starsi nella sua Capanna sino al tempo della sua liberatione, e che ne venditori, ò portatori di viuande poteßero più entrare ne' quartieri delle Capanne, mà solo auuicinarsi alle porte de i rastelli d'eße, per fuggire ogni sospetto d'infettione, e per non dare causa ad altri di più infettarsi.

M. D. LXXVII. Adi vltimo Febraro.



AVENDO inteso l'Illustrissimi, e Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che per la poca cura, ò negligenza di quei, che sono deputati alla custodia delle Capanne di questa Città nascono diuersi disordini, quali facilmente ponno partorire grandissimo danno al publico, e ciò massime per il commercio, che

Grida che niuno conualescente entri nel quartiero de brutti al le Capanne ne uendi

che hanno quei delle Capanne de conualescenti, con i brutti, & altre persone. E uolendo essi Signori con ogni potere loro rimuouere tutte le cose, per le quali si possa causare questa contagione, dallaquale hormai (Iddio gratia) questa Città è fatta libera. Hanno stabilito, ch'in nome loro si facci la presente Grida. Per laquale si ordina, e commanda à detti custodi delle Capanne, & altri ufficiali Deputati, & qualunque altra persona soprastante, à dette Capanne, che non ardisca sotto qual si uoglia colore, ò pretesto, nè per retta, ò indiretta uia rimettere dal quartiero delli brutti, nel quartiero de conualescenti alcuna persona senza speciale licenza del Signor Fisco di dette Capanne, respettiuamente referendo. e doppò che saranno entrati, non sia lecito ad alcuno sotto qual si uoglia scusa, ò pretesto, come sarà, di riuscire da dette capanne sino al tempo della sua liberatione, sotto la pena della uita, e confiscatione de beni.

tori, ò portatori de uiuande ui posśino entrare, mà solo fino à Rastelli.

Nella quale pena incorreranno ancora coloro, che per uendere, ò per altri seruigi entraranno nel detto quartiero de conualescenti senza speciale licenza delli Commissarij, e Deputati delle capanne.

SI prohibisce parimente, à coloro, che sono eletti portare il uiuere à detti Conualescenti, che non entrino nel loro quartiero sotto la sudetta pena, & il uiuere, che lo portino solo al Ponte, ò rastello, per il quale si entra in esso quartiero; quale riceuuto si leui il Ponte, ò si serri subito il rastello. Al bisogno però di questi tali cureranno li Commissarij sia soccorso. Auuertendo i Custodi, & altri Deputati alla guardia di detti Rastelli, e Capanne, che non permettino, che si contrauenga, ne contrauenghino à questo ordine, sotto la sudetta pena, & maggiore all'arbitrio di eßi Illustri Signori.

G. Brugora preses.



ANCORA, che poca, ò nulla si uedesse eßere l'infettione di peste in Milano, e la Città quasi ridotta alla prima salute. Piacque nondimeno all'Eccellentisśimo Gouernatore co'l consenso de tutti i Magistrati, per più renderla sanisśima, & aliena da ogni sospettione, che per quinceci giorni si sequestraße tutti in casa; à ciò con questa probibitione dell'andare attorno si deße fine alla contagione, & in tutto, e per tutto da lei se istirpaße il male; e tra tanto si finißero di purgare le case, e robbe infette, ò sospette, che restauano, e cosi etiandio le persone delle Capanne, perche niuno si poteße più infettare, e questo fuße il uero condimento d'ogni salute, si come in essa quarantena delli.vij.di Marzo si vede.

M. D. LXXVII. Adi. VII. di Marzo.



ANCORA che la Maestà diuina si mostri hormai placata dalle pie, e diuote orationi, e dall'altre buone opere, che continouamente si fanno nella Città di Milano, e che per le quarantene già fatte, e per le molte diligenze sin qui usate, come si uede per tanti ordini, e per tante preparationi spirituali, e temporali, la detta Città, è con ammiratione d'ogn'uno ridotta in buonissimo termine, & è da sperare, ch'in breue habbi da essere in tutto liberata da quel morbo, dal quale poco fà era stata si fieramente assalita. Nondimeno l'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Signor Marchese d'Ayamonte, Gouernatore dello stato di Milano, e Capitano Generale per sua Maestà in Italia; trattando di questa liberatione tanto importante, e desiderando in ogni modo di leuare, non solo il male, mà etiandio il sospetto; e tanto più comminciando la primauera, & auicinandosi il caldo dell'Estate; ilquale ogn'uno teme; per aßicurare in tutto la detta Città, e per conseguente il resto dello stato, co'l parere del Consiglio segreto, sua Eccellenza ha determinato di restringere un'altra uolta il commercio già permeßo, e ridurre di nuouo la detta Città à una quarantena, almeno per quindeci giorni; à ciò che frà tanto si procuri con nuoue, e più rigorose diligenze di troncare le radici al male; e di purgare, e mondare compitamente quelle case, e quelle robbe, che tutta uia s'haueranno per infette, e sospette, si che non resti se sia possibile, di che temere, e con la liberatione di Milano intenda il resto dello stato, & i vicini, che non si è ommessa diligenza alcuna per quello che spetta all'vfficio di sua Eccellenza.

Quarantena per. xv. giorni di nuouo publicata per Milano, & bando per la sua osseruatione.

PERO inherendo alla prima Grida della Quarantena Generale, che fù publicata alli 15. di Ottobre prossimo passato, & all'altre sossequenti, che sono state fatte per osseruatione, & essecutione della medesima quarantena sua Eccellenza per questo publico bando ordina, & espressamente commanda à tutte le persone di qual si uoglia grado, sesso, stato, e conditione si siano, che per quindeci giorni continoui, stiano continenti, e rinchiusi nelle loro case, & à tutti i Mercanti, & operarij che tengano le botteghe serrate, conforme all'ordine dato per la detta prima grida delli xv. di Ottobre, & per l'altre che appresso sono state publicate,

per essecutione della soprascritta quarantena; e perche l'esperienza à mostrato, che mentre durauano l'altre quarantene, per essersi tolerato che molti sotto diuersi pretesti siano andati uagando per la Citta, contra la forma della detta Grida sono successi diuersi disordini, per questo sua Eccellenza ha deliberato, che quanto più breue, è il termine di questa nuoua, & ultima quarantena, tanto più sia da tutti inuiolabilmente seruata, & essequita. Però sappia ogn'uno, che si procederà rigorosamente à le pene contenute nella detta prima Grida, senza speranza di gratia, ò di remissione alcuna. Per il medesimo rispetto non sarà lecito à gli Eletti, & altri vfficiali deputati per le prouigioni publiche, e de poueri, di andar in uolta, se non quanto sia necessario per attendere all'ufficio loro, anzi dichiara sua Eccellenza, che non si possano ualere della licenza che hanno in quei giorni, & hora che non gli occorrerà essercitarsi nell'impresa, alla quale sono destinati; e molto meno i giorni festiui, e per essecutione del sopradetto ordine sua Eccellenza al Senato, & al Presidente, e Prefetti della Sanità di Milano, e breuemente à tutti li Ministri, che sono stati eletti, e nominati per gli ordini già publicati, che procedano rigorosamente contra i transgressori, gastigandoli nelle pene comminate senza alcun rispetto, si che il castigo loro sia esempio, e terrore à gli altri, ne sia chi speri per alcuna uia, ò fauore essere tollerato.

OLTRA di questo conoscendo sua Eccellenza che questa, e tutte l'altre prouigioni già fatte con tanta spesa, e trauaglio vniuersale, sariano di poco frutto se non si procurasse particolarmente di purgare le robbe infette, e sospette. Et intendendosi che non ostante le Gride intorno à questo publicate alli. vij. di Decembre prossimo passato, contra coloro, che le nascondeuano, molti per auaritia, ò per altri rispetti, uolendo in ogni modo celare le dette robbe, si sono infettati, e morti miserabilmente, e si sà del certo, che da questo sono preceduti le maggiori parti de i casi. Ilche forsi non saria successo, se da Ministri deputati come di sopra, si fussero esseguite le pene contenute nella detta Grida. Per tanto uuole anco sua Eccellenza, & espressamente commanda, che lasciato ogni rispetto da canto si proceda all'essecutione di essa contra tutti coloro, che appariranno partecipi, ouero scienti, ò autori di nascondere, o non palesare qual si uogli sorte di robbe infette, ò sospette come di sopra, e per compita essecutione del contenuto nella detta Grida delli. vij. Decembre, promette sua Eccellenza la fede, o parola sua, che sarà dato il premio offerto à coloro, che notificaranno le persone, e luoghi doue saranno state nascoste le dette robbe, senza replica, ò contradittione alcuna.

AVVER-

AVVERTENDO ogn'uno, che l'eßecutione della presente Grida, comminciarà Lunedi prosſimo, che ſarà alli. xi. del preſente Meſe.

El Marques d'Ayamonte.



VBLICATA che fù la ſudetta quarantena de. xv. giorni, publicòsſi etiandio, alli. x. di Marzo il conſeguente Bando, & ordine dell'vfficio della Sanità; per il quale ſi commandaua à Deputati delle Parrocchie il far la deſcrittione di tutte le perſone, e caſe infette, e ferrate, e la riſegna ogni dui giorni de gli habitatori, & il dar'ordine à gli infermi, e ſollicitare la purgatione delle caſe, e robbe; e loro uiſita per uedere che non ſi fuſſero naſcoſte robbe infette, & all'eſſaminare, coloro che ſi mandauano alle Capanne, ſe n'haueano, ò nò; e ſi faceße la quarantena per tutto rettamente, e ſi chiudeßero con cadenacci le porte di coloro, che non ubediuano, ſtandoſi nelle caſe politi, e netti; e le robbe nel bel tempo ſi slargaßero all'aria; e ſi deputaſſero perſone di Carità per ſeruire à ſequeſtrati in caſa; à fine che con ogni ſalutifera cura ſi ſteſſe nel tempo prefiſſo in caſa, e ſi eſtirpaſſe affatto il male, e come in eſſo bando largamente ſi legge.

M. D. LXXVII. Adi. X. di Marzo.



AVENDO l'Illuſtrisſimo, & Eccellentisſimo Signor il Signor Marcheſe d'Ayamonte Gouernatore per ſua Maeſtà, e Capitano Generale in queſto Stato, deliberato, ch'in ogni modo, doppò d'hauere procurati tutti gli aiuti ſpirituali, che ſi ſono giudicati conuenienti, procurar'ancora quei rimedij temporali, che posſino leuare, & iſtirpare queſta contagione; e perciò ordinato, che ſi facci in queſta Città una quarantena Generale, in maniera che ogn'uno ſtià riſerrato dentro della caſa della ſua habitatione. Ha ancora giudicata neceſſaria la elettione di perſone honorate, e geloſe del ben publico, e del ſeruitio di ſua Maeſtà, quali con ogni ſollicitudine procuraßero di rimediare à tutte le coſe, che per queſta cauſa haueſſero biſogno di prouigione, frà quali ha uoluto far'elettione delle perſone loro, confidato nella ſua integrità, e ualore, à ciò che nella

Bando, & ordine à deputati delle Parrocchie & elemoſine di far la deſcrittione d'ogn'uno, e la riſegna ogni dui giorni, e ſollicitar la purgatione delle robbe infette con altri aſſai auuertimenti.

sua integrità, e valore: à ciò che nella sua Parrocchia esseguissero quanto da noi in vna instruttione particolare gli fusse ordinato. Noi adunque per eßeguire la mente di sua Eccellenza diciamo à vostra Signoria che à suo carigo sarà l'essecutione di quanto si dirà à basso. Prima si accontentaranno subito il primo giorno della quarantena far la descrittione de tutti gli habitanti della sua Parrocchia, à casa per casa, scriuendo tutte le persone, l'età, & il sesso; e se in una casa saranno più fameglie, distingueranno l'una fameglia dall'altra, notando ancora, se nella medesima casa tutte le fameglie si seruono d'un medesimo pozzo, delle medesime scale, necessarij, e s'hanno altri luoghi in communione; e per far questa descrittione, se gli parerà, potranno ualersi della descrittione già fatta dalli Deputati alla Elemosina, quali ne seruiranno uolontieri, non lasciando però di farne una nuoua descrittione, faranno nota particolare di tutte le case serrate, per sospetto di peste, descriuendo le persone, che ui sono dentro, e la causa perche sono serrate, e se sono serrate perche ui sia morta alcuna persona dentro della casa, ouero che qualche habitante di detta casa sia stato condotto come infetto à San Gregorio, ouero alle Capanne; cercaranno de intendere se il morto, ò l'infetto era della fameglia delli serrati, ò uero se per causa d'affinità, ò communione de pozzi, & altri luoghi come di sopra, poteuano uerisimilmente hauer hauuto commercio gli serrati col morto, ò infetto; scriueranno parimente il tempo, & il giorno preciso, quando dette case furono serrate; e se doppò che sono state serrate, ui sono morte persone dentro di detta casa, ouero condotti alli soprascritti luoghi, e quante persone: parimente scriueranno tutte le case infette, che sono vuote d'habitatori, e non sono ancora state purgate, e di tutto questo, che si contiene nel presente capitolo, ne faranno relatione, che sarà conueniente, perche subito sia da V. S. esseguito.

FARANNO ogni giorno la rassegna de detti habitanti, ò almeno ogni dui giorni, e truouandoui qualche infermo procuraranno che subito sia visitato, ò dal Medico, che sara deputato per la sua porta, ò da qual si uogli altro Medico, che si haurà più pronto poi che tutti haueranno obligo di seruire in questo tempo di quarantena, e trouando infermo di sospetto, procuraranno che tosto sia condotto à San Gregorio, e gli altri della fameglia alle Capanne della sua porta, e non potendo hauer luogo in San Gregorio, faranno condurre l'ammalato alle Capanne, nella parte de gli infermi, in maniera che stia separato da gli altri di sua fameglia, e se per la descrittione già fatta, si truouarà che gli altri habitanti della ca-

ſa per l'affinità, & altre coſe di ſopra dette, poſſino hauer hauuto commercio con l'infermo, ò morto, ſi che ſiano grauemente ſoſpetti, gli doueranno anco eſſi far condurre alle Capanne, ò almeno conſultarne con il ſopraſcritto ſopraintendente, quale darà l'ordine conueniente auuertendo, ch'in ogni modo, ſe ſarà poſſibile, che quelli, quali ſi conduranno à dette Capanne come ſoſpetti, ſi lauino auanti che ci entrino, e ſi mutino de panni, & à queſto effetto il Commiſſario della porta deurà eſſere pronto ad eſſeguire, quanto da uoi gli ſarà ordinato, ilche non facendo, ne auiſarete ſubito gli ſopraintendenti, che gli prouederanno, come anco farà, caſo che alcuno muora di male contagioſo, quando ſubito auiſato il commiſſario, non lo facci leuare, e portare alla ſepoltura, e dar'ordine alla famiglia, come di ſopra ſi è detto.

SOLLECITARANNO in queſto tempo, che tutte le caſe infette di ſua Parrocchia ſiano purgate, e non ui eſſendo gli patroni, quali poſſino eſſere aſſiſtenti all'inuentario delle robbe, conforme à gli ordini, ui attenderanno loro, ò uno di loro, ò qualche parente del morto, ò uicino da eſſere deputato da uoi, che ſia d'integrità, ilquale per queſto effetto, con uoſtra licenza in ſcritto potrà uſcire di caſa, ritirandoſi poi doppo hauere eſpedito detto inuentario, & eſſendo renitente il commiſſario deputato à farle purgare, ne daranno auiſo al ſopraintendente, come di ſopra.

DI più uiſitarete le caſe purgate, che non ſono habitate, diligentemente, e uederete ſe ui ſono robbe naſcoſte: Ilche farete uoi, ouero ui ualerete di qualche padre ſpirituale, ouero d'altra perſona di carità, & integrità, quale ſia netta. Auuertendoui però à non toccare, ne laſciare toccar' alcuna robba naſcoſta, ma trouandone, dimandarete gli Monatti, che la leuino, e la purghino alle lauandarie deputate, e di nuouo farete purgare il luogo doue ſi trouarà la robba, e doue ſarà occorſo alli Monatti di andare.

HAVERETE anco di ſtare auuertiti, quando deuranno eſſere mandate le perſone di uoſtra Parrocchia dalle Capanne à caſa, ouero da San Gregorio, di fargli eſſaminare diligentemente ancora dalli padri ſpirituali, ſe hanno aſcoſte alcune robbe in caſa, ò altroue, procurando, che le notifichino, promettendogli, e facendogli promettere l'impunità, & eſſendoui notificate qualche robbe, ſeruarete quello, che ſi è detto di ſopra.

PROCVRARETE poi, e farete con effetto, che hauendo eſſi da far'anco la ſua quarantena in caſa, la faccino integramente, e ſino che da noi ſaranno liberati.

CHE ſi ponghino i cadenacci ſopra le loro porte, ouero eſſendo in caſa doue ſiano altri pigionanti, ſopra gli uſci delle camere, à ciò non con-

uersino con gli altri, & in tal caso prouederete, che ui siano somministrate le cose necessarie in forma sicura.

STARANNO auuertiti, che niuno della sua Parrocchia eschi di casa, se non quei, che per gli ordini hauranno facoltà di vscire, ouero che hauranno licenza in scritto dalli Deputati alla elemosina per quel seruitio, che essi ordinaranno. Et uscendo di casa contra la forma sudetta, lo sforzaranno à ritirarsi in casa· nel che se sarà renitente, ne daranno auiso, ouero lo faranno dare dall'antiano al Signor Capitano di Giustitia, ò ad altri giudici, che haueranno più pronti, perche essi riprimeranno l'insolenza di tal innubediente.

AVVERTIRANNO i suoi uicini della Parrocchia à star netti per casa, & anco nelle persone loro, piu che potranno, e le sporcitie di casa, gettarle in montoni in strada, perche si procurarà di fare, che siano deputate persone, che tengano nette le strade, e portino uia tutte le sudette immondezze.

AVVERTIRETE tutti i uicini della uostra Parrocchia, massimamente quelli delle case, nelle quali è stata infettione, ò sospettione, che subito comminciata la quarantena, se sarà bel tempo, uadino allargando tutte le sue robbe, & le espongano all'aria.

DEPVTARANNO persone di carità, quali siano atte à seruire alli bisogni de suoi uicini, à ciò à niuno manchi il suo bisogno, & à questi faranno la licenza in scritto, prouedendo, che per niun modo entrino in alcuna casa serrata, ma habbino à somministrare à ciascuno i suoi bisogni stando di fuori.

LE raccordiamo, & ordiniamo, che escanò manco della sua Parrocchia, che sia possibile, e saluo in caso di necessità, e delli seruitij attinenti alla sua impresa, si perche è bene à fuggire quanto si può il commercio de gli altri, si perche possino eßere pronti alla prouigione de casi, che potessero occorrere nella sua Parrocchia.

STARETE auuertiti, che le persone Deputate ad andare uendendo cose quadragesimali, olij, uerdure, & altre per le uicinanze, seruino gli ordini, e riceuino gli danari con l'aceto, e che detti uenditori, e compratori negotiono con la sicurezza, che gia si è stabilita essere necessaria.

AVVERTIRETE à fare l'ufficio uostro personalmente, e non per sostituto, e uolendone sostituire in luogo uostro, non lo possiate fare senza licenza nostra.

G.Brugora Præses.

H. Montius.

E FAT-



FATTOSI tutto il disopra, nell'istesso punto furono subito dati fuori i nomi di tutti i Deputati, che doueano seruire per ogni porta, e Parrocchia in questa sequestratione di quindeci giorni, à ciò ogn'uno sapesse quel che doueua esseguire intorno alle uisite delle case, & infermi, & alle elemosine, che à ciascuno furono intimati, e come nella sequente lista si uede.

Elettione de deputati sopra la quarantena de giorni quindeci.

NOTA DE I GENTIL'HVOMINI, ET Cittadini, che nelle Parrocchie haueranno d'attendere, all'infrascritti seruigij, per tutta la Quarantena, &c.

DI questa nota uedi, che quasi simile ritrouerai nella stessa forma, à carte 168. innanzi.



BRAMAVASI pur dall'vfficio della Sanità di dare fine alla contagione di Milano, più causata dalle robbe infette rubbate, nascoste, e date ad altri in guardia, che da altro, per ilche per darli l'ultimo crollo alli. xij. di Marzo fece publicare la sottoseguente Grida contra coloro, che haueuano tali robbe, e che non le riuelauano, con promissione alli accusatori della metà della pena, e perdono à coloro, che fußero complici, ò stati in compagnia di malfattori pur che notificaßero la uerità d'ogni cosa, e si come in essa Grida si contiene.

M. D. LXXVII. Adi. XII. di Marzo in Milano.



PESA infinitamente à gli Illustrissimi, & Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, che si siano truouati pochi si ubedienti, alle Gride, si di sua Eccellenza come delle loro, nel proposito delle robbe infette, e sospette, da non nascondersi; e nascoste da publicarsi; alcuni non credendo, che ritengano il male, alcuni pensando senza hauere i debiti precetti, & apparecchi di saperle purgare; altri spenseratamente presupponendo di uolere far dell'ac-

Grida che si debbano notificar le robbe infette, e sospette, e la metà della pena alli accusatori, e perdono à cõplici che riueleranno esse.

corto più de gli altri; che per troppo amore di qualche ſua particolare coſa, & chi (che è peggio) per mera auaritia, e rapacità; e tutti in ſomma poi con poco, ò niuno timore della giuſtitia di Iddio, e de gli huomini, e con una ſciocca ſperanza, che il fatto debba rimanere ſegreto, e paſſare, come eßi ſe immaginano. Da queſte coſi fatte troppo prementi tranſcuragini, ignoranze, e malitie, moſtra di tenere ſua Eccellenza, e tengono i detti Signori (doppo la diuina permisſione) che deriuino, e deriuati ſiano tutti gli occorrenti caſi di Peſte, dalla calca che s'hebbe il paſſato Nouembre in quà. Per rimediarui non ha mancato ſua Eccellenza e non han mancato detti Signori, non pur di minacciare, commandare, e promettere; ma di auuertire ancora, e di dare palpabilmente à conoſcere il pericolo in che s'incorreua. Ma nulla, ò pochisſimo è ualſo tutto ciò ſin qui; La onde ſi è deliberato con l'iſpreſſo parere di ſua Eccellenza di procedere contra gli innobedienti molto rigoroſamente, tornandone però prima à dar'auiſo à popoli con la preſente Grida, con laquale inherendo all'altre in tal materia fatte, in nome de i ſudetti Signori ſi commanda, à qualunque perſona di che grado, ſeſſo, e conditione ſi ſia, laquale habbia, ò ſappia doue ſiano robbe, poche, ò molte, d'ogni qualità infette, ò ſoſpette d'infettione contagioſa, che debbano nel termine di otto giorni doppò la publicatione della preſente, hauerle notificate all'ufficio di detti Signori, nelle mani del Signor Caualiero, Geronimo Souico, ò di chi ſarà per lui, ouero d'alcuno de i Deputati della loro Parrocchia, & chi ſi trouarà in San Gregorio, ò alle Capanne, ò in altro luogo tale ſequeſtrato, ad alcuno de i Deputati di quel luogo, ſpecificando i nomi delle perſone, e delli luoghi, e le qualità, e quantità delle robbe, & i nomi di chi erano, e ſono, & in ſomma tutto quello, che ne ſanno. E queſto ſotto la pena della vita, e della confiſcatione de i beni, applicabili per la metà al detto vfficio di detti Signori, & l'altra metà à gli accuſatori, come ſotto ſi dirà. Auuertendo, che ſi procederà, come già altra uolta è ſtato publicato, per uia de inquiſitione, e con qualunque ſorte de inditij, ancora che debili, e con ogni rigore, per che coſì merita l'importanza del negotio, e masſimamente doppò tanti ſopporti, e tanti auiſi.

SI commanda appreſſo in nome de detti Signori à qualunque Deputato, e perſona à cui accaderà, eßere fatta qualche notificatione di robbe come ſopra, che debbano nel termine di dui altri giorni, prosſimi, portare quelle tali notificationi fidelmente nelle mani del detto Signor Souico, o di chi ſarà per lui, ſotto pena di ſcuti cinquecento d'oro per cia-

ſcuno

ſcuno contrafaciente, e per ciaſcuna uolta da applicarſi al già detto vſſicio di detti Signori.

A' gli accuſatori poi, per uia de quali ſi trouaranno robbe come di ſopra, oltre alla promeſſa di ſua Eccellenza confirmata con l'ultima ſua Grida delli . vij. del preſente nell'ultimo capo; ſi promettono in nome di detti Signori tutte le tali robbe, che ſi trouaranno, e più la metà di tutto quello, che oltre le dette robbe ſi cauarà dal delinquente per cauſa di tale delitto.

MA' à ciò che ſempre la Clemenza uada auanti al rigore, e più largamente così, chi ha fallato ſin qui in queſto, come chi non ha fallato, prenda, & habbia animo di fare tali notificationi, ſi rinuoua in nome di detti Signori, e ſi concede impunità larga, ampia, e ſicura à qualunque tranſgreſſore in propoſito di robbe infette, per ogni tranſgresſione ſeguita ſin qui; e queſto non oſtante ogni grida, & ordine già fatto, mentre che nel termine de i ſudetti giorni otto doppo la publicatione di eſſa preſente, notifichino come di ſopra, asſicurandoſi che per lo paſſato non riceueranno alcuna moleſtia, anzi le robbe di tutti quelli, che notificaranno in tempo come di ſopra, ſi faranno purgare con buona diligenza, e con manco detrimento, e ſpeſa, che ſia posſibile, e ſi reſtituiranno à loro patroni gratioſamente, doue all'incontro contra i diſubedienti ſi procederà come ſopra ſi è detto, con ogni rigore.

G. Brugora Præſes.

Hieronimus Montius.



OVRAVENENDO *nel tempo della quarantena, che già di quindeci giorni ſi faceua in Milano, la ſtagione di mettere à Lauoro i vermiciuoli della ſeta, chiamati Bigatti, ne uolendo i Signori Conſeruatori della Sanità, che per il fetore, che dalle loro immondezze ſi ſoleua cauſare, ſi turbaſſe la purificatione delle caſe, e la generale ſalute, già per la Iddio gratia acquiſtata, commandarono per la ſottoſequente Grida delli . xij. di Marzo, che niuno ne poteſſe mettere à Lauoro nella Città, ne meno ne ſuoi Borghi, ma ſolo ſi attendeſſe alla totale iſtirpatione del male, ſi come poi ſi fece.*

M. D. LXXVII. Adi. XII. di Marzo in Milano.

Grida che non si possino mettere Bigatti in Milano, ne suoi Borghi e terre del Ducato.



I Come la nettezza, & i buoni odori sono di molto giouamento ne i tempi pestiferi, così il fetore, e la immondezza sono di nuocimento incredibile. Per questo l'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, hanno sin qui commandato, e publicati, tanti ordini d'hauersi à tenere nette da ogni bruttezza, e puzza le case, le contrade, e le piazze, e le persone, e per questo hora auicinandosi il tempo, in che si sogliono (come communemente si dice) mettere i Bigatti che fanno la seta, opera forsi sopra ogni altra accompagnata da la sporchezza, e mal'odore. Commandano per la presente Grida, che niuna persona di qual grado, e conditione si uoglia, ardisca mettere, ne far mettere, ne concedere, che si mettano, ne in poca, ne in assai q uantità detti Bigatti, nella presente Città di Milano, ne ne i Borghi suoi per libero, e senza sospetto che si fuße il luogo, doue si uoleßero mettere, ne in alcuna terra, e luogo di questo Ducato, doue nell'atto del uoleruisi mettere, fuße in qualche parte, ò casa, infettione, ò sospettione di male contagioso; e questo sotto pena à qualunque contrafaciente, e per qualunque uolta di scuti trecento, da essere applicati li dui terzi à questo nostro vfficio, e l'altro terzo à gli accusatori, à quali in oltre si promette per la presente, che saranno tenuti segreti.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



L'ECCELLENTISSIMO Senato, perche da negocio alcuno di Lite non si alteraße l'ordine della quarantena de. xv. giorni, che tutta uia dal popolo con grande ubedienza si eßeguiua, fece la sottoscritta quinta sospensione delle cause, e liti, che auanti di lui pendeuano alli. xiiij. di Marzo sino alli. xiiij. di Aprile futuro, nel modo, che segue.

M. D.

M. D. LXXVII. Die. XIIII. Martij.



VM nondum extirpatæ ſint omnes Contagioſæ luis radices; quibus euellendis aſsidua opera in dies datur; prouidendum fuit, ne ob aliquem temporis lapſum damnum afferatur iis, qui hac in ciuitate Mediolani, aut eius Ducatu lites, aut cauſas ciuiles habent; Iccirco Senatus earum litium, & cauſarum ciuilium ſuſpenſionem quater tam prorogauit, & prorogat uſquè ad quartum decimum Menſis Aprilis, proximè uenturi Diem. Ita ut comprehendat etiam cauſas aliarum ciuitatum, & locorum, coràm ſe ad mutuas ſupplicationes, & reſponſiones pendentes. Quæ ob aliarum occupationum multitudinem terminari adhuc non potuerunt; neque in præſentia poſſunt.

Quinta ſoſpẽſione delle cauſe del Senato.

Annibal Cruceius.



ACQVERO per cauſa delle molte licenze che da Deputati ſi faceuano à gli habitatori di Milano per giorni, e ſettimane, molti abuſi; per i quali la ſequeſtratione delle genti in caſa, non ſi faceua con quella continenza, che ſi deſideraua, & à ciò che ciaſcuno non andaße uagando con dette licenze; Il Tribunale della Sanità fece alli. xviij. di Marzo publicare la ſottoſeguente Grida, per la quale limitò le licenze, che non ſi faceßero, ſe non per quelle hore, che ſi giudicarebbono conueneuoli al negocio, per cui ſi chiedeuano, e non per più, ſi come in eſſa largamente ſi iſprime.

M. D. LXXVII. Adi. XVIII. di Marzo.



DEPVTATI delle Parrocchie di queſta Città, non penſando contrauenire alla mente, di ſua Eccellenza, hanno conceße molte licenze alle perſone delle loro Parrocchie, che durano giorni, e qualch'una molti giorni. Ilche fatto loro intendere, che è contrario al uolere di ſua Eccellenza, per iſchiuar la fatica di ricuperare tutte le tali licenze; ſi è preſo per iſpediente di publicare la preſente Grida. Per laquale

Grida che le licẽze nõ ſi faccino piu per giorni ma ſolo per hore limitate.

quale in nome dell'Illustrisſimi, e Molto Magnifici Signori Preſidente, e Conſeruatori della Sanità dello Stato di Milano, ſi reuocano tutte le licenze conceſſe da qual ſi uoglia Deputato di Parrocchia, che duri più d'alcune hore; ſaluo le conceſſe alli lauoratori di qualunque ſorte. In conſideratione però, e ſeruitio di ſuoi lauorerij, le quali reſtino nel ſuo vigore. E ſi auuertiſcono tutti detti Deputati à non uolerne conceder'alcuna, ſe non limitatamente per alcune hore ſecondo il biſogno, di quel ſeruitio, per il quale la concederanno, ſpecificando in eſſe il ſeruitio, & il luogo, doue per eſſo hanno d'andare. Aciòche il tutto pasſi conforme al uolere di ſua Eccellenza, & al beneficio publico.

G. Brugora Præſes.



PERVENNESI finalmente al fine della quarantena delli quindeci giorni, ne quali non eſſendoſi uiſto accaſcare caſo alcuno di momento, ſe non leuisſimi accidenti; Il Tribunale della Sanità (ciò collaudandoſi da tutti Medici) con participatione dell'Eccellentisſimo Senato, ſi riſoluè di allargar la mano alle genti tanto tempo ſequeſtrate in caſa, ſi per allegrarle; come anco perche poteſſero per la vicinità de giorni Santi attendere alle coſe dell'anima, fatto prima il tutto intendere à ſua Eccellenza à Vegeuano, oue ſempre ſino à queſto giorno era ſtantiato, fecero alli xxviij. di Marzo publicare il ſeguente bando già ſino alli xxiiij. ordinato, per ilquale ſi daua licenza à tutti da dodici anni ſopra che poteſſero andar'attorno per Milano per. xv. giorni, ma che ad un'hora di notte ſi truouaſſero in caſa. Alle donne, e putti da. xij. anni à baſſo, che andaſſero alle meſſe, & alle confesſioni, ma non doueſſero uſcir fuori di ſue Parrocchie. E ſi apriſſero tutti, i luoghi, botteghe, e tende di Mercantie, e ſi ſeguitaſſero i commercij, come prima, e ſi teneſſero le caſe, e le robbe nette, e quelle che erano ſtate infette, ſoſpette, ò notate di ſoſpettione ſteſſero chiuſe. Et ordinato à Deputati delle Parrocchie à uiſitarle ſpeſſo, per ſapere ciò che per quelle paſſaua. E promeſſa concesſione de premij, e d'immunità à tutti coloro, che notificaſſero, oue fuſſero naſcoſte robbe infette, & ſoſpette, rubbate, ò altramente ripoſte, & come in eſſo bando s'eſprime.



M. D.

M. D. LXXVII. Adi. XXIIII. di Marzo.



RANDE è il piacere, che l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Marchese d'Ayamonte del Conseglio segreto di sua Maestà, Gouernatore dello stato di Milano, e suo Capitano Generale in Italia, sente nel cuor suo, di uedere egli istesso, e di uenirgli insieme riferito, e dal Senato, e dal Tribunale della Sanità, che questa Città di Milano tanto cara à sua Maestà, e da essa all'Eccellenza sua raccomandata doppò la miseria della peste in ella à mesi passati per uolontà del Signor Iddio seguita, si truoui con l'aiuto di sua diuina Maestà, e con i buoni, e frequenti rimedij operatiui finalmente ridotta à tanta prosperità, che posti in sicuro della felice temperanza dell'aere, e dell'ottima dispositione della terra, e dell'acqua; Elementi, che come à noi sono uicini, e per modo di dire congionti, & intimi, così della buona, ò della mala impressione loro, grandissimo caso in consideratione della Sanità nostra, è necessario di fare, & assicurati anco non meno, che ne gli humani corpi non resta alcuna importante specie, ò reliquia di sospettione contagiosa, e quel si ispauenteuole fascio de pericoli, che gli animi di ciascuno per l'adietro atterriua, tutto si stringa in un solo capo di qualche robbe infette, che possano trouarsi ò rubbate, ò tenute nascoste da chi sia. Perilche inuitata sua Eccellenza dalla presente stagione per se istessa salubre, e per lo concorso d'un si lungo, e si chiaro, e si allegro tempo salubberrimo mossa dall'occasione de prossimi giorni Santi ne quali, e per diuotione, e per obligo, hà pur il Christiano da darsi più del solito alle spiritualità. E commossa ultimamente dalla compassione, ch'hauer si deue à quelli, che si lungamente sono stati sequestrati, e dal commune desiderio di tutta la Città, non può contanersi, e per dar segno del suo gran contento, e per effettuare la conchiusione, che dalle uere, e molte ragioni dette necessariamente di sopra, che ella ha lasciato da parte la strettezza delle quarantene, non allarghi il commercio della persona nel modo, che segue.

Bando per ilquale si allarga l'andare attorno per Milano à tutti gli huomini, & alle donne limitatamēte con molti altri salubri ordini p giorni. xv.

PER la presente grida adunque in nome di sua Eccellenza, e con participatione del Senato, e del Tribunale della Sanità, oue con matura consulta di buon numero de Medici, e de migliori della Città, hà inteso, che si è conchiuso questo esser bene. Si fà intendere ad ogni persona, che subito

to

to doppò la publicatione di essa presente, e sino per di qui à tutta la prossima ottaua di Pasqua di Resurrettione sarà lecito à tutti Maschi di questa Città, e suoi borghi, di età da dodici anni compiti in sù, e di casa, e di fameglia non sospetta, vscire di casa, & andare per detta Città, e borghi dounque gli sarà bisogno. Essortando in gran maniera, che si lascino, anzi si fuggano i concorsi delle persone, i non necessarij commercij di qual si uogli sorte, à ciò che non si uenga à tentar' Iddio col troppo, e troppo presto ardire, ma uada ogn'uno cauto, e circonspetto, godendo di questa concessione con ogni modestia, e buon'auuertimento. Tutti però commanda sua Eccellenza che si truouino in sua casa à un'hora di notte, al qual tempo si habbia à seguire in dare il segno della campana del Broletto, & in tutto, come per l'ultime gride, che di ciò trattano. E sarà in libertà di ciascuno, la cui casa non sia sospetta, di tenere la sua porta, ò serrata, ò aperta, come gli piacerà.

LE femine tutte, e i putti da dodici anni in basso, concede sua Eccellenza che per la messa, confessione, e Communione, possano à quelle hore, che saranno opportune, andare alle loro Parrocchie, & à quell'altre Chiese ancora (doue le Parrocchiali sono anguste) ch'all'Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale Borromeo, & al Tribunale della Sanità pareranno al proposito. Per conto poi di Sanità, e di honesta ricreatione de loro spiriti si contenta, che dal leuare del Sole sino à hore sedici possano andar fuori di quelle prime porte, & in quei giorni, e nell'uno, e nell'altro caso con quell'ordine, e limitatione, che saranno loro stabilite dal medesimo Tribunale della Sanità.

SARA' appresso lecito nel sudetto tempo, e più oltre ancora circa à questo solo capo, sino che da sua Eccellenza non si ordinarà altro in contrario, à ciascuna persona di aprire, e far'aprire i loro fondaghi, e lauorerij, e le loro botteghe, tende, e banche, si de uettouaglie, come d'altro, ne i luoghi soliti, & secondo i primi soliti ordini, & in esse lauorare, e vendere, e comprare parimente al solito, purgando però con l'aceto i danari, che occorreranno spendersi, poi che potrebbe essere, che ue ne fußero degli infetti. E nel solo particolare del lauorare, sarà lecito à i putti anco da dodici anni in baßo, di andare à suoi determinati luoghi à lauorare; ottenendone però prima licenza da vno de i Deputati di sua Parrocchia. I quali constando loro, che sia per andar'à lauorare, saranno contenti di far loro cotali licenze amoreuolmente.

LE case, e le botteghe, e luoghi de gli infetti, ò sospetti restaranno serrati con i cadenacci di fuori, secondo l'ordine dell'altre gride, sino alla lo-

ro legitima liberatione,la quale hauutasi,s'ammettano,e s'intendano am meße nel numero dell'altre già liberate prima.

I Fondaghi,e lauorerij,e le botteghe,tende, e banche di quei,che gia so no stati in qualche infettione,o sospettione, commanda sua Eccellenza,che ancora,che hauessero ottenuto la legitima liberatione, non ardiscano pero da loro stesi usare in alcun modo della presente grida in proposito di aprire esi fondaghi,lauorerij, botteghe,tende,e banche,ne meno di lauorare, o dar da lauorare, uendere, e comprare, ma habbiano riccorso al Tribunale della Sanità, ilquale prouederà loro come sia espediente per la salute publica. Al qual Tribunale raccomanda molto sua Eccellenza, che auuertisca bene,che nelle robbe, che si hauranno à trattare, e maneggiare da questi tali già stati infetti, o sospetti, non sia rimaso alcun fomite d'infettione prouedendo, & asicurando i casi come conoscerà conuenirsi.

COMMANDA appresso sua Eccellenza che ciascuno tenga se, e le sue robbe,e stanze nette, e monde, con portare l'immonditie in strada,chi non ha ragioneuole commodità di tenerle dentro; dalle quali strade, il Giudice,ò altri à ciò deputato,habbi à farle leuare uia di mano in mano, e senza dilatione.

COMMANDA anco,che da i Deputati alle uisite Parrocchiali,si facciano dette visite vnitamente, almeno due volte la settimana, e facciansi compitamente, si quanto à non lasciar à dietro alcuna casa, come quanto al uedere con i proprij occhi, e d'uno in uno gli habitatori di quelle à quali Commanda sua Eccellenza che siano ubedienti, e pronti à comparere, quando saranno in qual si uogli modo chiamati. E doue esi Deputati truouaranno qualche infermo, ò qualche transgreßione, ò qualche pericolo; ne diano subito auuiso al Tribunale della Sanità. E perche questo capo è di grandissima importanza; si raccomanda al detto Tribunale molto instantemente, che usi diligenza, perche sia eßeguito; mutando de i Deputati, e facendo qualche ordine, secondo, che pensarà poter più asicurare, e facilitare detta eßecutione. Et à detti Deputati si raccorda che oltre al far cosa degna di buon Cittadino, e di gran merito appresso il Signor'Iddio, sua Eccellenza ancora lo riceuerà molto in grado; e sarà pronto à tenerne buona memoria à luogo, e tempo:

TVTTI quei ch'usciranno da gli ordini della presente Grida, e che quelli compitamene non osseruaranno, ò Maschi, ò femine, che siano; commanda sua Eccellenza sin da hora, che oltre all'altre pene, cadano subito, e restino priui dal potere usar del beneficio della presente Grida,

&

& habbino all'incontro stretissimamente à contenersi dentro delle loro case. Et il simile s'intenda delle limitationi, e delli ordini, che per osseruatione di detta presente saranno stabiliti dal Tribunale della Sanità. Nel qual cambio se sua Eccellenza truouarà, che si vbedischi, e che le cose (come si spera) vadano, prosperando, non mancarà, non solo di allungare il tempo di questa Grida, ma di ampliare ancora l'allargamento, secondo che sarà opportuno.

DOVE poi è espresso sopra il uolere, ouero commandamento di sua Eccellenza commanda sua Eccellenza che ciascuno contrafaciente, e per ciascuna uolta, e per ciascun capo, incorra nella pena de scuti trecento d'oro destinati all'vfficio della Sanità di Milano, & in caso de innhabilità di tratti tre di corda, e le Donne della fustigatione, & i putti, e le putte di eßere stafillati.

E perche come sopra si è detto, tutto il pericolo stà hora rinchiuso nelle robbe, che senza purgarsi, ò col non eßere legitimamente purgate, restano nascoste in qualche parte. Di nuouo, commanda sua Eccellenza inherendo all'altre Gride in tal materia fatte, chiunque sà doue ne siano, poche ò assai, ò sue, ò de altri, debba per qui à tutta l'ottaua di Pasqua prossima, notificarle al Tribunale della Sanità sotto pena della uita, e della confiscatione de beni. E di nuouo desiderosa di scuoprire la sua Clemenza, & insieme il desiderio, che tiene della perfetta liberatione di questa Città; concede impunità ampia, libera, e larga, à qualunque persona, si principale, come accessoria, e come, e quanto si uoglia aggrauata, che per non hauere notificate le cotali robbe ne i tempi, e ne i modi già publicati, si truouaße eßer incorso in qual si uoglia pena. Dalle quali tutte pene, dechiara sua Eccellenza, e uuole, che siano onninamente assoluti, e liberamente, mentre però, che facciano eße notificationi al detto Tribunale della Sanità, per di qui à tutta l'ottaua di Pasqua, Dentro dal qual tempo ciascuno che notificarà, assicura sua Eccellenza che sarà preseruato, e liberato come sopra, da tutte le pene incorse per il passato per tal causa, e da ogni pericolo, fastidio, e spesa di quelle, e le sue robbe gratiosamente saranno loro purgate, e restituite con quel minore costo, e detrimento, che sia possibile; E questo non ostante qual si uoglia Grida, & ordine in contrario sin qui fatto; Doppò il quale termine dell'ottaua di Pasqua, certifica anco non meno sua Eccellenza ogni persona; che non si concederà altra impunità, ne altro termine; ma che si procederà rigorosamente contra gli innobedienti nel modo dettosi con altre Gride. Alle quali inherendo si promettono da sua Eccellenza alli

accu-

accusatori, passato però che sia il detto termine di tutta l'ottaua di Pasqua, tutte le gratie, e tutti i premij unitamente, che sparsamente, sì da sua Eccellenza come dal Tribunale della Sanità, sono stati in diuerse Gride promessi, e nel modo, che in esse Gride si contiene.

AVVERTENDO ogn'uno, che ne i Capi di questa Grida si procederà sommariamente, e con informationi prese à parte, & in somma con ogni rigore, così conuenendosi à dissubedienti, e contumaci, in cosa tanto premente al beneficio publico.

El Marques de Ayamonte.



IL LARGAMENTO per à dietro conceßo, diede tanta licenza à Popolari, & artefici di Milano, che per godersi di ciò insieme, s'inuitauano all'hostarie, & alle Bettole, in quelle facendo tra loro conuiti, e brindisi di vino; e generauano non picciola vnione di genti, per laquale ne nasceua dicontinouo qualche nuouo accidente; La onde il Tribunale della Sanità fatto di questo accorto, prouide con il sotto scritto ordine, che niuno potesse far nell'hostarie queste unioni, ne tampoco andarci; commandando à gli hosti che non gli ricettaßero; ma solo i forastieri che ueneuano alla Città per loro paticolari affari.

M. D. LXXVII. Adi. primo di Aprile.



DISCONVIENE in tutti i tempi l'andare le persone all'Hostarie, e Bettole senza necessità, ma più senza comparatione in questi tempi, ne quali, oltre le molte offeße de Iddio, e gittamento della robba, s'incorre rischio troppo euidente, e pericoloso di seguirne qualche infettione contagiosa. Per la presente Grida dunque in nome de i molto Illustrissimi, & Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, participato anco il negotio con l'Eccellentissimo Senato, si commanda à qualunque persona, di che conditione si uoglia, habitante in questa Città, ò ne suoi Borghi, ò corpi Santi, che non ardisca per ueruna causa, ne pretesto andar'à mangiare, ne bere, ne dormire ad alcuna hostaria, ne Bettola, della medesima Città, ò suoi Borghi,

Ordine che niuno possa andar'a mãgiare, & bere all'hosterie in Milano, per non generare cõtagione, & à gli hosti che non riceuano se non i Forastieri.

ò corpi Santi. Et questo sotto pena de scuti cento d'oro, ouero di tre tratti di corda per ciascuno contrafaciente, e per ciascuna uolta, e più, e meno all'arbitrio di detti Signori, applicando le pene pecuniarie all'vfficio della Sanità di Milano. Sotto la qual medesima pena si commanda à gli Hosti, e Bettolari di detta Città, e borghi, e corpi Santi, che non ardiscano di accettare alcuno de i sudetti à mangiare, e bere, e dormire nelle sue Hostarie, e Bettole; ma solamente i forastieri. Si concede bene, che possano uendere da bere, e mangiare à qual si uogli persona. Et à qual si uogli persona che ne possa andare à comprare, mentre però, che il comprato si porti uia subito.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



ER conoscersi, che il maggiore pericolo dell'infettione si correua nell'unione delle Donne, che allegre della libertà del potere andare attorno, si uisitauano l'une, e l'altre in strada, in Chiesa, & oue si incontrauano. Per ilche ne poteua seguire non picciolo rischio di male, l'ufficio della Sanità preuedendo questo inconueniente, fece tosto publicare alli dui di Aprile la soßequente Grida, limitando loro le Chiese, i contorni, e le pratiche, à ciò per causa delle loro ammoreuolezze non si haueßero da infettare, ma à conseruarsi sane, & si come in essa si uede.

M. D. LXXVII. Adi. II. di Aprile.

Gridà che le donne non posfino andare se non alle chiese, loro statuite, & cosi à putti di xij. anni a basso.



ERCHE nella Grida fatta per parte di sua Eccellenza sotto li.xxiiij.di Marzo. M. D. LXXVII. si fà mentione nel secondo capo; che per leuare ogni pericolo, quanto dal canto nostro si può, di contagione, si sarebbono asignate Chiese per le confessioni di qualche capacità. E perche l'Illustrissimo, & Reuerendisimo Cardinale Borromeo ha fatto scelta à Porta per porta, e fuori anco ne' corpi Santi di quelle, che le sono parse più à proposito, le quali da sua Signoria Illustrisima sono, ò saranno publicate. Però per parte de i molto Illustrisimi, & Magnifici Signori Presidenti, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, si commanda à qualunque persona, di che conditione si uoglia, habitante

te ne' corpi Santi di questa Città, che non ardisca per gli effetti sudetti à andar'altroue, che alle Chiese per ciò da sua Signoria Illustrissima fuori deputate. Et alle persone che habitano di dentro, solamente alle Chiese, che per loro parimente sono state deputate, debitamente referendo; E sempre con ogni modestia, & auuertimento di non mescolarsi fuori di proposito, ne correre à furia, & in frotta, ma aspettandosi, e dandosi luogo con ogni conuenienza. Nel medesimo secondo capitolo si dice, che per honesta ricreatione delle Donne, e putti da dodeci anni à basso; si sarebbe conceduto loro di potere andare frà le prime, e seconde porte, oue, e come dal Tribunale della Sanità fusse stato stabilito la mattina fino alle hore sedici. Si fà dunque intendere, che essendosi dal medesimo Illustrissimo Cardinale deputate fuori de Porta Orientale San Dionigi, di Porta Romana, la Pace. Di Porta Ticinese Sant'Eustorgio. Di Porta Vercellina le Gratie. Di Porta Comasca San Marco, e di Porta nuoua Sant'Angelo. A queste Chiese concedono i detti Signori, che nel tempo della detta Grida di sua Eccellenza possano esse Donne, e putti andare la mattina, fino alle dette hore sedici, con che non conducano seco, saluo che un'huomo per fameglia, e che sia il solito, ò de i soliti di sua seruitù. E con che ciascuno uada alla Chiesa fuori della sua Porta deputata come di sopra, e non ad altra. Alle quali sei Chiese deputate come di sopra, si commanda che per lo sudetto tempo, & alla sudetta hora della mattina fino alle sedici hore; non ardisca alcun'huomo di qual grado, stato, e conditione si sia, di andare, saluo i sudetti permessi ad accompagnare, sotto pena à ciascuno, che contrafarà alla presente Grida, ò à qualch'uno de i capi di essa di scuti cinquanta d'oro per ciascuna uolta, si huomini, come Donne. Et in caso de inhabilità, sotto pena alle donne della scopra, & à gli huomini di tratti tre di corda, & à i putti di essere staffilati, e più, e meno all'arbitrio de i sudetti Signori, applicando le pene pecuniarie all'ufficio loro.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



LA Fama, che Milano comminciasse à stare bene, & hauesse allargato la mano à gli habitatori, fece che infiniti facchini, & operarij, che nel tempo pericoloso della peste si erano uia partiti, ritornassero per i soliti loro guadagni, e non senza sospetto de infettare la Città, per causa delle parti, di donde eglino ueniuano, che non erano legitime di Sa-

 nità.

nità. La onde il Tribunale della Sanità alli. vij. di Aprile probibì per publico bando, che niuno di questi tali, che non hauesse fatta la prima quarantena in Milano, non ci potesse venire, e se ne erano uenuti, che si douessero tosto partire; Et à custodi, & guardiani delle porte, che à patto ueruno gli douessero lasciare entrare, con il cui prouedimento si rese la Città salua, e libera d'ogni infettione.

M. D. LXXVII. Adi. III. di Aprile.

Facchini bãditi da Milano ch'nõ haueano in lei fatto la prima quarantena, & la causa.



ALLI. xij. di Febraro prossimo passato, si bandirono da questa Città, e Ducato tutti i Facchini, Brentatori, & altri tali di uile, & infimo esser-citio, che non haueano fatta qui la prima quarantena. Di modo che non solo quei di fuori non hauesero à entrare, ma se alcuna se ne truouaua dentro, hauese frà un giorno à partirsene. Non dimeno s'intende, che niuno di quelli, che ui erano, e partito, e molti, che non ui erano, ui sono venuti. E questo in grauissimo pregiudicio della quiete, e salute publica, per lo pericolo, che cotali persone portano seco, si per l'essere isporche, come per lo praticare senza auuertenza alcuna in ogni luogo. Alche uolendo pur in ogni modo prouedere gli Illustrissimi, & molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano. Per parte loro innherendo alla detta altra grida si commanda à tutti i facchini, & altri come sopra, che non hanno fatto in Milano la prima quarantena, che debbano frà dui giorni esser si con effetto partiti fuori della presente Città, e Ducato, sino ch'altro in contrario non si ordinarà, sotto pena della uita, e della confiscatione de beni; sotto laquale medesima pena, si commanda alli Padroni delle case, doue stanno tali sorti de persone, e non meno à fittauoli, che con loro si truouano habitare dentro da una medesima Porta, che debbano parimente frà dui giorni notificare essi tali, che non han fatto qui la prima quarantena all'ufficio di detti Signori.

E più si commanda à i custodi delle Porte di questa Città, ch'sotto pena della perdita dell'ufficio, e di scuti cento applicandi all'ufficio di essi Signori, ouero di tre tratti di corda, non lascino entrare alcuna persona di tale qualità, sotto ueruno colore, ò pretesto senza espressa licenza del Signor Presidente della Sanità; saluo se non fusse qualche facchino, ò altro tale,

che

che fusse andato di fuori à qualche particolare seruitio di poche hore, e poi tornasse dentro. Nel qual caso detti custodi auuertiranno diligentemente, che non segua fraude, scriuendo i nomi, & i contrasegni de i facchini, ò altri, che uorranno riuscire, & il luogo, e seruitio à che uanno, & il tempo che ui può interuenire. E perche s'intende molti facchini non potendo esser riceuuti nelle case dormire sopra le banche, ò sotto qualche Porta, però si commanda à gli Antiani delle Parrocchie, che debbano auuertire curiosamente à questo disordine, e notificarli subito all'ufficio della Sanità, sotto pena della priuatione dell'ufficio, e maggiore all'arbitrio di detti Signori. Auuertendo che come la cosa è importantissima, così si ci procederà senza remissione, e per ogni rigorosa uia.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



PERCHE gli hosti, e Bettolieri di Milano, e suo contorno non potessero simulare ignoranza dell'ordine fatto al primo del sudetto Mese: nell'istesso giorno delli. iij. fù loro dall'vfficio delle Sanità mandato il sosequente commandamento, à ciò fuße da esi inuiolabilmente osseruato, ne si alloggiaße per le cause in lui espreße alcuno della Città, ne de suoi Borghi, ma solamente Forastieri, & questo per fuggire ogni occasione di contagione, e come in esso si legge.

A' voi Hosti, e Tauernari di qual si uoglia luogo dentro di quattro miglia attorno à Milano, à ciò non posiate pretendere ignoranza della Grida fatta sotto il primo del presente. Si fà intendere per parte delli Molto Illustrisimi, & Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, e se ui commanda, innherendo à detta Grida, che non debbiate sotto pena di cento scuti da pagarsi all'vfficio di detti Signori, ouero di tratti tre di corda; dar da mangiare, bere, ò dormire, ne altro trattenimento di giuocare, ballare, ò altra simile cosa ad alcuna persona della Città di Milano, ò de suoi Borghi, o corpi Santi, & doue i corpi Santi non arriuano à quattro miglia, dechiarano esi Signori, che s'intenda per lo meno per quattro miglia, ma solamente possiate uendere loro, se qualche cosa uorranno comprare, e far che la portino uia subito. A' persone Forastiere, ò almeno di fuori de i corpi Santi, e doue i corpi Santi si istendono poco almeno fuori del contorno di quattro miglia, se ui concede, che posiate dare alloggiamento conueniente,

Commãdamento à gli Hosti, e tauernatti ch' non alloggino alcuno di Milano, se non Forastieri.

Y iij mentre

mentre habbiano le conueneuoli, legitime bollette, ne uengano da luogo alcuno sospetto, ò infetto. Et auuertirete di non contrauenire, perche si crederà à gli accusatori con un testimonio, e procederassi contra di uoi irremissibilmente, e con rigore. Dato nell'vfficio di detti Signori alli. iij. di Aprile M. D. LXXVII.

G. Brugora Præses.



NCORA che la Città di Milano si potesse dire libera dal male, e che sicurissimamente si poteuano seguitare le liti, già tante uolte prorogate, nondimeno piacque all'Eccellentissimo Senato, per più assicurarsi della lei Sanità, di far la sesta prorogatione delle cause alli. xiij. d'Aprile sino à Calende di Maggio, e si come nella sottoscritta prorogatione appare.

M. D. LXXVII. Die. XIII. Aprilis.

Sesta prorogatione delle liti, e cause del Senato fino al primo di Maggio.



VM nondum extirpari potuerint omnes contagiosæ luis hac in urbe uigentis radices, ita ut tutò reuocari possit causarum ciuilium aliquoties prorogata suspensio. Visum fuit Excellentissimo Senatui expedire, ut prouideatur, ne ob aliquem lapsum temporis damnum afferatur iis, qui hac in ciuitate, eiusue Ducatu lites ciuiles, coràm quibuslibet iudicibus habent; Hanc ob causam Senatus earum litium ciuilium suspensionem quinquies iam prorogatam, denuò prorogauit, & prorogat usquè ad Calendas Maij proximè uenturas; cum eo, ut etiam comprehendat causas aliarum ciuitatum, & locorum coràm se ad mutuas supplicationes, & responsiones pendentes: quæ ob aliarum occupationum multitudinem terminari adhuc non potuerunt, nequè in præsentia possunt.

Annibal Cruceius.



ENDOSI accorto l'ufficio della Sanità che per causa del poco regolato caminare, e conuersare delle Donne, e Fanciulli di Milano, erano causati alcuni nuoui accidenti, per i quali à maggiore sicurezza della Città, ordinarono per il presente Editto delli. xv. d'Aprile, che sino à Calende di Maggio, si doueßero contenere in casa, e se per causa

sa

sa di lauorerij haueßero hauuto dibisogno di licenze, che hauessero riccorso dal Presidente della Sanità, che da lui gli sariano state somministrate, e che fusse osseruata la grida delli xxiiij. di Marzo, e che non fusse lecito à ueruno di uscire di casa prima del campanone grosso, à cio poteßero essere uisitati da Deputati conforme all'ordine di sua Eccellenza, e si come qui sotto in lui s'esprime.

M. D. LXXVII. Adi. XV. Aprile.



ESI Grande la disubedienza, che nelle donne, e ne i putti si è ueduta in questo poco spatio di tempo, nel quale non pur per le occasioni spirituali, ma per ricreatione ancora, si è data loro liberta di uscire delle sue case, con certe limitationi molto honeste, ragioneuoli, e piaceuoli, che doue, si pensaua (se in loro si fusse ueduta la conueniente modestia, e consideratione) di ritornarle hormai nella loro primiera libertà, è forza in quel cambio (ancor che le cose della Peste perseuerino in bene, e ueggansi incaminate alla perfetta liberatione, per non impedire con la transcuragine di queste cosi licentiose creature un cosi desiderato, & uniuersal bene) tornarle à sequestrare assolutamente nelle loro case, e cosi darle à conoscere, e stimare con l'essecutione della minacciata pena, l'errore, che forse senza cotale dimostratione seguirebbono in non stimare, e conoscere. Per la presente grida dunque, commandano gli Illustrissimi, e molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano con participatione del Senato Eccellentissimo, che tutte le femine, e tutti i putti di manco età di dodeci anni compiti, di qual grado, e conditione si uoglia, dalla publicatione della presente sino per tutto il presente mese, si trattenghino in sua casa, ne ardiscano d'uscirne da ueruna hora, ne sotto uerun pretesto, ne giorno da lauoro, ne festa sotto pena à ciascuna si femina, come putto, che contrafarà, e per ciascuna uolta, de scuti cinquanta d'oro, destinati all'ufficio di detti Signori, & in caso de innhabilità, sotto pena alle donne della scopa, & alli putti, e putte d'essere staffilate in publico. Dechiarando che per rispetto della pena pecuniaria, siano tenuti i Padri per i figliuoli, i mariti per le mogli, & i fratelli per le sorelle, alla cui cura esse persone si truouino. Et il tutto all'arbitrio di detti Signori.

Editto che donne, ne putti eschino di casa, che si osserui la grida delli xxiiij. di Marzo, e che niuno uscisca fuori di casa auanti il cãpanone, e fino non sia uisitato da Deputati.

NEL resto si habbi à seruare ad unguem la grida delli xxiiij. del passato di sua Eccellenza tornando à riccordare, che si fuggano i concorsi delle persone, & ogni non necessario commercio, à cioche con l'incauto, e tanto pericoloso conuersare non si impedisca, ò allonghi la commune liberatione, e non si dia causa di qualche nuoua quarantena, anzi si come quella si desidera, e questa hormai s'abborrisce da tutti, così se ne mostri segno da tutti con il cauto, e considerato conuersare, e trafficare.

SE qualche femine, ò putti minori di dodici anni, hauranno bisogno di andar'à lauorare fuori delle case loro, mandino dal tribunale, ouero dal Signor Presidente della Sanità, che ne darà loro opportuna licenza.

AVVERTENDO, che si procederà all'essecutione, sì di questa grida, come di quella di sua Eccellenza con ogni rigore, e senza remissione.

E perche i Deputati alle uisite, non possono compire all'ufficio loro per non saper'accertare l'hora di truouar le persone in casa, & il tornare molte uolte è loro troppo molesto. Però commandano i detti Signori sotto pena come di sopra, che tutte le persone si trattenghino nelle loro case, senza uscirne, ne per aprire botteghe, ne per altro per tutto questo Mese, sino all'hora del campanone grosso del Duomo, che è à due hore di Sole, nel quale spatio commandano à Deputati, che uadano à farle dette uisite giustamente nel modo, che con la detta grida di sua Eccellenza delli. 24. del passato, si ordina, poi che questa è una delle più importanti prouigioni, che far si possano. Eccettuando da questo capo le persone, alle quali per essecutione delle cose della Sanità fa bisogno uscir di casa più per tempo.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



NACQVE grandissimo riuolgimento in Milano trà gli habitatori delle case per causa delle pigioni di quelle, percioche diceuano, che se gli douea diminuire il pagamento, atteso che erano stati sempre serrati in casa per le sequestrationi paßate, e che non haueano potuto ualersi delle botteghe, ne uendere le loro mercantie, ne ualersi de i commodi, & utili passati. E quegli, che erano stati infetti, parimente ricercauano ristauramento per hauere patito, morte de figli, de mogli, de sorelle, & de mariti, de abbrusciamenti, e rouine di robbe, e di spese di purgationi, & esserg li conuenuti con loro estrema rouina andare alle Capanne, & à

San

San Gregorio, e gli ultimi similmente, uoleuano diffalco de pagamenti di esse pigioni, con allegare, che per la loro estrema cura si erano saluate nette le case dalla infettione, e dalle spese delle loro purgationi, imbianchimenti, & profumi, che essendo appestate niuno l'haurebbe habitate, e per questo doueano godere di qualche immunità, e massimamente, non essendo sene fuggiti, come i Patroni di esse case per la quale cosa andauano per Milano promouendo molti mali humori, e disturbi. Per causa de quali il Senato alli. xviij. di Aprile fece il sossequente decreto, che per sei mesi auuenire non si potessero molestare per causa di pigioni di casa coloro che erano stati à San Gregorio, & alle Capanne, e sino ad altro ordine incontrario.

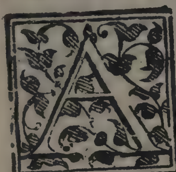
M. D. LXXVII. Die. XVIII. Aprilis.



CVM pro fictis maturatis nonnulli ædium Domini contra Conductores, qui ad Hospitale Sancti Gregorij, uel ad Casulas conducti fuerunt propter Morbum Epidimiæ, executiones obtinuerint, & aliqui studeant obtinere, atque de hoc uerbum in Senatu factum fuerit considerata paupertate prædictorum, & Infortunio Morbi, & damnorum per eas passorum. Senatus Censuit ab iis executionibus esse supersedendum per sex menses, nisi interea aliud fuerit ordinatum.

Decreto del Senato di Milano che per sei mesi non siano molestati per le pigioni delle case i posti à San Gregorio, & alle Capanne.

Io. M. Cattaneus.



ALLEGRANDOSI non poco la Città di Milano per la manifesta salute ch'andaua tuttauia in lei perpetuando, al conseruare della quale il Tribunale della Sanità, e Vicario, e Dodici di Prouigione non mancando d'ogni prudente prouedimento, e sollecita cura, e tenendo che per il uenire delle genti delle terre infette, e sospette, non si tornasse à turbare la commune Sanità di lei alli. xx. di Aprile ordinarono il sottoscritto ordine, à ciò che si ritornasse la guardia de Gentil'huomini Deputati per le Porte in piedi, e si come nell'anno passato. M. D. L X X V I. si fece, hauessero con i soldati stipendiati cura di tutte le porte di Milano andandoci nell'alba del giorno, ne mangiandoci, per euitare ogni fraude, che nel

tempo

tempo de i loro conuiti s'haueſſe potuto commettere, e non partendoſene ſino ad un'hora di notte, ſteſſero uigilanti per la vniuerſale Conſeruatione, e le chiaui di eſſe porte, ſi conſignaſſero nel loro partire à ſoldati, ne più ſi aſpriſſero ſino alla venuta de gli altri Deputati. Interrogandoſi i Guardiani minutamente d'ogni ſucceſſo occorſo, non laſciando entrare perſona, ne robba con bolletta, ne ſenza, che ueniſſe da parte infetta, ò ſoſpetta. E de i luoghi liberati non entraſſe etiandio alcuno ſenza licenza de Signori Preſidenti del Senato, della Sanità, & del Signor Gabrio Serbellone, e quei che portaſſero uettouaglie, ſendo ſicuri haueſſero libero ingreſſo, con queſto però, che le loro bollette, ſi ammetteſſero, ò ſi ricuſaſſero da Deputati ſecondo che à loro, e ſecondo il caſo, fuſſe paruto, ſupplendo al reſto con la loro ſolita accortezza, e prudenza, e come ſi contiene nella loro inſtruttione.

Præſes, & Conſeruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.

Commisſione del Tribunale della Sanità à Gentil' huomini ch'uadano alla guardia delle Porte di Milano.



IGNOR Caualier' Aſcanio Centorio de Hortenſii, piacerà à V. S. per beneficio publico andar inſieme con il Signor Gio. Pietro Lodi alla cura della Porta dell'incoronata di Porta Comaſca, la mattina per tempo, & iui dimorare tutto il giorno, & eſſeguire in tutto minutamente ciò che ſi contiene nell'inſtruttione, & ordini fatti da queſto Tribunale, e dati al Predeceſſore di V. S. alla quale anco con queſto ſi mandano, non mancando ſi come ſi hà per l'uniuerſale ſalute di queſta Città in V. S. fede. Dat. ex officio Sanitatis Mediolani die. xxvi. Aprilis. M. D. LXXVII.

G. Brugora Præſes.

Hieronimus Montius.



M. D.

M. D. LXXVIII. Adì. XX. di Aprile.

INSTRVTTIONE A I GENTILbuomini deputati alle guardie delle Porte di questa Città, per ouuiare à i pericoli della Peste.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.



NDARANNO sempre dui, e non meno à cotal custodia, e ui andaranno la mattina nel fare del giorno, & iui del continouo, assisteranno; saluo quanto importi il dar luogo l'uno all'altro di andar à mangiare, perche non si uuole in alcun modo, che stiano à mangiare alle dette custodie, e non si partiranno sino à un'hora di notte almeno. Instruttioni à Deputati delle Porte di Milano intorno alla guardia.

PARTENDOSI, serraranno essi la porta, ò rastello, che sia, con le chiaui, le quali poi daranno à i soldati, e le raccomandaranno loro, commandandogli sotto pena pecuniaria, e corporale, maggiore, e minore all'arbitrio nostro, si come con la presente commandiamo loro anco noi, che sino alla uenuta delli Signori Deputati della seguente mattina, non aprano dentro, ne fuori alcuna persona, saluo Monatti, Corrieri, che però non uengano da luoghi sospetti, e Nauacciari, ne con essi Nauacciari, Corrieri, e Monatti lasciaranno entrare, ò uscire alcun'altra persona, sia chi si uoglia. De quali tutti, che accaderà, che escano, o entrino in absenza de i Deputati, siano tenuti essi soldati far nota distinta co i nomi; e consignarla la mattina per tempo à essi Signori Deputati, subito giunti, che saranno; tornando sempre di uolta in uolta, che apriranno, à serrare esse porte, e Rastelli con le chiaui.

ARRIVATI adunque, che saranno i Deputati la mattina per tempo, sarà il primo officio loro d'interrogare i soldati à che hora si siano partiti i Deputati del precedente giorno. Che cosa sia seguita di ritenuo à detta Porta in quella notte; chi, & quanti siano usciti, ò entrati, e farsene dare la nota, e trouando qualche transgressione del prossimo

sopra

ſopra capitolo, mandarne ſubito auuiſo à noi, diſtinguendoci i nomi de transgreſſori.

NON laſcieranno entrare, ne con bollette, ne ſenza, ne con uettouaglie, ne ſenza, alcuna perſona picciola, ò grande, che uenga da alcuno luogo di quelli che di preſente ſi daranno, e che nell'auuenire occoreßero darſi loro in nota per infetti, ſaluo, quando da noi ſarà loro fatto intendere in ſcritto, che ſiano liberati, che all'hora ſi gouernaranno con esſi nel modo, che nel ſeguente capo ſi dice, e ſaluo qualche particolare perſona, che da noi ne teneße ſpeciale licenza in ſcritto.

DALLE terre, e luoghi non infetti, ò liberati, come di ſopra, la ſciaranno entrare quelle perſone, che n'haueranno licenza in ſcritto, ò dall'Illuſtrisſimo Preſidente del Senato, ò dall'Illuſtrisſimo Signor Gabrio Serbellone, ò dal Tribunale noſtro della Sanità; e niun'altro, ne con licenza di niun'altra perſona; ſaluo quei che condurranno, ò porteranno uettouaglie; i quali tutti ſi haueranno da laſciar'entrare; mentre che eſſe uettouaglie, quanto alli portatili, ſiano in qualche honeſta quantità, al giudicio di detti Deputati, auuertendo, che non ſegua fraude. Tutti i quali da laſciarſi entrare; habbiano in oltre, e preſentino le debite, e legitime bolette della Sanità, da i luoghi di donde uengono, e per donde ſono paſſati di mano in mano, e ſpecialmente uenendo da di fuori del Ducato.

CAPITANDO alcuno, anco con uettouaglie, la cui bolletta non meriti d'eſſere ammeſſa, le facciano in uno de cantoni queſto ſegno :ſſ: il quale ſerua, per che quel tale non ſia laſſato entrare à qualche altra porta. Auuertendo che tutte le bollette ſiano ſtampate, e quelle del Ducato col ſolito bollo ſtampato di Santo Ambrogio.

DETTI Signori Deputati, perche non ſi può dare particolare raccordo, ſopra tutte auuertiranno con la loro prudenza, che ne di giorno, ne di notte habbia à ſeguire diſordine. Eſſaminaranno diligentemente quei che uerranno. Auuertiranno che i ſoldati non commettano fraudi, ne eſtorſioni; e ſiano diligenti, e ſolleciti, ricordandoſi che ciò fanno per loro iſteſſi, e per la patria, e Città loro, alla quale in niun'altra coſa potriano moſtrare meglio l'amoreuolezza loro, che in queſta.



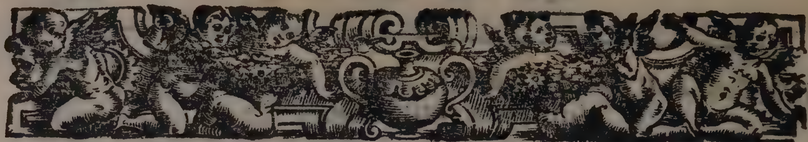
I NOMI

I NOMI DE I LVOGHI, E DELLE TERRE INfette, *ſono quelli che ſegueno.*

Caponago.
Boffalora.
Lurago.
Monza.
Bruzzano.
Canegrato.
Casſina de Pecchi.
Olginato.
Casſignanica.
Caſtano.
Legnano, e non Legnarello.
Carato.
Cimiano.
Caſlino.
Cantù.
Romano. (ricasſina de Ferra
Valucdaſca.
Barco.
Canonica ſopra Lambro.
Soma.
Garabiolo.
Campagnara.
Cardano.
Barzanoro.
Albia.
Maſſaiuola.
Beder.
Campugnano.
Armi.
Rhò.
Mazzo.
Torrazza.
Garbagnato.
Serono.
Santa Agata.
Villanoua.
Annono.
In Valle.
Trauaglia.

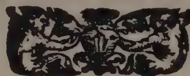
IL FINE DEL QVARTO LIBRO.





DELLI AVVERTIMENTI, ORDINI, GRIDE, ET EDITTI FATTI,

E SERVATI NE' TEMPI sospettosi di Peste nell'Anno. M. D. LXXVII. in Milano.



LIBRO QVINTO, ET VLTIMO.

Memoria de fatti eggregij quanto nell'huomo possa.



OI CHE LA MEMORIA DE *gli eggregij fatti (come per eterna) da noi tanto si studia di accrescere, e mantenere nelle menti de gli huomini, per accenderli à gloriose opere, & innanimirli à mostrare di se quel ualore, e quella uirtù, che può farli in ogni secolo immortali, e renderli sempre dapò morte uiui. Quanto si deurà adunque con ogni ragione essaltare quella di coloro, che come ueri amatori della lor o patria, non ricusando la Morte, mai l'hanno abbandonata, ne lasciato in ogni sua afflittione, e calamità di arrecarle quegli aiuti, e souuenimenti, che erano loro possibili, e dato di se per questo al mondo perpetuo, e glorioso Essempio. Ben ueramente felici si possono chiamare costoro, e memorandi, si come all'incontro Infelici, e Meschini quegli altri, e di lei indegni, che abbandonandola nelle sue calamità,*

Felicità di coloro, che han faticato p la sua patria.

lamità, & hauendo più la vita, e la Robba, che la Patria (di cui han goduto tali honori, e gradi) e i Parenti, & il proprio sangue in preggio, à guisa di timide Dame se ne sono uia partiti, non considerando, che niuna gloria si può più degna uendicarsi l'huomo, che di aiutare, saluare, e liberar la sua Patria d'ogni pericolo, si come Romani, e tanti altri con chiaro corso di fortuna han fatto; ne all'incontro la infamia, & il vituperio, che per fare il contrario si conseguisce. Per il che considerando alle sudette cose, che poi assai pienamente si è per lo passato descritto ogni successo, & ogni ordine esseguito nella Città di Milano per renderla libera, e salua da quella pestifera infettione, che tutta contaminata l'hauea. Mi è parso in genere di far memoria di molti, che con tanti stenti, e con tanto sudore si sono uerso di lei mostrati pietosi, amoreuoli, e misericordiosi, e che ne i piu pestiferi tempi si sono mostrati di lei ueri, e legitimi figliuoli, si come ella uerso loro uera, e legitima Madre. E prima, che uenire à questo, descriueransi quelle relationi, e bandi che dalli. xx. di Aprile del presente anno. M. D. LXXVII. sino al presente giorno si fecero, à ciò non resti cosa alcuna à publica vtilità, e beneficio lasciata à dietro, ma del tutto sia compitamente in questa nostra descrittione fatta veracissima memoria, e degno testimonio à chiunque piacerà di leggerla, e saperla.

Infamia di quegli che han abbandonato nelle calamità la sua patria.



DESIDERAVA sommamente l'Eccellentissimo Gouernatore di Milano di hauere dalla Communità di essa Città piena informatione, non solo delle spese fatte nelle quarantene passate in souuenire, & alimentare i Poueri ma particolarmente del numero loro, e d'ogni cosa successa, e fatta. Per il che il Vicario di Prouigione Alfonso Galerate (huomo de Illustre casa, e giureconsulto, e che nell'anno passato fù Regio Luogotenente nella prouigione in compagnia di Gio. Batista Capra Giureconsulto, & all'hora vicario) con i Dodici di Prouigione, raccogliendo in breue fascio tutto ciò, che si era per la Città, per San Gregorio, per le Capanne, e per San Dionigi fatto, & per altri luoghi assai, fece la sequente Relatione, che à sua Eccellenza si mandò, acciò per essa restasse pienamente informata, e ne potesse dar' à sua Maestà largo auuiso, la quale parendomi degna di memoria, e di non poco giouamento al Mondo, ho uoluto qui sotto minutamente descriuere.

ILLVSTRISSIMO ET ECCELLENTISSIMO Signor nostro osseruandissimo.

Relatione della Communità di Milano all'Eccellentiss. suo Gouernatore di quãto è successo, e fatto intorno alla pestilenza de la lei Città.



PARERA' forsi à vostra Eccellenza fuori di tempo il darle conto de i trauagli infiniti di questa pouerà Città, e delle molte spese, ch'ella hà sin qui fatte, e che tuttauia fà per causa della Peste, non essendo elle ancora finite, e noi ueramente con questo dubio haueuamo deliberato di aspettare l'essito de nostri mali, per darle poi compito raguaglio di tutto il successo, ma poi che ueggiamo il male nostro sempre più allongarsi, e che per ciò non cessano le spese, ne sono per mancare per molti giorni anzi mesi, e che la Città hauerà bisogno di nuouo soccorso, con tutto ciò che se le fà instanza di farle pagare le grauezze, cioè gli assegni fatti al Negrolo sopra il Monsuale, & al Foresta sopra il Donatiuo siamo sforzati non differir più in darle raguaglio de nostri mali, e della impossibilità nostra. Il che sarà contenta l'Eccellenza vostra hauer per bene, acciò che informata del stato nostro, adoperando la solita Giustitia, e pietà sua, non ci lasci molestare indebitamente; anzi ci soccora, e ci aiuti à passare questo terribile Golfo delle miserie nostre: tutto questo seguirà facilmente, s'ella considerarà, che dopò entrata la Peste in Mantoa, & in Venetia, si comminciarono ad hauere sospette tutte le Città, e luoghi circonuicini, & essi non mancarono di sospettar di noi, quando ella alli. xix. del Mese di Marzo passato, entrò in Paruzero, che se bene i Commercij non erano affatto leuati dall'una, e l'altra banda, erano però talmente ristretti, che poche facende si faceuano nella Città nostra, e già noi entrati in sospetto di noi medesimi, haueuamo leuati tutti i Mercati con grandissimo danno di tutto questo Paese. Lasciaremo per hora da parte la molta spesa, che si fece dalle terre circonuicine à quel luogo, le quali come membra di questa Città non può essere che non habbino dato trauaglio ancora al loro capo, ma essendo ella poi sino al principio del Mese di Luglio, entrata nella Cassina de Comini, e di la alli. 11. di Agosto nel Borgo de gli Ortolani, e tuttauia crescendo in esso il male, in maniera, che anco nel medesimo tempo ne era penetrata qualche scintila nella Città. Vostra Eccellenza ordinò con molta prudenza, che alli. xviij. di Agosto

Principio della Peste di Milano.

sto fusse serrato il detto Borgo, e perciò fù necessario comminciare à pascere quei poueri, che mancandogli il guadagno delle sue fatiche; non haueano modo di uiuere, per la qual cosa si dispensauano più di vinti moggia di pane al giorno. E da quel tempo in quà sempre se gli è prouisto del uiuere con grandissima spesa, ne è cessata ancora se bene ella è molto sminuita; ma essendo colà incrudelito il male, & anco penetrato nella Città in maniera, che già era assai pieno l'Hospedale di San Gregorio d'infetti, ò di sospetti; & che l'elemosine, con le quali si erano sin'à quel tempo pasciuti i Poueri, ch'in esso luogo si riponeuano, non poteuano supplire al bisogno.

ALLI xxij. di Settembre fù necessario comminciare à prouedergli con grandissima spesa del Publico, sì per la restauratione di quei luoghi, che erano tutti rouinati, e sforniti de Mobili; come per il uiuere di quei Poueri, e de ministri, che seruissero, quali ascesero (computati quei, ch'essendo in stato sicuro, ò di conualescenza, si leuauano di la, e riponeuansi nell'hospedale di San Dionigi) al numero di M. CCCC. si come sono anco di presente; à questo seguitarono altre spese, poi che alli xv. di Settembre essendo fatto incapace il detto Hospedale, fu di necessità che si fabricassero dugento Capanne di Paglia per Porta, & altre tante per il detto Borgo, quali talmente se reimpirono, che tosto fussemo isforzati di accrescere il numero in guisa, che sono arriuate à tremila cento cinquanta otto. E perche non si truouaua più paglia, ne furono fabricate altre cinquecento cinquantasei di tauole. E tutte queste si riempirono talmente, che si sono truouate in esse in un medesimo tempo sei mila persone, e per molti, e molti Mesi, e tutte pasciute dalla Città (se ben miseramente) con molta spesa però, tanto più hauendosi elle da guardare da nouecento soldati pagati, acciò che non fuggissero, e restassero separati dal Commercio di ciascun altro, & occupata non senza gran danno molta quantità de terreni, e più fruttiferi, che fussero intorno alla Città, anzi l'istesse ortaglie, giardini, prati, e vigne piene d'alberi, e viti che furono tutte tagliate, non raccogliendosi, l'ortaglie, che di già ui erano in essere, ne lauorandosi, ne tam poco seminandosi, ne raccogliendosi i dui, e tre frutti di quest'anno, che tanti si sogliono da quelle produrre ogn'anno; il qual danno si douea pagare, massimamente essendo buona parte di quei luoghi di persone ecclesiastiche, à quali si è promesso per necessità di riccompensarle tutto ciò che elleno hauessero patito; & oltre le spese della Paglia, de legnami, del fare i fossi attorno a i siti delle Capanne, che furono molto grandi; non è stata etiandio di poco danno

Principio del comminciare à pascere i Poueri, & in qual parte.

Quante fussero le Capāne de gli infermi di Milano.

Terre occupate per seruitio delle Capanne quante pertiche fussero.

l'hauer priuato il Paese de letami, che con esse paglie si sarebbono fatti per ingrassare le terre, che per altro sono molto sterili. Et essendo la Città abbandonata dalla maggior parte de i Nobili, e cessando il Commercio de Forastieri, non potendosene valere di quei, che si faceuano in essa, veniuano ueramente à restare le terre à dieci, & à quindeci miglia vicine con pochissimi frutti, si che tutte queste spese, e danni sono stati, e sono di grandissimo rilieuo, ne meno è stata mentre la prouigione de Medici, de Barbieri, e purgatori forastieri, che qua si son condotti con grossissimi salarij, ma l'hauer pasciuto popolo si grande, è stata cosa intollerabile, poi che alli. xi. di Ottobre si comminciarono à distribuire à Poueri (à quali mancaua il guadagno delle loro arti) libre due mila ogni giorno, e cosi perseuerossi per vinti tre giorni.

A L. L. I. xxix. poscia, essendosi ristretto il Commercio, e riserrato ciascuno in casa, si comminciarono à pascere mille Poueri ecclesiastici, dandosi à ciascuno dieci quattrini il giorno oltre la loro solita essentione, e quaranta due mila settecento, e dieci persone laiche dandosi à ciascuno due soldi il giorno, oltre l'essecutione, che importa vn quattrino il giorno, ilche è perseuerato sempre sin' à qui, hora sminuendosi, & hora crescendo il numero, succedendo in luogo de i Morti, e di coloro che si conduceuano fuori della Città alle Capanne, altri, che dopò l'hauer consumato quel poco, che restaua loro, per la lunga vigilia s'andauano facendo miserabili; & ancora, che al principio di Febraro si allargasse di ordine di vostra Eccellenza il Commercio, e che altri, ò col lauorare alla campagna, ò con altri essercitij manuali, si potessero in qualche modo sostenere, e si siano priuati dell'Elemosina, non si sono però, ridotti à minor numero, che di trentasettemila ottocento uintisette, il quale tornarà nello stato di prima, se di nuouo si ristringe il Commercio, come per i casi, che occorrono si giudica necessario. Questa spesa del pascere i Poueri è stata notabile ueramente à rispetto alla quantità delli danari spesi, che sono dal detto dì. vi. di Ottobre sin' à questo giorno, computata un poco di legna, e vino, che si diede loro per le feste della Natiuità di Nostro Signore, libre cinquecento ottantacinque mila dugento sette, soldi due, e danari sette, ma per rispetto al poco, che si daua à Poueri, & al gran numero loro, sarebbe stata pochissima, quando non fussero stati soccorsi da Cittadini con quasi altra tanta spesa, come dalli conti de molti Deputati si è chiaramente uisto; E lo deue vostra Eccellenza credere, anzi assicurarsene, poi che non sarebbe stato possibile, che persone auuezze à grosso guadagno, e solite à uiuere, non solo honestamente,

Poueri di Milano descritti nume. 42710.

Danari spesi per seruitio de poueri, che quātità sia.

ma lautamente, haueßero hora con si poca prouigione (ancora che disposti ad ogni sorte di patienza, e penitenza) potuto supplire à suoi bisogni, masſimamente in tempo d'inuerno, nel quale sono necessarij, e vestimenti, e fuoco, e lumi, e doue si truouano vecchi, persone di Parto, altre che allattano; le quali non potriano sodisfarsi con si poca cosa. E già si raccordiamo, che vostra Eccellenza con il parere ancora del Conseglio; fù della medesima opinione, e ci raccordo, che sarebbe stato bene accrescerli la prouigione, almeno di dui quattrini al giorno per bocca. Il che e per l'imposſibilità nostra, e per la molta Carità, che uedeuamo tuttauia accrescersi ne nostri Cittadini, non fù eſſeguito. Se tutte queste cose ponno hauer posto in grandisſima necesſità questa pouera Città, che dourà hauer fatto la rouina, e destruttione di quattromila sessanta sei fameglie, che si sono infettate, nel che è stata necessaria grosſisſima spesa in fabricare una lauanderia, anzi due, e tre per Porta, mantenere con grosſi salarij Commissarij, capi de lauandieri, che fußero esperti; soldati per guardia delle robbe, e delli ministri brutti, e purgatori brutti, e netti; Carri, Caualli, Imbiancatori, con i quali si sono purgate da circa ottomila nouecento cinquanta tre camere. E se la spesa è stata grande; eccesſiua è stata la rouina di quelle pouere fameglie, le quali dopò la morte de i loro, dopò l'hauer patito, e stentato un gran tempo alle Capanne, han perduto gran parte delle loro robbe, eßendo elle passate per le mani di gente per il più forastiera, e vagabonda, che non seruiua per Carità, ma si esponeua al pericolo manifesto della morte per mera auidità del guadagno, anzi per ingordigia di rubbare, e di arricchirsi con le miserie de poueri afflitti, ne à questo era posſibile rimediare con quanta diligenza si poteße usare, & anco con punirne molti, come si è fatto: le robbe poi, che si sono trouate, douendosi bollire, e lauare due, ò tre uolte, e disfarle, hanno talmente patito, che non uagliono la metà di quel che elleno prima valeuano. Per il che non sarà posſibile, che per un pezzo queste pouere persone posſino leuare il capo, come anco difficilmente faranno quei, che eßendo cessato il recapito, e l'arti loro, e ridotti à pouertà estrema, sono stati sforzati uiuere di Elemosina. Si che se pur potranno con i loro Eßercitij guadagnarsi il uiuere, & il uestire, e mantener'i figliuoli, non potranno alle loro figliuole da marito, de quali ne ne è grandisſima abbondanza, dar recapito alcuno, e con grandisſimo pericolo saranno isforzate rimanersi in casa de i loro padri: ma se nella Città è stata danno, & afflittione tanto grande, non è stata di poca importanza quella del Ducato, quale, oltre l'hauer sentito l'af-

Quante fameglie siano mancate per la peste in Milano.

Camere purgate in Milano quante siano.

flittione del suo capo, è restato offeso in più di cento terre; dall'offesa de quali, oltre le terre circonuicine, che han fatto spesa grossa per guardarle, i Cittadini n'han sentito molto danno per la perdità de gli huomini morti, e per la spesa fatta in conseruare i uiui, e pascerli; il danno de quali, si come offende grauemente tutto questo capo, non può far, che non habbi aggiunto afflittione à questa Città suo capo, alla cui pouertà s'accresce, che non solo non sono concorsi qua i danari delle Città di Lombardia anzi di tutta Italia, di Spagna, di Francia, Fiandra, Alemagna, e d'altri paesi lontanissimi, come soleuano, mà quei pochi, che ui erano, essendo da particolari passati nel publico con loro molto incommodo, per uia delle vendite che se gli sono fatte sopra il Datio del vino; sono usciti della Città per comprar grani, nel restante dello Stato, per olij, & altre vettouaglie fuori dello Stato; e buona parte n'hanno portati in altri paesi quegli, quali (in tempo che quà non si truouauano persone pratiche) sono stati condotti dal Paese de Suizzeri, e di Grigioni per purgare le case, e robbe infette con salarij eccessiui. Di tutte queste spese ne mandiamo all'Eccellenza uostra un ristretto, che supplichiamo sia seruita di uederlo con la pietà, quale ha mostrata fino da principio à questo popolo si fedele, & vbediente alla Maestà del Rè nostro Signore, & à vno Eccellente suo ministro tanto principale, & à qual si uoglia minimo suo ministro; & insieme considerare come sia possibile; ch'essendo uscita dal publico tanta quantità de danari, che i priuati s'habbino spolpato per sollenare i più poueri; che molti, che erano in assai buon stato, si siano ridotti ad estrema miseria, e che quei ch'erano stimati più ricchi, si siano priuati di quei pochi danari, che si truouauano, & in somma, che non essendo tanto tempo fà, entrati danari nella Città, e tanti ne siano usciti, come sia possibile diciamo, che più si possi passar auanti, douendosi tutta uia seguitare di pascere due mila, e cinquecento poueri, che ancora si truouano in San Gregorio, & alle Capanne, e non solo li trentasettemila ottocentouintisette che sono nella Città, e li mille Ecclesiastici, e quel restante del borgo de gli ortolani, ma quel di più che senza dubbio cresceria, douendosi di nuouo restringere il commercio. E perciò sia seruita considerare quanto sia honesto, che la Regia Camera, quale per molta bontà di vostra Eccellenza hà pur aiutato sin quì la Città con assignarle sei mila scuti d'entrata sopra la ferma del sale à dieci per cento, perche ella ne disponesse in questo seruitio; ò non truouando à uenderla, uendesse tanta entrata sopra il suo datio del vino, la quale è stata però pochissima parte rispetto al molto, ch'ella doueua per conseruare questi Popoli, che niuno ne può, ne

ne deue conseruarli più del suo Signore, seguiti hora di soccorrerci; acciò che hormai essendo noi in stato di conualescenza, non torniamo per mancamento delle prouigioni necessarie à declinare, ò à cadere in maggior male. Il che se è giusto, e conueniente, e se è necessario per seruitio della Maestà sua, e per conseruatione della pietà Christiana, che lei hà sempre usato con ogni sorte di persone straniere, non che con i suoi Popoli, e massimamente con questo tanto fedele, e deuoto, e benemerito di quella Corona. Quanto sarà più conueniente, che questa pouera Città tanto afflitta, e si essausta, e tanto mutata da quella sua più tosto apparente, che uera grandezza, non sia molestata per alcuna sorte di grauezza, dalla quale non solo la giustitia, e l'equità l'iscusa, ma la pouertà, anzi miseria, che affatto la rende inhabile, la qual cosa deurà facilmente ammettere l'Eccellenza uostra, se si raccorda, che essendole presentati i bilanci de i debiti, e crediti della Communità, da quali appariua, che ella non hauea potuto sodisfare compitamente alli debiti dell'anno. M. D. LXXV. che di nuouo, oltre il Mensuale, e tasse di Caualleria, presidij di Alessandria, Mortara, e Valenza, si era aggiunta la contributione delli Reali. xiiij. il Mese per la Caualleria, e delli presidij di Nouara, Tortona, Castellazzo, e di Filazzano, quali importauano tanto, che non era possibile potergli sodisfare con la Macina, il sesino per libra di carne, il perticato, una tassa di case, e di botteghe, e Molini, una bollettinata forese, se gli aggiunse meza tassa di più alle dette case, e botteghe; e non bastando anco questo, fù l'Eccellenza uostra isforzata dalla pura nostra necessità, & impossibilità con il parere ancora del Consiglio, e del Magistrato ordinario concederci, che si uendessero quelle tre mila moggia di segale, che si erano accumolate l'anno auanti per principio del magazeno tanto desiderato dall'Eccellenza uostra, per seruitio publico, acciò che potessimo dare compimento alli molti debiti, che ci soprastauano, perche altrimente non si poteuano pagare. Se adunque sino à quel tempo la Città era ridotta à si estrema miseria, e necessità; come sarà possibile, che hauendo hora hauuta si gran percossa, possi sodisfare à quel che manca, per non hauere potuto cauar'i danari dalle imprese già destinate à questo pagamento, e tanto più per hauer'ella pagato molto più di quello, ch'hà riscosso, e per questo le resta alle spalle grosso debito, come uostra Eccellenza potrà uedere per li bilanci, che le mandiamo qui alligati, oltra de quali, perche la resti à pieno informata, li toccaremo à parte per parte.

Carighi della Città, e stato di Milano.

La natura de questi Carichi, e la forma, che teniamo in pagarli, e quello, che si è fatto intorno à ciò l'anno passato; acciò che dopo che sarà

Natura de i carighi di Milano, e

del suo stato. fatta chiara della prontezza nostra nel prouedere alli bisogni di sua Maestà, e dell'impedimento, che ci ha ritardato, sia seruita tanto più fauorire la giustitia nostra appresso di sua Catholica Maestà, ordinando che trà tanto siamo soprasseduti. Il primo carico, che habbiamo imposto sino dell'anno. M. D. XLVIII. è il Mensuale de scuti trecentomila à tutto lo stato, del quale ne fù assignato alla Città nostra, e Ducato centouintimila, ripartendosi di questo al Ducato sopra il sale scuti trentaottomila tre cento trentatre. Soldi sessantasei, & il restante fù repartito sopra la macina à conto de soldi quarantasei per moggio di farina di formento, e soldi dodici per la farina di segale, e soldi dieci per la farina di miglio; furono imposti di più dui quattrini per libra di carne, che si uende nella Città, e Ducato, e quello che manca, si suole repartire sopra il perticato, così ciuile, come Rurale. Questo Mensuale è stato pagato per tutto il Mese di Ottobre paßato, se si aggiungeranno al bilancio, i Cambij, non solamente delli uinticinquemila scuti, che furono fatti pagare dal Negrolo anticipatamente alli. vij. di Maggio, sopra le Mesate di Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre, come il Magistrato ordinario ordinò per sue lettere, ma ancora de libre cinquantauna mila ottocento uintinoue, e soldi quindeci, che si fecero pur pagare anticipatamente sopra Settembre, & Ottobre, la quantità de quali non si è potuto esprimere nel detto Bilancio per non essersi potuto ancora far'i conti trà detto Negrolo, e li ministri di questa Camera Seguita il Taßò della Caualleria, quale già si soleua pagare dalli Contadi, & à loro querela essendosi introdotta la causa trà questi, e'l Regio Fisco, e le Città dello stato, fù dechiarato, che era carico appartenente à sua Maestà, poi che già i Popoli pagauano le tasse ordinarie, che erano imposte al medesimo effetto, e queste ancor a si erano poi duplicate, ma che piacendo pur à sua Maestà, che questo si pagasse da Popoli per essere forse la sua Camera eßausta; fù ordinato ch'un terzo restasse à carico de i Contadi, e gli altri dui terzi si ripartißero sopra quelli, e le Città insieme nel che se l'altre Città si sentirono aggrauate, la Città di Milano hebbe particolare aggrauio, pagando ella la doana delle bestie, che si uendono, e comprano; carico che importa sette per cento, del prezzo che si fà, e non è commune all'altre Città. Con tutto ciò per ubidire], si è posta in possesso di pagare, e l'anno passato si pagò la maggior parte anticipatamente, cioè sette Mesate. Seguita l'alloggiamento della Caualleria; alqual e mai la Città non contribuì, non essendo ancora mai stata astretta ad alloggiare per le ragioni che altre uolte ui sono dette, e che sarebbe lungo il replicarle à che è stata però sforzata l'anno passato; e questo anco egli è pagato per

sette

ſette Meſate. Se aggiungono i preſidij, de quali voſtra Eccellenza è informata, che ſopra la querela della Città d'Aleſſandria il Senato dechiarò, che il rimanente dello Stato non fuße tenuto à contribuire, e ſe pur ſe le douea dare qualche aiuto, che non ſi poteua aſtringere altro paeſe, che quello di là da Pò, pur piacque à ſua Maeſtà, atteſo la lunga uigilia de tanti anni, e de tanti patiti danni, di ſolleuarli con ordinare, che tutto lo ſtato le contribuiſſe. Ilche poi fù tirato in conſeguenza, ſenza altro ordine; però da Predeceſſori di uoſtra Eccellenza per Valenza, & Mortara, ancora che non militaſſe la medeſima ragione, la quale meno militaua in fauore delle Città di Nouara; e di Tortona, e terre del Caſtellazzo, e Filizzano per li ſoldati, che nuouamente erano uſciti d'Aſti, e di Santià, & introdotti in le dette Città, e terre. Con tutto ciò il Magiſtrato, dopò hauere riferito à uoſtra Eccellenza che queſto carico ſpettaua alla Regia Camera, ſoggiunſe che eſſendo ella pouera, nè potendo ſupplire à queſto carico, che douendo patire queſto danno le terre, che alloggiauano, ſarebbe ſtato eccesſiuo, perciòche per equità ſi douea ripartire à tutto lo ſtato, fermandoſi pur ſopra il propoſito di uolere, che trà tutto lo ſtato ſia uguaglianza, non hauendo perciò uoluto dechiarare ſopra molte pretenſioni, che allegaua la Città noſtra in queſta materia di vguaglianza, contraponendo altri carichi, e danni ch'ella patiſce, che non ſono communi all'altre Città, e terre, che alloggiano, ma riſeruandone la dechiaratione ad altro tempo. Ilche fù da Voſtra Eccellenza commandato, che ſi eſſeguiſce, e di già la Città ne ha pagato la metà, ò poco meno di quello che le ſpettaua, l'anno paſſato, e nondimeno douendo ella riſcuotere dalla macina impoſta principalmente à queſto effetto per pagare il Menſuale libre dugento ottantaſettemilia dugento uintiſette ſoldi otto, e danari noue, non ne ha potuto ricauare più che libre dugento cinque milia ſeicento ottantaſei ſol di dicinoue, e danari dieci, nelle quali ſono ancora computate le libre uintiuna milia quattrocento noue, e ſoldi ſedici, che ſi ſono fatti buoni alli Datiari per la portione ſpettante alla Communità del datio delle farine, che entrauano in ſeruitio de poueri, che ſi paſceuano della publica elemoſina, e queſta poca cauata, è cauſata, perche pretendendo i Datiari Riſtauro per cauſa della peſte, ſe li ſono ſopraſedute di ordine del Magiſtrato ordinario à danno della Communità per le Meſate di Agoſto, Settembre, & Ottobre libre trentaottomilia dugento cinquanta, e nelli Meſi di Nouembre, e Decembre, per quello ſi è uiſto dalli libri de contraſcrittori, che ad inſtanza loro ſono ſtati deputati alle porte, per chiarirſi della uera cauata, poco altro ſi uede cauato al datio di quello, ch'importano le dette farine de
 poueri;

poueri, si che pretendono non ui essere riscorsi tanti contanti, che possino pagare le spese, e l'honoranze deuute, alli Signori Maestri, e più si doueano riscuotere dalli Datiari della carne, (datio pur imposto sino da principio per il pagamento del Mensuale) libre cinquantacinquemila, e dugento cinquanta, e non habbiamo ricauato più di libre uinticinque mila trecento quarantaotto, soldi dicinoue, e danari tre; delle quali la metà, è deuuta alli essenti da detto datio, mercè, che i datiari hanno pretenduto ristauro sino dapoi che uenne la Peste in Paruzero, per hauersi banditi i mercati, e per la Peste di Milano, e di tante terre del Ducato, che pur sono sottoposte al datio, trà quali sono molto principali il luogo di Monza, e Sarono, che sono state afflitte si notabilmente da questa contagione.

S'IMPOSE poi il Perticato, dal quale computati li Retrodatti del Perticato precedente, si doueano hauere libre dugento cinquanta due mila, e non se ne sono riscoße più di libre cento uintiquattro milia cinquecento nouanta una soldi sei, e danari sei: Dalla tassa, e mezza delle case, e botteghe, e Molini si prosupponeua poterſi riscuotere libre settanta vna mila, e pur non si sono haute più de libre quaranta sette mila sette cento sessanta sette. Soldi quindeci, e danari sei. Dalla Bollettinata circa libre diecimila, e non ne habbiamo cauato più de libre mille e settecento, le quali tutte somme ricauate importano quattro cento tre mila dugento nouantacinque soldi vno, e danari quattro; e nondimeno n'habbiamo pagato in Camera, & all'altre grauezze quattrocento vndeci mila trecento tredici, soldi dodeci & danari due. Da questi pagamenti si uede quanto debito ci resti alle spalle, con i particolari, e come sarà difficile il pagargli, può anco molto ben'eßere sicura l'Eccellenza vostra della prontezza di questa pouera Città. E se ella per causa della peste non ha potuto cauare dalle imprese destinate al mensuale, se non si poca somma, & che ha però pagato dieci mesate, e se dalli perticati, case, e botteghe, Molini, e bollettinata non ha potuto hauere il compimento, mercè che alle molte tempeste, e brine di questo anno è sopragiunta la peste, la quale ha fatto i fittabili innhabili à pagare i fitti, & ha leuato il recapito à quei pochi frutti, che si erano raccolti, massimamente alli fieni, che sono buona parte dell'Entrate de questi Cittadini, & i Risi, de quali pochi ne furono seminati, e per la qualità della Stagione, pochi se ne sono raccolti, e quei pochi non si sono potuti seccare, e far bianchi. Se le case, e botteghe sono State abandonate dalli habitanti, parte per morte, e parte per timore della morte, si che non si son potuti hauere i fitti, & hanno anco fatto i padroni tanto inhabili, ch'eßendo necessario per

conser-

conseruatione della Sanità mettere i Cadenacci sopra le porte delle case sospette per chiuderle di fuori, non ci è stata forma, che i padroni lo potessero fare, & è bisognato prouedergli del publico; Come sarà possibile adunque, che possino questi Cittadini pagar'il rimanente delle grauezze, massimamente quella contributione delli quattordici Reali il mese per la Caualleria; e quella de i presidij; poi che se per giustitia, come dechiarò il Senato, la Città non essere tenuta à contributione, se ella hauea per il passato da contraponere altre grauezze, che non sono communi alle Città, e luoghi, che ricercano la contributione; se per compassione, & equità fussemo sforzati à contribuirli, e se hora uorremo contraporre tante miserie, la morte di tante persone, la destruttione di tante fameglie, il consumamento dell'entrate publiche, & in somma la Peste; crediamo che per legge d'uguaglianza, non solo non deuremo soccorrere altri; ma meritaremo d'essere soccorsi noi; come già alcune terre informate delle gran miserie nostre, anzi quelle istesse, che ci chiamauano à contribuire di propria uolontà, si sono mosse à soccorrere questi poueri, & à inuitare l'altre terre, che non sono del Ducato, e molte di quelle del Ducato à far'il medesimo: ma se da queste contributioni, e per giustitia, e per equità, e pietà, anzi per la mera nostra innhabilità meritiamo d'essere liberati, quanto sarà più ragioneuole, che dalla pietosissima, liberalissima, e gratissima mano del Rè nostro Signore, ci uenghi la liberatione del Donatiuo, che donassemo, quando potessimo, ancora che con molto incommodo nostro, inuitassemo l'altre Città dello Stato, à far'il simile, l'assegnassemo l'entrata netta, che si cauaua del Datio del vino, dedotti i Carichi, che ui soprastauano per due anni; n'habbiamo pagata una anticipatamente, eramo pronti à pagare l'altra, ma se credendo noi di potere ualersi de libre cento quaranta cinque mila cento sessanta sei, soldi quindeci, e danari quattro, che importa la locatione di esso, da Calende di Maggio sino à Calende di Gennaro passato, e con parte de questi, andar pagando il Donatiuo l'anno seguente per supplire alla poca cauata che si fà, nelli primi quattro Mesi, ne i quali non si paga più d'un sesto, per causa della Peste, non habbiamo potuto ualersi più, che di libre dodici mila trecento vinticinque, che furono assegnati al strammito per compimento della prima Annata, che egli pagò anticipatamente per la Città in Camera, & altre libre cinquantamila quattrocento settantanoue, soldi vndeci, e danari quattro, che importano, i Carichi, che sono sopra questo Datio, e non solo habbiamo potuto cauarne poco, come vostra Eccellenza intende; ma per saluarsi, e per le spese, che toccano alla Regia Came-

ra; e per raggione ciuile, e Decreti, e per consuetudine già dechiarata, e commandata osseruarsi per le lettere di sua Maestà, siamo stati isforzati uenderne per uintimilia scuti, d'entrata, à dieci per cento. E'Iddio sà come sarà possibile, che il primo anno si caui tanto, che si possino pagar'i redditi à Compratori, e come sarà possibile etiamdio che si paghi quello che non si è Cauato. E' uero che il Magistrato ordinario fece l'assegno à Theodoro Foresta de scuti dieci mila sopra detto Donatiuo, è uero ancora, che il Vicario, e Dodici di Prouigione, senza autorità però di potere ubligare la Città, poi che questo spetta al conseglio delli Sessanta; accettarono di pagare l'assegno sopra l'impresa destinata del Datio del vino; ma presaghi della pretensione delli Datiari, si riseruarono di non essere tenuti, caso che per causa della Peste fussemo ubligati à fare ristauro alli Datiari, si che cessa il fondamento dell'accetatione dell'assegno; e restiamo nel primo obligo, che è di pagar di quello si cauasse del Datio, di cui (se non solo si è cauato niente, ma per pura necessità l'habbiamo venduto) restiamo disubligati, tanto più che la inhabilità di poter cauare danari d'altroue ci escusa, anzi ci fà meriteuoli, che non solo la Maestà sua ci ristori tanti danni patiti per il passato, ci riconfermi la gratia, che uostra Eccellenza con molta benignità è stata seruita di farci delli scuti sei mila d'entrata sopra la ferma del sale per solleuamento di parte dalle spese fatte, e ci restituisca il sopra più, e poi che l'anno presente tuttauia perseueriamo nelle medesime angustie; cessino almeno li trauagli da questa parte; poi che dalle medesime imprese della Macina, e sesino per libra di carne che per quello, che si uede, ne potremo cauar poco, ne dal perticato sperare cosa alcuna; Essendosi i Cittadini priuati di quel poco, che haueano da viuere per loro, per comprare la contingente portione à loro commessa del Datio del vino alla rata di quel che gli toccarebbe per i dui perticati, nel che se bene in prima faccia pare ch'habbino fatto acquisto, e però stato con tanto incommodo, e con tanto danno, che quando fussero stati in libertà, e senza la necessità di soccorrere la Patria, e seruire al suo Signore, non si sariano curati di far simil'acquisto, ancora che si curi di hauere uinti per cento; e per ciò à noi non sono mancati di uenire lamenti, e gridi, causati dalla pura inhabilità, de quali siamo sicuri che anco l'Eccellenza vostra ha hauuta la parte sua; e meno si potrebbe sperare dalle case, e botteghe, i padroni delle quali tuttauia perseuerano nelle medesime difficoltà dell'anno passato.

TVTTO *questo habbiamo uoluto rappresentar'all'Eccellenza vostra,*

stra,

ſtra, acciò informata già con gli occhi iſtesſi delle miſerie noſtre, ſi come ha procurato, e con l'autorità, e con l'opere, e con conſigli di ſolleuare queſta pouera Città, quanto ha potuto, ſia ancor ſeruita di far teſtimonio al Rè noſtro Signore della molta deuotione, e prontezza di queſto popolo alli ſeruitij della Maeſtà ſua, della molta patienza, & ubedienza alli commandamenti di voſtra Eccellenza, e de ſuoi Miniſtri, delli molti danni che ha patito, e della miſeria nella quale è caduta, degna ueramente d'eſſere ſolleuata da Rè tanto potente, liberale, e pio, col pietoſo mezo di miniſtro tanto principale di ſua Maeſtà, e geloſo del ſuo ſeruitio, e della conſeruatione de ſuoi Popoli. E perche poſſa l'Eccellenza voſtra più riſtrettamente, e con minor fatica uedere quanto le habbiamo eſpoſto, le mandiamo un riſtretto, dal quale potrà uedere quando comminciaſſe il Male à Paruzero, quando nel Borgo de gli Ortolani, quando fuße ſerrato, e ſi comminciaſſe à paſcere e con che ſpeſa, e quando la Peſte entraße nella Città, e quando ſi comminciaſſe à paſcere del publico i Poueri di San Gregorio, & in qual numero, e con quanta ſpeſa, e quando s'incomminciaße à prouedere di Capanne, quante ne ſiano fabricate, di che qualità, e con quanta ſpeſa, quante perſone, computato l'un tempo con l'altro, ui ſi ſiano truouate, e con che ſpeſa ſi ſiano paſciute, guardate, e quando ſi comminciaſſe à prouedere à Poueri della Città, e con qual ſpeſa, e che numero fuße il loro, e come, e con quanti danari, e da chi ſia ſtato loro prouiſto, quante caſe, e fameglie ſi ſiano infettate, e quante caſe, e camere ſi ſiano purgate, e quanto in dette purgationi, & in altre ſpeſe de ufficiali, Medici, Commiſſarij, Barbieri, Speciali, purgatori, ſepelitori, e per altre cauſe ſi ſia per la Communità noſtra dato da ſpendere all'vfficio della Sanità. Le mandiamo ancora nota dell'entrata ordinaria, delle ſpeſe che ordinariamente ſogliono farſi, e nota delle grauezze, e del modo in che particolarmente ſi era preparato di pagarle l'anno paſſato, di più in un'altro bilancio il debito di detto anno, e quanto habbiamo pagato, & in un'altro, ciò che erano tenuti i Datiari per le inueſtiture à pagarne, e quanto ſi è riſcoſſo. Suplicamo l'Eccellenza voſtra uederle con la ſolita Carità, e far sì che ſopraſeduti dall'autorità ſua, posſiamo poi con il teſtimonio ſuo ottenere dalla generoſità, e gratitudine di ſua Maeſtà, riſtauro delle tante ſpeſe, e ſolleuatione de tante miſerie, e liberatione di tanti pagamenti, accio che riſtaurati, ſolleuati, e liberati posſiamo reſpirare, e reſpirando predicare la grandezza, liberalità, e pietà della Maeſtà ſua, e con l'intercesſione di voſtra Eccellenza ritornati nel primo ſtato, moſtrarſi come prima pronti, non ſolo con

ia

la buona, & immutabile uolontà, mà con gli effetti ancora al seruitio di quella, con la cui speranza facciamo fine, & à vostra Eccellenza con ogni riuerenza bacciamo le mani, pregando Nostro Signore, che conserui la sua Illustrisſima, & Eccellentisſima persona, e le doni compimento d'ogni suo desiderio. Di Milano il primo di Marzo. M. D. LXXVII.

D. V. Eccellenza. Oblıgatisſimi Seruidori.

Il Vicario, e Dodici di Prouigione.

COMPENDIO DELLE SPESE, E d'ogn'altra cosa appartanente alla Peste di Milano dalli. II. di Agosto. M. D. LXXVI. sino al primo di Marzo. M. D. LXXVII.



A Peste entrò in Paruzaro alli. xix. di Marzo M. D. LXXVI. e nel Borgo de gli Ortolani alli. II. di Agosto, & il giorno seguente nella Città di Milano.

Compẽdio di tutte le spese fatte nella peste di Milano, & uendita de Redditi per farle, e numero delle loro distributioni.

Fu serrato il detto Borgo alli. xviij. la sera, & alli. xix. s'incomminciò à pascere i Poueri habitanti di quello, si sono spesi sino al primo di Marzo. M. D. LXXVII. computata la spesa cibaria fatta à quei delle Capanne di esso Borgo. l: 26460: 9: 6.

I Poueri Riposti in San Gregorio s'incomminciarono à Pascere de i danari, che prouidde la Communità alli. xxij. di Settembre, essendosi dal principio del Male del Borgo sino all'hora pasciuti dall'Illustrisſimo, & Reuerendisſimo Cardinale Borromeo di Elemosine de Cittadini, & hauendo egli poi fatto intendere che non hauea più Elemosine per andar' auanti, arriuando il numero di esſi Poueri a M. CCCC. come sono anco di Presente, computatici quei di San Dionigi, si è speso sino al detto primo di Marzo. M. D. LXXVII. l: 67931: 2: 7.

Le Capanne si fecero di Settembre, & à. xv. si comminciarono à empire à Porta Ticinese, e nell'altre Porte alli. xxvij. parte, e parte al principio di Ottobre, e sono arriuate al numero di tremila cento cinquanta

ta otta, di paglia, e cinquecento cinquanta sei di tauole, quelle di paglia à l: xij. l'una importano. l: 37896. quelle di tauole à l: 24. l'una. l: 133 44. che sono in tutto . l: 51240.

Il Sito occupato per esse in numero di pertiche. 1372. de quali molte erano piene d'ortaglie di gran ualore, e molte piene de uiti, e d'Alberi che si sono tagliati; ne le terre si sono potute seminare, importaranno di Danno per uerissimile, non pagando tutto quel che da patroni si pretende, scuti. 3. la pertica sotto sopra, che saranno in tutto . l: 24284: 8.

La spesa del guardarle, cioè la paga de soldati, d'vfficiali, di coperte, pagliaricci, candele, legne, e simili, importa . l: 46396: 9. 6.

La spesa di pascere i Poueri riposti nelle dette Capanne. I quali computato l'un tempo con l'altro, si sono truouati essere per lungo tempo in numero di sei mila persone, importa . l: 105339: 5: 2:

I Poueri della Città comminciarono ad eßere soccorsi da i Proueditori à ciò Deputati dalla Città à. vi. di Ottobre à conto de lire due mila il giorno, e si perseuerò per tutto il dì. xxviij. del medesimo, che sono per giorni. xxiij. l: 46000.

La quarantena comminciò il dì xxix. di Ottobre, & essendosi descritti compitamente i Poueri si truouarono in numero di quaranta due mila settecento dieci. cioè

Numero de i Poueri di Milano quãto fusse.

Porta Orientale.	nu. 9856.	Porta Vercellina.	nu. 4337.
Porta Romana.	nu. 8590.	Porta Nuoua.	nu. 5177.
Porta Ticinese.	nu. 9385.	Porta Comasca.	nu. 5365.

Che in tutto fanno la sudetta somma de. 42710.

Questo numero è andato mancando, quanto più cresceuano i morti, e quei ch'andauano alle Capanne, però si sono trouati tal uolta quaranta una mila trecento uintisei, hora quaranta mila nouecento cinquanta, hora quaranta mila settanta quattro, hora quaranta mila, & ultimamente dopò allargato il Commercio erano ridotti à trenta sette mila ottocento vinti sette; per questi si è speso dal sudetto dì. xxix. di Ottobre, sino al primo di Marzo, computate moggia tredici mila trecento cinquanta, e stara quattro di formento à libre. xvi. & soldi. xvi. il moggio con libre tre, e soldi sei per la macina, de quali ne spettano soldi vinti alla Camera; E più moggia sedici mila otto cento trenta tre, stara sei di segale, à libre. x. & soldi dui, con soldi dodici di macina, e moggia

quattro-

quattromila cento quattordici, e stara quattro di miglio, à libre.viij. & soldi dieci, con soldi dieci per macina. E più moggia mile, e nouecento cinquanta una, e stara tre di riso bianco, à libre dodici sotto sopra il moggio, e stara settecento quaranta quattro libre diciotto di sale à libre sette, soldi uno, e danari sei, & in contanti libre sessanta una mila cinquecento settanta noue, soldi cinque, e danari tre. E più per uino, e legna, che si diede loro per le feste di natale libre cinque mila quattrocento ottanta due soldi sei danari sette, in tutto. l: 525032: 14:5.

Il Clero pouero in numero di mile bocche, si comminciò à pascere il medesimo giorno delli xxix. conforme allo stabilimento di Monsignor Illustrissimo Cardinale Borromeo, à ragione di soldi dui & danari sei per bocca, parte in grano, e parte contanti, non comprendendoci la macina, poi che esso ne è essente, e si è continouato per cento uinti tre giorni, à conto de libre cento uinti cinque il giorno, con più scuti xx. dati di Elemosina al Monasterio di San Marco, sono in tutto. l: 15493.

A Poueri mendicanti riposti nella vittoria in numero di quattrocento. Monsignor Illustrissimo Cardinale Borromeo hà prouisto con Elemosine raccolte ne giorni delle processioni del Sacro Chiodo, & in altri tempi sino à xx. di Gennaro, poi se gli sono date moggia quaranta di segala à libre noue, & soldi dieci, moggia quaranta di Miglio, à libre otto, moggia otto de Legumi, e riso bianco à libre dieci, e soldi dieci sotto sopra, in tutto impertano l: 784.

Hora Monsignor Illustrissimo seguita prouederli di Elemosine priuate.

Le Case infette, che si sono purgate da Calende di Marzo in dietro sono mile cinquecento sessanta tre; Fameglie quattro mila sessanta sei, Camere otto mila nouecento cinquanta tre, per la purgatione delle quali, oltre la spesa fatta da priuati nel purgar le proprie case; E per salarij di Medici, Barbieri, Commissarij, Monatti, Guardie, delle porte, Speciali, Medicine, & altre spese pertinenti all'vfficio della Sanità, si sono spesi con mandati di quell'vfficio, e de Signori Senatori, e d'altri sopra intendenti delle porte in Essecutione d'un ordine dell'Eccellentissimo Senato l: 121896: 3: 1.

Di più in fabriche de Capannotti per le guardie, ouero sentinelle, corpi di guardie, Capelle per celebrare le Messe nelle Capanne, Camere di tauole per li Religiosi, e Barbieri, luoghi per le cucine, e dispense, Rastelli, Caualcate de diuersi Gentil'huomini, & vfficiali, scritture, Stampe, & altre cose diuerse. l: 13141: 9: 9.

DI

DI più si sono consumate in riuestire i Poueri, che per maggiore sicurezza, dopò hauer fatta la quarantena brutta, si haueano da nettare, e mettere nelle Capanne nette ouero in San Dionigi, lauandoli, e spogliandoli de i panni brutti braccia ottomila trecẽto ottantacinque di panno basso, à diuersi prezzi, che importano in tutto. l. 8578.

NON si dà conto delle spese fatte dall'vfficio della Sanità, auanti che la Città lo facesse soccorrere di danari, perche non sono à nostro carico, ben'habbiamo relatione, che la Camera gli hà dato da spendere da circa libre quattordici mila quaranta sei, e soldi otto, computateci libre diecimila cento nouanta sei, & soldi otto, hauute dalla condennatione del Conte Affaitato.

NE si parla anco delle Elemosine fatte da particolari alli poueri loro vicini, che ueramente sono infinite.

DE i Morti non ne diamo conto, non essendo à nostro carico; ben si può Coniet turare dal numero delle fameglie infette, delle quali molte (ancor che numerose di persone) sono estinte affatto.

LE spese descritte à dietro si sono fatte con la vendita de scuti vinti mila dentrata l'anno sopra il Datio del vino, quale si è uenduto parte per uia de Contratti uolontarij, e parte sforzati con precetti penali, e parte per uia di tassa alla rata di quello, ch' ogni Cittadino haurebbe pagato per l'impositione delli dui perticati la quale uendita si presuppone per fatta, poiche i partiti sono pronti per la parte, che resta da uendere, importa di capitale, (ragionandone sei mila di entrata à soldi cento dieci per scuto) danari quattordici mila à soldi cento dieci, & otto in tutto: l. 1156000.

LA Regia Camera ha souuenuto de scuti sei mila d'entrata à soldi cento dieci per scuto sopra la ferma del sale. In luogo de quali la Città ha uenduto i predetti scuti sei mila d'entrata sopra il Datio del vino, che importano. l. 330000.

DI più la Camera ha fatto buona la maccina del formento dato à poueri per la sua portione de i soldi uinti per moggio, che potrà importare da. xxix. di Ottobre sino à. xiij. di Febraro (nel qual tempo il Magistrato scrisse, di non uoler più, che le dette farine passassero essenti à suo danno) per uerisimile, non essendosi ancora potuto scontrare i Bolettini con i Datiari, da circa. l. 15000.

I Luoghi pij hanno souuenuto, parte in grani, & parte in contanti da circa. l. 27000

LE

Le Communità uicine alla Città à vinti miglia han fatto tutte le Capanne di paglia.

Da particolari, e dalle Communità si sono haunte per Elemosina l: 17413: 6.

Si sono ricuperati da Medici Francesi, da otto cento scuti doro, e da alcuni, che hauerano il modo qualche parte delle spese cibarie, e delle lauandarie, che importano libre otto mila sei cento uinti una, soldi tre, & danari tre, in tutto. l: 13341: 3: 3.

I Danari, che sourauanzano, hauranno da seruire per poco tempo, se si haurà riguardo alle spese fatte per lo passato, le quali non cessano, anzi douendosi fare nuoua quarantena, come si è detto nella Relatione, saranno per aumentarsi più.



ANCORA che la salute andaße più che mai trionfando per Milano, tutta uia per più darle campo di continouatione. Il Tribunale della Sanità per un bando del li. xxvij. di Aprile, ordinò che niuno poteße far feste, e conuiti in tutto il Ducato di Milano. Acciòche per queste congregationi di genti, e spassi non nasceße qualche cosa, che haueße à turbare la Sanità della Città, e partorire qualche altra infettione, che nuoceße al publico & al priuato. Il che publicatosi, fù come in esso si contiene, sì dentro Milano, come fuori vniuersalmente osseruato.

Adi. XXVII. di Aprile. M. D. LXXVII.



Bando che non si facci no feste ne bãchetti in tutto il Ducato di Milano.

CON Incredibile dispiacere hanno inteso l'Illustrissimo, & Molto Magnifico Signor Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, che in molte Terre del Ducato si fanno feste, e conuiti, hora che, & per la sicurezza della salute, e per ouuiare alle offese del Signore, più deurebbe ogni persona astenersene. Aggraua il caso il sapersi, che questi inconuenienti deriuano da Gentil'huomini, à quali apponto per intereße, e d'honore, e d'hauere, toccarebbe, non pur di non esserne essi gli autori, mà di vietarlo à gli altri. Hora, poi che questo

non

non gli muoue, per non mancar insieme con loro, essi Signori di quello, che à loro s'appartiene. Per la presente in nome loro si fà publica grida, e bando, e commandamento, che non ardisca alcuna persona di qual grado, e dignità si sia, far Banchetti, nè conuiti, nè feste in alcun luogo, ò parte di questo Ducato, durante l'occasione de i pericoli pestilentiali, se bene anco, doue ciò accadesse farsi, non ue ne fusse alcuna sospettione: perciochè in ogni modo in tutto il Ducato si uuole, che questa probibitione uaglia, sotto pena, si à chi conuiterà, ò farà festa, come à chi ui andarà di scuti cinquecento per ciascuno, e per ciascuna uolta, destinati all'ufficio de detti Signori, sotto la quale medesima pena, commandano à i Consoli, Communi, & huomini di qual si uogli terra, e luogo di questo Ducato, che accadendo farsi nel territorio de i loro communi debitamente referendo, festa, ò conuiti, ò balli, ne habbiano frà due giorni à dar notitia al Tribunale de detti Signori.

G. Brugora Præses.



DOVEVASI nel giorno dell'inuentione della Santissima Croce farsi dall'Illustrissimo Cardinale Borromeo una solenne processione, e da lui portarsi il Sacro Chiodo, con che fù Nostro Signore, Inchiodato in Croce alli. iij. di Maggio, per ringratiare sua Diuina Maestà della salute, che concedeua alla Città di Milano, per la quale processione il Tribunale della Sanità concesse à gli huomini & à putti de. xij. anni in sù andare alla detta processione; eccetto quelli delle case infette; e sospette, à quali non si concedeua di ciò licenza alcuna: il che fù fatto. Imperoche dal sudetto Reuerendissimo Cardinale precedendo prima una sollenissima processione di tutte le compagnie secolari, e di tutti i conuenti de' frati, e poscia di tutto il Clero fù portato con molta diuotione, e poi accompagnato dall' Eccellentissimo Gouernatore Senato, ufficio della Sanità, e Prouigione, e Nobiltà, e Popolo di Milano in numero di più di ottanta mila persone, ritornato in Domo, oue riposſato fù l'altare maggiore, fù per tre giorni iui lasciato, e con particolari processioni delle parrocchie continouamente venerato, & à ciascuno da esso Illustrissimo Cardinale fatto un deuotissimo sermone, & altri pietosi essortamenti à ciò si ringratiasse Iddio del Dono che le concedeua della liberatione di quella tanta contagione, in che tutti erano inuiluppati, sendo alli. ij. di Maggio publicata la seguente Grida.

Processione del Santo Chiodo di Christo portato dal Cardinale Borromeo per Milano.

Adi. II. di Maggio. M. D. LXXVII.

Grida che huomini, e putti da dodici anni in sù possano andare alla processione del Santo Chiodo.



AVENDOSI (per ringratiare la Diuina Maestà della molta Misericordia fatta à questa Città, & per supplicarla della intiera, e perfetta liberatione da qualche rimasa reliquia della Peste) à far'una solenne processione col Sacro Chiodo, che nella Chiesa maggiore si truoua, per accompagnamento di essa, quanto in questi tempi si può. Concedono gli Illustri, & Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che per questa uolta, e per questo seruitio tanto, posano gli huomini, & i putti da dodici anni compiti in sù, uscire di casa, anco auanti il Campannone grosso, non ostante le gride in contrario. Commandano però sotto pena di scuti cento applicabili al loro vfficio, ouero di tre tratti di corda, è più, è meno al suo arbitrio, che niuno di casa infetta, ò sospetta ardisca di uscire; ne meno alcuno, che habbia in sua famiglia alcuno, che sia di presente ò che sia stato da tre giorni indietro ammalato, perche questi sotto l'istessa medesima pena si uuole parimente, che restino in casa, si come ui hanno à restare le femine, & i putti da dodici anni à basso, Auuertendo che circa l'hauere in sua fameglia ammalati, non si ammetterà alcuna scusa di non l'hauer saputo, ò pensato, e procederàssi con ogni rigore.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



ERANSI purgate molte robbe nelle lauandarie delle Porte di Milano, e pareua che; ò per la spesa, ò per sospetto, che non fußero così bene nettate, come si uoleua, ò pur che non si trouaße il numero compito di esse, si andaua da ciascuno molto negligente in ricuperarle. La onde l'vfficio della Sanità alli. vi. di Maggio fece bandire la sottoscritta Grida, acciò ogn'uno andaße à riscuotere il suo; altrimente l'vfficio haurebbe sopra di quelle deliberato.

Adi.

Adi. VI. di Maggio. M. D. LXXVII.



ERCHE dalle lauandarie di Porta Ticinese, e di Porta Nuoua auuanzano diuerse robbe purgate, ne alcuno compare, che le dimandi, & eße stando così portano pericolo di guastarsi. Però gli Illustrissimi, e Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, Commandano per la presente Grida; che qualunque persona, che pretenda attione in alcuna di dette robbe, debba comparere nel termine de giorni quindeci, ò mandar'à farne in scritto la sua dimanda, e lasciarne la specifica lista della qualità, del numero, e segnali di dette robbe nelle mani del sottoscritto loro Cancelliero, perche si desidera di recapitare giustamente eße robbe à i loro ueri padroni. Altrimente paßati eßi quindeci giorni, detti Signori deliberaranno sopra di eße, come loro parerà più ispediente.

Grida che frà quindici dì, ogn'uno uada à leuar le sue robbe purgate alle lauandarie.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.

Eques Hieronimus Souicus Cancellarius.



L Senato, acciò meglio s'isradicaße la contagione da Milano, che per la frequenza de Deputati delle Città, e terre, d'altri particolari, che apprendosi la uia alle liti sarebbono concorsi à Milano; determinò far'un'altra uolta la sospensione delle cause già sei uolte prorogata, che alli. xi di Maggio nel seguente modo fù publicata.

Settima prorogatione delle cause del Senato di Milano.



M. D. LXXVII. Die. XI. Maij.



T Si qui fructus ex causarum ciuilium suspensione initio sperabatur; ut pestifera contagio ab hac vrbe eliminaretur; Iam iam apparere, ipsaquè contagio propèmodum cessasse uidetur; cum ex frequēti totius ciuitatis commercio iam diù permisso, nihil mali contigisse dici uerè possit: attamen, ut res ad maiorem securitatem perduci possit; eo etiam antecedente, quòd mensis Dies restantes, magna ex parte feriati sint. Censuit Senatus in causarum ciuilium suspensione die. xij. Septembris proximi suprioris facta, & sexies prorogata, perseuerandum esse ad Calendas usquè mensis Iunij proximè sequuturi; ita ut si quarum causarum instantiæ interea præteriisse dici possint, illæ in suspenso stetisse censeantur.

Annibal Cruceius.



'HAVERSI nelle quarantene passate tenute le donne strette, e riserrate con i putti in casa, fù causa per dare loro poco d'allegrezza, e che respirando non si hauessero per il tanto sequestrare in casa ad infirmare d'altra infirmità, che di contagione, che se le allargaße la mano, & se le concedeße l'andare attorno per Milano sino alle. xv. hore, e così parimente alli putti de dodici anni in sù; la onde alli. xi. di Maggio fù dal Tribunale della Sanità fatto publicare il seguente bando.

M. D. LXXVII. Adi. XI. di Maggio.

Bando che dōne, e putti possano andar per Milano sino alle hore xv. del giorno.



I Come con l'aiuto, e gratia del Misericordioso Signor Nostro, ogni giorno uà acquistando questa Città miglioramento da gli accidenti contagiosi, e maggior fermezza di douerne in breue ottenere dalla Diuina bontà, l'intiera liberatione; così pare, che si conuenga andar consolando ogn'hora più questo Popolo, & auuicinandolo alla desiderata primiera libertà del Commercio. Concedono adunque gli Illustrissimi,

&

& Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, anco di espresso ordine di sua Eccellenza, e dell'Eccellentissimo Senato, che tutte le Donne di questa Città, e suoi Borghi possano uscire di casa dall'hora del Campanon grosso già determinata per le visite parrocchiali, fino alle quindeci hore in circa, e non più oltre, per potere andar'alla Santa Messa, confessione, e communione, & altri loro bisogneuoli Essercitij, e seruitij, con che non entrino sotto uerun pretesto in casa d'altri, saluo se non sarà per espressa occasione di lauorare, che all'hora sarà loro lecito. Concedono appresso à i Putti, & Putte da dodici anni à basso, che possono anco essi uscire di casa, & andare con i loro Padri, e Fratelli, ò con le loro Madri, e sorelle maggiori, ò con seruidori, ò seruitrici di conueniente età debitamente referendo nel tempo, e ne i luoghi, che à i Maggiori secondo la presente è lecito; Ma da per loro non mai. Tutti i quali putti piccoli, e donne, alle dette hore quindeci in circa hauranno à trouarsi in casa sua, e più non uscire in quella giornata, eccetto che le Donne, e putti, che la mattina frà il Campanone, e l'hore quindeci saranno ne i giorni da lauoro andati à lauorare in qualche luogo, potranno, la sera ritornare alle loro case. E tutto questo sotto pena de scuti cinquanta d'oro per ciascuno contrafaciente, e per ciascuna uolta destinati all'vfficio de detti Signori. Et in ciò d'innhabilità, sotto pena alle Donne d'essere scopate, & à i putti, e putte d'essere staffilate in publico, dechiarando che per rispetto della pena pecuniaria, siano tenuti i Padri per i figliuoli, i Mariti per le Mogli, & i fratelli per le sorelle, alla cui cura esse persone si trouino, & il tutto all'arbitrio di detti Signori. E commandano essi sudetti Signori à tutti gli vfficiali, sì del Signor Capitano di Giustitia, come del Signor Podestà che uadano diligentemente soprauedendo il dopò desinare, e menino in prigione tutte le Donne, e putti, che trouaranno contrauenire alla presente Grida, la quale si haurà da osseruare sino che altro non si ordini in contrario, restando ferme nel rimanente l'altre Gride, e gli altri ordini. Con speranza però, se le donne procederanno (come pur per l'importante interesse, e per gli molti hauuti auuertimenti si tiene) con qualche circonspettione, che tosto si habbi à concedere loro di poter'uscire, & andar liberamente, secondo l'antico solito.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.


DENDOSI da ogni lato il miglioramento del male di Milano, e cercando molti di ritornare à stantiarui, e massime infiniti Facchini, che auanti le quarantene passate se ne erano uia partiti, per il cui ritorno, per causa del loro sporco uiuere, e che non uenißero da luoghi infetti, ò sospetti, dubitando i Signori Conseruatori della Sanità che non si mantenesse, ò accrescesse più il male nella Città, ordinarono con la sottoscritta Grida delli. xvij. di Maggio, che niun Facchino ci poteße entrare, ne stantiarui à quattro miglia intorno, ma che tutti sgombraßero il paese, si come poi eglino fecero, rendendosi con questa strada ogni cosa salutifera, e netta.

Adi. XVII. di Maggio. M. D. LXXVII.


ANNO inteso gli Illustrissimi, & Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che molti Facchini, non ostanti le gride sin qui fatte, ch'in contrario dispongono, hanno hauuto ardire di uenire alla presente Città. E perche alle Porte, da i Signori Assistenti, e da i Custodi di quelle, nō sono lasciati entrare dentro, si sono fermati di fuori all'hosterie circonuicine, aspettando, e sperando d'eßere pur'ammessi. Ilche non uolendosi in alcuna maniera concedere loro; Commandano per la presente i detti Signori, che tutti i Facchini maschi, e femine, e grandi, e piccioli, che si truouano attorno à Milano à quattro miglia, sotto pena della Forca, subito si habbiano à partire, & andare ne' loro paesi. Et à gli hosti, ò qual si uogli altra particolar persona, dentro il medesimo circuito di quattro miglia, che sotto pena, e pecuniaria, e corporale al nostro arbitrio, non gli diano alcuna sorte di recapito, ma gli facciano con effetto uscire dalle case, e hostarie, & alloggiamenti loro, & andare (come di sopra) uia.

Che niuno facchino, ne facchina posſi entrare in Milano, ne starui per quattro miglia intorno.

G.Brugora Præses.




SSENDOSI sentito per Milano da ciascuno come il Rè nostro Signore, ò suoi Ministri in suo luogo faceuano ristauro alli Datieri sopra le Gabelle affittategli per causa della Peste allegando, che per il mancamento de i Commercij, e traffichi, e per le sequestrationi delle persone in casa, non haueuano potuto cauarne quell'entrata, che non essendoci il male si soleua cauare, e percio ricercauano ristauro, e diffalco. Per la qual cosa gli habitatori annuali tutti delle case d'apigione di Milano alzandosi comminciarono con mille, & infinite supplicationi à molestare il Senato d'essere anco loro diffalcati delle pigioni, e ristaurati, atteso le morti de suoi, le perdite delle Robbe, gli incommodi sofferti à San Gregorio, & alle Capanne, & ultimamente le spese che sentiuano delle purgationi de i loro vtensilij, e cosi parimente quegli altri, che con la loro diligenza haueano saluate le case, intatte, & illese dalla pestilenza, a' padroni, e dalle spese dell'inbianchirle, e profumarle, & altre calamità. Per il che, il Senato satio di tante suppliche, fece il seguente Decreto rimettendo la cognitione di questa causa alli Senatori Bellone, e Vaiano, per diffinirla poi secondo che di ragione saria conuenuto; che di questo tenore fù alli. xvij. publicato.

Decreto del Senato sopra coloro che dimandauano ristauro delle case pensionarie, per causa della Peste, e Deputatione di dui Senatori à questo.

M. D. LXXVII. Die. XVII. Maij.


NIMADVERTENS, quod stantibus cridis Superiori anno ex eius ordine publicatis super locationibus Domorum, nec non temporum praua qualitate ob epidimiam exinde sequuta, de facili multæ oriri possent difficultates, super solutionibus fectorum, suspensionum ipsarum Domorum, Apothecarum, aut etiam prestensarum remissionum, uulgo restauri, adeo quod facile posset Senatus ipse ualde occupari in audiendis in dies supplicibus libellis; opere prætium duxit, etiam pro minori subditorum dispendio, duos eligere Senatores, qui harum difficultatum causas, & alias similes audiant, ij intelligant, & Senatui referant, & inhibeant locatoribus, ne interim conductores molestent, si, & prout conueniens sibi uidebitur; Proptera elegit Magnificos D. Aloysium Bellonum & Camillum Cataneum

Valianum, ad quos partes, & causas prædictas reiici uult. Signata. Octauianus Robius, & sigillatus, &c.


SSENDO tanto il concorso delle genti, che influiuano al Tribunale della Sanità per diuerse cause, che i Signori Conseruatori per dare loro audienza, non poteuano attendere alle cose maggiori, ne à rimediare quelle, che erano di uolocissime prouigioni bisogneuoli. Per il che fecero publicare i seguenti ordini, con i quali prouiddero, che non si molestassero tanto, e ciascuno sapesse come gouernarsi che furono i seguenti, &c.

Adi. XXII. di Maggio. M. D. LXXVII.

Præses, & Conseruatores Sanitatis Status Mediolani, &c.


ELL'HORA dell'audienza del Tribunale, fuori dell'istesso atto di qualche specifica, & indiuidua speditione, niuno si fermi ne i luoghi del Tribunale, ò del Ragionato, e coauditore.

Ordini del Tribunale della Sanità cõtra, co loro che impediuano l'audiẽze, & sopra il modo che nell'auuenire si douea da ciascuno tenere.

NIVNO parimente ui entri, se prima non ne ha licenza, ò dal Signor Presidente, ò da qualche uno del Tribunale; perche ciascuno à suo tempo sarà addimandato.

NOTARI, Scrittori, Commissarij, ordinarij, ò straordinarij, Vrbani, ò Forensi di questo vfficio, non s'intendano essenti da questa legge, i quali secondo i bisogni saranno ammessi, & introdotti.

SOLAMENTE s'intendano essenti li spettabili Souico Cancelliero, e Ghierardini Ragionato, e Coadiutore; quelli che sotto di loro scriuono, l'Vsciero, e gli Apparitori in seruitio dell'Vsciero.

CHI contrafarà caderà ciascuna uolta nella pena de scuti dieci d'oro, ò della priuatione dell'ufficio, se sarà vfficiale, saluo però sempre l'arbitrio del Tribunale.

E l'Vsciero, e gli Apparitori, non mancaranno sotto l'istessa sudetta pena, di esseguire, e di far'esseguire, i sudetti ordini.

AVVER-

AVVERTENDO ciascuno di qual grado, e conditione si uoglia, à non far romore, ne gridare, ne strepito auanti la stanza del Tribunale, ma starsi pacifico, e con quel silentio, e modestia, che le loro conditioni ricercaranno; e questo per non dar fastidio nelle espeditioni al Tribunale, ne à suoi relatori delle cause, e scrittori.

E Tutto ciò di espresso uolere, & ordine di detto Tribunale. Dat. nell'vfficio della Sanità dello stato di Milano alli. xxij. di Maggio. M. D. LXXVII.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



ON tutti gli ordini, e probibitioni fatte per l'adietro in vietare, che niuno douesse uscire di casa, se prima nell'hora prefissa non era da Deputati delle Parrocchie visitati, & essaminati, non poteuano le genti contener si in casa ne le donne, e putti osseruare i bandi sopra le loro libertà publicati, anzi con ogni disubedienza, non solo andauano ouunque gli piaceua uagando, ma ne anco si curauano di appalesare, e notificare gli infermi, per timore di non essere rinchiusi con cadenacci di ferro in casa, per i quali andamenti, ne succedeuano mille inconuenienti. Per il che uolendo il Tribunale della Sanità darci quella prouigione, che la qualità del tempo, e la conditione della salute ricercauano, fece alli. xxv. di Maggio publicare il sotto scritto Editto, acciò fusse da tutti egual mente osseruato, che fù del seguente tenore,

Editto contra coloro ch' usciuano di casa prima, che fussero uisitati, e che non notificauano gli infermi, e morti, & à Deputati di cio che osseruare doueano nelle loro parrocchie, & il simile alli antiani di esse.

M. D. LXXVII. Adi. XXV. di Maggio.



EGGIONO gli Illustrissimi, e Molto Magnifici, Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, che per andar seguendo le cose della Sanità di questa Città prosperamente, molti si mettono in troppa libertà di disubedienza de i buoni ordini in tal materia dati, e specialmente circa alle uisite Parrocchiali, & al notificare de gli ammalati. Per lo che si teme, che l'intiera liberatione, che si desidera, e spera, non si uada troppo differendo. Et à questo uolendo in ogni modo prouedere, hanno deliberato appresso all'altre gride in questo

pro-

proposito fatte, & à quelle inherendo, di nuouo mandar fuori quest'altra, per la quale commandano i capi, che seguono.

CHE niuno ardisca uscir di casa la mattina fino alla solita hora del Campanone grosso che è à tre hore di giorno, saluo i Ministri di sua Maestà, e gli vfficiali, ò Deputati sopra le cose dependenti dalla Sanità per cagione de loro vfficij, e Deputationi, & saluo quei, che fussero uisitati più per tempo. I quali col solito segno dato loro da uisitatori, potranno uscire.

CHE i Sig. Deputati alle dette uisite parrocchiali, nelle dette prime tre hore del giorno, uadano ciascuna mattina à uisitare tutte le case delle parrocchie loro debitamente referendo, compartendole in frà di loro, come gli tornarà più meglio, e nelle visite uadano presentialmente tutte le persone delle case, à famiglia, per famiglia, & à persona per persona, & essattamente essaminino, & auuertiscano, che alcuna non ue ne sia ammalata, ò transgreditrice de gli ordini, e trouandouene alcuna, siano tenuti à darne notitia quell'istesso giorno all'ufficio di detti Signori, & in oltre far uisitare gli ammalati da soliti Medici, e di quei, che saranno, ò si diranno esser fuori di casa, non cessaranno fin che effitualmente, ò da un'hora, ò da un'altra, quell'istesso giorno, se saranno in Milano, se nõ quando prima, non gli ueggano, e parlino seco. Lasciando commandamento à bocca, sotto pena di scuti cinquanta, ò di tratti dui di corda, che alla tale determinata hora si trouino in casa, ouero uadano à casa de detti Signori Deputati, che per tale effetto concedono essi Signori autorità di poter fare essi penali commandamenti. E le dette persone quando saranno addimandate da i detti uisitatori, siano ubligate à uenirci, & à portarui le sue creature picciole, e si fà intendere ad ogn'uno, che si crederà al semplice detto d'essi Sig. Deputati in tutte le cose alle loro uisite attinenti, ò da quelle dependenti.

CHE i Signori Deputati alle uisite sudette, i quali non uorranno seruire, esseguendo essattamente, quanto di sopra si ordina, Compaino frà otto giorni dopò la publicatione della presente, ò dal Tribunale de detti Signori, ò dal Signor Presidente Brugora ad esprimere il uoler suo, perciochè si prouederà, ò con altra elettione; ò altrimente al bisogno di cotal uisita. Et per detti otto giorni resti in sospesa ogni pena in che potessero incorrere.

CHE ammalandosi alcuno, di che sorte di male si uoglia, sia tenuto il capo di quella fameglia, ò maschio, ò femina che sia, ò quello, ò quella, che più uerisimilmente ha da seruire per capo, à darne notitia

dentro

dentro di uinti quattro hore, ò all'Antiano, ò à uno de i Signori Deputati alle uisite della sua Parrocchia; e se quello, ò quella, che si ammalerà, sarà solo, egli s'intenda esser l'obligato à mandare la sudetta notitia. Per li quali così soli, e per qualche altra fameglia, oue tutti fussero, ò Mentecatti, ò di picciola età, che non han giudicio di sapere intendere, ò esseguire gli ordini, se per sorte alcuna tale se ne trouasse; si uuole in oltre, e s'intende, che sia ubligata à dar detta notitia quello, ò quella di qual si uogli altra fameglia, che habiti dentro dell'istessa casa, e porta, che sarà più bene stante, e più sensato, ò sensata, ma in quel caso, se gli allarga il termine di dare tal notitia, in hore quaranta otto; percioche si uuole che i tali più sensati, e meglio stanti sopra intendano nella casa loro in questo particolare, per quei che fussero come sopra si è detto, ò soli, ò con poco sentimento, ponendo mente s'alcuno d'essi s'ammala, non essentando però detti soli dal medesimo obligo, caso che non siano forsennati.

CHE gli Antiani, ò Deputati, à chi sarà data notitia di qualche ammalato, gli facciano uisitate da i soliti Medici dentro di uinti quattro hore, dapoi d'hauere hauuta cotale notitia, seguendosi nel resto gli altri ordini già stabiliti, e dati.

CIASCVNO che contrafarà alla presente Grida, e per ciascuna uolta, e per ciascun capo, caderà nella pena de scuti cinquanta da esser applicati all'ufficio de detti Signori. Et in caso d'innhabilità sotto pena à gli huomini de tratti dui di corda; & alle donne di essere fustigate, più e meno all'arbitrio de medesimi Signori, secondo i casi, e le persone, e questo oltre all'altre pene già per altre Gride comminate.

AVVERTENDO ogn'uno à non confidarsi, perchè si sia andato con risguardo nell'esseguire le pene per l'adietro, percioche uedèndo, che dal risguardo, ne segue la disubedienza, e dalla disubedienza il differimento della liberatione. Si è deliberato di procedere senza remissione rigorosamente, e per ogni uia contra i contrafacienti.

G.Brugora Præses.

I SIGNORI Venetiani, come cupidi, e desiderosi della totale salute della loro Città conoscendo, che il Male non procedeua nel suo fine da altro, che dalle robbe infette, e nascoste, ò portate d'altroue, ò seminate da tristi per le case. Volendo per dargli rimedio (non ostante le purgationi fatte) che non solo le infette, si tornasse-

nassero à ripurgare, ma le proprie nette, e tutto per isradicare dalla loro Città ogni scintilla di contagione. La onde per essequire così salutifera opera i Signori Sopraproueditori, e Proueditori alli. xxvi. di Maggio fecero publicare il seguente proclama.

ORDINI, E PROCLAMA DE I CLArissimi Signori Sopraproueditori, & Proueditori alla Sanità. M. D. LXXVII. Adi. XXVI. di Maggio.



OI che per gratia del Signor Iddio, lo stato della Sanità di questa Città, è già ridotto in quel buon termine, ch'ogn'uno intende, e conosce; e che si è usato quella diligenza, che si douea in nettar le case, & in scuoprire, e purgare le robbe infette. Desiderando i Clarissimi Signori Sopraproueditori, e Proueditori alla Sanità far l'ultima pruoua, per assicurare ciascuno nell'auuenire, che non sia per restar alcun seme della passata contagione, fanno per questo publico proclama intendere.

Proclama de Venetiani, che ogn'uno debba notificar la casa de i morti, & ammalati di sospetto, e mettere al l'aere per otto giorni tutte le robbe così infette, e sospette, come sane.

CHE tutti quelli, nelle case, de quali dal primo di Marzo. M. D. LXXVI. fino al presente giorno, sia successo caso di morte, ouero di ammalati di sospetto, ò di rispetto, debba nel termine di giorni sei prossimi futuri darsi in nota à i Piouani, e Deputati delle loro contrade, e per otto giorni immediate sossequenti, maneggiare, e sborrare all'aere nelle proprie loro case tutte le robbe di quelle, ancora che fussero state prima purgate all'aere, ò con l'acqua salsa, ò col bollire, ò con sabbione, ò col profumo, ò uero in qual si uoglia altra maniera, continouando tutti gli otto giorni sopra detti l'opera sudetta del sborrare, e maneggiare esse robbe, non potendo in detto tempo estrarne di sorte alcuna fuori di casa.

IL medesimo obligo di darsi in nota, e di maneggiare, e sborrare le robbe habbiano ancora tutti quelli, che si trouassero hauer appresso di loro robbe che fussero state dal sopradetto termine primo di Marzo. 1576. in quà ò di sospetto, ò di rispetto, ancora che le proprie case loro non fussero state mai infette. E tutti i sopradetti, così principali, come accessorij siano tenuti, passato il termine delli giorni otto, portar fede al-

l'ufficio

l'vfficio della Sanità, sottoscritte dal Piouano; e deputati delle loro Contrade, di hauer sodisfatto al presente ordine.

QVELLI ueramente che mancaranno, ò di darsi in nota, ò di far maneggiare, ò sborrar le robbe, per casa, come di sopra, cadano in pena di perdere tutte esse robbe, la metà delle quali sia dell'accusatore, e l'altra metà applicata alli Lazzaretti.



APOI che i Putti, e fanciulli hebbero la libertà di potere uscire di casa, come quei, che naturalmente trà loro sogliono combattere, & alle uolte fare à i sassi e pugni, e congregarsi in gran quantità insieme, dal cui vnimento, e calca, ne' tempi sospettosi di pestilenza, non suole procedere, se non male humore, e generatione d'infirmità, se non pestifera, almeno adherente à quella; Comminciarono tosto in diuersi luoghi della Città alla larga à fare à pugni, & alle sassate; onde perche da questo concorso, e commistione non nascesse qualche contagioso inconueniente, l'ufficio della Sanità gli diede con il sottoscritto bando alli. xxix. di Maggio rimedio; & operò che più simili combattimenti non si fecero, nè si essercitarono in ueruna parte della Città, che fù salutifero à tutti.

Adi. XXIX. di Maggio. M. D. LXXVII.



PERCHE oltre l'essere da se istesso, & in tutti i tempi disconueniente, e ne' tempi pestilentiali anco pericoloso molto di contagione il far'i Putti à pugni, & a' sassi infra di loro, si per lo molto numero d'essi, e d'altri, che à calca inconsideratissimamente ui concorrono, e si per la souerchia fatica, e sudore loro, e per gli indiscreti colpi che l'uno, e l'altro si danno. Però intendendo gli Illustrissimi, e molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, che i putti, non ostante le gride già fatte, cadono frequentemente in questo errore, e chi nè ha cura, ò hauerla dee, non gli rimuoue, con la presente grida inherendo all'altre, commandano che nè da' putti, nè da altri molto meno, si faccia in alcun tempo, ò luogo, nè per alcuna causa a'pugni, nè a' sassi sotto pena, sì à loro come chi starà à uedere di scuti cinquanta d'oro per ciascuno, & per ciascuna uolta, destinati à questo nostro vffi- Bando che putti non posfino far' à pugni, & à sassi.

cio,

cio, & in caso d'innhabilità sotto pena, secondo l'età in che saranno, ò de tratti dui di corda, ò d'essere staffilati in publico; Et ordinano quanto alla pecuniaria, che per i putti siano tenuti quei, ò quelle, alla cui cura essi sono, ò essere debbono commessi, mentre siano in Milano, & essi putti ordinariamente uiuano seco. Perciochè uogliono, e commandano essi Signori sotto la sudetta istessa pena, che quando non si ha ragioneuole causa di mandargli fuori, ciascuno tenga in casa i suoi putti, e putte; Et questo oltre alle pene dell'altre Gride in simile materia fatte.

G. Brugora Preses.



ESSENDOSI uisto la grande uariatione, che ne i corpi humani faceua questa pestifera contagione, che tanto andaua molestando Milano, & il suo Ducato, mandando prima fuori carboni, buboni, & anguinaglie, & dopò circa alla fine di Febraro, & di Marzo conuertendosi in altri segni, dimostraua alcune apparenze nere, e liuide, & flagellature per la persona con segni & pestifere febri, per i quali molti in dui & in tre giorni, & pochi arriuando al quarto moriuano, estendendosi più nelle donne, e puttini, & adoloscenti, che in altri di più graue età. Perilche fù dall'ufficio della Sanità imposto à i più principali medici, che studiando uedessero di apportare rimedio à questi tanti varij accidenti, & à dare opera, che si aiutaßero gli infermi; acciò non nè mancaßero tanti, quanti per non potere hauere i deuuti rimedij (se ben da' Medici deputati alle visite giornali non si lasciaua di ordinargli gli opportuni antidoti) andauano mancando; Ilche studiatosi diligentemente, & dal molto honorato Phisico Cesare Rincio, e Filosopho, come uno de' Primarij medici della Città, essaminatosi il caso con ogni sottilità, & asiduità di studio, fù al Tribunale appresentato un discorso bellissimo, che fù da tutti i Medici infinitamente collaudato, e massime da quegli tutti, che ne i frangenti passati, e presenti, mai haueano mancato, & che furono deputati alle uisite delle porte, che per la loro Carità, e pietà uerso la patria, & i poueri infermi, non ho uoluto lasciare di non farne al mondo verà memoria, che furono i seguenti.



NOMI

NOMI DE I MAGNIFICI SIGNORI FISICI Deputati per tutte le Porte di Milano alle visite, & giuditij de gli infermi, e morti.

Medici che caritatiuamente hanno seruito per amor della sua patria gli infermi.

Porta Ortentale.

Pirro Capitaneo.
Gieronimo Molteno.
Anniballe Carpano.
Bartholomeo Alessandro.
Lodouico Setala.
Cessare Rouida.

Porta Romana.

Cesare Rincio.
Alessandro del Conte.
Gioseppe Casato.
Camillo Cardano.
Theodoro della Croce.

Porta Nuoua.

Gio. Ambrogio Pecchio.
Vincenzo Dinallo.
Gio. Angelo Cerro.
Camillo Besgapè.
Cesare Casato.
Gieronimo Mandello.

Porta Ticinese.

Bernardo Casato.
Theodoro Besozzo.
Aluigi Varisio.
Ottauiano Besozzo.
Gio. Battista Valiano.

Porta Vercellina.

Gieronimo Spanzotto.
Gio. Pietro Albutio.
Gregorio Arrigone.
Zacchariа Caimo.
Gio. Battista Seluatico.
Gio. Antonio Bosso.

Porta Comasca.

Gio. Battista Caimo.
Christoforo Castiglione.
Agosto Terzago.
Agosto Vincemala.
Gieronimo Gennaro.

I Quali tutti, oltre la fatica della visita, sempre si truouauano assistenti al Tribunale della Sanità à riferire ciò che per la Città andaua sopra tal contagione vagando; e proponendo salutifere prouigioni, continoamente insudauano nel ben publico, & al rendere la loro patria salua. Et per che di sopra ho detto di far mentione del discorso del dottissimo Medico Cesare Rincio, non ho uoluto lasciare di non porlo qui sotto, acciò

ciò il mondo dal lui senso prenda norma di scacciare da se simile maligna infettione, che cosi latinamente, come egli al Tribunale l'offerse, così di parola in parola l'hò uoluto con ogni candidezza di animo scriuere, e farne la seguente nota.

Discorso del Medico Cesare Rincio sopra la Peste di Milano, e sua espulsione.



UM pestis à primo suo statu, circa Februarij finem, & Martij principium non obscurè uariauerit; eò quòd prius Bubones, & Carbunculi, unà cum pestilenti febre apparerent cuicunquè sexui, & cuicunquè ætati contingentes; aliquandò ultra quartum diem (etiam in morituris) protensi: Interdum tamen ad salutem terminati, deinch uerò non tàm frequenter huiusmodi tumores erumperent, pro quibus nigra, aut liuentia exanthemata crebro successerint, ocius interficientia; & sœpius pueros, Adolescentesquè, aliquandò mulieres, rarenter uiros. Eo nomine quæritur huius uarietatis causa; qua (si fieri potest) exquisitè cognita, tanto mortalium damno conuenientibus, & præsentaneis remedijs occurrere ualeamus. Et si quis diuersus successus postea euenerit; pari consilio ueniet considerandus.

EIVS ergo commutationis non unicam fuisse causam credibile uidetur, partim enim in cibi potusquè, ac præteriti uictus modum, partim in Aeris manifestam qualitatem, ac fortè simul in aliquam occultam eius uim referre, non erit à ratione alienum: partin quoquè in ommissa essercitia: partim in Aerem non liberum, aliaquè incommoda perpessa.

CONSTAT namquè, quod ad uictum attinet, populum multa ex parte crassioris succi pane alitum fuisse, oriza præterea, & leguminibus: quæ omnia, ne dum Crassioris, frigidiorisquè, sed nec uitio Carentis sunt succi, atquè præcipuè ubi diutius talibus alantur homines: tum etiàm magis, si sine obsoniis, sine uino, (ut contigit) indigesta fuerint: ac præsertim in lautiori uictui assuetis, nam quæcumquè cibaria crassa sunt, magis morbosa sunt, & præcipuè ubi glutinosa quoquè sint, obstrui enim atquè intrudi eum qui ab ipsis generatur humorem, facilius existit, ob putredinem; namquè quæcumquè talia, febrium sunt causæ.

Galenus primo de diff. feb. cap. tertio.

POENVRIA quoquè ignis, quæ eis per hyemem contigit ob lignorum frugalitatem, quò & geminus calor ualde fouetur, & inimicum uitæ frigus depellit, aut saltem temperatur, morborum causæ uim iure ipso obtinuit. Nobilissimi namquè Philosophi eorum quæ ani-

Gal. prima Aphor comento. xiiij.

animalia constituunt elementorum, ignem maximè uitæ esse causam existimarunt. Et tantus est moderati ignis hominum uitæ usus, & conuenientia, ut Plato ignem nominauerit caliditatem, quæ est incorpore. Gal. in Timeum Plat. com viij.

INTERMISSA præterea soliti labores, & exercitia, non parum obfuerunt: cum ab eis innatus calor qui omnium operum uitæ est instrumentum, corroberetur, & uniuersum corpus ualidius reddatur, & corporis excrementa promptius expellantur. Morbos si quidem alios, ac præcipue febrem faciunt exercitia consueta dimissa, cum longa experientia compertum sit, quòd qui consueta exercitia omiserint, & aliis morborum generibus, & febribus maximè corripiuntur, quod & in pestilenti statu omnium morbosiore ad pestilentes febres, & morbos fortiori ratione trahendum est. Gal. secundo de diff. febr. cap. secundo.

LIBERO iterum aere diù, nempe quando domi se continuerunt, priuati fuere homines: à quo spiritus non ignauiter recreantur, & purgantur.

AMBIENTES quoquè nos aeris ea conditio, quæ in proximè præterita hyeme uiguit, dum extra naturam propria ualde sicca, ac consueti frigoris quasi, expers fuerit, hanc uariationem potissimum produxisse arbitrandum: maximè namquè mutationes eorum quæ circa naturam nostram, habitumquè contingunt, maximè morbos committunt, nec morbos faciunt nomina temporum anni, sed temperamenta. Quàmquàm non sola aeris temperatura morbos faciat, sed & uictus ipse. Martio ergo Mense plus æquo calido, & cui præcesserat narratum hyemis temperamentum: attenuato, ac fusso crasso sanguine: rarefactis quoquè corporis, facilius fuit peccantes humores ad cutem uergere, & per eam spargi: hoc modo exanthemata efflorescere nigra, aut liuida, simile quoquè quibusdam longam effecisse quendam prolixiore æstate pestilentiam ortam Galenus scribit, nec paucis eorum qui seruati fuere, nigrorum humorum excretio per inferiorem uentrem (inquit) fiebat, quibus uero egrotantibus excretio per inferiorem uentrera haud talis fiebat, iis corpus totum pustulis, quæ nigris exanthematibus similes essent, circum undiquè scatuit. Et quamuis huius præteritæ hyemis siccitas, & remissum frigus non sint omninò æquanda prænarratæ æstiuæ constitutioni: plurimum tamen recessit à sua frigida atquè humida temperatura ad siccum, & remissè frigidum accedens: & similiter ueris principium ad callidum, & siccum, usquè adeo, ut hæc in signis proprij temperamenti mutatio egregiè conduxerit ad crassiorem, & exustorum humorum attenuationem, Hippoc. secundo de ratione uict. tit. xxxj. Gal. tert. in prim. de morb. com. lxxj & terte in text. d. Morb. com. viiij. Libro de atrabil. cap. quarto.

 & fu-

& fusionem, quo facilius potuerint in cutem transferri, & (ut ueneno sorum mos est) ad cor festinare, & uitam ocissimè destruere. Hæc itaquè cœli intemperatura, hoc pacto potior fuit causa, quod Martij, Aprilisquè mensibus talia exanthemata, seu potius ethymata, uel papulæ ab Hippocrate, uel lonticulæ uel puncticulæ à recentioribus medicis nuncupata, apparuerint. Quorum febres contagiosæ, quidam alias esse solent, maximè in consanguineis: à quibus tamen persæpe contingit ægros sanari, secus nihilominus si in pestilenti eueniant tempestate; Quoniam (ut clara experientia compertum est) tunc quamplures talium ægrorum à consimilibus Morbis, iugulantu, & perpauci euadunt; imò in commemorata proxima constitutione non modo perperacuti fuere morbi, sed & ferè nunquàm non occidentes, & eorum labes quoquè ex fomite contrahebatur.

Hippoc. tertio tertij de Morb. text. 45.

NON dissimili ratione hæc sæua symptomata pueris, adolescentibus, ac mulieribus frequentius contingere, quàm cæteris ætatibus, aut sexui, utpotè rarioris texturæ existentibus; & in quibus talis humor suapte natura in cutem ferri, & ad ipsum cor impetere paratior est.

MORSQVÈ cæler, & ferè inneuitabilis eis succedebat ob materiæ extremam malitiam, & acuitatem.

NIGRITIA uerò exanthematum, aut liuiditas præcedenti humorum exustioni, & succorum maximè prauitati adscribi debuit, quibus repleti, liuidi fiunt, ac nigricantes, uel uirides.

AN uero etiam ob aliquam aeris prauam qualitatem proprio nomine carentem, uel cœli, stellaramquè influxum, uel contagium solum, uel etiam propter fomitem hi casus euenisse potuerint. Certum quidem complures sub eodem tecto hunc pestiferum hostem confecisse: atquè uno infesto alios familiares tanquàm à contagioso uitio infectos fuisse: atquè hoc nomine contagium fuisse causam. Ex suppellectile quoquè occultata, uel aliunde translata, aut furtim subrepta, sœpe ipsa pestis in multos propagauit. Aliquoties tamen ita obscura fuit eius initij causa, ut non desierit suspicio occultæ qualitatis ambientis nos aeris, aut influxus cœli: scientibus præcipuè nobis tàm extensam fuisse huius calamitosæ cladis uim, ut sœpe ignorata originis causa in perplura oppida, ciuitates, Prouincias, ac regiones grassata passim fuerit.

Galen. tertio in sextum. com. 32.

DISPARI uerò ratione Bubones, ac Carbunculi fiebant in æstatis fine, & in Autumno: Quoniam in æstate humores ab adustione crassentur, nam quicumquè per calidam, siccamquè intemperiem

Gal. lib. de atrabil cap. quarto.

fiunt

fiunt Morbi crassum utrunquè sanguinem habent. Autumno quoquè atrabilis crassus humor abundat, perustis in æstate duobus succis, sanguine, & pallida, seu flauabili, à quorum crassitie morbi tardioris motus oriuntur. Vnde pestis eius tempore magis inuadebat cum bubonibus, aut carbunculis; nempe à crassioribus procreatis humoribus, quàm exanthemata; & ultra quartum Diem propter motus humoris crassi tarditatem, & minorem malignitatem, mors quandoquè protrahebatur, hacquè ratione non semper ex necessitate mors sequebatur. Gal. in Argum. primi in primum de morbis vulgar.

ET quoniam de bubonibus, & carbunculis sermo factus est; de ipsis non nulla utilia subiicere non ab re fuerit.

BVBONES ergo licet sœpius fiant cum adenes intumuerunt, interdum tamen in aliis corporis partibus fiunt. Postquàm enim prope magnam partis adenosæ arteriam, aut uenam ulcus ortum est, celerrimè bubones excitantur, quod euenit, quia ualentius est arteriarum, & uenarum, & neruorum, & musculorum robur, imbecillius autem, aut fortè prorsus nullam corporum, quæ glandularum sunt naturæ, & subinflamationis nomine bubones reponuntur, ac inflamationes sunt. Quippe duo hæc buboni accidunt, motus eius, qui arteriis & corde habetur alteratio, & naturalis caloris immodica quantitas; & quanquàm iuxta antedicta in aliis corporis partibus fieri possint bubones, attamen frequentius fiunt sub alis, aut in allis adenibus, quæ rara, & spongiosa sunt corpora, presertim si corpora tota plena sint, & in eis inutilis materia redundet, ex quibus febrem diariam omnium benigniorem exoriri Galenus scribit: uerum quidem aliqua ex parte in bubonibus ex labore nimio ortis, aut à uenere contractis: quoniam pestiferorum febres uehementissimæ sunt: nam in pestiferis non satis est, ut bubo labefactet uentriculi actionem, & uomitum irritet, sed & alia multa grauia afferre uidemus symptomata, sicuti dolores capitis, uigilias, deliria, sitim, cardiacas affectiones, inquietitudines, atquè pleraquè alia. Gal. 13. meth. cap. v. Ibidem. Ibidem. Gal. secun. de art. cur. cap. primo. Gal. secun. de fac. nat. cap. 8. Gal. secũ. de diff. febr. capit. 11. Gal. primo de dignos pulf cap. 6 Gal. secun. de fac. nat. cap. 8.

EODEM autumnali tempore, etiam carbunculi fiebant, qui cum intemperamento inæquali consistunt: quoniam qui particulæ alicuius cum tumore morbi sunt, uelut carbunculus, atquè alij similes, hi quoquè omnes perinde ac phlegmone cum intemperamento inæquali consistunt. Quorum carbunculorum intemperamentum, non solum calidum est: Sed ipsi & flamantes, & uehementer calidi morbi sunt. Putresit enim in eis humor; & quæ putrescunt in animantis Gal. quar. de rat. uict. in act. c. 11. Gal. lib. de Morb. caus. cap. 2.

 corpore,

Gal.3.de sym pt.cauſ.c.1. & 6.
Gal.3. de tẽper.cap.3.
Gal. lib. de bonſtuit ſacer.c.1.
corpore, calorem quendam imodicum in his partibus, in quibus putret, efficiunt. Carbunculi quoquè inter morbos inſtrumentales connumerantur. Inſuper quamcunquè corporis partem aggredi poſſunt, ut experimento innotuit. Et quamuis, Carbunculi oriri ſoleant ex cachochymia, in quos promptè inciderunt, qui ob penuriam à Galeno commemoratam, cibos mali ſucci ingreſſerunt, ex quibus pauci ſanabantur: attamen ſanguis ſatis calidus ad atræbilis naturam per aduſtionem conuerſus, peculiater eos creat. Dum nanque ſanguis ſupra modum aſſatur, pars quidem eius ſubtilior, ac pinguior, omnino in flauam conuertitur bilem, quæ autem craſsior in atram, quod in carbunculis maximè contingit, in quibus ex ſanguine ſupra modum efferueſcente ad melancolicum humorem fit tranſmutatio; quo in ſermone audiri melancolicum humorem poſtulamus, ut qui nondum exquiſitè in atræbilis naturam tranſierit: ſed in quodam ſit confinio conſtitutus; at ubi cum febre fluxio huius ſanguinis fit, carbonem appellatum facilè gignit is melancolicus humor, dum in cutem decubuit, etenim ſanginem deſecare, ex purgarequè nunquàm non tentat natura, quod uitioſum eſt ab eo ſecernens: tum à partibus præcipuis modo in uentriculum, atquè inteſtina, modo ad extremam ſuperficiem depellens. Sed quæ eius generis, tenuioris ſubſtantiæ ſunt, ea partim per disflationem, quæ ſenſum refugit; partim ſenſibiliter, ut per ſudores, cutem perrumpunt. Quæ autem ſua craſsitudine percutis denſitatem traduci non poſſunt, ſed intus coercentur, detinenturquè, ſi calida ſint, carbones, ſin minus calida cancros progignunt. Ex ſupradictis clarum eſt, quod ſi nigrabilis in quodam confinio conſtituta in partem quampiam corporis extremam decubuerit, ibi Carbunculum fieri poſſe. Quoniam carbunculus ex calido quidem feruore, uerum Craſſa (ut conſtitutum eſt) materia generatur. Conſtat præterea, quod carbunculi natura ſit ex magis melancolico putrefacto ſanguine tumor ulceroſus, & non ſolum tumor ulceroſus, ſed etiam ulcus eſcaroſum, ſeu cruſtoſum depaſcens cum fluore: nam Carbunculi eam naturam habent, ut ſine ulceribus conſiſtere nequeant; & eum qui ueluti inferbuit ſanguis, propè inflamationem eſt, & cutem peruſſerit, fieri contingit, aut gangrenas, aut ſi fuerit cum ulcere eſcaroſo, carbunculos, quorum eſcaroſo ulceri adiungitur multum partium inflammen, & cito cum ea inflammatione totius partis ualida faciunt, ut & febres uehementes excitentur, & extrema pericula (quando peſtilentes ſunt) inferant. Sortiuntur tandem dicta cruſtoſa ulcera ta-

Gal.1.de diffe.feb.c.3.
Gal.2.de diffe.feb.c.9.
Gal. lib. de atrabil. c.4.
Gal. de atrabil.c.5.
Gal.3. in 3. de morb.vulga.com.50.
Gal. de diff. morb.c. 12.
Gal. de tum. præter nat. cap.6.
Gal.6.aphori.com. 45.
Gal.de cõp. med.c.15.
Gal 2.de arti.cur.c.1.

ra talem suæ generationis modum. Cum enim sanguis influens calidus sufficienter extiterit, & crassus: quodamquè membrum subito occupauerit, hoc combureudo facit ulcus cum crusta, quicquid uero circumiacet, in inflammationem leuat, efferuescētem grauiter dolentem. Cum uerò sanguis influens niger extiterit, crassusquè, & fæculentus, ac feruens: simul autem & sanies non nullas tenues admistas habuerit, pustulas quasdam persumma cutis excitat, similesquè iis, quæ exigne fiunt, quibus disruptis, crustosum sub ipsis ulcus inuenitur, quod carbo est. Quoniam uero in carbunculis naturalis mutatur calor, scire expedit, quod cum nigra ubiquè, & cinerulenta appareat carbunculorum ulceris crusta, non tamen ut in aliis inflammationis, quæ circum est, color ruber est, sed ad nigrius declinat; aliter, quám quæ sanguine suffusa sunt, aut quæ algore, frigent, non enim uehementer luridus aut in illis, color est, sed habet aliquid splendens, ut bitumen, & pix, qualis est bilis atra, à qua carbones creari supra sancitum iam est. Gaia. lib. de tum. præt. nat. c. 6.

SVPRADICTA autem carbunculorum ulcera interdum cutem detegere ualent: ob quod memoriæ prodidit Galenus in carbunculis, qui per Asiam populatim olim sunt crassati, etiam citra pustulas non nullas excoriatam statim cutim fuisse, omnibus tamen similibus, crustosum ulcus facturi, modo crusta ipsa cineris colorem præferente; modo nigrorem, & omnibus lus circumpositam carnem in summam peruenisse iuflammationem, quæ tamen colore non aspiceretur erysipelatis: Immo qui adhuc flegmones colore esset nigrior: ueluti si plusculo rubro minus misceas nigri. Et alibi idem memorans Galenus ait. Quin & putrifica quædam uitia ita aliquando circumiacente cute omnia quæ suberant, detexerunt, ut nudæ conspicerentur uene, idquè per omnes continenter per corporis partes uidere maximè licuit; cum fæda quedam lues carbunculorum in Asiam uulgariter ingruisset, quæ facilè, quicunquè uidissent, persuasit exactam similis cum hominibus similitudinem. Gal. 14. metha. meo. capi. 10. Gal. lib. de diss. ar. & ué. cap 7.

IN Bubonibus uerò, & carbunculis febres fiunt: quia partes, quaparte quæ inflamationem patiuntur, ratione putredinis febrem accendunt, intrusus enim in ipsis humor, cum non benè diflatur, putrefit. In hisce namquè omnibus inflammationibus communicationis ratione febris accenditur: semper enim calefacta proxima pars simul calescit, donec ad cor dispositio contingat: quo non calefacto, febris nondum est; quod autem necessariò febricitent, quibus carbunculi Gal. 1. de diff. feb. c. 3.

 fiant,

Gal.14. metha.med. capi.10. Gal.2.de pf. ex pulf c.9. fiant, idquè non minus, immo magis, quàm illi quibus Eryſipilatoſa eſt phlegmone; id utique ex galeni ſententia latere neminem poteſt, nam ſanguis putreſcit in inflammationibus: vnde oriuntur febres, cum aliæ, tum illæ, quarum adeo eſt immodicus ardor, ut cutem deuorent: Carbunculi uerò, niſi ubi totum concalefecerint, non excitant, febrem. Febres tamen interdum carbunculos præcedunt: ita ut aliquando ſit febris pasſio: interim caſus partis alicuius, quæ aliquo bubone uel carbunculo laboret.

Gal. lib. de cauſ. morb. cap.2. Gal.4.aphori.com. 66. & 73.

VARIATA deinde intemperie, calidiore, ſiccioreque prædicta, & aliquoties ob frigidos uentos, & frigidam conſtitutionem; glacie, pruinis, aut niuibus in Martio Menſe apparentibus una cum nigris exantematibus bubones, & carbunculi non raro repullularunt: atquè deniceps modo in tumores modo exanthemata, interdum etiam utrunquè uiſum eſt; mutatis ſcilicet aeris qualitatibus, & ſimul cum eis humoribus ipſis, quo ad crasſitiem, aut tenuitatem; ſicuti etiam ab Aprilis nouilunio mitior euaſit peſtis ſæcuitia. Quoniam & temperatior in manifeſtis qualitatibus cœli ſtatus ſucceſsit.

QVIBVS præfatis amplius quæritur, qua uia, & ingenio præſenti, & futuris euentibus proſpiciendum ſit.

ET primo quò ad quadragenas appellatas attinet, cum aliquando laxatis (ita dixerim) habenis ex congresſibus nullum notatu dignum ſanitatis damnum compellum fuerit, & ex cohibito liberiore cælo non parum (ut non monſtratum puto) offenſa fuerit uiuentium ſalus, hac de cauſa ſecurius indicandum uidetur de liberanda, aut ſaltem moderanda, tàm acta, exquiſitaquè continentia. Et ſi enim tale remedij genus ſummo quandoquè cum conſilio fuerit indictum, quod contagij propagationem ualde arcere ualeret, nunc tamen diutina liberioris interdictio, poteſt multa morborum genera, & etiam peſtem ipſam producere: Ideo tàm longa aeris anguſtia, aut liberanda prorſus, aut ſaltem intra alios nunc conuenientiores fines eam moderari, non ab re uideretur.

QVIA uero hodie ipſa peſtis magna ex parte ab infeſta ſupellectile contrahitur: præſtantisſimum erit conſilium omni diligentia huic cauſæ occurrere.

QVAERITO quoquè quæ ratio ſit adhibenda circa familias morientium ex peſte: an uidelicet ſtatim conduci debeant ad Diui Gregorij xenodochium; an permittendæ in proprijs tectis: Alterum enim familiæ illi uidetur, erumnoſum, ne dicam impium; interdum contingat,

tingat, ſupra primum defunctum nullum alium periclitari, aut peſte affici: alterum uero publico bono damnoſum, ob periculum, ne cæteri familiares, aut contubernales, aut etiam uicini inficiantur. Quod igitur in hac re per Illuſtrem Magiſtratum uniuerſi ſtatus Sanitatis præfectum aliàs rite ſancitum fuit, nunc quoquè comprobandum uidetur ut ſcilicet, niſi in dubia ſit ex peſte mors, domi propriè tàm diu reliqua familia relinquatur, quo ad ſucceſſus declaret, an ille mortus peſte ſublatus fuerit, ut geminata morte, aut malo (quod deus auertat) poſtea firmo conſilio ad conſtituta loca reſiduum familiæ traducatur, & ſerpenti peſti occurratur.

C V M præterea corporibus repletis, aut inſalubribus ualetudinarijs, ne facilius peſtis ſuccedere posſit, optimum ideo erit conſilium, præueniendo ipſam cachochymiam opportunis medicamentis expurgare, aut etiam ſanguinem ſufficienter, & cautè detrahere, quo minus humorum ſarcina, quæ rectè à natura regi non queat, diſponat ad peſtem, uictu nihilominus probè inſtituto, cuius incongruam rationem præterito tempore obfuiſſe animaduerſum eſt.

C V M Q V E' putredo inſignis peſti neceſſariò copuletur, medicamentis exiccantibus, & antidotis cor, & ſpiritus tuentibus utendum; à calidionibus uero in calidiori tempore, aut omnino abſtinentes, aut certè temperantes; munditiem veſtium & habitationum non pauci faciendo: nam ſpurcities putredinem gignit, & peſtem accerſit.

S V M M I Dei ante omnia iuſtum, ob peccata noſtra iram conuenienti pœnitentia placantes.

Cæſar Rincius.



Q V A L E conſiglio fù nel ſuo fine accettato, & ordinato, che tutte le famiglie, che non erano infette, ma ſolamente ſoſpette ſi laſciaßero nelle proprie ſtanze, chiuſe, oue con ogni netezza di caſe, de ueſtimenti, e di perſone, e moderanza di uiuere ſi conteneßero ſino, che di loro altro ſucceſſo ſi uedeße; e gli infetti ſi mandaßero à San Gregorio, acciò fußero curati, e medicati, e prouiſti di ciò, che gli ſaria biſognato, purgandoſi le loro caſe, e robbe con ſomma diligenza; à fine che per cauſa di quelle non ſi haueßero più da infettare.

E T per eßere la peſte entrata in Pauia, & in altri luoghi, i cui ha-

 bitatori

bitatori per saluarsi, cercauano con ogni astutia di potere annidarsi in Milano; non riccordandosi i Pauesi con quanta scortesia, & vilanesca ferità si fußero deportati contra Milanesi, che non solo gli uoleuano accettare, ma ne lasciarli andare uettouaglia, ne soccorso alcuno, ne passare per loro territorij facendogli le tagliate contra, e bandendo quella Città non come Signora, e loro capo, ma come propria nemica, usando uerso suoi habitatori tutte quelle crudeltà, che poteuano: ma il giusto Iddio sdegnato di questi loro non Christiani andamenti, gli lasciò dalla medesima peste percotere talmente, che furono per più eßempio della loro passata inbumanità costretti à chiedere al Tribunale della Sanità di Milano, e del suo stato, aiuto, e soccorso. Da che ciascuno può imparare à non confidarsi tanto nella sua salute, e potenza, che un giorno (cadendo) non habbia d'hauere bisogno di coloro, che spreggiano, e perseguitano. Per la cui infettione i Signori Conseruatori della Sanità per liberare la Città dal timore, non solo de' Pauesi, ma di tutte l'altre terre infette, e per far sgombrare da lei tutti i sospetti alli. vij. Giugno fecero publicare il soßeguente bando, à fine che da lei in termine d'un giorno disgombraßero tutti.

Crudeltà segnata de Pauesi contra la Città di Milano.

Adi. VII. di Giugno. M. D. LXXVII.



S'INTENDE, e si sà certo, che molti, sprezzate le Gride, ch'incontrario dispongono, si partono da' luoghi infetti, e uanno doue loro piace, e contra la forma delle medesime Gride sono riceuuti, laqual cosa, come è pericolosissima di douersene andar seminando l'infettione, doue non è perniciosa à gli istessi luoghi infetti, di donde si partono; perciochè si ua loro leuando uia l'aiuto, & il gouerno, e si riempieno di timore, e spauento, perdendosi d'animo, nel uedersi abbandonare da gli habitatori, che per il più sono anco li più nobili, & atti à consolare, e soccorrere. Cosi infinitamente dispiace ella, e pesa à gli Illustrissimi, e molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello stato di Milano, e la reputano intollerabile. In nome, e per parte loro adunque, non partendosi dall'altre gride in cotale proposito fatte; anzi à quelle accostandosi, e senza pregiudicio di procedere contra à loro transgressori, per le pene incorse sin quì. Si commanda sotto pena della uita e della

Bando che tutti coloro che sarãno uenuti, da luoghi sospetti, da quindeci dì in quà, fra un giorno si partano; & alle uille di scacciarli & ferirli facendoli forza.

la confiscatione de' beni, à seruitio dell'vfficio di detti Signori, che niuna persona, sia di qual grado, stato, vfficio titolo, & preeminenza si uoglia, ardisca partirsi da alcun luogo, ò territorio infetto, ò sospetto, durante la cotale infettione, ò sospettione, senza speciale licenza in scritto del Tribunale della Sanità. E quelli tutti, che da quindeci giorni in quà da alcuno d'essi luoghi, ò territorij senza la sudetta licenza, si sono partiti subito, ò alla più lunga dentro d'un giorno, sotto la medesima pena, debbano effettualmente ritornare à quel luogo, & habitatione di donde partiti erano, e piu non partirsene come di sopra. Et sotto la medesima pena commandano ancora detti Signori, che se alcuno pur se ne partisse, niuna altra terra, cassina, villa, ò Città, ò luogo lo riceua ne con bolletta, ne senza; saluo se non haueranno la licenza come di sopra; E se si abbattessero in qualch'uno, che uolesse in qualche maniera far forza, si dà licenza ad ogni persona, e luogo di unirsi, e per forza discacciare quel tale insolente, senza incorrere in alcuna pena, etiam che ui interuenissero ferite, ò Morte, giustificando però i discacciamenti, che il discacciato uenisse da luogo sospetto, e uolesse far forza. Commandano ultimamente i medesimi Signori, e sotto la medesima sudetta pena, che i Communi Consoli, Huomini, e particolari persone, nelle cui terre, luoghi, e case siano andati da quindeci giorni in quà, ò anderanno da hoggi auanti alcuni usciti da qualche luogo, ò Territorio infetto, ò sospetto, debbano frà dui giorni darne chiara notitia al Tribunale de' detti Signori.

G. Brugora Præses.



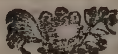
ON erano di tanta forza ne gli animi de Facchini forastieri, le seuere Cride, ne spauentose pene, che in esse si poneuano, che con tutto ciò non cercassero per ogni uia e forma di entrare, e stantiare in Milano, oue per la sporchezza del loro uiuere, & uestire, dubitauasi non fussero mezo, & causa à turbare la salute di ciascuno. Per la qual cosa il Tribunale della Sanità uolendo prouedere à questo inconueniente ordinò nel sudetto giorno delli sette di Giugno per vn'altra Grida, che ciascuno che hauea affittata, ò sublocata casa à facchini, & simili genti, douesse notificarla à sopraintendenti delle Porte di Milano, & il numero si de' maschi, come di femine, & de' putti. Et il simile alli Antiani, che douessero esseguire, acciò i sopraintendenti potessero minutamente darne al Tribunale ueracissimo raguaglio.

Adi VII. di Giugno. M. D. LXXVII.

Grida che ciascuno ch'haurà affittato casa, ò luogo à facchini forastieri debba notificarli à sopraintendenti delle porte di Milano, ò alli Antiani.



ERCHE, per molte Gride, che fatte si siano, non si ha potuto schiuare, che molti Facchini, contra il uolere, & ordine de' superiori, non siano entrati in questa Città. E perche si è visto, & si uede, che essi, parte per la incommodità del uiuere nettamente, & parte per la poca cura, che hanno di andare, & trattare ogni cosa, & in ogni luogo senza auuertenza; sono quelli, in chi la peste più s'appicca, & per conseguente li più pericolosi. Però di nuouo gli Illustr. & molto Magn. Signori Presidenti, & Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, per la presente Grida, sotto pena di scuti cinquanta, ò di tratti tre di corda all'arbitrio di detti Signori. Commandano à tutti quei che hanno affittato, ò sotto affittato casa, ò luogo alcuno ad alcuno Facchino, ò Brentadore, ò portatore, che non sia della propria Città, ò Borghi di Milano, debba frà tre giorni doppò la publicatione della presente hauer portato il uero numero, & nome di quegli, nelle mani (ciascuno debitamente referendo) di uno de i Signori sopraintendenti della sua porta, quello che à piè della presente sarà descritto, & insieme gli daranno nota di quelli delle dette famiglie de' Facchini, Brentadori, & portatori forastieri, si grandi come piccioli, si maschi, come femine, che di presente si truouano in Milano; la qual nota di quei, che si truouano in Milano, commandano essi Signori sotto pena come di sopra, à tutti gli Antiani, & doue per sorte mancasse Antiano, à quei che per Antiano serueno (debitamente referendo) che la portino anco essi appertamente nel termine sudetto, nelle sudette mani, à fine che detti Signori sopraintendenti possano poi i detti Signori Presidente, & Conseruatori, essere informati di quello, che desiderano in questo particolare, per prouedere, & gastigare conforme al giudicio, & beneficio uniuersale.



LE

LE NOTIFICATIONI, E NOTE, SI HANNO A' *fare, & portare in mano de gli infrascritti.*

Per Porta Orientale in mano	del Sig.	Carlo Pirouano.
Per Porta Romana	del Sig.	Marcello Rincio.
Per Porta Ticinese	del Sig.	Gio. Arcimboldo.
Per porta Vercellina	del Sig.	Gieronimo Capra.
Per Porta Comasca	del Sig.	Arcangelo Marauiglia.
Per Porta Nuoua	del Sig.	Cauagliero Brugora.

G. Brugora Præses.



SSENDO *Milano, ne' trauagli dell'infettione, che nel passato era, e Pauesi non uolere, che niuno entrasse ne' loro territorij, & accioche da ciascuna parte i commercij, & mercantie delle robbe necessarie al uiuer'humano, hauessero luogo, nè si tralasciassero; fù concesso dal Tribunale della Sanità dello stato di Milano, che in Binasco, come in luogo in mezzo del Milanese, & Pauese, si essercitasse, & si facesse il mercato, nel quale hauessero à concorrere ogni sorte di robbe, & uettouaglie necessarie, si per la Città di Pauia, come per quella di Milano; Il che fù continouato fino, che Pauia si scoperse infetta; ma poi che per la infettione di Pauia cominciò da se stesso à mancare, il Mercato; & che per timore della Contagione di quella Città, che in essa faceua di grandi Progressi, non si continouaua come prima. Li Signori Conseruatori della Sanità dello Stato, per asicurarsi nella salute di Milano leuandolo affatto alli ix. di Giugno fecero publicare questa sottoseguente Grida.*





Adi

Adi IX. di Giugno. M. D. LXXVII.

Grida, & prohibitione, che à Binasco non si facci piu mercato alcuno.



IA' che cessa la causa, per la quale fu concesso il Mercato à Binasco, se ben tutti gli altri per la qualità de' tempi pestiferi, si erano fatti cessare, & già che sono da essi di Binasco state licentiate tutte le custodie; si che lasciandolo, se ne restarebbe con molto pericolo di non seguirne qualche spargimento di contagione: però per la presente Grida, commandano gli Illust. & molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, sotto pena della uita, e confiscatione de' beni applicandi all'ufficio loro, che doppò la pubblicatione di detta presente, subbito si leui il detto Mercato di Binasco, & niuna persona di qual si uogli conditione, e grado, ardisca da niuna hora, e tempo uenirui, nè mandarui, nè à uendere, nè à comprare cosa, che sia, nè di uettouaglie, nè d'altro. Et questo sino, che non sarà ordinato altro in contrario. Et ordinano essi Signori al Sig. Gieronimo Scacabarozzo, loro Deputato in detto luogo di Binasco, che facci publicare la presente Grida, & attenda à farla esseguire, referendo poscia loro ogni cosa che occorresse degna da riferirsi.

G. Brugora Præses.



EDENDOSI i Gentil'huomini, che erano rimasi in Milano, d'essere piu de giorno in giorno aggrauati alla Guardia delle Porte della Città, e conuenirli fare, non solo la loro parte, ma quella de gli altri, che abbandonando la sua patria, se ne erano uia partiti, non lasciauano di esclamarsi, parendo che doue si concerne la publica salute, che niuno si douea ritrarre di non seruire per amore di quella; Perilche i Signori Conseruatori della Sanità, hauendo hauuto consideratione alle loro passate fatiche uolsero, che Dottori, Procuratori, & mercanti d'ogni qualità fussero tenuti ne i giorni manco loro nuociui, di andare alla guardia delle sudette Porte, & con questa strada alleuiare gli altri Gentil'huomini di tal peso, compartendo i giorni della settimana, parte à Nobili, & parte à mercanti d'ogni qualità, & cosi ordinarono alli xv. di Giu-

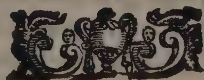
di Giugno la ſeguente commißione, & notificatione; acciò ciaſcuno ſapeſſe quello, che douea nell'auuenire oſſeruare, & eſſeguire.

MOLTO MAGNIFICI SIG.



IA' ſanno le S.V. che per aſsicurar meglio la cuſtodia di queſta Città ne' preſenti peſtiferi tempi, da i mali incontri della peſte; ſi è dato ordine, che oltre à i Soldati ordinarij, che alle Porte, Raſtelli, e Tomboni di eſſa Città, ſono con menſuale mercede deſtinati, ui habbino anco da aſsiſtere continouamente due perſone di qualità per ciaſcuno luogo, le quali non per ſalario, ma per mero amore d'Iddio, e della Patria, e con zelo d'honore à ſe, & di preſeruamento à tutti, ſopraueggano à chi entra, & eſce. Siche non ſegua alcun diſordine, nè alcuna fraude; ma eſſattamente ſiano oſſeruate le date leggi; & ogni minuta circonſtanza di quelle, ſecondo l'inſtruttione, che già à ciaſcuno d'eſsi luoghi, ſe n'è data. Deueno hora ſaper'appreſſo, che per aggeuolar meglio, & accertare queſto negotio, habbiamo alla cotale aßiſtenza, e ſopra intendenza, repartiti i ſette giorni della ſettimana, à ſette diuerſe Claßi di perſone, nel modo che le S.V. per la ſotto nota uedranno à fine, che ciaſcuna d'eße à gara, & con lodeuole emulatione (Intendendo che noi, & la Città ripoſiamo ſotto la loro diligenza) attenda à queſta opera con tanto animo, & con tanta uigilanza, come che ſi habbia qual ſi uoglia d'eſſe, à cui accadeße nella ſua giornata alcuno ſcandalo, à riputarſene il proprio colpeuole, poſcia che da lei di quella ſua tal giornata, e de tutti gli accidenti d'eßa ſi hauerà à dimandar conto. Siano adunque contente le S.V. di diſporſi à queſta tanto utile, & neceſſaria, & inſieme tanto honoreuole impreſa, diſponendola con quell'ordine, & con quella modeſtia, che loro parerà più conuenirſi, per muouere ciaſcuno ad entrarui con gran cuore, & reſolutione, per ſi fatto modo, che ne habbia à ſeguire il ſeruitio che ſi pretende. Et Noſtro Signore le Guardi. In Milano dall'uſficio noſtro della Sanità alli xv. di Giugno. M.D.LXXVII.

Notificatione, e repartimento, de giorni della ſettimana, ſtabilito à Dottori, & Nobili, & Mercanti, e altri intorno alla guardia delle porte di Milano per cauſa della Peſte.



RE-

REPARTIMENTO PER LA SOPRA INTENdenza di due persone di qualità, appresso à i Soldati delle Porte, Rastelli, e Tomboni di questa Città di Milano, per li giorni della Settimana.

La Domenica. Il Colleggio de' Dottori.
Il Lunedì. I Gentil'huomini non soggetti ad alcuno Colleggio, nè ad alcuna Camera sotto la carica à Porta per Porta de i Signori sopraintendenti.
Il Martedì. Il Colleggio de' Procuratori.
Il Mercordì. La Camera de' Mercanti descritti, insieme con i Signori Cambisti, & Banchieri.
Il Giouedì. La Camera de' Mercanti d'oro, d'argento, e seta.
Il Venerdì. La Camera de' Mercanti di Lana.
Il Sabbato. Tutti gli altri negotiatori, e persone di qualità, non compresi, nè comprese in alcuno de i sudetti capi, sotto la carica, à Porta per Porta de i Signori sopraintendenti.

E si come piu à dietro si è fatto memoria de i Medici, che hanno seruito gli infermi della sua Patria, ne i passati, e pestiferi tempi; così parmi anco ragioneuole di farla di tutti quegli altri, che ne i sopremi Tribunali, & fuori di loro con molta carità, e pietà, mai mancarono al seruitio publico, nè di apportare à questa Città di Milano, nè i suoi trauagli tutti quegli aiuti, & giouamenti, che eglino potero, non perdonando, nè à fatiche, nè à incommodi, nè (se tanto dir mi lice) alla propria vita; per i qnali generosi effetti si sono, non solo loro, ma tutte le sue Posterità coronate di corona tale di gloria, che di essi in ogni secolo, e tempo uiuerà eterna la memoria. Vedendosi quanto i Patriali effetti posino ne gli animi de gli huomini, & la Patria sia in pregio à tutti: Onde comminciando dall'Eccellentissimo Senato verrò cadendo alla descrittione de tutti gli altri. Nel cui Senato erano gli infrascritti Signori, & Senatori, che con molta humanità, & clementia, quasi il più della settimana si congregauano nel solito luogo della loro Audienza in Corte, & intendendo i progressi della Calamità di Milano, non lasciauano, e con consegli, e con ordini, e prouigioni, & con ogn'altro effetto, che dire si possa, di apportare in ogni parte salute, e rimedio; che furono i seguenti.

L'Illu-

L'ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. SIGNOR
Marchese d'Ayamonte Gouernatore dello Stato di Milano, e Capitano Generale di sua Maestà in Italia.

Gli Illus. Sign. Li Signori Senatori.

Il Signor Gio. Battista Raynoldo, Presidente dell'Eccellentissimo Senato.	Scipione Simonetta.
Gabrio Serbellone.	Gieronimo Montio.
Conte Pietro Antonio Lonate.	Gio. Thomaso Odescalco.
Conte Giorgio Triuultio.	Galeazzo Brugora.
Lodouico Maggenta.	Aloigi Bellone.
Camillo Castiglione.	Francesco Gambarana.
	Il Rincone.
	L'Ortizzo.
	Camillo Valiano Cattaneo.

Signori, & Senatori, che furono della sua patria benemeriti.

Dopò de i sudetti, erano i Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, che con ogni assiduità nell'anno M. D. LXXVI. dal spuntare del giorno, fino alla sera molte uolte consumauano nell'ufficio il tempo per dare rimedio à quella mortale contagione, che andaua uagando per la Città, & prouigione alle Porte, à San Gregorio, à San Dionigi, alle Capanne, à i Porti, Ponti, passi, & in somma à ciò, che si conosceua salutifero per la uniuersale salute, & principalmente il Senatore Montio à quale la Città di Milano deue alzare una statoa di Marmo, & ponerla ad eterna memoria nella piazza publica, in segno della gran sollecitudine, preuidenza, & cura che egli hebbe della sua Patria, & della integrità, che in lui sempre si uide, per laquale eternamente egli uiuerà eterno, & immortale. I nomi de quai Conseruatori eran questi.

Gli Illus. Sign. Li Signori Senatori.

- Gieronimo Montio Presidente della Sanità dello Stato di Milano.
- Camillo Castiglione.
- Galeazzo Brugora.
- Guido Visconte Maestro dell'entrate ordinarie, dello Stato di Milano.
- Gio. Maria Cataneo Secretario dell'Eccellentissimo Senato.
- Il Dottor Gio Francesco Corte Auditore.
- Gio Battista Souico.
- Gieronimo Souico Cancelliero dell'ufficio.
- I Medici ordinarij alle uisite delle Porte.

Conseruatori della Sanità dl 1576 benemeriti della Città di Milano.

E nel-

E nell'Anno M. D. LXXVII. entrarono Conseruatori del sudetto ufficio tutti gli infrascritti, che con ogni amore, pietà, e carità, non meno de i passati si mostrarono amoreuoli uerso la loro Patria, che furono i sottoscritti.

Conseruatori dell'ufficio della Sanità dl 1577 officiosi alla sua patria

Gli Illus. Sign. Il Signor Presidente Galeazzo Brugora della Sanità dello Stato di Milano.

Li Signori Senatori. Senatore Gieronimo Montio. Maffeo Pirouano, Maestro delle entrate dello Stato di Milano. Gio. Pietro Landriano Secretario dell'Eccell. Senato. Gio. Francesco Corte Auditore. Gio. Battista Souico. Gieronimo Souico Cancellieri. I Medici ordinarij alle uisite delle Porte.

NELL'UFFICIO della Prouigione della Communità di Milano furono etiandio i seguenti Gentil'huomini, che nell'anno M.D.LXXVI. non mancarono con ogni amore, pietà, & humanità di fare à commune salute della loro Patria tutti quei sforzi di fatiche, di soccorsi, di uisitare, & prouedere, che la Città abbondasse d'ogni sorte di uiuere. Et nelle quarantene, che i Poueri fussero alimentati in modo, che con uniuersale contento si uedeßero dalla tanta infettione, che regnaua in eßi, liberati, & salui che furono gli infrascritti.

Vicario, & 12. della Prouigione, di Milano del 1576 a 1577 che tanto p la sua patria si affaticarono.

Gli Illus. Sign. Il Signor Gio. Battista Capra Dottore & Vicario della Prouigione di Milano. Alfonso Galerato Iureconsulto. e luogotenente Regio, nel l'ufficio delli xij. di Proui. Marco Antonio Porro. Gio. Battista d'Adda. Aurelio Capra. Gio. Ambrogio Pecchio Fisico. Ferrante Brasca. Giosepe Orombello. Gio. Marco Fagnano Giudice delle uettouaglie, che per mantenerle abbondante, usò nõ poca fatica, e cura. Gio. Antonio de' Maggi Giudice delle strade, che assai si affaticò in tener la Città netta. Gio. Battista Archinto Giudice delle legna, che similmente usò gran diligenza in far, che non mancassero, & così parimente sostenne l'abondanza, de gli olij, & grani per seruitio de' Poueri, della sua Patria.

Gli altri xij. si trouarono per uarij impedimenti fuori della Città.

E nel

E nel M. D. LXXVII. successero nell'ufficio della Prouigione della Communità, in luogo de gli altri sopranominati; i sottoseguenti descritti.

Li Magnifici Sig.

Il Signor Alfonso Galerate Iureconsulto, & Vicario della Prouigione di Milano.
Camillo Trotto Iureconsulto, & Luogotenente, di sua Maestà nell'ufficio di Prouigione.
Lodouico Lodi Iureconsulto.
Pompeo Auogadro Iureconsulto.
Gio. Arcimboldo, che fù molto utile alla sua Patria, e in ogni cosa si mostrò benemerito.
Martin Castelfranco.
Baldassare d'Adda, ch'hebbe la cura delle Capanne, & Borgo de gli Ortolani, e fece molte opere buone.
Alberto Caimo.
Antimaco Calcho.
Pietro Barbolo.
Hilario Crespo.
Cesare Foppa.
Giosеppe Orombello.
Gio. Battista Ferrè, Giudice delle uettouaglie.
Cauagliero Ghiringhello Giudice delle strade.
Cesare Pietra Santa Giudice delle legna.
Ottauiano Rozza, che alla Prouigione de' Grani, alla cura di San Dionigi, di San Gregorio, & de' poueri molto si affaticò, & fece.

FVRONO etiandio oltre i sudetti, molti altri honorati Gentil'huomini, sì Cittadini, come Forastieri, che non manco, che tutti gli altri usarono diligenze, fatiche, e souuennero di molte elemosine la Città, & che si coronarono non meno di Gloria, che gli altri, che furono i sottoseguenti.

Signori, & Gētil'huomini, che à diuerse cose attesero per salute di Milano, & che furono ministri della sua libberatione.

Li Magnifici Sig.

Il Signor Leonardo Spinola, ch'in Porta Orientale, à San Gregorio, & alla Città apportò, oltre le sue particolari Elemosine grā giouamento.
Il Dottore Cesare Rincio in Porta Romana fece il somigliante.
Cesare Groffoglietto alle Capanne di Porta Orientale fece di molte utilità, e de molti beni.
Sigismondo Malnepote Gentil'huomo Cremonese, che nella cura di San Grego-

rio, & poi di San Dionigi usò molte honorate fatiche, & nell'hauer nota di tutti i Morti

Gio. Battista Bergamasco, e Gio. Ambrogio Montagnana suo cognato, che nelle lauandarie di Porta Romana usarono tanta accortezza, & diligenza in far purgare i panni infetti, & massimamente de Poueri, che meritarono d'essere connumerati con gli altri tutti, che si mostrarono amoreuoli della sua Patria, sendo egli Deputato Thesoriero, & doppò sopremo à detta lauanderia.

De gli altri Signori, e Gentil'huomini, per essere notati ne gli ordini passati non starò à farne particolare memoria, saluo in dire che tutti quei gentil'huomini, Dottori, Medici, Mercanti, & artisti, che si truouarono nella Città ne i torbolenti, e pestiferi giorni à gara lodata di uirtù, mai mancarono di tutti quegli aiuti, che potero uerso la sua patria, e non perdonando à fatica per eccessiua, che fosse, nè à incommodi di uita ubedientissimamente esseguirono quanto da' superiori gli era imposto, e commandato. Sendo con gli altri tutti degni d'ogn i honorata corona, e d'ogni eterna essaltatione.



RASSI concessa dal Tribunale della Sanità licenza à molti, di qualche importanza, e grado, di potere stare fuori di San Gregorio, e delle Capanne, in luoghi appartati con le debite guardie, & iui finire la sua quarantena conforme à gli ordini fatti: la qual cosa da molti non si osseruaua, nè meno teneuasi le solite guardie; ma conuertendo la gratia in insolenza, andauano uagando, ouunque li piaceua. Per il che sendo di ciò il Tribunale auuisato, ne uolendo, che questo errore passasse per essempio de gli altri, ma si ristringessero le troppe licenze prese, fece alli xvij. di Giugno, publicare la sottoseguente Grida.

M. D.

M. D. LXXVII. Adi. XVII. di Giugno.



ERCHE s'intende, che molti, e forsi la maggior parte di quelli, a' quali è stato concesso di poter fare le loro quarantene in luoghi appartati fuori di San Gregorio, e delle Capanne, non tengono le guardie, che per gli ordini sono ubligati di tenere. Però è parso à gli Illustrissimi, & molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, di rinouar loro la memoria di questo obbligo con la presente Grida, per la quale commandano à tutti i tali seguestrati; & à chi per l'auuenire accadesse farci simili concessioni, che debbano à spese loro dall'Illustrissimo Tribunale de' detti Signori, le conuenienti, e debite Guardie, con darne auuiso al Capitano Liuio Benocco, e quelle sempre tenere, durante tutta la detta loro sequestratione, sotto la pena de gli ordini, e altra all'arbitrio de' detti Signori. E particolarmente sotto la pena di non hauersi loro concedere la liberatione, fin che non daranno fede legitima, e bastante di hauer effettualmente per tutta la continoua quarantena, e senza alcuna inrerpellatione, tenuta la detta Guardia. Qual fede hauerà da esser sotto scritta dal detto Capitano Liuio Benocco. Il quale secondo l'autorità, che da essi Signori tiene, andrà uisitando essi sequestrati, e rimetterà esse guardie, doue truouarà che manchino.

Grida, che niuno possa più star nelle Capāne appartati, se nō cō la guardia, dell'ufficio della Sanità.

G. Brugora Præses.



VVENGA che per lo passato fussero fatti molti ordini salutiferi à beneficio della Città di Milano per conseruarla sana d'ogni contagioue, e l'innobedienza de gli lei habitatori gli hauessero corrottti, e mandati in obliuione. Et desiderando pur i Signori Conseruatori della Sanità di conseruarla aliena da tal'infettione, e che per causa delle Carni guaste, che forsi alli Maccelli si ammazzauano, e porci da Postieri, e di carni salate putride, e di frutti guasti, e corrotti, & di sporche ortaglie, & lordezze di strade, & immondezze di case, e puzzori di Stalle Bouine non hauesse ne i gran caldi della Estate à sentire alcuna inclemenza; ma preseruarsi sana, e con il rinfrescare la sera spesso le Strade

godere della dolcezza dell'aere, fecero similmente alli. xvij. del sudetto Mese di Giugno publicare per tutta la Città questa Grida, acciò da tutti fuße oßeruata, & esseguita.

M. D. LXXVII. Adi. XVII. di Giugno.

Editto sopra la nettezza di Milano, sopra Posteri, & Beccari, che non posino ammazzar, nè uendere carni guaste, e ciascuno tenga netta, e fresca d'acqua la strada auanti casa sua, & così Hosti, e Bettolieri, e nõ possano albergare alcuno sospetto, & altri assai ordini.



OI che i Puzzolenti odori sono spesse uolte causa, non solo d'infettare le Città, e gli huomini, ma gli istessi Elementi, à che hauendo gli Illustrissimi, & molto Magnifici Signori Presidenti, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, non poco riguardo, e cura, ne uolendo che per questi pestilenti odori la presente Città, e suoi borghi sentano di ciò inclemenza alcuna, ma siano sempre conseruati illesi. Hanno determinato di commandare, come per la presente Grida (non discostandosi dall'altre in simili materie fatte; mà più à quelle inherendosi) commandano à qualunque persona di qual grado, stato, conditione, e qualità, che si sia, che di presente habbi, ò hauerà nell auuenire casa, Bottega, luogo, ò banco, ò tenda in Strada, che debba tenerle nette, o netti d'ogni letame, ruto, e sporchezze, che posino rendere mal odore in termine di giorni tre dopò la publicatione della presente, e fattole portar uia fuori di questa Città per passi sessanta lontano dalle uie publiche, conforme à gli ordini; perche non apportano, nè à uiandanti, nè à uicini, nè à cittadini contagione alcuna. E parimente non gittaranno dalle fenestre in Strada sorte alcuna d'immondezze. Et tutto questo sotto pena di scuti dieci d'oro per ciascuno contrafaciente, e per ciascuna uolta, che contrauenirà, per la metà all'vfficio di eßi Signori, e per l'altra all'accusatore, qual sara tenuto (uolendo) segreto.

ALLA medesima legge, & ordinatione, e sotto l'istessa pena uogliono eßi Signori, che siano tenuti tutti Posteri de grasi, Formaggiari per le casere de formaggi, Beccari per le loro Beccarie à stare netti, e mondi come di sopra. Ne possano ammazzare porci, manzi, uitelli, & altre bestie, che non siano sane, e legitime, & essaminate dal Signor Giudice delle uettouaglie, e Deputati sopra ciò. Et i Posteri non possano uendere carni salate di niuna sorte rancide, uerminose, e guaste; Et alla medesima nettezza siano tenuti con fettori, e conciatori de corami, Pollaroli, ne suoi banchi, e tende. E uenditori de pesci freschi, e salati, e

ciascuno

ciascuno sotto la sudetta pena, e maggiore all'arbitrio di essi Illustrissimi Signori.

CIASCVNO sia tenuto à gittare auanti la sua casa, bottega, tenda, ò banco in strada, per quanto tenerà la sua facciata, quantità di acqua fresca, per rendere più la Città, e l'aere salubre, e tutto sotto l'istessa pena come di sopra.

COMMANDASI etiandio, che alla medesima nettezza siano tenuti, tutti gli Hosti, Bettolieri, Camere locande, & Alberghieri di questa Città, è suoi borghi, quali non possano riceuere alcuno, che venghi da luoghi sospetti, ò infetti con bollette, ne senza, e senza espresso ordine di questo Tribunale. I quali siano tenuti à notificarli sotto la pena, come di sopra comminata, e maggiore, & anco corporale all'arbitrio ut supra.

SI commanda ancora ad ogni, e qualunque persona, ch'in termine di tre giorni debba hauere del tutto leuato uia da questa Città, e suoi borghi, tutte le stalle Bouine, e tutte le Rudere, e quelle portar fuori della Città, conforme à gli ordini sopra ciò già publicati, e sotto le medesime pene.

A Tutti Beccari, e Luganigari si commanda, che non possano far nettare nella Città, nè ne suoi Borghi, interiora alcune delle Bestie, che ammazzaranno, ma fuori di essa, e di essi, sotto la sopra contenuta pena, à fine che non rendano cattiuo odore à gli habitatori di essa.

SI commanda à tutti Nauacciari, e spazza pozzi, che non possano nettare i Pozzi de i necessarij, e cisterne, nè portar uia loro puzzori, che non siano passate le due hore di notte, e debbano tenere le loro Nauazze alla misura di Brente sei, e conformi à gli ordini. E ricercati, debbano seruire à chiunque li richiederà sotto la medesima pena.

SI ordina, e commanda sotto le medesime pene à tutti venditori di Herbaggi, & ortaglie per le Piazze, carobbij, e Ponti di questa Città, che debbano hauerle nette, & espurgate d'ogni foglia marcia; e le sporchezze loro, e scorze de legumi, & altre cattiue Immondezze farle tosto portar uia da i Caualli de gli istessi ortolani, che gli condurranno i detti herbaggi sotto la sudetta pena.

SI commanda parimente à tutti ortolani, si della Città, come fuori, che non possano portare nella Città, ne suoi Borghi, Gabusi, verze, & ogni sorte di verdura, che non sia espurgata, e netta di tutte le foglie inutili intorno, acciò che le piazze non s'ammorbino, nè l'herbe si vendano, se non purificate, e tutto sotto la sopra detta pena.

E perche non si possano uendere frutti di sorte alcuna marci, nè guasti, ma maturi, e legittimi. Si commanda à tutti Fruttaroli, e vendi tori di tutte le sorti, che non possano condurre à Milano; nè far condurre essi frutti guasti, nè accerbi, ma Maturi, e ben conditionati sotto la medesima pena, e perdita di esse robbe.

A VVERTENDO *ciascuno à non transgredire i presenti ordini, perche sarà irremissibilmente punito, e gastigato.*

Gio. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



EDENDOSI *nel Ducato di Milano molte terre infettarsi di peste per la poca cura, che si hauea da Consoli, e deputati loro, si nel guardare le terre, e uille, che gli erano date in cura, come per causa delle Bollete della Sanità, che di loro nasceuano tante contrarietà, che era cosa incredibile à pensarci, falsificandosene molte, e molte surrettiuamente prese, & molte altre prese da amici per seruire suoi amici, perche uenendo da luoghi infetti paresse con l'ingannevoli bollette che uenissero da i sani, e non sospetti. Per la quale cosa i Conseruatori della Sanità di Milano ordinarono per una loro Grida alli. xxi. di Giugno, che tutte le terre ritornassero i rastelli, e le solite guardie in piedi, che non si concedessero bollette à niuno che uenisse da parte infetta, ò sospetta, nè tam poco alle terre liberate dal male senza ordine del tribunale, nè si usassero altre bollette che quelle che di nuouo erano state ordinate, nè si concedessero ad alcuno che uollesse andare in terra, ò in paese sospetto. Nè hosti, ò tauernieri potessero alloggiare ueruno senza le legitime bollette, & ultimamente che tutti i Commissarij, & deputati de i loro luoghi, douessero tenere conto, di tutti coloro, che ne uscissero, per sapere che ne sia, & oue fussero andati, e niuno delle terre infette possa uscire del loro territorio con molte altre salutifere auuertenze, che in essa Grida piu ampiamente si leggono.*



Adi

Adi. XXI. di Giugno. M. D. LXXVII.



INSEGNA la esperienza, che molto piu nuocer suole il poco male, per la poca stima, poco prouista, che il molto, molto estimato, e prouisto à sufficienza. Questo pericolo ueggiono gli Illustrissimi, e molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, che si potrebbe scorrere al presente da questa Città, e da questo Stato, se opportunamente non ui si applica opportuna prouigione. Perciòche hauendo la bontà del Signor Nostro, cooperandoui anco le molte nostre humane diligenze, mitigato il furore, anzi per la maggior parte leuato di quella peste, che circa il fine dell'Anno passato così afflisse questa Città: Si uede manifestamente, che molti uanno à poco, à poco, chi più, e chi meno cadendo in qualche negligenza; dal che non si potrebbe, se non tenere male, se non ui si prouedesse à tempo. Hanno dunque per ouuiare à questo, determinato i detti Signori di publicare con la presente Grida, e commandare i capi che seguono.

CHE tutte le Terre, e Luoghi, di almeno cinquanta fuochi, tornino à rimettere i Rastelli, e le Guardie, sotto pena, e nel modo come con altre Gride già si è detto, & ciò à spesa, metà de i Nobili, e metà de i Communi, salue le ragioni di ciascuno, & per modo di Prouigione.

CHE in niuna terra, ò luogo sia ammessa, nè riceuuta alcuna persona, senza le leggitime bollette fatte, secondo la nuoua forma, nè anco quelli che uanno, ò uengono da Milano, se non hanno anco essi le solite bollette, nè alcuna robba, da vettouaglie in fuori, se prima ella non è da i Deputati riconosciuta, & incontrata con la lista, e fede, che hauerà d'hauerne chi la condusse, ò fece condurre, fatta secondo la nuoua instruttione. E questo sotto pena, si al riceuuto, come al riceuente, e per ciascuna uolta di scuti cinquanta d'oro applicandi all'ufficio della Sanità di Milano. Ouero di trati tre di corda; & il tutto all'arbitrio di detti Signori.

CHE niuna terra, ò luogo, doue sia accaduto caso di peste, faccia, nè dia bollette, fin che non sarà liberata, e liberato in scritto dal Tribunale della Sanità di Milano, saluo se dal medesimo Tribunale, colui che la uolesse, non hauesse espressa licenza di uscire di quella tal terra, ò

 luogo,

luogo, e di andare, doue disegna di andare, nel qual caso sopra la bolletta si hauerà oltre alle descrittioni, & auuertenze solite, à conformarsi con essa licenza, e farne mentione. E questo sotto pena, sì al dante, come al riceuente, & per ciascuna uolta di scuti cinquanta, come di sopra.

CHE niuna terra, ò luogo, ancora che sano, faccia, ne dia bolletta ad alcuna persona per andare à luoghi infetti, ò sospetti, saluo se non ui sarà espressa licenza del tribunale sudetto, nel quale caso si hauera à fare, come si dice di sopra nel prossimo capitolo, e sotto pena come in esso si contiene.

CHE niuna terra, ò luogo riceua alcuna persona, nè con bolletta, nè senza, laquale uenga da luogo infetto ò sospetto, saluo se oltre alla debita, e leggitima bolletta, egli non haurà espressa licenza dal tribunale della Sanità, anzi si habbino à discacciare, come si dice nella Grida delli. vij. del presente, e sotto pena come nella medesima Grida si contiene, alla quale inherendo, di nuouo sotto l'istessa pena commandano, che non ardisca alcuna persona, nè Commissario, nè deputato, nè altri, & siano di che grado, e dignità, e titolo si uogliano, senza speciale licenza del detto Tribunale della Sanità in scritto, sotto alcun preteсto, nè di necessità, nè d'altro, andar'in alcun territorio di luogo, è terra infetta, ò sospetta, ò da essi quelli che ui sono uscire, durante la loro sospettione, oltre l'altre pene già minacciate.

CHE non ardisca alcuna persona di qual Grado, titolo, e dignità si sia, surrapire alcuna bolletta, nè di alcuna surrapita usare, e molto meno sforzare alcuna guardia ò Rastello, nè etiam hauendo ragione, sotto pena per ciascuno, e per ciascuno capo, e per ciascuna uolta di scuti cinquanta d'oro, e come di sopra.

CHE niuno Hoste, nè che sia dentro d'alcuna terra, nè che sia fuori, ardisca alloggiare alcuna persona, sia di che conditione si uoglia, se non haueranno le sue leggitime bollette, intutto come sopra si dice; e sotto pena come di sopra.

CHE le terre auuertiscano, come passa la custodia loro, perche se qualch'uno contrauerrà à gli ordini, si dechiarà che il commune incorra nella pena senza disgrauamento del transgressore, e se una terra s'infettarà, si faranno à costo del medesimo commune tutte le prouigioni, non pur ordinarie, mà estraordinarie ancora, pur che espedienti, saluo sempre l'arbitrio di detti Signori.

CHE i Commissarij, ouero Deputati delle terre tengano conto di tutti

ti quelli, che usciranno giorno per giorno delle terre loro, e ne faccino rassegna la serà.

CHE oltre alla particolare cura, che doueranno hauere i Commissarij, ouero Deputati delle terre infette, che niuno esca de i loro territorij secondo la Grida de' vij. stante, habbiano anco le terre circonuicine da farui la guardia.

PER meglio accettare l'osseruanza della presente Grida, si commanda tutte le persone, che haueranno notitia di qualche transgressore, che debbano darne notitia all'vfficio de i sudetti Signori, i quali per questo Effetto, di tutte le sudette pene pecuniarie applicate al detto loro vfficio, ne promettono liberamente, & applicano la terza parte à gli accusatori, i quali in oltre saranno tenuti segreti.

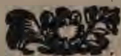
AVVERTENDO tutti, che si procederà contra i transgressori rigorosamente & irremisßibilmente.

G. Brugora Præses.

Hieronimus Montius.



VBLICATA che fù la sudetta Grida, e per allargare un poco più la mano al Commercio delle genti, che sino à questo giorno era stato molto ristretto; Fù fatta la sotto scritta Instruttione, e mandata à tutti i Commissarij, e Deputati dell'vfficio della Sanità, & à Consoli, & à communi delle terre, e ville; acciò sapeßero come gouernarsi intorno al riceuere, & al concedere le bollette a' viandanti, a' terrieri, & ad altri che le ricercassero, e per rendersi sicuri da ogni infettione, e sospettione, e prouedere con esse, che da lato niuno potesse uenire cosa che hauesse ad alterare la salute della Città di Milano per il concorso delle genti, e del suo Ducato, & Dominio; si come in essa si contiene.



M. D. LXXVII. Adi. XXI. di Giugno.

INSTRUTTIONE PER LE NUOue Bollette & altre cose necessarie.

Instruttione à Cōmissarij, & Deputati delle terre, sopra tutte le cose che possono giudicarsine cessarie, intorno del far Bollette à passaggieri, & à terrazzani cō molte auuertenze dentro.



ER incaminare col molto miglioramento del male contagioso, il Commercio delle persone, e l'andare d'un luogo à un'altro, à qualche maggior libertà con che tuttauia, non essendo ancora estinto affatto esso male, si resti cauto da i pericoli d'infettione. Giudicano gli Illustrissimi, & Molto Magnifici Signori Presidente, e Conseruatori della Sanità dello Stato di Milano, essere necessario, riformar'una Instruttione sopra esse Bollette, e sopra ciò che da esse può dependere, la quale sarà la appresso seguente.

CHE si riduca la cura delle Bollette in ciascuna terra in mano di persone di qualità, ma sopra tutto fedeli, e discrete, e preghinsi à uolerui attendere, e prima di consegnar loro le Bollette, habbiasi sicura parola, che se ne contentino.

CHE, ò i Signori sopraintendenti, ò altri, stabiliscano in ciascuna Pieue le terre, e luoghi, oue si haueranno à tenere le bollette, disponendo doue doueranno andare le Cassine e luoghi, che non teneranno bollette, à farsi fare le loro bollette, quando uorranno andare in qualche luogo, per si fatto modo, ch'ogni luogo, non si farà bolletta, uada alla terra, doue egli sarà applicato, e non altroue. Nè alcuna terra, doue le bollette si faranno, faccia, ne dia alcuna bolletta, se non à se stessa, & à i luoghi à lei applicati, e non ad altri, e di questo ripartimento, mandino subito distinta nota al tribunale, à Pieue, col nome di quelle persone, che accettaranno la cura di esse Bollette.

CHE si ristampino le Bollette in nuoua forma con conoscibile differenza dalle uecchie, le quai uecchie si adoperarano sin che le nuoue con effetto siano distribuite in tutti i luoghi, e per non confondere le uecchie con le nuoue, si potrà stabilire un giorno per lo principio delle nuoue, che sarà il dì primo di Luglio; e dentro di questo tempo preparare, e mandar'à tutti i destinati luoghi le bollette nuoue con la presente instruttione.

CHE

Che le persone, che teneranno le Bollette, tengano una breue nota sopra un quinternetto del numero, che ne riceuono, & per contra del numero, che danno uia con il giorno, nome & luogo.

Che sopra queste Bollette nuoue, si descriua età, segni, colore, statura, nome, e cognome, & luogo donde si parte, & doue si uà, se sono à cauallo, ò à piedi, & il colore de caualli, e giorno, mese, & anno. Et se saranno più persone, non bastando una Bolletta, se ne dia una per ciascuno, ò tante frà tutte, che bastino à descriuerui sopra tutto il sudetto, & altro che occorresse, secondo la presente instruttione.

Che uolendo alcun'andar lontano più d'un luogo, & per camino di più d'una giornata, sopra la Bolletta, che se gli farà, si nomini l'ultimo luogo doue pensa andare. Et ne i luoghi per doue gli occorrerà passare, faccia formarsi la sua Bolletta da i Deputati, con scriuerui sopra dall'altra banda, uista à di tanti, & à hore tante, nel tale luogo, con la sottoscrittione di essi Deputati. Perche non si uuole come le dette nuoue s'incomminciaranno adoperare, che niuno più ritenga Bollette, se non uisitarle, & considerarle, & truouandole legittime, e buone, & con l'altre conditioni, che appresso si diranno, accettare i Portatori, & fermare le Bollette, come di sopra, se sono per passaggio, ò per ritorno, se uorranno ritornare à casa sua; aggiungendo, sì à questi, come à quelli, nella detta forma, il tempo che si saranno fermati in esso luogo, & l'hora, che giunsero, & che partono, ponendoui anco un Sigillo, ouero Bollo, se l'haueranno.

Non si faccino Bollette, se non à gli habitatori dell'istesse Terre, ò de i luoghi à quelle applicati, e che ui habbino habitato almeno per quaranta giorni auanti; si possano però fare come sopra, ò le firme per passaggio, ò per i ritorni non uolendo andar più oltre, sopra l'istesse Bollette, di chi si fusse.

Non si faccino Bollette, ò fedi, ò liste per robbe, nè mercantili, nè altre, se non ne i luoghi istessi doue saranno le dette robbe. E nel far le cotali fede, & liste, ui si specifichi, & destingua il numero, & la qualità loro, e ciò facciasi dalli Deputati alle Bollette, con riconoscere presentialmente, & minutamente esse robbe, à fine, che nel luogo doue uanno, possano essere rincontrate, & riconosciute, che sono le medesime. Et particolarmente se ui sarà robba, ò merce fabbricata di nuouo, come seta, drappi, ò altro, si specifichi il luogo, doue è fabricata, auuertendo esquisitamente, che non ue ne sia alcuna sospetta, ò che uenga da luogo, ò da parte sospetta, ouero infetta.

NEL-

Nell'haversi à riceuere qualch'uno in qualunque luogo, ſi conſideri per la Bolletta il tempo, che ha meſſo à uenire, & ſe è più, che non importa il uiaggio, non ſi riceua, nè ſi ammetta, ſe egli non giuſtifica doue ha dimorato in quel tempo, & non chiariſchi che ſia ſtato in luogo libero d'ogni ſoſpetto. In che però prudentemente ſi proceda, & con diſcrettione, & carità.

Che tutte le terre, & luoghi di almeno cinquanta fuoghi, tornino à rimettere i Raſtelli, & le Guardie, ſotto pena, & nel modo come con altre Gride, già ſi è detto, & ciò à ſpeſa, metà de' Nobili, & metà de' Communi, ſalue le Ragioni di ciaſcuno, e per modo di Prouigione.

Che in niuna Terra, ò luogo ſia ammeſſa, nè riceuuta alcuna perſona ſenza le leggitime Bollette fatte ſecondo la nuoua forma, nè anco quei, che uanno, ò uengono da Milano, ſe non hanno anco eſsi le ſolite Bollette, nè alcuna robba, da uettouaglie in fuori, ſe prima ella non è da Deputati riconoſciuta & incontrata con la liſta, e fede, che hauerà d'hauerne chi la conduſſe, ò fece condurre, fatta ſecondo la nuoua inſtruttione. Et queſto ſotto pena, sì al riceuuto, come al riceuente, & per ciaſcuna uolta di ſcuti cinquanta d'oro, applicandi all'ufficio della Sanità di Milano, ouero di tratti tre di corda, & il tutto all'arbitrio di detti Signori.

Che niuna Terra, ò luogo, doue ſia accaduto caſo di Peſte, faccia, nè dia Bolletta, ſin che non ſarà liberata, & liberata in ſcritto dal Tribunale della Sanità, ſaluo ſe dal medeſimo Tribunale, colui che la uoleſſe, non haueſſe eſpreſſa licenza di uſcire di quella tal Terra, ò luogo & d'andare doue diſegna andare; nel qual caſo ſopra la Bolletta ſi hauerà oltre alle deſcrittioni, & auuertenze ſolite, à conformarſi con eſſa licenza, & farne mentione, & queſto ſotto pena, sì al dante, come al riceuente, & per ciaſcuna uolta di ſcuti cinquanta come di ſopra.

Che niuna terra ò luogo, ancora che ſano, faccia, nè dia Bolletta ad alcuna perſona per andar' à luoghi infetti, ò ſoſpetti, ſaluo ſe non ui è eſpreſſa licenza del Tribunale ſudetto, nel qual caſo ſi hauerà à fare, come ſi dice nel proſsimo capitolo di ſopra, & ſotto pena, ſi come in eſſo ſi contiene.

Che niuna Terra ò luogo, riceua perſona alcuna, nè con Bolletta, nè ſenza; laquale uenga da luogo infetto, ò ſoſpetto, ſaluo ſe oltre alla debita, & legittima Bolletta, egli non nè hauerà eſpreſſa licenza dal Tribunale della Sanità, anzi ſi habbino à diſcacciare, come ſi dice nella Grida delli vij. del preſente, & ſotto pena, come nella medeſima Grida ſi con-

si contiene, alla quale inherendo, di nuouo sotto alla istessa pena commandano, che non ardisca alcuna persona, nè Commissario, nè Deputato, nè altri, e sia di che grado, dignità, & titolo si uoglia senza speciale licenza del Tribunale sudetto della Sanità in scritto sotto alcun pretesto, nè di necessità, nè d'altro, andare in alcun territorio di luogo, ò Terra infetta, ò sospetta, ò da essi quei, che ui sono uscite, durante la loro sospitione.

CHE non ardisca alcuna persona di qual grado, titolo, & dignità si sia, surrapire alcuna bolletta, nè di alcuna surrapita usure, & molto meno sforzare alcuna Guardia, ò Rastello, nè etiam hauendo ragione, sotto pena per ciascun capo, & per ciascuna uolta di scuti cinquanta d'oro, & come sopra, oltre l'altre pene già minacciate.

CHE niuno Hoste, nè che sia dentro d'alcuna Terra, nè che sia fuori, ardisca d'alloggiare alcuna persona, e sia di che conditione si uoglia, senza le sue legittime Bollette, in tutto come di sopra si dice, & sotto pena come di sopra.

CHE le Terre auuertiscano come passa la custodia loro, perche se qualch'uno contrauerrà à gli ordini, si dichiara, che il Commune incorra nella pena; senza desgrauamento però del transgressore, & s'una Terra s'infettarà, si faranno à costo del medesimo Commune tutte le prouigioni, non solo ordinarie, ma estraordinarie ancora, pur che espedienti, saluo sempre l'arbitrio di detti Signori.

CHE i Commissarij, ouero Deputati delle Terre tengano conto di tutti quei, che usciranno giorno per giorno delle Terre loro, & nè faccino rassegna la sera.

CHE oltre alla particolar cura, che douranno hauere i Commissarij, ouero Deputati delle Terre infette, che niuno esca de i loro Territorij, secondo la Grida delli vij stante; & habbiano anco le Terre circonuicine da farui la guardia.

PER meglio accertare l'osseruanza della presente Grida, si commanda à tutte le persone, che haueranno notitia di qualche transgressione, che debbano darne notitia all'ufficio de i sudetti Signori: i quali per questo effetto di tutte le sudette pene pecuniarie applicate al detto loro ufficio, nè promettono liberamente, & applicano la terza parte à gli accusatori: i quali molto saranno tenuti segreti.

AVVERTENDO tutti, che si procederà contra i transgressori irremissibilmente. Ancora che il Tribunale hauesse concessa à chi si uoglia, Patente ò licenza di andar'in luogo alcuno; Nondimeno perche

in esse

in esse sempre si pone, che si habbino d'hauere le leggitime Bollette, i Deputati al fare esse Bollette, consideraranno diligentemente, se quel tale che tiene la detta Patente, ò licenza, è libero da ogni sospettione contagiosa, & trouando di sì, gli faccia la Bolletta, come sopra, & trouando di nò, non gli facci in alcun modo Bolletta.

Forma di Bolletta à gli habitanti dell'istesse Terre.

Diuerse forme di Bollette da farsi à coloro, che si parteno dalle terre, & Cassine, & che uanno, & ritornano.

SI parte per Dio gratia libero da ogni sospetto di Peste M. Pietro Andrea Morgnaga, di anni quaranta in circa, nè grasso, nè magro, di colore pallido, con un segno in fronte, con poca barba, nera, e di mediocre statura, da questa Terra di Cologno, per andar'à Milano, sopra un Cauallo baio scuro, senza ualigia, nè altro. Data in Cologno, à di xix. Giugno. M. D. LXXVII.

Gio. Antonio Inzago Deputato di Cologno.

Forma di Bolletta per gli habitatori delle Cassine.

SI parte per Dio gratia libero da ogni sospetto di Peste, Domenico dal forno, de anni sessantaquattro in circa, magro, di color bianco, con barba rossa, di statura grande dalla Caßina nuoua applicata per le Bollette à Cologno, per andar'à Milano à piedi, con libre dieci di seta fatta in essa Cassina. Data in Cologno, adi xix. Giugno. M. D. LXXVII.

Gio. Antonio Inzago Deputato di Cologno.

Per Passagio.

VISTA in Cologno, & è buona, adi xix. di Giugno. M. D. LXXVII. à hore xx.

Gio. Antonio Inzago Deputato di Cologno.

Per Ritorno.

GIVNSE quà à di xvij. del presente à hore xiij. & hora ritorna à Milano, libero come prima il retroscritto M. Alessandro Beolco. Data in Cologno, adi xix. di Giuno. M. D. LXXVII.

Gio. Antonio Inzago Deputato di Cologno.



ENTRE passauano le cose nel modo sudetto in Milano; I Signori Venetiani; a' quali N. S. hauea concessa la pristina Sanità, quasi in un subito miracolosamente; con grandißime feste, & gaudij uniuersali di tutto il popolo, publicorno la liberatione della loro Città, la quale per esser stata descritta da un gentile spirto diligentemente in una sua littera, senz'altra narratione, hò uoluta quì puntalmente transcriuerla.

LA

LA LIBERATIONE DI VINEGIA.

Al molto Magnifico, & Eccellentiſs. Sig. il Signor G. F.



IA' m'è nota la molta affettione, che V. S. Eccellentiſs. porta (come è giuſto alla ſua patria, ond'io perciò con gioioſo affetto le indrizzo una minuta delle coſe fatte per la Illuſtr. & Sereniſs. Signoria, nel giorno della publicata liberatione della Città di Vinegia dal Contagio. Et non oſtante che io ſia certo, che da molti amici V. M. hauerà diligente ragguaglio, non perciò ho uoluto rimaner di ſcriuerui quello, che io ho ueduto, & inteſo. Perche quantunque io non ſpieghi queſti concetti, con dolce, & uago ſtile; non ſarà perciò, che piaceuoli, e grati non ſiano, portando con eſſo loro, ſe non Religione, Carità, & Miſericordia dell'Eterno Redentore. Sò almeno, che da me ſono ſcritti con gran caldezza; nè di cio mi pento; perche giunti nella fredda Germania non ſaranno coſi preſto agghiacciati, che da V. S. Eccell. non ſiano ſtimati già acceſi.

SAPRA' adunque V. M. che del 1575. a' 21. di Luglio cominciò la Peſte in Vinegia, & è ita irreparabilmente ſerpendo in tal maniera, che grandiſsima moltitudine di caſe hanno patito infettione. Alli 4. Settembre poi 1576. eſſendo in colmo il morire, queſti Chriſtianiſsimi Padri fecero unitamente Voto di edificar una Chieſa a' R. P. Capuccini alla Giudeca dedicandola al Sommo Noſtro REDENTORE: perche ceſſaſſe coſi horrendo male. Hora ceſſata del tutto miracaloſamente la Peſte, memori del beneficio riceuuto da ſua Diuina Maeſtà, preſero parte nell'Illuſtriſs. Senato di publicar la liberatione della Città alli 21. Luglio 1577. (che à queſto modo ha durato la Peſte due anni giuſti) & uiſitar la Chieſa uotiua ſolennemente, nel modo, & ordine, che ui ſcriuerò, con quella breuità, che ſi potrà; & queſta uiſitatione ſolenne la faranno ogn'anno. Douete auuertire, che la Chieſa uiſitata non è quaſi principiata, ma ſi come tutte l'altre coſe ſono ſtate fatte con gran celerità, così quel luogo pieno delle rouinate habitationi, che già u'erano, è

ſtato

ſtato in tal maniera diſpoſto, che nè ruine, nè mal compoſti pauimenti hanno dato noia alcuna. Era fatto una porta à detta Chieſa, coperta maeſtreuolmente di minutiſsime foglie d'alberi leuate da' tronconi, dentro dallaquale ui era una aſſai lunga ſtrada coperta di panni fini di molto prezzo, dalla quale ſi giungea in un ſpacioſo Choro, acconcio gratioſamente, & adobbato di cuori d'oro, & razzi finiſsimi, nel mezo del quale era ſu per molti gradi un'altare eminente, col l'imagine del Noſtro REDENTORE fatta da dottiſsima mano, ornato d'Illuſt. ſpalliere d'oro, di ſeda, & d'argento. Seruiano quiui al ſommo Dio i R. P. Capuccini. Diſcendendo poi giù per l'altra parte dell'altare ſi uenia ad un'altra ſtrada, come la prima coperta, per laquale ſi giugnea ad un'altra porta fatta, come quell'altra di foglie, per la qual fu il ritorno. Sarà queſta Chieſa capace, & bella. V'ho detto prima della Chieſa: perche parlandoſi molto d'eſſa ſi ſappia in che termine ſtà. L'ordine, & modo, che hanno tenuto in queſta liberatione, & uiſitatione ue lo ſcriuo, laſciando molte notabil coſe per non eſſer tanto lungo. Douendo andare adunque ſua Serenità, tutto il Clero, & le Scuole alla Giudeca ſolennemente era troppo gran diſturbo paſſar un ſi largo (dirò) lago per barca. Et perciò fecero far un ponte, che giungea dalla piazza di S. Marco à S. Giouanni dalla Giudeca, coſa grande & ammirabile: fu fatto in quattro giorni, & compiuta ſi gran machina oltre il creder d'ogniuno. E lungo queſto ponte 2550. piedi, & largo 18. fatto ſopra Galee, & altri gran uaſelli, che eccedono il numero di 80. & ha un arco nel principio uerſo la piazza fatto aſſai bene, & fu tolto uia tutti gli infuori, & le botteghe de artigiani, rimanendo la piazza del tutto libera. I panni tirati ſopra antenne cominciauano alla porta grande di Palagio, & andauano con un buon giro alla porta del ponte, eſſendo il ponte altreſi coperto. La libraria, che è poſta dirimpeto al Palagio era glorioſamente fornita, perche ſotto à' portichi u'erano razzi pretioſi, che copriuano tutte le botteghe, & il muro, ad ogni colonna u'erano ſtendardi dorati, & innumerabili feſtoni pendenti; ſopra il modiglione ui era un fregio di razzi, che ſcorreua per tutto. In ſomma non ui era tralaſciata coſa alcuna perche horreuole, & ammiranda doueſſe riuſcir tal fattura: eſſendoui, oltre le innumerabili bandiere, & ſtendardi generali, tapeti, & ſcudi dorati, con l'arme de' Signori alla Sanità, tutti gratioſamente diſpoſti. Era nel mezo un quadro dipinto da eccellente maeſtro, nel qual ſi ſcorgeano certi, medicarſi le contagioſe piaghe, & da barbuto huomo eſſer queſte guardate con gran ſtupore, uolendo forſe dire, che ſi horribile

bile mostra non hauea altre uolte (ancor che molte mirate ne haueße) ueduto. Eraui chi languendo rendea l'anima, & questo nelle braccia di chi più caro l'hauea: in fine, perche molto u'era sù, tutto dimostratrice del preterito male, io dirò, che quiui era dipinta la commune afflittione. Vedeasi nell'istessa pittura sù nel Cielo l'Eterno Redentore, che pregato da un lato da genuflessa Donzella, & dall'altro dal Beato San Rocco, dall'una con le mani in croce tutta ristretta, & desiosa di esser essaudita, dall'altro con una mano al petto, & con l'altra dimostrante le sottogiacenti miserie, benedicesse lo afflitto gregge, & onusto del Sacrosanto vessillo, & delle santissime, & preciosissime piaghe rasserenasse ver noi l'onnipotente ciglia. Eranui 16. imagini di Sommi Pontefici, supremamente belle, che rendeano merauiglia, & contento. Tutte queste cose composte con decoro, accompagnate da trombe, tamburi, & altri stromenti, & da piaceuole raggio, & soauissimo Zefiro, che percotendo l'uno ne gli ori rifletea l'aere allegro, e dall'altro, che facilmente mouea i bei stendardi, poteano (per quanto comporta terrena attione) mostrarci qualche parte del bello del cielo. Perche foße cosi ben acconcio questo luogo ne lo dirò. Et è, che sedendo quiui i Preclarissimi Signori alla Sanità, & eßendosi sotto il loro felice Reggimento, & prouigioni (Dio dator d'ogni bene) nettata la Città dal contagio, & uolendo mostrar fuori quell'allegrezza, che sentono del desiato bene, hanno fatto questi acconciamenti. Sono questi li Clariss. Giacomo Soranzo, Paulo Thiepolo, & Marc'Antonio Barbaro. Sopraproueditori, & dignissimi Procuratori di San Marco; & li Clarissimi Pietro da Mosto, Nicolò Bernardo, & M. Antonio Badoaro, Proueditori, & Clarissimi Senatori. Essendo le cose in questa maniera, si cominciò la processione, la qual fu fatta diuotamente, & fù prima la Scola di S. Maria della Carità, laqual mostrò molte, anzi infinite cere ardenti ad honor di Dio Ottimo Massimo. Fù seconda S. Maria della Misericordia. Terza S. Marco. Quarta S. Giouanni, tutte copiose di gran luminarie. Fù Quinta la Scola del Glorioso S. Roco, nella quale fù ueduto molte belle significationi, rapresentate con persone uiue riccamente, & giudiciosamente disposte. Quanta ricchezza, & bellezza di dimostrationi, & di ori, & argenti fosse in questa Scola, & in quella di S. Theodoro, che seguì, lasciolo per breuità nella penna. Basta questo, che fù cosi diuota, & bella questa processione, che rese ammiratione à tutti. Seguirono poi Frati di più ordini, raccolti sotto quattordici stendardi: & si sono uedute in questi molte reliquie. Doppò vennero tutti gli Sacerdoti rac-

colti sotto 11. stendardi, & pieni d'infinite reliquie, & onusti di manti d'oro, & di perle. Erraui il R. Primicerio di S. Marco, & poco doppò il R. Patriarca d'Armenia. Poscia in fine il Reu. Patriarca nostro, uestito candidamente. Hebbe quì fine il numeroso Clero. Comparue poscia l'Inuittiss. & Sereniss. Sebastiano Venerio Duce, uestito di bianco tutto, & accompagnato da molti Illustriss. Ambasciatori, & gran numero di Gloriosi Senatori, i quali rendeano uista humanamente beata. Nello arriuo di S. Serenità al ponte parue disfarsi il mondo, perche da artiglieria, tamburi, trombe, & uoci di popolo, fù gioiosamente, & repentinamente percossa l'aria. Signore, io confesso bene, che quando non hauesti ueduto il contagio in Vinegia, ch'io crederei, che non solamente non fosse morta, ma duplicata la gente. Vi fù tanto gran calca che non capiuano nè in si spatioso campo, nè a' balconi, nè sù' solari, che tutto quel gran canale era di genti coperto. Tanto bastiui della liberatione. Hora per non tralasciar cosa alcuna, ui uoglio scriuer qual cosa della Rosa, che alli 7. del presente portò il R. Legato à donar al Principe nostro, mandato da Sua Santità. E' da sapere adunque, che sua Beatitudine è solito nella Quarta Dominica di Quadragesima col Collegio de' Cardinali, dopò lo hauer deliberato à qual Principe si debba mandare una Rosa d'oro, con bellissime cerimonie, che troppo sarei lungo à raccontarle, solamente dirò, che hauendosi in esso sacro Collegio statuito di mandarla al principe di Vinegia, finalmente, come ho detto, l'ha portata S. S. Reuerendiss. Et è questo gran segno d'amore, & stima. Porràssi questa Rosa nel ricchissimo, & tanto nominato thesoro, doue ne sono due altre, per quanto ho inteso, mandate alli Serenissimi Sebastian Ziani, & Pietro Mocenigo, già benemeriti Principi di Vinegia. Benedetta Rosa, & benedetto uoi Sommo Padre, che ci hauete mandato con la Rosa la Pace; Benedetto uoi R. Legato, che ce l'arrecaste, & benedetto uoi Ser. Principe, che diuotissimamente la toglieste: Et benedetti tutti quelli, che seguendo la Militante Chiesa, perueniranno alla Trionfante, che questo significa essa Rosa. Altro non sò di nuouo, ma se occorrerà, ue ne darò, come io soglio, ragguaglio. Dio Eterno sempre felice ui conserui. Di Vinegia alli 22. Luglio 1577.

D. V. M. Affettionatissimo seruitore.

Mutio Lumina.

LA LIBERATIONE DI PAVIA.

MDLXXVIII. Adi XX. di Gennaio.

Pręſes, & Conſeruatores Sanitatis Status Mediolani.



OME che già per molti giorni adietro, ſi ſiano andate continuando le buone nuoue della Città di Pauia, intorno alla ribauuta loro ſanità dal male della peſtilenza; Tuttauia habbiamo hauuto per bene, per aſſicurar meglio il caſo, di diferir in fin quì la loro liberatione. Hora, che freſcamente ne teniamo quella diſtinta relatione, & quella fedele teſtimonianza, che più, & migliore deſiderar ſi poſſa, non ci pare, che conueneuole coſa ſia, il più oltre ritardarla.

Dopò dunque reſe al Signore per ſi pretioſo ſuo dono, quelle maggiori & più deuote gratie, che per noi ſi poſſono, Con mutua gratitudine di animo, Liberiamo, per la preſente noſtra, & libera eſſer dichiariamo la detta Magn Città di Pauia, & tutte le coſe, & perſone di quella, da ogni ſequeſtro, & ſoſpenſione di prattica, in che foſſero per cagion di peſte, & da tutte le ſtrettezze, & oblighi, che per cotal cauſa ſopraſtauano loro, reſtituendo Milano al commertio de' Paueſi, & Pauia al noſtro, & di ciaſcun'altro, come propriamente erano auanti alcun principio ò nome di peſtilenza. Et con l'eſpreſſo uolere di ſua Eccellenza commandiamo ſotto pena arbitraria a eſſa ſua Eccellenza, che da tutte le perſone ſottopoſte à queſto Dominio, queſta noſtra liberatione, onninamente ſi ſerui. Vogliamo con tutto ciò, che ſi portino, ſecondo gli ordini de' luoghi ſani, le ſolite buone, & leggittime fedi, che chiamano bollette di Sanità, per ouuiare, che queſto mal ſeme, non ſia di nuouo dentro à luoghi liberi riportato. Et uogliamo inſieme, ſe à ſua Eccellenza, ò à noi parerà di dare qualche altra particolar forma per maggior uniuerſale ſicurezza, & quiete, che ella compiutamente da tutti ſi eſſeguiſca. Et tutto ciò ſotto quelle pene, che già ſona impoſte,

ò che precisamente si imponessero, & altre anco maggiori all'arbitrio di sua Eccellenza & nostro. Ordiniamo poi ultimatamente, che questa libe ratione da publichi Trombetti in Milano, & in Pauia, & in ogni altro luogo, oue i Signori Pauesi uorranno, si publichi. Data in Milano, Dall'Vfficio della Sanità, Il 19. di Gennaro 1578.

Montius Præses.

Pietr'Antonio Lonato.

Gio. Filippo Gherardino.



ON i quali suddetti ordini con somma allegrezza si uenne all'estirpatione della peste, e si diede fine in Venetia, in Milano, in Mantoua, in Brescia, in Verona, & in ogn'altra parte à questa calamitosa influenza, che tanto hauea occupato queste parti; publicandosi con infinito giubilo le liberationi per tutto, godendone l'Italia, & l'Europa seco, e con sommo contento dandosene in ogni prouincia, e luogo gratie à Iddio di tanto concesso dono, e specialmente in Milano, oue fù publicata con gran giubilo di processioni, & d'artigliarie la seguente liberatione, & poco inaanzi quella di Pauia, mandandosi alla Diuina Maestà humilissimi ringratiamenti della concessa sanità, si come anco si fece con sommo applauso in Venetia: ciascuno internamente & estrinsecamente sfauillaua di uero gaudio. considerando all'infinita bontà di Dio, che con si breue tempo si fusse degnato di liberare i popoli suoi da tanta tremenda strage, & ridurli à quello stato, che hora, (la sua mercè) si trouano.



LIBE-

LIBERATIONE DELLA CITTA DI MILANO.

M D LXXVIII. Adi XX. di Gennaio.



GIA' si fà un anno, ò poco meno, che la diuina potenza, mossa benignamente à pietà di questo popolo, cominciò prima à dar manifesti segnali d'hauer sospeso il forte braccio de la giusta ira sua sopra di noi; percioche da quel tempo in quà la mortifera Pestilentia, la quale sprezzate le guardie, superate le mura di questa grande, & populatiss. Città, pareua intenta à volerla diuorar tutta, cominciò à temperarsi, & à debilitarsi à poco à poco in tal modo, che (per miracolo degno d'esser impresso eternamente ne le nostre memorie) ridottosi tutto il male fuori de la Città al Lazaretto, & à le Capanne, & quiui ancora la sua forza perdendo, conciosiache molti contrastando seco, il uinceuano; pareua à tutti che si potesse insin d'allhora liberar la Città, & darui sicuro, & reciproco adito ad ognuno; poiche in se stessa ella era già netta, & sana; e la sanità del Lazaretto, & del resto si propinqua, e uisibile. Con tutto ciò l'Illustrissimo, & molto Magnifico Signor Presidente, & Conseruatori de la Sanità di questo stato, cosi per la cura loro ordinaria (ne la quale con molta laude si sono mostrati indefessi à le fatiche, pronti à gli espedienti, & del publico bene studiosi) come per parere, & ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Marchese de Ayamonte, luogotenente generale del Catholico Rè Nostro Signore non meno in queste occorrenze, & necessità, che in tutte l'altre vigilante, & accuratissimo; hanno sempre uoluto più tosto dar fatica à se medesimi, con dispendio d'essa Città, & de la Reg. Duc. Cam. non mediocre, temendo per qualche tempo ancora sospeso il comertio; che affrettandosi à darlo, priuarla della sua sanità per molt'anni: & far che ella, che ne la nostra Prouincia è quasi madre, & nutrice; in uece di latte salutare, desse mortal ueneno. Fratanto, & da quella hora in quà, che proua, che esperimento, che diligenza non si è fatta, per

trouare, & purgare le robbe, ò furate, ò nascoste, ò in qualche modo sospette? data la facoltà ad ognuno di mutar casa, la quale prima era stata leuata; liberate le Quarantene; aperte le porte à i fanciulli, & à le donne, che si teneuano chiusi, & ristretti in casa; frequentate tutte le Chiese, & le strade; permesso il concorso à le processioni, che il Reuerendissimo, & Illustrissimo Cardinale, & Pastor nostro, col solito ardore de la sua charità, faceua far solenissime, & spesse; oue talhora si trouò numero quasi innumerabile d'ogni sorte persone: è tutto ciò per discoprir tutte le piaghe occulte, & euacuare affatto ogni sospetto, & ogni paura, che da le robbe, da le persone, & da le conuersationi si fosse potuto temere; & finalmente per placar il furor di Dio, & renderloci à poter nostro propitio, & benigno. Onde si uede hora espressamente, che la diuina misericordia ha sentite le pietose preghiere, i sospiri, i uoti, & in qualche parte la nostra emendata uolontà, & benignamente ci ha essaudito, & da ogni male, e timida cura, & sospetto (la sua mercè) liberati. Perche la Città tutta d'un cuore, & d'una stessa mente, di giubilo, e d'interna diuotione ripiena, & essultante, ha nuouamente dato il debito, e promesso principio, hoggi à punto giorno de la solennità, & festa sua; al uoto, che l'anno passato fece diuotamente al glorioso martire S. BASTIANO, concittadino suo, eleggendolo per intercessore, & auuoccato in questa, & in ogni altra calamità, appresso Dio benedetto: da le intercessioni, & meriti di questo Santo riconoscendo piamente in gran parte la riceuuta gratia, e totale liberatione da così graue, e tremendo male; & col medesimo mezo, & fauore spera prolungare à molt'anni la ricuperata sanità.

PER tanto, dopò sì felice & fausto principio, parendo à' detti Illustrissimi, & molto Magnifici Signori Conseruatori de la Sanità, che sia da liberar hoggimai, & da aprire sicuramente il general, & mutuo commertio di questa Città, non solo con tutte le Città, & Terre del Ducato suo, & di tutto questo Stato, & Dominio; ma etiandio con tutte l'altre Città, & terre (sane però, & libere) di qualunque Prouincia; cummunicato il parer suo col detto Illustrissimo Signor Luogotenente, con l'eccelso Consiglio secreto, col Senato amplissimo, & con gli altri Magistrati, & da S. E. & da tutti approuato per buono; di consenso, & d'ordine loro, con questo publico bando fanno nota, & palese ad ognuno la ricuperata Sanità sua: la quale ogn'uno, che uiene à questa Città, (& sono moltissimi quei, che ui uengono) chiaramente, & lietamente

uede,

uede, & tocca con mano, mirando la frequentia, la populatione, & l'allegria uniuersale di essa, senza auedersi, che le manchi pur uno de' suoi consueti habitatori. Inuitando tutti; & prossimi, & lontani à uenirui sicuramente, & admetter i detti suoi habitanti, & le robbe, & le mercantie, come innanzi à la mortal contagione soleuano: & dichiarando ad ogniuno che per qual si uoglia traffico, ò negotio sarà patente, & sicura la solita entrata, contrattatione, & corrispondenza.

ET *à questo effetto riuocano come nulle, & inualide di quà innanzi, tutte le gride, tutti gli ordini, e tutte le prohibitioni altre uolte publicate, in qual si uoglia modo appartenenti al riguardo, & sospetto de la Peste; pur che si uenga da luoghi sani, come si è detto di sopra, & con legitime fedi, & bollette: & ciò solamente per un poco di tempo, & per conseruatione della salute con tanta fatica, & spesa racquistata.*

ET *commandano ancora espressamente, & sotto grauissime pene à l'arbitrio di Sua Eccellenza riseruate, & irremissibili, che non sia alcuno, ò Città, ò Terra, ò suddito, comunque si sia, ò si chiami, compreso in questo Dominio, che sotto niun pretesto, ò colore, contra il tenor del presente bando, ardisca d'allegare, ò di mettere in consideratione niuna de le sopradette gride, ò prohibitioni, ò altra cosa per opporsi à questa general liberatione, & sicurezza, ò per impedir l'uso reciproco, & volontario di essa: del quale impedimento si darà piena fede à qualunque relatore.*

A l'altre Città, Terre, Dominij, Potentati, & Republiche uicine, & lontane, douerà bastare (come crediamo) per sodisfattione, & sicurrezza de gli animi loro, l'ampia, & sincera testimonianza, che di sopra si è fatta de la publica sanità di questo Stato; se essi ancora uorranno godere del libero, & assoluto commertio, che si concede. Oltre che anco potranno certificarsi del vero da i Sig. Ambasciatori, Secretarij, gentil'huomini, & agenti loro, che qui fanno ordinaria residenza.

Montius Præses.

Petr'Antonio Lonato.

Gio. Philippo Gherardino.

Conclusione dell'opera.



VESTI ordini soprascritti, sono stati, non ad altro fine dati in luce, se non perche succedendo (che à Iddio non piaccia) simile infortunio, ciascun Regno ò Prouincia, Stato, ò Città, e Terra sappia come gouernarsi, e li siano uera strada alla salute, & godano non altramente di queste fatiche e di questi auuertimenti, e rimedij, che godano coloro, che dopò lungo, e pericoloso trauaglio si ueggono insperatamente appresentarsi la liberatione & il fine d'ogni sofferto male. Specchiandosi spesso ne gl'essempi di quei, che con tanta carità, e pietà hanno alle loro patrie souuenuto, e presentato ogni suo aiuto & opera, acciò siano celebrati in ogni tempo, e tenuti benemeriti di esse, e fattone quella vera memoria che l'humanità e misericordia loro uerso quelle usata richiede: che nel mondo niun maggior trionfo può conseguir l'huomo di quello, che s'acquista in souuenire, & in procurare la salute, e conseruation della sua natiua patria; per laquale tutti siamo ubbligati à esponere con le facoltà la uita, i figliuoli, e ciò che nel mondo si possiede.

IL FINE.





TRATTATO DI VARII RIMEDII CONTRA LA PESTE.
E DEL GOVERNO DELL'HVOMO IN TEMPI SIMILI.





Poiche per l'adietro si è da me larghißimamente trattato di tutti gli ordini fatti per discacciare dalla Città di Milano la Peste, e fatto anco mentione di molte cose utili, & necessarie. E'mmi paruto similmente conueneuole di descriuere alcuni Rimedij, che nel tempo di così pestifera infettione si deuriano vsare da ciascuna persona, che uoglia conseruarsi sana, & illesa da così fatta contagione, e che à gli infermi non potranno, se non essere di grandißimo giouamento, e salute; e maßimamente quando il male non procede da corrottione di aere, nè di terra; mà solo dalla pratica, e conuersatione di coloro, che venendo da lontane parti infettati, si mescolano con gli altri della sua patria, ò d'altri luoghi; al cui inconueniente (come si scuopre) è facilißimo il dargli rimedio, e prima con astenersi egli dal conuersare, e con il prohibire, che in casa sua non ui entri alcuno, che egli per sano non conoschi; e con il tenere le stanze nette, e monde d'ogni sporchezza, e spesso profumate di paste di Storaci, Belzouini, Muschi, Landani,

Modi che si deono tenere per euitar la peste.

dani, ambre, Incensi, Mirrhe, legni d'aloè, & simili odori, e con l'usare nel fuoco souente legni di Genepri, di Lauri, Mortelle, di Cipressi, e d'altri odoriferi Alberi, & herbe, che sono tutte recreamenti dell'animo, e dolcezza de gli spiriti, uiuendo alieni dalle colere, e paßioni del l'animo, e godendo l'amenità de' Giardini, di uaghe riue, di chiari fonti, l'ombre de' uerdi Boschi, e nel mattino la freschezza de gli aeri puri, e percoßi da dolci uenti, e col nudricarsi di salutiferi cibi, e delicate uiuande, che non siano graui, ma leggiere alla digestione, e con il dormire temperatamente ne' Candidi letti, profumati alle volte nell'inuerno de' soaui odori, e nell'estate di bei fiori di naranci, e cedri, ò d'altra odorifera qualità, facendo la sera, & il mattino modesto eßercitio per non alterare i Membri, nè i uitali spiriti; che sono queste ueramente cose, che possono con il purgarsi alle volte leggiermente, saluare ogni uiuente, & mantenerlo sempre da cosi pestifera infettione libero, & mondo: non lasciando l'uso de' purificati, e buoni uini, che non siano nè grandi, nè leggieri, ma che habbino in se dell'una, e l'altra qualità, consumando poscia il resto del giorno in allegri, e festeuoli giuochi, e ragionamenti, ò nel legger libri, che all'animo delettino, & aggradino, con i quali modi uiueràßi lungamente: ma quando il male venisse dalla putrefattione dell'aere, e della terra, in questo caso sarebbe utile à ciascuno (abbandonando le proprie case) ricorrere alle montagne, e piu lungi, che si può, per fuggire quell'estremo fine, che sino da gli animali irrationali, è tanto temuto, & abhorrito, oue sotto belle tende alloggiando all'aria, iui menare giacondamente la sua uita, sino à tanto, che sia la contagione cessata, osseruando però tutto il di sopra descritto, e lauarci speßo con acque odorifere d'angeli, di Rose, di naranci, di Mortelle, di spiche, & usando in bei vasetti nelle sponghe in eßi inchiuse gli odoramenti de olij de' fiori de' Naranci, de' Cedri, di Gesmini, di spiche, di belzouini, e storaci, & di compositioni reali, & altri pomi de paste soaui, & come quì sotto si descriueranno, che tutti sono rimedij salutiferi per la conseruatione humana, & atti à farne ischiuare ogni inclemenza dell'aere, e della terra, e confortamento de' Vecchi, e dolcezza, e consolamento de' Giouani, che lietamente con queste osseruationi potranno perpetuare lungamente la loro giouentù, e godere spesso quei diletti, che il tempo, e l'occasione del mondo suole à ciascuno porgere, e donare.

Forma del conuersare, viuere, e spassi, & auuertimenti per conseruarsi sano.

PASTA CONFORTATIVA contra la Peste, da portare in mano, quando si camina per luoghi infetti.

Paste odorifere per fuggire l'infettione dell'aere.

Piglia Laudano puro.		oncie iij.
Storace calamita.	}	Anna ℥. ij.
Gallia Muscata.		
Garofali.		
Cinnamomo.		
Incenso.		
Mastice.		
Rasina.		
Cubebbe.	}	Anna oncie i.
Noce muscate.		
Spigo.		
Legno Aloe.		
Succo di Magiorana.		
Macalep.		
Rose.		
Sandali Citrini.		
Ambracane.	}	Anna caratto i.
Muschio.		

Et di tutte queste cose ne farai poluere sottilißime, pistandosi in Mortaio di bronzo ben caldo, & similmente il Pistone, e con succo di Melissa, ouero d'Indiuia, quanto basti all'incorporatione, faràssi d'ogni cosa una pasta in guisa di palla, al modo che si uorrà, ò picciola, ò grande, quale portaràssi in mano, odorandola spesso, che è rimedio uerissimo contra peste, vsato da tutti i Duchi di Sassonia in simili tempi.

ALTRA

ALTRA PASTA DA FAR PALLE odorifere contra la peste, perfettissima, & assai isperimentata.

Pasta contra la peste odorifera, e buona.

Piglia Laudano fino, che sia purgato.	*Oncie 1. 5.*
Mirrha. Garofali.	*Anna Dramme ij.*
Canfora.	*Oncie iij.*
Sandali citrini.	*Dramme ij.*
Legno Aloe. Calamo Aromatico. Succo di Valeriana.	*Anna ℥. i.*
Musco. Ambracane.	*Anna un caratto.*

Le cose che saranno da pestare, pestale benissimo & sottilmente nel modo che si è detto di sopra nell'altra pasta, & poi incorporarai ogni cosa insieme in tanta acqua di fiori di Naranci, che giudicaràssi à sufficienza, & fatta che sia questa pasta, ne formarai le palle à tuo modo, e le vsarai come di sopra. Questo rimedio si vsò dal Duca di Prussia molto tempo, e fù contra la peste trouato salutiferissimo.

SACCHETTO DA PORTAR SOPRA il cuore per difensione d'ogni pestifera infettione, la quale non possa correre alla sua parte; & è rimedio esperimentato.

Sacchetti preseruatiui del cuore cõtra la peste.

Piglia Rose rosse. Sandali rossi. Coralli rossi. Spodio. Carabe.	*Anna Dramma i.*

Ossa di

Offa di cuor di ceruo.
Camfora.
Ambra.
Zafarano.
Seta di grana.
} Anna grani iij.

Garofoli.
Cardamomo.
Cinnamomo.
} Anna scrop. mezo.

Si mettano tutte le sudette cose in poluere grossamente fatte in un'ermesino cremesino fatto in sacchetto à modo di cuore, & si usi spesso, hauendone dui, da mutarsi hor l'uno, & hor l'altro: questo fù rimedio vsato da Abraim Baßà in tutti i tempi pestiferi, mettendolo sopra'l lato del cuore.

ALTRO PRETIOSISSIMO SACchetto, usato dall'Imperator Ferdinando Primo, in tempo di contagione.

Sacchetto odorifero usato dall'Imperator Ferdinando.

Piglia fiori di Bugolosa.
di Ecchio.
di Cirsio.
di Secadi.
Foglie di Apiastri.
di Rosmarino.
di Ozimi.
} Anna p. i.

Scorze di Cedro.
Coralli roßi.
Coralli bianchi.
Osso di cuor di ceruo.
Canfora.
Tela bōbacina brugiata.
} Anna 3. ij.

Musco. } Grana iiij.
Croco. } Grana ij.

Esi

Et si poluerizi il tutto, e pongasi in sacchetto di zandale doppio, & vsasi nel modo che si è detto di sopra.

ALTRO PRETIOSO SACCHETTO usato da Papa Adriano sesto, nel tempo, che era la Peste in Roma.

Piglia fiori, e foglie di Bugolosa.	Anna 3. ij. 5.
Hiacinto. Smeraldo.	Anna gran. iiij.
Zafiro. Crisolito.	Anna gran. iij.
Fogli d'oro, & D'argento.	Anna scrop. 5.
Musco. Ambra.	Anna danari 4.
Foglie di Melissa. Rose rosse. Di Viole.	Anna 3. ij.
Poluere di perle. Di legno d'Aloe. Garofali. Croco. Laudani. Zodoariæ. Sandalorum:	Anna scrop. ij.

Ogni cosa si pesti sottilmente, & con acqua di Melissa, di Zodoaria si incorpori ogni cosa, & si distenda in quadro, & formisi un sacchetto d'ormesino cremesino, con dette cose tessute in esso, e pongasi sopra il cuore.

DE-

DECOTTIONE DA PIGLIARE LA mattina à digiuno, usata per tutta la Germania, per rendersi saluo dalla peste.

Decottion con uino cõtra peste.

Prima mangiarai { *Vn fico secco.* / *Vna noce.* / *Quattro cime di ruta, con due di Marubbio.*

Et poi pigliarai la seguente decottione, ouero uino, fatto come di sotto.

Piglia Radici di Carlina.	*On. i.*
Di Zodoaria. Di Dittamo bianco. Di Gentiana. Di seme di ruta. Orbaghe di Lauro. Seme, ò Grani di Genepro.	*Anna quart. i*
Foglie di Ruta, & di Valeriana. Obrotano.	*Anna on. iiij.*

Et tutte queste cose siano peste grossamente, e poste in un boccale di perfettissimo uino à bollire, (che sia uino bianco) per un pochetto, & lasciarlo poscia raffreddare; e freddo, metterlo in una fiasca capace di boccali quattro del medesimo vino, nella quale metterai dentro il detto vino bollito, & poi finirai di empire la fiasca di vino, lasciando riposare dentro ogni cosa ben chiusa per tutto quel giorno, e quella notte: & dopò mangiate le cose, che prima si sono dette, ne pigliarai ogni mattina, auanti che ti parti di casa, vn'oncia, & cosi continouarai sempre; che con questo rimedio si conseruarà la salute, & il male non gli potrà sopra.

VNGVENTO PRETIOSO, ET mirabile contra la peste, che fu manifestato da uno, che uenne per infettar Milano, che fù poi, per questo, giustitiato.

Vnguento contra peste.

Piglia Cera nuoua. } *Oncie iij.*
Olio d'Oliua. } *Oncie ij.*
Olio di Hellera.
Olio di sasso.
Foglie di Aneto.
Orbaghe di Lauro peste.
Saluia.
Rosmarino. } *Anna on. meza.*
Vn poco di aceto.

ET tutte queste cose si fanno ne gli sopradetti olij bollire tanto, che ogni cosa sia bene incorporata insieme à modo d'unguento, delquale poi si ungono le narici del naso. Le tempie, ouero polsi della testa, e delli bracci, & sotto la suola de' piedi, vsando prima il mangiare de agli, cipolle, e gustare dell'aceto.

PILLVLE DI RVFO MEDICO, ottime contra la peste: & prima per l'Autunno, & per l'Inuerno.

Pillule contra peste.

Piglia Aloe epatico. } *p. ij.*
Mirrha.
Croco. } *p. i.*
Yera. } *p. meza*

E forminsi le pillule con uino bianco perfetto, delle quali un dì sì, & uno nò, se ne piglia una, & è rimedio validissimo, & esperimentato in simili tempi, & pigliasi due hore dopò cena.

ALTRE

ALTRE PILLVLE DEL DETTO Ruffo, per l'estate, contra ogni pestifera infettione.

Piglia Aloe epatico.		*p. ij.*
Mirrha.		
Croco.	*An.*	*p. i.*
Sandali Roßi, & Bianchi.		*p. v.*

E facciansi le pillule con acqua acetosa, & si usino nel modo sopradetto, che è preseruatiuo ueracißimo.

Le purgationi saranno di fior di Cassia, con Tamarindis, e Viole, nella Primauera: E nell'Estate saranno di Cassia fistola, Manna, Tamarindi, e Viole, Leniscono il ventre, purgano i mali humori, e preseruano l'huomo da ogni pestifera infettione, e sono buone à coloro, che hanno il fecato caldo.

ELETTOARIO SALVTIFERO contra peste, & contra ogni sorte di ueneno, esperimentatiss.

Rec. Theriacæ electæ antiquæ:	*on. vi.*
Mitridati.	*on. iiij.*
Terræ sigillatæ:	
Boli Armeni. se:	
Citri mundati:	*Anna on. v.*
Termentillæ:	

E c   Spodij:

Spodij. Dittami. Been albi & rub. Rosarum. Croci.	}	Anna. ʒ. 5.
Corallorum alborum. Corallorum rubeorum. Margaritarum. Oßium de corde cervi. Specierum Triasantalorum. Diarodon Abbetis. Specierum electuarij de Gemmis.	}	Anna scrop. ij. 5.
Foliorum auri, & argenti.	}	Anna num. vi.
Zuccari Albi disoluti in aqua bugoloßæ Rosarum.	}	q. 5.

Si mescolaranno insieme prima le spetie, & poi la Theriaca, & con tutte l'altre cose, se ne faccia elettuario da pigliarne la mattina à digiuno, da pigliarne sei dramme per volta, ò dopò cena à due hore.

ALTRO ELETTOARIO, perfettissimo al medesimo.

Rec. Mitridati electi.	}	ʒ. 1.
Theriacæ.	}	Scrop. 1.
Boli armeni.	}	ʒ. 5.
Tormentillæ.	}	Scrop. 5.
Stercoris columbini.	}	gra. ij.

Buttiri Vaccini. Specierum Cordialium.	Anna ſcrop. 5.
Terræ ſigillatæ.	Scrop. 1.
Ruthæ.	gra. 3.
Confectionis Theriacalis.	3. 5.
Cum Aqua roſacea, & Aceto, & addito. Zuccaro.	

Facciaſi l'elettoario nel modo di ſopra, & uſiſi come il primo, che è preſeruatiuo Eccellentiſſimo contra peſte, & contra ogni ſorte di veneno.

POLVERE ECCELLENTISSIMA da uſare ne' cibi, contra ogni peſtifera infettione, che ſi uſaua da grandiſſimo Principe, e maſſimamente contra ueneno.

Rec. Quinque lapidum præcioſorum.	Scrop. 1. 5.
Margaritarum præparatarum. Corallorum Rub. & Alborum. Spodij. Raſuræ Eboris. Ligni Aloes.	Ann. 3. 5.
Oßium de corde cerui.	num. x.
Vnicornu.	3. 1. 5.
Sandalarum alborũ, & Rubeorum.	3. 1.
Radicum Diptami. Tormentillæ. Pimpinellæ.	Anna ſcop. 1.

Zedoariæ. *Valerianæ.* *Betonicæ.*	*Anna scrop. ij.*
Doronici . se. *Acetosæ . se.* *Citri.* *Portulacæ.* *Basiliconis.*	*Anna scrop. i.*
Boli armeni præparati. *Terræ sigillatæ prepa ratæ.*	*onc. i.*
Croci orientalis.	*3. i. 5.*
Corticum citri .	*3. ij. 5.*
Been albi & rub.	*Scrop. i.*
Karabœ albæ .	*scrop. ij.*
Mirrhæ.	*Scrop. v.*
Cinnamomi.	*onc. v.*
Caßiæ ligneæ .	*Scrop. i.*

Et facciasi d'ogni cosa poluere, e potrassi usare, e beuerne tre danari auanti il desinare, ò nella prima niuanda mescolata, & questa poluere è veracissima contra la peste, e contra ogni mortalißimo ueneno .

BAGNO DIVINISSIMO contra la peste.

Piglia foglie di Naranci . *di Cedri.* *di Lauro .* *di Saluia.* *di Rosmarino .* *di Rose secche .* *di Melißa .* *di Nepeta, ò uerdi ò secche .*	*Anna manip. 1.*
Vino buonißimo . *Aceto fortißimo.*	*Bocali xi.*

Olio

Olio di Mirrha :
Olio di Spico. } Anna oncie i.

ET tutte queste cose si mettanò à bollire in tanta lisciua chiara, che si conosca bastare alla quantità delle suddette cose, & consumata che sarà la lisciua per la quinta parte, si usarà ogni due, ò almeno quattro sere à lauarsi dentro, che è bagno sopra ogn'altro salutifero, e preseruatiuo contra la peste, & questo bagno cosi fatto durarà per un mese.





ALTRI ECCELLENTI RIMEDII CONTRA LA PESTE MEMORABILI.



SIROPPO ANGELICO DI Nicolò Massa, contra la peste.

Recipe Scorze di cedro. *Boragini.* *Bugolosa.* *Gariofilata.* *Melissa.* *Hepatica.* *Prasio.* *Accetosa.* *Cicoria.* *Scabiosa.*	*Anna manip. i.*
Semenza di Scariola. *Di Accetosa.* *Di quattro sementi communi.*	*Anna on. meza.*
Radici de cappari.	*Dramme 4.*

Sandali

Sandali roßi. Rose roße secche.	Anna Dramme iij
Di sena. Polipodio. Thimo. Epithimo.	Anna manip. uno e mezo.
Rheubarbaro eletto.	on. meza.
Succo di Fumusterra. di Absinthio. di Ebuli. di Piantagine.	Anna on. meza.
di Mirabolani. Kebuli. Citrini.	Anna Dramme ij.

SI cuocano dallo speciale diligentemente, secondo l'arte, purificando prima i succhi, & facciansi con zuccaro fino in sciroppo, aggiungendoui nel fine on. 4. di succo di agro di cedro.

QVESTO sciroppo, non solo conserua (preso la mattina à buon'hora) l'huomo da febbre pestilente, ma anco quando si trouasse infermo della peste istessa.

ANTIDOTO DI GIACOMO Riccio, contra la peste.

Rec. Spec. Diamusci. Diarodon cibbatis Triasandolo.	Anna Dramme ij
Dell'osso del cuor di Ceruo, ò corno com busto di ceruo. Coralli roßi, e bianchi. Fiori di Rosmarino: di rose damaschine. Sandali roßi.	Anna oncie i.

Sandali Citrini. Semenza di Ocimo. di cedro.	Anna on. i.
Rheubarbaro eletto.	Dramme ij.
Cardo benedetto.	on. meza.
De' frammenti di gemme preciose. Di Margarite, ouer perle.	Anna dram. ij.
Semenza di Ypericon. di Ocimo gariofilato. di Zedoaria.	Anna on. i.
Legno Aloe. Spiconardo.	On. meza.
Diagridio.	Dramm. i.
Zaffarano.	Dram. iij.

TVTTE queste cose ridotte in poluere con conserua rosata, diabugolosata, diaboraginata, e uiolata, Theriaca, Trifera persica, & Elettoario Diapronis solutiuo, di ognuno parti uguali quanto basta, & si riduchino in forma di Elettoario, del quale se ne pigliarà un'oncia per volta, che euacuerà modestamente senza alteratione.

ET non essendo del contagio infermo, se ne potrà pigliar solamente due dramme, che nettarà lo stomaco, & gl'intestini, e conseruarà l'huomo illeso dalla peste.

RICETTA DEL MATTIOLI contra il contagio.

Olio commune d'anni cento, ouero del piu antico, che si possa hauere.	libre 3.

Hipperi-

Hippericon fresco in berba. } manip. 3.

Metti l'olio in una bozzia di uetro di altretanta capacità, & infondili dentro l'Ippericon alquanto pesto, e poi chiudi il uaso, & sotterralo per la metà in sottilißima arena al caldo del Sole di tutto il giorno, per dieci, ò dodici dì: & poi mettilo in bagno maria per 24. hore, e poi spremi l'olio dell'herba. Et doppò

Rec. de Hippericon.
Camedrio.
Calamintha.
Cardo santo. } Anna manip. uno.

E pesta bene ogni cosa, e pestata, metti dentro il suddetto olio, & rimettilo nel medesimo bagno per tre giorni continui, & poi cavalo fuori, e spremi come prima. Et cosi farai, rinfrescando l'infusioni per tre ò quattro uolte, sino à tanto, che l'olio uenga rosso, come sangue. Et ciò fatto,

Rec. Hippericon sfiorito, & cogli quelle granelle della cima uerdi, ne i quali è il seme. } manip. 3.

& pestali, bagnandoli con uino bianco, & poi mettili nell'olio predetto, e poni al Sole nella bozza consueta, sotterrata nell'arena per otto dì continoui, & dopò mettilo nel bagno per tre giorni, & colalo, & spremi nel modo che si è detto. Iterando tre, ò quattro volte con questo seme le infusioni, sino à tanto che sia diuenuto come sangue scuro. Et poscia

Rec. Scordio fresco.
Calamintha.
Centumea minore.
Cardo santo.
Verbena.
Dittamo di Candia. } Anna manip. vno.

Pesta

Pesta ogni cosa, & infondi nel bagno per dui giorni continoui, & poscia cola, & spremi come di sopra: & appresso

Rec.	Zodoaria. Radice de dittamo bianco. di Gentiana. di Thermentilla. di Aristolochia ritonda.	Anna dramme iij
	Discordio fresco.	manip. i.

& pesta tutto, & infondi come di sopra nel bagno per tre altri giorni continoui, doppò cola, & spremi, si come è detto di sopra, & subito infondeli dentro

Storace Calamita. Belgiouino.	Anna dram. vi.
Squinanto. Sepero.	Dramm. una e meza.
Bucche di Genepro.	Dram. iiij.
di Nicella.	Dram. ij.
Cassia odorata.	Dram. ix.
Sandali bianchi.	Dram. iiij.

Pesta ogni cosa, e metti in detto bagno per tre altri giorni continoui, e poi cola, & spremi secondo l'ordine detto, & poi

Habbi scorpioni, raccolti ne' giorni Canicolari.	num. 300.

& mettili in una bozza di vetro sopra la cenere calda, & come uedi, che per il caldo sudano, & si stizzano, mettici all'hora sopra tutto l'olio già detto caldo, ma non bogliente, & subito serra la bocca del vaso, & mettilo nel bagno per tre altri giorni; & poscia cola, & spremi, & gitta uia li scorpioni cotti, & infondi nell'olio

Rheu-

℞ heubarbaro eletto.	}	*Anna Dramme iij.*
Mirrha commune.		
Aloe Epatico.		
Spiconardo.	}	*Dramm. ij.*
Zaffarano.	}	*Dramm. i.*
Theriaca eletta.	}	*Anna on. i.*
Mitridato perfetto.		

Et pesta & metti nella bozza in bagno per altri tre giorni, e poi senza più celarlo, serbalo come fusse balsamo, delquale si vngerà i polsi, il lato del cuore, & le tempie, e sotto il naso, che mai patirà contagione, nè infettione alcuna, ma sarà sempre conseruato, & è esperimentatissimo rimedio.

ELETTOARIO DI NOCI mirabilissimo contra la peste.

Rec. Noci.	}	*num. xx.*
Fichi secchi buoni.	}	*num. xv.*
Ruta.	}	*manip. ij.*
Absinthio.	}	*Ann. manip. i.*
Camo.		
Scabiosa.		
Aristologia longa.	}	*oncia i. e meza.*
Aristologia rotonda.		
Termentillæ.	}	*Ann. on. ij. & semis.*
Dittami.		
Pimpinellæ.		
Buccarum Lauri.		
Florum Boraginis.	}	*Anna dramm. iij.*
Corticum capparum.		
Cornu cerui rusti.		
Macis.		
Mirrhæ.		
Boli armenij orientalis.		
Terræ sigillatæ.		

Salis marini. } dramm. i. e meza.

Si poluerizzino le cose che uanno poluerizzate, & si pestino l'altre, che vanno pestate, & con mele spumato. q. s. & formisi d'ogni cosa Elettoario, del quale se ne pigli la mattina ij. dramme per volta, soprabeuendo doppò vn poco de vino buono, ò aceto, & è rimedio prouatissimo contra ogni contagio, à conseruare la persona libera da lui.

PALLA ODORIFERA contra peste.

Rec. Karabe.	Dram. ij. di foglie.
Granelli di Mortella. Scorzo di cedro: Di rose secche rosse. di uiole. di Sandali citrini. di Macis. Zaffarano. Noce Moscata. Garofoli.	Anna Dramm. i.
Di Ambra. Muschio.	Anna gra. viij.
Belgiouino. Storace Calamita.	Dramm. i.
Canfora.	Gra. vij.
Laudano.	Dramm. ij.
Draganti.	Dramm. i.

Et dissoluti in acqua rosa, ò d' Angeli, ò d'acqua Nansa, & se ne formi un pomo odorifero, da portare in mano, che sarà ottimo

simo antidoto, contra ogni pestilente infettione, & è cosa esperimentata.

BEVANDA DA SMORZAR la sete delli appestati, memorabilissima.

Rec. Orzo intero scorzato:	*manip. vi.*
Cicoria:	*manip. iij.*
Fiori di Boragine: *di Bugolossa.*	*Anna manip. i.*
Pimpinella: *Scabbiosa:* *Buglossa:* *Boragine:*	*Anna manip. ij.*
Semenza d'Acetosa. *di Cedro:*	*Anna on. semis:*

TVTTE *queste cose si pestino, fuor che l'orzo, & si cuochino in dodici libre d'acqua, sino alla consumatione della terza parte, che restino in libre viij. di decottione, & si pestino con l'orzo di nuouo tutti insieme, & faccianosi bollire nella medesima acqua vn poco; & poi si colino, & si spremino; e nella colatura si ci metta dentro*

Zucchero fino:	*on. iiij.*
Di Tamarindi passati:	*on. ij: & semis:*
Zucchero rosato: *Conserua violata:* *Conserua di Ninfea:*	*on. i.*

ET

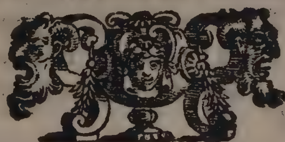
ET d'ogni cosa si facci beuanda, & se ne dia alli infermi à bere quattro hore dopò cena, l'estate fredda, l'inuerno calda, con il qual modo si sono liberati infiniti, anzi infinitißimi:

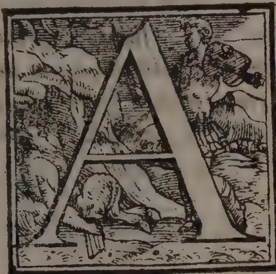
MOLTI rimedij lasciarò di scriuere, per esserne di loro infiniti libri composti, ma solo ho uoluto far mentione di quegli, che più gioueuoli in questi tempi si sono trouati, i quali à commune utilità, e salute ho posti nell'ultimo del libro de gli Ordeni; acciò d'ogni cosa sia per tutto fatta ueracißima memoria, & in simili infortunij poßano eßere da ciascuno per saluarsi usati, & esperimentati.





NARRATIONE D'INTORNO À LA PVRGATIONE DI DIVERSE ROBBE.





NCORA CHE PER ADIETRO si sieno posti molti modi di purgare le robbe e case infette: nondimeno, si come ogni giorno più si assottigliano gli ingegni alle inuentioni, sendo comparse quest'altre forme di purgationi di panni, di pelliccie, di ori, & argenti, & d'altre robbe, che non sono punto all'altre inferiori: acciò niente si lasci à dietro, le ho uolute mettere appresso all'altre in questo luogo; e notificarle à ciascuno, acciò se ne possa in ogni corso di pestiferi accidenti seruire, & à commune utilità ualersene.

PVR-

PVRGATIONE DELLE PENNE di letto, per nettarle in termine di tre hore, più, & meno, secondo che parerà.



RIMA si farà far un scorbone grande, ouero tauole di bigatti di cannette, ch'habbiano le sponde alte un palmo attorno. Il scorbone si può attaccare in mezo alle camere con corde, e le tauole mettere attorno, ò in mezo della camera, e far che le bacchette, ò cannette siano large, acciòche la terra, ò poluere possa vscire, e che il profume passi, e sia in una camera stuffata, acciò che il profumo non esca. & il scorbone, e tauole uanno alte da terra braccia due. E far che i purgatori brutti portino i letti in quella camera, doue è il scorbone, ò tauole, e vuotar fuori le penne intorno alla camera, e le fodre delli letti far lauare dalli Monatti brutti, e poi resentare, e rischiarare nell'acqua dalli netti, & asciugarli.

IL Purgatore netto se ne uà poi in quella camera, doue sono le penne, & pigliarà con qualche cosa la penna, e metterà dentro il scorbone, ò sopra le tauole, e pigliarà una bacchetta, con la quale batterà sopra le penne, acciòche la poluere, ò terra n'uscischi fuori, e subito scoprino ò nettino bene sotto il scorbone, & abbruscino quella poluere, e con un scopino sbruffino d'aceto buono dette penne, riuoltandole spesso con la detta bacchetta, e ciò fatto, mettano uno, ò dui uasi, secondo lo scorbone, ò tauole, con bragie ardenti con questi profumi dentro.

Piglia per ogni libre sessanta di penne	lib.	$\frac{5}{4}$
Poluere di l'orbaghe di Lauro	on.	1.
Pece di Pino.	lib.	$\frac{1}{4}$
Pece Greca	lib.	$\frac{1}{4}$
Incenso	quar.	1.

E mescolaràssi ogni cosa insieme, e daràssi il profumo tre uolte in spatio

ſpatio di tre hore, e poi ſubito ſi metteranno nelle ſuè fobre, e potràsſi poi ſicuramente dormirci ſopra ſenza timore.

PVRGATIONE DI MATARAZZI di lana fina, e di Mombagio.



MONATTI brutti leuino in prima via le fodre delli letti di penne, di lane, e di bombagi, e ſi mettano à ſtar al Sole, & al ſereno per tre giorni, voltandoli ſpeſſo, ouero al vento. e disfare la lana, e cartiggiarla bene, e toſto che ſarà fatto queſto, daràsſi la lana, ò bombagio al monatto netto, che la metti nel ſcorbone, come ſi fanno le penne, però poca lana alla volta; acciochè il profumo poſſa penetrar bene, & la sbatterà bene, sbruffandola di buono aceto con vn ſcopettino, come ſi diſſe della penna, e ſubito poi ſe li dia il profume in queſto modo. Purgationi da mataraz zi di lana, e di bombagio.

Piglia il primo profume, quale daràsſi con un ciauato trito minutamente, con ſolfo inſieme à baſtanza, ma che ſiano dui terzi i profumi, & poi ſi pigli la miſtura del profume delle penne, che ſaran tre uolte in ſpatio di tre hore, & ciò fatto, ritornaràsſi ogni coſa nelle ſue fodre.

PVRGA DELLE PELLICCIE, & Pelli fine.



ETTARAI prima le Pelliccie bene con un ſcouino leggiermente, e poi le metterai al ſereno, & al Sole per ſpatio di noue giorni fra notte, & dì, facendole uoltare, e sbattere ſpeſſo, & auuertendo, che non gli pioua ſopra, perche ſi guaſtarebbono, e dopò ſi ſcopettaranno beniſsimo, con un ſcouino bagnato con un poco di aceto bianco buono, e finito queſto, ſi metteranno nella camera già detta, oue ſi farà il profumo, & allargandole, ci ſi metterà dentro della ſottoſcritta Purga di Pelliccie, & d'altre pelli fine.

 poluere,

poluere, piegandole poi con la pelle in dentro, e si lasciano così con le polueri dentro per uintiquattro hore, la qual polueee si fa di gigli morelli, e poi subito finite le uintiquattro hore, si faranno sbattere, e nettare della poluere suddetta via, e darli per tre volte al giorno i profumi per spatio di noue giorni, & poi si profumaranno con il profume, con il quale si profumano i matarazzi, e nella medesima forma, cioè prima di zauatti triti, e zolfo, & per gli altri due uolte, adoperandosi come di sopra, ma se la pelle hauesse molta infettationc, si prenda la poluere di solfo preparato, & di arsenico, & si metta dentro le pelli per tutto.

PVRGATIONI DELLE PELLICCIE, che portano le donne sotto, ouero d'altre pelli grosse.

Purgatione di pellicie grosse.



RIMA uanno soterrate per tre giorni in vna terra, che habbia vn poco del magro, ma che non sia sabbiosa, e che la fossa sia larga, e pendente da un lato, come le pelliccie, acciò si possano distender bene, e metterci sotto sopra la terra alta tre dita, una di sopra l'altra, e poi finiti i tre giorni, si metteranno per uno, ò per dui giorni all'aria, ad asciugare l'humidità, e per cauarli il romatico della terra: le quali poscia sbattute bene, si empieranno di poluere per spatio di sei hore, e si profumaranno tre uolte in tre hore con il soprascritto profumo, che si adopera alle pelliccie, auuertendo di scopettarle benißimo con il scouino bagnato d'aceto, si come si è detto dauanti, che se li dia il pro fumo, e l'officio del Monatto brutto sarà di sotterrarle, & del leuarle dalla fossa lo farà il Monatto netto; & si auuertirà, che il Monato netto uuole hauer due uesti lunghe, vna per adoperare à i panni sospetti, che non sono ben purgati, e dismettendo la prima vesta, si lauarà le mani con aceto, e poi si metterà l'altra uesta, con la quale finirà di purgare le dette robbe, che si profumaranno spesso.

Si può adoperare questa ricetta sopradetta della terra, e nettare ogni sorte di drappi, di che sorte siano.

PVRGATIONE DI PANNI DI LAna, e di saia, portati, e non portati, di che colore si siano, così da huomo, come da donna.



ER far presto, e netto, pigliaransi le sopradette robbe, e metteransi in acqua corrente, e chiara, doue è il piu corso; allargandosi bene, e mettendoui sopra sassi, perche non siano menati uia dall'acqua, e si lasciaranno per tre hore buoné in essa acqua corrente, & poi si leueranno fuori da' Monatti netti, e lasciaransi scolar bene, & asciugare, & subito che saranno asciutti, se gli darà per tre giorni il profumo, à tre uolte il giorno, ilqual profume sarà questo.

Purgatione de' panni di lana & di saie.

Piglia poluere de l'orbaghe: *di lauro.* *Pece Greca.* *Rasa di Pino.*	*Anna lib. i.*
Incenso.	*libra meza.*

Le quali cose si mescolaranno benissimo insieme, e ne' uasi di fuoco accesi metter le suddette cose, & darli il profume, come si è detto, & ciò fatto, si metteranno all'aria, & saranno purgati, e netti. Questa purga si potrà far'ancora alle tapezzarie, & alli tappeti auuellutati, di che sorte si uoglia, che non si guastaranno. Si possono ancora purgare à questa maniera i panni di lino; ma metterli in guisa, che non impedischano il corso dell'acqua, facendosi di corde, ò di legni sottili le grate à Gelosia, doue i panni siano accomodati dentro, e non siano ammontanati, ma in modo che l'acqua habbia il suo corso, perche si purgaranno meglio.

VN'ALTRA SORTE DI PVRGARE panni di qual sorte, ò colore si siano.



ANNO in prima i panni d'huomo, ò di donna, di che sorte siano, meßi all'aria per tre giorni, e benissimo sbattuti, e scopettati con sconini bagnati d'aceto, & acqua insieme; e che l'aceto sia bianco, e l'acqua in questo modo. Piglia dui boccali d'acqua, e due oncie di lume di rocca disfatto in essa, e poi metti tanto aceto, come l'acqua nel scouino, & leggiermente le scopettarai, auuertendo che i panni siano prima molto ben sbattuti con una bacchetta, sino che la poluere ne sia uscita fuori: e ciò fatto, metterai la poluere, e piegaransi i panni con detta poluere per tutto dentro, e si lasci dentro la poluere per hore dodici, e poi subito darci il profumo tre altri giorni. Il primo giorno, e la prima volta se gli darà questo profume.

Modo di purgare ogni sorte di panni.

Poluere de l'orbaghe on. 4. & solfo oncia meza, & nelli altri due giorni se li darà il profumo, contenuto nella ricetta dell'acque e sua purga, però tre uolte al giorno, e metteransi poi per altri tre giorni all'aria, e piegaransi, e portaransi senza sospetto alcuno.

PVRGATIONE DE' DRAPPI DI seta, di qual colore si sia.

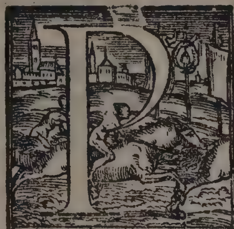


BATTERASSI il velluto, e raso, ò altro drappo in pezza senza bacchetta, ma se sarà in habito di huomo, ò di donna, si sbatterà con le bacchette, e scopettaransi bene, ò se li metterà dentro la soprascritta poluere, e piegaransi tutti come di sopra, e si lasciaranno cosi stare per sei hore, e poi se li darà il profume sopradetto, nella ricetta delle purghe dell'acqua, e poi si lasciaranno all'aria per un giorno.

Purgationi de drappi di seta.

La seta cruda si impoluerarà della suddetta poluere per di sopra, e così si lasciarà per hore dodici, ma prima che si ci metta la poluere, che sia ben nettata dalle polueri cattiue, e ben sbattuta, e tenendola per un giorno all'aria, si profumarà del sudetto profume.

PVRGATIONE DI DRAPPI d'Oro, & d'Argento.



Rima si sbatteranno, & si scopettaranno leggiermente, e lasciaransi all'aria per un giorno, e poi si tornaranno à scopettare, e subito se li darà il profumo per tre giorni à tre uolte il giorno. il profume è questo. Lorbaghe oncie 3. poluere di grana on. 3. Incenso oncie 3. Grana di Genepro oncie 3. Pece Greca on. 3. & Solfo, quarto uno de vn'oncia, e mescolata ogni cosa insieme, secondo la quantità, che ti parerà per uolta, e secondo li drappi, così li darai di esse il profumo. Purgatione de drappi d'oro, e d'argento.

PVRGATIONE DELL'ORO, & dell'Argento.



Ollane, e Cinture d'oro, Anelli, & altre gioie, & Argentarie si purgaranno nell'orina de' putti, ouero di huomo; ma quella de' putti è migliore, nella quale si metteranno dentro per tre hore, e poi si asciugaranno bene, e se li darà per un'hora la poluere, & poi profumarli del profume di sopra, e chi non hauesse orina, potrà pigliare dell'aceto bianco, e far'il medesimo. Il simile uà fatto alli Coralli, ma lauarli uia le fettuccie di seta, ouero bandelli. Purgatione d'oro, e d'argento.

L'Oro filato e l'argento, ò da filare, uà posto nella poluere per cinque hore, & subito poi si profumarà del profumo, che si adopra à i panni d'oro.

PVRGATIONE D'OGNI ſorte di Corami.

Purgatione di corami.



I lauaranno i corami con aceto leggiermente di dentro, & di fuori, e ſi profumaranno tre uolte ſubito, & attaccaranſi all'aria, & il profumo ſarà il medeſimo della ricetta de i panni d'oro.

Le pelli gentili da far guanti uanno poluerizate con la poluere, e ſe li darà il medeſimo profumo di fuori, & di dentro.

IL FINE.





REGISTRO.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ.
Aa Bb Cc.

Tutti sono Quaderni.



10.–

